**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

SCUOLA DI DOTTORATO IN STUDI STORICI

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA

CICLO XXV

# *Per una storia dell'associazionismo greco-orientale in età imperiale: prospettive storico-giuridiche alla luce delle fonti epigrafiche e papirologiche.*

*Costituzioni imperiali in materia di associazioni agonistiche orientali.*

Tesi presentata da
Barbara MADULI

Tutor
Prof. Andrea PELLIZZARI (Università degli Studi di Torino)

Commissari
Prof. Pietro COBETTO GHIGGIA (Università degli Studi del Molise)
Prof.ssa GABRIELLA VANOTTI (Università del Piemonte Orientale)

Coordinatore del Dottorato
Prof. Brunello MANTELLI (Università degli Studi di Torino)

ANNI ACCADEMICI: 2009/2010-2010/2011-2011/2012
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE DI AFFERENZA: L-ANT/03

**Indice generale**

Premessa ..... IV

I. Le associazioni agonistiche greco-orientali in età imperiale ..... 1

1. Introduzione: il fenomeno dell'agonistica imperiale ..... 2
2. L'associazionismo sportivo ..... 13
3. La *synodos* degli atleti sistici come persona giuridica: sua individuazione e sua evoluzione storica ..... 20

II. Le associazioni agonistiche greco-orientali nel contesto dell'ordinamento giuridico romano. Costituzioni imperiali in materia di concessione di *privilegia* ..... 31

1. Atti giuridici emanati dalle *synodoi* agonistiche in età imperiale: i diplomi di affiliazione. Conferimento di *privilegia* ed estensione degli stessi ai soci all'atto del loro ingresso nella *synodos* ..... 32
2. Le costituzioni imperiali in favore delle *synodoi* agonistiche nel loro complesso: analisi delle singole fonti di cognizione in relazione alla produzione normativa dei diversi *principes*, da Augusto a Diocleziano ..... 38
   - 2.1. *Epistulae* di Claudio
     - 2.1a: *BGU* IV, 1074, ll. 1-3 ..... 43
     - 2.1b: *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 1-4 ..... 44
     - 2.1c: *P. Lond.* III, 1178, ll. 8-15 ..... 60
     - 2.1d: *P. Lond.* III, 1178, ll. 16-31 ..... 70
   - 2.2. *Epistula* di Vespasiano: *P. Lond*. III, 1178, ll. 32-36 ..... 99
   - 2.3. Provvedimenti di Adriano. Estratto di un *diatagma* (editto) di Adriano in favore della *synodos* dei *technitai* ..... 112
     - 2.3a: *BGU* IV, 1074, ll. 3-5 ..... 112
     - 2.3b: *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 4-7 ..... 113
     - 2.3c: *P. Oxy. Hels.* 25, ll. 1-2 ..... 114
   - 2.4. Provvedimenti dei Severi in favore della *synodos* dei *technitai* ..... 137
     - 2.4.1. Settimio Severo ..... 137

2.4.1a: *BGU* IV, 1074, ll. 5-7. ..... 137
2.4.1b: *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 7-11 ..... 138
2.4.1c: *P. Oxy. Hels.* 25, ll. 3-5 ..... 139
2.4.1d: *P. Oxy*. XXXI, 2610, ll. 1-4 ..... 139
2.4.2. Settimio Severo e Caracalla ..... 140
2.4.2a: *BGU* IV, 1074, ll. 7-8 ..... 140
2.4.2b: *P. Oxy. Hels.* 25, ll. 6-7 ..... 141
2.4.2c: *P. Oxy*. 2610, ll. 5-6 ..... 141
2.4.3. Alessandro Severo ..... 141
2.4.3a: *BGU* IV, 1074, ll. 8-9 ..... 141
2.4.3b: *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 11-12 ..... 142
2.4.3c: *P. Oxy. Hels.* 25, ll. 8-9 ..... 142
2.4.3d: *P. Oxy*. 2610, ll. 6-8 ..... 143

3. La legislazione imperiale riferibile ai *technitai* ed agli *athletai* dalla fine III sec. d.C. all'età giustinianea. La fine dell'agonistica di età imperiale ..... 156

III. Indice delle fonti ..... 168

1. Autori ..... 169
2. Epigrafi, *ostraka* e papiri ..... 175

IV. Tavola delle abbreviazioni e bibliografia ..... 183

1. Tavola delle abbreviazioni ..... 184
2. Bibliografia ..... 191

## Premessa

*Scopo del presente lavoro è lo studio dei provvedimenti premiali emanati dall'autorità imperiale in favore delle associazioni agonistiche degli atleti sistici (*ἀθληταί*) e degli artisti dionisiaci (*τεχνῖται*) nel corso dei primi tre secoli dell'era volgare, vale a dire nel periodo di massima fioritura di questi due enti corporativi.*

*Le fonti di produzione normativa prese in esame, tradite su papiro ed emanate in un lasso di tempo che va dal principato di Claudio fino a quello di Severo Alessandro, contribuiscono in misura rilevante a gettare luce sul variegato e complesso – e per certi versi ancora poco conosciuto – mondo dell'agonistica di età imperiale, all'interno del quale il fenomeno dell'associazionismo professionale di matrice greco-orientale, nelle sue due componenti atletico-sportiva e teatrale-musicale, rappresentavano senza alcun dubbio uno degli aspetti più significativi e interessanti.*

*In relazione ai soggetti beneficiari, che a partire dall'età degli Antonini assumono la dimensione di enti confederativi organizzati su scala internazionale e posti ufficialmente sotto il patronato imperiale, l'attenzione si è in modo precipuo soffermata sull'associazionismo sportivo, di cui si è cercato di ricostruire l'intricata e per molti aspetti ancora oscura vicenda storica, sulla scorta delle ambivalenti attestazioni offerte dalle fonti epigrafiche e papirologiche ad oggi note.*

*Tale fenomeno, diffusosi in modo esponenziale a partire dalla prima età imperiale, è stato inquadrato nel contesto degli innumerevoli* festivals *agonistici* more Graeco *proliferati in tutto il territorio dell'impero, ma soprattutto nelle province orientali, con l'avallo della stessa autorità imperiale. Al riguardo, si è posta l'attenzione sull'importante ruolo giocato dalla* synodos *"ecumenica" degli atleti sistici nell'ambito delle manifestazioni più celebri e rinomate (*ἀγῶνες ἱεροὶ καὶ στεφανῖται, certamina sacra atque coronata*), istituite e promosse dagli imperatori non solo in Grecia e nell'Oriente ellenizzato, ma anche a Roma e in territorio italico, sulla falsariga delle grandi feste panelleniche della cd.* archaia Periodos.

*Di pari passo con la sempre più accentuata romanizzazione di queste manifestazioni ludiche e festive, che in ambito provinciale – a partire dalla rifondazione augustea dei* ludi Actiaci *nicopolitani – avrebbero perso l'originaria matrice cultuale e religiosa, tipica dei grandi giochi panellenici,*

*per assumere nel tempo un carattere marcatamente lealista ed encomiastico, in linea con l'ossequio al culto imperiale e alla supremazia di Roma espresso dalle comunità greco-orientali, le due* synodoi *ecumeniche dei* technitai *e degli* athletai *sarebbero state chiamate a svolgere un ruolo di primo piano in qualità di intermediarie tra l'autorità imperiale e le* élites *alla guida delle municipalità locali.*

*Esse avrebbero così cooperato attivamente, per il tramite dei rispettivi organi dirigenziali, alle strategie propagandistiche ed evergetiche messe in atto dai* principes *di volta in volta al potere nel significativo settore dei* ludi *e degli* spectacula*, a Roma come nelle più periferiche e decentrate aree dell'impero romano.*

*Al contempo, quanto meno a partire dall'età degli Antonini, proprio per la loro dimensione ecumenica e meta-regionale, tali enti confererativi avrebbero assunto la fisionomia di veri e propri "gruppi di pressione", chiamati a promuovere e a tutelare i rilevanti interessi corporativi delle categorie professionali che rappreserntavano a livello associativo, garantendo ai propri* synoditai *il conseguimento e il pieno godimento nel tempo dei significativi* privilegia *e* beneficia *loro riconosciuti dall'ordinamento giuridico romano non solo nelle* poleis *d'origine, ma anche in tutto il territorio dell'impero.*

*Il trattamento di favore riservato dall'autorità imperiale a queste due importanti compagini associative, soggetti giuridici – sotto il profilo diplomatico – parificati a enti di diritto pubblico quali* poleis *e* koina *e, per ciò stesso, ammessi al cospetto del* princeps *in qualità di interlocutori privilegiati, si dipana, in modo continuo e coerente, nell'arco di ben tre secoli, dal principato augusteo fino all'avvento di Costantino. A partire dal IV secolo d.C., infatti, gli imperatori cristiani, fortemente avversi alle manifestazioni ludiche e spettacolari, come a tutto ciò che potesse essere espressione del mondo pagano, avrebbero giocoforza segnato la fine dell'agonistica imperiale.*

*Testimonianza precipua della* liberalitas principis *verso queste due* synodoi *agonistiche, fenomeno che raggiunge la sua* achme *sotto il filelleno Adriano, sono le numerose costituzioni imperiali di cui rimane memoria – per quanto spesso in modo solo indiretto o frammentario – in svariate fonti epigrafiche e papiracee e di cui sono state esaminate in questa sede le attestazioni più significative. Sono stati così presi in considerazione otto provvedimenti concessori in favore delle associazioni agonistiche dei* technitai *e degli* athletai*, che si presentano per lo più nella forma stereotipata dell'*epistula*, tipico prodotto della cancelleria imperiale; sotto il profilo formale e giuridico, una rilevante e significativa eccezione è però offerta da un* diatagma *adrianeo che, a differenza delle altre fonti oggetto del presente studio, meramente confirmatorie di precedenti statuizioni, elenca in modo analitico e dettagliato gli speciali* beneficia *riservati dal* princeps *antonino agli artisti dionisiaci.*

*I frammentari e sintetici lacerti di questa produzione normativa che, a partire dall'*epistula *claudiana tradita in* BGU *IV, 1074, ll. 1-3, e in* P. Oxy.

*XXVII, 2476, ll. 1-4, fa esplicito rinvio all'illustre ed autorevole precedente augusteo – da considerarsi, per così dire, il vero e proprio "archetipo" della politica premiale nei confronti di queste associazioni agonistiche –, sono estrapolabili da un cospicuo e interessante* corpus *di documenti papiracei, per lo più diplomi di affiliazione, provenienti da Ossirinco ed Hermoupolis. Queste fonti di cognizione, risalenti alla fine del II e del III sec. d.C., offrono una straordinaria testimonianza della perdurante vigenza dei provvedimenti che recepiscono e della loro applicazione su larga scala ancora sullo scorcio del IV secolo d.C.*

*Dei papiri in questione è stata proposta una trascrizione il più possibile accurata, sulla base del più recente ed esaustivo contributo in merito, offerto da P. Frisch (*Zehn agonistische Papyri*, Opladen, 1986); il dettato normativo è stato corredato della traduzione e di alcune note critiche inerenti alla ricostruzione del testo sotto il profilo filologico.*

*Delle diverse* constitutiones principum*, trascritte nelle fonti prese in esame sotto forma di vere e prorie "catene" normative, in modo per lo più ripetitivo e con lievi varianti testuali, sono state analizzate, sotto un profilo dogmatico, le peculiarità formali e tecnico-giuridiche, per porre in evidenza la loro efficacia nel tempo e la loro applicabilità nell'ambito dell'ordinamento giuridico romano. Di tali statuizioni è stato infine proposto un inquadramento storico che, dal confronto con provvedimenti analoghi, coevi o di poco anteriori o posteriori, emanati dall'autorità imperiale nel corso dei primi tre secoli dell'era volgare, facesse emergere, in una sorta di ideale* fil rouge*, la coerenza e la continuità nel tempo della politica premiale in favore delle due confederazioni agonistiche dei* technitai *e degli* athetai *attuata dai* principes *Giulio-Claudii, Flavii, Antonini e Severi. In cambio del loro costante lealismo e della loro fattiva collaborazione col potere romano, i professionisti dello sport e delle arti sceniche avrebbero così ottenuto e conservato, per buona parte dell'età imperiale, il riconoscimento di importanti* beneficia *e di un privilegiato* status *economico e giuridico.*

I.

# Le associazioni agonistiche greco-orientali in età imperiale.

*Sommario*

1. Introduzione: il fenomeno dell'agonistica imperiale. 2. L'associazionismo sportivo. 3. La *synodos* degli atleti sistici come persona giuridica: sua individuazione e sua evoluzione storica.

## 1. Introduzione: il fenomeno dell'agonistica imperiale.

L'importanza vieppiù crescente che le manifestazioni agonistiche "alla moda greca" (ἀγῶνες o *certamina more Graeco*, atletici, ippici e teatral-musicali) assunsero nel corso dei primi tre secoli dell'era volgare – soprattutto nell'area greco-orientale dell'impero e nelle *poleis* ellenizzate dell'Occidente – va di pari passo con il progressivo orientarsi della munificenza imperiale verso forme sempre più marcate e pervasive di "spettacolazizzazione" di massa, che a Roma avrebbero visto nel Circo Massimo, nello Stadio, nell'Anfiteatro Flavio e nel Teatro di Pompeo i luoghi deputati allo svago e all'intrattenimento popolare.

In effetti, nella capitale dell'impero, era proprio sulla dispendiosa e complessa macchina organizzativa dei *ludi publici*[1] e degli *spectacula*[2] – in tutte le loro più svariate articolazioni, *munera gladiatoria*, *ludi scaenici* e *circenses* – che i *principes* di volta in volta al potere, a partire da Augusto, miravano a fondare le loro accorte strategie ideologiche di propaganda evergetica, soprattutto in vista della captazione del consenso dell'irrequieta e perennemente insoddisfatta *plebs* urbana.

In taluni casi peculiari, però, la promozione, da parte dell'autorità imperiale, di manifestazioni agonistiche *more Graeco – in primis ludi* ginnico-atletici e musicali – inizialmente poco note e scarsamente apprezzate dal pubblico romano e italico, nelle quali l'elemento spettacolare si fondeva innegabilmente con quello religioso, rappresentò senza dubbio un abile e sottile *escamotage*, utile a promuovere surrettiziamente e sotto mentite spoglie, presso l'opinione pubblica occidentale, una rappresentazione auto-celebrativa del potere imperiale basata sul culto personale del *princeps* venerato come dio vivente, secondo un modello di regalità tipicamente ellenistico.

[1] Un quadro d'assieme relativo alle diverse manifestazioni dei *ludi publici* presso le civiltà greca, etrusca e romana è offerto da TOUTAIN, 1904. Vd. anche, per i più significativi riscontri epigrafici in lingua latina, POLVERINI-MALAVOLTA, 1975-1977. Per un inquadramento generale della tematica degli *agones* e dei *ludi publici*, cfr. KRAUSE, 1842; SAGLIO, 1887b; ID., 1887d; MEIER, 1893; REISCH, 1893a; RICCI S., 1895; DE RUGGIERO, 1895b; ID., 1895c; REISCH, 1896; DE RUGGIERO, 1900c; PIGANIOL, 1923; SPAWFORTH, 1989; DECKER, 1997b.

[2] Per un approccio generale alle diverse forme di spettacoli allestiti a Roma in età imperiale, si fa rinvio alla ancor oggi fondamentale trattazione di FRIEDLÄNDER, 1922[10], 1 sgg. Cfr. ancora CAVALLARO, 1984, sulle strategie economiche e propagandistiche adottate dai *principes* Giulio-Claudii nell'allestimento degli *spectacula* nella capitale dell'impero.

Con la (ri)fondazione degli *Actia* nicopolitani[3], all'indomani della vittoria su Antonio e Cleopatra, e poi, soprattutto, con l'istituzione dei *Sebasta* a Napoli[4], ratificata dal senato nel 2 a.C.[5], Augusto per primo aveva tentato di introdurre l'agonistica di matrice greca nel mondo italico ed occidentale; il capostipite della *domus* giulio-claudia non era però riuscito a fondare una vera e propria tradizione agonale nella capitale, ancora impreparata a recepire in modo istituzionale e permanente tali peculiari manifestazioni ludiche, vista l'effimera ed ancora ibrida parentesi rappresentata dai *ludi pro valetudine Caesaris*[6].

[3] Gli Ἄκτια nicopolitani, agone "isolimpico" per eccellenza, erano noti come Ἄκτια τὰ μεγάλα Καισάρηα. Di questa celeberrima manifestazione agonistica rimane traccia nelle fonti fino alla metà del III sec. d.C.: cfr. RIEKS, 1970, 116, n. 3; CALDELLI, 1993, 28, n. 101. Per i numerosi riscontri epigrafici, vd., *e.g.*, MORETTI, 1953, 151-156, nr. 59, ll. 9-10; 156-159, nr. 60, l. 3. Cfr. Suet., *Aug*., 18, 2; Verg., *Aen*., 3, 274-280; Strabo, 7, 7, 6; Cass. Dio, 51, 1, 1-3; 51, 18, 1; Steph. Byz., s.v. Ἄκτιον; Clem. Alex., *Protrept*., 2, 39, 8, 2-3; Aelian., *Hist. An*., 11, 8, 6; Sync., 642, 17 in Eus., *Chron*., 2, 156 Schoene. Sui *ludi Actiaci*, cfr. SAGLIO, 1877a; REISCH, 1893b; HIRSCHFELD, 1893; DE RUGGIERO, 1895a; GAGÉ, 1936; SARIKAKIS, 1965; RIEKS, 1970; LANGENFELD, 1975; LÄMMER, 1986-1987; CALDELLI, 1993, 24-28; GURVAL, 1995, 74-81; STIRPE, 2005, 274-277.

[4] Cfr. Suet., *Aug*., 98, 5; Vell. Pat. 2, 123, 1; Cass. Dio, 55, 10, 9. Sui *Sebasta* di Napoli vd. in sintesi CAREN, 1900; PHILIPP, 1935; RIEKS, 1970; MERKELBACH, 1974; CALDELLI, 1993, 28-37; SWAN, 2004, 102-103; STIRPE, 2005, 271-274; Hübner in PETZL-SCHWERTHEIM, 2006, 101-103. La denominazione ufficiale e completa dei *ludi* quadriennali partenopei, Ἰταλικὰ Ῥωμαῖα Σεβαστὰ ἰσολύμπια, è attestata da *CIG* III, 5805=*IG* XIV, 748=*IGR* I, 449=MIRANDA, *I. Napoli*, I, 89-92, nr. 52; cfr. inoltre *I. Oly*. 56, 1 e 7; Vell. Pat. 2, 123, 1; Strabo, 5, 4, 7; Stat., *Silv*., 3, 5, 92; Suet., *Aug*., 98, 5; Cass. Dio, 55, 10, 9. Per le fonti epigrafiche, numerosi riscontri sono offerti da MORETTI, 1953, ai nrr. 65, 67-70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 84, 86-90. Il *festival* agonistico partenopeo fu celebrato almeno fino al IV sec. d.C.: vd. *CIL*, X, 1487; *PIR*, II², 301 sgg. Tra le fonti del II sec. d.C., cfr. *CIG* 5913, risalente al 182 d.C., e *P. Lond*. III, 1178, databile al 194 d.C.

[5] Sull'apparente discrepanza tra le fonti che registrano il 2 a.C. come la data istitutiva dei *Sebasta* di Napoli (*in primis*, Cass. Dio, 55, 10, 9) ed un'attestazione epigrafica che fa riferimento alla prima edizione di tali agoni nel 2 d.C. (*CIG* III, 5805=*IG* XIV, 748=*IGR* I, 449=MIRANDA, *I. Napoli*, I, 89-92, nr. 52, iscrizione con datazione consolare del 171 d.C., rinvenuta a Napoli), cfr. in sintesi CAVALLARO, 1984, 173-180, sp. 174, n. 73 (per una ricostruzione del dibattito in dottrina e l'analisi delle diverse soluzioni prospettate dagli studiosi), 179; CALDELLI, 1993, 28-29; cfr. da ultimo MUSTI, 2005a, 82-83; ID., 2005b, 143-145, sp. 144, e n. 104; STIRPE, 2005, 271-274.

[6] In relazione ai *ludi pro valetudine* (o *salute*) *Caesaris*, decretati dal senato nel 30 a.C. per celebrare la vittoria di Azio, cfr. *Res Gest. D. Aug.*, 9, 1-2 e 22, 2; Suet., *Aug.*, 43, 1; Cass. Dio 51, 19, 2; 51, 22, 4; 53, 1, 4-5; 54, 19, 8. In tale occasione si tenne un agone ginnico nel Campo Marzio, dove fu appositamente edificato uno stadio di legno (Cass. Dio, 53, 1, 5). Vd. anche *CIL* XI, 5820; *ILS* 88. Di tali *ludi*, celebrati a partire dal 28 a.C. ed in seguito ogni quattro anni durante il principato augusteo (*Res Gest. D. Aug.*, 9, 1; Cass. Dio, 51, 19, 2), non rimane però traccia dopo la morte del *princeps*. Cfr. al riguardo MOMMSEN, 1883², 41-43; DE RUGGIERO, 1895d; TAYLOR, 1931; SAGLIO, 1877c; CAVALLARO, 1984, 20-21 e 154-160, sp. 157, n. 30, per i rapporti tra questi *ludi* e gli *Actia* di Nicopoli; vd. da ultimo CALDELLI, 1993, 21-24.

Tale tentativo, all'insegna della promozione della cultura greca nelle sue forme più eclatanti e spettacolari – rappresentate dall'arte scenica e dagli *sports* atletico-equestri –, sarebbe stato perseguito, inizialmente, da Nerone, con la creazione, nel 60 d.C., dei *Neronia*: *certamen triplex*, vale a dire *musicum*, *gymnicum* ed *equestre*, introdotto allora per la prima volta a Roma, e riedito nel 65 d.C., per quanto poi non sopravvissuto alla fine violenta del *princeps* giulio-claudio[7].

In seguito l'esperimento sarebbe stato riproposto nella capitale – questa volta in modo stabile e duraturo – da Domiziano, con l'istituzione, nell'86 d.C., dell'*agon Capitolinus*, manifestazione grecanica permanente che sarebbe rimasta in auge fino al IV secolo d.C.[8].

Accanto ad esperienze ludiche e spettacolari più tradizionali, di impronta italica o etrusca, che a Roma avevano trovato il loro spazio istituzionale e sacralizzato nel calendario dei numerosi *dies festi* già a partire dai primordi dell'età repubblicana[9], nel corso della prima età imperiale avrebbero così goduto di una crescente fortuna numerose manifestazioni agonistiche ispirate – per la tripartizione della loro struttura organizzativa in competizioni ginniche, ippiche e musical-teatrali e la loro ricorrenza periodica, in genere penteterica – ai quattro grandi agoni dell'*archaia Periodos* greca (Olimpie[10], Pitiche, Istmiche e

[7] Cfr. Suet., *Nero*, 12, 7 sgg.; Tac., *Ann*., 14, 20. Vd. a tale riguardo RINGWOOD ARNOLD, 1927; EAD., 1960; CAVALLARO, 1984, 7, n. 12; STIRPE, 2005, 236 sgg., 267-280. L'istituzione dell'*agon Neroneus* nel 60 d.C., segna l'ingresso ufficiale del primo vero e proprio agone "sacro" *more Graeco* nella capitale dell'impero: cfr. Tac., *Ann*., 14, 20, 1 e 14, 21, 4. A tale proposito vd. CAVALLARO, 1984, 5, n. 9, e sp. 7, n. 12, laddove, giustamente, proprio in relazione alla fondazione dei *Neronia*, si pone in evidenza la perfetta identità semantica e concettuale tra ἱεροὶ ἀγῶνες e *certamina sacra*, espressione, quest'ultima, che altro non è se non un calco letterale della corrispondente formula greca. Al riguardo, vd. anche MORFORD, 1985, 2021; CALDELLI, 1993, 37-43.

[8] Cfr. Suet., *Dom*., 4, 8-10; Censor., 18, 3 sgg. e 15. I *Capitolia* romani rappresentano senza alcun dubbio il più importante *agon* "alla greca" periodico e permanente dell'età imperiale. Per una disamina della secolare storia dell'*agon Capitolinus*, rimane ancor oggi fondamentale, per la sua completezza, il contributo di CALDELLI, 1993, sp. 53-120.

[9] Tra i più antichi *ludi* pubblici istituiti in età repubblicana sono da annoverarsi, *in primis*, i *ludi Romani* ed i *ludi Plebeii*. Al riguardo, per l'epoca repubblicana, la fonte principale è senza dubbio Livio: cfr., *e.g*., Liv., 7, 2, 3 e 13; 7, 3, 1; 25, 2, 10; 33, 42, 1; 38, 57, 5; 39, 22, 1. Cfr. anche Cass. Dio, 39, 30, 4 e 48, 52, 2. Sui *ludi publici* nella Roma repubblicana, vd., tra i contributi più recenti, HARMON, 1978; BERNSTEIN, 1998. Sullo stretto collegamento strutturale ed ideologico che si instaura tra i *ludi* di istituzione imperiale e la riforma del calendario delle *feriae* introdotta da Augusto in prospettiva "politica" e propagandistica, vd. JULLIAN, 1896, 1057 sgg. Sull'argomento, cfr. MADULI, 2010, 163-164, n. 25, ove ulteriore bibliografia.

[10] In particolare, sui prestigiosi e blasonati giochi di Olimpia e sugli *Olympionikai*, vd. in sintesi KRAUSE, 1838; MIE, 1888; FÖSTER, 1892; GASPAR, 1900; ZIEHEN, 1937; ID., 1939; MORETTI, 1957; ID. 1970; BENGTSON, 1971; FINLEY-PLEKET, 1976; EBERT, 1980; MORETTI, 1987; DECKER, 1991; ANGELI BERNARDINI, 1997; CHRISTENSEN, 2007. A tale proposito, va ricordato che le competizioni teatrali e musicali furono aggiunte all'agone olimpico solo nel 67 d.C., per espressa volontà di Nerone (cfr. Suet., *Nero*, 23, 1: *Olympiae quoque praeter consuetudinem musicum agona*

Nemee)[11].

Si trattava, nei casi più celebri e prestigiosi, di *festivals* che, per il particolare statuto giuridico di *certamina sacra atque coronata* (*agones hieroi kai stephanitai*)[12] loro riconosciuto dall'autorità imperiale e per i notevoli *beneficia* e *privilegia* ottenuti dai vincitori in tali competizioni (*hieronikai*)[13], a loro volta rientravano in un selezionato circuito agonistico internazionale posto sotto il diretto patrocinio dei *principes* di volta in volta al potere.

Oltre ai già citati *ludi Actiaci* nicopolitani e ai *Sebasta* partenopei, di istituzione augustea, e, per quel che concerne la capitale, ai *Neronia* e ai *Capitolia* domizianei, rientravano in questa tipologia agonale gli *Eusebeia* di Pozzuoli, istituiti da Antonino Pio intorno alla metà del II sec. d.C.[14], gli effimeri *Antoneinia Pythia en Rome*, celebrati da Elagabalo nella capitale nel 219/220 d.C., l'*agon Herculeus* presieduto da Severo Alessandro, ed infine il più tardo *agon*

*commisit*). Vd. al riguardo BRADLEY, 1978, 135-143. Sull'edizione "neroniana" delle Olimpie (corrispondente alla 211ª Olimpiade), vd. da ultimo STIRPE, 2005, 259-266.

[11] L'assimilazione di queste manifestazioni agonistiche ai grandi concorsi della Grecia classica, ed in particolare alle Olimpiadi, era tale che alcune di esse, come ad esempio gli "isolimpici" *Augustalia* partenopei, nella loro ricorrenza quadriennale, arrivavano addirittura a ricalcare la stessa periodicità "olimpica", in voluta concomitanza cronologica con gli anni di scadenza delle Olimpie di Elide. Sull'argomento, cfr. da ultimo MUSTI, 2005a, 81-83 e 2005b, 143-145; STIRPE, 2005, 274, n. 210. Sugli epiteti "Isopythios" ed "Isolympios" spesso ricorrenti nella titolatura delle manifestazioni agonistiche di nuova istituzione, vd. REISCH, 1893a, 848; PLEKET, 1996, 522-523; MUSTI, 2005c; STIRPE, 2005, 240.

[12] Cfr. Poll., 3, 153, 7: τοὺς μὲν οὖν καλουμένους ἱεροὺς ἀγῶνας, ὧν τὰ ἆθλα ἐν στεφάνῳ μόνῳ, στεφανίτας ἐκάλεσαν καὶ φυλλίνας, τοὺς δ'ὀνομαζομένους θεματικοὺς ἀργυρίτας. Cfr. anche Plut., *Praec. ger. reip*., 820 D, 2-5. Per i frequentissimi richiami agli ἀγῶνες ἱεροὶ καὶ στεφανῖται tramandati dalle fonti epigrafiche in lingua greca, cfr., *e.g*., MORETTI, 1953, 191 sgg., nr. 69 (Marciano Rufo di Sinope); *IG* XIV, 739 (M. Aurelio Ermagora Magnes); *IG* XIV, 1102 = *IGR* I, 153 = MORETTI, 1953, 229 sgg., nr. 79 (M. Aurelio Asclepiade); MORETTI, 1953, 244 sgg., nr. 84 (M. Aurelio Demostratos Damas). Per un quadro complessivo sugli ἀγῶνες ἱεροί καὶ στεφανῖται (*certamina sacra atque coronata*), vd. in sintesi SAGLIO, 1887d, 1081, n. 31; REISCH, 1893a, coll. 841, 847-849; TOUTAIN, 1904, 1366; MORETTI, 1953, 195, nr. 69; PLEKET, 1974=1988, 53, 73, n. 129, e 74, n. 135; ID., 1975, 54-71, 81-82; CALDELLI, 1993, 105-108, e nn. 237-238; PLEKET, 1996, 521-523; ID., 2004, 77-89. In particolare, sulla diffusione degli agoni "alla greca" nell'area occidentale dell'impero (Gallia Narbonense), cfr. ancora CALDELLI, 1997.

[13] *In primis*, il diritto alla *sitesis*, rendita vitalizia in denaro spettante agli *hieronikai*, interamente a carico delle loro *poleis* d'origine. Su questo argomento, vd. ancora *infra*, 32-33.

[14] Cfr. Script. Hist. Aug., *V. Hadr*., 27; Artem., *Onir*., 1, 26; *IG* XIV, 737, l. 7. Per i numerosi riscontri nelle fonti epigrafiche, vd., *e. g*.: *IG* XIV, 737, 739, 830, 1102; *CIL* X, 515=*ILS*, 340 (dove Antonino Pio è definito *constitutor sacri certaminis iselastici* di Pozzuoli); MORETTI, 1953, nrr. 73, 76-79, 81, 84, 87, 88, 90; cfr. anche MIRANDA, *I. Napoli*, I, 76-77, nr. 47. Sugli *Eusebeia* di Pozzuoli, istituiti da Antonino Pio nel 138 o 142 d.C., in onore del padre adottivo Adriano e celebrati almeno fino al III sec. d.C. (cfr. *IG* II², 3169-70), vd. in breve FREDERIKSEN, 1959, col. 2052; RINGWOOD ARNOLD, 1960, 248; CALDELLI, 1993, 43-45; STIRPE, 2005, 277-278.

*Minervae*, istituito da Gordiano III nel 242 d.C., alla vigilia della sua partenza per la campagna contro i Persiani[15].

Innumerevoli erano poi gli *agones thematitai o krematitai* (nei quali erano posti in palio premi in denaro)[16] istituiti e celebrati periodicamente dalle singole municipalità locali, con l'avallo del potere politico romano, nelle province orientali e menzionati nelle iscrizioni agonistiche di età romana non *singillatim* ma solo in relazione al numero complessivo di vittorie conseguite dagli onorati nelle diverse competizioni[17].

Tali *festivals* agonistici, in ambito provinciale, avrebbero nel tempo subito un processo graduale ed irreversibile di romanizzazione, distinguendosi dall'originaria matrice religiosa dei grandi giochi panellenici per il carattere lealista delle manifestazioni festive, encomiastiche e celebrative, nelle quali si iscrivevano, in linea con l'espressione ufficiale e solenne dell'ossequio al culto imperiale e dell'obbedienza al potere di Roma da parte delle comunità locali greche e orientali (*poleis* e *koina*).

Esemplare è a tale proposito il caso dei *Sebasta Romaia* (o *Romaia Sebasta*), agoni "sacri" ed "iselastici"[18] istituiti nel 29 a.C. in funzione del culto di Augu-

[15] Su questi tardi *agones* vd. ROBERT, 1970=1989; CALDELLI, 1993, 45-52.

[16] Sulle differenze tra gli agoni *hieroi kai stephanitai* e i giochi *thematitai* o *chrematitai*, vd. MORETTI, 1953, 195, nr. 69; PLEKET, 1974=1988, 53 e 73, n. 129; ID., 1975, 54-71; CARTLEDGE-SPAWFORTH, 2001, 186; PLEKET, 1996, 521-523. Sul valore, di fatto non puramente simbolico ma materiale, delle corone messe in palio nei *certamina sacra atque coronata*, cfr. PLEKET, 1974=1988, 74, n. 135; ID., 1975, 81-82; ID., 1996, 521-522; ID., 2004, 77-89. Sul punto, in relazione ai *Capitolia*, vd. CALDELLI, 1993, 106, nn. 237-238. Sull'argomento vd. infine, nello specifico, EBERT, 1982.

[17] Se ne vedano i numerosi esempi in lingua greca citati da MORETTI, 1953, 131 sgg., nrr. 51-90; ulteriori riscontri nelle fonti epigrafiche sono ricavabili anche da POLVERINI-MALAVOLTA, 1975-1977, 2041 sgg.

[18] I *certamina iselastica*, parificati ai *certamina sacra*, quanto ai *privilegia – in primis* il diritto alla σίτησις e la generale ἀτέλεια – di cui godevano gli atleti che ne fossero risultati vincitori (cfr. MORETTI, 1953, 244 sgg., nr. 84, A, l. 4), erano manifestazioni in occasione delle quali i competitori vittoriosi acquistavano il diritto di essere portati in trionfo, su quadrighe, sin dentro le mura delle proprie *poleis* d'origine, passando attraverso una breccia appositamente praticata nella cinta muraria. Cfr. Vitruv., 9, praef. 1; Suet., *Nero*, 25; Plin., *Ep*., 10, 118-119; Cass. Dio, 63, 20; *IGR* III, 370, l. 6; *CIL* X, 515=*ILS*, 340. Su queste particolari manifestazioni, vd. STOUT, 1954; AMELOTTI, 1955=1996, 342-343; CARTLEDGE-SPAWFORTH, 2001, 193-194. Per un elenco di agoni "iselastici", cfr. MORETTI, 1953, 191-196, nr. 69, fonte epigrafica di età traianea o adrianea. Si considerino infine, *e.g*., l'epigrafe in onore di P. Elio Aristomaco di Magnesia al Meandro (*I. Magn*., 180=MORETTI, 1953, nr. 71a), che alle ll. 9-10 menziona la vittoria conseguita dall'atleta pancraziaste, nel 119 d.C., alla prima edizione dei rifondati *Panathenaia* ateniesi, elevati da Adriano al rango di *eiselastika* (… Παναθήναια τὰ πρῶτα δοθέντα εἰσελαστικὰ ὑπὸ θεοῦ ῾Αδριανοῦ …), e *P. Lond*. III, 1178, ll. 87-88, ove si fa menzione di un agone "sacro" e "iselastico" denominato κοινὸν τῆς ᾽Ασίας, tenutosi a Sardi in una data non specificata successiva al settembre del 194 d.C.

sto divinizzato e della dea Roma[19], sulla falsariga dei *ludi Actiaci* fondati a Nicopoli dallo stesso *princeps*[20], per iniziativa prima della sola Pergamo, e poi della confederazione delle *poleis* (*koinon*) della provincia d'Asia[21]. Tali *ludi*, che si svolgevano, a rotazione, nelle più importanti *poleis* della provincia d'Asia (*Koina Asias*)[22], furono celebrati almeno fino alla fine del III sec. d.C.[23].

A partire dai *Capitolia* romani, la cui fama fu pari solo ai grandi giochi panellenici dell'*archaia Periodos*, i più prestigiosi agoni "alla greca" istituiti dai Romani sarebbero diventati così, per il loro carattere ecumenico e cosmopolita, terreno di confronto per innumerevoli concorrenti, artisti ed atleti professionisti, provenienti da tutte le parti dell'Impero, disposti ad affrontare, spesso nel volgere della stagione estiva e nel giro di pochi giorni, veri e propri *tours de force* da un centro di svolgimento delle competizioni all'altro[24].

La notevole proliferazione delle manifestazioni agonistiche nelle province greco-orientali rappresenta senza dubbio, insieme alla moda delle conferenze pubbliche inaugurata dalla Seconda Sofistica, una delle espressioni più signifi-

[19] Sull'argomento vd., in generale, l'ancor valido contributo di FAYER, 1976. Cfr. anche MELLOR, 1975; ID., 1981.

[20] Cfr. Cass. Dio, 51, 1, 2 e 20, 9.

[21] Cfr. MORETTI, 1953, 154, nr. 59 e 178, nr. 65. Per una diversa interpretazione del nesso esistente tra i *Romaia Sebasta* della provincia d'Asia e i cd. *koina Asias*, vd. però FAYER, 1984, 124-125.

[22] L'espressione *Koina Asias* è in realtà un nome collettivo utilizzato in riferimento alle svariate manifestazioni agonistiche organizzate dal *Koinon* della provincia d'Asia. Le fonti epigrafiche (cfr., *e.g.*, *Milet*, nr. 368=MORETTI, 1953, 151-156, nr. 59) attestano l'esistenza di due specie di agoni κοινὰ Ἀσίας: quelli che si svolgevano, certamente con cadenza penteterica, nelle tre maggiori *poleis* della provincia (Efeso, Pergamo e Smirne), i cd. κοινὰ Ἀσίας τὰ μεγάλα, che negli elenchi delle vittorie agonistiche riportati sulle epigrafi onorarie, per la loro rinomanza, sono citati sempre in posizione di preminenza (cfr. MORETTI, 1953, 215-219, nr. 74, l. 9), e quelli, meno prestigiosi, che venivano celebrati nelle sedi minori di Cizico, Laodicea, Filadelfia, Mileto, Sardi e Tralles, definiti, per contrapposizione ai primi, οἱ ἄλλοι κοινοὶ Ἀσίας (cfr. MORETTI, 1953, 215-219, nr. 74, l. 11). Su questi agoni, vd. MORETTI, 1953, 154-155; ID., 1954, 276-289 = 1990, 141-154 (con *addendum* a pag. 266).

[23] Sulla loro periodicità, per altro, non c'è accordo tra gli studiosi: per i più essi avevano una cadenza penteterica, per altri annuale (cfr. CHAPOT, 1904, 503); infine MAGIE, 1950, 1295, nr. 57, ipotizza che fossero biennali.

[24] Data la frequente ricorrenza della sequenza *Capitolia-Sebasta-Actia* nelle iscrizioni agonistiche di età imperiale, è stato ipotizzato (MORETTI, 1953, 206; cfr. anche MIRANDA, *I. Napoli*, I, 92, nr. 52) che tale menzione non sia casuale, ma rispecchi (almeno a partire dalla fine del I sec. d.C.) un voluto ordine topografico-cronologico in relazione alla celebrazione stagionale dei tre più importanti *certamina sacra more Graeco* istituiti dai Romani nell'area occidentale dell'impero: luglio per i *Capitolia*, agosto per i *Sebasta*, settembre per i *ludi Actiaci* nicopolitani. Vd. però, al riguardo, MADULI, 2012. Sul "*tour de force*" tra Roma, Napoli e Nicopoli, cui si sarebbero sottoposti i concorrenti per partecipare a questi tre prestigiosi *festivals* del circuito agonistico "occidentale" di istituzione imperiale, vd. MUSTI, 2005a, 83, sp. n. 39, con ulteriori riscontri bibliografici sulla grande mobilità dei competitori e sull'avvicendarsi stagionale delle numerose manifestazioni agonistiche nel mondo antico.

cative di un fenomeno socio-culturale più vasto e complesso, che permea di sé il periodo storico che va dall'età degli Antonini fino allo scorcio del IV secolo d.C.

Quella dell'"agonistica imperiale", come è stata con felice sintesi definita da Gagé[25], è in effetti una nuova forma ideologica, incentrata soprattutto sulla figura dell'imperatore, visto come incarnazione vivente di modelli "eroici" della tradizione agonale classica – *in primis* Eracle – e fatto oggetto di uno speciale culto da parte di quegli enti associativi – le *synodoi* agonistiche – che, nella loro struttura organizzativa e nella selezione dei quadri dirigenti, facevano capo direttamente al *princeps*, traendo innegabili benefici giuridici e vantaggi di natura economica dal suo evergetismo.

In una prospettiva latamente culturale, si potrebbe pensare che di questa nuova ideologia "agonistica" avesse rappresentato una figura paradigmatica *ante litteram* la "maschera" dell'artista, all'insegna di Apollo Delfico, impersonata da Nerone, con la sua esibizionistica ossessione per le *performances* citarediche e circensi[26]. In effetti però, quello dell'ultimo *princeps* giulio-claudio fu piuttosto, a ben vedere, un "filellenismo" di facciata, incentrato esclusivamente sull'interesse per gli aspetti puramente esteriori e spettacolari delle principali competizioni atletiche ed artistiche dell'epoca.

Le proiezioni simboliche più efficaci ed eloquenti dell'immaginario collettivo di un'intera epoca, nonché della peculiare temperie culturale che la caratterizza (il gladiatore, l'auriga, il cacciatore e, soprattutto, l'atleta), sono invece pienamente incarnate da Commodo, che, come osserva Gagé, "inaugure … dans la série des Césars le type sportif"[27], arrivando ad operare un'integrale assimilazione proprio con Eracle, l'eroe patrono delle attività agonistiche, tramite l'assunzione, nel 192 d.C., della titolatura di *Hercules Romanus*.

Questa linea di tendenza sarà seguita anche dai Severi. Più in particolare, se il modello dell'atleta-gladiatore verrà ripreso da Caracalla, non è un caso che la *synodos* ecumenica degli atleti sistici, che già sotto gli Antonini aveva ottenuto significativi *beneficia* – *in primis* l'autorizzazione imperiale ad installare a Roma la sua sede principale, con la concessione di un terreno *ad hoc*, presso le

[25] Cfr. GAGÉ, 1981, 679 sgg.

[26] Com'è noto, il *princeps* giulio-claudio non si era limitato a presenziare agli *agones*, ma si era fatto egli stesso "attore", "auriga" e "citaredo", cimentandosi personalmente nelle competizioni ippiche e teatrali, ed arrivando ad intraprendere, negli anni 66 e 67 d.C., un vero e proprio *tour* trionfale, che lo avrebbe portato a toccare tutte le tappe dell'agonistica greca e dal quale avrebbe fatto ritorno in Italia carico di corone e soprattutto fregiandosi dei titoli di *Olympionikes* e *Periodonikes*. Cfr. CALDELLI, 1993, 37-45; STIRPE, 2005, 259-266.

[27] GAGÉ, 1981, 663. Appare curioso che di Commodo non siano sopravvissute costituzioni in favore delle associazioni agonistiche: devono aver influito, in tal senso, la *damnatio memoriae* che colpì questo *princeps post mortem*, e la conseguenziale *rescissio actorum* che, giocoforza, avrebbe travolto gli eventuali provvedimenti premiali da lui promulgati.

Terme di Traiano[28] – raggiunga il suo massimo splendore proprio sotto il regno di Settimio Severo. Ne offre una testimonianza diretta il papiro londinese *P. Lond.* III, 1178, fonte che meglio di ogni altra permette di ricostruire sia la complessità organizzativa e strutturale di questa *synodos*, divenuta a partire dal II secolo d.C. una vera e propria confederazione internazionale, sia il ruolo di primo piano svolto al suo interno da alcuni celeberrimi atleti *peregrini*, chiamati direttamente dal *princeps* a rivestire ruoli dirigenziali e diplomatici connessi al culto imperiale e per ciò stesso insigniti della *civitas Romana*[29].

In tale contesto ideologico e culturale, almeno per il III secolo d.C., un fattore da non trascurare, per quel che concerne la promozione degli *agones* alla greca come forma di intrattenimento popolare e manifestazione spettacolare di massa, è senza dubbio costituito dall'origine orientale di numerosi rappresentanti del potere imperiale, ai quali le coordinate culturali ed istituzionali in cui si iscrivevano queste manifestazioni artistiche e sportive dovevano essere ben note e familiari.

Tale aspetto è consequenzialmente legato al fenomeno complesso e variegato dell'associazionismo agonistico greco-orientale che, pur nella diversificazione e nella parcellizzazione delle singole realtà corporative che lo compongono a livello locale e provinciale, dai suoi esordi fino alla tarda età imperiale tende a presentare innegabili elementi di continuità e similarità.

L'impianto strutturale degli enti associativi – soggetti collettivi dotati di capacità giuridica privatistica, assimilabili, pur coi dovuti "distinguo", alle moderne "persone giuridiche" ed inquadrabili, per statuto e disciplina, nell'ambito

[28] Cfr. CALDELLI, 1992; EAD., 1993, 101-103. Artefice e promotore, in età adrianea, della trasformazione della *synodos* degli atleti sistici da associazione ancora regionale a confederazione internazionale fu Marco Ulpio Firmo Domestico, atleta di origine efesina in possesso della cittadinanza romana, nonché insignito delle cittadinanze "onorarie" di Antinoe e di Atene, celeberrimo pancraziaste, vincitore nella *periodos*, ἀρχιερεύς del σύμπας ξυστός, preposto alle terme imperiali (ἐπὶ βαλανείων Σεβαστοῦ) e ξυστάρχης a vita, in carica almeno dal 134 al 154 d.C. Per le fonti epigrafiche che menzionano questo personaggio, cfr. *IG* XIV, 1052=*IGR* I, 147=*IGUR* I, 26; *IG* XIV, 1054a=*IGR* I, 149a=*IGUR* I, 235; *IG* XIV, 1055=*IGR* I, 146=*IGUR* I, 236; *IG* XIV, 1109=*IGR* I, 150=*IGUR* I, 237; *IG* XIV, 1110=*IGR* I, 151; *IG* V.1, 669; *IGSK*, XIV (Ephesos), nrr. 1089, 1155; MORETTI, 1957, 162 sgg., nr. 844; ID., 1987, 77, nr. 844. Vd., al riguardo, GLOTZ, 1917, 1028; CALDELLI, 1992, 77, n. 13; cfr. anche *infra*, 23-24.

[29] Cfr. *P. Lond*. III, 1178, ll. 50-65, ove sono menzionati i sette più importanti funzionari della *synodos* agonistica in età severiana, tra i quali spiccano i nomi dei due *archontes* (presidenti) dell'associazione – Alessandro "secondo", detto Atenodoro, di Mira, e Prosdectos di Mitilene –, e dei tre dirigenti del cd. σύμπας ξυστός, Marco Aurelio Demostrato Damas di Sardi, M. Aurelio Demetrio di Alessandria e Marco Aurelio Crisippo, di provenienza incerta: tutti atleti celeberrimi ai loro tempi, i quali nel 194 d.C. ricoprivano incarichi apicali di grande prestigio, anche di natura diplomatica, per conto dell'autorità imperiale. In particolare, su M. Aurelio Demostrato Damas, pancraziaste e pugile, cfr. *infra*, 27, n. 99.

del *ius civile*[30] – tende infatti a riprodurre un modello organizzativo ed operativo pressoché identico nel corso del tempo, basato sul dualismo assemblea dei soci-Presidente e "consiglio direttivo"[31]. Lo stesso dicasi per il *modus operandi* dei diversi organi sociali, nonché, da ultimo, per quanto attiene alla produzione documentale interna delle diverse *synodoi* (statuti istitutivi – *nomoi* – e delibere assembleari – *psephismata* –) e agli atti normativi emanati dall'autorità imperiale in loro favore; si tratta, in quest'ultimo caso, di *constitutiones principum*, conservate su papiro o su epigrafe sotto forma di *epistulae*, nello specifico *edicta* o *rescripta*[32].

Anche sotto il profilo delle relazioni "diplomatiche" che legavano al potere imperiale le due associazioni agonistiche più importanti e rappresentative, la *synodos* dei *technitai*[33] e l'omologa e "concorrente" associazione degli *athletai* (vale a dire dei professionisti dello sport in senso stretto, praticanti l'atletica

[30] Non vanno però, a tale riguardo, sottaciuti i problemi inerenti alla definizione stessa di "persona giuridica", ed il rischio che inevitabilmente comporta l'applicazione di categorie dogmatiche moderne a fenomeni associativi, quali quelli riconosciuti e regolamentati dall'ordinamento giuridico romano, diffusi sul finire della *res Publica* e soprattutto in età imperiale, come le associazioni private nate per scopi di natura cultuale-religiosa o funeraria, oppure le corporazioni professionali (*sodalitates*, *collegia*, *sodalicia*, *synodoi* nel contesto greco-orientale), per non tacere delle *societates publicanorum*. Sul fenomeno associativo nel mondo romano, si vedano i contributi di DE ROBERTIS, 1938; ID., 1955=1981; ORESTANO, 1968.

[31] Sulle associazioni nell'Egitto greco-romano, vd. nello specifico ZIEBARTH, 1896, 25, 100 sgg.; SAN NICOLÒ, 1927, 255 sgg.; BOAK, 1937, 212-220; PRÉAUX, 1948, 189 sgg.; TAUBENSCHLAG, 1950=1959b; BRASHEAR, 1993.

[32] Per quel che riguarda le fonti che tramandano costituzioni imperiali, quelle che in questa sede interessa prendere in considerazione provengono per lo più dall'Egitto (se papiracee) ed in genere sono tradite in lingua greca, in quanto recepite in atti giuridici attinenti al contesto del diritto romano provinciale ed aventi come soggetti interessati *peregrini* o individui grecofoni romanizzati. In relazione a tali documenti, oltre alle compilazioni tradizionali, AMELOTTI, 1955=1996, 326, n. 2, riporta un sintetico elenco di pubblicazioni inerenti a costituzioni conservate isolatamente, tra le quali si segnalano, per la loro perdurante importanza: *FIRA* I², 395 sgg.; TAUBENSCHLAG, 1952=1959; WENGER, 1953, 455 sgg.; TAUBENSCHLAG, 1955, 57 sgg., 644 sgg. Ad integrazione, per il periodo che va da Augusto agli Antonini, si vedano anche i repertori offerti da CHARLESWORTH, 1939; EHRENBERG-JONES, 1955²; MC CRUM-WOODHEAD, 1961; SMALLWOOD, 1966; EAD., 1967. Vd. anche, per quel che riguarda, in generale, le costituzioni imperiali conservate su papiro ed epigrafe, OLIVER, 1989. Per un confronto con le fonti di produzione (*senatus consulta* ed *epistulae* magistratuali) di età repubblicana, o comunque anteriori al principato augusteo, cfr. SHERK, 1969. Sull'efficacia normativa delle costituzioni imperiali, vd. infine DE ROBERTIS, 1942.

[33] Ossia l'associazione imperiale ecumenica che comprendeva gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini, i poeti epici e gli autori di teatro, in una parola tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo sussumibili nella categoria generale dei cd. "artisti dionisiaci". Vd. Poll., 4, 63: οἱ δὲ τεχνῖται λυρῳδοί, κιθαρῳδοί, κιθαρισταὶ, κιθαρίστριαι κτλ. Per quel che concerne le attestazioni epigrafiche e papirologiche di tarda età imperiale inerenti alla *synodos* dei *technitai*, cfr., *e. g.*, *BGU* IV, 1074, ll. 1 e 14; *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 12; *P. Oxy. Hels*. 25, l. 15; *IGR* III, 209=*SEG* 6, 59=*Ankara*, 128; *IGSK,* XI (Ephesos), 22, ll. 35 sgg.

leggera e quella cd. pesante – pugilato, lotta, pancrazio – )[34], va posto l'accento su un ulteriore *trait d'union*, rappresentato dal rilevante ruolo di intermediazione politica tra il potere centrale e le comunità locali greco-orientali spesso esercitato da questi due enti associativi.

Nel panorama dell'associazionismo di età imperiale, per la loro dimensione ecumenica e meta-regionale, queste due *synodoi* occupano senza alcun dubbio una posizione di preminenza e rappresentano le più importanti compagini federative attive nell'ambito del circuito agonistico internazionale.

La più antica *synodos* dei *technitai*[35] risulta operante, in svariate articolazioni locali, già a partire dall'età ellenistica[36]. Le prime attestazioni inerenti alla

[34] Sull'associazione degli atleti sistici, vd. SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972, I, 47-65; MORETTI, 1953, 155, 163, 178-179, 244-249; AMELOTTI, 1955=1996, 327, e n. 7; 334-335; CALDELLI, 1992, 75-87; EAD., 1993, 97-105 (per i rapporti tra questa associazione e i *Capitolia* romani). In generale, sulle associazioni agonistiche, cfr. POLAND, 1909, 129 sgg., 540 sg.; SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972; POLAND, 1934, coll. 2473-2558; ROBERT, 1937, 122; FORBES, 1955, 238-252; VANDONI, 1964, 93 sgg.; PLEKET, 1973, 197-227; FRISCH, 1983, 215-218; SELAND, 1996.

[35] Per la titolatura di quest'associazione, cfr. *BGU* IV, 1074=*Pap. Agon*. 1, ll. 14-18. Nel III sec. d.C., tale *synodos* è nota come ἡ ἱερὰ μουσικὴ περιπολιστικὴ Αὐρηλιανὴ μεγάλη σύνοδος τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνειτῶν, ἱερονεικῶν, στεφανειτῶν. Come avviene alla parallela e concomitante *synodos* degli atleti sistici, di cui rimane memoria in *P. Lond*. III, 1178, anche la *synodos* degli artisti dionisiaci subisce in età imperiale – nel corso di ben tre secoli di storia, dal principato augusteo alla fine del III sec. d.C. – un'evoluzione che traspare nelle due differenti titolature registrate nel papiro ossirinchita. A l. 14, l'associazione in questione è citata con la nomenclatura ufficiale di cui si fregiava nell'età di Aureliano, ossia in un periodo storico in cui essa era ormai da tempo una realtà confederativa di portata internazionale e direttamente posta sotto il patronato dell'autorità imperiale. La titolatura trascritta a l. 1 (…τ]οῖς [ἀπὸ τῆς] οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον τεχνείταις, | ἱερονείκαις, σ[τεφανείταις καὶ τοῖς τούτων συναγωνισταῖς …), nel contesto dell'*epistula* con la quale l'imperatore Claudio conferma alla *synodos* i significativi *beneficia* già concessi da Augusto, lascia altresì intendere che, ai tempi di Claudio, lungi dall'essere un organismo a carattere locale, tale *synodos* avesse già una dimensione ecumenica, e godesse di una fama e di un prestigio ormai consolidati, che l'avevano resa oggetto dell'interessamento di Augusto. Proprio ad Ottaviano, infatti, assai probabilmente, l'associazione degli attori e degli artisti dionisiaci doveva la sua stessa istituzione come "persona giuridica" riconosciuta e lecita, nonché la sua allocazione ufficiale nella capitale dell'impero. Ma le attestazioni di suoi rapporti con l'autorità politica romana sono più antiche: vd. *IG* VII, 2413-2414, che menziona privilegi di natura fiscale ed esenzioni da *munera civilia* (di contenuto analogo a quelli elencati in *SB* 4224: cfr. SHERK, 1969, 290-293, nr. 57) conferiti ai *technitai* da M. Livio Druso nel 112-111 a.C. Cfr. SHERK, 1969, 249-252, nr. 44. Per un'analoga e di poco posteriore fonte epigrafica, che attesta la concessione di *privilegia* da parte di Silla, nell'84 a.C., vd. i riscontri bibliografici segnalati da AMELOTTI, 1955=1996, 329, n. 15, e sp. SEGRE, 1938; cfr. anche SHERK, 1969, 263-266, nr. 49. Sull'associazione dei *technitai*, vd., in generale, LÜDERS, 1873; FOUCART, 1873; ID., 1892; ZIEBARTH, 1896; VIERECK, 1908; POLAND, 1909; SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972, I, 46-61; POLAND, 1934, 2473 sgg.; AMELOTTI, 1955=1996, 336-339; FRISCH, 1983, 215-218; ID., 1986. Vd. infine, per quel che concerne la presenza di quest'associazione a Roma, in relazione allo svolgimento dei *Capitolia*, la sintesi proposta da CALDELLI, 1993, 97-100; cfr. ancora EAD., 1993, 36, n. 152, per quel che concerne i *Sebasta* napoletani.

[36] Per i riscontri nelle fonti di età ellenistica, vd. nello specifico i contributi di LE GUEN, 2001; ANEZIRI, 2003.

*synodos* "itinerante" degli atleti sistici risalgono invece alla fine dell'età repubblicana[37]. Il fenomeno dell'associazionismo sportivo, quindi, per quanto di matrice greca, sembra nascere e svilupparsi nel contesto dell'ordinamento giuridico romano e sotto il diretto controllo dell'autorità imperiale, per quanto non si possa affermare con certezza, data la mancanza di fonti, che non esistessero associazioni atletiche di più antica istituzione, soprattutto nelle province orientali, se si considera che il fenomeno del professionismo, causato dalla democratizzazione dello sport, è innegabilmente da ascriversi all'età ellenistica[38].

Ad ogni modo, nonostante l'apparente ritardo, da parte degli atleti, nell'organizzarsi in corporazioni a tutela dei propri interessi professionali ed economici, a partire dalla seconda metà del I secolo a.C. l'associazionismo sportivo tenderà ad affiancare quello degli artisti dionisiaci nell'organizzazione dei *certamina more Graeco* e nella partecipazione alle più importanti manifestazioni agonistiche dell'età imperiale, al punto tale che nel corso del II e III sec. d.C. entrambe queste realtà associative assumeranno la dimensione di vere e proprie confederazioni internazionali. Poste sotto l'egida del patronato imperiale, favorite ed incentivate dai *principes* di volta in volta al potere tramite la concessione di importanti *beneficia*, a partire da Augusto e dai suoi successori della *domus* giulio-claudia e almeno fino a Diocleziano[39], proprio nel corso del II e del III sec. d.C. esse raggiungeranno la loro massima fioritura quando, avendo ormai superato l'iniziale particolarismo locale, tenderanno a fondersi in vere e proprie federazioni mondiali[40].

[37] Cfr., *e.g*., *I. Ery*. 429 e *SB* 4224.

[38] Cfr. sul punto le osservazioni di PLEKET, 1974=1988, 57.

[39] Di Diocleziano e Massimiano vanno ricordati due rescritti, contenuti, rispettivamente, in *Cod. Iust*. X, 54 (53), 1 e in *P. Lips.* 44 (=*Chr. M.*, nr. 381), con i quali, a fronte dalla conferma dell'esenzione della categoria degli atleti dai *munera civilia*, vengono stabiliti in modo restrittivo i requisiti necessari per il godimento dei privilegi accordati. Cfr. a tale proposito AMELOTTI, 1955=1996, 351-356.

[40] La tendenza degli atleti a riunirsi in un organismo di carattere generale (σύμπας ξυστός), avente funzione di coordinamento delle diverse corporazioni locali, seppure in via transitoria ed in occasione di contingenti eventi agonistici, è però più antica e risale almeno alla fine del I sec. d.C. (cfr. *I. Oly*. 436). Per quanto riguarda il ruolo svolto nell'ambito della confederazione agonistica da questo organismo, che avrebbe occupato una posizione sovraordinata, e con funzioni di supervisione, rispetto alla branca romana della *synodos* atletica, cfr. POLAND, 1908, 150; GLOTZ, 1917, 1027-1028; FORBES, 1955, 243 e 246-247; PLEKET, 1973, 207-208 e 216, n. 64; FRISCH, 1986, 119-120; CALDELLI, 1992, 79, n. 26.

## 2. L'associazionismo sportivo.

Pur affondando le proprie radici nel periodo ellenistico[41], il fenomeno dell'associazionismo sportivo si diffuse a macchia d'olio soprattutto nella prima età imperiale, nel contesto degli innumerevoli *festivals* celebrati in tutto il territorio dell'impero, ma soprattutto nell'area orientale, come già detto, sulla falsariga delle grandi feste panelleniche della cd. *archaia Periodos* (*Olympia*, *Pythia*, *Isthmia* e *Nemea*), e sull'onda del grande successo di pubblico e della risonanza "internazionale" che caratterizzarono gli svariati *certamina more Graeco* istituiti e promossi, non solo in Oriente, ma anche a Roma ed in territorio italico, dagli stessi imperatori[42].

[41] Proprio durante l'ellenismo le attività sportive avevano avuto uno straordinario sviluppo, nell'ambito delle innumerevoli feste, che periodicamente si celebravano nelle *poleis* greco-orientali, ed alle quali di regola erano annessi agoni ginnici, ippici e musicali. Per un approccio iniziale al fenomeno dello sport nella società ellenistica, vd. MORETTI, 1977, 491-499. Nell'ambito della vastissima bibliografia sullo sport nell'antichità, ci si limita a segnalare, per un inquadramento generale dell'argomento, i contributi di: GARDINER, 1910; JÜTHNER, 1912; KLEE, 1918; SCHRÖDER, 1927; GARDINER, 1930; DIEM, 1960; HARRIS, 1964; PATRUCCO, 1972; PLEKET, 1974=1988; ID., 1975; MORETTI, 1977; MANCIOLI, 1987; ANGELI BERNARDINI, 1988; POLIAKOFF, 1995; PLEKET, 1996; DECKER, 1997a; PLEKET, 2001; Id., 2004; DECKER-THUILLIER, 2004; MILLER, 2004.

[42] Come già avevano fatto i sovrani ellenistici che li avevano preceduti nel governo della Grecia, dell'Egitto e dell'Asia, anche gli imperatori romani utilizzarono i numerosi *ludi* celebrati in tutto il territorio dell'impero, di nuova o antica istituzione, come strumento di captazione del consenso popolare e di propaganda politica: capitava sovente, ad esempio, che i *principes* assistessero personalmente o addirittura presiedessero agli agoni, a Roma o nei territori provinciali, in veste di *agonothetai* e spesso abbigliati alla greca (come Claudio, ai *Sebasta* partenopei, o Diocleziano ai *Capitolia* di Roma). Altre volte, essi partecipavano persino in qualità di concorrenti alle diverse competizioni in programma (si vedano i casi di Nerone e Commodo). Per limitarsi ad Augusto, ai suoi successori della *domus* giulio-claudia ad ai Flavi, cfr.: Suet., *Aug*., 98, 5; Cass. Dio, 55, 10, 9; 56, 29, 2; Vell. Pat., 2, 123, 1 (sui *Sebasta* di Napoli, istituiti in onore di Augusto); Suet., *Cl.*, 11, 2; Cass. Dio, 60, 6, 2 (sulla presenza di Claudio a Napoli, in rapporto a tali agoni); Suet., *Nero*, 20, 2; 40, 4; Tac., *Ann*., 15, 33 sgg. (sulla prima esibizione di Nerone, a Napoli, come citaredo); Suet., *Nero*, 12; Tac., *Ann.*, 14, 20; *IG* XIV, 2414, l. 43 (sui *Neronea*, istituiti da Nerone nel 60 d.C.); *IG* XIV, 729=*CIL* X, 1481 (iscrizione eretta a Napoli, risalente agli anni 80-81 d.C., che attesta la dedica di un edificio pubblico da parte di Tito, in qualità di *agonotheta*); Suet., *Dom*., 4, 4; Stat., *Silv*., 3, 5, 31 sgg.; 5, 3, 231; Censor., 18, 4; *CIG* 3180b (sulla presenza di Domiziano ai *Capitolia* di Roma, da lui istituiti nell'86 d.C.). L'atteggiamento di favore degli imperatori verso le attività sportive spesso innescava anche a livello locale un processo di promozione e di intensificazione delle manifestazioni agonistiche, la cui proliferazione non conobbe soste nei primi tre secoli dell'era volgare, almeno fino all'avvento di Costantino. Anche le più piccole *poleis* dell'area greco-orientale avevano ciascuna la propria *panegyris*, e spesso si confederavano in *koina* finalizzati all'organizzazione degli agoni su scala "regionale" e su base etnica (si veda, per tutti, il κοινὸν Ἀσίας, di cui si è detto *supra*, 6-7). Pure i *reguli* orientali vassalli di Roma facevano a gara per mettersi in luce agli occhi dell'imperatore di volta in volta al potere e dimostrargli la propria fedeltà e lealtà, istituendo e organizzando, a loro volta, in suo onore *ludi* ginnici e spet-

Augusto era stato il primo a promuovere ed incentivare gli atleti[43], impiegandoli a Roma in "ludi" che, più che avere un vero e proprio carattere agonistico, conservavano una forte connotazione spettacolare[44]. Claudio, a sua volta, non era stato da meno[45], dimostrando una particolare simpatia nei confronti di questa categoria professionale. Una conferma del favore e della benevolenza manifestati da Claudio, in generale, nei confronti delle associazioni agonistiche è indirettamente ricavabile da *P. Lond*. III, 1178 che, alle ll. 8-31, recepisce in estratto ben due *epistulae* indirizzate da questo imperatore alla σύνοδος ξυστικὴ περιπολιστικὴ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα[46].

tacoli teatrali all'insegna della dispendiosità e della magnificenza, spesso in occasione della celebrazione di eventi, militari o politici, eclatanti: si vedano ad esempio le ambascerie gratulatorie inviate a Roma da tutto il territorio dell'impero per festeggiare la conquista della Britannia da parte di Claudio, o le iniziative evergetiche promosse dai re del Ponto e della Commagene in concomitanza con la celebrazione dei *ludi Saeculares* da parte dello stesso *princeps*, nel 46-47 d.C., oppure le manifestazioni encomiastiche tenutesi ad Alessandria d'Egitto e nelle principali *poleis* orientali in occasione dell'ascesa al trono di Vespasiano, nel 69 d.C., per limitarsi agli esempi offerti da *P. Lond*. III, 1178 (cfr. ll. 8-36), su cui ci si soffermerà più diffusamente *infra*, 60 sgg. e 99 sgg.

[43] Ottaviano, a quanto Svetonio (*Aug.* 45) ci riferisce, *athletis et conservavit privilegia et ampliavit*. Vd. anche Cass. Dio, 52, 30, 3-6. Le fonti giuridiche non tramandano però memoria dei *beneficia* concessi da Ottaviano agli atleti, a meno di non considerare come estesi a tale categoria professionale τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ Σεβαστοῦ δεδομένα … νόμιμα καὶ φιλάνθρωπα, ossia "i privilegi conformi alla legge ed i benefici già concessi dal divo Augusto" all'associazione imperiale ecumenica degli artisti dionisiaci, cui due costituzioni identiche di Claudio, recepite in *BGU* IV, 1074 ed in *P. Oxy.* XXVII, 2476, fanno genericamente rinvio, *per relationem*, e che il *princeps* della *domus* giulio-claudia dichiara di voler confermare. In tale senso, cfr. AMELOTTI, 1955=1996, 336-339.

[44] Cfr. *Res Gest. D. Aug.*, 9, 1. Circa gli *Actia* nicopolitani e i *Sebasta* partenopei si è già detto *supra*, 3. Come osserva CALDELLI, 1993, 36, è ipotizzabile che a Napoli, presso le aree di svolgimento dei *Sebasta*, esistessero veri e propri distaccamenti permanenti delle principali *synodoi* artistiche ed altetiche, dotati di una propria sede e di un apparato organizzativo tale da accogliere ed assistere nella loro permanenza *in loco* i soci che ogni quattro anni partecipavano allo svolgimento delle competizioni nella *polis* partenopea.

[45] Cfr., sempre in relazione all'organizzazione dei *Sebasta* di Napoli, MORETTI, 1953, 206-211, nr. 72, iscrizione che attesta l'esistenza, nell'ambito di tali agoni, dei παῖδες Κλαυδιανοί, classe d'età istituita in onore ed in memoria dell'imperatore; Claudio stesso proprio ai *Sebasta*, nel 42 d.C., con ogni probabilità in qualità di presidente del *festival* ginnico-teatrale (come farà poi, in maniera istituzionale, Domiziano, in abbigliamento greco, ai *Capitolia*: cfr. Suet., *Dom*., 4, 4), aveva "prodotto" e fatto recitare una commedia scritta in greco da suo fratello Germanico, imponendone la vittoria (Suet., *Cl.*, 11, 2: *…At fratris memoria per omnem occasionem celebrata, comoediam quoque Graecam Neapolitano certamine docuit ac de sententia iudicum coronavit*; cfr. anche Cass. Dio, 60, 6, 2). Vd. al riguardo GEER, 1935, 214; RINGWOOD ARNOLD, 1960, 247.

[46] Per la nomenclatura ufficiale di quest'associazione nel I sec. d.C., cfr. *P. Lond.* III, 1178, ll. 10-11, 18-19, 32-33. Il contenuto giuridico delle due costituzioni claudiane recepite nel papiro londinense, anche se in modo generico ed indiretto, dovrebbe trovare conferma (ma il condizionale, in questo caso, è d'obbligo, data la loro natura anomala e ibrida), nella susseguente *epistula* di Vespasiano indirizzata alla stessa associazione agonistica (ll. 32-36). Non è possibile ricostruire analiticamente, se non sulla base di semplici illazioni, quali *beneficia* Vespasiano abbia inteso

Da questo originario ente associativo, con ogni probabilità erede di una *synodos* orientale formatasi in Asia Minore negli ultimi tempi della *res Publica*, e che verosimilmente fin dal 46 d.C. aveva stabilito in Roma una sua branca, con una sua sede stabile e permanente[47], si sarebbe in seguito sviluppata la confederazione imperiale ecumenica degli atleti sistici, organizzazione che, nel corso del II sec. d.C., avrebbe raggiunto una dimensione "internazionale" sotto il patronato degli Antonini e dei Severi.

La pomposa titolatura citata per esteso alle ll. 37-39 del papiro londinese (ἡ ἱερὰ ξυστικὴ περιπολιστικὴ Σεβαστὴ Ἁδριανὴ Ἀντωνιανὴ Σεπτιμιανὴ σύνοδος τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα καὶ τὸν ἀγώνιον καὶ Αὐτοκράτορα Καίσαρα Λύκιον Σεπτίμιον Σευῆρον Περτίνακα Σεβαστὸν)[48], corrisponde infatti alla denominazione di questa associazione agonistica sotto Settimio Severo, quando essa raggiunse il suo massimo sviluppo come organizzazione di carattere ecumenico ed internazionale, avente a Roma il centro di riferimento e la sede principale. Nel corso del II e del III sec. d.C. a questa confederazione facevano capo, ormai con la fisionomia di vere e proprie sezioni staccate, diverse associazioni atletiche locali e regionali disseminate nelle province orientali[49].

Il significato di ξυστική rimanda a ξυστὸς δρόμος, termine col quale i romani chiamavano la pista all'aria aperta, presso la palestra, in cui si esercitavano gli atleti, laddove i greci designavavano in tal modo la pista coperta[50]. In età imperiale, ξυστός (in latino *xystus* o *xystum*) sta ad indicare, per metonimia, la stessa associazione atletica, o almeno una sua particolare articolazione interna, che in età antonina e severiana, nella fase del suo massimo sviluppo, verrà chiamata sinteticamente σύμπας ξυστός[51]. Da tale termine deriva anche l'aggettivo *xystici*, che è sinonimo di *athletae*[52].

Il titolo περιπολιστική, che fa parte della titolatura ufficiale della σύνοδος già a partire dall'età di Claudio, pone l'accento sulla dimensione cosmopolita

ratificare, perché delle *epistulae* di Claudio non è stata trascritta nel papiro la parte dispositiva, ma solo la motivazione posta a fondamento della statuizione imperiale.

[47] Cfr. *P. Lond*. III, 1178, ll. 8-15. Vd. sul punto CALDELLI, 1993, 37 e 100-105.

[48] Vd. anche *P. Lond.* III, 1178, ll. 2-3, ove la medesima titolatura è riportata in forma sintetica.

[49] Si veda, tra le tante, la cittadina di Ossirinco in Egitto, nella quale avevano sede le sezioni locali delle *synodoi* dei *technitai* e degli atleti sistici. Cfr., *e. g.*, *BGU*, IV, 1073 e 1074; *P. Oxy*. XXVII, 2476; XXXI, 2610; XLIII, 3116; *P. Oxy. Hels*. 25; *P. Oslo* III, 85: documenti papiracei, tutti, per i quali vd. da ultimo FRISCH, 1986.

[50] Cfr. Vitruv., 6, 7, 5 (150-151): ξυστός *enim est graeca appellatione porticus ampla latitudine, in qua athletae per hiberna tempora exercentur; nostri autem hypaethrus ambulationes xysta appellant, quas Graeci* παραδρομίδας *dicunt*.

[51] Vd. GLOTZ, 1917, 1027-1029. Cfr. *P. Lond*. III, 1178, ll. 50, 78, 97-98. Vd. *supra*, 12, n. 40.

[52] Vd. *D.* 3.2.4 pr. (Ulpianus, *libro sexto ad edictum*): *Athletas autem Sabinus et Cassius responderunt omnino artem ludicram non facere: virtutis enim <g>ratia hoc facere. et generaliter ita omnes opinantur et utile videtur, ut neque thymelici neque <xy>stici neque agitatores nec qui aquam equis spargunt ceteraque eorum ministeria, qui certaminibus sacris deserviunt, ignominiosi habeantur.*

ed ecumenica di tale associazione[53]. Esso inizialmente indicava, in senso concreto, il carattere itinerante assunto dall'assembramento spontaneo ed occasionale degli atleti, che già dall'età repubblicana tendevano ad unirsi in una sorta di associazione generale temporanea (σύμπας ξυστός), per partecipare ai principali agoni ginnici del mondo greco-orientale, nell'ambito di quello che potrebbe essere definito un vero e proprio circuito sportivo "internazionale" (la cd. περίοδος)[54]. Tale "sisto generale" originariamente, quindi, e almeno fino alla fine dell'età repubblicana, non aveva carattere permanente e stabile, ma fungeva da organizzazione di collegamento e di coordinamento tra le diverse compagnie sistiche dislocate in tutti i centri urbani nei quali si celebravano feste e concorsi atletici[55].

A sua volta poi, ciascuna σύνοδος ξυστική poteva instaurare relazioni continuative di collaborazione con le compagnie atletiche similari facenti capo a realtà urbane (*poleis*) territorialmente confinanti, formando così un'associazione regionale ed "interurbana" (σύνοδος περιπολιστική)[56]. A partire dalla prima

[53] Cfr. SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972, I, 63, n. 3. In *P. Lond*. III, 1178 esso ricorre anche alle ll. 11, 18, 32-33, 37, 85-86 e 90, per un totale di ben sette volte. Sul carattere ecumenico ed universale assunto dalla σύνοδος di *P. Lond*. III, 1178, nella fase del suo massimo sviluppo alla fine del II sec. a.C., vd. GLOTZ, 1917, 1028-1029.

[54] In questo "circuito", "sacro" per eccellenza, in cui gli agoni erano inseriti nel contesto più ampio di feste in onore delle divinità e la cui tradizione antichissima affondava le sue radici nel mondo greco arcaico (*archaia Periodos*), i giochi senza dubbio più celebri erano quelli Olimpici, seguiti dalle gare Pitiche, Istmiche e Nemee. In età romana ai quattro agoni panellenici si sarebbero affiancate alcune manifestazioni agonistiche di istituzione imperiale, a comporre quella che dai moderni è stata definita la *nea Periodos* (*Capitolia*, *Actia* ed *Heraia*). Cfr. CALDELLI, 1993, 27, n. 100; 43, n. 191; 89, n. 184; DECKER, 1997b, 77-102.

[55] GLOTZ, 1917, 1027, parla di "personnel flottant du «xystos général»" per indicare gli atleti "ambulanti", "itineranti", si potrebbe dire "viaggianti", appartenenti al σύμπας ξυστός, che fungevano da elemento di collegamento tra le diverse associazioni sistiche locali, muovendosi da una sede all'altra. Nello specifico, la σύνοδος di *P. Lond*. III, 1178 sarebbe stata definita περιπολιστική a causa dei continui viaggi affrontati dai suoi membri per raggiungere le diverse e spesso assai distanti località (nel papiro se ne trovano citate due, Napoli e Sardi) sede degli agoni ginnici ai quali essi dovevano partecipare. In occasione di ciascun *festival* agonistico, in età imperiale, questi atleti in tournée appartenenti alla σύνοδος formeranno così, di volta in volta, e solo per la durata dei giochi nei quali si esibiranno, il σύμπας ξυστός rappresentativo di tutti gli atleti iscritti alla confederazione su scala internazionale. Tale organismo "itinerante", inizialmente temporaneo e contingente, a partire dall'età adrianea avrebbe assunto una specifica funzione di collegamento tra le diverse componenti associative rappresentative degli atleti (*athletai*, *hieronikai* e *stephanitai*) e, a sua volta, nel corso del II sec. d.C., si sarebbe trasformato in un ente "meta-associativo" stabile e permanente, dotato di una sua struttura autonoma e di uno specifico organico dirigenziale, di diretta nomina imperiale, come attestato da *P. Lond*. III, 1178. Su questo aspetto, cfr. PLEKET, 1973, 216, n. 64; vd. però, da ultimo, anche CALDELLI, 1993, 103, n. 225, per ulteriori ipotesi circa la natura e le funzioni di questo organismo.

[56] Vd. GLOTZ, 1917, 1027, con relativi riferimenti epigrafici. Si vedano, *e. g.*, *CIG* 5804=*IG* XIV, 747=*IGR* I, 446, ll. 2-3, relativa all'associazione regionale di Alessandria (ἡ φιλοσέβαστος καὶ φιλορώμαιος Ἀλεχανδρέων περιπολιστικὴ εὐσεβὴς σύνοδος); KEIL-PREMERSTEIN, 1908,

età imperiale, queste entità corporative regionali, nate nel contesto delle province orientali, tendono ad assumere un'ampiezza ed importanza via via sempre maggiori, pur lasciando sussistere l'associazionismo temporaneo e contingente del σύμπας ξυστός[57].

Si assiste così ad un fenomeno di graduale ma irreversibile evoluzione che porta, da una parte, i più importanti *clubs* sportivi-agonistici locali di matrice orientale a trasformarsi in associazioni regionali, e, dall'altra, le associazioni regionali a fondersi in una confederazione atletica generale; quest'ultima, a partire dalla seconda metà del I sec. d.C., verra rifondata su nuove basi giuridiche per diretto interessamento dell'autorità imperiale, per poi stabilire definitivamente la sua sede a Roma, capitale dell'impero, verso la metà del II sec. d.C.[58].

Va infine fatto un breve cenno allo *status* giuridico degli atleti che aderivano all'associazione sistica ed alla nutrita serie di *beneficia* e *privilegia* loro riconosciuta in quanto *synoditai*. Gli atleti erano, in genere, professionisti di condizione libera[59], per lo più di origine greco-orientale; la *synodos* atletica, come una moderna associazione di categoria, ne promuoveva l'attività e la carriera agoni-

nr. 46, in riferimento alla società regionale di Filadelfia (ἡ ἱερὰ περιπολιστικὴ σύνοδος). Tale epiteto ricorre anche nella doppia nomenclatura della *synodos* ecumenica imperiale dei *technitai*: cfr. ad es. *BGU* IV, 1074, ll. 14 e 24, fonte sulla quale vd. FRISCH, 1986, 16 sgg.

[57] Cfr. *I. Oly*. 436.

[58] Vd. GLOTZ, 1917, 1028-1029, con ampio riferimento alle fonti epigrafiche. Va fatta un'ulteriore osservazione, al riguardo: tutte le società atletiche regionali che, dall'inizio del II sec. d.C., si affiliano alla confederazione generale stabilitasi a Roma, se da una parte acquistano a loro volta quel carattere di universalità ed ecumenicità che la contraddistingue, dall'altra perdono inevitabilmente la loro autonomia decisionale, finendo per ridursi ad una condizione di subordinazione rispetto alla società "madre". Per comprendere questo fenomeno di graduale sincretismo ed omologazione, basti considerare il diverso valore semantico assunto dall'espressione σύμπας ξυστός nelle fonti, a seconda che essa faccia riferimento alla σύνοδος ecumenica romana oppure alle varie associazioni locali ubicate soprattutto nelle province orientali. In tutto il territorio dell'impero, infatti, il σύμπας ξυστός rimane un'entità associativa autonoma che si presenta sotto gli auspici della confederazione generale ed agisce con la sua collaborazione ed in sua rappresentanza, distinguendosi nettamente dalle singole società sistiche regionali e prendendo il sopravvento su di esse, fino a relegarle completamente nell'ombra. A Roma, viceversa, il σύμπας ξυστός si sovrappone ed identifica completamente con la σύνοδος ξυστική, proprio perché quest'ultima, divenuta una confederazione internazionale, comprende al suo interno i membri di tutte le associazioni locali.

[59] Cfr. *D.* 9.2.7.4: *ingenui solent certare.* Che l'attività sportiva non comportasse alcun pregiudizio per la condizione giuridica degli atleti, è desumibile da *D*. 3.2.4 pr., che li esclude espressamente dal novero di coloro *qui infamia notantur*. Vd. al riguardo AMELOTTI, 1955=1996, 326-328 e 346 sgg.; sul peculiare *status* sociale e giuridico degli *athletae* nel mondo romano, vd. da ultimo FRANCIOSI, 2007. Va inoltre considerato che la partecipazione agli *agones hieroi* era per consuetudine riservata esclusivamente a competitori di condizione ingenua; questo dato però non esclude che, anche in occasione degli "agoni sacri", alcuni tipi di competizioni fossero accessibili anche agli schiavi e ai liberti (si veda il caso dei pantomimi citati da CALDELLI, 1993, 76-78, entrambi liberti imperiali). Cfr. Artem., *Onir*., 1, 62.

stica, garantendo loro, oltre ad una diaria (considerabile alla stregua di un salario giornaliero, detto *siteresion*) per la durata della loro partecipazione alle competizioni agonistiche e ad eventuali emolumenti straordinari, anche una nutrita serie di diritti e *beneficia*[60].

Un'idea degli speciali privilegi di cui i professionisti dello sport – se non proprio tutti, quanto meno i cd. *hieronikai*, ossia i vincitori negli *agones hieroi* – godevano già sul finire dell'età repubblicana, è ricavabile da *SB* 4224[61], fonte papiracea risalente agli anni 42-41 a.C. o 33-32 a.C., ossia alla vigilia del principato augusteo, che conserva la più antica attestazione della concessione di privilegi da parte dell'autorità politica romana agli atleti.

I *beneficia* e i *privilegia* riservati ai membri dell'associazione atletica, concessi *ab origine* da Augusto e poi confermati od accresciuti, nel corso del tempo, da Claudio, Vespasiano, Adriano, Antonino Pio e Settimio Severo, consistevano per lo più in diritti speciali[62], esenzioni da oneri e servitù militari, sgravi da tributi e liturgie[63]. Il principale tra essi era senza dubbio da considerarsi l'esenzione dai *munera civilia*. La concessione di tale privilegio sarebbe stata, però, sul volgere del III sec. d.C., drasticamente ridimensionata da una costituzione di Diocleziano e Massimiano, con la quale si sarebbe limitato l'accesso al diritto esclusivamente a coloro che avessero riportato, al termine della loro carriera, almeno tre vittorie in agoni sacri, di cui almeno una nell'*agon Capitolinus* di Roma o nei prestigiosi agoni panellenici[64].

[60] A tale riguardo, non vengono considerati i più o meno ricchi premi in denaro messi in palio negli agoni *krematitai*, i cui oneri ricadevano sui bilanci delle amministrazioni delle singole *poleis* o dei *koina* che allestivano e celebravano le varie manifestazioni agonistiche a livello locale e provinciale.

[61] Cfr. SHERK, 1969, 290-293, nr. 57. Vd. *infra*, 22, n. 80.

[62] Si prenda ad esempio il diritto a godere di una pensione vitalizia (*sitesis*) concesso dall'autorità imperiale ai vincitori di agoni sacri; la percezione della pensione, in denaro – una vera e propria forma di mantenimento a spese dello stato – era però a carico delle *poleis* d'origine degli atleti vincitori. Vd. *supra*, 5, n. 13. Su *beneficia* e *privilegia* in diritto romano, vd. in generale ORESTANO, 1937=1939=1998; VENTURINI, 1996.

[63] La terminologia che si riscontra nelle fonti in relazione a tali esenzioni è assai varia: *asylia*, *ateleia*, *aneisphoria*, *aleitourghesia*, *anepistathmeia*, *astrateusia*, *immunitas*, *excusatio tutelae*. Per le fonti latine, in relazione all'*excusatio tutelae*, vd. *D*. 27.1.6.13 (Modestinus, *libro secundo excusationum*): *Ulpianus libro singulari de officio praetoris tutelaris ita scribit: Athletae habent a tutela excusationem, sed qui sacris certaminibus coronati sunt*. Cfr. AMELOTTI, 1955=1996, 346-347. Per quelle greche, cfr. *e.g.*, *SB* 4224, ll. 14-18; *BGU* IV, 1074, ll. 3-5; 1073, ll. 16-17, dove però la ἐκ τῶν νόμων ἀτέλια sembra assumere un significato più generale della pura e semplice immunità fiscale. Vd. ancora AMELOTTI, 1955=1996, 350-351, per i riscontri di *ateleia* ed *asylia*, nell'accezione di immunità fiscale, nelle fonti epigrafiche e papirologiche.

[64] *Cod. Iust*., X, 54 (53): *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Hermogeni. Athletis ita demum si per omnem aetatem certasse, coronis quoque non minus tribus certaminis sacri, in quibus vel semel Romae seu antiquae Graeciae, merito coronati non aemulis corruptis ac redemptis probentur, civilium munerum tribui solet vacatio*. Vd. anche *P. Lips*. 44, col. II. Cfr. *supra*, 12, n. 39. Su queste fonti, vd. ancora *infra*, 156 sgg.

Va, in conclusione, ricordata la concessione della *civitas Romana*, *summum beneficium* elargito dall'imperatore agli atleti che si fossero distinti per la loro carriera agonistica, ed *in primis* conferito direttamente ai Capitolionici, all'atto della loro premiazione, durante lo svolgimento dell'*agon Capitolinus*[65]. A tale riguardo, merita un cenno cursorio il curioso e del tutto peculiare caso prospettato da *P. Lond.* III, 1178, ll. 29-30, ove si fa cenno alla concessione della cittadinanza romana, da parte di Claudio, a Diogene di Antiochia, nel 47 d.C. *archiereus* (sommo sacerdote) della *synodos* degli atleti sistici, e alla contestuale estensione di tale eccezionale *beneficium* a sue due figlie[66]. Sotto questo profilo, la rilevanza di *P. Lond.* III, 1178 appare duplice, in quanto, da una parte, in questa fonte il conferimento della *civitas Romana* si trova menzionato per la prima volta in relazione ad un atleta *peregrinus*, e, dall'altra, fatto di per sé anomalo, tale beneficio viene esteso a due suoi discendenti di sesso femminile[67].

Attestazioni della concessione della cittadinanza romana ad atleti *peregrini* da parte degli imperatori, ancor prima dell'entrata in vigore della *constitutio Antoniniana*, non sono rare, ma se ne trovano esempi significativi solo a partire dall'età adrianea. Più rari sono, ovviamente, i casi di estensione della *civitas Romana* ai membri della famiglia dell'atleta onorato. Si veda, ad esempio, tra i pochi attualmente conosciuti, un'epigrafe di Magnesia di età adrianea, relativa all'atleta più volte vittorioso P. Elio Aristomaco[68], nella quale si legge (ll. 16-20): τειμηθείς τε ἐπὶ τούτοις ὑπὸ θεοῦ ῾Αδριανοῦ ῾Ρωμαίων πολιτείας εἴς

[65] Cfr. CALDELLI, 1993, 92-94. Naturlamente, a tale proposito, si fa riferimento agli atleti che ricevettero la cittadinanza romana direttamente dall'autorità imperiale, a titolo personale e proprio in virtù di una loro vittoria ai *Capitolia*, ovviamente nella fase storica antecedente all'emanazione della *constitutio Antoniniana*, nel 212 d.C.

[66] Cfr. *P. Lond.* III, 1178, ll. 28-30: … Διογένης Μικκάλου ᾽Αντιοχεύς, ὁ ἔνγιστα τῆς συνόδου ἀρχιερεὺς γενόμενος, ὃν ἐγὼ τῆς ῾Ρωμαίων π[ολιτείας μετ]ὰ δυεῖν θυγατέρων ἄξιον ἡγησάμην εἶναι …

[67] Diogene di Antiochia, nel 47 d.C., pur essendo stato un atleta (probabilmente anche celebre, ai suoi tempi), doveva aver già concluso la sua carriera agonistica, ed essere quindi in età avanzata, dati l'elevata carica rivestita nell'ambito dell'associazione agonistica ed il conseguenziale ruolo di prestigio svolto in campo diplomatico nelle vesti di rappresentante della *synodos* presso l'imperatore. Diogene era, probabilmente, vedovo, ed in età tale da non contemplare più la prospettiva di sposarsi. Inoltre, egli doveva essere privo di figli maschi: se ne avesse avuti, la loro esistenza sarebbe stata registrata certamente nell'*epistula* claudiana recepita nel documento papiraceo, ed avrebbe così, di fatto, reso inutile, sotto il profilo della trasmissione dei diritti propri dello *ius civile* ai discendenti del beneficiato *peregrinus*, segnatamente in materia successoria, il conferimento della cittadinanza romana alle figlie femmine, di per sé eccezionale. Nel provvedimento di naturalizzazione relativo a questo atleta, cui si fa, indirettamente, menzione in *P. Lond.* III, 1178, l. 30, e che, nel caso specifico, comporta la contestuale estensione della cittadinanza romana alle sue figlie, non vengono di contro menzionati né figli maschi, né la moglie, che, se fosse stata in vita, *a fortiori* sarebbe rientrata nella disposizione di Claudio. Sugli effetti giuridici che la concessione della cittadinanza romana ai *peregrini* produceva in capo ai figli dei beneficiati, vd. VOLTERRA, 1951=991, II, 229-256.

[68] Cfr. MORETTI, 1953, nr. 71a.

τε τὸν πατέρα καὶ τὴν μητήρα καὶ τοὺς ἀδελφούς («insignito per questi motivi dal divino Adriano della cittadinanza romana, concessa anche a suo padre, a sua madre ed ai suoi fratelli»). Adriano concesse quindi la cittadinanza romana ad Aristomaco ed alla sua famiglia, accordandogli il gentilizio Elio. Del resto, un privilegio di tale rilevanza sotto il profilo giuridico non sembra essere stato conferito dall'imperatore a questo atleta solo per le sue vittorie agonistiche: certamente concorsero in suo favore anche le numerose ambascerie cui partecipò, presso Adriano ed il figlio adottivo di questi, L. Ceionio Commodo, a Roma ed in Pannonia[69], e gli incarichi diplomatici da lui svolti in tali occasioni. Sempre ad Adriano risale anche il caso di P. Elio Aminziano, insignito anch'egli della cittadinanza romana, col gentilizio di Elio, per le vittorie conseguite[70].

### 3. La *synodos* degli atleti sistici come persona giuridica: sua individuazione e sua evoluzione storica.

Appare a questo punto opportuno soffermarsi ancora, brevemente, sulla *synodos* degli atleti sistici, per tentare, quantomeno, di gettare luce sulla sua intricata e per certi versi ancora oscura vicenda storica. Le questioni principali, che a tutt'oggi non sono state completamente risolte dagli studiosi, sono inerenti alla nascita di tale organismo corporativo, all'individuazione della sua sede ed alle tappe che ne caratterizzarono lo sviluppo storico nella prima età imperiale. Inoltre, in dottrina si sono in passato registrate opinioni divergenti anche in ordine alla dimensione, ancora locale-regionale oppure già ecumenica e confederativa, che tale associazione agonistica avrebbe assunto nel corso della seconda metà del I sec. d.C., e più precisamente in quella fase storica che va dal regno di Claudio a quello di Vespasiano.

Le attestazioni offerte dalle fonti epigrafiche e papirologiche, anche se di ardua interpretazione[71], sono però di fondamentale importanza per cercare di indi-

[69] Cfr. MORETTI, 1953, nr. 71a, ll. 21-24.

[70] Cfr., su questo personaggio, RAMSAY, 1941, 6 e 234. Per tali attestazioni, vd. anche AMELOTTI, 1955-1996, 345-346. Cfr. infine, per altri casi di atleti *peregrini* insigniti della cittadinanza romana, FORBES, 1955; MORETTI, 1957; ID., 1970; CALDELLI, 1993, 92-94, 121 sgg., in relazione ai partecipanti all'*agon Capitolinus*.

[71] Le enormi difficoltà inerenti allo spoglio ed all'esegesi delle fonti relative all'associazione degli atleti sistici sono state già da tempo messe in luce dagli studiosi: la documentazione che riguarda tale *synodos* è infatti del tutto insufficiente ad illuminarne le reali dimensioni e l'articolazione interna; inoltre, i pochi documenti, per lo più epigrafici, su cui si può fare affidamento, presentano molti lati ancora oscuri ed incerti, soprattutto a causa della varietà ed indeterminatezza degli elaborati ed enfatici titoli ufficiali che la dovrebbero identificare nelle diverse fasi storiche della sua evoluzione. Risulta così difficilissimo, per non dire impossibile, di volta in volta, distinguere se ci si trova di fronte ad associazioni separate ed autonome, a "branche" od articolazioni interne della stessa *synodos*, oppure ad un unico ente corporativo che in diverse occa-

viduare la *synodos* alla quale Claudio e Vespasiano indirizzarono ben tre *constitutiones*, recepite in estratto nel papiro londinese *P. Lond*. III, 1178[72]. Alla luce di tale significativo riscontro documentale, non sembra infatti destituita di fondamento l'ipotesi in base alla quale l'associazione in questione, nata in Asia Minore probabilmente alla fine dell'età repubblicana e già pienamente operativa tra la seconda metà del I sec. a.C. e la prima metà del I sec. d.C.[73], sarebbe stata in seguito (sciolta e poi) rifondata, proprio dall'imperatore Claudio, con atti normativi di natura costitutiva di cui rimarrebbe una, seppur labile, traccia nelle due *epistulae*, a lui ascrivibili, di *P. Lond*. III, 1178, ll. 8-31[74].

È opinione condivisa che, per quanto la pratica dello sport come attività professionale fosse ben più antica[75], solo in un'epoca relativamente tarda gli atleti abbiano avvertito l'esigenza di riunirsi ed organizzarsi in associazioni che tutelassero i loro interessi corporativi[76]. Nel panorama dell'agonistica di matrice greca ed orientale, la nascita dell'associazionismo riconosciuto dall'ordinamento giuridico romano sarebbe ascrivibile alla tarda età repubblicana, e quindi andrebbe individuata, se non proprio negli anni immediatamente precedenti la battaglia di Azio, comunque in un periodo non anteriore al I sec. a.C.

A tale epoca risalirebbe, infatti, la più antica attestazione dell'esistenza di un'associazione di atleti a tutt'oggi nota: si tratta di un'iscrizione onoraria di *E-*

sioni utilizza, non si sa però sulla base di quale criterio discretivo, uno spettro variabile ed articolato di titoli onorifici. Vd. al riguardo ROBERT, in *Hell*. VII (1949), 122; FORBES, 1955, 238; AMELOTTI, 1955=1996, 333; MILLAR, 1977, 456.

[72] Cfr. *P. Lond.* III, 1178, ll. 8-15; 16-31 (*epistulae* di Claudio, rispettivamente del 46 e 47 d.C.); 32-36 (*epistula* di Vespasiano, collocabile nel 69 d.C.).

[73] La sua esistenza sembra attestata da un'epigrafe onoraria datata al 25 d.C. (MORETTI, 1953, 162-164, nr. 62).

[74] Come giustamente nota CALDELLI, 1993, 101, sulla scorta di *P. Lond*. III, 1178, ll. 8-15, per quanto non sembri aver avuto una sua sede stabile a Roma fino all'età degli Antonini, già a partire dal 46 d.C. la *synodos* degli atleti sistici avrebbe stabilito una sua "branca" operativa nella capitale dell'impero, grazie all'interessamento e alla protezione di Claudio; cfr. ancora EAD., 1993, 37 e 100-103.

[75] Il fenomeno dell'atletica come professione sembra risalire agli anni tra il 450 a.C. ed il 400 a.C.: per le attestazioni letterarie, vd. PLEKET, 1973, 197-198; cfr. anche le fonti epigrafiche citate da FORBES, 1955, 238-239.

[76] Vd. POLAND, 1909, 147 sgg.; GLOTZ, 1917, 1027. La causa di tale ritardo starebbe nel fatto che, nel mondo ellenico, inizialmente, lo sport aveva un carattere spiccatamente individualistico, in quanto praticato da soggetti appartenenti alle aristocrazie locali delle singole *poleis*; nella Grecia classica, inoltre, gli esercizi ginnici facevano parte dell'educazione pubblica, i cui oneri economici erano appannaggio della città-stato. Di conseguenza solo piuttosto tardi, in età ellenistica, fu avvertito come socialmente autonomo e dotato di una sua dignità lo *status* dell'atleta che si manteneva con i proventi della sua attività sportiva, vincendo i premi che venivano messi in palio nei numerosi *festivals* agonistici che si celebravano ciclicamente nell'area greco-orientale. Vd. PLEKET, 1973, 198, n. 4; cfr. anche le osservazioni di GLOTZ, 1917, 1027.

*rythrae* (*I. Ery*. 429)[77], nella Dodecapoli ionia, con ogni probabilità di poco anteriore all'instaurazione del principato[78]. In questa fonte si trovano citati insieme οἱ ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἀθληταί e οἱ ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἱερονεῖκαι, come se si trattasse di due gruppi organizzati già ufficiali e permanenti, distinti ma paralleli e coesistenti[79].

La fonte senza dubbio più interessante, ai fini della presente indagine, è però rappresentata da *SB* 4224 (= *P. Lond*. 137), che conserva la prima testimonianza dell'esistenza di un'associazione istituzionale e stabile di atleti, organizzata già su scala ecumenica. Tale documento rappresenta la più antica attestazione di questo tipo di concessioni da parte dell'autorità politica romana[80], ed al tempo stesso attesta l'esistenza in Asia Minore, nella seconda metà del I sec. a.C., di una associazione ecumenica comprendente al suo interno quelle che a tutta prima appaiono come due diverse e distinte categorie di atleti, gli *hieronikai* ed i *stephanitai* (σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἱερονικῶν καὶ στεφανειτῶν). Secondo l'interpretazione più convincente[81], si tratterebbe della stessa *synodos* elitaria menzionata in *I. Ery*. 429: a tale associazione facevano probabilmente capo solo gli atleti più celebri, che avevano conseguito almeno una vittoria in agoni "sacri" (*hieronikai*), o, quantomeno, essendo arrivati in finale ma avendo ottenuto solo un pareggio, erano stati insigniti di una corona (*stephanitai*)[82].

[77] Su tale iscrizione, cfr. ROBERT, in *Hell*. VII (1949), 122-123, n. 1; FORBES, 1955, 239 (che però la fa risalire alla tarda età ellenistica); PLEKET, 1973, 199-200; vd. anche GLOTZ, 1917, 1027, n. 13, per ulteriori riscontri epigrafici.

[78] La datazione al I sec. a.C. è dovuta a Keil, che per primo pubblicò questa epigrafe in «JÖAI» XIII (1910), Beibl., 70 sgg., nr. 54.

[79] Cfr. PLEKET, 1973, 199, secondo il quale i due gruppi, rappresentativi delle due categorie separate degli atleti e dei vincitori negli agoni "sacri", non sarebbero stati di per sé già permanenti, ma si sarebbero riuniti ad *Erythrae*, in modo spontaneo e casuale, proprio in occasione dello svolgimento del locale *festival* agonistico. Semmai, nel I sec. a.C., sarebbe stata ormai stabile e permanente una più vasta organizzazione confederale ed ecumenica, comprendente le *synodoi* degli atleti e dei "vincitori sacri", della quale i due gruppi occasionali, costituitisi *ad hoc* esclusivamente per tale contingente evento, si professavano parte nell'epigrafe in questione.

[80] Vd. al riguardo KENYON, 1893, 476-478; BRANDIS, 1897, 509-522; SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972, I, 64; FORBES, 1955, 239-240, 242; AMELOTTI, 1955=1996, 329-333, e sp. nn. 34, 35, 36; SHERK, 1969, 290-293, nr. 57; PLEKET, 1973, 200-202.

[81] Cfr. FORBES, 1955, 239-240; PLEKET, 1973, 200-202.

[82] Per le attestazioni epigrafiche inerenti a queste due categorie di atleti, che farebbero però parte di un'unica associazione, oltre ai già citati contributi di FORBES, 1955, e PLEKET, 1973, vd. la sintesi proposta da FRISCH, 1986, 107-109. Come attestato da *SB* 4224, ll. 7-10, alla guida di tale *synodos* era posto un organo unipersonale, un *eponymos hiereus*, che in qualità di suo rappresentante legale aveva presentato formale istanza per la concessione di *beneficia* direttamente a M. Antonio; in tale occasione egli era stato introdotto presso il triunviro da M. Antonio Artemidoro, *aleiptes* (allenatore atletico) ed amico personale del magistrato romano. Circa il dibattito, sorto in dottrina, sulla natura, "mista" (artisti dionisiaci e atleti) o di categoria (esclusivamente atleti), di quest'associazione, cfr. AMELOTTI, 1955=1996, 332-333. La presenza di un *aleiptes* in veste di

Un'iscrizione in onore di un ormai ignoto corridore di Mileto, risalente anch'essa alla seconda metà del I sec. a.C. (circa 20 a.C.)[83], tramanda memoria di gare istituite proprio da tale corporazione, che anche in questa fonte è detta "ecumenica"[84] e che doveva essersi costituita da non molto tempo[85], con la fondazione di una propria *panegyris* e l'organizzazione di regolari agoni ginnici[86].

Accanto a questa associazione di atleti selezionati, nella seconda metà del I sec. a.C. doveva verosimilmente già esistere una più generale *synodos*, comprendente al suo interno tutti gli altri professionisti dello sport, che non avevano ancora conseguito vittorie prestigiose in agoni *hieroi kai stephanitai*[87]. Una traccia dell'associazione in questione è individuabile in un'iscrizione di Olimpia, risalente all'85 d.C. (*I. Oly.*, 436)[88]: tale fonte, oltre a menzionare la "riunione generale temporanea" (il cd. sisto generale: ὁ σύμπας ξυστός)[89] de-

intermediario della *synodos* fa pensare a PLEKET, 1973, 200, che l'associazione annoverasse al suo interno solo atleti; vd. però al riguardo anche le considerazioni di MILLAR, 1977, 456. Sulle attestazioni epigrafiche inerenti alle varie articolazioni locali dell'associazione ecumenica degli *hieronikai* e dei *stephanitai*, dislocate in quasi tutte le principali *poleis* dell'Asia Minore (Efeso, Tralles, Smirne, Thyatira, Mileto e Hierapolis), vd. in particolare FORBES, 1955, 240-242.

[83] Cfr. MORETTI, 1953, 151 sgg., nr. 59; su questa fonte, vd. FORBES, 1955, 240, e PLEKET, 1973, 201-202.

[84] Cfr. MORETTI, 1953, 151 sgg., nr. 59, C, ll. 4-5: … καὶ τὸν τιθέμ[ενον ἀγῶνα ὑπὸ τῶν ἀ]πὸ τῆς οἰκουμένης ἱερονικῶν καὶ σ[τεφανιτῶν … Sul significato da attribuire all'espressione ἀπὸ τῆς οἰκουμένης, riferibile alle *poleis* di origine degli atleti, oppure alle vittorie da loro conseguite nel circuito agonistico internazionale, vd. PLEKET, 1973, 200-201, e n. 11.

[85] Sono di questo avviso MORETTI, 1953, 155, e FORBES, 1955, 240; *contra*, vd. PLEKET, 1973, 202.

[86] Per quel che concerne, in generale, la *panegyris*, e per i suoi rapporti con gli *agones*, vd. PLEKET, 1973, 202, n. 17.

[87] Le due *synodoi*, rispettivamente, degli *athletai* e degli *hieronikai/stephanitai*, verosimilmente, facevano capo alla stessa corporazione professionale, ed avevano originariamente la loro sede nella stessa *polis*, in Asia Minore, pur rimanendo, probabilmente, nettamente distinte e reciprocamente autonome, sotto il profilo organizzativo e funzionale. In riferimento all'associazione elitaria dei "vincitori sacri", cfr. MORETTI, 1953, 155: "Sede della corporazione e dei giochi da essa organizzati era certamente una città della provincia d'Asia …". I rapporti tra queste che sembrano essere due "branche" della stessa confederazione sono stati investigati, con notevole acribia e puntuali riferimenti alle fonti, da PLEKET, 1973, 202 sgg. Vd., però, ancor prima, FORBES, 1955, 242, che, accanto agli *hieronikai* ed agli *athletai*, individua un *tertium genus* associativo, rappresentato dalle *synodoi* "miste" di atleti ed artisti dionisiaci.

[88] L'epigrafe in questione contiene un decreto onorario in favore di L. Vetulenus Laetus. Vd. GLOTZ, 1917, 1027; FORBES, 1955, 242-243; PLEKET, 1973, 207-208. Un'altra fonte attinente all'associazione ecumenica degli atleti è un'iscrizione di Cnidos (*GIBM* IV, 794): cfr. PLEKET, 1973, 207.

[89] Questo particolare organismo associativo, le cui funzioni ed articolazione interna non sono ancora del tutto chiari, è ancora operativo nel 194 d.C., come attestato da *P. Lond*. III, 1178, ll. 50 sgg. In tale specifico caso, però, il *sympas xystos* riunitosi nell'85 d.C., per partecipare alla 216ª edizione dell'Olimpiade, non sarebbe una struttura aggregativa ed organizzativa degli atleti già stabile e permanente, ma solo un assembramento spontaneo formatosi in vista della partecipazio-

gli "atleti venuti dal mondo intiero per partecipare alle gare della 216ª Olimpiade"[90], cita anche, come a se stante, un secondo ente associativo che rappresentava *in loco* gli sportivi professionisti. Quest'ultimo, a differenza del primo, sembra fare a sua volta capo ad una struttura organizzativa ormai stabile e permanente, articolata già su scala confederativa e con una portata che travalicherebbe l'ambito locale o regionale (καὶ ἡ ἱερὰ [ξυσ]τικὴ σύνοδος)[91].

Che li si intenda come due "branche" *ab origine* separate ma concomitanti ed afferenti alla stessa associazione, oppure come due *synodoi* autonome rientranti nell'ambito del medesimo organismo confederativo "ecumenico", i due nuclei corporativi nati in Asia Minore sul finire dell'età repubblicana, ad un certo punto della loro vicenda storica, sembrano fondersi in una sola *synodos*. Nella prima metà del II sec. d.C., infatti, il raggruppamento generale degli atleti e quello elitario dei vincitori negli agoni sacri intrattennero relazioni diplomatiche direttamente con l'autorità imperiale, presentandosi come componenti di un'unica entità associativa[92].

ne a quel determinato agone, e quindi per ragioni meramente contingenti: vd. in tal senso FORBES, 1955, 243 ("…a temporary guild of the athletes who happened to come together as participants in a given festival"). Cfr. POLAND, 1909, 148; GLOTZ, 1917, 1027; AMELOTTI, 1955=1996, 334; PLEKET, 1973, 208 e 216, n. 64.

[90] Cfr. *I. Oly*. 436: [τῶν ἀπὸ τῆς] οἰκουμένης ἀθλη[τῶν ὅ τε σύμπας ξυστός, [οἱ παραγ]ενόμενοι ἐπὶ τὸν [ἀγῶνα] τῶν Ὀλυμπίων Ὀ[λυμπι]άδι σις΄. Per una diversa restituzione testuale ([οἱ ἀπὸ τῆς] οἰκουμένης ἀθλη[ταί…), e conseguentemente per una interpretazione alternativa dell'intera espressione, vd. PLEKET, 1973, n. 36.

[91] Tale *synodos* è identificabile con l'associazione atletica destinataria dell'*epistula* di Vespasiano, in *P. Lond*. III, 1178, ll. 32-36: l'epiteto ἱερά sembra essere inserito per la prima volta nella titolatura di questa *synodos* agonistica proprio in occasione dell'assunzione al potere del capostipite della *gens Flavia*. Vd. però, per una diversa interpretazione di tale attributo (e sp. della sua assenza nella titolatura della *synodos* destinataria delle due *epistulae* claudiane recepite in *P. Lond*. III, 1178), PLEKET, 1973, 207, n. 67. La dottrina più risalente vedeva invece in questa associazione la σύνοδος permanente di Olimpia, che per l'occasione avrebbe momentaneamente aperto le sue porte al "sisto" degli altri atleti. Cfr. in tal senso POLAND, 1909, 148; GLOTZ, 1917, 1027. Per POLAND, 1909, 147, 541, e GARDINER, 1910, 174-176, *I. Oly*. 436 sarebbe, comunque, il documento più antico attestante l'esistenza di ἀθληταί organizzati in un'associazione autonoma. Cfr. al riguardo: GLOTZ, 1917, 1027, n. 13, con ampio riferimento alle fonti epigrafiche; FORBES, 1955, 250, n. 6; AMELOTTI, 1955=1996, 334. *Contra* vd. però FORBES, 1955, 243, che parla in generale di una "sacred Athletic Guild", ed implicitamente la considera come un gruppo già organizzato e stabile di atleti, destinatario dei *beneficia* concessi da Augusto (Suet., *Aug*., 45, 3). PLEKET, 1973, 207-208, e nn. 37 e 38, a sua volta, definisce tale *synodos* come "the permanent ecumenical guild of athletes", e la identifica (come del resto già FORBES, 1955, 243: "…the Guild of Roving Athletes, each of whose chapters was permanent and composed of a stabilized membership"), nella società sportiva destinataria delle *epistulae* di Claudio e Vespasiano conservate in *P. Lond.* III, 1178: quest'ultima, quindi, a suo parere, già alla metà del I sec. d.C. avrebbe avuto una dimensione confederativa ed "internazionale", con una sede però ancora localizzabile non a Roma, bensì in Asia Minore. Cfr. ID., 1973, 208, n. 38: "Amelotti … wrongly interprets this synodos as a regional association in Rome; Forbes … correctly identifies it with the ecumenical guild of athletes".

[92] Vd. GLOTZ, 1917, 1028; FORBES, 1955, 243-244; PLEKET, 1973, 208-209 e 223-225; MILLAR, 1977, 457.

Due epigrafi provenienti da Roma[93] attestano infatti l'esistenza nella capitale dell'impero di una σύνοδος ξυστικὴ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα ἀθλητῶν ἱερονεικῶν στεφανειτῶν, alla quale Adriano, in un primo momento promise, ed infine Antonino Pio concesse un appezzamento di terreno (χωρίον) ed un οἴκημα[94] presso le Terme di Traiano, grazie ai buoni uffici di colui che sarebbe stato giustamente ritenuto il προστάτης (*patronus*) dell'associazione stessa[95], M. Ulpio Domestico d'Efeso[96].

Se, come si è appena detto e come sembra ormai pacificamente accettato, le due "matrici" della *synodos* degli atleti sistici provenivano dall'area orientale dell'impero, resta allora da stabilire quando avvenne il trasferimento di tale associazione, con la sua duplice componente originaria, dall'Asia Minore a Roma; e, in subordine, se tale trasferimento fu spontaneo, oppure provocato da un'iniziativa autoritativa dell'imperatore.

La risposta che, immediatamente si potrebbe dare, certamente, offre la soluzione più semplice, ed al tempo stesso la più ovvia, al problema: tale trasferimento sarebbe avvenuto solo intorno alla metà del II sec. d.C., quando, in seguito all'iniziativa diplomatica promossa per mezzo di M. Ulpio Domestico, la *synodos* degli atleti sistici ottenne il terreno di cui sopra, fissando definitivamente ed ufficialmente la sua sede a Roma[97]. Prima dell'età degli Antonini,

[93] *IG* XIV, 1054=*IGUR* I, 235=*IGR* I, 149, del 134 d.C.; *IG* XIV, 1055=*IGUR* I, 236=*IGR* I, 146, del 143 d.C.

[94] In cui sarebbero stati collocati καὶ τὰ ἱερὰ … καὶ τὰ γράμματα, ossia gli arredi sacri e l'archivio dell'associazione.

[95] Cfr. *IG* XIV, 1109=*IGUR* I, 237=*IGR* I, 150 e *IG* XIV, 1110=*IGUR* I, 238=*IGR* I, 151, dove si fa riferimento a Domestico come κτίστης (fondatore) di un τέμενος per il σύμπας ξυστός, nucleo originario della sede romana, in cui l'associazione agonistica si sarebbe definitivamente insediata.

[96] Cfr. *IG* XIV, 1052= *IGUR* I, 26=*IGR* I, 147. Su questo personaggio, atleta di origine efesina, e sulle vicende inerenti alla concessione, da parte dell'imperatore, del terreno su cui edificare, a Roma, la nuova sede della *synodos* degli atleti sistici, vd. GLOTZ, 1917, 1028; CALDELLI, 1992, 77, n. 13. Nelle due epigrafi in questione, Ulpio Domestico è presentato come "ambasciatore" della *synodos*, nonché principale promotore delle due distinte legazioni diplomatiche presso l'autorità imperiale, nel 134 e nel 143 d.C. Vd. *IG* XIV, 1054=*IGUR* I, 235=*IGR* I, 149, l. 10; *IG* XIV, 1055=*IGUR* I, 236=*IGR* I, 146, ll. 23-24: Ἐπρέσβευεν Οὔλπιος Δομεστικός. Cfr. anche *IG* XIV, 1109=*IGUR* I, 237=*IGR* I, 150, ll. 8-9: … τὸν ἑαυτῶν προστάτην καὶ αὐτὸν πρεσβεύσαντα καὶ αἰτησάμενον τὸ τέμενος τῷ σύμπαντι ξυστῷ …

[97] Tale è la soluzione accolta da PLEKET, 1973, 222-225. In realtà, dal riscontro delle fonti epigrafiche, si può ricavare non tanto che a Roma, prima del 143 d.C., non esistesse *tout court* una *synodos* degli atleti sistici (fatto di per sé improbabile, almeno a livello locale), quanto piuttosto che tale associazione non avesse ancora, nella capitale dell'impero, quella sede ufficiale e quell'organizzazione così articolata e strutturata su più livelli (la *synodos* vera e propria, con la duplice componente degli atleti e degi *hieronikai/stephanitai*, da una parte, e, dall'altra il cd. *sympas xystos*), che l'avrebbe caratterizzata proprio a partire dall'età antonina. Di conseguenza, si può dire con relativa approssimazione al vero, che, prima degli anni 134-143 d.C., tale *synodos* o aveva effettivamente la sua sede ancora in Asia Minore, oppure, se era già stanziata a Roma, non

quindi, essa avrebbe mantenuto la sua collocazione originaria, individuabile in una *polis* dell'Asia Minore[98].

aveva ancora raggiunto quella dimensione ecumenica e confederativa che avrebbe innegabilmente assunto, a partire dalla metà del II sec. d.C., proprio per iniziativa dei *principes* Antonini. Quel che è certo è che il provvedimento adrianeo del 134 d.C., cui di fatto avrebbe dato seguito Antonino Pio nel 143 d.C., avrebbe comunque segnato una tappa fondamentale nello sviluppo storico dell'associazione atletica. Per mezzo dell'ufficiale acquartieramento di questo organismo associativo nella capitale dell'impero, Adriano avrebbe così mirato a riorganizzare la *synodos* degli atleti sistici, dandole una nuova fisionomia "internazionale" ed "imperiale" e ponendola sotto il suo diretto controllo, creando in una parola una struttura centralizzata alla quale, da allora in poi, avrebbero ufficialmente fatto capo, come vere e proprie "sezioni staccate", tutte le *synodoi* locali-regionali disseminate nelle diverse aree provinciali. A questa stregua, sarebbe ascrivibile al *princeps* Antonino o, al più, al suo successore, anche la trasformazione del *sympas xystos*, da fenomeno di aggregazione spontanea degli sportivi professionisti esclusivamente connesso agli eventi contingenti dei singoli *festivals* agonistici (quale sembra essere ancora nell'85 d.C.: cfr. *I. Oly.* 436), in un'organizzazione verticistica e "meta-associativa", completamente autonoma e separata ristetto alla *synodos* stessa, cui sarebbero stati demandati compiti di natura organizzativa. Non è infatti un caso che, dalla metà del II sec. d.C. in poi, i dirigenti di tale organismo, a partire da M. Ulpio Domestico – che, nel 143 d.C., risulta insignito del titolo di "Sovrintendente delle Terme Imperiali" (cfr. *IG* XIV, 1055=*IGUR* I, 236=*IGR* I, 146, ll. 23-24: ἐπὶ βαλανείων μου) –, sarebbero stati scelti direttamente dall'autorità imperiale (cfr. PLEKET, 1973, 224). Nell'ambito dell'organizzazione e della sponsorizzazione degli agoni ginnici, questi personaggi infatti avrebbero svolto un delicato ruolo di intermediazione politico-diplomatica tra le municipalità locali e l'autorità imperiale, di cui sarebbero diventati collaboratori fidati e personali fiduciari. Un altro fattore da non trascurare è, inoltre, come rilevato da CALDELLI, 1993, 101-105, la stretta relazione funzionale e organizzativa che doveva legare la nuova sede romana di questa *synodos* agonistica, i cui membri già in precedenza, abitualmente, si riunivano presso le Terme di Traiano – la cd. *Curia Athletarum*, sulla quale vd. ancora CALDELLI, 1992 – e lo svolgimento periodico del prestigioso *agon Capitolinus* (cfr. *IG* XIV, 1055=*IGUR* I, 236=*IGR* I, 146, ll. 22-23: … ὅπου καὶ μάλιστα τοῖς Καπιτωλείοις συνέρχεσθε). L'iniziativa adrianea non appare, del resto, per nulla estemporanea, ma va inquadrata nel contesto della ben più vasta e complessa riforma organizzativa, strutturale e calendariale, dei principali *festivals* del circuito agonistico internazionale, attuata da Adriano proprio nel 134 d.C. Su questo riassetto epocale, nonché sull'importante ruolo in esso giocato dalle due *synodoi* ecumeniche dei *technitai* e degli *athletai*, ci si soffermerà ancora, e più diffusamente, *infra*, 127 sgg.

[98] Circa la sede che la *synodos* avrebbe avuto nel I sec. a.C. e nella prima età imperiale, sono state avanzate dagli studiosi diverse ipotesi. Secondo GERSTINGER, 1954a, 48 sgg., sulla scorta di un'idea di Wilamowitz (riportata da KAIBEL in nota a *IGR* XIV, 1109), la *synodos* di *P. Lond.* III, 1178 sarebbe da identificarsi *tout court* e *ab origine* proprio con la confederazione ecumenica orientale degli atleti e dei vincitori negli agoni "sacri", di cui si è appena detto: tale associazione avrebbe avuto sede in Sardi, e a partire dalla tarda età repubblicana avrebbe rappresentato il fulcro e il punto di riferimento e di aggregazione di tutte le associazioni atletiche del mondo greco. A tale congettura si oppone AMELOTTI, 1955=1996, 334-335, n. 42, e 340, n. 71, che fa notare come nel 60 d.C. fosse già avvenuta la *katalysis* di tale antica corporazione ecumenica, costituitasi, come si è detto, probabilmente nel I sec. a.C., e ancora sussistente nel 25 d.C. Per lo studioso, quindi, la *synodos* destinataria delle *epistulae* di Claudio e Vespasiano, sarebbe stata una "società regionale, avente sede in Roma e destinata a trasformarsi in società ecumenica". Cfr. in tale senso anche GLOTZ, 1917, 1028-1029; MORETTI, 1953, nrr. 59, 62 e 65. Lo stesso Moretti, in *IGUR* I,

In passato è stata però proposta dagli studiosi una diversa ricostruzione degli eventi di cui l'associazione sportiva fu protagonista, nella prima età imperiale, sulla base del riscontro offerto da tre epigrafi, rinvenute anch'esse a Roma, o nelle immediate vicinanze[99]. Secondo tale ipotesi, entrambe le componenti della *synodos* orientale – l'associazione elitaria degli *hieronikai/stephanitai*, di cui rimane traccia in *SB* 4224[100] e la corporazione generale dei puri e semplici atleti, che le faceva da *pendent*[101] –, sarebbero state sciolte contemporaneamente, in un periodo individuabile, grosso modo, tra i regni di Tiberio e di Nerone[102]. Al tempo stesso, dalle vestigia di tali *synodoi*, sarebbe sorta una nuova entità corporativa, denominata σύνοδος ξυστικὴ περιπολιστικὴ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα: essa, rifondata dall'autorità imperiale[103] su nuove basi giuridiche, a partire dalla seconda metà del I sec. d.C., avrebbe trasferito nella capitale dell'impero, se non proprio la sua nuova sede ufficiale, quanto meno una sorta di avamposto, una *statio* cui avrebbero fatto capo i membri dell'associazione agonistica orientale emigrati nell'area occidentale dell'impero. A tal fine, i membri del rifondato ente associativo di matrice orientale avrebbero ottenuto

199, cautamente suggerisce che la sede di tale *synodos* fosse da ricercarsi "fortasse in urbe quadam Asiae provinciae". KEIL, 1911, 133 propende invece per Efeso. Accolgono la tesi della localizzazione orientale pure TOUTAIN, in *IGR* I, 150, n. 1, e POLAND, 1909, 149. Al riguardo, vd. anche SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972, I, 62; GARDINER, 1930, 107. Vd. da ultimo PLEKET, 1973, 213, e n. 54.

[99] Si tratta di *IG* XIV, 1109=*IGUR* I, 237=*IGR* I, 150, anch'essa in onore di M. Ulpio Domestico, posteriore al 134 d.C., e di *IG* XIV, 1105=*IGUR* I, 243=*IGR* I, 155, in onore di M. Aurelio Demostrato Damas, risalente alla fine del II sec. d.C.; su quest'ultimo atleta, pancraziaste e pugile celeberrimo ai suoi tempi, vd. in sintesi CALDELLI, 1992, 79; EAD., 1993, 142-143, nr. 40; cfr. da ultimo STRASSER, 2003. A tali fonti va aggiunta un'iscrizione pubblicata da Moretti (cfr. MORETTI, 1953, 174-179, nr. 65=*IGUR* I, 249), incisa negli anni intorno al 60 d.C.: tale fonte elenca le vittorie di un lottatore, Tib. Claudio Patrobio, originario di Antiochia in Siria e onorato da Nerone. Sull'epigrafe in questione e sull'interpretazione datane da Moretti, cfr. però, *contra*, PLEKET, 1973, 214-215.

[100] Cfr. MORETTI, 1953, 178.

[101] Vd. FORBES, 1955, 244.

[102] Come *terminus post quem* viene individuato il 25 d.C., sulla base del riscontro fornito dall'epigrafe onorifica di Democrate di Magnesia sul Meandro, pugile, lottatore e pancraziaste, che fu membro di tale corporazione atletica (cfr. MORETTI 1953, 162, nr. 62, b, ll. 4-5: … πρῶτον τῶ[ν] | ἀπὸ τῆς οἰ[κου]μένης); per il *terminus ante quem* (60 d.C.), vd. sp. MORETTI, 1953, 178, secondo il quale lo scioglimento della corporazione orientale si verificò "tra la fine del principato di Tiberio e gli inizi di quello di Nerone".

[103] I riscontri offerti dalle due *epistulae* claudiane recepite in *P. Lond*. III, 1178, ll. 8-15 e 16-31, che vedono questo ente associativo quale interlocutore privilegiato, sotto il profilo diplomatico, del *princeps* giulio-claudio, sembrerebbero avallare l'ipotesi in base alla quale sarebbe stato proprio Claudio a concedere alla *synodos* agonistica degli *athletai* lo *status* giuridico di *collegium licitum*, riconosciuto dall'ordinameno giuridico romano, in seguito allo "scioglimento" dell'originario organismo orientale.

dal *princeps* una sorta di diritto di "stabilimento" a Roma, equiparabile al *domicilium* (*katoikia*)[104].

Tale assunto troverebbe un suo conforto testuale nell'espressione ἀπὸ καταλύσεως riscontrabile nelle tre fonti citate poc'anzi[105], che attesterebbero la permanenza nella capitale dell'impero, già a partire dalla seconda metà del I sec. d.C., e per tutto il II sec. d.C., di una ἱερὰ ξυστικὴ σύνοδος τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα nata dalle ceneri di tale *katalysis* e dalla "metamorfosi" dell'antica corporazione orientale degli ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἱερονῖκαι καὶ στεφανῖται[106].

[104] Anche tale *katoikia* originaria sarebbe, non a caso, commemorata nella nomenclatura della *synodos* in *IG* XIV, 1109=*IGUR* I, 237=*IGR* I, 150, ll. 1-3, ed in *IG* XIV, 1105=*IGUR* I, 243=*IGR* I, 155, ll. 1-3: ἡ ἱερὰ ξυστικὴ σύνοδος τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα ἀπὸ καταλύσεως ἐν τῇ βασιλίδι Ῥώμῃ κατοικούντων.

[105] Più precisamente, la ricorrenza dell'espressione ἀπὸ καταλύσεως ἐν Ῥώμῃ [τιμηθεὶς] | ὑπὸ Νέρωνος, alle ll. 11-12 dell'epigrafe onorifica di Tib. Claudio Patrobio, starebbe ad indicare l'appartenenza di tale atleta all'associazione ecumenica orientale degli ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἱερονῖκαι καὶ στεφανῖται di *SB* 4224, ed il conseguente suo trasferimento a Roma, dopo lo scioglimento di quest'ultima. Cfr. MORETTI, 1953, 178-179: "Dopo lo scioglimento della corporazione a molti di questi atleti venne concesso tuttavia di stabilirsi in Roma … Col tempo, il numero degli atleti stabilitisi in Roma si accrebbe notevolmente sino a che essi costituirono appunto quella caratteristica ἱερὰ ξυστικὴ σύνοδος τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα ἀπὸ καταλύσεως ἐν τῇ βασιλίδι Ῥώμῃ κατοικούντων cui sopra accennavamo". L'evento della *katalysis* si troverebbe così commemorato nella nomenclatura di quest'associazione, attestata, per il II sec. d.c., da *IG* XIV, 1109=*IGUR* I, 237=*IGR* I, 150, ed *IG* XIV, 1105=*IGUR* I, 243=*IGR* I, 155. Vd. PLEKET, 1973, 213, n. 57, per una ricostruzione delle diverse posizioni espresse dagli studiosi, nessuno dei quali ha però voluto fornire una spiegazione all'ipotetico evento dissolutivo della *synodos* agonistica. Vd. GLOTZ, 1917, 1028: "La première ligue fut dissoute, on ne sait pour quel motif."; FORBES, 1955, 244: "The reason for the dissolution is unknown". Sia Glotz che Forbes, però, implicitamente, tendono a leggere l'asserito scioglimento in chiave politica, considerandolo come effetto di un'iniziativa autoritativa ufficiale da parte dell'imperatore, e non frutto di una libera scelta degli atleti membri dell'associazione. Per tali Autori, sembrerebbe quindi che, già alla metà del I sec. d.C., l'autorità imperiale avesse avvertito l'esigenza di centralizzare l'organizzazione corporativa degli atleti, per porla sotto il suo diretto controllo. Vd. però *contra*, PLEKET, 1973, 220-222.

[106] Secondo AMELOTTI, 1955=1996, 334-335, quest'ente associativo avrebbe per un certo periodo operato in concomitanza con una preesistente ed autoctona associazione atletica locale-regionale, chiamata σύνοδος ξυστικὴ περιπολιστικὴ τῶν περὶ τὸν Ἑρακλέα, a sua volta identificabile con la società destinataria delle *epistulae* di Claudio e Vespasiano recepite in *P. Lond*. III, 1178. Solo in età antonina la *synodos* orientale si sarebbe definitivamente sovrapposta alla società locale romana, fondendosi con essa, e quindi dando vita ad una vera e propria confederazione di portata ecumenica, posta sotto il patronato imperiale. Lo Studioso ritiene infatti che *la synodos* in questione probabilmente avrebbe fatto parte delle società sportive alle quali già Augusto aveva ratificato lo statuto ed incrementato diritti e privilegi. Questi due enti corporativi, dopo una iniziale parallela coesistenza, si sarebbero poi fusi in un'unica *synodos*, ossia in quell'associazione destinataria delle statuizioni di Adriano ed Antonino Pio di cui si è già detto. Cfr. ancora ID., 1955=1996, 340, 71, per una critica alla teoria della localizzazione orientale della *synodos* di *P. Lond*. 1178. Per analoghe posizioni assunte in dottrina, cfr. PLEKET, 1973, 213, n. 57. In particolare, vd. ancora MORETTI, 1953, 178, secondo il quale "in Roma …, già nel 46 d.C., era tra le altre organizzazioni

Questo approccio interpretativo, per quanto abbia in passato prestato il fianco ad alcune critiche[107], ha però avuto, innegabilmente, il pregio di gettare luce sui rapporti di derivazione che si sarebbero instaurati, nel corso del I sec. d.C., tra l'originaria *synodos* orientale, beneficiata da M. Antonio per mezzo dell'editto conservato in *SB* 4224, e la σύνοδος ξυστικὴ περιπολιστικὴ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα menzionata nelle costituzioni di Claudio e Vespasiano trascritte in *P. Lond*. III, 1178[108].

In riferimento, nello specifico, alle due *epistulae* di Claudio, riportate in estratto, rispettivamente, alle ll. 8-15 e 16-31 del papiro londinese, un aspetto significativo emerge chiaramente della lettura di tale fonte papiracea. Che le si intenda come atti del tutto privi di significato *stricto sensu* giuridico, inseriti nel contesto del diploma del pugile Herminos con una funzione meramente decorativa[109], oppure come provvedimenti premiali validi ed efficaci a tutti gli effetti e quindi fonti produttive di norme in materia di concessione di *beneficia* e *privilegia*[110], queste due statuizioni lasciano trasparire l'importante ruolo diplomatico

atletiche particolarmente fiorente la σύνοδος ξυστικὴ περιπολιστική" di *P. Lond*. III, 1178, che avrebbe accolto al suo interno gli atleti *hieronikai/stephanitai* "profughi" dall'Oriente dopo la dissoluzione della loro associazione. Cfr. PLEKET, 1973, 215: "…in Moretti's view this synodos was merely one «tra le altre organizzazioni atletiche»".

[107] Una serrata critica alla teoria della *katalysis* è mossa da PLEKET, 1973, 213-222, sp. 215, che interpreta il termine in questione, sulla scorta di un'intuizione di Robert, non nel senso di "scioglimento", ma di "cessazione dell'attività agonistica", "pensionamento"; le epigrafi citate *supra*, e a n. 99, farebbero quindi riferimento ad un'associazione di "ex-atleti" ormai a riposo, che si sarebbero trasferiti a Roma alla fine della loro carriera agonistica.

[108] Cfr. *P. Lond*. III, 1178, ll. 10-11, 18-19 e 32-33.

[109] WILCKEN, in *Chr. W.*, 184, addirittura le paragona agli stemmi araldici che i "fornitori della real casa" usavano riprodurre sulle loro lettere commerciali, con funzione meramente onorifica e ornamentale; cfr. anche AMELOTTI, 1955=1996, 340, e n. 72. Per GERSTINGER, 1954a, 52-53, esse hanno la funzione di conferire al diploma una patina di antichità, a riprova della veneranda età della tradizione agonistica rappresentata dalla *synodos*, nonché dell'alta considerazione e del grande credito di cui godeva l'associazione agonistica presso l'autorità imperiale, ancora alla fine del II secolo d.C., con l'avallo di titoli risalenti a ben centocinquant'anni prima.

[110] Sotto il profilo giuridico, in effetti, dei tre provvedimenti recepiti nel papiro, che dovrebbero rappresentare il titolo dei *beneficia* e dei *privilegia* acquisiti dalla σύνοδος degli atleti sistici nel corso del tempo ed estesi ai suoi soci all'atto dell'iscrizione, solo il terzo, vale a dire l'*epistula* confirmatoria di Vespasiano (ll. 32-36), potrebbe *ictu oculi* essere considerato, a tutti gli effetti, un vero e proprio atto a contenuto normativo. La natura *stricto sensu* tecnico-giuridica (*rescriptum*) della costituzione attribuita al capostipite della dinastia flavia, pur nella estrema stringatezza che caratterizza il testo, è infatti comunque desumibile dal formulario stereotipato impiegato per confermare in blocco tutti i *beneficia* già concessi alla *synodos* degli atleti sistici da Claudio (cfr. ll. 34-37: πάντα ὅσα ὁ [θεὸ]ς Κλαύδιος … συνεχώρησε καὶ αὐτὸς φυλάττειν [π]ροαιροῦμαι). Di contro, le due *epistulae* claudiane recepite nel papiro londinese presentano, innegabilmente, un'anomalia: in entrambi i casi, dopo il prescritto iniziale, il testo vero e proprio dell'*epistula* è del tutto privo di qualsivoglia contenuto giuridico e, a prima vista, si presenta come la pura e semplice narrazione di un fatto storico nel contesto di una lettera di ringraziamento. In effetti, nelle due missive claudiane, sembra trovarsi esclusivamente un riferimento alla motiva-

che, già nel corso del I sec. d.C., l'organismo associativo degli *athletai* avrebbe svolto presso la corte imperiale, per il tramite di due formali ambascerie.

Negli anni 43 e 47 d.C., infatti, la *synodos* degli atleti sistici si sarebbe resa benemerita agli occhi di Claudio per il suo lealismo in occasione di due eventi significativi del suo principato[111]. Di pari passo con analoghe iniziative celebrative e gratulatorie in onore dell'imperatore, intraprese nello stesso lasso di tempo (43-48 d.C.) dalla *synodos* degli artisti dionisiaci[112], anche l'associazione degli *athletai* si sarebbe quindi avvalsa degli strumenti della diplomazia, verosimilmente per avanzare al *princeps* una o più richieste formali in ordine alla concessione e/o alla conferma di significativi privilegi e benefici, di cui, malauguratamente, le fonti ad oggi note non offrono più alcun riscontro.

Il *princeps* della *domus* giulio-claudia, a sua volta, avrebbe risposto con benevolenza a tali richieste, consacrando i sensi della sua riconoscenza in due *rescripta* di cui si sarebbe invece conservata traccia ancora alla fine del II secolo d.C., a distanza di ben centocinquant'anni dalla loro emanazione.

Resta però, e conclusivamente, ancora da capire perché le due *epistulae* claudiane siano state trascritte nel papiro londinese in questa versione parziale, apparentemente priva di un vero e proprio carattere normativo.

Soprattutto, in mancanza di ulteriori riscontri nelle fonti, ad oggi non è più individuabile, se non in via indiziaria e del tutto ipotetica, l'originaria ed effettiva funzione di queste due statuizioni imperiali. L'anomalia del loro contenuto appare, allora, ancor più evidente, se si considera che esse furono recepite, *tout court*, in un atto giuridico che si presentava formalmente come un diploma e la cui funzione precipua era quella di enucleare ed esplicitare *erga omnes*, oltre che gli specifici *beneficia* e *privilegia* estesi ai *synoditai* all'atto della loro affiliazione, anche, se non soprattutto, le fonti di produzione giuridica (*costitutiones principum*) dalle quali tali *beneficia* e *privilegia* direttamente promanavano.

zione contingente dell'intervento di questo principe nei confronti della *synodos* degli atleti sistici, in relazione agli eventi in occasione dei quali l'associazione si mise in luce agli occhi dell'imperatore, così da meritarsi la sua riconoscente benevolenza. Non viene invece, apparentemente, fatta alcuna menzione né della statuizione espressa da Claudio a tale riguardo, vale a dire di quella che si potrebbe definire la parte dispositiva dell'atto normativo imperiale, né degli specifici privilegi o benefici che dovrebbero essere stati, con ogni probabilità, concessi dall'imperatore alla σύνοδος stessa in cambio di tali benemerenze.

[111] Nel primo caso, Claudio esprime il suo ringraziamento per la corona d'oro regalatagli dall'associazione degli atleti sistici a mezzo di una legazione gratulatoria appositamente inviata a Roma, nel 46 d.C., in occasione della celebrazione del suo trionfo sui Britanni; nel secondo caso, l'imperatore esprime la sua riconoscenza per la collaborazione prestata dalla *synodos* all'organizzazione di certi agoni ginnici, celebrati in suo onore dai re di Commagene e del Ponto. A tale proposito, per la ricostruzione del contesto storico in cui gli eventi menzionati nelle due *epistulae* vanno inquadrati, vd. *infra*, 45 sgg.

[112] Vd. *infra*, 42 sgg.

II.

## Le associazioni agonistiche greco-orientali nel contesto dell'ordinamento giuridico romano. Costituzioni imperiali in materia di concessione di *privilegia*.

*Sommario*

**1**. Atti giuridici emanati dalle *synodoi* agonistiche in età imperiale: i diplomi di affiliazione. Conferimento di *privilegia* ed estensione degli stessi ai soci all'atto del loro ingresso nella *synodos*. **2**. Le costituzioni imperiali in favore delle *synodoi* agonistiche nel loro complesso: analisi delle singole fonti di cognizione in relazione alla produzione normativa dei diversi *principes*, da Augusto a Diocleziano. **2.1**. *Epistulae* di Claudio. **2.1a**: *BGU* IV, 1074, ll. 1-3. **2.1b**: *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 1-4. **2.1c**: *P. Lond.* III, 1178, ll. 8-15. **2.1d**: *P. Lond.* III, 1178, ll. 16-31. **2.2**. *Epistula* di Vespasiano: *P. Lond*. III, 1178 [=*Pap. Agon.* 6], ll. 32-36. **2.3**. Provvedimenti di Adriano. Estratto di un *diatagma* (editto) di Adriano in favore della *synodos* dei *technitai.* **2.3a**: *BGU* IV, 1074 [=*SB* I, 5225=*Pap. Agon*. 1], ll. 3-5. **2.3b**: *P. Oxy*. XXVII, 2476 [=*Pap. Agon*. 3], ll. 4-7. **2.3c**: *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 1-2. 2.4. **2.4.** Provvedimenti dei Severi in favore della *synodos* dei *technitai*. **2.4.1.** Settimio Severo. **2.4.1a**: *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 5-7; **2.4.1b**: *P. Oxy*. XXVII, 2476 [=*Pap. Agon*. 3], ll. 7-11; **2.4.1c**: *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 3-5. **2.4.1d**: *P. Oxy*. XXXI, 2610 [=*Pap. Agon*. 5], ll. 1-4. **2.4.2**. Settimio Severo e Caracalla. **2.4.2a**: *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 7-8. **2.4.2b**: *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 6-7. **2.4.2c**: *P. Oxy*. XXXI, 2610 [=*Pap. Agon*. 5], ll. 5-6. **2.4.3.** Alessandro Severo. **2.4.3a**: *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 8-9. **2.4.3b**: *P. Oxy*. XXVII, 2476 [=*Pap. Agon*. 3], ll. 11-12. **2.4.3c**: *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 8-9. **2.4.3d**: *P. Oxy*. XXXI, 2610 [=*Pap. Agon*. 5], ll. 6-8. **3.** La legislazione imperiale riferibile ai *technitai* ed agli *athletai* dalla fine III sec. d.C. all'età giustinianea. La fine dell'agonistica di età imperiale.

## 1. Atti giuridici emanati dalle *synodoi* agonistiche in età imperiale: i diplomi di affiliazione. Conferimento di *privilegia* ed estensione degli stessi ai soci all'atto del loro ingresso nella *synodos*.

La lettura di un nutrito *corpus* di papiri egizi, provenienti da Ossirinco ed Hermoupolis e risalenti al periodo che va dalla fine del II sec. d.C. a tutto il III sec. d.C., offre l'occasione per un'analisi ad ampio raggio dei provvedimenti premiali, aventi ad oggetto *beneficia* e *privilegia* di diversa natura e tipologia, emanati dai *principes* di volta in volta al potere – a partire da Augusto e quanto meno fino a Diocleziano[1] – in favore degli appartenenti alle due principali associazioni agonistiche fiorite in età imperiale ed organizzate a livello confederativo su scala ecumenica nei primi tre secoli dell'era volgare: la *synodos* dei *technitai* (artisti dionisiaci), operante in svariate articolazioni locali già a partire dall'età ellenistica[2], e la *synodos* "itinerante" degli atleti sistici, le cui prime attestazioni risalgono alla fine dell'età repubblicana[3].

In linea generale, si può dire che i *beneficia* e i *privilegia* cui fanno riferimento le fonti prese in considerazione in questa sede consistessero in diritti speciali[4], esenzioni da oneri e servitù militari, sgravi da tributi, liturgie o *munera civilia*[5], diretti, non solo o non tanto a soggetti singoli, quanto piuttosto alla *synodos* agonistica nel suo complesso, e di conseguenza estesi *ipso iure* a tutti i soci all'atto del loro ingresso nell'associazione stessa.

Un cospicuo gruppo di tali documenti papiracei è articolato secondo lo schema-tipo del diploma o certificato di affiliazione, ossia dell'atto giuridico attestante l'ingresso di un nuovo socio, sia costui un atleta o un artista dionisiaco, nella rispettiva compagine corporativa a livello locale[6].

[1] Un sintetico elenco delle fonti papiracee ed epigrafiche di provenienza egizia che tramandano costituzioni imperiali in favore delle associazioni agonistiche è proposto da MONTEVECCHI, 1973=1998, 126 sg. e 241; cfr. anche TAUBENSCHLAG, 1950=1959a, sp. 60-62; ID., 1952=1959.

[2] Sui benefici accordati dall'autorità politica romana all'associazione "ecumenica" degli artisti dionisiaci in età imperiale, cfr. in generale VIERECK, 1908; POLAND, 1934. Sulle associazioni degli artisti dionisiaci in età ellenistica, vd. LE GUEN, 2001; ANEZIRI, 2003.

[3] Cfr., *e.g.*, *I. Ery.* 429 e *SB* 4224. Per i privilegi concessi dagli imperatori alla categoria degli atleti, vd. soprattutto AMELOTTI, 1955=1996, 332 sgg.; ID., 1957=1996, 80-86.

[4] Cfr. *supra*, 18, n. 13.

[5] Vd. *supra*, 17, n. 63.

[6] Si tratta, nello specifico, di: *BGU* IV, 1074=*Pap. Agon.* 1; *BGU* IV, 1073=*Pap. Agon.* 2; *P. Oxy.* XXVII, 2476=*Pap. Agon.* 3; *P. Oxy. Hels.* 25= *Pap. Agon.* 4; *P. Oxy*. XXXI, 2610=*Pap. Agon.* 5; *P. Lond.* III, 1178=*Pap. Agon*. 6. Per l'analisi testuale ed un commento analitico delle attestazioni più si-

È altresì possibile individuare un secondo interessante *corpus* di documenti in un discreto numero di fonti papiracee tutte provenienti da Hermoupolis[7], consistenti in istanze di liquidazione presentate da singoli soggetti (per lo più atleti[8]) alla *boule* della loro *polis* d'origine – Hermoupolis, appunto – al fine di ottenere un vero e proprio vitalizio a spese dello Stato (*sitesis*, *opsonia*)[9].

Legittimata a pretendere dall'amministrazione municipale quella che nel III sec. d.C. consiste ormai in una vera e propria pensione pecuniaria mensile[10] è esclusivamente la categoria dei cd. *hieronikai*[11], in virtù delle vittorie e delle corone conseguite nei cd. *certamina sacra atque coronata* (*agones hieroi kai stephanitai*)[12]. In tal caso, il provvedimento concessorio da parte dell'autorità imperiale, in quanto fonte di produzione gerarchicamente sovraordinata, rappresenta il presupposto giuridico implicito – si potrebbe dire che esso operi *per relationem* – recepito *ipso iure* nell'atto di disposizione a carico dell'amministrazione locale[13]. Il conferimento del *privilegium* degli *opsonia* è

gnificative, si fa rinvio a FRISCH, 1986, edizione che si intende seguire in questa sede per la lettura testuale ed il confronto tra i diversi documenti. Sulle *epistulae* imperiali trascritte in *BGU* IV, 1074, *P. Oxy*. XXVII, 2476, *P. Oxy*. XXXI, 2610, e *P. Oxy. Hels*. 25, cfr. ancora ID., 1983.

[7] *C. P. Herm*. 54, 55, 56, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 113, 121, tutti risalenti alla seconda metà del III sec. d. C. (regno di Gallieno, anni 266-268 d.C.). Merita invece di essere trattato a parte il caso di *C. P. Herm*. 119 *verso*, fr. 3 = *Chr. W.*, nr. 158, rescritto dell'imperatore Gallieno.

[8] Vd. però anche il caso peculiare di *C. P. Herm*. 121 = *Pap. Agon*. 7, ordine di pagamento in favore di Aurelio *Horion*, per una sua vittoria come *salpigtes* agli *Olimpia* alessandrini: cfr. FRISCH, 1986, 128-135.

[9] Cfr., *e.g.*, *C. P. Herm.* 54 = *Chr. W.*, nr. 157, l. 7.

[10] Il diritto alimentare riconosciuto dall'autorità imperiale ai vincitori negli agoni "sacri" nel III sec. d.C. si sostanzia in una rendita vitalizia in denaro. Esso è un *privilegium* che, pur rappresentando la naturale evoluzione dalla cd. σίτησις ἐν Πρυτανείῳ (mantenimento a spese pubbliche nel Pritaneo, sotto forma di assunzione di pasti in comune), proprio per la sua natura squisitamente patrimoniale tende a differenziarsi dall'antico istituto tipico del diritto attico di età classica, a sua volta ancora applicato, nelle *poleis* dell'Asia Minore, in età tardo-ellenistica e romana. Sulla σίτησις ἐν Πρυτανείῳ, cfr. *IG* I³, 131 (fonte su cui vd. WYCHERLEY, 1957, 173-174; THOMPSON, 1971); Plato, *Apol. Socr*., 36 d 5-9; Plut., *Arist.*, 27, 2, in riferimento ai vincitori dei giochi olimpici beneficiari di tale onore. Su quest'istituto, vd. SAGLIO, 1900, 1357; SCHULTHEß, 1927a; ID., 1927b; cfr. anche, più di recente, PLECKET, 1974=1988, 51-52, e 72-73, nn. 119, 120 e 124. Per i riferimenti alla *sitesis* in relazione agli *agones hieroi*, vd. KRAUSE, 1838, 199-200; REISCH, 1893a, 848-849; FRIEDLÄNDER, 1922[10], 156-157, 161-162; AMELOTTI, 1955=1996, 327, e n. 8, 342-345; PLECKET, 1973, 204, n. 27; ID., 1974=1988, 51-52, e 72-73, nn. 118-127; CAVALLARO, 1984, 7, n. 12.

[11] Cfr. Cass. Dio, 51, 1, 2 e 52, 30, 3-7. Sull'argomento, vd. MADULI, 2010, 160-163, nn. 10-23, sp. 162, n. 19.

[12] Vd. *supra*, 5-6, nn. 12 e 16.

[13] Come attestato dalle fonti citate *supra*, n. 7, la *boule* di Hermoupolis si trovò, dal canto suo, obbligata a conformarsi al volere imperiale, dando attuazione ai numerosi ordini di pagamento esibiti a tale titolo dagli *hieronikai* in un lasso di tempo piuttosto breve (circa un ventennio), verosimilmente con sensibile aggravio delle spese a carico delle casse pubbliche: sul punto, vd.

infatti connesso con lo speciale statuto giuridico, di diretta derivazione imperiale, degli *agones hieroi* nei quali i beneficiati conseguirono le loro vittorie più prestigiose[14].

Tornando all'esame dei provvedimenti concessori in favore delle associazioni agonistiche nel loro insieme, già da una prima lettura appare evidente come tali fonti di produzione siano recepite in atti giuridici che presentano tutti la medesima struttura – evidentemente esemplata su formulari precodificati – ed assolvano alla medesima funzione comunicativa e "recettizia".

Tali documenti infatti constano, in estrema sintesi, di una lettera "circolare", con la quale la *synodos* comunica ai propri soci l'avvenuto ingresso di un nuovo *synodites* nell'ambito di una "sezione" locale della *synodos* stessa[15], a seguito della richiesta di affiliazione da costui formulata – richiesta che viene a sua volta trascritta nel corpo dell'atto giuridico – e a fronte del versamento della prescritta quota di iscrizione (*entaghion*), corrisposta *una tantum*[16].

AMELOTTI, 1955=1996, 344-345; DREW-BEAR, 1988. Su Hermoupolis, cfr. MÉAUTIS, 1918; ROEDER, 1959-1969; WACE-MEGAW-SKEAT, 1959; DREW-BEAR, 1992; EAD., 1997a. In generale, sull'amministrazione municipale nell'Egitto di età romana, vd. JOUGUET, 1911; ABBOTT-JOHNSON, 1926; JONES, 1937=1971; DREW-BEAR, 1984b. Sulle *boulai* delle municipalità egiziane, cfr. JOUGUET, 1919; WEGENER, 1948 =1985. In particolare, sulla *boule* di Hermoupolis, vd. JOUGUET, 1911, 399-415; MÉAUTIS, 1918, 125 sgg.; JOUGUET, 1919, 50 sgg.; JONES, 1937=1971, 329 sgg.; WEGENER, 1948 =1985, 63, n. 14; DREW-BEAR, 1984a; EAD., 1997b. Sugli aspetti problematici inerenti la documentazione papiracea del III sec. d.C., vd. infine la sintesi proposta da MONTEVECCHI, 1993=1998.

[14] Cfr., sempre *e.g.*, *C. P. Herm.* 54 = *Chr. W.*, nr. 157, ll. 7-9: [α]ἰτο[ῦμαι ἐπιστ]αλῆναί [μοι] ἀπὸ πο/λιτικοῦ λό[γου ὑπὲρ ὀ]ψω(νίων) μου ὧν [ἐνί]κη/σα καὶ ἐστεφαν[ώθη]ν ἱερῶν [εἰσελαστι]κῶν/ ἀγώνων … Sullo speciale statuto giuridico degli *agones hieroi* (detti anche *certamina iselastica*) in età imperiale, cfr. Plin., *Ep*., 10, 118-119, in riferimento all'età traianea. Tale tradizione sembra però essersi mantenuta inalterata, quanto meno, fino alla metà del III sec. d.C., come attestato da Cass. Dio, 52, 30, 3-7, citato *supra*.

[15] Cfr., *e.g.*, *P. Lond*. III, 1178, ll. 1-7 e 37-44; *BGU* IV, 1074, ll. 14-16.

[16] Il pagamento di una quota d'iscrizione (ἐντάγιον), prescritta dal νόμος, ossia dallo statuto associativo (*lex collegii*), era la *condicio sine qua non* ed il presupposto necessario per il conseguimento del titolo di socio e quindi per l'ingresso del nuovo *synodites* nell'associazione agonistica. Cfr. *P. Lond*. III, 1178, ll. 5-6, 42-43. In *BGU* IV, 1074, ll. 15-16, l'ἐντάγιον pagato da Aurelio Apollodidimio all'associazione imperiale ecumenica dei τεχνῖται è definito βασιλικόν (= imperiale), in quanto, pur essendo riscosso in nome e per conto dell'associazione, esso trova il suo fondamento giuridico in un atto autoritativo dell'Imperatore, patrono della *synodos*. Oltre a tale tassa di ammissione, all'atto dell'iscrizione veniva versata dal neo-socio anche un'imposta "sacra" (= imperiale), stabilita in onore dell'Imperatore stesso. Vd., al riguardo, VIERECK, 1908; SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972, II, 23-24; BOAK, 1937; FRISCH, 1986, 36-37. Sulla particolare accezione assunta in età imperiale dal sostantivo βασιλεία e dall'aggettivo βασιλικός, cfr. BAZZANA, 2010, 156-157; vd. anche quanto sarà detto *infra*, 148 sgg., in realzione alla costituzione di Settimio Severo conservata in *BGU*, IV, 1074, l. 5.

Paradigmatico è, sotto questo profilo, il caso di *BGU* IV, 1074 = *Pap. Agon.* 1[17], documento papiraceo proveniente da Ossirinco e risalente al dicembre 273/gennaio 274 d.C.[18]: nella parte centrale[19] di questo papiro[20] è riportata la comunicazione ufficiale, tramite *epistula*, con la quale l'associazione imperiale ecumenica degli artisti dionisiaci[21] rende noto ai

[17] Edizioni e commenti di questa fonte: VIERECK, in *BGU* IV, 1074; ID., 1908, 413-423; PREISIGKE in *SB*, I, 5225; CHARLESWORTH, 1939, 11, nr. 6 (edizione parziale); VANDONI, 1964, 96 (trascrizione delle sole ll. 1-3 del documento); SMALLWOOD, 1967, nr. 373a; traduzione in MILLAR, 1977, 460-461. Cfr. anche WILCKEN-VIERECK, 1908, 563-566; *Berichtigungsliste* I, 94; V, 15; AMELOTTI, 1955=1996, 336-339; FRISCH, 1983; vd., da ultimo, ID., 1986, 16-43 (= *Pap. Agon*. 1). Come immediatamente consequenziale a questo documento va considerato *BGU* IV, 1073 (= *Chr. M.*, nr. 198 = *Pap. Agon*. 2).

[18] Tale è la datazione proposta da FRISCH, 1986, 16, 36; VIERECK, 1908, 421, propendeva invece per il 274/275. Cfr. anche WILCKEN-VIERECK, 1908, 564; AMELOTTI, 1955=1996, 336.

[19] Cfr. *BGU* IV, 1074, ll. 14-16. Per l'analisi comparata tra le lettere "circolari" inviate dalla *synodos* ecumenica dei *technitai* ai soci e riportate, oltre che da questa fonte, anche da *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 13 sgg. (ingresso di *Aurelius Hatres*), da *P. Oxy. Hels.* 25, ll. 15 sgg. (ingresso di *M. Aurelius Serenus*), e da *P. Oxy.* XXXI, 2610, ll. 15-18 (ingresso di un artista dionisiaco sconosciuto), cfr. subito *infra*, 36. Lo stesso schema formale è riscontrabile anche nell'*epistula* inviata ai propri soci dalla *synodos* imperiale ecumenica degli atleti sistici in *P. Lond.* III, 1178, ll. 2-7 e 37-44 (ingresso del pugile ermopolita *Herminos*, detto *Moros*).

[20] Il documento papiraceo è di per sé piuttosto complesso ed articolato, ed anche di difficile lettura, in molti punti, a causa di estese lacune, che ne compromettono tutta la metà sinistra. Dal tenore letterale del testo, è però possibile apprezzare come questa fonte, al pari delle altre citate *supra*, alla n. 19, e prese in esame in questa sede, presenti una struttura formale divisibile in tre parti: alla sezione normativa introduttiva, con l'elenco delle costituzioni imperiali (ll. 1-9), fa seguito il diploma vero e proprio (ll. 14-16), a sua volta allegato alla lettera (ll. 10-13) inviata dal neo-socio Aurelio *Apollodidymos* alla *boule* di Ossirinco. Tale atto giuridico è a sua volta corredato del riferimento al luogo (Ossirinco) ed all'anno di emissione. Nel documento si fa inoltre menzione dell'agone in occasione del quale l'attestazione fu redatta e registrata: si tratta della prima edizione dei *Capitolia* locali, *festival* "misto", che prevedeva competizioni teatrali, atletiche ed equestri, istituito sul modello dei grandi *Capitolia* di Roma (cfr. ll. 16-17). Sono infine citati i magistrati dirigenti della *synodos* dei *technitai* nel dicembre 273/gennaio 274 d.C., con i relativi titoli onorifici, in riferimento alle vittorie conseguite nei più prestigiosi *agones hieroi*. A suggello della genuinità e validità giuridica dell'intera certificazione, sono riportate nella parte finale (ll. 18-26), le sottoscrizioni dei funzionari dell'associazione che, in quanto muniti di autonomi poteri fidefacenti e certificatori, avevano presieduto alla redazione dell'atto. Per un'analisi dettagliata di tale fonte, si rinvia al contributo di VIERECK, 1908, 413-423, che per primo ha evidenziato le somiglianze formali, strutturali e contenutistiche esistenti tra il papiro berlinese – con il connesso *BGU* IV, 1073 – e *P. Lond.* III, 1178; al riguardo, cfr. anche AMELOTTI, 1955=1996, 340, e n. 72, nonché, da ultimo, l'analitico commento di FRISCH, 1986, 16-43.

[21] Cfr. *BGU* IV, 1074=*Pap. Agon*. 1, ll. 14-18. Su tale *synodos*, nota come ἡ ἱερὰ μουσικὴ περιπολιστικὴ Αὐρηλιανὴ μεγάλη σύνοδος τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνειτῶν, ἱερονεικῶν, στεφανειτῶν, cfr. quanto già detto *supra*, 11, n. 35. Dalle due differenti titolature registrate nel papiro ossirinchita traspare l'evoluzione che la *synodos* degli artisti dionisiaci deve aver subito, nel corso di ben tre secoli di storia, dal principato augusteo alla fine del III sec. d.C. A l. 14, l'associazione in questione è citata con la nomenclatura ufficiale di cui si fregiava nell'età di Aureliano, ossia in un periodo storico in cui essa era ormai da tempo una realtà confederativa di portata

propri soci l'avvenuto ingresso di Marco Aurelio *Apollodidymos* nella locale sezione staccata di Ossirinco[22].

Nell'ambito dei documenti presi in esame, la formale comunicazione ai soci tramite *epistula* risulta in genere corredata dell'indicazione del tempo e del luogo di emanazione dell'attestato di affiliazione, avvenuta per lo più in occasione dello svolgimento di un *festival* agonistico locale[23]. L'atto giuridico, munito delle sottoscrizioni dei funzionari dirigenti della *synodos* che hanno presenziato alla sua redazione e ne garantiscono l'autenticità[24], è a sua volta prodotto dal soggetto interessato alla *boule* della sua *polis* d'origine[25], al fine di ottenere la

internazionale e direttamente posta sotto il patronato dell'autorità imperiale. La titolatura trascritta a l. 1 (…τ]οῖς [ἀπὸ τῆς] οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον τεχνείταις, | ἱερονείκαις, σ[τεφανείταις καὶ τοῖς τούτων συναγωνισταῖς …) rispecchia invece una fase storica antecedente di ben tre secoli, risalente al principato di Claudio. Ma le attestazioni della sua esistenza sono ben più antiche e, come già detto, risalgono all'età ellenistica: cfr. *IG* II², 1132, databile al 279/8 o 278/7 a.C., il più antico documento attestante la concessione di *beneficia* ai *technitai*. Vd. anche la già citata *IG* VII, 2413-2414, che menziona privilegi di natura fiscale ed esenzioni da *munera civilia* (di contenuto simile a quelli elencati in *SB* 4224) conferiti ai *technitai* da M. Livio Druso nel 112-111 a.C.; per una fonte epigrafica di poco posteriore (che attesta la concessione di *privilegia* da parte di Silla, nell'84 a.C.), cfr. i riscontri bibliografici segnalati da AMELOTTI, 1955=1996, 329, n. 15.

[22] Cfr. *BGU* IV, 1074=*Pap. Agon*. 1, ll. 14-15: γεινώσκε[τε καταταγέντα εἰς τὴν ἱερὰν μουσικὴν περιπολιστικὴν οἰκουμενικ]ὴν σύνοδον Μᾶρκον Αὐρήλιον Ἀπολλο[δ]ί[δυμ]ον Πλουτίωνος, γραμματέα … L'ammissione di Aurelio *Apollodidymos* era avvenuta previo pagamento integrale, ed in un'unica soluzione, della tassa d'iscrizione prescritta dallo statuto associativo, ammontante a 250 denari, nonché dell'imposta "sacra" (= imperiale) stabilita in onore dell'Imperatore. Cfr. *BGU* IV, 1074=*Pap. Agon*. 1, ll. 15-16: … καὶ ἀποδεδωκότα <τὸ> κατὰ τὸν νόμον τὸν βασιλικὸν ἐντάγιον πᾶν ἐκ πλήρους (δηνάρια) σν` καὶ τὰ εἰς τὰς τιμὰς τοῦ Σεβαστ(οῦ) | [ἱερὰ τελέσματα]. Tale comunicazione, con il riferimento allo ψήφισμα di ammissione del nuovo socio votato dall'assemblea dell'associazione, è allegata alla lettera inviata dallo stesso Aurelio Apollodidimio alla βουλή di Ossirinco.

[23] Si prenda ad esempio *P. Lond*. III, 1178, ll. 45-49: [ἐγέν]ετο ἐν Νέᾳ πόλει τῆς Ἰταλίας, ἐπὶ τῆς μθ΄ πενταετηρίδος / [ἀγῶ]νος ἀγομένου τῶν μεγάλων Σεβαστῶν Ἰταλικῶν Ῥωμα[ί]ων, ἐπὶ / ὑπάτων Λ(υκίου) Σεπ[τ]ιμίου Σευήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ τὸ β΄ καὶ / Κλωδίου Σεπτιμίου Ἀλβείνου Καίσαρος τὸ β΄, πρὸ ι Καλαδῶν Ὀκτω/βρίων. La prima parte del diploma è stata redatta a Napoli, il 23 settembre del 194 d.C., commemorazione del genetliaco di Augusto, in occasione dello svolgimento della 49ª edizione dei *Sebasta* partenopei. In riferimento a *BGU* IV, 1074, ll. 16-17, vd. ancora *supra*, n. 20.

[24] Cfr. ancora, *e.g*., *P. Lond*. III, 1178, ll. 50-65. Tra i nomi dei magistrati che hanno presieduto alla redazione dell'atto giuridico figurano quelli dei tre *archiereis* del cd. *xympas xystos* (*in primis* M. Aurelio *Demostratos Damas*, celeberrimo pancraziaste e pugile), di diretta nomina imperiale, seguiti da quelli dei dirigenti (*archontes*) della *synodos xystiche* – verosimilmente – di Roma, oltreché del tesoriere e del segretario della confederazione agonistica, estensore materiale del documento.

[25] Si veda, per tutti, ancora una volta, il caso di *BGU* IV, 1074, che alle ll. 10-13 riporta la richiesta, direttamente formulata da M. Aurelio *Apollodidymos* alle autorità di Ossirinco, a che i *privilegia* di cui egli è divenuto beneficiario all'atto del suo ingresso nella locale *synodos* dei *technitai* siano registrati nell'archivio della *polis*. La contestuale comunicazione della *boule* di Ossirinco ai *bibliophulakes enkteseon*, per la consequenziale registrazione dell'atto, è tradita in *BGU* IV, 1073.

registrazione nell'archivio patrimoniale della città (βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων)[26] – ed in ultima istanza l'effettivo godimento, da parte del neo-socio, – dei privilegi acquisiti in virtù del suo ingresso nell'associazione[27].

Per conseguire tale effetto, nella parte iniziale del diploma è di norma riportato l'elenco delle fonti giuridiche che costituiscono il presupposto normativo del riconoscimento di tali speciali privilegi da parte dell'autorità imperiale a tutti i membri della *synodos* stessa.

Se si prende in esame, ancora una volta, quello che senza dubbio è il documento più complesso e significativo, ossia *BGU* IV, 1074 = *Pap. Agon.* 1, alle ll. 1-9, si può agevolmente notare che l'insieme di tali fonti di produzione si articola in una vera e propria "catena" normativa[28], che presenta in successione una serie di costituzioni imperiali emanate in favore della *synodos* degli artisti dionisiaci[29] in un arco di tempo che va dall'età giulio-claudia (cfr., *e.g.*, *BGU* IV, 1074, ll. 1-3: *epistula* di Claudio) fino alla fine del principato dei Severi (cfr., ancora *e.g.*, *BGU* IV, 1074, ll. 8-9: *epistula* di Severo Alessandro).

Le cinque costituzioni imperiali riportate in questa parte introduttiva, a loro volta, hanno tutte carattere confirmatorio dei privilegi già accordati nel tempo all'associazione dei τεχνῖται, e sono attribuite, nell'ordine, a Claudio (ll. 1-3), ad Adriano (ll. 3-4), a Settimio Severo da solo (ll. 5-7) ed associato a Caracalla (ll. 7- 8), ed infine di Alessandro Severo[30].

[26] Su questo ufficio, vd. FRISCH, 1986, 46, con relativa bibliografia.

[27] Cfr. *BGU* IV, 1073, 8-11: δίκαια ἡμῖν παρέθετο ἑαυτοῦ ἠρτημένα | καθολικῶν νόμων Αὐρήλιος Ἀπολλοδίδυ|μος Πλουτίωνος περὶ τοῦ καταλ[ε]λέχθαι | αὐτὸν εἰς τὸν σύλλογον τῆς ἱερᾶς συνόδου …; 15-19: ἵν' εἰδῆ|τε τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῷ ἐκ τῶν | νόμων ἀτέλιαν καὶ τὴν δέουσαν πα|ράθεσιν ποιήσησθε τῷ ὀνόματι αὐ|τοῦ …

[28] A tale proposito, per usare un'espressione del diritto moderno, si potrebbe parlare di un vero e proprio "combinato disposto" di norme, dall'insieme delle quali è possibile ricavare l'idea dell'ampia portata giuridica e della notevole continuità nel tempo dei *beneficia* e *privilegia* di cui godevano queste due confederazioni agonistiche che, lo si ricordi, in età imperiale erano organizzate su scala internazionale.

[29] Un discorso a parte, al riguardo, va fatto per la *synodos* degli atleti sistici: come già detto *supra*, 29-30, la concessione di *beneficia* a quest'associazione nel suo complesso è indirettamente attestata da una sola fonte papiracea di età severiana, *P. Lond.* III, 1178, che rappresenta per certi versi un *unicum*: questo documento papiraceo tramanda infatti alla memoria due costituzioni claudiane che appaiono però, già ad una prima lettura, "anomale", in quanto del tutto prive della menzione degli specifici benefici concessi alla *synodos* in questione.

[30] Cfr. *BGU* IV, 1074=*Pap. Agon*. 1, l. 2: … τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ Σεβαστοῦ δεδομένα ὑμῖν νόμιμα καὶ φιλάνθρωπα συντηρῶ. (*epistula* di Claudio); l. 6: … ὁπόσα εἴ[χ]ετε ἐξ ἀρχῆς [ὑ]πὸ τῶν πρὸ ἐμ[ο]ῦ αὐτοκρ[ατό]ρων δεδομένα ὑμῖν δίκαια καὶ φιλάνθρωπα, ταῦτα καὶ αὐτὸς φυλάττω … (*epistula* di Settimio Severo); l. 7: … ὡς μήτε ὑστερεῖν τι ὑμῖν τῶν ὑπαρχόντων δικαίων … μήτε τι τῶν ἐκ παλαιοῦ νενομισμένων … (*epistula* di Settimio Severo e Caracalla); ll. 8-9: ὅσα θεῷ Ἀντωνείνῳ πατρὶ ἐμῷ καὶ θεῷ <Σε>ουήρῳ πάππῳ μου καὶ τοῖς ἄνωθεν προγόνοις ἐκρίθη περὶ ὑ/[μῶν καὶ τῶν ? δεδομένων ὑμῖν δικαίων, πολλάκις ἀπεφηνάμην] ὅ̣τι̣ [κύρι]α εἶναι. … (*epistula* di Alessandro Severo).

All'interno di questa "catena" normativa, le statuizioni più recenti operano un automatico rinvio (si potrebbe dire "a ritroso") alle disposizioni degli imperatori precedenti, che vengono così confermate in blocco, a partire dalle concessioni di *beneficia* in favore degli artisti dionisiaci da parte di Augusto.

## 2. Le costituzioni imperiali in favore delle *synodoi* agonistiche nel loro complesso: analisi delle singole fonti di cognizione in relazione alla produzione normativa dei diversi *principes*, da Augusto a Diocleziano.

Passando ad esaminare in una prospettiva più generale i documenti oggetto di interesse ai fini della presente ricerca, si possono individuare, nell'ordine, le seguenti fonti di produzione:

1. *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 1-3 = *P. Oxy*. XXVII, 2476 [=*Pap. Agon*. 3], ll. 1-4: estratto di un'*epistula* di Claudio, datata dalla critica al 43 d.C., nella quale il *princeps* dichiara di voler confermare i privilegi già concessi alla *synodos* degli artisti dionisiaci da Augusto.
2. *P. Lond.* III, 1178 [=*Pap. Agon*. 6], ll. 8-15: estratto di un'*epistula* di Claudio del 46 d.C., con la quale il *princeps* ringrazia la *synodos peripolistike* degli atleti sistici per la corona inviatagli in seguito alla sua vittoria sui Britanni.
3. *P. Lond.* III, 1178 [=*Pap. Agon*. 6], ll. 16-31: estratto di un'*epistula* di Claudio risalente al 47 d.C., con la quale il *princeps* ringrazia la stessa *synodos xystike peripolistike* per l'apporto logistico e la collaborazione offerti in occasione di *ludi* organizzati in suo onore in Oriente dai re del Ponto e della Commagene.
4. *P. Lond.* III, 1178 [=*Pap. Agon*. 6], ll. 32-36: estratto di un'*epistula* con la quale Vespasiano dichiara di voler confermare i *beneficia* già concessi alla *synodos* "itinerante" degli atleti sistici da Claudio.
5. *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 3-5 = *P. Oxy*. XXVII, 2476 [=*Pap. Agon*. 3], ll. 4-7 = *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 1-2: estratto di un *diatagma* (editto) di Adriano, che elenca in modo analitico e dettagliato gli specifici *beneficia* concessi alla *synodos* ecumenica degli artisti dionisiaci.
6. *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 5-7 = *P. Oxy*. XXVII, 2476 [=*Pap. Agon*. 3], ll. 7-11 = *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 3-5 = *P. Oxy*. XXXI, 2610 [=*Pap. Agon*. 5], ll. 1-4: estratto di un'*epistula* di Settimio Severo, che ringrazia la *synodos* dei *technitai* per le manifestazioni gratulatorie espresse dagli artisti dionisiaci in occasione della sua ascesa al trono, e al contempo conferma tutti i *beneficia* già concessi all'associazione dai suoi predecessori.
7. *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 7-8 = *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 6-7 = *P. Oxy*. XXXI, 2610 [=*Pap. Agon*. 5], ll. 5-6: *epistula* (?) di Settimio Severo e Caracalla, anch'essa di ratifica dei *privilegia* già concessi in passato alla *synodos* degli artisti dionisiaci, con contestuale concessione di nuovi privilegi.

8. *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 8-9 = *P. Oxy*. XXVII, 2476 [=*Pap. Agon*. 3], ll. 11-12 = *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 8-9 = *P. Oxy*. XXXI, 2610 [=*Pap. Agon*. 5], ll. 6-8: *epistula* (?) di Severo Alessandro a sua volta confirmatoria dei *privilegia* concessi dai precedenti *principes* all'associazione dei *technitai*.

Per procedere all'analisi dei singoli interventi normativi, appare opportuno estrapolare dalle fonti papiracee prese in esame i testi delle diverse *constitutiones principum* in favore delle associazioni agonistiche in questione ed operare un confronto tra i vari provvedimenti premiali in senso diacronico, ossia in relazione ai diversi periodi storici nei quali essi furono emanati. Va altresì tenuto conto che, sotto un profilo *stricto sensu* filologico e testuale, tali statuizioni presentano tra loro innegabili elementi di similarità, dovuti al meccanismo di riproduzione "a ciclostile" delle stesse fonti normative recepite negli atti giuridici in questione.

Appare infatti evidente, già di primo acchito, che gli *excerpta* delle costituzioni imperiali traditi in questi documenti altro non sono se non copie sunteggiate e stralciate da uno o più archetipi testuali, ormai andati perduti, che verosimilmente dovevano essere conservati negli archivi posseduti dalle due confederazioni agonistiche nelle rispettive sedi centrali di Roma, come anche, con ogni probabilità, nelle diverse sezioni "staccate" che le due *synodoi* ecumeniche avevano disseminate nelle aree provinciali dell'impero, come Hermoupolis ed Ossirinco.

Si può del resto comprendere agevolmente il motivo per cui tutte le statuizioni imperiali recepite nei papiri esaminati si offrano alla lettura in una forma assai stringata, per non dire parziale, verosimilmente più sintetica rispetto al testo dei rescritti originali[31]. Esse – al pari di provvedimenti analoghi in favore di altre categorie di soggetti beneficiati[32] –, pur avendo pieno valore normativo, erano di norma trascritte non integralmente, ma in estratto, vale a dire in una versione che mirava, per ragioni di evidente economia testuale – anche a motivo della scarsità e preziosità del materiale scrittorio, aspetto quest'ultimo tipico del mondo antico – a riprodurre solo l'essenziale delle norme in questione.

[31] Trattandosi, per lo più, di rescritti, ossia di provvedimenti di favore emanati dall'autorità imperiale *ad personam*, in prò di specifiche categorie di soggetti, dalle *epistulae* imperiali recepite nei papiri in questione deve essere stata evidentemente espunta la parte relativa alle petizioni contingenti ed occasionali che avevano sollecitato a più riprese, nell'arco di ben due secoli dalla fondazione del principato, l'intervento premiale dei *principes* di volta in volta al potere in favore delle associazioni agonistiche dei *technitai* e degli *athletai*. Peculiare è, al riguardo, l'esempio offerto da *P.Lond*. III, 1178, ll. 32-36, estratto di un'originale *epistula*, o meglio *subscriptio*, attribuita a Vespasiano, verosimilmente apposta in calce al *libellus*/*psephisma* che conteneva la richiesta di conferma dei *beneficia* avanzata dai rappresentanti legali della *synodos* degli atleti sistici; cfr. l. 35: αἰτησαμένοις ὑμεῖν.

[32] In relazione ad altre categorie professionali, si vedano ad esempio le statuizioni imperiali in favore degli insegnanti (cfr. *D*. 27.1.6.4) e dei medici (vd. *D*. 50.9.1). Vd. al riguardo MAROTTA, 1988, 111 sgg.

Tale operazione di "massimazione" *a posteriori* delle *constitutiones principum* recepite in questo tipo di documenti, frutto di un lavoro di riduzione o di sunteggiatura "funzionale" del relativo contenuto normativo, era resa necessaria dalla finalità pratica ed al tempo stesso autoreferenziale cui rispondevano siffatte fonti di produzione, *ab origine* emanate in relazione a casi concreti e peculiari, di cui si era inevitabilmente persa, nel corso del tempo, non solo la contingente contestualizzazione storica iniziale, ma anche la primigenia *ratio* ispiratrice[33].

Va altresì considerato che i segretari dell'associazione agonistica, cui veniva demandata la redazione materiale dei diplomi, in genere redigevano i singoli attestati di affiliazione avvalendosi degli stessi schemi, sostanzialmente invariati nel tempo, sulla base di formulari preconfezionati ed in favore di un numero indefinito di soggetti.

Assai verosimilmente, allora, gli estensori di questi atti giuridici, nel corso del II e III sec. d.C., non avrebbero più avuto a disposizione gli originali delle *constituiones principum* fondative dei *privilegia* e *beneficia* in favore della *synodos* agonistica cui di volta in volta afferivano i neo-soci[34], bensì copie estrapolate da tali originarie fonti di produzione.

Queste riproduzioni dovevano a loro volta far parte di un repertorio di *constitutiones principum* che, *ab ovo*, senz'ombra di dubbio rappresentavano il titolo giuridico a fondamento del riconoscimento imperiale della *synodos* stessa come soggetto di diritto, nonché dei *beneficia* e *privilegia* ad essa conferiti e quindi estesi *ipso iure* ai singoli soci all'atto della loro affiliazione[35]. Una sif-

[33] Sulle questioni inerenti alla tradizione dei testi delle costituzioni imperiali, vd. in generale VOLTERRA, 1971.

[34] Tali norme, essendo soggette a *publicatio*, erano comunque a loro volta depositate presso l'archivio centrale della cancelleria imperiale a Roma. Vd. al riguardo MILLAR, 1967; WILLIAMS, 1974, 98-101; ID., 1980.

[35] I privilegi accordati alle associazioni agonistiche dalle costituzioni imperiali erano custoditi in *capsae* o *scrinia*, cassette di forma cilindrica appositamente deputate alla conservazione dei rotoli di papiro. Un esempio di tale specifico uso è offerto dalla riproduzione in marmo di due *capsae*, una delle quali è posta, come decorativo elemento d'appoggio, ai piedi della statua di un uomo togato – un oratore, assai probabilmente il rappresentante o il difensore di un'associazione posta sotto il patronato imperiale – risalente al III sec. d.C. e proveniente da Palazzo Poli a Roma, ora conservata presso il Museo Nazionale Romano (Inv. 124472 e 2001539). Cfr. AURIGEMMA, 1950², 118; CANDILIO, 1979, 42. Sulla *capsa* è leggibile l'iscrizione *Constitutiones corporis munimenta* (*CIL* VI, 29814 = *ILS*, 7211). Questo *scrinium* è stato pubblicato, insieme ad un altro frammento di *capsa* riproducente la medesima iscrizione – *[cons]tit[u]tiones [c]orp(oris) monimenta* – da MOMMSEN, in *ZSS* XII (1891), Rom. Abth., 146 sgg.: lo Studioso avanzava l'ipotesi che la corporazione in questione fosse proprio quella *synodos xystike ton peri ton Eraklea athleton* che aveva ottenuto in concessione da Adriano e da Antonino Pio un *oikema* con annesso archivio (per conservare i documenti ufficiali, come le *epistulae* imperiali di cui l'associazione era destinataria) a Roma, presso le Terme di Diocleziano (ora S. Pietro *in vincula*); cfr. MOMMSEN, 1907, 286-289. Vd. anche DE RUGGIERO, 1900b, 678; WALTZING, 1895-1900, II, 397, n. 3. Sulle *capsae*, vd. BLANCK, 1992=2008, 246-247; BLANCH NOUGUÉS, 2007, 30.

fatta "compilazione" normativa, depositata presso la sede centrale delle due confederazioni ecumeniche nella capitale dell'impero[36], era presumibilmente reperibile anche nei diversi archivi dislocati presso le sezioni delle *synodoi* agonistiche operative in numerose località delle province orientali, come Ossirinco ed Hermoupolis.

A queste fonti normative, conservate in tal modo per essere riprodotte a più riprese, anche a molti anni di distanza dalla loro emanazione, i funzionari della *synodos* a ciò deputati (*grammateus*, *archigrammateus*)[37] erano soliti attingere in vista della redazione degli atti giuridici emessi dalla confederazione stessa, i quali, come i diplomi di affiliazione, per essere validi e produttivi di effetti giuridici, dovevano necessariamente essere corredati degli opportuni riscontri legislativi.

Non c'è da stupirsi quindi, anzi appare del tutto comprensibile, che tali fonti presentino al loro interno, ad esempio, oscillazioni nelle titolature imperiali riportate nella *praescriptio* della stessa costituzione, riprodotta e conservata in più esemplari.

Si registrano infatti, in taluni casi, lievi differenze od incongruenze, ad esempio, nel computo delle potestà tribunizie rivestite dagli imperatori menzionati nella parte normativa dei documenti papiracei, come anche imprecisioni nel numero dei consolati o delle acclamazioni imperatorie loro tributate[38], evidentemente dovute ad errori grossolani da parte dei diversi redattori dei singoli atti giuridici ed all'inevitabile confusione ingenerata dal notevole lasso di tempo intercorso tra l'emanazione delle più antiche *epistulae* imperiali citate nei papiri in questione, risalenti alla metà del I sec. d.C., e la redazione degli atti giuridici che le recepiscono, tutti attestati tra la fine del II ed il III sec. d.C.[39]

Fatta questa premessa, è opportuno passare alla disamina dei singoli documenti papiracei, partendo dalla traduzione e da un primo inquadramento storico delle *constitutiones principum* trascritte in tali atti giuridici; in ultima analisi, si cercherà di operare, ove possibile, gli opportuni confronti testuali non solo tra le

[36] Quantomeno a partire dall'età degli Antonini, come attestato dalle fonti epigrafiche, ma verosimilmente già a far data dal principato di Claudio (vd. *supra*, 29-30), la sede centrale della confederazione degli atleti sistici a Roma sorgeva in un'area limitrofa alle Terme di Traiano. Sul punto, vd. il fondamentale contributo di CALDELLI, 1992; cfr. ancora EAD., 1993, 98, n. 203, e 101-103, in relazione alla sede romana della coeva *synodos* ecumenica dei *technitai*, sulla quale vd. anche JORY, 1970, 239; MERKELBACH, 1985, 137.

[37] Cfr., *e.g.*, *P. Lond*. III, 1178, ll. 54-55 e 101-102.

[38] Si prenderà in considerazione subito *infra*, 45 sgg., il caso di *BGU* IV, 1074, ll. 1, dove si registra un'incongruenza, sotto il profilo cronologico, tra il riferimento al numero delle potestà tribunizie rivestite da Claudio e il richiamo alla sua quarta acclamazione imperatoria. Problemi analoghi emergono anche dal confronto tra questa fonte e *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 1: i due papiri ossirinchiti, conservano infatti due copie della stessa costituzione di Claudio in favore della *synodos* degli artisti dionisiaci, trascritta nei due documenti papiracei con alcune varianti nella titolatura imperiale.

[39] Cfr., *e.g.*, in relazione a *BGU* IV, 1074, l. 1, le osservazioni di FRISCH, 1986, 25: "… nur die Angabe *Imp. IV* ist falsch: die vierte Imperator-Akklamation muss nach dem 25.1.43 erfolgt sein …; aber solche Irrtümer sind sehr häufig …: Der Brief des Claudius lag 231 Jare zurück, als ihn der Schreiber des vorliegenden Papyrus kopierte.".

specifiche fonti di produzione direttamente prese in esame in questa sede, ma anche rispetto a provvedimenti analoghi, coevi o di poco anteriori o posteriori, emanati dallo stesso imperatore e recepiti dalle fonti epigrafiche e papirologiche.

Il paragrafo conclusivo sarà a sua volta volta dedicato alla – per altro sempre più scarsa – produzione normativa relativa al fenomeno agonistico nell'età tardo-antica, dalla fine del III sec. d.C. alla Compilazione giustinianea.

### 2.1. *Epistulae* di Claudio.

Tre sono le costituzioni di Claudio recepite in estratto nei documenti papiracei presi in esame: la prima statuizione, che risale al 43 d.C.[40], si presenta nella forma tipica dei rescritti imperiali, ed è riprodotta in modo sostanzialmente identico in due fonti diverse della seconda metà del III sec. d.C. (*BGU* IV, 1074, ll. 1-3; *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 1-4) [41]; la seconda e la terza, rispettivamente datate al 46 d.C. e al 47 d.C., si trovano trascritte, in successione, in un documento che rappresenta, per certi versi, un *unicum* nel suo genere, vale a dire nel papiro di età severiana *P. Lond*. III, 1178, alle ll. 8-15 e 16-31.

Sotto il profilo formale, queste tre *constitutiones Claudii*, come anche quella attribuita a Vespasiano, recepita – anch'essa in estratto – in *P. Lond*. III, 1178, ll. 32-36, sono redatte nella tradizionale forma dell'*epistula* adottata dalla burocrazia imperiale, ma già in uso nelle cancellerie dei monarchi ellenistici, e presentano la struttura tipica di tale genere ufficiale, tripartita in prescritto, argomento e clausola di commiato (ἔρρωσθε)[42], nonché il tradizionale formulario protocollare e cerimonioso, ormai cristallizzato in stilemi stereotipati[43].

[40] Cfr. FRISCH, 1986, 25 e 60.

[41] Per la precisione, *BGU* IV, 1074, come già detto, è datato da FRISCH, 1986, 16 e 36, al dicembre 273/gennaio 274 d.C.; *P. Oxy*. XXVII, 2476 risale invece al 26.7.288, come si può evincere dai riferimenti cronologici riportati alla l. 50 del papiro: cfr. FRISCH, 1986, 50 e 72. Per un commento analitico a queste fonti, cfr. FRISCH, 1986, 16-43 e 50-73.

[42] La *praescriptio* contiene la titolatura ufficiale di Claudio – che, a sua volta, riproduce, secondo un ordine precodificato, i titoli di filiazione, di virtù e di potere del *princeps* – e si conclude con il saluto iniziale, nella forma ricorrente anche nelle epistole conservate su epigrafe, almeno fino al II sec. d.C.: mittente al nominativo, destinatario al dativo, e verbo χαίρειν (in latino: *salutem dicit*). Il saluto finale, che, a conclusione dell'*epistula*, presenta una formula simmetrica a quella introduttiva (ἔρρωσθε, εὐτυχεῖτε), era apposto dallo stesso principe, ed aveva la funzione di autenticare il documento. Per gli schemi di base di tale formulario, di uso comune nel periodo ellenistico-romano, cfr., per le attestazioni epigrafiche in lingua greca: GHINATTI, 1998, 144 sgg.; per le fonti papirologiche: MONTEVECCHI, 1973, 82 sgg., con relativa bibliografia. Per la formulazione diplomatica e protocollare ricorrente nelle *epistulae* imperiali, vd. anche lo schema generale proposto da MAROTTA, 1988, 21 sgg., in relazione alla produzione normativa di Antonino Pio. Per la titolatura imperiale riportata nelle fonti epigrafiche, cfr., in generale, MAGIONCALDA, 1991.

[43] Per quel che concerne le caratteristiche generali delle epistole ufficiali, ed in particolare la terminologia tecnico-amministrativa in uso nelle cancellerie dei monarchi ellenistici, cfr. i riferi-

## 2.1a: *BGU* IV, 1074, ll. 1-3.

1. [Τιβέριος Κλαύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικός, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσ]ίας τὸ β`, ὕπατος τὸ γ`, αὐ[τοκρ]άτωρ τὸ δ`, πατὴρ πατρίδος,
<τοῖς> ἀπὸ τῆς οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον[44] ἱερονείκαις, στεφανείταις καὶ τοῖς τούτων συναγωνισταῖς χαίρειν· τὰς μὲν
2. [εἰκόνας ὃν τρόπον εὐσεβούμεθα μετὰ τῆς πρεπούσης τιμῆς ἀνιστάνειν ἐπιτρ]έπω,[45] τὰ δὲ [ὑ]πὸ το[ῦ] θ[ε]οῦ Σεβαστοῦ δ[εδ]ομένα ὑμῖν νόμιμα καὶ φιλάνθ[ρ]ωπα συντηρῶ. οἱ π[ρ]έσ[β]εις ἦσαν Κλαύδιος Φο[ῖβ]ος, Κλαύδιος Ἐπάγαθος, Κ[λα]ύδιος Διονύσιος, Κλαύδιος Θάμυρις,
3. [Κλαύδιος Κάστωρ, Ἀντώνιος Νατάλειος υἱός, Λόγιος (?) - - . ἔρρωσθε. ἐγένετο][46] ἐν Ῥώμῃ Τ[ιβ]ερίῳ Κλαυδίῳ Καίσαρι Σεβαστ[ῷ] καὶ Οὐιτελλίῳ τὸ β` [ὑπ]άτοις.

Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, pontefice massimo, nel secondo anno della potestà tribunizia, console per la terza volta, imperatore per la quarta, padre della patria, saluta la confederazione ecumenica <degli artisti> di Dioniso, degli *hieronikai*, dei *stephanitai* e dei loro colleghi ausiliari.
Io vi autorizzo ad erigere le statue in modo tale che noi potremo essere venerati con i dovuti onori; in cambio, io stabilisco di mantenere in vigore i diritti e i benefici a voi concessi dal Divo Augusto.
I membri dell'ambasceria erano Claudio *Phoibos*, Claudio *Epagathos*, Claudio *Dionysos*, Claudio *Thamyris*, Claudio *Castor*, *Antonius Natalis* il Giovane, *Loghios* (?) --. Addio.

menti bibliografici in VIRGILIO, 2003, 65, n. 185. Per il rapporto di derivazione e di continuità che, sotto il profilo del linguaggio, dello stile e dei formulari impiegati, lega gli uffici amministrativi romani addetti alla redazione di questo tipo di documenti (segreterie chiamate appunto *ab epistulis*) e le corrispondenti cancellerie dei sovrani ellenistici, cfr. WELLES, 1934, XXXV-C; SHERK, 1969, 186-209. Si veda anche, in generale, MASON, 1974.

[44] Manca, all'inizio della titolatura della *synodos*, il termine τεχνείταις, riportato in questa posizione in *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 1: si tratta, evidentemente, di una svista del redattore del diploma.

[45] Il confronto testuale con *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 2, consente la restituzione dell'ampia lacuna che, all'inizio di l. 2 del papiro, rende illeggibile il documento dopo τὰς μὲν, dato che questo secondo papiro ossirinchita alle ll. 1-4 riporta, con minime varianti dovute ad errori di trascrizione della titolatura imperiale da parte del redattore, una copia pressoché fedele dell'*epistula* claudiana recepita in *BGU* IV, 1074. Cfr. FRISCH, 1986, 27, il quale propone di integrare con ἐπιτρ]έπω dopo la lacuna.

[46] [ἐγένετο] VIERECK, 1908, 418, seguito da FRISCH, 1986, 16; [ἐγράφη] WILCKEN-VIERECK, 1908, 564; cfr. FRISCH, 1986, 28, con esempi tratti dalle fonti. Anche in questo caso, grazie all'apporto di *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 3-4, è possibile integrare i nominativi degli ambasciatori della *synodos* dei *technitai* che sono andati perduti nell'ampia lacuna all'inizio della l. 3 di *BGU* IV, 1074. Per le integrazioni testuali, si rinvia al commento di FRISCH, 1986, 25-28.

Rescritto redatto a Roma, al tempo in cui furono consoli Tiberio Claudio Cesare Augusto <per la terza volta>[47] e Vitellio per la seconda volta.

## 2.1b: *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 1-4.

1. Τιβέριος Καῖσαρ[48] [Σεβαστὸς Γερμανικός, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ] β`, ὕπατο[ς] τὸ δ`, πατὴρ πατρίδος, [ ]τ[ ][49] .. [ τ]οῖς [ἀπὸ τῆς] οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον τεχνείταις,
2. ἱερονείκαις σ[τεφανείταις καὶ τοῖς τούτων συναγωνισταῖς χαίρειν. τὰς μὲν ἰκόνας ὃν τρόπ[ον εὐσε]βούμεθα [μετὰ] τῆς πρεπούσης τιμῆς ἀνιστάνειν ἐπιτρέ-
3. πω, τὰ δὲ ὑπὸ τ[οῦ θεοῦ Σεβαστοῦ δεδομένα ὑμῖν νό]μιμα καὶ φιλ[ά]νθρωπα συντηρῶ. οἱ πρέσβεις ἦσαν Κλαύδιος Θ[ά]μυρις, Κλαύδιος Κάστωρ, Ἀντώνιος Νατάλειος
4. υἱὸς, Λόγιος [ ..... ἔρρωσθε. ἐγένετο ἐν Ῥώμῃ Τιβερίῳ Κλ]αυδίῳ Καίσαρι Σεβαστῷ καὶ Ἰουλίῳ[50] Οὐιτελλίῳ τὸ β` ὑπάτοις.

Tiberio <Claudio> Cesare Augusto Germanico, nel secondo anno della potestà tribunizia, console per la quarta volta, padre della patria, [---], saluta la confederazione ecumenica degli artisti di Dioniso, degli *hieronikai*, dei *stephanitai* e dei loro colleghi ausiliari.
Io vi autorizzo ad erigere le statue in modo tale che noi potremo essere venerati con i dovuti onori; in cambio, io stabilisco di mantenere in vigore i diritti e i benefici a voi concessi dal Divo Augusto.
I membri dell'ambasceria erano Claudio *Thamyris*, Claudio *Castor*, *Antonius Natalis* il Giovane, *Loghios* (?) --[51]. Addio.

[47] Σεβαστῷ <τὸ γ`> VIERECK, 1908, 418. L'omissione è probabilmente dovuta ad una svista da parte del copista: nel 43 d.C. infatti Claudio ha rivestito il consolato per la terza volta insieme a L. Vitellio, a sua volta console per la seconda volta. Vd. però l'osservazione di FRISCH, 1986, 28: "… aber diese an sich korrekte Angabe felht auch in Nr. 3, z. 4".

[48] Cfr. FRISCH, 1986, 60: Κλαύδιος è caduto, verosimilmente, per una disattenzione del redattore del diploma. Vd. *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 4: Τιβερίῳ Κλ]αυδίῳ Καίσαρι Σεβαστῷ. FRISCH, 1986, 60, propone di integrare la lacuna dopo Τιβέριος Καῖσαρ, all'inizio della l. 1 del papiro, con [Σεβαστὸς Γερμανικός]; diversamente REA, nel suo commento al papiro ossirinchita: [ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ] β`.

[49] Passaggio corrotto; ci si aspetterebbe qui αὐ[τοκρ]άτωρ τὸ γ` (REA), integrazione che però risulta troppo lunga rispetto alla porzione di testo caduta; una migliore restituzione è senza dubbio τ[ειμητής], ossia censore, carica che però Claudio avrebbe rivestito solo nel 47/48 d.C. Sul punto, vd. *infra*, 54 sgg.

[50] Altra evidente svista del redattore del diploma (o di un precedente copista della costituzione claudiana), che ha trascritto Ἰουλίῳ al posto di Λουκίῳ. Da notare che Ἰουλίῳ manca del tutto in *BGU* IV, 1074, l. 3.

Rescritto redatto a Roma, al tempo in cui furono consoli Tiberio Claudio Cesare Augusto <per la terza volta>[52] e Giulio Vitellio per la seconda volta.

Sulla base della titolatura imperiale[53] trascritta nel primo documento preso in esame, alla l. 1 della *praescriptio*, è possibile datare questa prima *epistula* claudiana al 43 d.C. In effetti, il riferimento alla seconda *tribunicia potestas*, rivestita da Claudio a partire dal 25 gennaio del 42 d.C. e fino al 24 gennaio del 43 d.C., in abbinamento col richiamo al terzo consolato, ricoperto dal *princeps* nello stesso 43 d.C.[54], sembrerebbe a tutta prima ascrivere la fonte giuridica in questione proprio al mese di gennaio di tale anno[55].

Tale datazione trova un ulteriore riscontro nella *subscriptio* dell'*epistula*, che alla l. 3 del papiro riporta il riferimento al luogo (Roma) e al tempo di emanazione della statuizione claudiana secondo la datazione consolare[56]: il *princeps* rivestì infatti, per la terza volta, il consolato insieme a Lucio Vitellio[57] – suo

[51] La lista degli ambasciatori della *synodos* presso Claudio presenta una significativa differenza rispetto a quella trascritta in *BGU* IV, 1074, ll. 1-3: risultano infatti omessi i nominativi dei primi tre *presbeis* citati nel primo papiro ossirinchita, vale a dire Claudio *Phoibos*, Claudio *Epagathos* e Claudio *Dionysos*.

[52] Vd. *supra*, 44, n. 47.

[53] Per l'onomastica e le titolature imperiali, vd. in generale CAGNAT, 1898, 153-160; CALABI LIMENTANI, 1985, 167-170. Per la traduzione in greco della terminologia ufficiale del diritto pubblico romano, cfr. MAGIE, 1905. Sulle titolature imperiali trascritte nelle fonti papirologiche ed epigrafiche egiziane, vd., BURETH, 1964, e in particolare 29-33, per le formule adottate nei provvedimenti claudiani; cfr. anche MAGIONCALDA, 1991, 25-78, per gli sviluppi della titolatura imperiale sotto i successori di Augusto fino al III sec. d.C.

[54] Cfr. Suet., *Cl.*, 14, 1; Cass. Dio, 60, 17, 1; 60, 21, 2. Svetonio riferisce che il *princeps* mantenne la carica per soli due mesi; Cassio Dione (60, 21, 2) parla invece di un periodo semestrale. Com'è noto, Claudio rivestì in tutto cinque consolati: nel 37 – associato come collega a suo nipote Caligola, allora al potere – , e poi nel 42, 43, 47 e 51 d.C. Cfr. Suet., *Cal.*, 15, 2; 17, 1; *Cl.*, 7 e 14; Cass. Dio, 59, 6, 5; 59, 7, 9; 60, 2, 1; 60, 10, 1. Vd.: *PIR*, I, 388-391, nr. 752; *PIR*², II, 225-229, nr. 942; GAHEIS, coll. 2778-2839, nr. 256, sp. 2794-2797, 2801-2804; KLEIN, 1881, 30-34; LIEBENAM, 1909, 11-13; DEGRASSI, 1952, 10-15; TORTORIELLO, 2004. Per la ricorrenza degli appellativi nella titolatura di Claudio, cfr. *PIR*², II, 1936, 228.

[55] Più precisamente, per FRISCH, 1986, 25, la statuizione in questione sarebbe stata emanata in un lasso di tempo che va dal 1° al 24 gennaio del 43 d.C. Diversamente VIERECK, 1908, 418, riteneva che l'anomalia nella titolatura claudiana fosse piuttosto ascrivibile ad un errore di trascrizione del numerale inerente alla *tribunicia potestas*, che sarebbe stata la III, e non la II, propendendo per una datazione più tarda, al pieno 43 d.C., dell'*epistula*.

[56] Cfr. anche la corrispondenza testuale con *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 4.

[57] Cfr. *PIR*, III, 451-452, nr. 500; HANSLIK, 1962. Nel 43 d.C. Lucio Vitellio rivestì il suo secondo consolato avendo come collega il *princeps*, a sua volta console per la terza volta: dato, quest'ultimo, che sembra essere stato erroneamente omesso dal redattore del papiro ossirinchita, verosimilmente per una sua svista. Ma vd. anche i *Fasti Antiates*, in *CIL* I², 247= X, 663, nr. 6638: *Ti. Claudi[o] Caesare Aug., L. Vitellio II cos*. Lo stesso Lucio Vitellio, nel 47 d.C., avrebbe iterato per la terza volta il consolato ed avrebbe nello stesso anno esercitato la censura (Plin., *Nat. Hist*., 15, 83; Suet., *Vit*., 2), avendo come collega il *princeps* giulio-claudio, eletto a sua volta con-

amico e collaboratore fidato[58], nonché padre del futuro imperatore – proprio nel 43 d.C.[59]. A tale proposito, se si presta fede alla testimonianza di Svetonio[60], il richiamo esplicito fatto dal papiro a Roma come sede di emanazione di questo rescritto appare del tutto congruente con la circostanza per la quale Claudio avrebbe ricoperto il suo terzo consolato nei primi due mesi dell'anno, dal 1° gennaio al 28 febbraio del 43 d.C., prima di deporre la suprema carica magistratuale, mantenendo formalmente l'eponimia e cedendo il posto, com'era ormai prassi costante nell'età giulio-claudia, ai *consules suffecti*[61].

È, di contro apparsa alla critica del tutto incongruente l'indicazione *Imp. IV* (αὐ[τοκρ]άτωρ τὸ δ`), che è stata interpretata come un marchiano errore di trascrizione da parte dell'estensore del papiro[62]. La quarta acclamazione imperatoria, in riferimento al principato di Claudio, va infatti fatta risalire ad un periodo successivo al 25 gennaio del 43 d.C.[63], e trae origine dalla vittoria conseguita

sole per la quarta volta. Cfr. Suet., *Cl*., 14; *Vit*., 2 e 7; Tac., *Ann*., 14, 56; *Hist*., 1, 9, 52; 3, 66, 3-4; Plut., *Galb*. 22; Eutrop., 7, 18; Aurel. Vict., *Epit*. *de Caes.*, 8, 1.

[58] Cfr. Joseph. Fl., *Ant*., 20, 1, 2: vd. *infra*, 49, n. 72.

[59] Cfr. Tac., *Hist*., 3, 66, 4; Suet., *Cl*., 14; *Vit*., 2; Cass. Dio, 60, 17, 1; 60, 21, 2.

[60] Suet., *Cl*., 14.

[61] Cfr. *CIL* XIV, 2231 = *CIL* VI, 2015 (*Fasti Feriarum Latinarum*); i *consules suffecti* del 43 d.C., *L. Pedanius Secundus* e *Sex. Palpellius Hister*, dovettero entrare in carica prima del 7 marzo: cfr. Plin., *Nat. Hist*., 10, 35. Vd. al riguardo GALLIVAN, 1978, 408; FASOLINI, 2006, 87-88. Sotto il principato di Claudio si arrivò alla nomina di tre coppie consolari l'anno: vd. GALLIVAN, 1979. Sulle motivazioni politiche e propagandistiche sottese alla riforma dell'anno consolare introdotta da Claudio, vd. sp. TORTORIELLO, 2004; MALLOCH, 2005. Com'è noto, in età imperiale l'iterazione del consolato da parte dei *principes* comportava una loro breve permanenza in carica, in media per due mesi. Sul moltiplicarsi dei consolati, e di conseguenza sulla decadenza della massima magistratura repubblicana in età imperiale, cfr. Appian., *Bell. civ*., 1, 103; Cass. Dio, 53, 17. Vd. DE RUGGIERO, 1900a, sp. 710 sgg.; KÜBLER, 1900; GROAG, 1929, 143 sgg.; DE MARTINO, 1972-1975², IV, 1, 450-451, 619-621; MAGIONCALDA, 1991, 45.

[62] La trascrizione della titolatura imperiale nel documento papiraceo, come avviene spesso, lascia trasparire qualche errore da parte del redattore: fatto, questo, non infrequente né anomalo, come nota FRISCH, 1986, 25, dato il divario di ben 231 anni tra l'emanazione dell'*epistula* claudiana e la redazione del diploma: vd. *supra*, 41, n. 39. Un errore analogo nella registrazione della titolatura imperiale è rinvenibile in *P. Lond*. III, 1178, alle ll. 10 e 17 sgg., come si vedrà meglio nel commento a questa fonte. Al riguardo, cfr. anche VIERECK, 1908, 418, il quale, a n. 1, ipotizza che all'inizio del documento si trovasse in realtà una costituzione non di Claudio, bensì di Aureliano, sotto il cui regno il papiro ossirinchita fu redatto; vd. però la giusta osservazione di Wilcken in WILCKEN-VIERECK, 1908, 564: "Aber ein Erlaß des Aurelian müßte am Ende, nicht am Anfang stehen". Va altresì considerato che il riferimento ai benefici concessi da Augusto, alla l. 2 del papiro, fa comunque propendere per la paternità claudiana della statuizione; viceversa, se si trattasse di una costituzione di Aureliano, in un provvedimento così tardo, coevo non alla fonte richiamata bensì al documento in cui sarebbe stato recepito (273/4 d.C.), si sarebbe certamente perso il riferimento preciso ad un antecedente così antico.

[63] Cfr. *ILS*, 202: *Pietati Augustae ex s. c., quod factum est D. Haterio Agrippa C. Sulpicio Galba cos., Ti. Claudius Caesar Aug. Germanicus pontif. Max. trib. pot. III, cos. III, imp. III, p. p., dedicavit*.

dal *princeps*, per il tramite del suo luogotenente *Aulus Plautius*, nella spedizione militare contro i Britanni[64].

Se, con l'esclusione dell'apparentemente errato riferimento alla quarta *salutatio* imperatoria, la datazione di quest'*epistula* claudiana all'incipiente 43 d.C. appare abbastanza sicura, non è di contro possibile, sulla base del puro e semplice riscontro testuale, risalire con precisione all'occasione che ha provocato l'intervento premiale di Claudio in favore dei *technitai*, essendo il documento papiraceo del tutto privo di riferimenti a specifici eventi storici[65].

La dedica di statue in onore del *princeps* e dei membri del suo *entourage* – statue che, verosimilmente, dovevano ritrarre Claudio ed i suoi familiari –, ad opera dell'associazione degli artisti dionisiaci, cui si allude nel papiro ossirinchita, potrebbe infatti essere connessa al verificarsi di qualsivoglia evento fausto avvenuto nella *domus* imperiale nei primi due anni del principato di Claudio, a partire dall'occasione del suo insediamento al potere[66].

Né, del resto, è possibile desumere dal testo dove, con precisione, tali statue siano state erette ed allocate, se cioè presso la sede principale che nel corso del I

[64] Cfr. Joseph. Fl., *Bell.*, 3, 4; Suet., *Cl.*, 17; *Cal.*, 44; *Galb.*, 7; *Vesp.*, 4; Tac., *Ann.*, 12, 31-40; 13, 32; Cass. Dio, 60, 19-23, sp. 60, 21, 4-5; Aurel. Vict., *De Caes.*, 4; Eutrop., 7, 13, 2-9; Oros., 7, 6, 9. Sulla spedizione in Britannia, vd. in sintesi PARETI, 1955, IV, 816-820; DUDLEY-WEBSTER, 1965; FRERE, 1978, 82; CHARLESWORTH, 1988a, 344; HIND, 1989; LEVICK, 1990, 142; FRERE-FULFORD, 2001; per una rassegna bibliografica aggiornata, cfr. FASOLINI, 2006, 87 sgg.

[65] A tale riguardo, non è da escludersi a priori che l'iniziativa gratulatoria degli artisti dionisiaci si sia inserita nella scia delle manifestazioni encomiastiche occasionate dall'ascesa al trono di Claudio, nel 41 d.C., oppure da eventi fausti occorsi alla famiglia del *princeps* nei primissimi anni del suo regno, come la nascita del figlio Britannico. In relazione alla prima evenienza, per casi analoghi nelle fonti papiracee, cfr. *P. Lond.* III, 1178, ll. 32-36 (*epistula* di Vespasiano, sulla cui datazione vd. però ancora più avanti); *BGU* IV, 1074, ll. 5-7 (*epistula* di Settimio Severo). Quanto agli eventi del 43 d.C., Cassio Dione (60, 17, 9) menziona l'edizione di un combattimento gladiatorio a spese del *princeps* nel campo del pretorio, nonché l'allestimento ad opera dei pretori di spettacoli e banchetti in occasione del primo compleanno di Britannico. Nulla vieta così di inquadrare anche una specifica iniziativa di Claudio in favore degli artisti dionisiaci proprio nell'ambito di queste manifestazioni – di evidente portata propagandistica nei confronti della *plebs* romana – che dovettero caratterizzare i primi anni del regno di Claudio.

[66] Cfr., ad integrazione di *BGU* IV, 1074, l. 2, *P. Oxy.* XXVII, 2476, l. 2: τὰς μὲν ἰκόνας ὃν τρόπ[ον εὐσε]βούμεθα [μετὰ] τῆς πρεπούσης τιμῆς ἀνιστάνειν ἐπιτρέπω. Si veda l'analogo formulario impiegato alla l. 30 dell'*epistula* di Claudio agli Alessandrini, documento risalente al novembre del 41 d.C. e conservato in *P. Lond.* VI, 1912 (=*CPJ* II, 153): καὶ πρῶτα μὲν Σεβαστὴν ὑμεῖν ἄγειν ἐπιτρέπω τὴν ἐμὴν γενεθλείαν ὃν τρόπον αὐτοὶ προείρησθαι (=προῄρησθε), τὰς δὲ ἑκασταχοῦ τῶν ἀνδριάντων ἀναστάσεις ἐμοῦ τε καὶ τοῦ γένους μου ποιήσασθε συγχωρῶι. Cfr. CHARLESWORTH, 1939, 3-5, nr. 2; SMALLWOOD, 1967, 100-101, nr. 370 = *Sel. Pap.* II, 212). Su questa interessante fonte, che conserva traccia della precocità della politica di celebrazione della famiglia imperiale perseguita da Claudio tramite i cicli statuari, vd. anche VOLTERRA, 1971, 891-894, e, da ultimo, la sintesi proposta da FASOLINI, 2006, 129-135, con i relativi riscontri bibliografici.

sec. d.C. la *synodos* agonistica verosimilmente già doveva avere a Roma, oppure in una sua qualche sezione locale in area provinciale, come ad esempio in Asia Minore[67].

Dal tenore letterale del documento è infatti possibile evincere esclusivamente che, in una data occasione, la confederazione "ecumenica" dei artisti dionisiaci inviò presso l'imperatore, a Roma, per il tramite di un'ambasceria ufficiale[68], la richiesta di autorizzazione all'erezione di statue in onore dei membri della *domus* imperiale[69]; e che a tale istanza Claudio rispose con un rescritto, per mezzo del quale autorizzava l'iniziativa onorifica dei *technitai* ed al tempo stesso confermava, verosimilmente, in blocco – vale a dire tramite un rinvio tacito ai provvedimenti concessori antecedenti e senza entrare nel merito dell'oggetto specifico di tali disposizioni – tutti i *beneficia* e i *privilegia* in loro favore precedentemente accordati da Ottaviano Augusto, dichiarandone la perdurante validità[70].

Considerando però che, da una parte, il terzo consolato rivestito da Claudio cade proprio nell'anno 43 d.C., e che, dall'altra, il rescritto in questione, come attestato da *BGU* IV, 1074, l. 3 e *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 4, sembra essere stato redatto a Roma, non è da escludersi a priori la circostanza per la quale il *princeps* abbia emanato tale costituzione non nel gennaio del 43 d.C. (vale a dire nel mese finale dell'anno della sua seconda *tribunicia potestas* e durante la vigenza effettiva del suo terzo consolato ordinario), bensì nei mesi successivi. In tal caso, si potrebbe allora ipotizzare che Claudio abbia operato, per così dire, *in absentia*, e per interposta persona, una volta partito per la campagna britannica, dopo aver affidato al suo leale collaboratore L. Vitellio la gestione degli affari interni ed il comando delle truppe a Roma (*imperium domi*)[71].

[67] Vd. FRISCH, 1986, 27.

[68] Come si vedrà meglio *infra*, analoghe iniziative sarebbero state prese di lì a pochi anni, nel 46 e 47 d.C., anche dall'associazione "itinerante" degli atleti sistici: cfr. *P. Lond*. III, 1178, ll. 8-15 e 16-31.

[69] Vd., a l. 2 di *BGU* IV, 1074, l'uso della prima persona plurale εὐσεβούμεθα. Cfr. anche *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 2: εὐσε]βούμεθα.

[70] *BGU* IV, 1074, l. 2: τὰ δὲ [ὑ]πὸ το[ῦ] θ[ε]οῦ Σεβαστοῦ δ[εδ]ομένα ὑμῖν νόμιμα καὶ φιλάνθ[ρ]ωπα συντηρῶ. Trattasi di un atto imperiale di natura meramente confirmatoria, il cui formulario stereotipato è riscontrabile in altre fonti. Cfr., *e.g*., in *P. Lond*. III, 1178, ll. 34-35, l'espressione πάντα ὅσα ὁ [θεὸ]ς Κλαύδιος … συνεχώρησε καὶ αὐτὸς φυλάττειν [π]ροαιροῦμαι, in riferimento alla conferma in blocco, con un unico provvedimento normativo, da parte di Vespasiano, di tutte le concessioni di *beneficia* e *privilegia* fatte da Claudio alla *synodos* degli atleti sistici. Un analogo rinvio "a ritroso" alle previgenti disposizioni augustee in materia di *beneficia* si trova espresso anche alla l. 59 dell'*epistula* di Claudio agli Alessandrini citata *supra*, a n. 66: … ὡς καὶ [ὁ] θεὸς Σεβαστὸς ἐβεβαίωσε. Esempi simili possono trarsi, ancora, dai papiri ossirinchiti presi qui in esame; cfr., in *BGU* IV, 1074, l. 6, l'*epistula* di Settimio Severo: … ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμ[ο]ῦ αὐτοκρ[ατό]ρων.

[71] Cfr. Cass. Dio, 60, 21, 2: ἐλθούσης δὲ τῆς ἀγγελίας ὁ Κλαύδιος τὰ μὲν οἴκοι τῷ Οὐιτελλίῳ τῷ Λουκίῳ τῷ συνάρχοντι τά τε ἄλλα καὶ τοὺς στρατιώτας ἐνεχείρισε (καὶ γὰρ

Se si interpreta in tal senso – ossia in relazione all'anno 43 inoltrato (*post* gennaio) – il riferimento al consolato claudiano[72] registrato nei due papiri ossi-

ἐξ ἴσου αὐτὸν ἑαυτῷ ἐξάμηνον ὅλον ὑπατεῦσαι ἐποίησεν), αὐτὸς δὲ ἐξεστρατεύσατο. Lo storico di età severiana riferisce che Claudio, alla vigilia della partenza per la Britannia, avrebbe affidato la *cura imperii* proprio a Lucio Vitellio, che il *princeps* si sarebbe associato come collega al consolato per un intero semestre; cfr. anche Suet., *Vit*., 2: … [scil. *L. Vitellius*] *mox cum Claudio principe duos insuper ordinarios consulatus censuramque gessit. Curam quoque imperi sustulit absente eo expeditione Britannica*. Dal passo svetoniano sembra però evincersi che tale incarico (*cura imperii*) fosse a se stante ed avulso dalla carica di *consul*, che sarebbe stata formalmente rivestita da Vitellio per i due soli mesi iniziali dell'anno in qualità di collega del *princeps* (cfr. Suet., *Cl*., 14). A tale riguardo, si veda anche il participio συνάρχων, impiegato dallo storico severiano: esso sembra far riferimento, più che al consolato in senso tradizionale, ad una sorta di correggenza, del tutto eccezionale e per nulla istituzionale, nella gestione della *res Publica*, di cui Vitellio sarebbe stato investito direttamente dal *princeps* a Roma. Cfr. *LSJ*, 1699, *s.vv*. συναρχία, συνάρχω. Del resto, di un uso "anomalo" e strumentale, in chiave propagandistica, della funzione consolare – del tutto avulsa dal conferimento del titolo ufficiale di *consul* e dall'effettivo esercizio della carica – da parte di Claudio, si trova traccia in un altro passo dioneo (60, 23, 4), laddove si menziona il trionfo che Claudio celebrò nel 44 d.C., una volta rientrato a Roma dalla spedizione birtannica: … διατελέσας δὲ ταῦτα τὴν πανήγυριν τὴν τῶν νικητηρίων ἐποίησεν, ὑπάτου τινὰ ἐξουσίαν ἐς αὐτὴν λαβών. In tale occasione, Claudio si era fatto conferire *una tantum* dal senato la potestà consolare, all'unico e specifico scopo di indire i pubblici festeggiamenti straordinari connessi alla celebrazione della vittoria da lui riportata in Britannia, arrogandosi così una prerogativa tipica del consolato repubblicano. Cfr. DE RUGGIERO, 1900a, 710, anche in riferimento ad alcuni precedenti augustei. Alla luce di queste considerazioni, la testimonianza dionea relativa alla durata semestrale del consolato di Claudio e Vitellio nel 43 d.C. non appare del tutto destituita di fondamento, se interpretata nel senso dell'eccezionalità dei poteri militari, politici ed amministrativi rivestiti ed esercitati dal *princeps* e dal suo *conlega* in funzione della spedizione militare in Britannia. Tale peculiare "diarchia" consolare non sarebbe, di fatto, venuta meno, ma avrebbe, verosimilmennte, continuato ad operare, anche in seguito al formale subentro dei *consules suffecti* alla fine di febbraio del 43 d.C., per altri sei mesi, vale a dire per l'intero periodo dell'assenza di Claudio da Roma. A tale riguardo, vd. però, *contra*, le critiche espresse da BARRETT, 1980, e anche quanto sarà detto *infra*, 51-52, nn. 73 e 75, sui tentativi di ricostruzione della cronologia della spedizione di Claudio in Britannia.

[72] Si consideri anche che Claudio, dopo aver deposto il consolato ordinario, avrebbe mantenuto comunque l'eponimia, dando il suo nome all'intero anno consolare. Lo stesso dovrebbe ritenersi, *a fortiori*, per il consolato di Vitellio, nel 43 d. C. associato al *princeps* per l'intero periodo semestrale dell'assenza di quest'ultimo da Roma: Vitellio doveva evidentemente essere dotato di poteri eccezionali ed esorbitanti le ordinarie funzioni dei consoli, vista la particolare congiuntura storica in cui si trovò ad operare a Roma, in qualità di sostituto plenipotenziario di Claudio impegnato in Britannia. Si potrebbe rinvenire un interessante precedente in tal senso in un passo delle Antichità Giudaiche di Giuseppe Flavio (20, 11-14: cfr. *supra*, 46, n. 58), che riporta un provvedimento emanato da Claudio nel 45 d.C. in favore dei Giudei. In questo rescritto, si legge (12): "… καὶ αἰτησαμένων σπουδαίως καὶ φιλοτίμως τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα καὶ τὸν στέφανον ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν ὑμῶν εἶναι, συγχωρῶ καθὼς ὁ κράτιστος καί μοι τιμιώτατος Οὐιτέλλιος ἐποίησεν". Senza voler entrare nel merito della dibattuta questione dell'autenticità dei cd. *Acta pro Iudaeis*, vale a dire del nutrito *corpus* di provvedimenti concessori di *beneficia* in favore dei Giudei, ascrivibili alla massima autorità romana, riportati dallo storico flavio nelle sue opere, basti, in questa sede, richiamare l'attenzione sullo stretto rapporto di collaborazione politi-

ca ed istituzionale tra Claudio e Vitellio che si evince dalla lettura di tale fonte. Secondo la testimonianza di Giuseppe Flavio, nel 45 d.C. Claudio non avrebbe fatto altro che ratificare un provvedimento concessorio in favore dei Giudei già in precedenza emanato da Vitellio. Resta allora da verificare a che titolo, e soprattutto in che contesto (a Roma o a Gerusalemme?) Vitellio, che in questa fonte è definito "ὁ κράτιστος καί μοι τιμιώτατος", avrebbe agito in nome e per conto dell'autorità imperiale, dato che nel 45 d.C. egli non avrebbe ricoperto alcuna magistratura ordinaria. È agevole rispondere a questa domanda, se si considera che il padre del futuro imperatore aveva rivestito prestigiosi incarichi di politica estera già sotto Tiberio, mettendosi in luce per le sue abili doti di intermediazione diplomatica ed i brillanti successi militari conseguiti durante il suo proconsolato in Siria, tra il 35 e il 39 d.C. (Joseph. Fl., *Ant*., 18, 96-105; 18, 106-108; Tac., *Ann.*, 6, 32, 3; 36-37; 41, 1; Suet., *Tib*., 41; 66; *Cal*., 14, 3; *Vit*., 2; Cass. Dio, 59, 27, 2-3). A tale riguardo, è degna di interesse la testimonianza di Tacito, per la quale nel 35 d.C. Tiberio avrebbe nominato Vitellio legato di Siria con ampi poteri su tutto l'Oriente (*Ann*, 6, 32, 3: … *et cunctis, quae apud Orientem parabantur, L. Vitellium praefecit*; cfr. anche *Ann*., 6, 41, 1: … *a Vitellio praeside Syriae* …; vd. però, *contra*, Joseph. Fl., *Ant*., 15, 405 e 407; 18, 88; Suet., *Cal*., 14, per i quali Vitellio sarebbe stato un semplice *legatus*; sul punto, cfr. PANI, 1993²). Proprio in tale veste, nel 36 d.C. egli era intervenuto in favore dei Giudei di Gerusalemme, emanando un provvedimento di cui Giuseppe Flavio tramanda memoria in due diversi passi delle sue *Antiquitates*. Nel primo (Joseph. Fl., *Ant*., 15, 403-409, sp. 405), lo storico flavio informa che Vitellio, su mandato dello stesso Tiberio, aveva concesso ai Giudei, a riprova dell'amicizia e della benevolenza dei Romani nei loro confronti, di poter rientrare in possesso della corona e delle vesti sacre indossate dal Sommo Sacerdote durante i sacrifici solenni: possesso che essi avevano poi mantenuto fino alla morte del re Agrippa, allorquando Cassio Longino e Cuspio Fado, rispettivamente l'allora governatore della Siria ed il procuratore della Giudea, avevano ordinato ai Giudei di depositare i paramenti sacri nella cd. Torre Antonia, sotto il diretto controllo dell'autorità romana. Nel secondo (Joseph. Fl., *Ant*., 18, 88-95), viene specificato il motivo per il quale, nel 36 d.C., Vitellio era intervenuto, in veste di governatore della Siria, negli affari politici e religiosi della Giudea: recatosi a Gerusalemme per sospendere dalle sue funzioni Ponzio Pilato, a causa del massacro di Samaritani di cui il *praefectus Iudaeae* si era reso responsabile l'anno precedente (Joseph. Fl., *Ant*., 18, 88-90), Vitellio aveva emanato in favore dei Giudei la statuizione di cui sopra (Joseph. Fl., *Ant*., 18, 91-95); proprio questo provvedimento sarebbe stato fatto oggetto di espressa ratifica – con il rinvio esplicito di cui rimane traccia in Joseph. Fl., *Ant*., 20, 12 – ad opera di Claudio, a distanza di nove anni, nel 45 d.C., come lo stesso Giuseppe Flavio ricorda (Joseph. Fl., *Ant*., 15, 407). Va però, a questo punto, notato un *lapsus* involontario, commesso assai probabilmente dallo stesso Giuseppe Flavio – o frutto di un'interpolazione successiva –, nella parte finale del racconto sull'intervento di Claudio in favore dei Giudei nel 45 d.C. In Joseph. Fl., *Ant*., 15, 407, infatti si legge: … πέμπουσιν οὖν Ἰουδαῖοι πρέσβεις πρὸς Κλαύδιον Καίσαρα περὶ τούτων παρακαλέσοντας. ὧν ἀναβάντων ὁ νεώτερος βασιλεὺς Ἀγρίππας ἐν Ῥώμῃ τυγχάνων αἰτησάμενος παρὰ τοῦ αὐτοκράτορος τὴν ἐξουσίαν ἔλαβεν ἐντειλαμένου Οὐιτελλίῳ τῷ τῆς Συρίας ἀντιστρατήγῳ. Appare del tutto evidente l'errore di persona, dovuto allo scambio del nome di Cassio Longino, effettivo governatore della Siria nel 45 d.C., con quello di Vitellio, la cui visita a Gerusalemme risaliva al 36 d.C. La confusione tra questi due personaggi trova una sua giustificazione nel fatto che lo storico, nel ricordare sinteticamente la vicenda nel quindicesimo libro delle sue *Antiquitates*, ha sotto gli occhi proprio il rescritto di Claudio, trascritto poi in *Ant*. 20, 6-14, ove si fa espressa menzione del nome di Vitellio. Oppure potrebbe essersi trattato della svista di un successivo copista, il quale avrebbe trascritto per errore il nome di Vitellio, citato poco sopra, al par. 405, al posto di quello di Cassio Longino. Tale *lapsus* è, ad ogni modo, una spia interessante della percezione che un osservatore "esterno" come lo storico

rinchiti, la circostanza che proprio nel 43 d.C. Lucio Vitellio fosse collega di Claudio nel consolato non osta affatto, anzi, ad avviso di chi scrive, concorre a corroborare una tale lettura delle fonti, considerati i poteri eccezionali conferiti a Vitellio direttamente dal *princeps* giulio-claudio in vista della sua partenza per la *expeditio Britanniae* e prorogati per ben sei mesi, durante la sua assenza[73].

Se così fosse, l'emanazione di questa costituzione imperiale sarebbe solo formalmente da ascrivere al *princeps*. In una sorta di esercizio "differito" delle sue funzioni di governo, trovandosi ad esercitare l'*imperium militiae* in occasione di un'impegnativa e rischiosa campagna militare oltremare[74], Claudio avrebbe potuto avvertire la necessità di delegare a Vitellio, nell'ambito di quella *cura imperi* di cui parlano le fonti, anche la produzione normativa, conferendo al suo collega nel consolato, tra le varie prerogative dell'*imperium domi*, anche il potere di emanare rescritti in sua vece.

flavio, ancora a distanza di anni, doveva avere del privilegiato rapporto di amicizia e di collaborazione che aveva legato Vitellio alla *domus* giulio-claudia. L'atteggiamento smaccatamente adulatorio e servile (Tac., *Ann*., 11, 3, 2; 12, 4, 1; 5, 2) assunto da Vitellio nei confronti dell'autorità imperiale gli aveva infatti permesso non solo di sopravvivere al principato di Caligola (del quale sarebbe diventato uno tra gli amici più intimi: Tac., *Ann*., 6, 32, 4; Cass. Dio, 59, 27, 2-6), ma anche di raggiungere l'apice del potere sotto Claudio, trasformandosi nell'esecrando prototipo del vile cortigiano (questo è il feroce commnento di Tac., *Ann*, 6, 32, 3-4: *… eo de homine haud sum ignarus sinistram in urbe famam, pleraque foeda memorari; ceterum regendis provinciis prisca virtute egit: unde regressus et formidine C. Caesaris, familiaritate Claudii turpe in servitium mutatus exemplar apud posteros adulatorii dedecoris habetur, cesseruntque prima postremis, et bona iuventae senectus flagitiosa obliteravit*). Del resto, proprio quella *pietas immobilis erga principem* per la quale sarebbe stato ricordato *post mortem* (Suet., *Vit*., 3, 1), sotto il principato di Claudio gli aveva fruttato il brillante *cursus honorum* di cui si è detto *supra*, come *conlega* dello stesso *princeps*, nel consolato prima, nel 43 e 47 d.C., e poi anche nella censura, nel 47-48 d.C. Sul rilevante ruolo politico rivestito da Vitellio come consigliere e collaboratore di Claudio negli anni centrali del suo principato, vd. HANSLIK, 1962, coll. 1733-1739, sp. 1736-1739; TORTORIELLO, 2004; MALLOCH, 2005.

[73] In merito alla presunta durata semestrale del consolato rivestito da Claudio nel 43 d.C., va altresì osservato che la testimonianza dionea (60, 21, 2) non è univocamente ritenuta fededegna dalla critica. Ad avviso di BARRETT, 1980, il passo in questione risulterebbe infatti inficiato da un errore di natura cronologica, essendo in palese contraddizione rispetto alla testimonianza svetoniana (*Cl*., 14), secondo la quale tutti i consolati di Claudio, tranne l'ultimo, furono bimestrali. A tale proposito però, come del resto osserva lo stesso Studioso (BARRETT, 1980, 31, n. 3), anche Svetonio non è, a sua volta, immune da errori: grazie al riscontro offerto da una *tessera* gladiatoria (*ILS* 5161g), risulta infatti che il 27 settembre del 51 d.C. Claudio rivestisse ancora il consolato insieme al collega *L. Calventius Vetus Carminius*. Vd. al riguardo FASOLINI, 2006, 88, n. 179.

[74] Sull'importanza strategica rivestita dall'impresa militare in Britannia per la legittimazione del potere politico di Claudio ed il rilancio della sua immagine sotto il profilo propagandistico, nonché sugli innegabili rischi che la partecipazione diretta dell'imperatore al conflitto avrebbe comportato, vd. le osservazioni di FASOLINI, 2006, 90 sgg.; cfr., in tal senso, SALWAY, 1981, 70-72; ZECCHINI, 1987, 250 sgg; LEVICK, 1990, 140 sgg.

Claudio avrebbe altresì potuto prendere questo provvedimento in favore dei *technitai* una volta conclusasi la fulminea[75] campagna "oltremanica"[76]; si potrebbe anche ipotizzare che ciò sia avvenuto nell'autunno del 43 d.C., all'inizio del "trionfale" viaggio di ritorno del *princeps* in Italia, in occasione dei festeggiamenti per la conquista della Britannia che verosimilmente si celebrarono in numerose località[77], prima del definitivo rientro di Claudio a Roma[78]

[75] A quanto riferisce Cassio Dione (60, 23, 1), la permanenza di Claudio in Britannia sarebbe stata di appena 16 giorni. Cfr. anche Suet., *Cl*, 17: … *intra paucissimos dies parte insulae in deditionem recepta* ... Il sintetico racconto dioneo della spedizione britannica di Claudio (60, 21, 2-5) è stato però sottoposto al vaglio della critica sotto il profilo della congruenza cronologica degli eventi del conflitto narrati dallo storico severiano. Si è cercato infatti di dare una spiegazione logica all'apparente incongruenza tra la brevissima permanenza di Claudio in Britannia – 16 giorni appena – e la sua lunga assenza da Roma – ben 6 mesi. Per le diverse posizioni degli Studiosi al riguardo, si veda la sintetica ricostruzione proposta da FASOLINI, 2006, 88-89. La soluzione più soddisfacente e rispettosa dell'andamento annalistico della narrazione dionea è offerta dal riscontro di una sintetica annotazione di Plinio (*Nat. Hist*., 3, 119, dalla quale è possibile inferire che Claudio avrebbe impiegato un lasso di tempo relativamente lungo per compiere il suo viaggio di ritorno in Italia (cfr. sul punto BARRETT, 1980, 32-33), arrivando a toccare diverse località in una sorta di vera e propria "marcia trionfale" verso Roma. Ad ogni buon conto, se ormai la maggior parte degli Studiosi propende per una conclusione della campagna britannica già nel 43 d.C., sulla scorta di un recente contributo di Barrett (BARRETT, 1998), è possibile circoscrivere con una maggior sicurezza il lasso di tempo impiegato per le operazioni militari in Britannia al periodo che va da fine giugno – con l'arrivo di Claudio sull'isola – alla metà di agosto del 43 d.C., quando la conquista dell'isola deve considerarsi ormai sostanzialmente portata a compimento; a sostegno di tale tesi, vd. anche FRERE-FULFORD, 2001, 50.

[76] Il *princeps* avrebbe infatti ottenuto la sottomissione della Britannia nell'esiguo lasso di tempo della sua permanenza sull'isola, senza alcun combattimento e senza spargimento di sangue. Cfr. Suet., *Cl*., 17: … *ac sine ullo proelio aut sanguine intra paucissimos dies parte insulae in deditionem recepta, sexto quam profectus erat mense Romam rediit triumphauitque maximo apparatu* …; Cass. Dio 60, 23, 1: μετὰ δὲ ταῦτα, Γαΐου τε Κρίσπου τὸ δεύτερον καὶ Τίτου Στατιλίου ὑπατευόντων, ἦλθέ τε ἐς τὴν Ῥώμην ὁ Κλαύδιος ἐξ μῆνας ἀποδημήσας, ἀφ᾽ ὧν ἑκκαίδεκα μόνας ἐν τῇ Βρεττανίᾳ ἡμέρας ἐποίησε, καὶ τὰ νικητήρια ἔπεμψε… Si veda, al riguardo, l'espressione *sine ulla iactura* riportata nell'epigrafe dell'arco di trionfo eretto a Roma a commemorazione dell'impresa britannica: cfr. Cfr. Tac., *Ann.*, 12, 31-37; Cass. Dio, 60, 22, 1. Vd. CHARLESWORTH, 1939, nr. 43b; DUDLEY, 1959, 6-17; CHARLESWORTH, 1988a, 345; BARRETT, 1991; FASOLINI, 2006, 135-144, sp. 141-142.

[77] Cfr. Plin, *Nat. Hist*., 3, 119, passo in base al quale è stato ipotizzato che Claudio avesse celebrato un "pre-trionfo" marittimo a Ravenna. Vd. LA ROCCA, 1992; CAVALIERI MANASSE, 1992, 34, n. 64. Sulle diverse tappe del tragitto seguito da Claudio nel "trionfale" viaggio di ritorno in Italia, ricostruibile sulla base delle attestazioni epigrafiche relative al rinnovamento urbanistico di alcuni importanti centri del Nord (tra cui Verona, Ravenna), si vedano i riferimenti al dibattito tra gli Studiosi fatti da FASOLINI, 2006, 144-154, sp. 148 sgg., con relativa bibliografia.

[78] Cfr. Cass. Dio, 60, 23, 1: il *princeps* sarebbe rientrato a Roma nel 44 d.C. Lo storico severiano menziona i consoli dell'anno, *Gaius Crispus* (al secondo consolato) e *Titius Statilius*. Questo dato, a prima vista, sembra in contraddizione con quanto asserito dallo stesso Dione, ed in precedenza da Svetonio (cfr. *supra*, n. 76), in merito ad un'assenza di Claudio protrattasi per soli

e del trionfo ufficiale, che si sarebbe svolto nella capitale dell'impero nel 44 d.C.[79]

In conclusione, tornando al testo dell'*epistula Claudii* tradita dai due papiri ossirinchiti presi in esame, se si ritenesse accettabile l'ipotesi di una *prorogatio* di fatto del terzo consolato di Claudio, per sei mesi, a far data dalla partenza del *princeps* per la Britannia e fino al suo ritorno, si potrebbe allora ritenere plausibile anche il riferimento testuale alla quarta *salutatio* imperatoria, che entra a far parte della titolatura imperiale di Claudio nel corso del 43 d.C., in seguito agli iniziali successi militari conseguiti sui Britanni[80]. Esso quindi andrebbe considerato di per sé corretto e non imputabile ad una svista del redattore del papiro che, in tale caso, avrebbe commesso un errore nel trascrivere non tanto il numero delle *salutationes* imperatorie, quanto piuttosto quello degli anni di potestà

sei mesi. Sulla base di tali riscontri, se si ipotizza che Claudio sia partito in primavera, per raggiungere l'isola a fine giugno (cfr. *supra*, n. 75), il *princeps* sarebbe dovuto rientrare a Roma all'inizio dell'autunno del 43 d.C. Al riguardo, non appare casuale la coincidenza del riferimento cronologico (sei mesi) tra i due passi dionei, relativi, il primo, alla durata della "reggenza" consolare di Vitellio (60, 21, 2) e, il secondo, alla durata dell'assenza di Claudio da Roma, (60, 23, 1). Se si presta fede al racconto dello storico severiano, i due dati tendono a sovrapporsi, concorrendo a trasmettere un'unica informazione: i poteri speciali di governo di cui Vitellio era stato investito alla vigilia dell'*expeditio Britanniae* sarebbero rimasti in vigore solo per un semestre, vale a dire per la durata complessiva dell'assenza di Claudio da Roma. L'aporia di cui sopra non è peraltro altrimenti risolvibile con l'ausilio delle fonti a tutt'oggi note.

[79] Cfr. Cass. Dio, 60, 23, 1. È fin troppo ovvio che, se si parte dal presupposto che Claudio fosse rientrato a Roma nel 44 d.C., i riferimenti al 43 d.C. che è possibile desumere dalla titolatura imperiale trascritta nell'*epistula Claudii* dei due papiri in esame concorrono a far scartare l'ipotesi di un'emanazione del provvedimento in questione all'indomani del ritorno del *princeps* nella capitale. Viceversa, tale ipotesi può risultare plausibile solo se si opina un rientro di Claudio già nell'autunno del 43 d.C., data l'esplicita indicazione di Roma come luogo di emanazione della statuizione claudiana, riscontrabile nei due papiri ossirinchiti. Al riguardo, si potrebbe però prospettare una soluzione più semplice, se si inserisse l'iniziativa dei *technitai* in onore del *princeps* giulio-claudio e della sua famiglia nel contesto dei numerosi monumenti *ex voto pro salute et reditu* che, in svariate località provinciali furono offerti a Claudio ancor prima della sua partenza e proprio in vista di una felice soluzione dell'*expeditio Britanniae*. Non va infatti dimenticato che la notizia della preparazione di una spedizione in Britannia era stata ampiamente diffusa dalla propaganda imperiale, soprattutto nei territori provinciali, per il tramite dei governatori delle province. Un esempio di tali monumenti è offerto da un complesso statuario rinvenuto ad *Aphrodisias*, databile agli anni 43-45 d.C. : si tratta di due rilievi, nel primo dei quali Claudio è effigiato nell'atto di stringere la mano a Livia mentre viene incoronato forse da una Vittoria, mentre nel secondo il *princeps* è ritratto in nudità eroica, nell'atto di sottomettere la Britannia personificata. Al riguardo, cfr. i riscontri bibliografici segnalati da FASOLINI, 2006, 151-152, con n. 220.

[80] Cfr. Cass. Dio 60, 21, 4-5: … αὐτοκράτωρ πολλάκις ἐπωνομάσθη παρὰ τὰ πάτρια (οὐ γὰρ ἔστιν ἐνὶ οὐδενὶ πλέον ἢ ἅπαξ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πολέμου τὴν ἐπίκλησιν ταύτην λαβεῖν) … Vd. al riguardo VIERECK, 1908, 418.

tribunizia (che sarebbero 3, e non 2) attribuiti al *princeps* della *domus* giulio-claudia[81].

Va però, a questo proposito, per dovere di completezza, segnalata un'ulteriore ed interessante anomalia testuale, che emerge dal confronto tra il primo papiro ossirinchita preso in esame e la seconda fonte papiracea, *P. Oxy*. XXVII, 2476, che alle ll. 1-4 recepisce in modo pressoché identico la medesima statuizione claudiana.

Infatti, la titolatura riportata in questa fonte normativa, così come trascritta in *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 1, presenta una significativa variante, che sembra dovuta ancora una volta alla confusione fatta dal redattore del papiro in ordine all'esatta successione cronologica dei titoli ufficiali di cui Claudio si fregiò durante il suo principato.

A fronte del riferimento, invariato, alla seconda *tribunicia potestas*, nel prescritto è stato completamente omesso il numero della *salutatio* imperatoria, che dovrebbe essere espressa con la formula αὐ[τοκρ]άτωρ τὸ più il numerale[82]. Com'è attestato dalle fonti epigrafiche, nella nomenclatura ufficiale degli imperatori il numero dell'acclamazione imperatoria in genere segue il riferimento alla *tribunicia potestas* e precede la menzione del consolato[83], ma può anche essere collocato al penultimo posto, tra il richiamo al consolato[84] ed il titolo di πατὴρ πατρίδος; com'è noto, quest'ultimo epiteto, di solito, si trova a sua volta in ultima posizione, a mo' di chiusa all'intera titolatura[85].

Nel secondo papiro ossirinchita viene invece citato non il terzo, bensì il quarto consolato, che il *princeps* rivestì nel 47 d.C. [86] Tale errore potrebbe essere dovuto, ancora una volta, ad una semplice svista dello scriba, che in questa

[81] In tal senso VIERECK, 1908, 418. *Contra*, FRISCH, 1986, 25, considera comunque errato il richiamo alla quarta acclamazione imperatoria, proprio in quanto esso va posto in relazione, da una parte, col secondo anno della *tribunicia potestas* (che, come detto, decorre dal 25 gennaio 42 d.C. al 24 gennaio 43 d.C.), e, dall'altra, col terzo consolato rivestito da Claudio nel 43 d.C. Al riguardo, vd. quanto già detto *supra*, 45, n. 55.

[82] Cfr. *BGU* IV, 1074, l. 1: αὐ[τοκρ]άτωρ τὸ δ`; *P. Lond*. III, 1178, l.10: αὐτ]οκράτωρ τὸ ιβ`; *P. Lond*. III, 1178, l. 17-18: αὐτοκράτωρ τὸ ιη`.

[83] Vd. CAGNAT, 1890, 159-160; MAGIONCALDA, 1991, 44-46. Tale ordine non è però sempre rispettato nelle fonti. La menzione del consolato, in effetti, assume una posizione variabile con Caligola, mentre con Tiberio, Claudio e Nerone può anche precedere quella delle salutazioni imperatorie, come nel caso di specie.

[84] Si veda ὕπατος τὸ γ`, in *BGU* IV, 1074, l. 1; cfr. anche *P. Lond*. III, 1178, ll. 9-10: ὕπατος ἀποδεδειγμένος τὸ [δ`; *P. Lond*. III, 1178, l. 17: ὕπατος τὸ ϛ`.

[85] Cfr. ancora, *e.g.*, la successione dei titoli in *P. Lond.* III, 1178, ll. 8-10, 16-18. Claudio assunse il titolo di *Pater Patriae* il 12 gennaio del 42 d.C. Cfr. SCHEID, 1988.

[86] Il primo consolato rivestito da Claudio – si rammenti –, avendo come collega Lucio Vitellio, risale, tra l'altro, proprio al 43 d.C. ed equivale al terzo dei cinque consolati ascrivibili al suo regno: cfr. Suet., *Cl.*, 14 ; Cass. Dio, 60, 29, 1. Sui tre consolati rivestiti da Vitellio, cfr. Suet., *Vit*., 2 e 7; Tac., *Ann*., 14, 56; *Hist*., 1, 9, 1; 1, 52, 4; 3, 66, 4; Plut., *Galb*., 22; Eutrop., 7, 18; Aurel. Vict., *Epit. De Caes.*, 8, 1.

fonte avrebbe in qualche modo "sintetizzato" i due dati inerenti alla quarta *salutatio* imperatoria ed al terzo consolato, trascrivendo, di conseguenza, un dato unico, di per sé errato, vale a dire il riferimento al quarto consolato di Claudio. Va però notato che l'*epistula* di Claudio, in entrambi i documenti papiracei[87], riporta nella *subscriptio* il numerale τὸ β`, che sembra far riferimento esclusivamente al secondo consolato di Vitellio, senza apparentemente fare menzione alcuna al corrispondente consolato (il terzo) rivestito da Claudio insieme al padre del futuro imperatore nel 43 d.C.[88]

Considerando che in effetti, proprio nel 47 d.C. cadde il secondo consolato che Claudio rivestì non *tout court*[89], ma avendo come collega Lucio Vitellio, si potrebbe di primo acchito ritenere che nei due papiri ossirinchiti sia stato registrato un dato cronologico di per sé non assoluto ma relativo: il secondo consolato rivestito, congiuntamente, da Claudio e Vitellio nel 47 d.C.[90]

A tale proposito, va altresì ricordato che proprio nel 47 d.C. Claudio rivestì anche la censura, magistratura di tradizione repubblicana che egli aveva ripristinato dopo una sospensione di settant'anni[91].

Il riferimento al quarto consolato claudiano, che nel contesto generale dell'*epistula* trascritta nelle due fonti papiracee prese in esame appare *prima facie* del tutto incongruente, potrebbe allora trovare, su un piano puramente ipote-

[87] Cfr. *BGU* IV, 1074, l. 3 e *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 4.

[88] Vd. però il riscontro offerto dai *Fasti Antiates*, citati *supra*, 45, n. 57: *Ti. Claudi[o] Caesare Aug., L. Vitellio II cos*. In tale fonte il numerale fa evidentemente riferimento al solo consolato di Vitellio.

[89] Nel 47 d.C., infatti, il *princeps* fu eletto *consul* per la quarta volta.

[90] Si potrebbero così prospettare, in sintesi, due diverse soluzioni: 1) l'anno di emanazione della costituzione claudiana trascritta nei due papiri di Ossirinco è il 43 d.C.: risulterebbero di conseguenza sbagliati i riferimenti sia al secondo anno della potestà tribunizia, sia, ma solo in *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 1, al quarto consolato di Claudio; 2) l'anno di promulgazione della statuizione in questione è il 47 d.C.: in tal caso sarebbero discrepanti con la cronologia ufficiale, il dato, registrato in entrambi i documenti papiracei, inerente all'anno della *tribunicia potestas* (che dovrebbe essere il settimo anno di regno, e non il secondo; cfr. *P. Lond*. III, 1178, l. 17: δημαρχικῆς ἐξουσ]ίας τὸ ζ`), nonché, nel solo *BGU* IV, 1074, l. 1, il riferimento al terzo consolato di Claudio (che dovrebbe essere il quarto). A questo proposito, a dimostrazione della frequenza e facilità con cui i redattori di questi documenti cadevano in errore, va per inciso ricordato che anche l'indicazione contenuta in *P. Lond.* III, 1178, l. 17, risulta sbagliata: ὕπατος τὸ ς` al posto di τὸ δ`. Quanto poi alla quarta *salutatio* imperatoria, anche in questo caso un errore dei redattori dei due papiri ossirinchiti non sarebbe di per sé anomalo, se si considera che, in relazione a tale titolo, anche il dato registrato in *P. Lond*. III, 1178, l. 17-18 – αὐτοκράτωρ τὸ ιη`– , è errato: nel 47 d.C., vale a dire nel settimo anno del suo regno, Claudio fu *imperator* per la quattordicesima e quindicesima volta. Evidentemente, il redattore del papiro londinese aveva trascritto, sbagliando, τὸ ιη`, invece che τὸ ιδ` oppure τὸ ιε`.

[91] Cfr. Suet., *Cl.*, 16; Tac., *Ann.*, 11, 13, 1. Sulla censura, rivestita da Claudio negli anni 47-48 d.C., avendo ancora una volta come collega Vitellio, vd. RYAN, 1993, 611-618. Sulla censura di Vitellio, cfr. Plin., *Nat. Hist*., 15, 83; Suet., *Vit*., 2 e 7; Tac., *Ann*., 12, 4; *Hist*., 1, 9, 1; 1, 52, 4; 3, 66, 4; Plut., *Galb*., 22.

tico ed indiziario, una sua intrinseca ed indiretta giustificazione, se si integrasse la lacuna[92], formatasi a metà della l. 1 di *P. Oxy*. XXVII, 2476, tra il titolo di πατὴρ πατρίδος ed il dativo indicante i destinatari dell'*epistula* (τ]οῖς [ἀπὸ τῆς] οἰκουμένης κτλ.), con il termine τ[ειμητής, come appare del tutto plausibile data la posizione assunta dal riferimento alla censura nella titolatura di Claudio trascritta in altre fonti[93].

Al riguardo, però, la cautela è d'obbligo, data l'assenza di ulteriori riscontri testuali da poter invocare a sostegno dell'ipotesi di una datazione più tarda – non al 43, bensì al 47 d.C. – per l'emanazione di questa costituzione claudiana.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, non è comunque da escludersi a priori che l'occasione che ha dato luogo all'emanazione di questo provvedimento premiale in favore della *synodos* dei *technitai* possa essersi inserita anch'essa – come gli eventi che nel 46 avrebbero visto protagonista la *synodos* degli atleti sistici, e di cui rimane traccia in *P. Lond*. III, 1178, ll. 8-15 – nell'ambito delle manifestazioni gratulatorie, se non conseguenti, quanto meno prodromiche o concomitanti alla spedizione britannica ed al relativo trionfo, celebrato da Claudio con grande sfarzo a Roma nel 44 d.C.[94]

Ad ogni buon conto, al di là dei problemi inerenti alla datazione di questo provvedimento, dovuti all'imprecisa trascrizione della titolatura imperiale nei due papiri ossirinchiti, l'*epistula* claudiana tradita in queste fonti rappresenta senza dubbio un'interessante testimonianza del favore e della benevolenza che Claudio nel corso del suo principato dovette senza dubbio, a più riprese, manifestare nei confronti della categoria professionale degli artisti dionisiaci: un favore e una benevolenza che trovavano assai verosimilmente una loro origine, su un piano personale, in un interesse latamente "culturale", da parte del *princeps*, nei riguardi delle manifestazioni teatrali[95].

Va infatti ricordato che, in occasione della celebrazione dei *Sebasta* partenopei nel 42 d.C., Claudio, con ogni probabilità in qualità di presidente del *festival* ginnico-teatrale[96], aveva "prodotto" e fatto recitare una commedia scritta in gre-

[92] Cfr. FRISCH, 1986, 60.

[93] Cfr. *ILS*, 208-209; *Milet*, nr. 156=SMALLWOOD, 1967, 373b; vd. FRISCH, 1986, 60.

[94] Cfr. Cass. Dio, 60, 22 e 23. Vd. *supra*, 53, n. 79. Va altresì osservato che, nell'ambito delle iniziative celebrative in onore di personaggi autorevoli, non sono rare le attestazioni di una fattiva collaborazione tra le due *synodoi* agonistiche dei *technitai* e degli *athletai*: cfr., *e.g*., *IGR* III, 61 (= *IGSK*, XXVII, 49, Prusias sull'Hypios), in relazione all'erezione di una statua in onore dell'*agonothetes Callicles* a spese di entrambe le associazioni; cfr. ancora *IGR* III, 81 (Eraclea Pontica); per ulteriori riscontri nelle fonti, vd. FRISCH, 1986, 108.

[95] Che poi, per inciso, tale εὐσεβεία nei confronti dell'associazione dei *technitai* – come anche degli *athletai* – si sia concretamente tradotta nella concessione di *beneficia* e *privilegia* è un incontrovertibile dato di fatto attestato dalle fonti. Sul tema, cfr. in generale NUTTON, 1978; SCARANO USSANI, 1992; PIETANZA, 2004, 279-293.

[96] Come farà poi, in maniera istituzionale, Domiziano, in abbigliamento greco, ai *Capitolia* da lui istituiti a Roma: cfr. Suet., *Dom*., 4, 4. Vd. CALDELLI, 1993, 108-112.

co da suo fratello Germanico, imponendone la vittoria[97]; né va dimenticato che, nel contesto di tali agoni, proprio in suo onore ed in sua memoria era stata appositamente istituita una nuova classe di età dei concorrenti, i cd. παῖδες Κλαυδιανοί[98].

A tale riguardo, va citata una fonte che, se anche non costituisce una prova piena, tuttavia offre un indizio significativo, utile di per sé a mettere a fuoco con più precisione le circostanze storiche nelle quali il *princeps* emanò in favore delle due principali associazioni agonistiche – dei *technitai* e degli *athletai* – tutte le statuizioni prese qui in esame.

Come informa Dione Cassio[99], tra le varie manifestazioni che si tennero, nel 44 d.C., in occasione della celebrazione del trionfo di Claudio sui Britanni, si svolsero anche corse di cavalli, venazioni di animali esotici e, soprattutto, gare atletiche[100]; inoltre, sempre in onore della vittoria dell'imperatore, fu celebrato un ulteriore ed autonomo festeggiamento da parte degli artisiti dionisiaci, per speciale concessione del senato, con ogni probabilità tramite senatoconsulto promulgato per iniziativa dell'imperatore stesso[101].

Va, per inciso, osservato che, sotto un profilo squisitamente organizzativo e strutturale, così come descritta dallo storico severiano, *la panegyri*s indetta da Claudio per festeggiare a Roma il trionfo britannico sembra riproporre, seppur in modo del tutto estemporaneo ed occasionale, la tripartizione tipica degli *agones hieroi* in competizioni ginniche, ippiche e musicali-teatrali, sulla base di un modello di agone "alla greca" già surrettiziamente introdotto a Roma da Ottaviano Augusto[102]. In un siffatto contesto celebrativo non appare allora per nulla casuale l'accostamento, implicitamente fatto da Dione Cassio, tra le due più importanti categorie di professionisti dell'intrattenimento popolare, a loro volta rappresentate, a livello associativo, dalle due confederazioni degli atleti sistici e degli artisti dionisiaci.

[97] Suet., *Cl.*, 11, 2: *…At fratris memoria per omnem occasionem celebrata, comoediam quoque Graecam Neapolitano certamine docuit ac de sententia iudicum coronavit*; cfr. anche Cass. Dio, 60, 6, 2. Vd. al riguardo GEER, 1935, 214; RINGWOOD ARNOLD, 1960, 247.

[98] Cfr. Suet., *Cl.*, 11; Cass. Dio, 60, 6; *CIG*, II *add*. 2810b (*pars*); MORETTI, 1953, 206-211, nr. 72. Al riguardo, vd. CALDELLI, 1993, 33.

[99] Cass. Dio, 60, 23, 4-6. A quanto racconta lo storico severiano, essendo l'allestimento di una pubblica *penegyris* straordinaria di esclusiva competenza dei consoli, Claudio si era fatto conferire per l'occasione, dal senato, una potestà consolare *ad hoc*; cfr. Cass. Dio, 60, 23, 4: διατελέσας δὲ ταῦτα τὴν πανήγυριν τὴν τῶν νικητηρίων ἐποίησεν, ὑπάτου τινὰ ἐξουσίαν ἐς αὐτὴν λαβών. Vd. *supra*, 48-49, n. 71.

[100] Cfr. Cass. Dio, 60, 23, 5: καὶ ἀθληταὶ ἠγωνίσαντο.

[101] cfr. Cass. Dio, 60, 23, 6: καὶ ἄλλην δέ τινα πανήγυριν, ἐπὶ τῇ νίκῃ καὶ αὐτήν, οἱ περὶ τὴν σκηνὴν τεχνῖται, συγχωρηθέν σφισιν ὑπὸ τῆς βουλῆς, ἐποίησαν. Vd. MILLAR, 1977, 140-142. Lo storico severiano informa che, per l'occasione, furono utilizzati ben due teatri (60, 25, 5: … ἐγίγνετο δὲ ἐν τοῖς δύο ἅμα θεάτροις …).

[102] Ne è un esempio eloquente, in tal senso, l'istituzione nella capitale dell'impero dei *ludi pro salute* (o *valetudine Caesaris*), all'indomani della vittoria di Azio. Vd. CALDELLI, 1993, 21-24.

La *synodos* dei *technitai* doveva quindi godere di un particolare favore agli occhi dell'imperatore, se è vero che, nello stesso 47 d.C., o al più tardi nel 48 d.C., Claudio emanò a suo beneficio un'altra costituzione confirmatoria dei privilegi già concessi, questa volta facendo rinvio, genericamente, agli imperatori suoi predecessori ed al senato.

In tale fonte, conservata in un'epigrafe di Mileto[103], il *princeps* della *domus* giulio-claudia dichiara di voler incrementare le concessioni fatte agli artisti dionisiaci, dati la venerazione e l'ossequio da essi manifestati nei confronti della sua famiglia[104]. Anche questa statuizione pare quindi inquadrarsi tra quei provvedimenti, direttamente concessori o semplicemente confirmatori di *beneficia* e *privilegia* già elargiti, che Claudio emanò, nel giro di pochi anni, in favore dei medesimi soggetti beneficiati.

Nei due documenti papiracei poc'anzi presi in esame, la *synodos* destinataria del provvedimento claudiano è citata nel prescritto dell'*epistula*[105] come un'associazione comprendente al suo interno le quattro diverse categorie "istituzionali" dei professionisti dell'arte dionisiaca – i *technitai*, gli *hieronikai*, gli *stephanitai* e i *synagonistai* – che, come si è detto, ne avevano caratterizzato la struttura organizzativa già a partire dall'età ellenistica[106]. In entrambi i casi, la titolatura ufficiale dell'associazione agonistica, pur rispecchiando una fase storica di ben due secoli più antica rispetto a quella coeva alla redazione del documento papiraceo, lascia comunque intendere che, ai tempi di Claudio, lungi dall'essere un organismo a carattere locale, tale *synodos* avesse già una dimensione ecumenica[107], e

[103] Cfr. *Milet*, 381, nr. 156 = CHARLESWORTH, 1939, nr. 9 = SMALLWOOD, 1967, 373b, ll. 6-7: διαφυλάξας τὰ ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ Σε|βαστῶν καὶ τῆς συνκλήτου δεδομένα δίκαια, … | ἀποδέχομαι καὶ πιράσομαι [*sic*!] αὔξιν [*sic*!] αὐτὰ … Vd. AMELOTTI, 1955=1996, 339; PICKARD-CAMBRIDGE, 1988², 297.

[104] Cfr. *Milet*, 381, nr. 156, ll. 8-10: … ἀποδέχομαι καὶ πιράσομαι αὔξιν αὐτὰ εὐ|σεβῶς διακιμένων ὑμῶν πρὸς τὸν ἐμὸν οἶ|κον. È assai probabile che l'*eusebeia* dei *technitai*, anche in quest'occasione, si sia concretamente tradotta nell'erezione, a spese della *synodos*, di statue in onore dei membri della *domus* imperiale.

[105] Cfr. *BGU* IV, 1074, l. 1: <τοῖς> ἀπὸ τῆς οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον ἱερονείκαις, στεφανείταις καὶ τοῖς τούτων συναγωνισταῖς; *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 1-2: [ τ]οῖς [ἀπὸ τῆς] οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον τεχνείταις, ἱερονείκαις σ[τεφανείταις καὶ τοῖς τούτων συναγωνισταῖς.

[106] Vd. FRISCH, 1986, 25-27, con ampio riferimento alle fonti.

[107] Cfr. *BGU* IV, 1074, l. 1: … <τοῖς> ἀπὸ τῆς οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον ἱερονείκαις, στεφανείταις καὶ τοῖς τούτων συναγωνισταῖς … ; *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 1-2: … [ τ]οῖς [ἀπὸ τῆς] οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον τεχνείταις, | ἱερονείκαις σ[τεφανείταις καὶ τοῖς τούτων συναγωνισταῖς … Vd. PICKARD-CAMBRIDGE, 1988², 297; CSAPO-SLATER, 1995, 241. Come detto *supra*, 11, n. 35, nella titolatura ufficiale del III sec. d.C. registrata nelle due fonti ossirinchite, la *synodos* si fregia degli epiteti ἱερὰ e Αὐρηλιανὴ, in ossequio all'autorità dell'imperatore regnante. Cfr. *BGU* IV, 1074, l. 14: [ἡ ἱερὰ μουσικὴ περιπολιστικὴ Αὐρηλιανὴ οἰκουμενικὴ μεγάλη σύνοδος τοῖς] ἀ[πὸ] τῆς [αὐ]τῆς συνόδου χαίρει[ν. ἡ ἱε]ρὰ μουσικὴ περιπολιστικ[ὴ] Αὐρηλιανὴ μεγάλη σύνοδ[ο]ς τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνείταις, ἱερονείκαις, στεφανείταις χαίρειν …

godesse di una fama e di un prestigio ormai a tal punto consolidati, da averla resa oggetto dell'interessamento di Augusto.

Proprio ad Ottaviano, infatti, assai probabilmente, l'associazione degli attori e degli artisti dionisiaci doveva, se non proprio la sua nascita come ente corporativo *tout court*[108], quanto meno la sua istituzione come "persona giuridica" riconosciuta dall'autorità politica romana, la sua promozione e la sua trasformazione in un ente di portata internazionale, con il conferimento di una cospicua serie di *beneficia* in suo favore, nonché la sua allocazione ufficiale nella capitale dell'impero.

Lo speciale vincolo che legava il *princeps* giulio-claudio alla *synodos* dei *technitai*, associazione direttamente posta sotto l'egida del patronato imperiale, traspare anche dai nomi dei personaggi di cui è fatta menzione in entrambi i documenti papiracei[109]. Nella parte centrale dell'*epistula* claudiana, prima della *subscriptio*, sono infatti trascritti i nominativi degli ambasciatori che nel 43 d.C. presero parte alla legazione diplomatica inviata dall'associazione stessa in sua rappresentanza presso Claudio.

In relazione a tali soggetti, proprio l'elemento onomastico rappresenta la spia linguistica di un'interessante analogia che, sotto un profilo giuridico e sociologico, accomuna il provvedimento claudiano recepito nei due papiri ossirinchiti alle due costituzioni, di pochi anni posteriori, emanate dallo stesso *princeps* in favore della *synodos* degli atleti sistici e trascritte in *P. Lond*. III, 1178, rispettivamente alle ll. 8-15 e 16-31[110].

Infatti non appare casuale, a tale proposito, che, in *BGU* IV, 1074, ll. 2-3, se si esclude un *Antonius Natalis* il giovane[111] ed un non meglio identificato *Loghios* di cui si sono persi gli ulteriori riferimenti onomastici[112], tutti i personaggi peregrini citati[113], pur essendo di origine orientale[114], siano menzionati col gentilizio Κλαύδιος (*Claudius*), in quanto cittadini romani naturalizzati.

[108] Come ipotizzato da FRISCH, 1986, 28: "Es ist also ziemlich sicher, dass es schon unter Augustus die Synode der Künstler gegeben hat".

[109] Vd. *BGU* IV, 1074, ll. 2-3: οἱ π[ρ]ές[β]εις ἦσαν Κλαύδιος Φο[ῖβ]ος, Κλαύδιος Ἐπάγαθος, Κ[λα]ύδιος Διονύσιος, Κλαύδιος Θά?μυρις, | [Κλαύδιος Κάστωρ, Ἀντώνιος Νατάλειος υἱός, Λόγιος (?) - - . Cfr. anche *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 3-4, ove sono riportati solo gli ultimi quattro nominativi. Vd. FRISCH, 1986, 28 e 60-61.

[110] Per l'analisi dei nominativi degli ambasciatori trascritti nelle due costituzioni claudiane di *P. Lond*. III, 1178, vd. *infra*, 66 sgg.

[111] Vd. *BGU* IV, 1074, l. 3 e *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 3-4: Ἀντώνιος Νατάλειος υἱός. Cfr. FRISCH, 1986, 60-61.

[112] Vd. *BGU* IV, 1074, l. 3 e *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 4; la lacuna subito dopo il nome assai probabilmente conteneva il patronimico.

[113] Essi verosimilmente dovevano rivestire ruoli di primo piano all'interno delle rispettive *synodoi*, forse addirittura in qualità di dirigenti; uno dei personaggi menzionati nel papiro londinese, Diogene di Antiochia (cfr. *P. Lond*. III, 1178, l. 29), nel 47 d.C. era ὁ ἔνγιστα τῆς συνόδου ἀρχιερεὺς γενόμενος.

[114] Si vedano i rispettivi idionimi, trasformati in *cognomina* in seguito al conferimento della *civitas Romana*. Cfr. FRISCH, 1986, 28 e 60-61. Lo stesso discorso vale per i *tria nomina* conferiti

Questo dato può essere spiegato, semplicemente, considerando che tutti costoro avevano ottenuto l'ambito privilegio della *civitas Romana* direttamente dal *princeps* della *domus* giulio-claudia: tale eccezionale *beneficium* era stato loro concesso, verosimilmente, in virtù del grande prestigio personale loro derivante dai numerosi successi professionali conseguiti nella carriera agonistica[115], se non addirittura a titolo di ringraziamento per l'attività diplomantica svolta presso l'imperatore in occasione delle legazioni ufficiali alle quali essi avevano preso parte.

**2.1c: *P. Lond.* III, 1178, ll. 8-15.**

(1ª mano)[116]
Τιβέριος [Κλ]αύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικὸς
Σαρματικὸς ἀρχιερεὺς
μέγι[στο]ς, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ϛ` [117], ὕπατος ἀποδεδειγμένος
τ̣ὸ̣ [δ`, αὐ]τοκράτωρ τὸ ιβ`, πατὴρ πατρίδος, συνόδ[ῳ] ξυστικῇ
[περιπολιστικ]ῇ χαίρειν·
τὸν πεμ[φ]θέντ[α μο]ι ὑφ᾽ ὑμῶν ἐπὶ τῇ κατὰ Βρεταννῶν νείκῃ χρυσοῦν σ[τέ]φ[α]νον ἡδέως ἔλαβον σύμβολον περιέχοντα τῆς ὑμετέρας πρός με εὐσεβείας. οἱ πρεσβεύοντες ἦσαν Τιβ(έριος) Κλ(αύδιος)
Ἑρμᾶς,
Τιβ(έριος) Κλ(αύδιος) Κῦρος, Δίων Μικκάλου Ἀντιοχεύς. ἔρρωσθε.

a due dei tre personaggi citati in *P. Lond*. III, 1178, ll. 14-15: Τιβέριος Κλαύδιος Ἑρμᾶς e Τιβέριος Κλαύδιος Κῦρος.

[115] Si prenda ad esempio, a partire dalla fine del I sec. d.C., il caso dei vincitori ai *Capitolia* di Roma: essi, in premio, erano insigniti della *civitas Romana* direttamente dalle mani dell'imperatore, che presenziava alla manifestazione agonistica. Cfr. MORETTI, 1953, nr. 65, 174-179 (epigrafe onoraria di Tib. Cl. Patrobio, risalente all'età neroniana); CALDELLI, 1993, 108 sgg. Per il peculiare caso di Tiberio Claudio *Hermas*, menzionato in *P. Lond*. III, 1178, l. 14, vd. *infra*, 67.

[116] La grafia con la quale furono vergate le due *epistulae* claudiane ed il rescritto di Vespasiano recepiti nel papiro londinese appartiene a P. Elio Euctemone, nel 194 d.C. capo della cancelleria del *sympas xystos*. Cfr. *P. Lond*. III, 1178, l. 83: γραμματεύσας τῆς συνόδου ἐτέλεσα (*sc.* τὴν διπλῆν: cfr., *e.g*., *P. Oxy. Hels*. 25, l. 31). Costui, in veste di segretario della *synodos* ecumenica degli atleti sistici, fu il redattore materiale del diploma del pugile Herminos: dal confronto tra le diverse – ben indici – grafie con cui fu redatto il papiro, risulta infatti essere sua la mano che vergò la parte principale del documento, ossia le ll. 8-65. A questa fanno seguito, in calce al documento papiraceo, alle ll. 66-81, un primo gruppo di quattro sottoscrizioni autografe, vergate dai magistrati rappresentanti della *synodos* ecumenica degli atleti sistici presenti ai *Sebasta* partenopei per ratificare l'avvenuta affiliazione di Herminos, ed infine, alle ll. 84-102, una seconda serie di cinque firme appartenenti ai funzionari della *synodos* ecumenica degli atleti sistici intervenuti a Sardi – in una data non precisata, in occasione della celebrazione degli agoni "sacri" (ἱεροί) indetti ed organizzati dal κοινόν della provincia d'Asia –, per attestare la promozione del pugile Herminos a ἱερύς (sacerdote) della *synodos* stessa.

[117] Da notare la forma particolare con cui è scritto il numerale ϛ, qui ed alla l. 17.

> Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico Sarmatico, pontefice massimo, nel sesto anno della potestà tribunizia, console designato per la quarta volta, imperatore per la dodicesima, padre della patria, saluta l'Associazione Itinerante degli atleti sistici.
> Ricevetti con piacere la corona d'oro inviatami da voi in occasione della vittoria sui Britanni, come una ampia prova della vostra lealtà nei miei confronti. I membri dell'ambasceria erano Tiberio Claudio Ermas, Tiberio Claudio Ciro, Dione, figlio di Miccalo, di Antiochia. Addio.

Trascritta nella parte iniziale del papiro londinese (ll. 8-36), al di sotto di uno spazio lasciato vuoto[118], questa *epistula Claudii* si presenta come la prima delle tre costituzioni imperiali[119] che dovrebbero rappresentare il titolo giuridico dei benefici e dei privilegi acquisiti dalla *synodos* "itinerante" degli atleti sistici[120] nel corso del tempo ed estesi ai suoi soci all'atto dell'affiliazione.

Sulla base della titolatura imperiale citata nel prescritto, è possibile datare questa prima statuizione al 46 d.C. Lo stile impiegato nella redazione del provvedimento ricalca, in sostanza, fedelmente il formulario latino invalso presso la cancelleria imperiale, ovviamente reso con la corrispondente terminologia greca. Anche quest'*epistula* claudiana presenta infatti nella *praescriptio*, al posto degli anni di regno, il riferimento numerico al consolato ed alla *tribunicia potestas* rivestiti dal *princeps* giulio-claudio[121].

[118] Lo spazio vuoto, corrispondente a cm 22,86 (9 *inches*), funge da separazione tra la porzione di testo precedente ed il corpo principale del diploma. Da notare che, dei quasi 23 cm. di papiro lasciato vuoto, 15,24 cm. appartengono al κόλλημα sul quale sono state scritte le prime sette linee del documento, le fibre del quale corrono parallele all'altezza del rotolo, mentre il resto fa parte del primo κόλλημα su cui è stato redatto il testo successivo, le cui fibre sono parallele alla larghezza del rotolo. Le ll. 1-7 appartengono quindi ad un foglio di papiro che è stato unito – forse in un secondo momento rispetto alla redazione del diploma vero e proprio –, lungo il bordo superiore, alla parte restante del rotolo (il cui testo prende avvio con la l. 8), che rappresenta il diploma vero e proprio. In questa parte iniziale del testo, vergata con una scrittura piuttosto rozza e sbrigativa, sono stati registrati, innanzi tutto, il nome della persona a cui è stato rilasciato il diploma, e poi una copia della parte dispositiva del documento, con il formale conferimento del diploma (le ll. 2-7 riproducono quasi fedelmente le ll. 37-44 del papiro, tranne che nella titolatura ufficiale dell'associazione agonistica, che qui è più sintetica). Si tratta, evidentemente, di un "abstract" del contenuto del rotolo principale. Cfr. KENYON in *P. Lond*., III, 1178, 214 e 215, n. a l. 7.

[119] I primi due provvedimenti sono attribuibili a Claudio, il terzo è una costituzione di Vespasiano. Per l'*editio princeps* del papiro londinese, cfr. *P. Lond*. III, 1178, 214 sgg. Il diploma del pugile Herminos è stato ripubblicato in: *Chr. W.*, 184-187, nr. 156; GERSTINGER, 1954a, 48-63 (con traduzione integrale in tedesco); VANDONI, 1964, 108-113, nr. 112; FRISCH, 1986, 98-127, nr. 6. Vd. anche WILCKEN-VIERECK, 1908, 555-556; VIERECK, 1908, 413-426; GERSTINGER, 1954b, 57-61. Ne propongono un'edizione parziale, limitata alle *epistulae* di Claudio, CHARLESWORTH, 1939, 11 sgg., nnr. 7-8, e SMALLWOOD, 1967, 104, nr. 374.

[120] Su quest'associazione ecumenica e sull'importante ruolo da essa svolto in età imperiale, si fa rinvio a quanto già detto *supra*, 20 sgg.

[121] Vd. *supra*, 45, n. 53.

Se però in generale la nomenclatura relativa al principato di Claudio è quella canonica che si riscontra in tutte le altre fonti coeve, epigrafiche[122], papirologiche[123], e letterarie[124], il titolo "Sarmatico"[125] – a differenza di quello di "Germanico" [126], che immediatamente lo precede, alla l. 8 del papiro – non fa parte dei *cognomina ex virtute* di origine militare di cui Claudio si fregiava. In effetti, tale appellativo ricorre nell'onomastica ufficiale dell'imperatore Marco Aurelio[127], per celebrare le sue numerose campagne militari contro i Sarmati (170-175 d.C.); esso è stato evidentemente inserito nel documento papiraceo per errore.

Dopo l'elenco dei nomi e dei *cognomina* ufficiali di Claudio ed il titolo di pontefice massimo, segue come di prammatica l'indicazione degli anni della *tribunicia potestas*, che Claudio rivestì per la sesta volta nel 46 d.C. In tale anno il *princeps*, secondo l'usanza tipica delle salutazioni imperatorie, fu acclamato *imperator* per l'undicesima e la dodicesima volta[128]. Dal momento che egli è qui definito αὐ]τοκράτωρ τὸ ιβ`, ossia *imperator* per la dodicesima volta, ed al tempo stesso console designato (ὕπατος ἀποδεδειγμένος)[129], l'*epistula* in que-

[122] Cfr., *e.g.*, per le fonti latine, CALABI LIMENTANI, 1985, 369 (diplomi militari); MAGIONCALDA, 1991, 25-78.

[123] Vd. BURETH, 1964, 29-33. Per l'esempio offerto da *BGU* IV, 1074, l. 1, vd. *supra*, 45 sgg.

[124] Cfr. Joseph. Fl., *Ant.*, 20, 11-14, passo che riporta un'*epistula* di Claudio ai Giudei datata al 45 d.C. (per la quale, vd. *supra*, n. 72), con il seguente prescritto: Κλαύδιος Καῖσαρ Γερμανικὸς δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ πέμπτον, ὕπατος ἀποδεδειγμένος τὸ τέταρτον, αὐτοκράτωρ τὸ δέκατον, πατὴρ πατρίδος, Ἱεροσολυμιτῶν ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ Ἰουδαίων παντὶ ἔθνει χαίρειν.

[125] L'epiteto "Sarmatico" è ripetuto in *P. Lond.* III, 1178 alla l. 16, nel prescritto della seconda *epistula* claudiana. Questo è un elemento che, insieme ad altri errori presenti nella titolatura imperiale alle ll. 17 e 18, concorre a far propendere per la tesi della non genuinità delle due *epistulae* di Claudio trascritte nel papiro: sembra infatti che il redattore di *P. Lond*. III, 1178 non abbia tratto tali statuizioni dagli originali direttamente prodotti dalla cancelleria di Claudio, bensì da copie successivamente rimaneggiate ed alterate, verosimilmente tratte da esemplari conservati, nel corso degli anni, nell'archivio della sede centrale che la *synodos* doveva avere a Roma a partire dall'età degli Antonini.

[126] Vd. anche *P. Lond*., III, 1178, l. 16. Il titolo "Germanico" è, come noto, ereditario, ed è esibito, oltre che da Claudio, anche da Caligola e da Nerone. Cfr. CALABI LIMENTANI, 1985, 167; MAGIONCALDA, 1991.

[127] Cfr., *e. g.*, *IG* V.1, 1361 (epigrafe proveniente dalla Messenia, datata 177-178 d.C.); *FD*, III.4, 326, fr. 2312 (da Delfi, 175 d. C.).

[128] Com'è noto, Claudio è stato, tra gli imperatori, quello insignito del più alto numero di acclamazioni imperatorie: per l'esattezza, in tutto, ventisette, ottenute soprattutto in virtù delle campagne britannica e germanica. Cfr. Cass. Dio, 60, 20 e 23. La ragione di tale peculiarità va ricercata, sotto un profilo propagandistico, nell'esigenza, avvertita da Claudio – che non aveva certo le doti tipiche del condottiero militare – lungo l'arco di tutto il suo principato, di ottenere il continuo consenso dei pretoriani, ed in generale dell'esercito, come fondamentale base della sua legittimazione al potere. Cfr. sul punto MAGIONCALDA, 1991, 44.

[129] Cfr. CALABI LIMENTANI, 1985, 168-169; MAGIONCALDA, 1991, 45-46.

stione è cronologicamente ascrivibile ai mesi finali del 46 d.C., vale a dire ad una fase successiva alla designazione a console dell'imperatore, ma antecedente alla sua entrata in carica, che di norma avveniva all'inizio dell'anno successivo[130].

Va però a questo punto notata una discrepanza cronologica: Claudio rivestì il consolato per la quarta volta nel 47 d.C.[131], mentre era stato console designato per la quarta volta nel 45 d.C.[132], ossia nel quinto anno della sua *tribunicia potestas*. Appare di conseguenza assai probabile un errore dello scriba, che avrebbe scritto τὸ δ` invece che τὸ ε`[133], facendo confusione tra la quarta e la quinta designazione dell'imperatore al consolato.

Destinataria dell'*epistula* di Claudio è l'associazione degli atleti sistici "itineranti"[134], denominata qui semplicemente σύνοδος ξυστικὴ περιπολιστική. Quest'associazione agonistica, com'è noto rappresentativa dei professionisti dell'atletica cd. "pesante" (lotta, pugilato, pancrazio)[135], è da identificarsi con la σύνοδος ξυστικὴ περιπολιστικὴ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα menzionata poco oltre, come referente di Claudio e Vespasiano – in quest'ultimo caso, con l'aggiunta dell'epiteto ἱερά) –, nelle altre due *epistulae* recepite a un dipresso, rispettivamente, alle ll. 16-31 e 32-36 del papiro londinese[136].

[130] Cfr. KENYON in *P. Lond*., III, 1178, 214 e 215, n. a l. 9; FRISCH, 1986, 113.

[131] Sul quarto consolato di Claudio, vd. quanto già detto *supra*, 54, n. 86.

[132] Cfr. Joseph. Fl., *Ant.*, 20, 11-14. Nel 46 d.C. erano stati consoli M. Giunio Silano e D. Valerio Asiatico: cfr. Cass. Dio, 60, 27, 1; DEGRASSI, 1952, 13.

[133] Resta da appurare se l'errore di trascrizione sia nato da una svista del redattore del papiro, oppure non sia stato, piuttosto, già presente nel testo dell'*epistula* che è stata copiata nel documento. In questo secondo caso, il testo copiato non risulterebbe genuino *ab origine*, ma già alterato alla fonte, rimaneggiato, e quindi non conforme all'originale. Se così fosse, tale errore potrebbe peraltro trovare una sua giustificazione logica, se messo in relazione con l'ulteriore imprecisione commessa dal copista nella cronologia del consolato di Claudio alla l. 17. Sulle cause connesse alle particolari modalità di conservazione e trasmissione testuale di questi documenti giuridici, si veda quanto già osservato *supra*, 39 sgg.

[134] Cfr. GLOTZ, 1917, 1028-1029. Per quanto riguarda la ricostruzione delle sue vicende storiche e le ipotesi formulate circa la sua localizzazione, a Roma, piuttosto che in Oriente, vd. quanto già detto *supra*, 20 sgg.

[135] Vd *supra*, 14-15.

[136] Cfr. *P. Lond.* III, 1178, ll. 18-19 e 32-33. Dalla *synodos* destinataria delle *epistulae* di Claudio e Vespasiano deve essere tenuta distinta la confederazione agonistica che nel 194 d.C. rilasciò a Herminos di Hermupolis il diploma di pugile conservato in *P. Lond*. III, 1178. La titolatura citata per esteso nella parte iniziale (ll. 2-3) e alle ll. 37-39 del papiro londinese corrisponde infatti alla denominazione di questa associazione agonistica sotto Settimio Severo, quando essa raggiunse il suo massimo sviluppo come organizzazione di carattere confederativo ed ecumenico, avente a Roma il centro di riferimento e la sede principale, cui facevano capo, ormai con la fisionomia di vere e proprie sezioni staccate, diverse associazioni atletiche locali e regionali disseminate nelle province orientali. La σύνοδος ξυστικὴ περιπολιστικὴ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα citata nelle *epistulae* di Claudio e Vespasiano rispecchia invece una fase storica più antica di tale fenomeno associativo: costituitasi, probabilmente in Oriente, negli ultimi tempi della repubblica o all'inizio dell'impero, quest'associazione è da considerarsi come la "matrice" della società agonistica di età

Circa gli eventi storici cui questa statuizione fa *espressis verbis* riferimento, essa deve essere letta in stretta relazione con il provvedimento claudiano immediatamente susseguente, trascritto alle ll. 16-31 del documento papiraceo[137].

Le prime due costituzioni imperiali recepite nel papiro londinese menzionano infatti due episodi cronologicamente consequenziali, appartenenti agli anni 46 e 47 d.C., ed evidentemente significativi per l'evoluzione storica, diplomatica e politica della *synodos* stessa[138]. Gli eventi in questione non solo si inquadrano in anni cruciali del principato di Claudio[139], ma dovevano evidentemente rappresentare anche occasione di vanto e prestigio per i rapporti privilegiati che l'associazione degli atleti sistici, nella persona dei suoi più alti dirigenti, seppe instaurare e mantenere nel tempo, a partire da Ottaviano Augusto, e poi con gli imperatori suoi successori, almeno fino all'età dei Severi.

Nell'*epistula* presa qui in esame (46 d.C.), Claudio ringrazia la *synodos* per una corona d'oro regalatagli dall'associazione agonistica in occasione della sua vittoria sui Britanni, dono prezioso che l'imperatore dice racchiudere in sé "la prova (σύμβολον) della vostra lealtà nei miei confronti" (ll. 13-14). Si fa qui menzione, con ogni evidenza, dell'*expeditio Britanniae*, unica spedizione militare[140] intrapresa da Claudio nel corso del suo principato, ricordata con accenti

severiana. Per un tentativo di identificazione di questa *synodos* ed un'analisi dei rapporti di derivazione che la legherebbero alla confederazione agonistica degli atleti sistici, vd. *supra*, 20 sgg.

[137] Sotto il profilo della loro efficacia giuridica, le *due constitutiones Claudii* recepite in *P. Lond*. III, 1178, rispettivamente alle ll. 8-15 e 16-31, presentano però, *prima facie*, una macroscopica anomalia: entrambi i provvedimenti sono infatti del tutto privi della parte dispositiva, ossia dell'esplicito atto di conferimento o di conferma di specifici *beneficia* in favore dell'associazione agonistica da parte del *princeps* giulio-claudio, che ne dovrebbe rappresentare il nucleo giuridicamente rilevante. Vd. *supra*, 29-30, nn. 109-110.

[138] Protagonisti di tali eventi storici sono alcuni personaggi che, per il ruolo sociale e politico rivestito, godono di speciale considerazione e stima da parte di Claudio. Alcuni di questi sembrano non essere stati citati a caso nel contesto delle due *epistulae* di Claudio; anzi, come si vedrà meglio subito *infra*, 66 sgg., è addirittura possibile ipotizzare che, data la loro provenienza dal contesto orientale, la loro *origo* e la loro elevata posizione sociale, essi fossero uniti da una stretta relazione di parentela.

[139] Tra i numerosi contributi sul principato di Claudio, si vedano in particolare: LEHMANN, 1858; MOMIGLIANO, 1932a; ID., 1932b; STÄHELIN, 1933; THIEL, 1938; SCARAMUZZA, 1940; PARETI, 1955; MAZZARINO, 1973, I, 168 sgg.; LEVICK, 1978, 79-105; CHARLESWORTH, 1988a; LEVICK, 1990; PANI, 1991a, II, 2, 221-252.

[140] Se si eccettua l'azione militare in Mauretania, intrapresa da Caligola nel 41 d.C. e portata a conclusione da Claudio nel 44 d.C., con la trasformazione dell'intera area in provincia (ad est la *Mauretania Caesarensis*, ad ovest la *Mauretania Tingitana*, rette ognuna da un procuratore imperiale). Cfr. Suet., *Cl.*, 17 ; *Galb*., 7-8 ; Cass. Dio, 60, 8-9 e 24 ; Plin., *Nat. Hist*., 5, 1, 11; 14-15; Tac., *Ann*., 1, 49; Plut., *Galb*., 3; Solin., 24, 4; Aurel. Vict., *De Caes*., 4, 2; 4, 4. Vd. GSELL, 1928=1972, 284 sgg.; PARETI, 1955, IV, 815-816; CHARLESWORTH, 1988a, 343.

fortemente sarcastici da Svetonio[141], come un'impresa non propriamente eroica[142].

La corona d'oro[143] menzionata in questa *epistula* imperiale potrebbe essere quindi un dono inviato dall'associazione atletica a Claudio già nel 44 d.C., in occasione dello sfarzoso trionfo[144] celebrato dall'imperatore una volta rientrato a Roma dopo la sua fulminea campagna oltreoceano[145]. Oppure, più probabilmente, nel 45 d.C.[146] o nella prima parte del 46 d.C., la σύνοδος potrebbe aver partecipato, sem-

[141] Vd. Suet., *Cl*., 17, 1: *expeditionem unam omnino suscepit eamque modicam* («egli intraprese una sola spedizione militare, e anche questa di scarso rilievo»). Meno tendenzioso sembra essere il racconto che Dione Cassio (60, 19, 1-22, 2) fa di questa campagna militare, impresa non così piana ed indolore come la descrive Svetonio. Cfr. anche Suet., *Cal*., 44; *Vesp*., 4; Tac., *Ann*., 12, 31-40; 13, 32. Per una sintetica rassegna della più recente bibliografia sulla spedizione in Britannia, vd. *supra*, 47, n. 64.

[142] Com'è noto, nel 43 d.C., volendo celebrare un trionfo effettivo e non accontentandosi delle insegne trionfali conferitegli a mero titolo onorifico dal senato, Claudio aveva infatti ambiziosamente deciso di conquistare la Britannia, *alter orbis* posto al di là dell'Oceano, terra mai più raggiunta da alcun esercito romano, dopo la duplice spedizione di Cesare nel 55 e nel 54 a.C. Cfr. Tac., *Agr.* 13, 2-5. L'unico tentativo successivo, rivelatosi però fallimentare, era stato quello di Caligola nel 40 d.C.: cfr. Tac., *Agr*., 13, 4; Cass. Dio, 59, 25, 1-5. L'avvio dell'impresa non era stato propriamente fortunato: Claudio, imbarcatosi ad Ostia, aveva rischiato di naufragare per ben due volte, e quindi aveva proseguito il viaggio via terra, da Marsiglia a Gesoriaco – l'odierna Boulogne – , da dove si era di nuovo imbarcato alla volta della Britannia. Vd. FASOLINI, 2006, 86 sgg. Per una ricostruzione delle tappe e delle fasi di svolgimento dell'*expeditio Britanniae*, cfr. anche quanto già detto *supra*, 52, nn. 75-77.

[143] Sull'usanza di offrire agli imperatori corone d'oro in occasione del loro insediamento al potere o delle loro vittorie militari (*Aurum Coronarium*), vd. MILLAR, 1977, 140-142, sp. 140, nn. 12 e 13, per i riscontri bibliografici. La tradizione è ovviamente di origine ellenistica (cfr. *WO*, 295 sgg.), ma se ne rinvengono attestazioni ancora nel IV sec. d.C. inoltrato. Un interessante esempio è offerto da *P. Oxy*. XII, 1413, documento relativo al pagamento di una corona d'oro in onore di Aureliano a carico della *boule* di Ossirinco.

[144] Cfr. MILLAR, 1977, 141. Gli inviti per la celebrazione del trionfo sulla Britannia furono diramati in tutto il territorio dell'impero, a riprova di quanto Claudio fosse orgoglioso di quest'impresa. In tale fausta occasione, innumerevoli furono i doni (soprattutto corone d'oro) che provincie, città, comunità e associazioni inviarono all'imperatore per mezzo di ambascerie gratulatorie. Cfr. Cass. Dio, 60, 22, 1; Suet., *Cl*., 17; Plin., *Nat. Hist*., 33, 54. La conquista della Britannia divenne inevitabilmente anche materia di canto nella quale si cimentarono i poeti di corte. Come si è già detto, anche la *synodos* degli artisti dionisiaci fu autorizzata dal senato a celebrare a Roma una apposita πανήγυρις in onore della vittoria di Claudio sui Britanni: cfr. Cass. Dio, 60, 23, 6. Ma il *battage* propagandistico per la spedizione britannica era iniziato già in una fase prodromica alla campagna militare vera e propria, col coinvolgimento di numerose località provinciali in manifestazioni celebrative *ex voto pro salute et reditu* in vista del successo dell'impresa.

[145] Vd. *supra*, 52-53, nn. 78-79.

[146] Cfr. Cass. Cass. Dio, 60, 25, 7: τότε δὲ τήν τε πανήγυριν τὴν εὐκταίαν ἣν τῆς στρατείας αὐτοῦ ἕνεκα προυπέσχητο διέθηκε («in quel periodo [*scil*. Claudio] compì la festa votiva che in precedenza aveva promesso di celebrare per il successo della sua campagna militare»).

pre a Roma[147], con una propria delegazione, ai festeggiamenti annuali decretati dal senato a celebrazione dell'impresa britannica[148], offrendo così una prova preziosa della sua lealtà nei confronti dell'imperatore, ed ottenendone in cambio, verosimilmente, una tangibile manifestazione di benevolenza e riconoscenza.

Alle ll. 14-15 del papiro londinese sono trascritti i nomi dei *presbeis* che presero parte all'ambasceria inviata dall'associazione agonistica presso l'imperatore in tale fausta occasione. Si tratta di tre personaggi, due dei quali, al pari degli ambasciatori menzionati nei due papiri ossirinchiti già presi in esame, avevano ottenuto da Claudio, in precedenza, la cittadinanza romana[149]. La modificazione dell'originario *status civitatis* di costoro è infatti attestata dal *praenomen* e dal gentilizio assunto da entrambi (Τιβέριος Κλαύδιος)[150], pur essendo

[147] Vd. GERSTINGER, 1954a, 53, per il quale la presenza a Roma di una delegazione ufficiale della *synodos* in tale circostanza costituirebbe un indizio a sostegno dell'ipotesi in base alla quale negli anni 44-46 d.C. l'associazione agonistica avrebbe avuto ancora la sua sede in Asia Minore, per la precisione a Sardi. Cfr. al riguardo le osservazioni di FRISCH, 1986, 113-114.

[148] Cfr. Cass. Dio, 60, 22, 1: πανήγυρίν τε ἐτησίαν … γενέσθαι ἐψηφίσαντο («[*scil*. i senatori] votarono che si tenesse un festeggiamento annuale»). Dione ci informa che il senato decretò anche, a commemorazione dell'impresa militare in Britannia, l'erezione di due archi trionfali, uno a Roma, sulla via Flaminia, di cui è conservata solo l'iscrizione principale, l'altro di cui però non rimane traccia. La prima l'epigrafe, scoperta in età rimascimentale, è ora collocata nel cortile del Palazzo dei Conservatori a Roma: Claudio è detto console per la quinta volta. Vd. CHARLESWORTH, 1939, nr. 43b. Una copia di questa epigrafe è presente anche a Cizico (CHARLESWORTH, 1939, nr. 45). Cfr. Tac., *Ann.*, 12, 31-37. Vd. DUDLEY, 1959, 6-17. Un aureo del 47 d.C., conservato al British Museum di Londra, riporta sul rovescio l'effigie di uno di questi archi di trionfo, probabilmente quello principale di Roma, con due trofei e una statua dell'imperatore a cavallo; cfr. CHARLESWORTH, 1988a, 345. Per quel che concerne il dono della corona d'oro da parte dell'associazione atletica, il tenore dell'*epistula Claudii* lascia pensare che qui ci si riferisca ad un episodio recente: con ogni probabilità, quest'iniziativa è ascrivibile ad un lasso di tempo immediatamente precedente, nell'ordine di pochi mesi, all'emanazione della costituzione imperiale.

[149] Costoro erano quindi divenuti *cives romani* in un periodo compreso tra il 41 d.C., anno dell'ascesa al potere di Claudio, ed il 46 d.C.

[150] Nel documento, le abbreviazioni Τιβ. Κλ. alle ll. 14-15 sono evidenziate dall'uso di virgolette (simili a spiriti aspri abbozzati) poste al di sopra delle lettere. Cfr. KENYON in *P. Lond*., III, 1178, 216, nn. a ll. 14-15. Il gentilizio Κλαύδιος/*Claudius* è attestato con una certa frequenza, in relazione a soggetti (soprattutto *milites*) di origine peregrina che avevano ottenuto la cittadinanza romana da Claudio. I casi di alcuni atleti aventi il *praenomen* Tiberio ed il gentilizio Claudio sono attestati da epigrafi commemorative della prima età imperiale: cfr. MORETTI, 1953, 169-174, nr. 64 (*Tib. Cl. Thessalos*); 172 (*Tib. Cl. Rufus*); 174-179, nr. 65 (*Tib. Cl. Patrobius*); 233 (*Tib. Cl. Marcianus*). Un significativo esempio in tal senso è fornito dal lottatore Tiberio Claudio Patrobio, onorato da Nerone, la cui carriera agonistica è ricordata in un'epigrafe del 60 d.C. (cfr. MORETTI, 1953, nr. 65, 174-179). Il *praenomen* ed il gentilizio di Claudio (Tiberio Claudio) di cui si fregia l'atleta in questione potrebbe far pensare che proprio da quel principe egli abbia ottenuto la *civitas Romana*. L'abitudine dei *peregrini* di assumere *praenomen* e gentilizio del *princeps* dal quale avevano ottenuto la *civitas* vale come regola generale, passibile, ovviamente, di subire delle eccezioni, come già osservato da MOMMSEN, 1887-88³, III.2, 64, n. 1; vd., a tale riguardo, da ultimo, anche le osservazioni di COSTABILE, 1987=2008, 578-579, nn. 14 e 20.

essi di origine palesemente orientale. La loro provenienza dal contesto greco-orientale è infatti desumibile dai rispettivi idionimi greci, Ἑρμᾶς e Κύρος[151], che essi, una volta diventati *cives*, mantennero, ma trasformati in *cognomina*, così da poter essere inseriti nella formula onomastica romana adottata all'atto dell'assunzione dello *ius civitatis*[152].

In particolare, poi, il primo personaggio citato, Tiberio Claudio *Hermas*, assume un rilievo del tutto peculiare sotto il profilo prosopografico. Il soggetto in questione è infatti, assai probabilmente, identificabile con un atleta pancraziaste, *Hermas* figlio di Isione, celebrato in un'epigrafe onoraria di età tiberiana[153] per la sua duplice vittoria alle Olimpiadi e per i numerosi successi conseguiti nel circuito di agoni "sacri" della cd. *Periodos*, in età imperiale comprendente anche gli *Actia* nicopolitani, istiuiti da Augusto all'indomani di Azio. Proprio il suo particolare *status* di *periodonikes* aveva, con tutta evidenza, fatto guadagnare ad *Hermas* il favore di Claudio, che lo aveva insignito della *civitas Romana*.

L'attestazione della sua presenza come ambasciatore della *synodos* presso il *princeps* giulio-claudio, nel 46 d.C., è al tempo stesso anche una spia del rilevante ruolo dirigenziale che costui doveva rivestire nell'ambito dell'associazione stessa. Un altro elemento – anch'esso di estremo interesse ai fini della presente indagine – che si può desumere dall'epigrafe appena menzionata, è ricavabile dalla provenienza dell'atleta in questione: *Hermas* era infatti originario di Antiochia ἀπὸ Δάφνης.

Tale aspetto appare in particolar modo rilevante, se lo si mette in relazione con i dati prosopografici inerenti al terzo componente dell'ambaseria inviata dalla *synodos* agonistica presso Claudio nel 46 d.C. Quest'ultimo, che risponde al nome di Dione[154], sorprendentemente, viene citato, subito dopo, a l. 15 del papiro, col solo patronimico (Μικκάλου, figlio di Miccalo[155]) ed il riferimento

[151] Per questi due idionimi di derivazione greco-orientale (Κύρος è un nome persiano), cfr. *PB*, I, 381, s.v. Ἑρμᾶς; I, 747, s.v. Κύρος; BECHTEL, 1917, s. v.

[152] Per casi analoghi, ma di età augustea (praenomen *Caius* e gentilizio *Iulius* assunti da militari di origine peregrina una volta ottenuta la *civitas Romana*), vd. COSTABILE, 1987=2008, 65-72, con relativa bibliografia.

[153] *I. Oly.* 231. Vd. MORETTI, 1957, 154-155, nrr. 754, 757; CALDELLI, 1993, 27, n. 100. Il fatto che l'epigrafe sia ascrivibile all'età tiberiana concorre ad avvalorare l'ipotesi per cui questo atleta sia lo stesso menzionato nel papiro londinese: *Hermas*, la cui carriera aveva evidentemente raggiunto la sua *akme* sotto Tiberio, all'epoca di Claudio non era più in attività o comunque doveva aver raggiunto quell'età matura che nel 46 d.C. gli avrebbe consentito di rivestire ruoli dirigenziali in seno all'associazione degli atleti sistici, nonché incarichi di rappresentanza diplomatica per conto della *synodos* presso l'imperatore.

[154] L'idionimo greco Δίων è nome molto diffuso: cfr. *PB*, I, 315, s.v. Δίων.

[155] Per l'idionimo orientale Μίκκαλος (probabilmente di origine persiana), molto diffuso in Asia Minore, vd. *PB*, I, 923, s.v. Μίκκαλος; cfr. ROBERT, 1963, 56 s., 256; ZGUSTA, 1964, 693. Il nome è attestato in un centinaio di fonti epigrafiche e papirologiche, la più significativa delle quali, ai fini della presente indagine, è rappresentata da un'epigrafe agonistica rinvenuta a

alla *polis* di provenienza (Ἀντιοχεύς, di Antiochia)[156].

Antiochia (sull'Oronte), capitale della Siria dei Seleucidi ed in seguito passata sotto il dominio romano come capitale della provincia di Siria, era, come moltissime città d'Asia, sede di propri agoni ginnici, gare penteteriche la cui denominazione ufficiale è di difficile identificazione, ma attestate in una serie di fonti epigrafiche collocabili cronologicamente tra la seconda metà del I sec. d.C. e l'età di Adriano[157]. Tali agoni, istituiti con ogni probabilità per volontà testamentaria di un ricco antiocheno, Sosibio, morto a Roma al tempo di Augusto[158], vennero riorganizzati – dato, questo, di per sé significativo – proprio al tempo di Claudio[159].

Napoli e risalente alla metà del II sec. d.C. (*IG* XIV, 755a = *I. Napoli*, I, nr. 59, l. 7). Si tratta di un frammento di un elenco di vincitori degli agoni istituiti a Napoli, gli *Italika Romaia Sebasta*, tra i quali compare anche un [- - - Ἄ]λκιμος ὁ καὶ Μίκκαλος Σαρδ(ιανός); cfr. MIRANDA, in *I. Napoli*, I, 102-103.

[156] Sull'identificazione di tale *polis* FRISCH, 1986, 114, avanza però dei dubbi: "Aus welchen Antiocheia Dion stammte, ist nicht klar; die bedeutendste Stadt dieses Names war die am Orontes (Ἀντιόχεια ἐπὶ Δάφνῃ)". La circostanza che, oltre a Dione, facesse parte della stessa legazione un atleta, *Hermas*, proveniente proprio da Antiochia sull'Oronte (come attestato da *I. Oly.* 431) contribuisce ad avallare l'ipotesi che Dione fosse un suo conterraneo. Se così fosse, l'identificazione della *polis* di provenienza di questi atleti rappresenterebbe un dato di per sé rilevante e significativo, soprattutto se si considera che vantano la medesima origine antiochena – oltreché legami di parentela, come si vedrà meglio subito oltre – anche i personaggi menzionati nel contesto della seconda *epistula* claudiana tradita in *P. Lond.* III, 1178, alle ll. 16- 32.

[157] Cfr. MORETTI, 1953, 174-179, nr. 65, ll. 8-10; 186-191, nr. 68 (= *IG* XIV, 747 = *IGR* I, 446), ll. 23 sgg. (τὸν ἐν Ἀντιοχείᾳ ἱερὸν πεν[ταετηρικὸν ἀγῶνα]); 191-196, nr.69, ll. 7 sgg.

[158] Cfr. Malal., IX, 290. Il cronografo bizantino ci informa che questo ricco benefattore aveva lasciato tutti i suoi averi ad Antiochia, a patto che κατὰ πενταετηρίδα, durante tutti i trenta giorni del mese Ὑπερβερεταῖος (ottobre), si svolgessero agoni ippici, ginnici, letterari e musicali. Vd. MORETTI, 1953, 176.

[159] Cfr. Malal., *Chron.*, 320-321. Secondo la testimonianza di Giovanni Malalas, Claudio avrebbe acconsentito alla richiesta avanzata dagli Antiocheni – con formale ambasceria – di trasformare in Ὀλύμπια gli agoni quinquennali inizialmente finanziati, *sumptu proprio*, da Sosibio, riconoscendo alle competizioni antiochene, tramite editto, lo *status* ufficiale di *agon hieros* (*is*)*olympios*. Il cronografo bizantino informa che tale provvedimento sarebbe stato preso dal *princeps* nell'anno 92º dell'era antiochena, vale a dire nel 43 d.C. Per il computo cronologico relativo a tale era, che decorreva dall'autunno del 49 a.C., vd. KUBITSCHEK, 1894, col. 650; BICKERMAN, 1963, 74. In generale, sulle ere, vd. KUBITSCHEK, 1894, coll. 606-666; ID., 1918, col. 24; ID., 1928, 70 sgg.; BICKERMAN, 1963, 69-79. In seguito, sempre su istanza degli Antiocheni, per evitare il rischio di appropriazione indebita delle risorse necessarie all'allestimento degli agoni da parte dei magistrati a ciò preposti, Commodo avrebbe assoggettato il finanziamento del *festival* agonistico al bilancio della *polis*, creando uno specifico vincolo di destinazione finanziaria; il *princeps* in persona avrebbe indetto gli *Olympia* ad Antiochia, spostandone la celebrazione quadriennale da ottobre al periodo estivo, in modo tale da renderla concomitante, sotto il profilo stagionale, con quella delle Olimpie di Elide (cfr. Malal., *Chron.*, 372 sgg.; cfr. *TAM* II, 587). Il *festival* antiocheno, che era da annoverarsi tra le più importanti manifestazioni agonistiche non solo della Siria ma dell'intera area greco-orientale dell'impero, sarebbe stato soppresso, ultimo tra

La partecipazione dell'antiocheno Dione, in qualità di semplice *peregrinus*, all'ambasceria inviata dalla *synodos* degli atleti sistici presso l'imperatore nel 46 d.C., lascia ipotizzare che egli fosse un alto dirigente ai vertici dell'associazione agonistica, o, ad ogni modo, un suo esponente autorevole, ed al tempo stesso godesse di un certo credito personale agli occhi di Claudio.

Appare del resto assai probabile che la concessione della *civitas Romana* agli ambasciatori dell'associazione agonistica non assolvesse ad una mera funzione onorifica, ma rappresentasse il presupposto giuridico necessario per la partecipazione di soggetti *peregrini* ad iniziative diplomatiche presso l'autorità politica romana[160]. Essi agivano infatti, in tali circostanze, non come soggetti privati (*uti singuli*), ma in qualità di soggetti-organi rappresentanti ufficiali della *synodos* stessa, ossia di una vera e propria "persona giuridica", riconosciuta come interlocutrice istituzionale dall'ordinamento giuridico romano.

quelli antichi, nel 520 d.C. (325ª Olimpiade) da Giustino I. Sulle Olimpie antiochene, vd. SCHENK VON STAUFFENBERG, 1931, 412-443; DOWNEY, 1939, 428-438; ENSSLIN, 1953, 11 sgg.; MORETTI, 1953, 176-177; DOWNEY, 1961, 647-650; MILLON-SCHOULER, , 61-76.

[160] È verosimile che i *presbeis* che facevano parte di legazioni ufficiali presso l'autorità imperiale già a partire dal I sec. d.C. fossero muniti di una sorta di salvacondotto diplomatico; per l'età severiana è attestato dalle fonti il beneficio di una generalizzata esenzione (*vacatio*), di cui godevano per due anni i soggetti che avessero servito in un'ambasceria presso l'imperatore sia a Roma sia nelle province. Cfr. *D*. 50.7.9.1 (rescritto di Settimio Severo e Caracalla). Vd. LIEBENAM, 1900, 355; MILLAR, 1977, 367-368; HALFMANN, 1986, 152. Sul peculiare *status* giuridico degli ambasciatori – cui è dedicato *D*. 50.7, intitolato appunto *De legationibus* – cfr. ancora LIEBENAM, 1900, 353-357. Del resto, l'ufficialità stessa dell'occasione in cui *Hermas* e *Kyros* si trovarono ad operare, in qualità di ambasciatori della *synodos* presso Claudio, nel contesto delle celebrazioni ufficiali dell'impresa britannica, come attestato dall'*epistula* imperiale del 46 d.C., sembra confermare la circostanza per cui essi avevano ottenuto la cittadinanza romana direttamente dall'imperatore proprio per meriti inerenti alla loro attività diplomatica. L'assunzione dei *tria nomina* da parte di questi personaggi attesta il loro *status* di *cives* nel contesto di un atto giuridico rilevante come la costituzione imperiale, e mette in evidenza il rapporto diretto e privilegiato di costoro con l'imperatore, nonché l'elevata condizione sociale da essi raggiunta in virtù della loro carriera agonistica. Claudio, dal canto suo, fu tanto liberale nel concedere la cittadinanza romana a nuove categorie di peregrini (soggetti singoli, gruppi, intere comunità locali), quanto piuttosto rigoroso nel perseguire, addirittura con la pena capitale, le usurpazioni dei *tria nomina Romanorum*, come avveniva talora, soprattutto da parte dei soldati al momento dell'arruolamento. I *milites* peregrini infatti potevano esercitare i diritti e le prerogative inerenti all'ottenimento della cittadinanza romana solo con *l'honesta missio*. Cfr. Suet., *Cl*., 25, 3: *peregrinae condicionis homines vetuit usurpare Romana nomina dumtaxat gentilicia. Civitatem Romanam usurpantes in campo Esquilino securi percussit.* («[ *sc.* Claudio] vietò agli uomini di condizione peregrina di usurpare nomi romani e, comunque, gentilizi. Fece decapitare nel campo Esquilino coloro che avevano usurpato la cittadinanza romana»). Sull'argomento, cfr. CAVENAILE, 1957, 245; ALFÖLDI, 1966, 38; KIENAST, 1966, 26 sgg.; COSTABILE, 1987=2008, 576, n. 23.

## 2.1d: *P. Lond.* III, 1178, ll. 16-31.

(1ª mano)[161]
[Τιβέριος Κ]λαύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικὸς Σαρματικὸς ἀρχιερεὺ[ς]
[μέγιστος], δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ζ΄, ὕπατος τὸ ς΄, αὐτοκρά-
τωρ τὸ ιη΄, πατὴρ πατρίδος, συνόδῳ ξυστικῇ περιπολιστικῇ
τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα χαίρειν·
ἐν [ψηφίσμα]σι [162] τοῖς κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀποδοθεῖσ[ί]ν μοι δυσὶν
[. . . . . .]? ἐμ[α]ρ[τυ]ρεῖτε ἐπ᾽ ἐμοῦ Γαίῳ Ἰουλίῳ Ἀντιόχῳ
τ[ῷ Κομμαγηνῆς] βασιλεῖ καὶ Ἰουλίῳ Πολέμωνι τῷ Πόντου, ἄνδρασι[163]
τειμίοις μ[ι καὶ] φίλοις, ὡς πάσῃ σπουδῇ καὶ φιλανθρωπίᾳ χρήσαιν-
το πρὸς ὑμᾶς ἡνίκα τοὺς ἐπὶ τῷ ἐμῷ ὀνόματι τιθεμένους ὑπ᾽ ἀυ-
[τ]ῶν ἐπιτέλουν ἀγῶνας· ὑμᾶς μὲν τῆς πρὸς αὐτοὺς εὐχαριστίας
ἀπεδεξάμην[164], ἐκείνων δὲ τὴν πρὸς ἐμαυτὸν μὲν εὔνοιαν, πε-
ρὶ δὲ ὑμᾶς φιλανθρωπίαν ἐγνώρισα μᾶλλον ἢ ἐθαύμασα. οἱ τοῖς
ψηφίσμασιν ἐνγεγραμμένοι[165] ἦσαν Διογένης Μικκάλου Ἀντιοχεύς,
ὁ ἔνγιστα τῆς συνόδου ἀρχιερεὺς γενόμενος, ὃν ἐγὼ τῆς Ῥωμαίων
π[ολιτείας μετ]ὰ δυεῖν θυγατέρων ἄξιον ἡγησάμην εἶναι, Σανδογένης
[. . . . . Μ]ικκ[άλου Ἀ]ντιοχεύς. ἔρρωσθε.

Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico Sarmatico, pontefice massimo, nel settimo anno della potestà tribunizia, console per la sesta volta, imperatore per la diciottesima volta, padre della patria, saluta l'Associazione Itinerante degli atleti sistici discepoli di Ercole.
Nei due decreti emanati nello stesso lasso di tempo, in mio onore, testimoniavate la vostra riconoscenza, a nome mio, a Gaio Giulio Antioco, re della Commagene, e a Giulio Polemone, re del Ponto, uomini da me stimati e amici, dal momento che essi avevano usato nei vostri confronti ogni sollecitudine e cortesia, quando essi celebrarono gli agoni da loro istituiti in mio onore; io, da una parte, accolsi favorevolmente la vostra riconoscenza nei loro confronti, e dall'altra, piuttosto che meravigliarmene, presi atto sia della benevolenza di costoro verso di me, sia della loro gentilezza al vostro riguardo.
Erano stati registrati nei decreti i nomi di Diogene, figlio di Miccalo, di Antiochia, divenuto, in ordine di tempo, l'ultimo sommo sacerdote dell'associazione,

[161] Vd. *supra*, 60, n. 116.

[162] L'integrazione [ψηφίσμα]σι a l. 20 trova un suo conforto nella ripresa di τοῖς ψηφίσμασιν di l. 28: proposta già da Kenyon nell'edizione dei papiri londinesi, essa è stata infatti accolta da tutti i successivi editori del papiro. Cfr. *P. Lond*. III, 1178, 216, n. a l. 20.

[163] ἀνδράσι Wilcken : ἄνδρασι Frisch (*sic* !).

[164] ἐπεδεξάμην Kenyon, Wilcken : ἀπεδεξάμην Frisch.

[165] A l. 28 la forma verbale ἐνγεγραμμένοι equivale a ἐγγεγραμμένοι: nel preverbo la nasalizzazione del γ è resa, ormai, anche graficamente, oltreché foneticamente, attraverso il segno ν.

che io ritenni degno <anche>[166] della cittadinanza romana insieme a due sue figlie, Sandogene …, … figlio di Miccalo di Antiochia. Addio.

La seconda costituzione imperiale emanata da Claudio, sempre in forma di *epistula*, indirizzata alla σύνοδος ξυστικὴ περιπολιστικὴ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα (vd. ll. 18-19), risale al 47 d.C., com'è possibile evincere dalla titolatura imperiale citata nel prescritto, alle ll. 17-18 del documento papiraceo. Ad una prima lettura, anche questo provvedimento appare, come il precedente, del tutto privo di significato *stricto sensu* giuridico, mancando totalmente della parte dispositiva-prescrittiva. Del rescritto imperiale viene infatti riportata, in stralcio, solo la motivazione che, con ogni probabilità, originariamente fungeva da presupposto giuridico per un atto di disposizione da parte dell'imperatore; tale provvedimento, verosimilmente, si sostanziava nella concessione all'associazione agonistica di specifici *beneficia*, di cui si è persa ormai traccia.

Anche in quest'*epistula* è riscontrabile un'imprecisione nella registrazione del numero del consolato rivestito dal *princeps* giulio-claudio. Nel 47 d.C., in realtà, Claudio fu eletto console per la quarta volta, insieme a Lucio Vitellio, che a sua volta rivestì il consolato per la terza volta[167]; nello stesso anno, l'imperatore rivestì anche la censura[168]. Riprendendo quanto già osservato in precedenza, se la lettura corretta di ll. 9-10 è ὕπατος ἀποδεδειγμένος τὸ ε΄, e non τὸ δ΄, è altamente probabile che lo scriba che redasse il diploma sia stato erroneamente indotto a scrivere ὕπατος τὸ ς΄, a l. 17, dalla sua ignoranza circa la distinzione tra *consul* e *consul designatus*[169]. Inoltre, Claudio fu effettivamente acclamato *imperator* per la diciottesima volta nel nono anno della sua *tribunicia potestas*; nel settimo anno del suo regno, invece, egli fu *imperator* per la quattordicesima e quindicesima volta. Evidentemente, il redattore del diploma trascrisse, sbagliando, τὸ ιη΄, invece che τὸ ιδ΄, oppure ιε΄.

A l. 19 del documento papiraceo la titolatura dell'associazione degli atleti sistici itineranti si amplia fino a comprendere il riferimento al culto di Eracle, in-

[166] La congiunzione καί è presente nella trascrizione del Wilcken, mentre è stata espunta dal Frisch.

[167] Cfr. Suet., *Cl.*, 14 e Cass. Dio, 60, 29, 1. Come già detto *supra*, 45, n. 54, Claudio di fatto fu console solo cinque volte (cfr. Suet., *Cl.*, 14).

[168] Cfr. Suet., *Cl.*, 16; Tac., *Ann.*, 11, 13, 1. Vd. *supra*, 55, n. 91.

[169] È probabile però che tale errore, come anche le altre discrasie rilevate nella titolatura imperiale in entrambe le *epistulae* di Claudio, non sia imputabile al redattore del diploma di Herminos ma sia più antico. Queste imprecisioni nella nomenclatura imperiale (vd. anche quanto già detto sull'errata indicazione della *salutatio* imperatoria nella prima *epistula* claudiana tradita nel papiro londinese) lasciano trasparire la dubbia genuinità del documento originario, dal quale questi due rescritti furono copiati. Dal che si dovrebbe inferire che tale "archetipo" non fosse conforme all'originale, ma corrispondesse ad una redazione successiva nel tempo rispetto al momento in cui i due rescritti furono emanati da Claudio.

sieme ad Ermes[170] tradizionalmente considerato dio protettore del Ginnasio e di conseguenza patrono degli atleti[171]. La definizione di "discepoli di Eracle", "devoti ad Eracle"[172], che quest'associazione sportiva si era data, evidentemente, riprendeva l'analoga formula della *synodos* degli artisti dionisiaci (τεχνῖται οἱ περὶ τὸν Διόνυσον)[173], essendo stata certamente coniata sul modello di quella.

Del resto, la connotazione religiosa era un elemento ricorrente, per questo tipo di associazione, in seno alla quale il collegamento con il culto della divinità protettrice è evidente già nella nomenclatura e nell'organizzazione gerarchica delle più importanti cariche sociali[174]. Un altro indizio dell'importanza degli interessi religiosi della *synodos* – nonché degli stretti rapporti instaurati da tale

[170] Cfr. *P. Lond*. III, 1178, l. 38.

[171] Cfr. GERSTINGER, 1954a, 60; FORBES, 1955, 245; FRISCH, 1986, 115. Vd. *Syll.*³, 578 (Teos), l. 57; *IGSK*, XIX (Sestos), 1, l. 62; Synes., *Ep*. 45. Come giustamente osserva FRISCH, 1986, 115, il riferimento al culto di Ercole (τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα) manca nella titolatura della *synodos* trascritta nella prima *epistula* di Claudio, alle ll. 10-11 del papiro, evidentemente solo ed esclusivamente per motivi di concisione del testo, e non quindi per una svista o dimenticanza del redattore del diploma.

[172] Cfr. *P. Lond*. III, 1178, ll. 19, 33, 38; *IG* XIV, 1054b=*IGR* I, 149=*IGUR* I, 235; *IG* XIV, 1055=*IGR* I, 146=*IGUR* I, 236; *IG* XIV, 1105=*IGR* I, 155=*IGUR* I, 243; *IG* XIV, 1107=*IGR* I, 156=*IGUR* I, 244; *IG* XIV, 1109= *IGR* I, 150=*IGUR* I, 237 (σύνοδος ξυστικὴ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα).

[173] Vd. Aristot., *Rhet*., 1405 a 23, passo nel quale, però, la qualifica di Διονυσοκόλακες ("adulatori di Dioniso"), data ai τεχνῖται, è una metafora usata con chiaro intento derisorio, e quindi assume una valenza negativa.

[174] Vd. GLOTZ, 1917, 1029-1031; FORBES, 1955, 245-246. Limitando il campo di indagine all'attestazione di *P. Lond*. III, 1178, cfr. *e.g.* l. 29: ἀρχιερεύς, vale a dire "arciprete", il soggetto a capo della *synodos* nel 47 d.C.; l. 86: ἱερασαμένῳ, in riferimento al pugile Herminos, divenuto ἱερεύς, ossia "sacerdote" dell'associazione agonistica. Proprio al culto di Eracle, oltreché a quello dell'imperatore regnante e della sua *domus*, dovevano essere specificamente rivolte le più significative attività degli ἀρχιερεῖς τοῦ σύμπαντος ξυστοῦ, ossia dei soggetti a capo di quello che in età imperiale sarebbe diventato un organo supervisore di coordinamento delle iniziative delle diverse associazioni atletiche locali, forse addirittura sovraordinato rispetto alla stessa *synodos* romana. Sulla natura giuridica e le funzioni del *sympas xystos*, nonché sulla sua posizione rispetto alla *synodos* stessa, vd. FORBES, 1955, 243, 245, 246-247; PLEKET, 1673, 216, n. 64; CALDELLI, 1992, 79; cfr. anche quanto già detto *supra*, 23-24, n. 89. Per l'epiteto ἱερά, di cui la *synodos* si fregia a partire dal principato di Vespasiano, e per la sua valenza lealista, vd. *infra*, 110, n. 313. Va altresì notato che, nel contesto organizzativo – formalmente cultuale – delle associazioni professionali di matrice greco-orientale in età imperiale, la terminologia ufficiale, tipicamente religiosa, afferente alle magistrature interne (*hiereis*: sacerdoti-funzionari) e soprattutto ai ruoli dirigenziali della corporazione, era in realtà riferibile anche a funzioni prettamente laiche e pragmatiche, di natura per lo più amministrativa (*archiereus*) e contabile (*tamias*, *archigrammateus*), connesse al carattere nettamente professionale di queste compagini associative. Ciò spiega la preminenza del ruolo dei sacerdoti, anche come "capi secolari", all'interno delle associazioni greche: elemento, questo, che senza dubbio contribuiva a distinguerle dai coevi *collegia* romani. Sul punto, vd. CRACCO-RUGGINI, 1976, 483, n. 73.

associazione, i cui vertici erano organici al sistema politico del potere romano[175], con l'apparato sacrale ed ideologico del culto imperiale – è ravvisabile nella circostanza che la sede ufficiale dell'associazione atletica a Roma, almeno a partire dall'età di Antonino Pio, consisteva in un "recinto sacro" (τέμενος), contenente al suo interno, oltre agli archivi e ad un sisto, anche un santuario (τὰ ἱερά) per il culto di Eracle e forse anche dell'imperatore regnante[176], e per ciò stesso sottoposto ad uno speciale regime giuridico di diritto pubblico (*ius sacrum*).

L'occasione contingente che giustificò il benevolo intervento di Claudio in favore della *synodos* nel 47 d.C. si inquadra nella politica di evergetismo e di captazione del consenso popolare, oltre che di allineamento col potere centrale romano, promossa da due monarchi orientali alleati e sodali dell'imperatore, Antioco IV re della Commagene e Polemone II re del Ponto, nell'ambito di un complesso "scambio di cortesie", nel quale l'associazione agonistica svolse un ruolo di primo piano sotto il profilo diplomatico. In quest'*epistula*, infatti, l'imperatore esprime la sua riconoscenza per la collaborazione prestata dalla *synodos* all'organizzazione di non meglio precisati agoni ginnici, svoltisi in suo onore, con ogni probabilità in Oriente, per iniziativa ed a spese di questi due *reguli* orientali, definiti da Claudio nel papiro "uomini da me stimati e amici" (cfr. ll. 22-23).

In occasione di tali agoni ginnici, verosimilmente organizzati e sponsorizzati dai re del Ponto e della Commagene, la *synodos*, a quanto sembra, non si era limitata a partecipare fattivamente allo svolgimento delle competizioni atletiche, inviando propri membri nella località, probabilmente orientale, in cui esse si erano svolte, ma aveva a sua volta emanato due decreti (ψηφίσματα)[177], nello

[175] A partire dall'età adrianea, pur essendo di origine greco-orientale, gli organi dirigenti non solo saranno tutti di diretta nomina imperiale, ma al tempo stesso saranno insigniti della cittadinanza romana. Cfr., *e.g.*, *P. Lond*. III, 1178, ll. 50-59.

[176] Cfr. *IG* XIV, 1055=*IGR* I, 146 (rescritto di Antonino Pio); *IG* XIV, 1052=*IGR* I, 147 (rescritto di Adriano). Un riferimento al τέμενος, contenente offerte votive agli dei, si trova anche in *IG* XIV, 1109=*IGR* I, 150=*IGUR* I, 237, e in *IG* XIV, 1110=*IGR* I, 151, epigrafi provenienti entrambe, come anche *IG* XIV, 1055 e 1052, dal sito romano della cd. *curia athletarum*, sede urbana della *synodos* agonistica. Vd. sull'argomento GLOTZ, 1917, 1029; FORBES, 1955, 245; CALDELLI, 1992.

[177] Col termine "decreto" (ψήφισμα), si fa qui riferimento ad un atto giuridico che ha una tradizione molto antica, risalente alla Grecia di età classica. In generale, per "decreto" si intende una disposizione di diritto pubblico, ossia una delibera nella stragrande maggioranza dei casi di natura onoraria, tramandata per via epigrafica o papirologica. Tale fonte di produzione normativa era emanata non da un singolo soggetto, ma da un organismo pubblico di natura assembleare. Data la funzione "politica" per la quale era nato – essendo per lo più espressione della volontà della *polis*, che ad Atene, nel V sec. a.C., si manifestava per mezzo dei suoi due massimi organi deliberativi, l'assemblea "popolare" ed il consiglio – lo ψήφισμα era redatto, sotto il profilo formale, sulla base di formulari ufficiali e col ricorso ad un frasario tecnico d'uso. Cfr. al riguardo GUARDUCCI, 1970, 5-57; KLAFFENBACH, 1978, 77 sgg.; GHINATTI, 1998, 120-143, con relativa bibliografia. Per le attestazioni epigrafiche inerenti all'uso dello ψήφισμα nell'ambito del diritto pubblico delle

stesso lasso di tempo o comunque a distanza di pochissimo tempo l'uno dall'altro.

Come tutti i soggetti collettivi dotati di personalità giuridica e riconosciuti dalla pubblica autorità romana, anche la *synodos* in esame aveva infatti il potere di emanare decreti[178]; tale funzione normativa trovava a sua volta il proprio fondamento nello statuto, ossia nel regolamento "interno" (*lex collegii*) bandito dall'associazione stessa[179].

In generale, nell'ambito dell'ordinamento giuridico romano, la prerogativa di prendere decisioni in forma di *decreta* (ψηφίσματα) era tipica di tutte le corporazioni organizzate (*corpora*, *collegia*, *sodalitates*, di natura religiosa o professionale) ed aventi personalità giuridica[180]. Tali deliberazioni rispondevano alle più svariate esigenze e necessità della vita associativa di questi organismi corporativi, in relazione a specifici *negotia* o ad interessi giuridico-economici particolari, e erano perciò obbligatorie e vincolanti[181] per tutti i soggetti che ne facevano parte[182].

*poleis* greche di età classica, e segnatamente nel diritto attico, cfr., in generale, GUARDUCCI, 1970, 1-130; KLAFFENBACH, 1978, 57 sgg.

[178] Lo ψήφισμα è, di regola, in questo caso specifico, un atto collegiale di natura privatistica, vale a dire un contratto vincolante solo per i membri della *synodos* stessa, e quindi avente rilevanza giuridica esclusivamente "interna", paragonabile alle deliberazioni dei *collegia* e delle *sodalitates* romani. Tramite decreti, in genere, l'assemblea dei soci deliberava in merito a questioni inerenti alla vita ed all'organizzazione dell'associazione; ad esempio, tramite ψήφισμα si esprimeva l'assenso dell'assemblea sociale all'ingresso di un nuovo membro, attività collegiale che, insieme all'approvazione dello statuto sociale, rientrava tra le primarie incombenze dell'assemblea stessa. Vd. SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972, II, 49 sgg.; BOAK, 1937, 212-220; TAUBENSCHLAG, 1950=1959b, 522, per il quale "…the professional association ordinances are contracts voluntarily entered into by their members, binding upon them by virtue of their own consent".

[179] Cfr. *D*. 47.22.4. Sull'equiparazione, che questo passo di Gaio lascerebbe intendere, tra i *collegia* romani e le associazioni (ἑταιρείαι) greche, vd. DUFF, 1938, 103 sgg. A tale proposito, non bisogna però incorrere nell'errore di sovrapporre acriticamente, con semplicistica generalizzazione, il peculiare ambito giuridico delle associazioni professionali microasiatiche, e in generale greco-orientali, in età imperiale, a quello dei *collegia* romani ed occidentali nel loro complesso. Sulla specifica fisionomia assunta dalle prime rispetto ai secondi, sp. in relazione al carattere "contrattuale" che contraddistingueva le compagini associative di matrice greco-orientale, si vedano in sintesi le osservazioni di CRACCO-RUGGINI, 1976, 463-491, sp. 468-470, e 483-484, con nn. 71-75. Nello specifico, sui *nomoi* collegiali, cfr. PRÉAUX, 1948; CRACCO-RUGGINI, 1976, 483-484, n. 75.

[180] Sulle associazioni in diritto romano, ed in particolar modo sulle *sodalitates* e sui *collegia* religiosi e professionali, vd., in generale, WALTZING, 1895-1900; ORESTANO, 1937=1962=1998; SCHULZ, 1951, 86 sgg.; LIEBENAM, 1964; DIOSONO, 2007.

[181] Sull'efficacia giuridica dello ψήφισμα come fonte produttiva di norme "interne" all'associazione di persone, in rapporto alla gerarchia dei diversi organi sociali, cfr. SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972, II, 40-53; 96-136.

[182] Si veda, *e.g.*, il *decretum fabrum* pubblicato in *CIL* IX, 5847. L'assemblea dei soci poteva deliberare di porre in essere negozi giuridici di diritto privato, quali ad esempio contratti (*omologiai*, *synthekai*), agendo *uti privatus*, come una moderna persona giuridica dotata di poteri dispo-

Nel caso specifico attestato da *P. Lond*. III, 1178, ll. 16-31, i due decreti, emanati dalla *synodos* contemporaneamente, nel 47 d.C., hanno come destinatari diretti i due monarchi vassalli di Claudio, re rispettivamente del Ponto e della Commagene, in quanto – verosimilmente – concessionari di non specificati *beneficia* conferiti dalla *synodos*; essi vengono inoltre portati a conoscenza dell'imperatore, dato che egli è, indirettamente, l'onorato, ossia il beneficiario di un'iniziativa onorifica dell'associazione che *obliquo modo* lo riguarda (se si intende il μοι della l. 20 come dativo di vantaggio) e che, come si vedrà meglio nel prosieguo dell'analisi testuale, trova un interessante riscontro nelle vicende storiche del 47 d.C.

Sul piano formale, la struttura di questo tipo di decreto – il cui contenuto normativo è recepito, in modo sintetico e per estratto, alle ll. 20-25 dell'*epistula* claudiana presa qui in esame – tende a riprodurre lo schema tipico dei classici decreti onorifici greci, nonché le relative formule e procedure legislative[183]. In effetti, oltre ai nominativi dei destinatari delle due disposizioni emanate dall'assemblea dei soci, nella fonte papiracea viene fatta menzione del motivo per il quale si è deliberato in tal senso da parte dell'associazione, introdotto dalla congiunzione subordinante ὡς, a l. 23, col richiamo all'occasione contingente che ha giustificato la riconoscenza della *synodos* nei loro confronti.

Manca invece completamente, forse perché ritenuta ormai superflua e quindi volutamente stralciata[184], la menzione degli specifici onori conferiti, che potrebbero essere di svariata natura. In questo caso, non ci si allontana dal vero se si pensa alla dedica di una corona d'oro o, ancor meglio, di una statua o di un'iscrizione commemorativa, in onore dei due monarchi orientali[185].

sitivi autonomi e separati rispetto a quelli dei singoli soci: cfr. SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972, II, 96 sgg. Sul patrimonio di cui l'associazione è titolare, vd. SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972, II, 137 sgg.

[183] Sui decreti greci in generale, cfr. GUARDUCCI, 1970, II, 5-57; GHINATTI, 1998, 120-138, con relativa bibliografia (vd. sp. 136, sui decreti onorifici); vd. ancora ID., 1998, 144-149, per quel che concerne le lettere e i decreti ellenistico-romani.

[184] Dal redattore del diploma del 194 d.C., o piuttosto, ancor meglio, dalla fonte da cui egli trascrive nel diploma le costituzioni imperiali in questione. Se si parte dal presupposto che questa costituzione claudiana, come la precedente, prevedesse all'origine una parte dispositiva, con la menzione di specifici *beneficia* accordati *ex novo* o riconfermati in favore della *synodos* degli atleti sistici, resta però ancora da capire per quale motivo essa sia stata omessa nei due provvedimenti recepiti nel papiro londinese.

[185] Dal tenore delle ll. 20-25 del documento papiraceo sembra comunque potersi ricavare un dato pacifico: per mezzo dei due decreti in questione, approvati collegialmente, la *synodos* degli atleti sistici aveva tributato un riconoscimento ufficiale di gratitudine a due personaggi che evidentemente reputava suoi munifici e benemeriti εὐεργέται. Nelle dediche onorarie a questi due benefattori locali, ufficializzate tramite i due ψηφίσματα citati nel papiro londinese, doveva esserci, senza alcun dubbio, la menzione degli specifici *beneficia* conferiti agli onorati. Deve essersi trattato di onorificenze rilevanti sotto il profilo economico, anche se, ovviamente, trattandosi di provvedimenti aventi natura privatistica, i due ψηφίσματα che ne prevedevano l'attuazione erano

È necessario però, a questo punto, affrontare brevemente una questione di natura filologico-testuale, che deve essere preliminarmente risolta per una piena comprensione del contenuto e del tenore dei due ψηφίσματα menzionati alle ll. 20 e 28 del documento papiraceo. Alla l. 21, infatti, il testo del papiro è assai corrotto: tra δυσὶν, alla fine di l. 20, ed ἐπ' ἐμοῦ, a l. 21, è riscontrabile una lacuna, che presenta un'estensione notevole, coinvolgente circa 18 lettere, alcune delle quali solo parzialmente leggibili. All'interno di questa lacuna sono distinguibili con una certa sicurezza solo εμ, nella parte centrale di l. 21, e, nella porzione finale, prima di ἐπ'ἐμοῦ, sempre a l. 21, ειτε, terminazione di una forma verbale, verosimilmente il verbo reggente, che si presenta con la desinenza di seconda persona plurale[186] dell'indicativo presente od ancor meglio imperfetto[187], alla diatesi attiva.

Inoltre, come rilevato già da Kenyon[188], la lettera precedente il dittongo ει è stata vergata dallo scriba in guisa tale da avere una lunga "coda", aspetto con cui si presentano nel corpo del papiro le lettere γ, ι e ρ. Escludendo il γ, incongruente, in questo caso, davanti alla desinenza ειτε, si possono prospettare due soluzioni per individuare il verbo in questione. Si può ipotizzare, quindi, nel primo caso (ρειτε), μαρτυρεῖτε oppure, ancor meglio, ἐμαρτυρεῖτε[189]; nel secondo (ιειτε), ποιεῖτε[190] o ἐποιεῖτε. Tale integrazione però, in qualsivoglia modo la si intenda, non colma completamente la lacuna con la pura e semplice inserzione della forma verbale, ma implica la presenza, nella parte iniziale della l. 21, di un altro elemento, quasi sicuramente un sostantivo in accusativo, con funzione di complemento oggetto dipendente dal verbo che immediatamente lo segue, oppure un avverbio, o un'altra forma verbale, come, ad esempio, un participio.

senza dubbio dotati di efficacia giuridica "minore", rispetto ai decreti emanati da organi istituzionali di diritto pubblico come, ad esempio, il senato romano. Essi infatti vanno, pur sempre, rapportati al potere dispositivo tipico di un'associazione di persone come quella agonistica, e sono quindi, comunque, limitati ad un ambito di riferimento, nonché di applicabilità e vincolatività, "interno", privo cioè di rilevanza "esterna" *erga omnes*.

[186] Il verbo in questione ha per soggetto "voi", in riferimento all'associazione atletica, che nella sua qualità di "persona giuridica" ha emanato "in onore di", "in vantaggio di", "nell'interesse di" (μοι è *dativus commodi*) Claudio, nello stesso lasso di tempo, i due decreti menzionati nel papiro alla l. 21.

[187] Esso fa chiaramente riferimento ad un evento passato, rispetto al tempo in cui l'*epistula* fu redatta dalla cancelleria imperiale; a conferma della presenza di un tempo storico nella proposizione principale, si vedano anche l'ottativo obliquo della subordinata causale alle ll. 23-24, e l'imperfetto indicativo della subordinata temporale alle ll. 24-25.

[188] Cfr. *P. Lond*., III, 1178, 216, n. alla l. 21.

[189] Tale è la restituzione proposta da FRISCH, 1986, 100, nella sua trascrizione (ἐμ[α]ρ[τυ]ρεῖτε).

[190] Wilcken in *Chr. W.*, 185, si era a suo tempo limitato a suggerire un emendamento parziale (μ]εν[ ]ν [πο]ιεῖτε), che non risolveva il problema del senso logico del testo, sotto il profilo grammaticale; ma vedi, successivamente, ID., citato da GERSTINGER, 1954b, 60.

Di conseguenza, se si propende per l'integrazione ἐμαρτυρεῖτε, appare assai improbabile, per non dire impossibile, che tale verbo sia usato, in questo contesto, in modo assoluto, con valore dichiarativo, nel senso di "testimoniavate", "attestavate", a sua volta reggente una subordinata sostantiva oggettiva ("che", "il fatto che"), introdotta da ὡς a l. 23. A tale congiunzione subordinante è invece preferibile attribuire valore causale ("perché", "dal momento che"): la subordinata che ne segue rappresenta infatti, in sintesi, la motivazione della deliberazione onorifica presa dalla *synodos* con i due ψηφίσματα in questione, e rispecchia perfettamente la formula comunemente utilizzata nei decreti onorifici in lingua greca[191].

Di contro, ritenere[192] che nel 47 d.C. l'associazione degli atleti sistici abbia indirizzato all'imperatore, sotto forma di decreti, due semplici rapporti miranti solo ed esclusivamente ad informare Claudio circa l'organizzazione degli agoni ginnici e delle celebrazioni promosse dai re del Ponto e della Commagene in suo onore, sembra una soluzione interpretativa che non tiene conto della natura dispositiva-precettiva, e quindi vincolante per i soci, di tali atti giuridici[193]. Essi sono infatti, a tutti gli effetti, equiparabili a norme aventi valore e forza di legge, per quanto applicabili ad un ambito "ristretto" ed "interno" all'organizzazione della *synodos* stessa ed in riferimento a soggetti determinati, appunto gli atleti che ne fanno parte.

Appare allora preferibile pensare che il verbo ἐμαρτυρεῖτε (come anche l'alternativo ἐποιεῖτε) abbia in realtà la precisa funzione di rimarcare una formale attestazione di stima e riconoscenza espressa dalla *synodos* nei confronti dei due monarchi orientali, per il comportamento urbano e cortese adottato verso gli atleti suoi soci in tale occasione.

[191] Cfr. GHINATTI, 1998, 120-136.

[192] Come fa GLOTZ, 1917, 1028.

[193] A tale proposito, non si comprenderebbe inoltre il motivo dell'emanazione, da parte della *synodos*, di ben due decreti, quando l'associazione avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato con una sola comunicazione a Claudio *per epistulam*. Per quanto infatti si possa ipotizzare che l'iniziativa sia stata presa in riferimento a due eventi cronologicamente distinti, vista la loro connessione sotto il profilo tematico e storico, non appare logico l'invio all'imperatore di due rapporti separati. Due dati testuali risultano, per di più, incongruenti con tale soluzione, che vede nei decreti in questione due semplici rapporti informativi: innanzi tutto la presenza di ἐπ'ἐμοῦ a l. 21, subito dopo il verbo reggente, espressione attestante che le due deliberazioni sono state prese dall'associazione "in nome e per conto" dell'imperatore, come sua rappresentante ed emissaria; nonché l'indicazione dei nominativi dei due monarchi orientali in caso dativo, che sta a rimarcare che i due decreti contemplavano, in prima battuta, come destinatari ed onorati proprio costoro, e non Claudio. Si prenda infine in considerazione la natura stessa dello ψήφισμα, atto giuridico dispositivo che esprime una vera e propria dichiarazione di volontà, e non una mera dichiarazione di scienza, da parte dell'organo collegiale che lo emana. Al riguardo, in relazione alle associazioni dell'Egitto greco-romano in età imperiale, cfr. SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972, II, 51 sgg.; TAUBENSCHLAG, 1950=1959b, 522.

Questa manifestazione di gratitudine non deve essere rimasta semplice "lettera morta", ma si è con ogni probabilità tradotta in un concreto atto di liberalità, del quale Antioco IV e Polemone II furono, in ultima analisi, i beneficiari[194]. Nella subordinata causale introdotta da ὡς ed espressa alle ll. 23-25 del papiro, si trova così esplicitata la motivazione dell'iniziativa onorifica intrapresa dall'associazione agonistica in favore dei due monarchi orientali e formalizzata nei due ψηφίσματα citati a l. 20, che di questa iniziativa rappresentano l'atto giuridico dispositivo.

È allora possibile formulare un'ipotesi di restituzione testuale che contribuisca ad integrare la lacuna di l. 21. Si è già detto che i due decreti emanati dall'associazione agonistica, menzionati a l. 20, hanno come destinatari i re del Ponto e della Commagene, mentre alle ll. 26-27 Claudio esprime il suo apprezzamento per la gratitudine dimostrata dall'associazione agonistica nei confronti dei due monarchi orientali (ὑμᾶς μὲν τῆς πρὸς αὐτοὺς εὐχαριστίας ἀπεδεξάμην), in riferimento ai giochi da loro organizzati in suo onore.

Si potrebbe integrare così la lacuna di l. 21 con un'espressione di ringraziamento, del tipo εὐχαριστίαν ἐποιεῖτε (oppure εὐχαριστίαν ἐμαρτυρεῖτε), da parte della *synodos*, ad Antioco IV e a Polemone II, per non specificati *beneficia* da essa ricevuti[195], e quindi per l'evergetismo da costoro manifestato, nei

[194] Questa ufficiale attestazione di riconoscenza, espressa dalla *synodos* per il tramite di due atti giuridici *ad personam* – i decreti di cui sopra –, potrebbe del resto apparire, di primo acchito, anomala: i due *psephismata* in questione, infatti, da una parte individuano i due monarchi orientali come destinatari ed al tempo stesso beneficiari di un ipotetico atto di liberalità da parte dell'associazione degli atleti sistici, mentre dall'altra sono emanati μοι (l. 20), ossia "a vantaggio", "nell'interesse", "in onore" dell'imperatore, ed al contempo ἐπ' ἐμοῦ (l. 21), vale a dire "in nome e per conto" di Claudio, in sua rappresentanza. Come si vedrà però meglio tra poco, questa sorta di "triangolazione" in realtà rientrava tra le usuali strategie "indirette" che le associazioni greco-orientali erano solite adottare per tributare riconoscimenti di onore all'autorità imperiale.

[195] Si può ad ogni buon conto, in linea di massima, ipotizzare che tali *beneficia* fossero strettamente collegati alle spese sostenute dai due monarchi orientali per l'allestimento degli agoni ginnici da loro istituiti in onore di Claudio. Si pensi, ad esempio, allo stanziamento di una ingente somma di denaro, devoluta per i premi in denaro oppure destinata alla remunerazione degli atleti professionisti che avevano partecipato alle varie competizioni in programma, o alla rifusione delle spese da costoro sostenute. Un interessante riscontro in tal senso è offerto da *I. Oly*. 56 = *SEG* 37, 356, ll. 12-14, fonte del I sec. d.C. nella quale si fa riferimento all'indennità giornaliera per il vitto (ὀψώνιον) cui avevano diritto, a spese della *polis*, i competitori che avessero partecipato ai *Sebasta* partenopei. In relazione ai numerosi *festivals* agonistici "alla greca" che costellavano il panorama delle manifestazioni ufficiali del circuito internazionale soprattutto nelle province orientali dell'impero, degli oneri relativi all'organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni generalmente si facevano per buona parte carico le singole *poleis* sedi delle competizioni agonistiche stesse, o meglio, le *élites* locali che le governavano. Si vedano, sotto questo profilo, i numerosi esempi offerti dalle ricchissime città d'Asia, che spesso e volentieri traevano da queste manifestazioni motivo di vanto, e che in età imperiale facevano a loro volta a gara per mettersi in luce in dispendiosità e magnificenza nell'organizzazione dei giochi, per incrementare il loro prestigio politico e potere economico in ambito locale. Tali espressioni di evergetismo, come anche, in

suoi confronti, in quest'occasione[196].

Infine, non va trascurato un altro e decisivo elemento, che emerge con una certa evidenza dall'analisi testuale e che, ad avviso di chi scrive, concorre a illustrare significativamente il ruolo "ufficiale" di intermediazione diplomatica svolto in tale occasione dall'associazione degli atleti sistici – sembrerebbe in una prospettiva che alla metà del I sec. d.C. è già "internazionale" e non più solo meramente locale – nei confronti vuoi dell'autorità imperiale vuoi di due soggetti istituzionali accreditati come interlocutori del potere politico romano in area provinciale.

L'espressione ἐπ'ἐμοῦ ("in mio nome", "per mio conto") a l. 21, richiamando il μοι di l. 20, lascerebbe infatti intendere non solo che i due ψηφίσματα in questione, per quanto indirizzati *ad personam* ai due monarchi orientali, siano stati, in ultima analisi, emanati dalla *synodos* "a vantaggio", "nell'interesse", "in onore" dell'imperatore, ma anche che l'iniziativa onorifica ufficiale di ringraziamento nei confronti di Antioco IV e Polemone II sia stata promossa dall'associazione agonistica non in modo autonomo, bensì in veste di portavoce e rappresentante dell'imperatore stesso, ossia "in nome e per conto" di Claudio.

Per comprendere appieno la particolare valenza giuridica di tali atti dispositivi, è necessario a questo punto ricostruire le vicende storiche e biografiche che videro protagonisti i monarchi orientali cui sono indirizzati i due decreti della *synodos*, definiti da Claudio nel papiro (ll. 22-23) "uomini da me stimati ed amici"[197], ossia

molti casi, le iniziative di rinnovo edilizio ed urbanistico ad esse funzionali, miravano ovviamente ad ottenere consensi ed erano destinate ad imprimersi nella memoria di ampi strati della popolazione. Sulla ricchezza e sulla varietà dei *festivals* agonistici "alla greca", promossi a partire dalla tarda età repubblicana ed incrementati in età imperiale, si vedano le numerose attestazioni epigrafiche raccolte da MORETTI, 1953, 131 sgg.

[196] Se si integra la lacuna in siffatto modo, la parte iniziale del periodo assume un senso più chiaro: "Nei due decreti, emanati contemporaneamente in mio onore, avete reso grazie, a nome mio, a Gaio Giulio Antioco, re della Commagene, e a Giulio Polemone, re del Ponto, uomini da me stimati e amici, dal momento che essi adoperarono ogni impegno e ogni benevolenza nei vostri confronti…". Cfr. GERSTINGER, 1954a, 60; Id. 1954b, 60 (seguito da SMALLWOOD, 1967, 104, nr. 374), che propone l'integrazione [εὐχαριστικῶς *vel* εὐχαριστοῦντες] ἐμ[α]ρ[τυ]ρεῖτε. Oppure, sulla scorta del Wilcken (cfr. GERSTINGER, 1954b, 60), è possibile integrare in [χάριν ὀφειλομ]έν[η]ν *vel* [χάριτας ὀφειλομ]έν[α]ς [πο]ιεῖτε, rimarcando il latinismo, tipico della cancelleria imperiale, "*gratias meritas (debitas) agitis, quod* …", al quale evidentemente si conforma la traduzione in lingua greca della costituzione di Claudio trascritta nel documento papiraceo. Cfr., da ultimo, FRISCH, 1986, 115, per espressioni analoghe nelle fonti.

[197] L'espressione τειμίοις μ̣ρ̣[ι καὶ] φίλοις, nel rendere l'idea di *amicitia* che caratterizzava i rapporti tra questi due *reguli* e l'autorità imperiale incarnata da Claudio, rappresenta una variante della formula φίλος (ο εὔνοος) καὶ σύμμαχος (*socius et amicus populi Romani*) sovente impiegata dalle fonti per indicare le relazioni diplomatiche di alleanza e collaborazione instauratesi tra i numerosi monarchi "vassalli" di Roma nell'area orientale dell'*oikoumene* ed il potere politico romano sin dalla tarda età repubblicana. Cfr., *e.g.*, Eutrop., 5, 5, 1-2, in relazione alla guerra mitridatica; Paean., V, 5 (φίλος … καὶ σύμμαχος; ὑπήκοος … καὶ φίλος). Vd. HELLEGOUARC'H,

Giulio Polemone II[198], re del Ponto[199], e Gaio Giulio Antioco IV[200] re della Commagene[201].

1972², 48-50, 80-82; CIMMA, 1976, 1, 28-32, 168, 177 con n. 188; BRAUND, 1984a, 24-25; GRUEN, , 54-69; SHERWIN-WHITE, 1984, 59-66.

[198] Polemone II, re del Ponto, era figlio del re tracio Cotys II, e di Antonia Trifena, figlia di Polemone I del Ponto: egli era quindi nipote di Polemone I, a sua volta figlio del retore Zenone di Laodicea in Frigia. Cfr. Cass. Dio, 59, 12, 2 (che erroneamente indica Polemone come figlio di Polemone I); *PIR*, II, 59; *PIR*², J 472. Su questo personaggio, cfr. HOFFMANN, 1952; CIMMA, 1976; BRAUND, 1984a, 41-42 e 48, nn. 15-17; MILLAR, 1993; THONEMANN, 2004, 144-150.

[199] Fino all'occupazione romana ed alla sua annessione, nel 63 d.C., alla provincia romana di Galazia, ad opera di Nerone, il *Pontus Polemoniacus*, zona corrispondente a quella parte del Ponto che confina con la Cappadocia (vd. Cass. Dio, 54, 24, 5), lungi dal concorrere a costituire la provincia di Ponto e Bitinia (cfr. Cass. Dio, 53, 12, 4; 54, 7, 4), aveva mantenuto lo *status* di regno vassallo di Roma. La concessione di tale territorio, da parte di Antonio, nel 37 a.C., a Polemone I (fratello di quel Farnace re del Ponto che era stato sconfitto da Giulio Cesare: cfr. Cass. Dio, 54, 24, 6), era stata confermata da Augusto, dopo Azio (cfr. Cass. Dio, 53, 25, 1; 54, 24, 5). A Polemone I, cui era stato conferito, in unione personale, anche il *Pontus Cappadocicus*, successe poi, tra l'8 ed il 7 a.C., la moglie Pitodoride, che governò fino al 19, o più probabilmente fino al 23 d.C. Alla sua morte, il regno del Ponto non fu annesso ma posto dai Romani sotto reggenza, in mancanza di eredi maschi in età di succedere, finché nel 38 d.C. esso fu restaurato, per volontà di Caligola, e donato a Polemone II, a dispetto della sua giovanissima età (cfr. Cass. Dio, 59, 12, 2).

[200] Su Antioco IV (βασιλεὺς Ἀντίοχος βασιλέως Ἀντιόχου: *OGIS* 411, epigrafe dedicata da suo nipote Filopappo), e sui rapporti di amicizia che legarono questo re vassallo a Claudio e, prima di lui, a Caligola, cfr. WILCKEN, 1894; ANDERSON, 1988, 414; SULLIVAN, 1977, 785-794; FIRPO, 1986. Antioco IV collaborerà anche con Nerone e poi con Vespasiano (dal quale però sarà deposto, nel 72 d.C., perché sospettato di collusione con i Parti: cfr. Tac., *Hist.*, 2, 4; *Ann.*, 12, 55; Joseph. Fl., *Bell.*, 5, 461; 7, 238-239), data la posizione geografica strategica della Commagene, regione montuosa dell'Asia Minore tra il Tauro e l'Eufrate, e la sua enorme ricchezza personale, sul fronte "caldo" dei continui scontri con i Parti (cfr. Tac., *Ann*., 13, 7, 1 e 4; 13, 37, 1-3 e 8; 14, 26, 15; cfr. anche *PIR*, V, 629 e T 177; *PIR*², J, 149). Ancora Tacito (*Hist.*, 2, 81, 1-3) lo ricorda come *vetustis opibus ingens et servientium regum ditissimus* («prestigioso per antica potenza, il più ricco dei re sottomessi a Roma»; cfr. anche Joseph. Fl., *Bell.*, 5, 461: εὐδαιμονῆσαι γὰρ δὴ μάλιστα τῶν ὑπὸ Ῥωμαίοις βασιλέων τὸν Κομμαγηνὸν συνέβη). Cfr., sulla dinastia della Commagene, SULLIVAN, 1977. In generale, sui monarchi orientali vassalli di Roma, vd.: PANI, 1972; CHARLESWORTH, 1988a, VIII, 310-319 e 329; SULLIVAN, 1977; BRAUND, 1984; FIRPO, 1986; PANI, 1991a, 242-246. Sulla situazione politico-militare in Oriente negli anni da Tiberio a Nerone, e sulle mosse strategiche degli imperatori romani in relazione allo scacchiere orientale, cfr. ANDERSON, 1988, VIII, 408-440; MILLAR, 1993.

[201] L'integrazione τ[ῷ Κομμαγηνῆς] βασιλεῖ è giustificata dal successivo τῷ Πόντου, in riferimento a Polemone II, sempre a l. 22 del papiro. Sembrerebbe quindi più probabile, in questo contesto, l'individuazione territoriale dei regni di entrambi i monarchi orientali citati, al genitivo singolare, piuttosto che non quella etnica, al genitivo plurale, anche se, a dire il vero, sulle monete battute da Antioco IV è attestata la forma Κομμαγήνων. Cfr. *RPC* I, 573, 3855; *BMC* 107, 11. Dopo la deposizione di Antioco IV ad opera di Vespasiano, la Commagene entrerà a far parte della provincia di Siria.

Tali vicende sono, com'è noto, strettamente connesse con l'evoluzione della romanizzazione e con le strategie di politica diplomatica e militare adottate da Augusto e dai *principes* della *domus* Giulio-Claudia nel versante nord-orientale dell'impero, area geo-politica di estrema importanza strategica per la sua posizione a ridosso del regno partico, ed al tempo stesso teatro di delicati e complessi problemi di riassetto interno degli equilibri locali.

In questo contesto non ancora consolidato sotto il profilo militare ed amministrativo, gli imperatori, nel corso del I sec d.C., più che attuare scelte aggressive di pura e semplice annessione-incorporazione territoriale, avevano preferito adottare più oculate iniziative di alleanza e di promozione delle dinastie locali, mantenute a capo di regni clienti e vassalli di Roma. Erano stati, così, di fatto, instaurati veri e propri protettorati lungo i confini dell'impero, anche a spese dei territori già incorporati[202].

Nello specifico, Claudio aveva adottato nel Ponto e nella Commagene una strategia politica[203] già inaugurata da Roma fin dalla morte di Mitridate il Grande, e confermata da Augusto, Tiberio e Caligola; soprattutto quest'ultimo *princeps* era stato, infatti, particolarmente attivo nel procurare regni ai *reguli* orientali suoi amici di gioventù[204].

[202] Si veda, ad esempio, la situazione della Cilicia, regione che i Romani preferirono smembrare e dare in concessione, per tutto il primo secolo d.C., a cinque diversi re vassalli, imparentati tra loro per mezzo di accorte politiche matrimoniali (Antioco IV di Commagene, Archelao I ed Archelao II di Cappadocia, Polemone II del Ponto, ed infine Alessandro, figlio di Alessandro di Giudea e nipote di Antioco IV), piuttosto che trasformarla in provincia. Cfr. Strabo, 14, 5, 6, 671; vd. anche Cass. Dio, 54, 9, 2 (Archelao I); Tac., *Ann*., 6, 41, 1 (Archelao II); *PIR* P 834; *PIR*², A 1023, A 1024 (Archelao II) e A 1168; J 472 (Polemone II); A 500=J 136 (Alessandro). Circa l'effetto negativo provocato sulla difesa dei confini orientali dalla politica di ripristino di regni vassalli promossa da Caligola, cfr. ANDERSON, 1988, 414-417.

[203] Sulla politica di ristabilimento dei protettorati lungo i confini dell'impero attuata da Claudio, cfr. Cass. Dio, 60, 8; Joseph. Fl., *Ant.*, 19, 276; 351; 362; 20, 104; 138; *Bell.*, 2, 215 sgg.; 223; 247; 7, 97.

[204] I rapporti amichevoli di Antioco IV con il potere politico romano risalgono infatti proprio al principato di Caligola, che nel 37 d.C. gli aveva donato la fascia costiera della Cilicia ed aveva ripristinato per lui, come regno vassallo, la Commagene (cfr. Cass. Dio, 59, 8, 2). Un tempo governata dal padre, Antioco III, alla morte di costui, nel 18 d.C., questa regione era stata annessa da Tiberio alla provincia romana di Siria (cfr. Tac., *Ann.*, 2, 42, 21) e per vent'anni era rimasta in tale *status* giuridico-amministrativo. L'amicizia tra questo monarca orientale e Caligola era così stretta da apparire assai "pericolosa" e compromettente agli occhi dell'opinione pubblica e della classe senatoria romana, portate sin dai tempi dello scontro ideologico tra Ottaviano e Antonio a guardare con sospetto a qualsiasi atteggiamento che potesse apparire *adfectatio* della tirannide. Dione Cassio (59, 24, 1) ricorda il fastidio dei *cives* romani alla notizia che il re Agrippa I di Giudea e lo stesso Antioco frequentassero Caligola, quasi a significare che lo stavano educando alla tirannide (τυραννοδιδάσκαλοι è l'eloquente appellativo impiegato da Dione). Secondo Svetonio (*Cal*., 22, 1), Caligola amava circondarsi di *reguli*, sentendosi nei loro confronti come il "re dei re" di tradizione persiana. Del resto, sia il matrimonio endogamico con la sorella Iotape Philadelphos, considerato legittimo e per nulla moralmente riprovevole per le dinastie regnanti dalla tradi-

Claudio aveva, da parte sua, appoggiato le città greche della Propontide, nel cd. Bosforo Cimmerio, e, nel regno del Bosforo[205], lasciando sostanzialmente intatto lo *status quo* imposto dai suoi predecessori, ed in particolare da Caligola, ma con alcuni aggiustamenti territoriali. Nel nord della Cappadocia, aveva sostenuto le sorti della monarchia locale, mantenendola in possesso dei suoi domini e creando un vero e proprio stato-cuscinetto con a capo prima, *de facto*, Mitridate[206], poi, con l'ausilio dell'esercito romano, il suo fratellastro Coti, che ne aveva denunciato i propositi di ribellione a Roma[207]. Al tempo stesso aveva concesso a Polemone II, nel 41 d.C., alcune città della Cilicia Trachea, il principato cilicio di Olba[208], Cennatis e Lalassis nella valle del Calicadno, per com-

zione ellenistica e orientale, sia il culto divino, di matrice orientale, a lui tributato in qualità di re ancora vivente dalla religione ufficiale (vd. sp. l'attributo θεὸς ἐπιφάνης: cfr. *OGIS* 383), facevano di Antioco, agli occhi di Caligola, un modello di riferimento politico ed ideologico da imitare. Il ripristino della sua sovranità sul regno di Commagene, ad opera di Caligola, aveva comportato per Antioco IV anche un indubbio vantaggio economico, come era capitato, in generale, a tutti i *reguli* ai quali l'imperatore aveva restituito il trono. Al re appena reinsediato era infatti stato restituito l'introito confiscatogli, ammontante a 100 milioni di sesterzi, che l'erario aveva nel frattempo incamerato, sotto forma di ricavato dalla riscossione delle imposte o come incremento di interessi nascente dalla capitalizzazione dei suoi redditi personali. Cfr. Suet., *Cal.*, 16: … *ac si quibus regna restituit* [sc. *Gaius*]*, adiecit et fructum omnem vectigaliorum et reditum medii temporis, ut Antiocho Commageno sestertium milies confiscatum*. Erano state, infine, aggiunte ai suoi domini gran parte della Cilicia Tracheia e della Licaonia orientale, aree poste nella parte meridionale dell'Asia Minore fino ad allora facenti parte dei possedimenti di Archelao di Cappadocia (cfr. Cass. Dio, 59, 8, 2). Vd. SULLIVAN, 1977, 786-787. Anche Polemone II era nell'*entourage* dei re vassalli amici di Caligola, che nel 38 d.C. gli aveva donato il regno paterno (cfr. Cass. Dio, 59, 12, 2), in precedenza governato dalla nonna, la regina Pitodoride, probabilmente fino al 23 d.C., oltre al regno del Bosforo, una volta parte dei domini del nonno. Dalla formula onomastica (Gaio Giulio) con cui entrambi i *reguli* vengono menzionati nel papiro londinese si può inferire che sia Polemone II sia Antioco IV avessero ricevuto la *civitas Romana* proprio da Caligola: lo *status civitatis* era infatti il presupposto giuridico necessario per la piena titolarità in capo a costoro della situazione giuridica soggettiva di donatari-concessionari dei rispettivi regni da parte dell'autorità imperiale, nel 37 e nel 38 d.C.

[205] Sulle sorti del regno bosforano sotto Caligola e Claudio, cfr. ANDERSON, 1988, 414-417.

[206] Su Mitridate VIII, re del Bosforo, cfr. Cass. Dio, 60, 28, 7; Tac., *Ann.*, 12, 15-21.

[207] Coti era il più giovane dei figli del re tracio Coti II e di Antonia Trifena, figlia di Polemone I e Pitodoride del Ponto. Cfr. Tac., *Ann*., 11, 9, 3; Joseph. Fl., *Ant.*, 19, 338. Vd. anche PANI, 1972, 227. Costui riuscì a governare ed a mantenere il controllo sul territorio bosforano (conservò, per volontà di Claudio, anche l'Armenia minore, ricevuta – tramite donazione – da Caligola: cfr. Cass. Dio, 59, 12, 2), insediandosi nel suo nuovo regno, nel 44 o 45 d.C., con l'ausilio difensivo di due coorti romane, agli ordini di Didio Gallo, governatore della Mesia, e resistendo ad un tentativo messo in atto dallo stesso Mitridate di reimpadronirsi del regno. Cfr. Tac., *Ann*., 12, 15-21; Plin., *Nat. Hist*., 6, 17, 47; Licin. Luc., *FGrHist* 185, F 4; *ILS*, 9197; *CIL* III, 7847. Mitridate, condotto prigioniero a Roma, fu liberato e visse nella capitale dell'impero, finché Galba non lo condannò a morte come complice di Ninfidio Sabino: cfr. Tac., *Hist.*, 1, 5.

[208] Già sotto il dominio di suo nonno Polemone I, al tempo di M. Antonio: cfr. SULLIVAN, 1977, 786, n. 227.

pensarlo della perdita del regno bosforano, che costui aveva ricevuto, insieme a quello del Ponto, da Caligola[209].

Sempre nel 41 d.C. il *princeps* giulio-claudio aveva restituito ad Antioco IV la Commagene, che Caligola gli aveva tolto, subito dopo avervelo insediato, nel 40 d.C. – sebbene fosse stato proprio quest'ultimo a concedergliela, nel 37 d.C.[210] –, e gli aveva anche riconosciuto il dominio su parte della Cilicia[211].

In tale contesto storico e geo-politico si inseriscono gli onori tributati dall'associazione degli atleti sistici ai due *reguli* orientali citati nel papiro alle ll. 21-22, e la consequenziale risposta offerta dall'*epistula* claudiana presa qui in esame. La reale portata "diplomatica" dell'iniziativa onorifica intrapresa dalla *synodos*, all'insegna della gratitudine per un non meglio precisato atto di munifico evergetismo da parte dei due monarchi orientali, del quale la *synodos* stessa sarebbe risultata, in prima battuta, beneficiaria, traspare infatti dalla motivazione ufficiale recepita nell'*epistula* stessa.

Tale motivazione, "incastonata" nel rescritto di Claudio, alle ll. 23-25 del papiro, sotto forma di proposizione causale introdotta dalla congiunzione subordinante ὡς, è stata riportata, sinteticamente, nel documento papiraceo, così come evidentemente era stata formalizzata nei due ψηφίσματα appositamente emanati dall'associazione agonistica in tale occasione. Alle ll. 23-24 si dice infatti che Antioco IV e Polemone II "πάσῃ σπουδῇ καὶ φιλανθρωπίᾳ χρήσαιντο πρὸς ὑμᾶς", ossia avevano usato nei confronti della *synodos* stessa la massima sollecitudine e cortesia, in relazione ad un evento che viene subito dopo menzionato, alle ll. 24-25, per mezzo di una subordinata temporale (ἡνίκα τοὺς ἐπὶ τῷ ἐμῷ ὀνόματι τιθεμένους ὑπ᾽ ἀυ[τ]ῶν ἐπιτέλουν ἀγῶνας, "quando essi organizzarono gli agoni da loro offerti in mio onore").

A quali agoni si faccia qui riferimento, non è però dato inferire sulla base di un riscontro testuale così scarno e sintetico. Si potrebbe però ipotizzare che questo *festival* agonistico non dovesse rappresentare un evento di per sé isolato ed estemporaneo, ma a sua volta si inserisse tra le numerose manifestazioni festive e ludiche in onore di Claudio che verosimolmente si svolsero anche nelle aree provinciali dell'impero, in connessione con la celebrazione dei *ludi Saeculares*, indetti da Claudio proprio nel 47 d.C.[212]

[209] Cfr. Cass. Dio, 60, 8, 2. Polemone II era rientrato di diritto in possesso del regno paterno nel 38 d.C. per iniziativa di Caligola, che glielo aveva "donato": cfr. Cass. Dio, 59, 12, 2; Joseph. Fl., *Ant*., 20, 145. Coti, Rometalce e Polemone, rispettivamente figli e nipote del re tracio Coti II, sono ricordati in un'iscrizione (*IGR* IV, 145) come σύντροφοι καὶ ἑταῖροι di Caligola.

[210] Cfr. Cass. Dio, 60, 8, 1; Joseph. Fl., *Ant*., 19, 276.

[211] Cfr. MAGIE, 1950, 1367, n. 49, 1408, nn. 29-31; SULLIVAN, 1977, 787, nn. 229-230.

[212] Com'è noto, nel 47 d.C., Claudio celebrò i *ludi Saeculares*, in occasione dell'ottavo centenario della fondazione di Roma, come già aveva fatto Augusto, sulla base di un calcolo cronologico differente, nel 17 a.C. Il computo del tempo fatto da Claudio aveva come base la data varroniana per la fondazione di Roma, e la durata di 100 anni per i secoli. Cfr. Suet., *Cl.*, 21, 2; Plin., *Nat. Hist.*, 6, 159; 7, 49, 6; 8, 160; Tac., *Ann.*, 11, 11; Censor., 17, 11; Zosim., 1, 4, 3. Vd. anche

In occasione di questo evento "epocale", appare infatti del tutto verosimile che i re del Ponto e della Commagene organizzassero a loro volta, di loro iniziativa e nelle rispettive sedi di competenza, degli agoni ginnici in onore dell'imperatore, al quale entrambi erano debitori, avendo riottenuto l'uno il regno e avendo consolidato l'altro la propria posizione di potere proprio grazie a Claudio[213].

A queste gare, svoltesi con ogni probabilità in Oriente[214], avevano senz'ombra di dubbio partecipato atleti appartenenti alla *synodos* agonistica, apportando il loro fondamentale contributo di professionisti dello sport a livello internazionale, e ricevendo in cambio non solo vantaggi di natura economica

*CIL* VI, 32324-32325. Sull'argomento, vd. HILD, 1900, 987-997; GAGÉ, 1934; PARETI, 1955, IV, 809; GOLTZ HUZAR, 1984; ZECCHINI, 2001, sp. 200-203. Anche Domiziano, quarant'anni più tardi, nell'87 d.C., vorrà celebrare i *ludi Saeculares* per suo conto, basandosi sul calcolo di 110 anni per *saeculum* contenuto nei libri sibillini. Cfr. Tac., *Ann.*, 12, 11; Mart., 4, 1, 7; 10, 63, 3; Stat., *Silv.*, 1, 4, 17; 4, 1, 37; Suet., *Dom.*, 4; Censor., 17, 11; Zosim., 2, 4. Antonino Pio, a sua volta, riprendendo il computo di 100 anni per secolo su cui si era basato Claudio, celebrerà nel 146 d.C. il nono centenario della fondazione di Roma. Vd. Aurel. Vict., *De Caes.*, 15. Pure Settimio Severo, mantenendo come base per la cronologia i libri sibillini e facendo esclusivamente riferimento ai *ludi saeculares* di Augusto e Domiziano, senza quindi tener in alcun conto quelli di Claudio e di Antonino Pio, ne indirà un'ulteriore edizione (*ludos saeculares septimos*) nel 204 d.C. Cfr. Herodian., 3, 8, 10; Censor., 17, 11; Zosim., 3, 4. Vd. ZECCHINI, 2001, 203-208.

[213] Ci si potrebbe spingere fino ad ipotizzare che i due monarchi orientali avessero allestito e sponsorizzato questi *ludi* direttamente a Roma, come manifestazione collaterale allo svolgimento dei *ludi Saeculares* celebrati con gran fasto da Claudio nella capitale dell'impero nel 47 d.C. In tal modo, essi però avrebbero dovuto quanto meno risiedere, per un certo lasso di tempo, a Roma, in veste di ospiti dell'imperatore; fatto questo di per sé non infrequente, nella prima età imperiale: si vedano gli episodi che hanno per protagonisti i *reguli* amici di Caligola, di cui le fonti tramandano memoria. Com'è noto, spesso accadeva anche che i rampolli delle monarchie orientali alleate di Roma risiedessero alla corte imperiale in veste di "ostaggi", per esservi allevati ed "educati" ai futuri impegni di governo in patria, in vista quindi della loro successione sui troni paterni e per un consolidamento della collaborazione col potere politico romano. Cfr. Suet., *Aug*., 48. Numerosi riscontri a questo fenomeno, che a partire dall'età augustea si sarebbe trasformato in una vera e propria prassi consuetudinaria, sono reperibili nelle fonti: si veda, per tutti, il caso del giovane Agrippa II che, alla morte di suo padre Agrippa I, soggiornò a Roma alla corte di Claudio. Sull'argomento, vd. BRAUND, 1984, 8 sgg.; RICCI C., 1996; EAD., 2005; EAD., 2006; SCARDIGLI, 2007. Sulla presenza di Polemone II ed Antioco IV a Roma nel 47 d.C. non è però possibile ricavare alcun dato certo dal papiro londinese; si rimane così, al riguardo, nel campo delle mere suggestioni.

[214] Non è da escludersi che i giochi si siano tenuti in due località diverse, rispettivamente nella Commagene e nel Ponto, e in due periodi diversi, ma comunque in un arco di tempo limitato, vista la contestuale emanazione, κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, da parte dell'associazione, dei due ψηφίσματα onorifici che li vedono beneficiari (cfr. *P. Lond*. III, 1178, l. 20). Appare però più probabile che i due monarchi orientali si siano sobbarcati insieme l'organizzazione degli agoni ginnici, accollandosi di comune accordo le spese per la celebrazione dei festeggiamenti in onore dell'imperatore, che si sarebbero così effettuati in un'unica località, individuabile con buona approssimazione nelle vicinanze del confine comune tra i loro due regni, vale a dire nella Cilicia Tracheia. Vd. SULLIVAN, 1977, 788-789.

(quali, ad esempio, premi in denaro), ma anche una promozione d'immagine ed un'incremento di prestigio sia per l'associazione nel suo complesso, e per il "sisto" itinerante ad essa collegato, sia per i singoli competitori.

In questo contesto, si può ipotizzare che i re orientali avessero messo a disposizione degli atleti partecipanti le strutture adeguate alla loro permanenza per tutta la durata della manifestazione da loro organizzata e patrocinata, come dei veri e propri "sponsor" moderni, e soprattutto avessero "remunerato" i vincitori e coloro che si erano distinti nelle varie competizioni atletiche in programma elargendo premi e donativi in denaro. In tal modo i due monarchi orientali, "vassalli" e *clientes* dell'imperatore, si sarebbero messi in evidenza per la loro munificenza ed il loro evergetismo, attivando un potente strumento di captazione del consenso e di propaganda politica, e facendo al tempo stesso un'operazione d'immagine necessaria, per ribadire la fedeltà al potere centrale di Roma e consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione con Claudio, al quale essi dovevano il ripristino della loro posizione di potere[215].

All'iniziativa onorifica della *synodos* in favore di Polemone II ed Antioco IV avrebbe poi fatto seguito la risposta di Claudio *per epistulam*, il cui nucleo essenziale è recepito alle ll. 25-27 del papiro londinese.

[215] Questa particolare occasione contingente, al di là della portata apparentemente ludica, sembra offrire una riprova degli stretti rapporti di collaborazione instauratisi tra Antioco IV e Polemone II, sotto il profilo diplomatico e politico, all'insegna di quella che viene definita da SULLIVAN, 1977, 787, una vera e propria "international dynastic cooperation". Nel 44 d.C., infatti, entrambi questi *reguli* parteciparono all'incontro al vertice organizzato a Tiberiade in Galilea da Agrippa I di Giudea, insieme ad altri βασιλεῖς locali (Sampsigeramo II re di Emesa, Coti re dell'Armenia Minore, fratello dello stesso Polemone, Erode di Chalcis, fratello di Agrippa). Iniziativa questa, da parte di Agrippa, apparentemente priva di risvolti di natura politica o strategica, ma comunque tale da mettere in allarme e far intervenire il governatore della Siria, Caio Vibio Marso, e da provocare un piccolo incidente diplomatico con l'autorità romana. Cfr. su questo episodio Joseph. Fl., *Ant*., 19, 338-342. La collaborazione dei re del Ponto e della Commagene con il governo centrale romano avrà invece modo di esplicarsi soprattutto sotto il profilo strategico e militare: nel 54 d.C., e poi anche nel 58 d.C., insieme ad Agrippa II di Giudea ed a Sohaemo di Emesa, cugino di Antioco, essi saranno per Nerone alleati preziosi nella guerra contro i principi arsacidi Vologese e Tiridate, per l'effimera riconquista romana dell'Armenia (cfr. Tac., *Ann*., 13, 7, 1; 13, 37, 1-3; cfr. anche *PIR*, V, 629 e T 177). Vd. SULLIVAN, 1977, 789, per il quale essi "were among the most notable in a dwindling supply of experienced royal administrators, still of great importance at this contested edge of the Parthian and Roman empires". Ancora, nel 60 d.C., Polemone ed Antioco, insieme a Farasmane d'Iberia e ad Aristobulo, saranno chiamati da Nerone ad intervenire, lungo i confini dei rispettivi regni con l'Armenia, in sostegno di Tigrane, nipote dell'ultimo re di Cappadocia Archelao (Joseph. Fl., *Ant*., 18, 140), prescelto dall'imperatore ad assumere il potere, come sovrano vassallo di Roma, al posto di Tiridate. In cambio della loro cooperazione, i quattro re *clientes* otterranno così in concessione da Nerone parti dell'Armenia vicine ai loro territori (cfr. Tac., *Ann*., 14, 26, 1-2:…*quo facilius novum regnum tueretur, pars Armeniae, ut cuique finitima, Pharasmani Polemonique, et Aristobulo atque Anthioco parere iussae sun*t). Per il resoconto della prima fase della guerra armeno-parthica (54-60 d.C.), cfr.: Tac., *Ann*., 13, 6-9; 34-41; 14, 23-26; Cass. Dio, 62, 19-20.

L'ampio periodo grammaticale che occupa le ll. 20-27 del documento papiraceo (ossia il segmento centrale della seconda *epistula* trascritta nel papiro), a sua volta, può infatti essere diviso in due parti: se nella prima, come già detto, è fatta menzione dell'occasione storica e dell'antecedente giuridico che diedero origine all'intervento di Claudio, con il riferimento agli agoni organizzati dai re del Ponto e della Commagene, ed ai due decreti emanati dall'associazione in rapporto a tale evento (ll. 20-25), nella seconda è condensata la vera e propria risposta dell'imperatore, ovvero quello che dovrebbe rappresentare il contenuto giuridico essenziale dell'*epistula* (ll. 25-27).

Alla l. 25, dopo la subordinata temporale (ἡνίκα τοὺς … ἀγῶνας), è quindi possibile collocare idealmente una cesura, una pausa logica rimarcata da un segno di interpunzione[216]. Il verbo che si trova all'inizio della l. 26 (ἀπεδεξάμην)[217] ha infatti come soggetto l'imperatore, che, alle ll. 26-27 del papiro, esprime il suo apprezzamento, al tempo stesso, sia per la gratitudine dimostrata, a valle, dall'associazione agonistica nei confronti dei due monarchi orientali (ὑμᾶς μὲν τῆς πρὸς αὐτοὺς εὐχαριστίας …), in riferimento ai giochi da loro istituiti ed organizzati in suo onore, sia per la benevolenza e la generosità manifestate in tale occasione, a monte, da questi ultimi nei riguardi suoi e della stessa *synodos* (… ἐκείνων δὲ τὴν πρὸς ἐμαυτὸν μὲν εὔνοιαν, περὶ δὲ ὑμᾶς φιλανθρωπίαν ἐγνώρισα μᾶλλον ἢ ἐθαύμασα)[218].

[216] A l. 25 del papiro FRISCH, 1986, 100, evidenzia la cesura con l'inserzione un punto in alto, laddove, in *Chr. W.*, 185, la trascrizione presenta una virgola.

[217] Per tale restituzione, vd. FRISCH, 1986, 116. I precedenti editori del papiro leggevano invece ἐπεδεξάμην. Per la ricorrenza del verbo ἀποδέχομαι nelle *epistulae* claudiane, cfr., *e.g.*, SMALLWOOD, 1967, nr. 371, l. 4 (lettera di Claudio a Taso); *Milet*, 381, nr. 156=SMALLWOOD, 1967, 373b, lettera di Claudio ai *technitai*, ll. 5-8: μεμνημένους ὑμᾶς ... ἀποδέχομαι.

[218] Risulta interessante anche l'ordine logico-argomentativo, invertito rispetto agli eventi storici, si potrebbe dire in una sorta di retorico ὕστερον πρότερον, col quale Claudio articola la sua risposta alla *synodos*, esprimendo alle ll. 25-26 del papiro il suo apprezzamento, *prima*, per la riconoscenza espressa dall'associazione atletica, nei riguardi di Antioco IV e Polemone II, in occasione della partecipazione degli atleti sistici agli agoni ginnici da loro indetti in suo onore (conseguenza), e *poi*, per l'affetto manifestato nei suoi confronti dai due *reguli* proprio con l'organizzazione di tali agoni (premessa). In realtà, alle ll. 25-27, l'alternanza di μέν e δέ scandisce un ritmo più ampio, non privo di una certa ricercatezza formale ed eleganza retorica, e mira a costruire una struttura sintattica "ad anello" che vede, in posizione iniziale e finale, un "voi", rivolto alla *synodos*, interlocutrice principale e privilegiata dell'imperatore, ed inoltre, collocato centralmente, un "loro", in riferimento ai monarchi orientali "protetti" di Claudio, al tempo stesso benefattori e beneficati. Anche la *variatio* dei pronomi personali, posti in successione (ὑμᾶς μὲν … ἐκείνων δὲ\ … περὶ δὲ ὑμᾶς …), concorre a rendere, stilisticamente, l'andamento "circolare" di un vero e proprio scambio trilaterale di "cortesie", che prende avvio dall'iniziativa di ringraziamento della *synodos* all'indirizzo di Antioco IV e Polemone II (…τῆς πρὸς αὐτοὺς εὐχαριστίας …), prosegue col riferimento alla benevolenza dei due *reguli* nei confronti dello stesso Claudio (…τὴν πρὸς ἐμαυτὸν μὲν εὔνοιαν …), per concludersi col richiamo alla *beneficientia* dimostrata dai due monarchi orientali nei confronti della stessa associazione agonistica (…περὶ δὲ ὑμᾶς φιλανθρωπίαν ἐγνώρισα …, che riprende πάσῃ σπουδῇ καὶ φιλανθρωπίᾳ

La chiusa del periodo, a l. 27, lascia così trasparire il rapporto di amicizia e familiarità che doveva di fatto legare la *synodos* degli atleti sistici a Claudio[219]. In relazione all'episodio storico che giustificò l'intervento finale di Claudio in vantaggio dell'associazione degli atleti sistici, l'ipotesi per cui l'*epistula* di Claudio non si limitasse ad un mero atto di formale ringraziamento, ma a sua volta prevedesse la concessione di specifici *beneficia* in favore dell'associazione, non può essere altro che il frutto di una mera supposizione, non suffragata da alcun riscontro testuale.

Si individuano però, nel testo, due spie linguistiche – i termini φιλανθρωπία ed εὐχαριστία – interessanti, proprio perché semanticamente correlate. Il termine φιλανθρωπία ricorre per due volte nell'*epistula* (alle ll. 23 e 27), e non è casuale che esso venga utilizzato proprio in riferimento ai due monarchi orientali. Tale sostantivo, oltre a significare genericamente "umanità, bontà, cortesia, benevolenza, amorevolezza", può assumere anche un preciso significato tecnico-giuridico, ed equivalere al latino *beneficentia*, nel senso di "concessione di *beneficia*", da parte di autorità pubbliche, *in primis* dell'imperatore[220].

Ovviamente, la portata dispositiva dei provvedimenti che furono verosimilmente presi dai soggetti citati nel papiro è di gran lunga inferiore rispetto a quella dell'imperatore, il quale solo ha il potere di concedere *beneficia* quali la *civitas Romana* e l'*immunitas*, manifestazioni tipiche ed esclusive dell'*indulgentia principis*.

χρήσαιντο πρὸς ὑμᾶς di ll. 23-24), riconosciuta dall'imperatore come rivolta indirettamente anche, per non dire soprattutto, alla sua persona. Come è stato messo in luce da GERSTINGER, 1954a, 60 (vd. anche ID., 1954b, 60), l'espressione ἐγνώρισα μᾶλλον ἢ ἐθαύμασα di l. 27 è la traduzione della formula latina "*potius novi quam (ut) mirarer*", evidentemente utilizzata dalla cancelleria imperiale nella versione originale del rescritto di Claudio. Per formule analoghe utilizzate in formali lettere di ringraziamento da parte dell'autorità imperiale, cfr. FRISCH, 1986, 116.

[219] Sull'importanza delle relazioni diplomatiche instaurate dalle due *synodoi* agonistiche dei *technitai* e degli *athletai* con l'autorità imperiale, cfr. le osservazioni conclusive di MILLAR, 1977, 462-463.

[220] Cfr. *LSJ*, 1932, s.v. φιλανθρωπία. In questa accezione, φιλανθρωπία può essere sinonimo di τὸ φιλάνθρωπον, in senso astratto. L'aggettivo sostantivato ricorre però, sia al singolare che al plurale, per indicare in senso concreto i *beneficia*, ossia le specifiche situazioni di vantaggio godute dai destinatari di provvedimenti *ad personam* accordati dall'autorità imperiale (siano essi singoli individui distintisi per particolari benemerenze, oppure gruppi o comunità intere). Un esempio in questo senso, in relazione ad un singolo beneficiario, è offerto dal cd. dossier epigrafico di Rhosos, nel cui testo il termine ricorre più volte al plurale (φιλάνθρωπα: ll. 30, 66, 81 e 90). Per la nozione di φιλάνθρωπα in relazione a questa fonte epigrafica, e per gli specifici privilegi concessi da Ottaviano al navarca Seleuco di Rhosos, cfr. RAGGI, 2006, 151-172. Per il significato tecnico-giuridico di φιλάνθρωπα – *beneficia* nell'ambito delle cancellerie ellenistiche e poi nella prassi documentale romana della tarda età repubblicana e dell'età imperiale, si fa rinvio ai riferimenti bibliografici ed alle fonti segnalate da ID., 2006, 151-153, nn. 3, 4, 5, 6, 7. Per l'identità semantica di *beneficium* e *privilegium* a partire dalla fine del I sec. a.C., vd. in particolare VENTURINI, 1996, 237-286, sp. 282.

Nel caso di specie, alla *beneficentia* dei soggetti in questione va esclusivamente ascritta l'elargizione di premi o donativi in denaro nella specifica occasione contingente menzionata dal papiro, o comunque, in generale la concessione di vantaggi di tipo economico, di cui i soci della *synodos* atletica avrebbero in quell'occasione beneficiato. Ma anche in questo specifico caso, l'assegnazione di benefici, di favori o di diritti speciali, da parte delle autorità pubbliche minori (i re orientali), come dell'imperatore, assume i connotati di un potente strumento di propaganda politica, ed è al tempo stesso un modo per creare consenso e clientele e per consolidare rapporti di alleanza e fattiva collaborazione tra il potere centrale romano e le *élites* locali che governano le comunità orientali.

In quest'ottica va letta l'espressione ὡς πάσῃ σπουδῇ καὶ φιλανθρωπίᾳ χρήσαιντο πρὸς ὑμᾶς, riferita ai due monarchi orientali (ll. 23-24), alla cui *beneficentia* l'associazione agonistica risponde con un'attestazione formale e ufficiale di εὐχαριστία, di ringraziamento, tramite i due decreti in questione[221]. Nel contesto di questo "scambio di cortesie", infine, si inserisce anche il *princeps*, che suggella con l'*imprimatur* della sua *auctoritas* tanto gli atti di *beneficentia* dei re orientali suoi amici, quanto quelli di *gratia* da parte dell'associazione agonistica, esprimendo nell'*epistula* imperiale il suo consenso ad un'iniziativa che lo vede, in ultima analisi, unico beneficiario: nella sua risposta ricorre, accanto al termine φιλανθρωπία (l. 27), anche εὔνοια (l. 26), che è sinonimo di φιλανθρωπία e ne rappresenta una *variatio* sul piano stilistico[222], in riferimento

[221] Il rapporto di reciprocità tra φιλανθρωπία/*beneficentia* ed εὐχαριστία/*gratia*, che nel papiro in esame assume un preciso connotato tecnico-giuridico, ha ovviamente un suo fondamento filosofico: elaborato e teorizzato dalla filosofia stoica (con Cleante e Crisippo prima, e poi con Ecatone di Rodi e Panezio), esso sarebbe stato trasformato in etica pratica adattabile al contesto della società romana, inizialmente per il tramite della riflessione di Cicerone, che lo avrebbe trasformato in precetto politico di buon governo per i dominatori del mondo (cfr. *Off*., 2, 26, 8-27, 1), e poi, soprattutto, grazie alla "predicazione" di Seneca. Cfr. Sen., *Ben*., 1, 5, 2; 1,6, 1; 2, 7 (*exemplum* negativo di Tiberio). Cfr. POHLENZ, 1959=2005, 283, 411, 659, 718, 880. Sull'accezione tecnico-giuridica del termine *beneficium*, e sulla dicotomia *beneficium/obligatio* in diritto romano, cfr. CRIFÒ, 1960; FALCONE, 2003.

[222] La scelta di questo termine non è però casuale o dettata esclusivamente da ragioni di eleganza stilistico-retorica, ma risponde anche ad esigenze di natura "tecnica", lasciando trasparire un peculiare significato giuridico ed al contempo politico-diplomatico: i due monarchi orientali, in quanto soggetti di diritto pubblico subordinati all'autorità imperiale, non avrebbero infatti mai potuto manifestare la loro φιλανθρωπία/*beneficientia* nei confronti di Claudio, ma solo la loro εὔνοια, ossia la loro benevolenza, esprimendo in concreto i sensi di tale affetto per mezzo di un regalo, si potrebbe dire di un "pegno" d'amicizia: l'organizzazione e la sponsorizzazione degli agoni ginnici in onore dell'imperatore. Del resto, come si è visto, non è dovuta al caso neppure l'espressione ἄνδρασι (cfr. *supra*, 67, n. 275) τειμίοις μο[ι καὶ] φίλοις, con cui essi vengono definiti, alle ll. 22-23 del papiro. Anzi, proprio alla luce di tale menzione privilegiata, ben si comprende l'uso di εὔνοια a l. 26: tale termine serve infatti ad inquadrare l'iniziativa evergetica di questi due *reguli* nell'ottica più ampia dei rapporti di amicizia e collaborazione politico-

ai re orientali, ad indicare, ancora una volta, che la *beneficentia* dei monarchi suoi vassalli vede proprio l'imperatore come destinatario finale.

L'*epistula* di Claudio appare quindi come l'atto finale di un complesso rapporto diplomatico "trilaterale", che vede, come atti prodromici, da una parte, gli agoni ginnici indetti in favore dell'imperatore dai monarchi vassalli del Ponto e della Commagene, suoi emissari e rappresentanti *in loco* ed al tempo stesso referenti politico-istituzionali della *synodos* in Oriente, e, dall'altra, l'iniziativa onorifica nei loro confronti promossa della stessa associazione agonistica.

Quest'ultima, con i decreti in questione, esprimeva, a sua volta, la propria riconoscenza in modo immediato, ossia in rapporto alla φιλανθρωπία dei due re orientali, ed al tempo stesso per via mediata, agendo a livello locale in nome e per conto dell'imperatore stesso. Dal riscontro offerto dal papiro londinese sembra infatti potersi desumere che in tale occasione siano state decretate dalla *synodos* onorificenze che, in prima battuta, erano sì rivolte ai due *reguli* amici di Claudio ma, indirettamente, vedevano come destinatario fimale proprio il *princeps* giulio-claudio, rappresentante del potere politico romano[223].

Nel 47 d.C., quindi, la *synodos* degli atleti sistici avrebbe svolto un importante ruolo di intermediazione nelle relazioni diplomatiche instauratesi tra Claudio e i due monarchi orientali suoi protetti. L'intervento dell'associazione agonistica avrebbe così assunto i connotati di un efficace strumento diplomatico, nell'ottica di una vera e propria "strategia della pace" e di una politica di promozione e controllo a livello locale, che Claudio avrebbe utilizzato soprattutto in Oriente, per rinsaldare i rapporti di amichevole collaborazione con monarchi filoromani, posti *ex novo* o mantenuti alla guida di regni vassalli. Questi ultimi, a loro volta, si sarebbero proposti come intermediari istituzionali nei rapporti tra

istituzionale instauratisi tra costoro e Claudio. Le fonti epigrafiche e papirologiche attestano la ricorrenza di termini analoghi (come σπουδή o εὐσεβεία) in manifestazioni ufficiali di ringraziamento, *per epistulam*, da parte di Claudio, a singoli soggetti istituzionali (soprattutto *reguli* alleati e collaboratori del potere romano, in genere definiti dalle fonti ἔθνοι oppure φίλοι καὶ σύμμαχοι), a comunità municipali o ad organismi associativi (come la concomitante *synodos* dei *technitai*: cfr., *e.g.*, *Milet*, 381, nr. 156 =SMALLWOOD, 1967, 373b, ll. 5-8. Si prendano ad esempio, per la frequenza con cui è utilizzato il sostantivo εὐσεβεία: *P. Lond*., III, 1178, l. 14; SMALLWOOD, 1967, nr. 371 (lettera di Claudio a Thasos), l. 4; Joseph. Fl., *Ant*., 20, 13; si veda anche il binomio πάσῃ σπουδῇ καὶ φιλανθρωπίᾳ, a l. 23 del papiro. Sul punto, vd. FRISCH, 1986, 116.

[223] Quest'aspetto è riscontrabile, in generale, in relazione ai decreti onorari emanati dalle associazioni professionali greco-orientali in età imperiale, come già messo in luce da CRACCO-RUGGINI, 1976, 468 e 481-482, n. 68, con ampio riferimento alle fonti epigrafiche: le attestazioni onorifiche erano infatti in genere rivolte, in prima battuta, a personaggi eminenti che si erano distinti per il loro evergetismo nei confronti dell'associazione o della *polis* nel suo insieme – fossero essi concittadini illustri forniti di cittadinanza romana, magistrati locali, funzionari imperiali, *equites* romani, sacerdoti del culto municipale e provinciale di Roma e degli Augusti … –, ma anche, in modo mediato, all'autorità imperiale, della quale i primi altro non erano che i rappresentanti e gli emissari a livello locale e provinciale.

il potere politico romano e le *élites* locali, oltre a fornire supporto logistico, in termini di risorse umane ed economiche, nelle campagne militari contro le popolazioni che, come i Parti o gli Ebrei, ancora resistevano alla romanizzazione.

È possibile farsi un'idea del significativo ruolo diplomatico svolto dalla *synodos* degli atleti sistici in un tale contesto geo-politico, se si considera che questa associazione professionale, al pari di quella coeva degli artisti dionisiaci, era caratterizzata – come sembra, già nel corso del I secolo d.C. – da un'articolazione interna meta-regionale, operante su scala ecumenica, con una sede principale[224] e numerose "succursali" disseminate in tutto il territorio dell'impero. Essa si presentava quindi, nelle relazioni formali con l'autorità imperiale, al pari di un interlocutore di rango istituzionale, rispettato e tutelato nel contesto dei fenomeni associativi ufficiali e leciti.

Pur essendo dotata di personalità giuridica privatistica, tale associazione agonistica poteva infatti disporre di notevoli mezzi economici e vantava una struttura organizzativa paragonabile, per la sua complessità, a quella di enti pubblici statali[225] o para-statali[226] che, in quanto soggetti istituzionali riconosciuti ed accreditati dall'autorità politica romana, erano interlocutori legittimati ad intrattenere relazioni diplomatiche col potere imperiale per il tramite di ambascerie ufficiali (*presbeiai*)[227] e, conseguentemente, ad emettere decreti (*psephismata*) in onore dell'imperatore[228], proprio in vista dell'avvio o del consoli-

[224] Per il dibattito sorto in dottrina circa la collocazione di questa sede nel I sec. d.C., vd. *supra*, 25, n. 98.

[225] Si vedano, ad esempio, le *coloniae* o i *municipia* italici.

[226] Come ad esempio le municipalità locali (*poleis*) e gli organismi confederativi provinciali (*koina*) dell'Oriente ellenizzato, oppure un'importante aggregazione a base etnico-religiosa (definibile *politeuma* o *ethnos*), come quella ebraica. In riferimento alle comunità poliadi e alle confederazioni di *poleis* a livello provinciale, si tratta, com'è noto, di enti riconosciuti dall'ordinamento giuridico romano come soggetti di diritto pubblico inquadrati nell'ambito dell'amministrazione provinciale, per quanto spesso dotati di una loro (totale o parziale) autonomia – ad esempio in campo fiscale – e caratterizzati da una loro preesistente specifica identità politico-amministrativa a livello locale. Un discorso a parte va invece fatto per l'*ethnos* giudaico, sul quale vd. subito *infra*, 91-92, n. 232.

[227] Sull'argomento, vd. MILLAR, 1977, 363 sgg., sp. 375-385 (comunità provinciali), 385-394 (*koina* o *concilia* provinciali), 410-447 (*poleis*), 456-463 (associazioni agonistiche). Come ha osservato Millar (cfr. *ibid*., 462), i documenti prodotti dalle due confederazioni ecumeniche degli atleti sistici e degli artisti dionisiaci in occasione di ambascerie ufficiali presso l'imperatore "show that bodies which seem to have developed formal structure, but were neither cities, leagues nor any other type of local grouping, could address themselves to emperors just as cities or leagues did"; del resto (cfr. *ibid*., 367) "such bodies necessarily communicated with the emperor from a distance, and did so essentially by passing decrees and sending ambassadors to present them to the emperor with an appropriate oration".

[228] Nell'ambito dell'attività diplomatica dell'ente associativo, la produzione di *psephismata* aventi per onorato l'imperatore, come anche altri soggetti istituzionali che facevano comunque capo all'autorità imperiale (governatore provinciale, funzionari imperiali, magistrati locali …), in genere non era fine a se stessa: le onorificenze decretate dalla *synodos*, direttamente o indirettamente, in pro del *princeps* in genere miravano ad ottenere, come contropartita, la confer-

damento di tali relazioni diplomatiche[229].

Già intorno alla metà del I sec. d.C., per il prestigio di cui godevano i suoi "quadri" dirigenti, la dimensione meta-locale che già la distingueva dagli altri enti associativi e la protezione che le era stata accordata dall'autorità imperiale, la *synodos* degli atleti sistici sembra così aver rappresentato a Roma, al pari dell'associazione degli artisti dionisiaci, una vera e propria "istituzione mediatrice"[230]. Il riscontro offerto dal papiro londinese permette infatti di ipotizzare che, già in età giulio-claudia, essa sia stata riconosciuta e tutelata dall'autorità imperiale proprio per il suo fondamentale ruolo di tramite tra il potere politico romano e i soggetti *peregrini* membri dell'associazione stessa – o, quantomeno all'inizio, una particolare categoria di *athletae* – provenienti ἀπὸ τῆς οἰκουμένης e residenti nella capitale dell'impero[231].

Si vedrà più avanti come queste due "istituzioni mediatrici", proprio per la loro dimensione al contempo ecumenica e centralizzata, essendo dotate di una struttura organizzativa e dirigenziale direttamente posta sotto il patronato imperiale e permanentemente allocata nella capitale dell'impero, potessero essere considerate anche, se non soprattutto, quanto meno a partire dall'età degli Antonini, un efficace "gruppo di pressione" cui l'autorità imperiale avrebbe demandato il controllo sociale in un ambito particolarmente significativo per la propaganda imperiale quale quello dell'intrattenimento popolare connesso al circuito internazionale dei *festivals* agonistici "alla moda greca", a Roma come nelle più sperdute aree provinciali dell'Impero.

Qui basti rimarcare, a mero titolo esemplificativo, per porre conclusivamente l'accento sul rilevante ruolo diplomatico svolto dalla *synodos* degli atleti sistici già nel corso del I sec. d.C. e sul notevole credito di cui tale ente doveva godere presso Claudio, le affinità formali, strutturali, linguistiche e semantiche che emergono dal confronto tra l'*epistula* claudiana esaminata e un provvedimento di poco anteriore, emanato dal medesimo *princeps* giulio-claudio in favore della comunità giudaica[232]

ma/ratifica di *beneficia* già concessi all'associazione stessa dai suoi predecessori o la concessione di nuovi *beneficia*.

[229] Sulla basilare importanza che tale attività diplomatica nei confronti dell'autorità imperiale doveva avere per gli enti locali provinciali in età imperiale, si vedano in sintesi le osservazioni di MILLAR, 1977, 368: "… the selection and despatch of ambassadors to the emperor was not only something which was among the significant corporate functions of cities, leagues and associations, or which was necessary in order to obtain from successive emperors the preservation of their rights and statuses. But rather the sending of embassies could itself be an implicit claim to, and espression of, a particular status.".

[230] L'espressione è mutuata da MOATTI, 2007, 88.

[231] Vd. quanto già detto *supra*, 25 sgg.

[232] Va considerato che, in età imperiale, l'*ethnos* giudaico tende ad assumere un connotato meta-politico e trasversale, rappresentando non solo gli abitanti di Gerusalemme e della "nazione" giudaica in Palestina, ma tutte le comunità ebraiche disperse nelle aree orientali del Mediterraneo, dall'Egitto all'Asia Minore. Questo spiega il motivo per cui, a partire dal I sec. d.C., sotto un pro-

di Gerusalemme, nel 45 d.C.[233]

In questo rescritto, la terminologia impiegata dalla cancelleria imperiale è mutuata dallo stesso ambito semantico "relazionale", fondato sul binomio φιλανθρωπία/εὐχαριστία (con alcune varianti), di cui è retoricamente permeata l'*epistula* claudiana recepita nel papiro londinese. Riprova, questa, evidente, se ce ne fosse bisogno, del fatto che tutti questi provvedimenti premiali, indipendentemente dal merito delle questioni concrete che avevano provocato l'intervento del *princeps* e dall'individuazione dei destinatari-beneficiari, appartenevano ad un identico orizzonte formale e normativo[234].

Un altro elemento comune è dato dal riferimento, contenuto nella parte narrativa del provvedimento in questione, allo svolgimento di un'ambasceria ufficiale al cospetto dell'imperatore a Roma[235], in occasione della quale i *pre-*

filo funzionale al mantenimento dei πάτρια ἔθη, ossia delle proprie tradizioni cultuali e le proprie leggi religiose, le comunità giudaiche della diaspora tendono a presentarsi all'autorità imperiale come un interlocutore unitario, al punto tale da assumere nelle fonti una connotazione metalocale, se non addirittura meta-regionale, che ricomprende "tutti i Giudei dell'impero posti sotto il dominio romano" (οἱ ἐν πάσῃ τῇ ὑπὸ Ῥωμαίοις ἡγεμονίᾳ Ἰουδαῖοι). Si veda al riguardo il riscontro offerto dall'editto emanato da Claudio, su richiesta di Agrippa I e di Erode di Calcide all'indomani della sua ascesa al trono, nel 41 d.C. (cfr. Joseph. Fl., *Ant.*, 19, 287-291): provvedimento col quale sembra ormai pienamente recepito dall'autorità imperiale il riconoscimento dell'*ethnos* giudaico come un'entità unitaria, per quanto geograficamente dispersa. Su questa fonte, vd. il commento di PUCCI BEN ZEEV, 1998, 328-342. Cfr. anche Joseph. Fl., *Ant*., 20, 11: … παντὶ ἔθνει …Vd. ancora, sull'argomento: GARRIBBA, 2006, 72-88: RIVES, 2009, 110.

[233] Cfr. Joseph. Fl., *Ant*., 20, 11-14. Con questo rescritto, indirizzato ai magistrati, alla *boule* e al popolo di Gerusalemme, nonché all'intero *ethnos* dei Giudei, Claudio interviene nel conflitto sorto tra la comunità giudaica e il nuovo procuratore della Giudea, *Cuspius Fadus*, subentrato nel governo della regione, in rappresentanza del *princeps*, dopo la morte di Agrippa I, nel 44 d.C. I Giudei avocavano a sé il diritto di mantenere il possesso delle vesti sacerdotali e della corona che il loro sommo sacerdote indossava in occasione delle cerimonie ufficiali, contravvenendo agli ordini del governatore, che ne pretendeva la custodia. Ricevuti a Roma gli ambasciatori inviati dai capi della comunità giudaica di Gerusalemme, Claudio rispose loro di accondiscendere alle richieste dei Giudei grazie all'intermediazione del giovane Agrippa II, in quei giorni ospite presso la corte imperiale. Cfr. Joseph. Fl., *Ant*., 20, 6-14; cfr. 15, 406-407. Vd. MILLAR, 1977, 377.

[234] Per limitare l'attenzione ai provvedimenti premiali emanati da Claudio in favore dei Giudei, si vedano, *e. g*., *P. Lond.* VI, 1912 = *CPJ* II, 153, col. II, ll. 14 sgg.; Joseph. Fl., *Ant*., 19, 287-291. Sui *beneficia* concessi dall'autorità imperiale ai Giudei, vd. nello specifico PUCCI BEN ZEEV, 1998; GARRIBBA, 2006, 72-88.

[235] Sotto il profilo diplomatico, un'altra interessante analogia tra l'*ethnos* giudaico, da un lato, e le confederazioni ecumeniche degli atleti sistici e degli artisti dionisiaci, dall'altro, è costituita da un aspetto che, di per sé, può sembrare anomalo: entrambi questi organismi stringono relazioni diplomatiche dirette e proficue con l'autorità imperiale, per il tramite di legazioni ufficiali, pur non rientrando, formalmente, nel novero degli enti (*poleis*, *koina*, monarchi indipendenti, gruppi etnici) tipicamente dotati di una loro specifica identità politico-amministrativa e di un loro "radicamento" nel territorio. In effetti, nel I sec. d.C., come l'*ethnos* giudaico non si identifica con quella specifica comunità che di volta in volta lo incarna, a livello locale (i Giudei alessandrini,

*sbeis*[236] avevano espresso un formale ringraziamento (εὐχαριστοῦντας) per la sollecitudine (κηδεμονία) già dimostrata in passato da Claudio nei confronti dell'*ethnos* giudaico, ed al tempo stesso avevano avanzato le richieste per le quali erano stati appositamente inviati presso l'autorità imperiale[237].

Infine, un ulteriore dato significativo è offerto dall'accenno che viene fatto, nell'*epistula* claudiana tramandata da Giuseppe Flavio, alla fattiva opera di intermediazione diplomatica svolta in tale occasione da un personaggio influente appartenente al *parterre* dei *reguli* clienti e vassalli di Claudio; com'è possibile evincere dal testo, costui si presenta infatti come *patronus* e promotore delle richieste dei Giudei presso l'imperatore stesso nel 45 d.C.

Nella fattispecie, trattasi di Agrippa II, definito nel provvedimento "il mio" Agrippa, allora ospite presso la corte imperiale[238], il cui nome nella considerazione di Claudio si aggiunge, per la sua εὐσέβεια, a quelli di Erode e di Aristo-

gerosolimitani) o provinciale (i Giudei d'Asia, ad esempio), ma ricomprende al suo interno tutti i Giudei dell'impero, così le due principali confederazioni agonistiche greco-orientali riconosciute dall'autorità politica romana, in quanto enti "ecumenici" meta-regionali, pur avendo la loro sede principale nella capitale dell'impero, in realtà consistono in associazioni professionali non territoriali. Vd. su quest'aspetto RIVES, 2009, 102.

[236] Il rescritto tramanda memoria del nome dei tre *presbeis* latori dell'*epistula* con la formale richiesta da parte dei Giudei. Cfr. Joseph. Fl., *Ant*., 20, 14: … οἱ τὰ γράμματα κομίζοντες Κορνήλιος Κέρωνος Τρύφων Θευδίωνος Δωρόθεος Ναθαναήλου Ἰωάννης Ἰωάννου. Aspetto, questo, che sembra accomunare tale documento, più che all'*epistula* claudiana di *P. Lond*. III, 1178, ll. 16-31, ai provvedimenti già presi in esame, emanati dal medesimo *princeps* nel 43 in favore dei *technitai* (*BGU* IV, 1074, ll. 1-3 = *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 1-4) e nel 46 d.C. nei confronti della stessa *synodos* degli atleti sistici (*P. Lond*. III, 1178, ll. 8-15). In effetti, per quanto di un'analoga ambasceria non si trovi traccia nella seconda *epistula* claudiana recepita papiro londinese, tuttavia, il tenore della risposta di Claudio lascia intendere che, a monte, come antecedente rispetto all'intervento imperiale, debba comunque essere stata inviata a Roma una legazione da parte della *synodos* degli atleti sistici, quanto meno per far pervenire all'imperatore copia dei due *psephismata* emanati dall'associazione in onore dei due *reguli* orientali di cui si è ampiamente già detto *supra*.

[237] Cfr. Joseph. Fl., *Ant*., 20, 12: … καὶ αἰτησαμένων σπουδαίως καὶ φιλοτίμως τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα καὶ τὸν στέφανον ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν ὑμῶν εἶναι …

[238] Cfr. Joseph. Fl., *Ant*., 20, 12: Ἀγρίππα τοῦ ἐμοῦ, ὃν ἐγὼ ἔθρεψα καὶ ἔχω σὺν ἐμαυτῷ εὐσεβέστατον ὄντα, προσαγαγόντος μοι τοὺς ὑμετέρους πρέσβεις … Un'analoga opera di intermediazione era stata svolta in favore dei Giudei, sempre presso Claudio, nel 41 d.C., da Agrippa I e da Erode di Calcide: cfr. Joseph. Fl., *Ant*., 19, 288-289: αἰτησαμένων με βασιλέως Ἀγρίππα καὶ Ἡρώδου τῶν φιλτάτων μοι, ὅπως συγχωρήσαιμι τὰ αὐτὰ δίκαια καὶ τοῖς ἐν πάσῃ τῇ ὑπὸ Ῥωμαίοις ἡγεμονίᾳ Ἰουδαίοις φυλάσσεσθαι, καθὰ καὶ τοῖς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, ἥδιστα συνεχώρησα οὐ μόνον τοῦτο τοῖς αἰτησαμένοις με χαριζόμενος, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ὑπὲρ ὧν παρεκλήθην ἀξίους κρίνας διὰ τὴν πρὸς Ῥωμαίους πίστιν καὶ φιλίαν …. Su Agrippa I, vd. SCHÜRER, 1973, 442-454, 571-572. Sul suo ruolo nell'ascesa di Claudio al potere, cfr. Joseph. Fl., *Ant*., 19, 236-247; *Bell*., 2, 206-213.

bulo il Giovane (a loro volta zio e cugino di Agrippa)[239]. Anche in questa fonte di produzione appare interessante, e per nulla casuale nella scelta lessicale, il binomio usato per indicare le qualità che contraddistinguono questi *reges amici populi romani*[240]: essi sono infatti animati da εὐσέβεια verso l'imperatore, e al contempo da σπουδή verso il popolo ebraico.

Per quanto non si possa dire con certezza che i due *reguli* citati in *P. Lond*. III, 1178, ll. 16-31, nei confronti della *synodos* agonistica abbiano rivestito nel 47 d.C. lo stesso ruolo di intermediazione diplomatica – simile ad un vero e proprio patronato – che innegabilmente ebbero, nel perorare la causa giudaica presso Claudio, prima Agrippa I nel 41 d.C. e poi suo figlio Agrippa II nel 45 d.C., è tuttavia innegabile che, nella seconda *epistula* claudiana recepita dal papiro londinese, Antioco IV e Polemone II vengano presentati nelle vesti di munifici *euerghetai* dell'associazione degli atleti sistici[241]. Aspetto questo che appare non poco suggestivo, e che concorre a suffragare l'ipotesi in base alla quale, nel 47 d.C., i due *reguli* orientali avessero in qualche modo, in via differita, raccomandato la *synodos* stessa presso l'imperatore, perorandone la causa in vista della concessione o della ratifica di un qualche specifico *beneficium*.

È possibile, quanto meno, tentare di desumere un indizio, se non proprio una prova piena, del contenuto e della portata di un tale intervento premiale di Claudio in pro dell'associazione degli atleti sistici partendo da un interessante dato onomastico: alle ll. 28-32 del papiro londinese si fa infatti menzione di due personaggi, i cui nominativi erano stati registrati nei due *psephismata* emanati dall'associazione agonistica in onore dei re del Ponto e della Commagene, di cui si è detto pocanzi[242].

Si trattava, con ogni probabilità, dei magistrati della *synodos* che avevano presieduto la riunione durante la quale il consesso dei soci aveva conferito ai due monarchi orientali i non meglio precisati *beneficia* di cui sopra[243], o che

[239] Cfr. Joseph. Fl., *Ant*., 20, 13: … ἔπειτα δὲ εἰδώς, ὅτι καὶ αὐτῷ βασιλεῖ Ἡρώδῃ καὶ Ἀριστοβούλῳ τῷ νεωτέρῳ, ὧν τὴν πρὸς ἐμαυτὸν εὐσέβειαν καὶ τὴν περὶ ὑμᾶς γινώσκω σπουδήν …

[240] Si noti, ancora una volta, nella chiusa dell'*epistula*, al par. 13, la ricorrenza dei termini che rinviano alla sfera semantica dell'amicizia e della collaborazione politico-diplomatica offerta da questi *reguli* a Roma: … ταῦτα ποιήσας, πρὸς οὓς ἔστι μοι πλεῖστα δίκαια φιλίας κρατίστους ὄντας κἀμοὶ τιμίους.

[241] Per un accostamento tra gli εὐεργέται ufficialmente onorati negli ψηφίσματα delle associazioni greco-orientali e i *patroni collegiorum* romani, vd. CRACCO-RUGGINI, 1976, 482, n. 70.

[242] Cfr. *P. Lond*. III, 1178, ll. 27-28: οἱ τοῖς ψηφίσμασιν ἐνγεγραμμένοι ἦσαν …

[243] Per FRISCH, 1986, 116, questi personaggi sarebbero, più precisamente, gli ambasciatori inviati in delegazione dalla *synodos* presso Claudio, successivamente alla celebrazione dei *ludi* in suo onore, per consegnare ufficialmente all'imperatore copia dei decreti in questione; essi sarebbero quindi stati indicati nei decreti stessi come πρεσβευτάι, per analogia con quanto registrato in *P. Lond*., III, 1178, ll. 14-15, oltreché nelle già citate fonti papiracee inerenti alla *synodos* dei *technitai*. Con ogni probabilità, l'ambasceria inviata dalla *synodos* presso Claudio, oltre a congratularsi con l'imperatore per la celebrazione dei *ludi Saeculares*, aveva anche l'incarico di avanzare una

avevano personalmente avanzato la proposta di decreto all'assemblea sociale in tale occasione. Si può infatti ipotizzare che costoro siano stati menzionati nel documento papiraceo proprio in qualità di propositori, estensori e firmatari dei decreti in questione; se così fosse, costoro, contestualmente o in un secondo momento, avrebbero trasmesso il testo del loro intervento (che nel contesto del papiro londinese non è stato ovviamente recepito per motivi di sintesi) al segretario della seduta assembleare, affinché esso venisse trascritto all'atto della redazione del decreto[244].

Oppure si può ritenere che anch'essi venissero menzionati nei decreti in questione in qualità di onorati, per essersi a loro volta sobbarcati parte delle spese inerenti all'allestimento degli agoni in onore di Claudio nel 47 d.C., ad esempio in occasione di una loro sistarchia[245].

La menzione dei nomi di questi personaggi, e soprattutto di Diogene di Antiochia, come si vedrà meglio più oltre, è di tale importanza da indurre il redattore del diploma del 194 d.C. a non stralciarla dalla trascrizione del rescritto emanato da Claudio nel 47 d.C.: l'*epistula* in questione, evidentemente, aveva recepito, dei decreti della *synodos*, anche questa parte "tecnica", per motivi che appare ora opportuno indagare.

richiesta ufficiale in merito alla concessione di eventuali *beneficia* da parte di Claudio stesso, iniziativa che, del resto, la stessa associazione agonistica avrebbe intrapreso, qualche anno dopo, anche con Vespasiano (cfr. *P. Lond*. III, 1178, ll. 34-36: πάντα ὅσα [θεὸ]ς Κλαύδιος αἰτησαμένοις ὑμεῖν συνεχώρησε καὶ αὐτὸς φυλάττειν [π]ροαιροῦμαι).

[244] Per gli organi e le modalità di proposta e votazione delle delibere assembleari nelle società di persone, in età imperiale, cfr. SAN NICOLÒ, 1912-1915=1972, II, 40 sgg.

[245] La sitarchia era una carica vitalizia, concessa personalmente dall'autorità imperiale ad atleti ormai a riposo, che durante la loro carriera si erano distinti per esser stati *hieronikai* – se non addirittura *periodonikai* – e per aver collezionato un gran numero di vittorie agonistiche. Si trattava di un incarico di grande prestigio e di primaria importanza per l'organizzazione delle manifestazioni del circuito agonistico internazionale: in qualità di presidenti dello *xystos*, questi magistrati avevano infatti l'incarico di dirigere gli incontri agonistici, curando in generale la preparazione e l'allenamento degli atleti ed organizzando l'attività delle palestre. Nello specifico, poi, spettava loro la supervisione dei *ludi* che periodicamente si celebravano in tutto il territorio dell'impero. Risalgono al II e III sec. d.C. le più significative attestazioni delle funzioni tipiche di questa magistratura, e soprattutto del fondamentale ruolo economico ed organizzativo rivestito dai sistarchi nell'allestimento e nella sponsorizzazione dei *festivals* agonistici nell'area orientale dell'impero. Tra i numerosi riscontri nelle fonti inerenti alla sistarchia, oltre a *P. Lond*. III, 1178, ll. 50 sgg., cfr., *e.g.*, *IG* III, 1171; *Syll.*³ 1073, 9; vd. anche *Sud*., s.v. ξυστάρχης. Per quel che concerne gli incarichi in concreto affidati ai sistarchi durante i *festivals* agonistici, cfr. GLOTZ, 1917, 1030; FORBES, 1955, 247-249. I sistarchi svolgevano un ruolo di primo piano anche sotto il profilo diplomantico, rappresentando spesso gli emissari dell'autorità imperiale nelle relazioni politiche con le municipalità locali, dalle quali spesso erano insigniti di un gran numero di cittadinanze onorarie. Si veda, per tutti, il già più volte citato caso di M. Aurelio Demostrato Damas, menzionato in *P. Lond*. III, 1178, ll. 50-54 e 97-98. Cfr. infine FORBES, 1955, 247, per il quale i sistarchi erano dei veri e propri "imperial appointees and agents of a central burocratic control".

Dalla lettura delle ll. 27-31 del papiro londinese, emerge infatti, *prima facie*, un elemento significativo. Il patronimico e l'etnico del primo personaggio menzionato, Diogene[246], figlio di Miccalo, come anche la sua provenienza antiochena[247], lasciano trasparire lo stretto rapporto di parentela con quel Dione, citato, a l. 15 del papiro, tra gli ambasciatori della *synodos* presso Claudio nel 46 d.C.

È inoltre possibile inferire l'elevata posizione ricoperta da Diogene in seno alla *synodos* dal titolo ufficiale di cui egli, in tale occasione, si fregia: come attesta il documento papiraceo (l. 29), nel 47 d.C. egli era, in ordine di tempo, l'ultimo sommo sacerdote dell'associazione (τῆς συνόδου ἀρξιερεύς), vale a dire l'organo dirigente al vertice della *synodos* stessa, il più alto in grado legittimato ad agire in rappresentanza dell'associazione atletica[248].

Dalla testimonianza di *P. Lond.* III, 1178, l. 29, si può desumere che tale carica, di natura cultuale, alla metà del I sec. d.C., avesse ancora carattere unipersonale[249]. Nel II e III secolo d.C., infatti, la carica di *archiereus*, come anche

[246] L'idionimo greco Διογένης è molto noto e diffuso in tutta l'area grecofona del mondo antico. Cfr. *PB*, I, 301-302, s.v. Διογένης.

[247] Il fatto che entrambe le *epistulae* claudiane recepite nel papiro londinese menzionino personaggi tra di loro strettamente imparentati e provenienti da Antiochia non appare per nulla casuale: al contrario, proprio nella menzione di questi personaggi e nella loro comune origine etnica è da ravvisare, ad avviso di chi scrive, la "chiave" interpretativa fondamentale per comprendere il significato intrinsecamente giuridico di queste due "anomale" statuizioni.

[248] Essendo quello rivestito da Diogene un ruolo di preminenza (ἀρχή), notevoli dovevano essere i poteri che a questa carica dirigenziale inerivano all'interno dell'assemblea dei soci. Senza dubbio, tra le competenze dell'ἀρχιερεὺς era prevista anche la formulazione dell'ordine del giorno da sottoporre all'attenzione dell'organo collegiale, nonché la proposta di ingresso di nuovi soci nella σύνοδος; inoltre l'ἀρχιερεὺς, facendo parte del consiglio direttivo (oggi diremmo del "consiglio di amministrazione") dell'associazione, era senza dubbio dotato di capacità giuridica e processuale, nonché di poteri di disposizione e di rappresentanza, potendo agire in nome e per conto dell'ente; infine, l'atto giuridico emanato dall'assemblea dei soci, lo ψήφισμα, pur essendo espressione della volontà collegiale, portava certamente la firma dell'ἀρχιερεὺς, in qualità di estensore formale del decreto stesso.

[249] Questo elemento, a sua volta, potrebbe costituire un indizio della dimensione ancora locale-regionale che l'associazione degli atleti sistici avrebbe avuto alla metà del I sec. d.C.; come già detto *supra*, 25-26, n. 97, ad avviso di alcuni studiosi (cfr. PLEKET, 1973, 222-225) la *synodos* in questione si sarebbe trasformata in confederazione ecumenica di carattere internazionale solo a partire dall'età adrianea. Al riguardo, vd. però, *contra*, FORBES, 1955, 244, n. 46, che proprio sulla base della presenza di atleti antiocheni tra gli inviati della *synodos* a Roma presso Claudio, attestata da *P. Lond*. III, 1178, ll. 15, 28, 31, avanza l'ipotesi della dimensione ormai ecumenica, e non più locale, raggiunta dall'associazione degli atleti sistici itineranti già negli anni 46 e 47 d.C.; lo studioso osserva infatti che, in tale fonte, la nomenclatura ufficiale della *synodos* non contempla il riferimento al toponimo locale, elemento che invece si dovrebbe riscontrare – ed in effetti si riscontra, nella documentazione esistente – in relazione alle associazioni a carattere regionale di età imperiale. A riscontro viene proposto l'esempio di *IG* XIV, 747, inerente all'«associazione itinerante degli Alessandrini». Se però, da una parte, viste le consolidate relazioni diplomatiche instauratesi con l'autorità imperiale negli anni 46 e 47 d.C., non appare del tutto azzardato ipotizzare che la *synodos* di *P. Lond.* III, 1178 avesse sede a Roma già nella seconda metà del I sec. d.C., si può, di contro,

quella di *xystarchos*, si trasformerà in un incarico vitalizio: a partire dal 143 d.C., per quanto chi ne è investito agisca in nome e per conto della *synodos*[250] oppure ne meriti gli elogi[251], tale carica farà riferimento non più all'associazione atletica romana, ma al "sisto" itinerante ad essa collegato[252] (ἀρχιερεὺς τοῦ σύμπαντος ξυστοῦ) e, come altre analoghe[253], non sarà più conferita ad un soggetto singolo, ma ad un collegio di tre magistrati[254].

Proprio in relazione a Diogene di Antiochia, il papiro londinese tramanda alla memoria un ulteriore e significativo elemento di interesse, registrando un'informazione a prima vista del tutto casuale in un inciso che apparentemente sembra non avere alcuna relazione col tenore generale dell'*epistula* claudiana.

obiettare che Roma stessa era considerata l'Urbe per eccellenza, la capitale dell'impero, e che, di conseguenza, la menzione del toponimo, in questo caso, poteva apparire del tutto pleonastica. Diverso sembrerebbe invece il caso offerto dalle fonti epigrafiche che attestano l'avvenuta κατάλυσις dell'orientale σύνοδος ξυστικὴ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα ἀθλητῶν ἱερονεικῶν στεφανειτῶν, ed il conseguente trasferimento dei suoi membri nella capitale, di cui si è già detto diffusamente (vd. *supra*, 27 sgg.). In relazione a tale associazione, se si accetta l'ipotesi che essa non coincida *in toto* con la *synodos* menzionata in *P. Lond*., III, 1178, ll. 8-36, ma ne rappresenti per così dire l'originaria "matrice" orientale, il riferimento esplicito alla localizzazione romana è reso necessario dall'esigenza di attestarne la sopravvivenza, dopo lo scioglimento dell'organizzazione primigenia avente sede nell'area micro-asiatica, nonché il trasferimento di una sua "succursale" – una sorta di avamposto costituito da atleti selezionati – a Roma, con l'acquisizione del diritto di residenza (*katoikia*/*domicilium*) nella capitale da parte dei suoi membri. Vd. al riguardo CALDELLI, 1993, 101-105.

[250] Cfr. *IG* XIV, 1035=*IGR* I, 146, ll. 7-8, 16-18; *IG* XIV, 1054=*IGR* I, 149 *a*, ll. 8-9; *b*, ll. 5-6. Vd. GLOTZ, 1917, 1028.

[251] Cfr. *IG* XIV, 1109=*IGR* I, 150, ll. 1-3, 5; *IG* XIV, 1103= *IGR* I, 154, ll. 6, 8; *IG* XIV, 1105= *IGR* I, 153, ll. 1-3, 8; *IG* XIV, 1107= *IGR* I, 156, ll. 3, 11-12.

[252] Cfr. *IG* XIV, 1110= *IGR* I, 151, ll. 2-3, 7-8; *IG* XIV, 1104= *IGR* I, 152, ll. 6, 15; *IG* XIV, 1102= *IGR* I, 153, ll. 1-2, 6-7.

[253] Ci si riferisce alla sistarchia e alla sovrintendenza alle Terme imperiali traianee. Circa la sistarchia, cfr. *supra*, 95, n. 245. La sovrintendenza alle Terme imperiali, incarico definito dalle fonti epigrafiche anche *a balnearibus* (cfr. *IGUR* I, 250=*SEG* 16, 595=*BCAR* 75, 1953/55, 73-78, nr. 1, epigrafe bilingue dedicata a M. Aurelio Asclepiade; vd. anche *CIL* VI, 8642: *M. Ulpius - - praepositus balneariorum domus Aug.*), era, come la sistarchia, di nomina imperiale e consisteva con ogni probabilità in un'attività di amministrazione e supervisione, sotto il profilo gestionale ed organizzativo, degli ambienti termali pubblici a Roma. I *balnea* (*thermae*) cui fanno riferimento le fonti ed alla cui direzione i magistrati del σύμπας ξυστός erano preposti, sono identificabili nel complesso monumentale delle grandi Terme di Traiano, presso le quali era praticata anche l'attività sportiva, in un'area in cui dall'86 d.C. si celebravano i *Capitolia* domizianei e dove con ogni probabilità sorgeva proprio la *Curia Athletarum*, sede della branca romana della *synodos* atletica (cfr. *ILS*, 5164; *IG* XIV, 1055=*IGUR* I, 236=*IGR* I, 146). Sui problemi inerenti all'individuazione della funzione ἐπὶ βαλανείων / *a balnearibus*, e sulla connessione tra gli impianti termali pubblici e la pratica dell'agonistica di matrice greca, che si afferma a Roma in età imperiale, a partire dall'età augustea, vd. sp. CALDELLI, 1992, 79-86.

[254] Cfr. *P. Lond* III, 1178, ll. 49-50.

Alle ll. 29-30 del documento papiraceo infatti viene fatta menzione della circostanza per cui questo eminente personaggio, proprio in occasione ed a seguito degli eventi del 47 d.C. sinteticamente richiamati dal provvedimento claudiano, avrebbe ottenuto la cittadinanza romana dal *princeps* giulio-claudio per se stesso e, cosa di per sé anomala, per due sue figlie femmine (…ὃν ἐγὼ καὶ[255] τῆς Ῥωμαίων π[ολιτείας μετ]ὰ δυεῖν θυγατέρων ἄξιον ἡγησάμην εἶναι…)[256].

Il secondo nominativo che, come attestato da *P. Lond.* III, 1178, ll. 30-31, era stato inserito nei decreti emanati dalla *synodos* in onore dei re del Ponto e della Commagene, risulta essere quello di tal Sandogene[257], anch'egli figlio di *Mikkalos* e di provenienza antiochena. A l. 31 va registrata un'altra anomalia nella redazione scritta del documento papiraceo: tra Σανδογένης e M]ικκ[άλου – vale a dire prima del patronimico e dell'etnico inerenti a questo personaggio, il cui nome è trascritto alla fine di l. 30 – , nella parte iniziale di l. 31 è stato volutamente lasciato dallo scriba uno spazio vuoto corrispondente ad una decina di lettere, di estensione tale, però, da non permettere, in pratica, l'inserzione per intero di un patronimico, né di un aggettivo connotante la provenienza etnica, e nemmeno di un altro idionimo[258].

Come ipotizzato già dal Kenyon[259], con ogni probabilità, la lacuna all'inizio di l. 31 avrebbe dovuto essere colmata, in un secondo momento, con l'inserzione di un nome alternativo o di uno pseudonimo di Sandogene, preceduto dalla classica formula ὁ καί. È lecito chiedersi, però, a questo punto, che ruolo rivestisse costui nella vicenda inerente all'iniziativa onorifica intrapresa dalla *synodos* nel 47 d.C. Evidentemente, anche Sandogene, come il fratello Diogene, fu un promotore di tale iniziativa, e quindi proprio in qualità di estensore e firmatario della proposta all'assemblea sociale vide il suo nominativo trascritto negli *psefismata* di cui sopra. La sua posizione, per quanto pur sempre rilevante, sia in seno alla *synodos* sia nelle relazioni diplomatiche con l'imperatore, dovette però, con ogni probabilità, essere subordinata e defilata rispetto a quella di Diogene, in quanto il papiro si limita a registrare il suo nome, senza dar conto del suo personale apporto né della sua funzione in tale oc-

[255] La congiunzione καί è presente nella trascrizione del Wilcken, mentre è stata espunta dal Frisch.

[256] Sul conferimento del *ius civitatis* a questo personaggio e sull'anomalia rappresentata dall'estensione di questo importantissimo *beneficium* a due sue figlie, di cui è fatta espressa menzione alle ll. 29-30 del papiro londinese, vd. *supra*, 19.

[257] Per l'idionimo Σανδογένης, come osserva FRISCH, 1986, 117, si tratta di "ein sehr seltener theophorer Name, zu Sandon, dem Gott von Tarsos". Cfr. ROBERT, 1963, 99.

[258] A tale proposito, cfr. *contra* FRISCH, 1986, 117, che ripropone l'integrazione di VANDONI, 1964, 102, in [Δίων ?M]ικκ[άλου]: tale idionimo è infatti abbastanza corto da integrare la parte finale della lacuna di l. 31, subito dopo il patronimico di Sandogene. Sulla base di quest'ipotesi, verrebbe qui menzionato, come figlio di Mikkalos, non Sandogene, ma quello stesso Dione citato a l. 15 del papiro.

[259] Cfr. *P. Lond*. III, 1178, 216, n. alle ll. 30-31.

casione, od in generale del ruolo da lui rivestito, come magistrato, nell'ambito dell'associazione atletica. Inoltre, dal documento papiraceo non si può assolutamente inferire che costui avesse ottenuto la cittadinanza romana: anzi, al contrario, proprio come l'antiocheno Dione figlio di *Mikkalos*[260] (probabilmente anch'egli suo fratello) citato a l. 15 tra gli ambasciatori della *synodos* presso Claudio nel 46 d.C., Sandogene viene rigorosamente ed esclusivamente menzionato con il patronimico e l'etnico.

### 2.2. *Epistula* di Vespasiano (*P. Lond.* III, 1178 [=*Pap. Agon.* 6], ll. 32-36).

(1ª mano)[261]

Αὐ[τοκράτωρ Καῖσαρ] Οὐεσπασιανὸς Σεβαστὸς ἱερᾷ ξυστικῇ περιπο-
λιστικῇ συ[νόδ]ῳ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα χαίρειν·
[εἰ]δὼς ὑμῶν τῶν ἀθλητῶν τὸ ἔνδοξον καὶ φιλότειμον πάντα ὅσα
[θεὸ]ς[262] Κλαύδιος αἰτησαμένοις ὑμεῖν συνεχώρησε καὶ αὐτὸς φυλάττειν
[π]ροαιροῦμαι. ἔρρωσθε.

L'imperatore [Cesare] Vespasiano Augusto saluta l'Associazione Imperiale Itinerante degli atleti sistici discepoli di Ercole.
Poiché conosco la fama e l'ambizione di voi atleti, anch'io stabilisco di mantenere tutti quei privilegi che il divino Claudio, su vostra richiesta, vi ha concesso in passato. State bene.

La terza *epistula* imperiale trascritta nel papiro londinese, alle ll. 32-36, è attribuita all'imperatore Vespasiano[263]. Sulla base della pura e semplice titolatura

[260] Per questo personaggio possono valere le considerazioni già svolte circa Dione: i tre atleti antiocheni figli di Miccalo, Dione, Diogene e Sandogene, provenienti direttamente dall'Oriente, dovettero giocare un ruolo di primo piano negli anni 46 e 47 d.C., nei rapporti diplomatici tra la confederazione atletica e Claudio, ed ebbero quindi un'importanza tale da essere ancora menzionati, a 150 anni di distanza, nel diploma del pugile Herminos.

[261] Vd. *supra*, 60, n. 116.

[262] [καὶ] ὁ Kenyon-Bell, Wilcken : [θεὸ]ς Frisch.

[263] Per quel che concerne i privilegi concessi da Vespasiano, *princeps* definito da Svetonio *civilis et clemens* (cfr. *Vesp*., 12, 1), cfr. WENGER, 1953, 457-458 e 464. Due categorie di professionisti particolarmente favorite dal fondatore della dinastia flavia furono quelle dei *magistri* e dei *medici* (comprensivi degli *iatraliptae*). Si veda al riguardo il celebre editto del 74 d.C., ritrovato a Pergamo, col quale il fondatore della *domus* flavia concesse a costoro rilevanti *beneficia* (*FIRA* I², nr. 73). Su tale fonte, che si inquadra nel contesto di una più ampia politica di favore promossa da Vespasiano nei confronti degli intellettuali – *in primis* i *rhetores*, ma anche i *poetae*, gli *artifices* e i *mechanici*: cfr. Suet., *Vesp*., 17 e 18; Cass. Dio, 65, 12, 1a –, vd. il commento di COPPOLA, 1994, 414-422. Cfr. anche *D*., 50.4.18.30 (Arcadius Charisius, *lib. sing. de muneribus civilibus*), "ove Vespasiano viene menzionato, accanto ad Adriano, come il promotore … di una concessione di

imperiale, non sembrerebbe possibile datare con precisione tale rescritto; esso comunque è con ogni probabilità collocabile intorno alla fine del 69 d.C. [264], ossia agli albori del principato di Vespasiano[265], in una fase in cui l'imperatore capostipite della *gens* Flavia aveva appena assunto il potere, dopo il turbolento ed instabile periodo di transizione passato alla storia come l'anno dei quattro "imperatori".

A sostegno di tale datazione, basti osservare che a l. 32 del papiro Vespasiano chiama se stesso con i soli appellativi di Αὐ[τοκράτωρ Καῖσαρ] … Σεβαστὸς (*Imperator Caesar Augustus*)[266].

immunità dai pubblici carichi, oltre che a favore di grammatici, retori e filosofi, anche di medici" (COPPOLA, 1994, 312-313, n. 34; cfr. anche 417-423). Al riguardo, vd. WOODSIDE, 1942; BOWERSOCK, 1969, 30 sgg.; DESIDERI, 1978, 65-67 e 144-146. Un altro significativo provvedimento concessorio è l'editto col quale nel 73/74 d.C., in occasione della sua censura, Vespasiano conferì il *ius Latii* alla Spagna: cfr. Plin., *Nat. Hist*., 3, 3, 30: *Universae Hispaniae Vespasianus Imperator Augustus iactatum procellis rei publicae Latium tribuit*; *CIL* II, 1610. Sull'argomento, vd. da ultimo, BRAVO BOSCH, 2009, 141-162, ove altra bibliografia. Sono invece da collocarsi tra le statuizioni meramente confirmatorie di precedenti *beneficia* le due *epistulae Vespasiani* pubblicate in *FIRA* I², nr. 72 *(ad Vanacinos*) e nr. 74 (*ad Saborenses*). Sui provvedimenti premiali vespasianei, vd. MAROTTA, 1988, 96-98. Sulla politica evergetica dei Flavi, cfr. anche SCARANO USSANI, 1992, 53-56.

[264] Cfr. GERSTINGER, 1954a, 60, il quale, però, parte dal presupposto, non unanimemente condiviso in dottrina, che la *synodos* degli atleti sistici itineranti, cui sono indirizzate le lettere di Claudio e Vespasiano trascritte in *P. Lond.* III, 1178, ll. 8-36, fosse identificabile con una corporazione generale degli atleti avente sede in Oriente, e più precisamente a Sardi. Cfr. *contra* AMELOTTI, 1955=1996, 340, n. 71, il quale invece ipotizza che la *synodos* di *P. Lond*. III, 1178, ll. 8-36, fosse una associazione di atleti sistici formatasi in Occidente, avente carattere ancora regionale e sede a Roma. Lo Studioso esprime le sue riserve anche in merito alla datazione del 69 d.C. proposta da Gerstinger per l'*epistula* di Vespasiano, fondando la sua argomentazione sulla constatazione che la *synodos* orientale si sarebbe sciolta prima del 60 d.C. Cfr. *supra*, 26-27, n. 98, e 28-29, n. 106.

[265] Per un inquadramento storico generale delle vicende inerenti all'ascesa al potere di Vespasiano ed al suo principato – ovviamente senza pretese di esaustività – si vedano HENDERSON, 1908; WEYNARD, 1909; BERTI, 1927; CHARLESWORTH, 1937; ZANCAN, 1939; BERSANETTI, 1941; HOMO, 1949; GAGÉ, 1952; SULLIVAN, 1953; CHILVER, 1957; GARZETTI, 1960, 237 sgg.; TOWNEND, 1961; FERRILL, 1965; HENDERSON, 1968; GREENHALGH, 1975; LEVI, 1975; FABBRICOTTI, 1976; NICOLS, 1978; BENGTSON, 1979; LUCREZI, 1981; GARNSEY-SALLER, 1982; STEVENSON, 1988, 470-501; CHARLESWORTH, 1988b, 527-570; MILAZZO, 1989, 159 sgg.; LEVICK, 1999.

[266] In un siffatto sistema di titoli, *Imperator* funge da *praenomen*, il nome *Caesar* da gentilizio, in questo caso collocato in seconda posizione, a rimarcare la continuità dinastica con la *domus* Giulio-Claudia, e a sua volta seguito da un elemento della denominazione individuale, il nome proprio *Vespasianus*; infine, all'ultimo posto, *Augustus* è utilizzato in funzione di *cognomen*. Vd. in generale CALABI LIMENTANI, 1985, 167; MAGIONCALDA, 1991, 27-34, sp. 28-29. In relazione alla titolatura di Vespasiano, per le formule onomastiche trascritte nei provvedimenti vespasianei traditi da papiri, *ostraka* ed epigrafi di provenienza egizia, cfr. BURETH, 1964, 37-40; vd. anche BUTTREY, 1980. Per le attestazioni epigrafiche, vd., *e. g*., *ILS* 247, 253, e sp., la cd. *Lex de imperio Vespasiani* (*CIL* VI, 1, 167 nr. 930=*ILS* 244=*FIRA* I², 154 nr. 15), risalente al dicembre 69 o al gennaio 70, alle ll. 28-29: *imp(eratori) Caesari Vespasiano Aug(usto)*; ed alla l. 30: *ab imperatore Caesare Vespasiano Aug(usto)*. Vd. la ricorrenza della stessa sintetica titolatura (*Imp. Caesar Vespasianus Augustus*) anche nella *praescriptio* dell'*epistula* inviata da Vespasiano *ad*

Nel prescritto non si trova quindi alcun riferimento alla denominazione ufficiale in genere spettante al *princeps* come tale, ossia la *tribunicia potestas*[267], né al titolo onorifico di *pater patriae*[268], e nemmeno a quelle che erano le più elevate cariche civili e sacerdotali di matrice repubblicana di prammatica rivestite dall'imperatore, vale a dire il pontificato massimo[269], la censura[270] ed il consolato[271]; magistratura, quest'ultima, che, com'è noto, per quanto ricoperta da Vespasiano, insieme al figlio Tito, a far data dal primo gennaio del 70 d.C.[272], è citata nella sua nomenclatura ufficiale solo a partire dai primi mesi dell'anno[273].

*Vanacinos* (*CIL* X, 840, nr. 8038= *FIRA* I², 419 nr. 72), datata il 12 ottobre di un anno non individuabile, forse il 77 d.C. (cfr. *FIRA*, I², 419; DEGRASSI, 1952, 22). Per gli *ostraka*, un'attestazione interessante è offerta da *WO*, nr. 773, 205, proveniente da Tebe. Si tratta di uno dei primissimi documenti datati col nome di Vespasiano nelle vesti di nuovo imperatore e risalirebbe al 27 luglio del 69 d.C.; alla l. 4 dell'*ostrakon* Vespasiano è citato, in genitivo, col solo titolo di Καῖσαρ, seguito dalla formula ὁ κύριος. Cfr. LIESKER-SIJPESTEIJN, 1988, 77. Per una datazione più tarda, alla metà di agosto del 69 d.C., cfr. HENRICHS, 1968, 53; BARZANÒ, 1988a, 545, n. 14. Vd. anche *SB* 13039=*PSI* XIV, 1433=*CPGr* II, 12 (10 agosto 69), ll.6-7, 11-13, documento che presenta la prima attestazione dell'epiteto *Sebastos* nella titolatura di Vespasiano; cfr. BUTTREY, 1980, 11; SIJPESTEIJN, 1983, 282, n. 1; LIESKER-SIJPESTEIJN, 1988, 77. Si vedano inoltre, *e.g., SB* 3563=*O. Bodl.* II, 566 (25 agosto 69); *BGU* II, 644, ll. 1-2 (12 settembre 70); *O. Bodl.* II, 1126, ll. 4-5 (27 settembre 70); *O. Bodl.* II, 1176, l. 3 (12 novembre 69); *O. Edfou* I, 28 = *CPJ* II, 237, ll. 3-5 (29 ottobre 69); *O. Petr.* 126, ll. 1-2 (25 dicembre 70); *P.Lond.* II, 282, ll. 1-2 (20 settembre 70); *P.Lond*. II, 436 = *SB* 14968, col. I, ll. 1-2; col. II, ll. 10-11 (4 luglio-10 agosto 69: cfr. LIESKER-SIJPESTEIJN, 1988).

[267] Cfr. MAGIONCALDA, 1991, 42-44.

[268] Cfr. MAGIONCALDA, 1991, 46.

[269] Cfr. MAGIONCALDA, 1991, 41-42. I titoli di *pontifex maximus* e *pater patriae* vennero di fatto conferiti a Vespasiano solo nella primavera del 70 d.C.: essi non appaiono su un diploma militare del 6 marzo 70, sono invece menzionati su uno del 5 aprile. Cfr. NEWTON, 1901, nrr. 30 e 31.

[270] Cfr. MAGIONCALDA, 1991, 46. Vespasiano rivestì la censura, insieme al figlio Tito, nel 73/74 d.C. (Suet., *Tit*., 6, 1). Vd. HOMO, 1949, 285; HENDERSON, 1968, 32-33; LUCREZI, 1995, 55; LEVICK, 1999, 139.

[271] Cfr. MAGIONCALDA, 1991, 45-46. In effetti, il riferimento al consolato nella titolatura ufficiale di Vespasiano non può dirsi un elemento costante e regolare, in quanto tale magistratura non fu da lui ricoperta in modo continuativo nel tempo. Com'è noto, il fondatore della dinastia flavia rivestì il consolato ordinario, in tutto, nove volte: oltre che nel 51 d.C., per due mesi, sotto Claudio, egli ricoprì tale carica anche negli anni 70-72, 74-77, e 79. Il figlio Tito gli fu collega negli anni 70, 72, 74-77, e 79. Cfr. Suet., *Vesp*., 8; vd. anche l'*epistula Vespasiani ad Saborenses* (*CIL* II, 195, nr. 1423=*ILS* 6092), del 78 d.C. (ottavo consolato). Per i consolati rivestiti da Vespasiano, vd. LIEBENAM, 1909, 105; DEGRASSI,1952, 20-23; cfr. anche GALLIVAN, 1981, per una ricostruzione dei Fasti consolari durante il regno dei Flavi.

[272] Cfr. Tac., *Hist.*, 4, 38: *Interea, Vespasianus iterum ac Titus consulatum absentes inierunt, maesta et multiplici metu suspensa civitate*… Vespasiano era già stato *consul suffectus* sotto Claudio, nel 51 d.C., e soltanto per due mesi: cfr. Suet., *Vesp*., 4.

[273] Cfr. DEGRASSI,1952, 20, nr. 70.

Da notare, inoltre, che in tale documento il titolo di *imperator* non è accompagnato dal numero delle acclamazioni imperatorie.

Per quel che concerne, nello specifico, la datazione dell'*epistula* in questione, il problema fondamentale da affrontare in questa sede consiste però nel verificare se Vespasiano possa averla legittimamente emanata già nella seconda metà del 69 d.C., ossia in un periodo in cui egli non era stato ancora formalmente investito dei poteri sovrani e delle prerogative inerenti alla carica imperiale, acquisiti solo nel dicembre del 69 d.C. in virtù della cd. *Lex de imperio*[274].

A riscontro di tale tesi[275], per la quale l'*epistula* tradita alle ll. 32-36 del papiro londinese sarebbe stata redatta durante la convulsa fase finale della guerra civile, nei mesi immediatamente antecedenti la morte di Vitellio[276] e l'ufficiale presa di potere, pur da *absens*, da parte di Vespasiano[277], va però osservato che il dato offerto, puramente e semplicemente, dalla titolatura di *P. Lond.* III, 1178, l. 32, che risulta priva del riferimento al consolato, non sembra essere, di per sé, dirimente.

Com'è noto, all'indomani della scomparsa del suo antagonista, nel dicembre del 69 d.C., l'ascesa al trono da parte di Vespasiano fu scandita, a Roma, da una serie di eventi, di natura politico-costituzionale, che si possono enucleare nell'acclamazione imperatoria da parte del popolo[278], nell'attribuzione delle prerogative d'uso al nuovo *princeps* per iniziativa del senato[279], e nella sua conte-

[274] *CIL* VI, 930=*ILS* 244=*FIRA* I², nr. 15=McCRUM-WOODHEAD, 1961, 1. Cfr. Tac., *Hist.*, 4, 3, 3 e 4, 6, 3. Sulla portata e sui riflessi costituzionali della cd. *lex de imperio*, in ordine ai poteri conferiti dal senato a Vespasiano, il dibattito è tuttora aperto in dottrina: per un approccio generale, vd. MOMMSEN, 1887-88³, II, 876 sgg.; CANTARELLI, 1915; ORESTANO, 1937=1962=1998, 21 sgg.; DE MARTINO, 1972-1975², IV, 1, 462 sgg., 478 sgg.; BRUNT, 1977; LUCREZI, 1982, 143 sgg.; LAST, 1988, 16-20; LUCREZI, 1995, 89-144; cfr., da ultimo, i contributi di CAPOGROSSI COLOGNESI, 2009; LEVICK, 2009; MANTOVANI, 2009; LUCREZI, 2009; LANZA, 2009; PANI, 2009; VENTURINI, 2009; DE GIOVANNI, 2009; ECK, 2009. Sugli aspetti giuridico-costituzionali connessi all'avvento al potere di Vespasiano, vd. anche LEVI, 1938=1978; VANELLA, 1965; LUCREZI, 1995, 67-87.

[275] Cfr. GERSTINGER, 1954a, 60.

[276] Vitellio morì nel tardo pomeriggio del 20 dicembre 69 d.C., all'età di 54 anni: vd. Suet., *Vit*., 3, 3; Cass. Dio, 65, 22, 1; cfr. però anche Tac., *Hist*., 3, 86, 1; Suet., *Vit*., 18, 1; Eutrop., 7, 8, 16 Aurel. Vict., *De Caes*., 8, 6; *Epit. De Caes*., 8, 5, fonti per le quali Vitellio, al momento della morte, avrebbe avuto 57 anni. Vd. HEUBNER, 1972, 184-186. Sull'effimero regno di Vitellio, asceso al trono dopo il suicidio di Otone (16 aprile del 69 d.C.), vd. BERTI, 1927; MOMIGLIANO, 1931; PRÉAUX, 1952; FERRILL, 1965; GREENHALGH, 1975; STEVENSON, 1988, 487-501; RICHTER, 1992; MURISON, 1993.

[277] Alla ratifica della sua acclamazione da parte del senato Vespasiano aveva risposto *per epistulas* ed era rientrato a Roma solo all'inizio dell'autunno del 70 d.C., tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre: cfr. Tac., *Hist.*, 4, 3-4; Joseph. Fl., *Bell.*, 4, 658; 7, 63.

[278] Cfr. Joseph. Fl., *Bell.*, 4, 654.

[279] Cfr. Tac., *Hist.*, 4, 3-4 e 4, 6, 3.

stuale designazione, unitamente al figlio Tito, per il consolato ordinario dell'anno successivo[280].

Se quindi, in linea puramente teorica, Vespasiano avrebbe potuto emanare il rescritto di *P. Lond*. III, 1178 in qualità di semplice *imperator* e solo in forza delle *salutationes* con cui nell'estate del 69 d.C. le legioni e le province orientali, a partire dall'Egitto, lo avevano acclamato come pretendente al trono, va altresì considerato che un tale atto giuridico sarebbe stato, *a posteriori*, di per sé illegittimo, per carenza di potere, e di conseguenza inefficace, se egli non avesse prevalso su Vitellio.

Ma anche nel caso, che in effetti si verificò sul piano storico, del suo definitivo successo militare, qualsivoglia provvedimento da lui emanato, come qualsiasi atto da lui compiuto od autorizzato prima del 22 dicembre del 69 d.C. avrebbe comunque dovuto essere formalmente convalidato, con un ulteriore atto legislativo, dal senato oppure dall'imperatore stesso, una volta ottenuta l'investitura ufficiale a Roma e quindi entrato formalmente nel pieno possesso dei suoi poteri e prerogative di diritto pubblico[281]. A meno di non ritenere che l'attribuzione dell'insieme di poteri di cui Vespasiano sarebbe stato investito, nel dicembre del 69 d.C. o nel gennaio del 70 d.C., con la cd. *Lex de imperio*, abbia avuto efficacia retroattiva, sanando automaticamente gli atti eventualmente emanati dall'imperatore prima della sua ufficiale ascesa al trono.

A tale proposito, la questione potrebbe essere risolta partendo dalla nota testimonianza di Tacito[282], circa quella che veniva considerata, di fatto, la data ufficiale del *dies imperii* di Vespasiano[283]. In effetti, come informa lo storico, per iniziativa del *praefectus Aegypti* Tiberio Giulio Alessandro[284], ad Alessandria le legioni poste a guarnigione della città e la popolazione civile avevano acclamato *imperator* Vespasiano – al tempo governatore della provincia di Giudea – il 1º

[280] Cfr. Tac., *Hist.*, 4, 3, 3; 11, 1; 38, 1; Cass. Dio, 66, 1, 1; Suet., *Vesp*., 8.

[281] Cfr. CHARLESWORTH, 1988b, 530; LUCREZI, 1995, 74 sgg.; MILAZZO, 2003, 199 sgg.

[282] *Hist.* 2, 79, 1: *Initium ferendi ad Vespasianum imperii Alexandriae coeptum, festinante Tiberio Alexandro, qui kalendis Iuliis sacramento eius legiones adegit. isque primus principatus dies in posterum celebratus, quamvis Iudaicus exercitus quinto nonas Iulias apud ipsum iurasset, eo ardore, ut ne Titus quidem filius exspectaretur, Syria remeans et consiliorum inter Mucianum ac patrem nuntius.*

[283] Sulle questioni storico-giuridiche inerenti al *dies imperii* di Vespasiano, cfr. SCHULTEN, 1905, coll. 477-478; WEYNARD, 1909, coll. 2634-2635; HAMMOND, 1938, 36; HENRICHS, 1968, 51-54; BARZANÒ, 1980; MONTEVECCHI, 1981a, 483-496; EAD., 1981b, 155-170; BONINI, 1981, 253-259; LUCREZI, 1982, 53 e 119 sgg.; SARGENTI, 1984, 2629 sgg.; BARZANÒ, 1988b; MILAZZO, 1989, 15, 170-172; AMARELLI, 1989, 106; LUCREZI, 1995, 67-87; LEVICK, 1999, 65-67 e 226-227, n. 5.

[284] Su Tiberio Giulio Alessandro e sul fondamentale ruolo da costui rivestito nell'ascesa di Vespasiano al potere, vd. SULLIVAN, 1953; TURNER, 1954; BURR, 1955; BARZANÒ, 1988a; MILAZZO, 2003, 199-210.

luglio del 69 d.C.[285], dando il via alla defezione degli eserciti di Mesia, di Pannonia e di Dalmazia[286].

Ne era derivata, com'è noto, una vera e propria "reazione a catena": al giuramento di fedeltà nei confronti del nuovo *princeps*, entro la metà di luglio, da parte di tutte le province orientali, sull'esempio dell'Egitto e della Siria, avevano fatto seguito l'appoggio offerto dalla regina Berenice[287] e dal re dei Parti Vologese, e l'adesione dei *reges* clienti Soemo della Sofene, Antioco IV della Commagene, ed Erode Agrippa II della Giudea, nonché dello stesso governatore della Siria, C. Licinio Muciano, alla causa di Vespasiano[288].

Tale data sarebbe stata in seguito celebrata come ricorrenza dell'inizio del principato (*primus principatus dies*); il senato, quindi, col conferire a Vespasiano pieni poteri all'indomani della morte di Vitellio, non avrebbe fatto altro che ratificare lo stato di fatto di quella che avrebbe potuto apparire, *a posteriori*, come una vera e propria usurpazione, confermando la scelta delle legioni e sancendo come legalmente valida l'acclamazione alessandrina del nuovo imperatore.

Del resto, lo stesso Vespasiano, a tal proposito, non avrebbe seguito l'esempio del suo avversario, che aveva datato il suo impero dal giorno della ratifica del senato[289], ma avrebbe preferito computare gli anni delle sue potestà tribunizie proprio dal 1º luglio del 69 d.C., conferendo così, surrettiziamente, a tale data – che segnava al contempo, di fatto, la fine del regno di Vitellio – una valenza non solo storico-politica, ma anche giuridico-costituzionale.

Va altresì osservato che, per quanto il fondatore della dinastia flavia fosse stato acclamato per la prima volta non ad Alessandria, ma ad Aquileia – all'indomani della morte di Otone, nella tarda primavera del 69 d.C. – dalla *III legio Gallica* e da altre truppe di stanza nei Balcani[290], col far decorrere uffi-

[285] Cfr. al riguardo anche Suet., *Vesp*., 6, 2-3; Cass. Dio, 65, 8, 4; 66, 8, 2. In relazione alla *salutatio* alessandrina, che per la dottrina maggioritaria, oltre ad essere la prima acclamazione imperatoria del *princeps* flavio, in ordine di tempo, va considerata a tutti gli effetti coincidente col *dies imperii* giuridicamente riconosciuto, vd. l'originale ipotesi formulata da BARZANÒ, 1980 e 1988a, 544 sgg., sp., 546, con n. 117, per la quale cfr. anche subito *infra*, n. 290.

[286] Cfr. Tac., *Hist*., 2, 79-80; 85-86; Joseph. Fl., *Bell*., 4, 601; Suet., *Vit*., 15, 1; *Vesp*., 6, 2-6; Aurel. Vict., *De Caes*. 8, 2. Le fonti non sono però concordi sulla successione cronologica delle defezioni. Vd. FABIA, 1903; MOMIGLIANO, 1931, 148-159; VENINI, 1977, 134-135.

[287] Ex moglie di Polemone II re del Ponto e amante di Tito: Tac., *Hist.*, 2, 2. Vd. CROOK, 1951; BRAUND, 1984b.

[288] Cfr. Tac., *Hist*., 2, 81, 1-3; Suet., *Vesp.*, 6.

[289] Vd. Tac., Hist., 2, 55; *Acta Fratr. Arv*., *ILS*, 241, r. 85 sgg.; cfr. MOMMSEN, 1887-88³, II, 842, n. 4.

[290] Cfr. Tac., *Hist*., 2, 74; Suet., *Vesp*., 6, 1-3; *AE* 1978, nr. 819. Cfr. BARZANÒ, 1980, 149, con n. 2; ID., 1988a, 546 e sgg. Sull'importanza dell'acclamazione di Aquileia, e soprattutto sulla reale portata del suo mancato riconoscimento nella storia "ufficiale" dell'avvento al trono di Vespasiano, vd. BARZANÒ, 1980. Per lo Studioso, il *Princeps* flavio, "ritardando l'inizio del proprio periodo di regno dall'aprile-maggio al 1° luglio 69" (BARZANÒ, 1980, 149), avrebbe volutamente obliterato il dato storico rappresentato dalla sua presa di potere ad Aquileia, che avrebbe potuto

cialmente l'inizio del suo regno dal 1° luglio 69 d.C., egli aveva voluto riconoscere lealmente la legittimità del brevissimo principato di Vitellio[291], del quale – e non di Otone – si considerava diretto successore.

Di conseguenza, se, come ormai unanimemente la dottrina tende a riconoscere, sotto il profilo del diritto pubblico, per il regno di Vespasiano la decorrenza giuridica del *dies imperii,* a tutti gli effetti, fu formalmente anticipata al giorno dell'acclamazione in Alessandria, va considerato del tutto legittimo ed efficace qualsivoglia atto giuridico eventualmente emanato dal nuovo *princeps* tra il 1° luglio ed il 22 dicembre del 69 d.C., data della seduta durante la quale il senato gli conferì i poteri sovrani[292].

Ad ogni modo, se si accoglie tale ipotesi, non solo di per sé del tutto plausibile, ma anche suffragata dalle fonti[293], si può comprendere facilmente la dinamica di eventi che dovette provocare l'intervento di Vespasiano in favore dell'associazione degli atleti sistici.

Può apparire infatti verosimile che, nella seconda metà del 69 d.C. – a partire dai primi di luglio, e comunque prima che Vespasiano rivestisse ufficialmente il consolato, a far data dal 1° gennaio del 70 d.C. – , forte di un rapporto privilegiato di stima e collaborazione instaurato, come si è visto, già con Augusto e consolidato sotto il principato di Claudio, la *synodos* non si sia lasciata sfuggire l'importantissima occasione offerta dall'ascesa al potere del nuovo imperatore, che già si profilava come imminente sin dai giorni della sua acclamazione alessandrina[294]. L'associazione agonistica avrebbe così instaurato tempestivamente col fondatore della dinastia flavia relazioni diplomatiche che risultavano, in ultima analisi, non solo utili, ma addirittura indispensabili per il riconoscimento

riconnettere il suo regno, direttamente, a quello di Otone, con l'esclusione di Vitellio dal novero degli imperatori legittimi; quest'opzione avrebbe avuto un significato squisitamente politico, nel senso di un formale riconoscimento *a posteriori* della legittimità – anche se solo per due mesi – del regno di Vitellio, e sarebbe stata quindi del tutto priva di implicazioni giuridico-costituzionali. Per una critica a tale ricostruzione interpretazione, vd. però MILAZZO, 1989, 171, n. 71.

[291] Sulla durata complessiva del principato vitelliano – otto mesi in tutto, se si considera come *dies a quo* il suicidio di Otone e come *dies ad quem* la sua morte, ovvero solo due, ossia dal 20 aprile al 30 giugno 69 d.C., se invece lo si ritiene, di fatto, deposto a seguito dell'acclamazione alessandrina di Vespasiano –, vd. BARZANÒ, 1988a, 552. Cfr. però anche Cass. Dio, 65, 22, 1, che considera Vitellio imperatore legittimo dal 1º gennaio 69 d.C., non riconoscendo il principato di Otone.

[292] Cfr. Tac., *Hist*., 4, 3, 3: *at Romae senatus cuncta principibus solita Vespasiano decernit...*; *Hist*., 4, 6, 3: *... eo senatus die, quo de imperio Vespasiani censebant ...*

[293] Ai documenti citati *supra*, 100-101, n. 266, la cui datazione fa riferimento al primo anno di regno di Vespasiano già a decorrere dalla fine di luglio del 69 d.C., aggiungasi al riguardo il fondamentale riscontro offerto da *P. Fouad* 8, che attesta l'ingresso trionfale di Vespasiano in Alessandria d'Egitto, nella tarda estate del 69 d.C., acclamato dalla folla festante riunita nell'Ippodromo come εἷς σωτὴρ καὶ ε[ὐεργέτης]. Cfr. JOUGUET, 1940; ID., 1941-1942; MONTEVECCHI, 1981a; EAD., 1981b, sp. 155, n.2, con ampia rassegna bibliografica.

[294] Cfr. Tac., *Hist.*, 2, 79-81.

del suo *status* giuridico ed il mantenimento delle prerogative fino ad allora acquisite.

Deve essersi quindi verificato un evento di tale rilevanza da permettere all'associazione degli atleti sistici di schierarsi per la prima volta in favore di colui che di lì a poco sarebbe diventato il signore del mondo[295], manifestandogli leale ossequio ed al tempo stesso inviandogli quella formale richiesta di conferma dei diritti e dei privilegi già ottenuti in precedenza da parte dei *principes* giulio-claudii[296] che avrebbe dato luogo al rescritto di *P. Lond*. III, 1178, ll. 32-36.

Al riguardo, è stato ipotizzato[297] che tale richiesta sia stata rivolta dalla associazione atletica al nuovo imperatore non a Roma, dove egli avrebbe fatto ritorno solo all'inizio dell'autunno del 70 d.C.[298], ma in Siria, dove l'associazione agonistica avrebbe avuto sede ed effettivamente, nell'estate del 69 d.C., lo stesso Vespasiano, impegnato nei preparativi della guerra contro i Vitelliani, si era trattenuto, facendo base ad Antiochia[299]. Una tale iniziativa, da parte della *synodos*, ad avviso di chi scrive sarebbe però potuta apparire un po' troppo temeraria ed avventata, se collocata cronologicamente in una fase storica (estate 69) in cui le sorti della guerra civile apparivano ancora incerte e lo stesso Vespasiano, pur avendo l'appoggio delle legioni orientali, aveva a lungo esitato a mettere a repentaglio la vita sua e dei suoi due figli, conscio dell'enorme responsabilità che avrebbe comportato innescare uno scontro con Vitellio[300].

Una situazione ben diversa deve essersi invece presentata alla *synodos* agonistica alla fine del 69 d.C., all'indomani dello scontro finale tra Vitelliani e Flaviani nella capitale: Vespasiano si trovava ad Alessandria, dove venne raggiunto dalla notizia della morte del suo antagonista e degli eventi di Roma a lui

[295] Cfr. Tac., *Hist.*, 2, 78, 1: *mox rerum dominus*.

[296] Cfr. *P. Lond*. III, 1178, l. 35: l'espressione αἰτησαμένοις ὑμεῖν, per quanto, sintatticamente, faccia riferimento alle richieste di concessione di benefici fatta a Claudio negli anni 46 e 47 d.C., sotto il profilo logico può lasciare intendere che sia stata indirizzata anche a Vespasiano un'analoga preghiera, questa volta per ottenerne la conferma.

[297] Cfr. GERSTINGER, 1954a, 60: " Demnach ist der Brief wohl noch vor Dezember 69 geschrieben, stammt also aus den ersten Monaten der Regierung des Kaisers, was ja auch an sich wahrscheinlich ist, da die Synodos sicherlich sofort nach der Thronbesteigung an den damals noch in Syrien weilenden Monarchen mit der Bitte um Bestätigung ihrer privilegien herangetreten sein wird".

[298] Presumibilmente tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre: cfr. Joseph. Fl., *Bell.*, 4, 658; 7, 63.

[299] Cfr. Tac., *Hist.*, 2, 81-82.

[300] Cfr. Tac., *Hist.*, 2, 74; 2, 76, 1.

favorevoli[301], e proprio ad Alessandria ricevette numerose ambascerie gratulatorie inviategli da ogni parte del mondo[302].

In tale occasione, nell'immediatezza dei festeggiamenti per l'ascesa al trono del *princeps* flavio, certamente anche l'associazione atletica inviò a Vespasiano una propria ambasceria – dei cui membri però, in questo caso, non rimane traccia nella costituzione imperiale trascritta in *P. Lond*. III, 1178, ll. 32-36 –, per chiedere ufficialmente al nuovo imperatore la conferma di tutti i *beneficia* e *privilegia* già accordati da Claudio 23 anni prima. A partire da tale data, alle due costituzioni imperiali attribuite proprio a questo esponente della *gens Claudia* e trascritte nel papiro alle ll. 8-31, sarebbe stata quindi aggiunta ed incorporata negli atti giuridici emessi dall'associazione agonistica anche l'*epistula* di Vespasiano, come ulteriore titolo vantato dalla *synodos* a riscontro della legittimità delle sue prerogative. Inoltre, a commemorazione di quest'atto di ossequio in onore del nuovo *princeps*, da allora essa avrebbe potuto fregiarsi dell'epiteto lealista di ἱερά, vale a dire "imperiale", che l'*epistula Vespasiani* di *P. Lond*. III, 1178 attesta essere entrato per la prima volta a far parte della sua titolatura ufficiale[303].

Appare a questo punto opportuno svolgere brevemente alcune considerazioni sull'effettiva valenza normativa di tale provvedimento premiale. La costituzione in questione ha natura esclusivamente confirmatoria: nel rescritto Vespasiano fa infatti semplicemente rinvio ai *beneficia* in precedenza già concessi da Claudio alla *synodos*, limitandosi a ratificarli *in toto* e *per relationem*, vale a dire senza menzionarne il contenuto[304]. Ad ogni modo, pur non essendo possibile inferire da questa fonte quali disposizioni del suo predecessore[305] Vespasiano abbia in-

[301] Cfr. Tac., *Hist.*, 4, 51, 1; 4, 81, 1. Sulla cronologia relativa al soggiorno di Vespasiano in Alessandria, vd. HENRICHS, 1968, 54, n. 11, e 55, n. 15; MONTEVECCHI, 1981a; EAD. 1981b, 155, n. 1, ove ampi riferimenti alla bibliografia precedente.

[302] Cfr. al riguardo Joseph. Fl., *Bell.*, 4, 656: Εἰς δὲ τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἀφιγμένῳ τῷ Οὐεσπασιανῷ τὰ ἀπὸ τῆς Ῥώμης εὐαγγέλια ἦκε καὶ πρέσβεις ἐκ πάσης τῆς ἰδίας οἰκουμένης συνηδόμενοι· μεγίστη τε οὖσα μετὰ τὴν Ῥώμην ἡ πόλις στενοτέρα τοῦ πλήθους ἠλέγχετο.

[303] Cfr. GLOTZ, 1917, 1028.

[304] Per esempi analoghi tratti da provvedimenti emanati dallo stesso Vespasiano, cfr. l'*epistula ad Vanacinos* (*CIL* X, 8038=*FIRA*, I², 419-420, nr. 72), alle ll. 15 sgg.: *Beneficia tributa vobis ab diuo / Augusto post septimum consula/tum, quae in tempora Galbae reti/nuistis, confirmo* ...; nonché l'*epistula* indirizzata dal *princeps* Flavio *ad Saborenses* (*CIL* II, 1423=*FIRA*, I², 422-423, nr. 74), alle ll. 12-13: … *Vecti/galia, quae ab diuo Aug. accepisse dici/tis, custodio* ...

[305] Interessante, anche se non suffragata da alcun riscontro testuale, è la spiegazione offerta da GERSTINGER, 1954a, 54, all'anomalia rappresentata dal mancato richiamo, nel documento papiraceo, delle disposizioni confermate da Vespasiano alle ll. 34-35. In effetti, dato l'ordine, per nulla casuale, in base al quale i tre rescritti sono stati riportati in *P. Lond*. III, 1178, ci si aspetterebbe di trovare citate, in posizione antecedente rispetto a quella di Vespasiano, proprio le costituzioni imperiali a cui si fa cenno, col riferimento ai singoli *beneficia* già concessi da Claudio alla *synodos*; invece di questo *princeps* vengono riferite due *epistulae* apparentemente prive di contenuto strettamente giuridico. Gerstinger, per giustificare tale apparente stranezza, ipotizza che, in realtà, l'intervento

teso confermare, va osservato che la terza *epistula* imperiale, riportata nel papiro londinese alle ll. 32-36, non solo offre un'indiretta conferma del grande favore accordato da Claudio all'associazione degli atleti sistici itineranti, ma permette anche di comprendere meglio i meccanismi e le modalità attraverso le quali era stato attivato l'intervento dell'autorità imperiale.

Alle ll. 34-36 del papiro Vespasiano statuisce infatti di voler conservare (καὶ αὐτὸς φυλάττειν [π]ροαιροῦμαι) "πάντα ὅσα [θεὸ]ς Κλαύδιος αἰτησαμένοις ὑμεῖν συνεχώρησε", vale a dire tutti i privilegi che Claudio aveva già accordato alla *synodos* su richiesta di quest'ultima. La concessione dei *beneficia* da parte di Claudio, che Vespasiano dichiara di voler confermare, fu quindi provocata da un'iniziativa della *synodos* stessa: forte del consenso e

normativo confermato da Vespasiano in favore dell'associazione agonistica (vd. ll. 34-35: πάντα ὅσα [θεὸ]ς Κλαύδιος αἰτησαμένοις ὑμεῖν συνεχώρησε) non sia da attribuire a *Tiberius Claudius*, bensì a *Claudius Nero*, imperatore quest'ultimo che, com'è noto, si era fatto a più riprese promotore e sostenitore delle più svariate manifestazioni artistiche, e segnatamente di quelle greche. Effettivamente, l'amore per le competizioni atletiche, ginniche e soprattutto ippiche, aveva portato Nerone ad esibirsi egli stesso come auriga, ed a fondare a Roma nel 59 d.C. i *ludi Iuvenales*, e poi, nel 60 d.C., ad imitazione dei giochi olimpici, i *Neronia*, giochi quinquennali, comprendenti competizioni di atletica, corse di carri e gare di musica, poesia e oratoria (Tac., *Ann*., 14, 20-21; Suet., *Nero*, 12, 3; Cass. Dio, 62, 21). Se, com'è possibile evincere dalle fonti (cfr. Suet., *Nero*, 23 sg.; Cass. Dio, 63, 14; 20 sg.; Zon., 11, 12; Philostr., *Vita Apoll*., 4, 24 e 5, 7), il filelleno Nerone fu a tal punto amante degli agoni "alla moda greca" da voler personalmente intraprendere una vera e propria carriera agonistica e da partecipare come concorrente alle Olimpiadi nel 67 d.C. per potersi fregiare del titolo di Ὀλυμπιονίκης, si può allora ipotizzare che egli fosse, in certo qual modo, obbligato a servirsi della collaborazione di atleti professionisti per lo svolgimento dei giochi da lui fondati, arrivando a promuovere e a favorire l'intera categoria degli atleti. Di conseguenza, i rapporti tra questo *princeps* e la *synodos* degli atleti sistici dovevano essere quanto mai fiorenti ed improntati alla massima collaborazione ed incentivazione. Può quindi apparire verosimile che, come ipotizzato da Gerstinger, l'assenza di un'*epistula Neronis* in *P. Lond.* III, 1178 sia una delle conseguenze della *damnatio memoriae* di cui questo imperatore fu vittima dopo la sua morte e della *rescissio* dei suoi atti operata dal capostipite della *gens* flavia: nel contesto della politica di austerità e di ritorno all'ordine inaugurati dalla dinastia flavia, e soprattutto da Vespasiano, furono senza dubbio ridimensionate anche le iniziative propagandistiche a favore dell'atletica promosse da Nerone. Non appare del resto casuale, *per incidens*, che lo stesso Vespasiano si considerasse legittimo successore diretto del divinizzato Augusto, di Tiberio e di Claudio, gli unici imperatori citati come predecessori nella cd. *lex de imperio*, laddove i nomi di Caligola, Nerone, Galba, Otone e Vitellio sono volutamente omessi: cfr. *CIL* VI, 930=*ILS* 244=*FIRA* I², nr. 15=McCRUM-WOODHEAD, 1961, 1, ll. 1-6. Sarebbe però un po' arrischiato pensare che il redattore del diploma, nel trascrivere le due *epistulae* in questione, si sia spinto fino al punto di contraffarne il dettato normativo, sostituendo, in una sorta di "falso ideologico", al nome di Nerone quello del suo predecessore: egli aveva, pur sempre, a sua disposizione le statuizioni di Claudio, sulla cui sostanziale genuinità, almeno sotto il profilo dei riscontri storici, non si può dubitare. In questa prospettiva, si può allora ipotizzare che la *synodos* abbia preferito eliminare dai suoi documenti ed atti giuridici le costituzioni di Nerone, sostituendole con quelle più neutre e, per così dire, "politically correct", del suo predecessore Claudio. Cfr. al riguardo AMELOTTI, 1955=1996, 341, e n. 74.

della benevolenza dell'imperatore nei suoi confronti e grazie agli appoggi diplomatici di cui godevano i suoi rappresentanti più autorevoli ed in vista a Roma, l'associazione atletica avrebbe infatti approfittato delle circostanze favorevoli createsi proprio negli anni 46 e 47 d.C.[306], per mettersi in luce agli occhi di Claudio, promuovendo iniziative a lui gradite[307], e poterne così ottenere in cambio significativi vantaggi e privilegi, per mezzo di una formale richiesta formulata *a posteriori*.

Se, come sembra evidente, data la loro collocazione, in successione, nel documento papiraceo, alle ll. 8-36, le tre costituzioni imperiali fanno parte di un unico "combinato disposto" normativo, appare allora altamente probabile che l'*epistula* di Vespasiano intenda richiamare e confermare proprio i *beneficia* concessi da Claudio alla *synodos* agonistica negli anni 46 e 47 d.C. e dei quali rimane testimonianza indiretta nelle due costituzioni attribuite a questo imperatore e trascritte, seppur in forma estremamente sintetica e stralciata, alle ll. 8-15 e 16-31 del papiro.

Quanto poi alla natura ed alla tipologia dei privilegi che sarebbero stati in concreto concessi da Claudio e da Vespasiano, è presumibile che essi, pur non essendo espressamente menzionati in questo documento, siano stati simili a, se non addirittura derivati dai *beneficia* citati in altre fonti antecedenti[308]. Si sarebbe così trattato, con ogni probabilità, di privilegi consistenti, per lo più, in immunità di natura fiscale, in esoneri da prestazioni militari o da *munera civilia*, oppure in dispense da obblighi particolarmente gravosi sotto il profilo economico.

Per quel che concerne la titolatura ufficiale della quale l'associazione agonistica degli atleti sistici si sarebbe fregiata a partire dall'età flavia, va osservato che la nomenclatura riportata nel rescritto di Vespasiano alle ll. 32-33 del papiro londinese (…ἱερᾷ ξυστικῇ περιπολιστικῇ συ[νόδ]ῳ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα …) presenta la stessa formula registrata sia nella prima[309], sia nella se-

[306] Si fa qui riferimento ai festeggiamenti per il trionfo di Claudio sui Britanni, a Roma, e alla *panegyris* indetta in suo onore dai re del Ponto e della Commagene, eventi di cui si è già detto *supra*, 64 sgg.

[307] Vale a dire l'ambasceria gratulatoria con dono della corona d'oro, nel 46 d.C., e la partecipazione agli agoni ginnici indetti dai due monarchi orientali, nel 47 d.C., di cui si è detto ampiamente *supra*, 66-69.

[308] Si veda, ad esempio, l'analitico elenco di *SB* 4224, ll. 12-18: *asylia*, immunità da tutte le liturgie, esonero dal servizio militare, dispensa dall'obbligo di fornire alloggio alle truppe, diritto di godere di un periodo di tregua durante lo svolgimento dei giochi agonistici (πανήγυρις) indetti dalla *synodos* stessa, permesso di indossare la porpora per i suoi membri più rappresentativi ed autorevoli. A tale riguardo, cfr. ancora *infra*, 112 sgg., l'analogo elenco di *beneficia* in favore degli artisti dionisiaci (*asylia*, dispensa dall'obbligo di fornire alloggio alle truppe e da altre servitù militari, sottrazione all'arresto…) condensato nella costituzione di Adriano citata, in estratto, alle ll. 3-5 di *BGU* IV, 1074.

[309] Cfr. *P. Lond*. III, 1178, ll. 10-11: συνόδ[ῳ] ξυστικῇ [περιπολιστικ]ῇ. In questa titolatura, che presenta la formulazione più sintetica, manca la menzione del culto di Eracle, forse per ragioni di concisione.

conda[310] *epistula* di Claudio, con l'aggiunta dell'epiteto ἱερά[311], che la *synodos* avrebbe mantenuto anche in futuro, e per tutto il corso del II e III sec. d.C., una volta divenuta confederazione di portata mondiale[312].

Tale attributo, che in epoca imperiale, a far data dal principato di Vespasiano, diventa un appellativo onorifico permanente della società sportiva, più che rimandare all'ambito sacrale-religioso, che pure è una componente essenziale, come si è già visto, di questo tipo di associazione, in tale specifico contesto fa piuttosto riferimento a tutto ciò che rientra nella sfera di appartenenza dell'imperatore, oppure ricade sotto la sua protezione[313]. Tale titolo non ha quindi solo una valenza onorifica, ma serve ad evidenziare lo speciale statuto giuridico della *synodos* atletica, la cui attività viene così direttamente posta sotto il patronato imperiale.

In relazione al testo tradito alla l. 35 del documento papiraceo, va poi fatta un'ultima precisazione di carattere filologico. Alla lettura testuale fin'ora ritenuta valida da tutti gli editori del papiro (… [καὶ] ὁ Κλαύδιος … )[314] si preferi-

[310] Cfr. *P. Lond*. III, 1178, ll. 18-19: συνόδῳ ξυστικῇ περιπολιστικῇ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα χαίρειν.

[311] Cfr. PLEKET, 1973, 207, n. 67, per il quale la mancanza dell'aggettivo ἱερά nella lettera di Claudio "is a minor and historically irrilevant variation", che non inficia l'assunto di base della dimensione generale ed ecumenica raggiunta dalla *synodos* degli atleti sistici già nel I sec. d.C.; si tratterebbe quindi, semplicemente, di un'omissione, come del resto dovrebbe esserlo l'assenza dell'epiteto περιπολιστική in *IG* XIV, 1054, 1055 e 1107.

[312] Cfr. *P. Lond*. III, 1178, ll. 2, 37, 68, 74, 85, 90, 95.

[313] L'attributo ἱερός, corrispondente al latino *sacer*, può essere quindi in questo caso reso in italiano con l'aggettivo "imperiale": cfr. *LSJ*, s.v. ἱερός, I, 822; vd. al riguardo POLAND, 1909, 168 sgg.; GERSTINGER, 1954a, 59. Per le attestazioni epigrafiche inerenti alla *synodos* "imperiale" degli atleti sistici, cfr., per il II sec. d.C., *IG* XIV, 1109= *IGR* I, 150=*IGUR* I, 237; *IG* XIV, 1105=*IGR* I, 155=*IGUR* I, 243; *IG* XIV, 1107=*IGR* I, 156=*IGUR* I, 244; *IG* XIV, 756. Questo epiteto viene adottato anche dalle associazioni locali: vd., *e.g.*, due epigrafi identiche provenienti da Afrodisia, in Caria, di età adrianea (*IGSK*, XI, 11A e 11B=*LBW* 1620=LIERMANN, 1889, 70, nr. 13), relative ad una società agonistica provinciale, che aveva ottenuto lo speciale patronato dell'imperatore, sulla falsariga della confederazione ecumenica degli atleti sistici, a sua volta ormai divenuta un'istituzione imperiale; nelle due iscrizioni essa è definita ἱερὰ [περι]πολιστικὴ εὐσεβὴς σεβαστὴ [σύνοδος], ed è citata accanto a ὁ σύμπας ξυστὸς τῶν περὶ Τ[ραιανὸν Ἁδρι]ανὸν Σεβαστόν. Cfr. al riguardo GLOTZ, 1917, 1028; CALDELLI, 1992, 78, n. 23. In riferimento ad altre associazioni, vd. l'analoga titolatura della concorrente e complementare *synodos* degli artisti dionisiaci: cfr., *e. g.*, *I. Smyrn.* 639 (ἡ ἱερὰ σύνοδος τῶν περὶ τὸν Βρεισέα Διόνυσον τεχνειτῶν καὶ μυστῶν) e 652 (ἡ ἱερὰ σύνοδο[ς] τῶν Βρεισέῳ[ν]); *MAMA* VIII, 418c, decreto onorario della ἱερὰ σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκου]μένης περὶ τὸν Διόνυσον καὶ αὐτοκράτορα … Ἁδριανὸν Καίσαρα Σεβαστὸν νέον Διόνυσον τεχνε[ι][τῶν ἱερεονεικῶν στεφανειτῶν καὶ τῶν σ]υναγωνιστῶν in favore di *Gaius Iulius Longianos*. Più in generale, vd. la ricorrenza dell'aggettivo ἱερός in relazione ad uffici della cancelleria imperiale: *IGR* IV, 571=*OGIS* 502=*CIL* III, 356 e 14191 (Aezani, II sec. d.C.), ll. 13-14 (ἐκ τῶν ἱερῶν τοῦ Καίσαρος γραμμάτων).

[314] Cfr. KENYON in *P. Lond*. III, 217; *Chrest. W.*, 185; GERSTINGER, 1954a, 55.

sce qui l'integrazione proposta da Frisch (…[θεὸ]ς …)[315], anche in considerazione del fatto che la prima lettera conservata, all'inizio di l. 35, è sigma, e non omikron.

Ma è soprattutto sotto un profilo storico e giuridico-istituzionale che, ad avviso di chi scrive, il testo può essere validamente integrato in [θεό]ς, se si considera che proprio θεός è attributo tipico dell'imperatore divinizzato *post mortem*. Nulla di strano, quindi, che Vespasiano, nel suo rescritto, faccia riferimento, come comunemente capita, a disposizioni legislative emanate da uno dei suoi predecessori, chiamandolo θεός, anche in considerazione del fatto che proprio l'imperatore Flavio aveva rinnovato il culto tributato a Claudio divinizzato, fatto sospendere da Nerone[316].

Infine, se si integra la lacuna con καί, tale variante può apparire meno felice anche sotto un profilo strettamente grammaticale e sintattico: la presenza della congiunzione coordinante (col significato di "anche") nella subordinata relativa, in riferimento a Claudio, è infatti stilisticamente superflua, per non dire ridondante, dato che essa viene correttamente utilizzata, in questa stessa accezione, poco più oltre, sempre a l. 35, nella proposizione reggente, in abbinamento al pronome personale αὐτός, proprio per rimarcare la medesima scelta di incenti-

[315] Vd. FRISCH, 1986, 117.

[316] Quest'ultimo, comunque, contrariamente a quanto comunemente si crede, non si spinse fino al punto di revocare la *consecratio* del suo patrigno. Cfr. Suet., *Cl.*, 45: *Funeratus est* [sc. *Claudius*] *sollemni principum pompa et in numerum deorum relatus: quem honorem a Nerone destitutum abolitumque recepit mox per Vespasianum*; vd. anche *Vesp.*, 9: *… fecit* [sc. *Vespasianus*] *templum ... divique Claudii in Caelio monte coeptum quidem ab Agrippina, sed a Nerone prope funditus destructum*. Cfr. anche, in senso fortemente sarcastico, Sen., *Apocol*., 1, 2: *tamen, si necesse fuerit auctorem producere, quaerito ab eo qui Drusillam euntem in caelum vidit: idem Claudium vidisse se dicet iter facientem "non passibus aequis"*; del resto, com'è noto, il libello satirico fatto circolare anonimamente da Seneca altro non è se non una parodica ridicolizzazione della clamorosa ed affrettata apoteosi dell'imperatore appena deceduto, voluta da Agrippina. Cfr. ancora Cass. Dio, 60, 35 2 (ἔτυχε δὲ καὶ τῆς ταφῆς καὶ τῶν ἄλλων ὅσων ὁ Αὔγουστος. Ἀγριππῖνα δὲ καὶ ὁ Νέρων πενθεῖν προσεποιοῦντο ὃν ἀπεκτόνεσαν, ἔς τε τὸν οὐρανὸν ἀνήγαγον ὃν ἐκ τοῦ συμποσίου φοράδην ἐξενηνόχεσαν…); Tac., *Ann*., 12, 69, 3 (*…caelestesque honores Claudio decernuntur et funeris sollemne perinde ac divo Augusto celebratur…*); 13, 1, 3 (*…decreti et a senatu* [sc. *Agrippinae*] *duo lictores, flamonium Claudiale, simul Claudio censorium funus et mox consecratio*). Non va dimenticato, poi, che lo stesso Nerone figura come *divi Claudii filius* negli *Acta Fratrum Arvalium* del 69 d.C., anno della sua morte (cfr. *ILS* 229, 241). Claudio viene detto *divus* in un'iscrizione sarda del 66 o 67 d.C. (*CIL* X, 8014), in una d'Italia del 66 d.C. (*ILS* 233), ed in una proveniente dall'Egitto risalente al 68 d.C. (*OGIS* 669). Sulla "restautazione" da parte di Vespasiano del culto tributato al *divus Claudius*, vd. CHARLESWORTH, 1937, 57-60; cfr. anche RUSSO, 1985[6], 12-13, n. 16, sulla presunta abrogazione, da parte di Nerone, del decreto di apoteosi di Claudio. In generale, sull'uso dell'attributo θεός (equivalente al lat. *divus*), in relazione agli imperatori divinizzati, cfr. *LSJ*, s.v. θεός, I, 791. Per le attestazioni di tale epiteto nelle fonti in lingua greca, vd., *e.g.*, (*RGDA*), 10, 4; Strabo, 4, 1, 1 (ὁ θεὸς Καῖσαρ). La formula οἱ ἐν θεοῖς αὐτοκράτορες (= *divi Imperatores*) ricorre in *IG* XII.1, 786, proveniente da Rodi.

vazione delle prerogative della *synodos* agonistica operata da Vespasiano, nell'alveo di una "politica" di promozione e collaborazione inaugurata proprio dal *princeps* della *domus* giulio-claudia[317].

### 2.3. Provvedimenti di Adriano.
### Estratto di un *diatagma* (editto) di Adriano in favore della *synodos* dei *technitai*[318].

### 2.3a: *BGU* IV, 1074 [=*SB* I, 5225=*Pap. Agon*. 1], ll. 3-5[319].

3. Κεφ[ά]λαιον ἐκ διατάγματος θεοῦ ῾Αδριανοῦ περὶ τῶν δο[θ]εισῶν δωρεῶν τῇ συνόδῳ· ὧν δέ ε[ἰσι]ν ἀσυλία[320], προε-

[317] Cfr. ll. 35-36: "…anch'io stabilisco di mantenere tutti quei privilegi che il divino Claudio, su vostra richiesta, vi ha concesso".

[318] Per le edizioni delle fonti già prese in esame (*BGU* IV, 1074 e *P. Oxy*. XXVII, 2476), vd. *supra*, 35, n. 17; cfr., nello specifico, FRISCH, 1986, 16, 50, 74. Traduzioni in: MILLAR, 1977, 460-461 (con una sintesi *exempli gratia* tra *BGU* IV, 1074 e *P. Oxy*. XXVII, 2476: cfr. MILLAR, 1977, 460, n. 24); FRISCH, 1983, 216; ID., 1986, 17, 51, 75. Si veda ancora il commento di FRISCH, 1986, 28-31, in riferimento a *BGU* IV, 1074. Trattandosi di tre copie, per giunta piuttosto danneggiate e lacunose, tratte da un unico archetipo dell'editto adrianeo, si propone di seguito una traduzione in italiano che fa sinteticamente riferimento alle tre fonti papiracee, dando conto nelle note delle integrazioni e delle varianti testuali.

[319] VIERECK, in *BGU* IV, 1074. Cfr. VIERECK, 1908, 413-423; *SB* 5225; VANDONI, 1964, 94-98, nr. 96; SMALLWOOD, 1967, 373a; FRISCH, 1983, 215-216. Il documento papiraceo è parzialmente riprodotto (ll. 1-9) in AMELOTTI, 1955=1996, 336-337 (con sintetico commento).

[320] Si tratta senza dubbio del *beneficium* principale, che sembra di per sé caratterizzare il contenuto normativo-precettivo generale di tutte le costituzioni imperiali recepite nel papiro berlinese. Vd. *BGU* IV, 1074, l. 12: … τῶν περὶ ἀσυλίας θείων αὐτοκ[ρα]τορικῶν διατάξεων … Cfr. AMELOTTI, 1955=1996, 338, n. 62. Un'analoga formulazione sembrerebbe trovarsi espressa anche in *P. Oxy. Hels*. 25, l. 12 e *P. Oxy*. XXXI, 2610, l. 12. I passi in questione, che si presentano alquanto corrotti e lacunosi, sono però ricostruiti sulla scorta del confronto con *BGU* IV, 1074, l. 12. Cfr. sul punto FRISCH, 1986, 35-36 e 97. Si veda inoltre *BGU* IV, 1073, dove, alle ll. 16-17, i privilegi riconosciuti ad Apollodidimo in forza delle costituzioni imperiali recepite in *BGU* IV, 1074, ll. 1-9 parrebbero sussunti sotto la generale categoria della ἐκ τῶν νόμων ἀτέλια (*sic*! per ἀτελία). Sul significato da attribuire, nelle fonti in questione, al termine ἀτέλεια – propriamente, "immunità fiscale", "esenzione da ogni tributo" – in relazione ad ἀσυλία, qui da intendersi nel senso specifico di immunità personale, cfr. VIERECK, 1908, 426; EGER, 1909, 197-198; PREISIGKE, 1912, 418-419; VON WOESS, 1923, 197-199; AMELOTTI, 1955=1996, 339; FRISCH, 1986, 47. Su *BGU* IV, 1073, vd. in generale VIERECK, 1908, 423-426; AMELOTTI, 1955=1996, 338-339, con n. 66; FRISCH, 1986, 44-48.

4. [δρία, ἀστρατία, λιτουργιῶν δημοσίων ἀτέλεια, ἀτελῆ ἔχειν ὅσα ἂν ἐπάγω]ν̣τα̣ι[321] χρε̣ί̣ας ἰδ̣ίας[322] ἢ τῶν ἀ̣γ̣ώ̣νων ἕ̣ν̣[εκα], μὴ κρίνειν[323], μὴ καθισ[τ]άνειν ἐγγυητ[ά]ς[324], ἀνεισφορίας αὐτῶν[325], {ουν}[326] συνθυσία{ς}[327], μὴ δέχεσθαι πρὸς ἀνάγκην ξένους, μὴ εἴργεσθαι μηδὲ ἄλλῃ τινὶ φρου-
5. [ρ-[328] _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ___

## 2.3b: *P. Oxy*. XXVII, 2476 [=*Pap. Agon*. 3], ll. 4-7[329].

4. κεφάλεον[330] ἐκ διατάγματο[ς] θεοῦ ῾Αδρια-

[321] L'ampia lacuna a l. 4 è integrata da FRISCH, 1986, 29, con l'ausilio di *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 5; per Frisch la restituzione della prima parola leggibile, a l. 4, sarebbe ἐπάγω]ν̣τα̣ι. Cfr. il commento di REA in *P. Oxy*. XXVII, 172. Diversamente VIERECK in *BGU* IV, 1074, seguito da PREISIGKE in *SB*, I, 5225, AMELOTTI, 1955=1996 e VANDONI, 1964, proponeva di leggere in tale posizione il termine π]ολῖται.

[322] ἰδ̣ίας Frisch : ἱερᾶς Viereck, Preisigke, Amelotti, Vandoni. L'integrazione proposta da Frisch si basa sul confronto testuale con *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 5-6: ὅσα ἂν ἐπάγωντε / χρίας ἰδ[ - -. Cfr. FRISCH, 1986, 29.

[323] μὴ κρίνειν Frisch : καὶ κρίνειν Viereck, Preisigke, Amelotti, Vandoni. Vd. FRISCH, 1986, 29.

[324] Si segue qui la lettura del testo proposta da FRISCH, 1986, 16 e 29, che pone una virgola tra μὴ καθισ[τ]άνειν ἐγγυητ[ά]ς e ἀνεισφορίας αὐτῶν, intendendo le due espressioni, separatamente, come riferite a due diversi tipi di *beneficia*, vale a dire l'esonero dal prestare garanti, da una parte, e, dall'altra, l'immunità fiscale personale, inerente alla persona dei singoli *technitai* beneficiati. Diversamente Viereck, Rea e Kaimio, editori rispettivamente di *BGU* IV, 1074, *P. Oxy*. XXVII, 2476 e *P. Oxy. Hels*. 25, interpretavano il passo in questione come riferito ad un unico beneficio. Cfr. VIERECK, 1908, 415, 418-419; in questo senso, vd. anche AMELOTTI, 1955=1996, 338: "l'esonero dal prestare garanti della propria immunità".

[325] Per ἀνεισφορία dovrebbe intendersi l'esenzione dalle tasse locali, l'immunità dagli obblighi fiscali verso la propria *polis*; essa andrebbe quindi distinta dalla ἀλειτουργησία, che consisterebbe nell'immunità dai tributi dovuti, direttamente o indirettamente, a Roma. Per la differenza tra questi due tipi di esenzione, vd. SEGRE, 1938, 260 sg.; DE VISSCHER, 1938; ID., 1944=1945=1949; MARSHALL, 1968, 48-49, n. 21; BERNHARDT, 1980, 198-199. Cfr. al riguardo AMELOTTI, 1955=1996, 338, n. 63; RAGGI, 2006, 126, n. 57.

[326] Οὖν manca in *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 6: con ogni probabilità è dittografia di συν(θυσίας). Cfr. VIERECK, 1908, 415; AMELOTTI, 1955=1996, 337, n. 57; VANDONI, 1964, 95; FRISCH, 1986, 29.

[327] Cfr. FRISCH, 1983, 216.

[328] È possibile integrare la parte iniziale della lacuna a l. 5 con φρου[ρᾷ]. Cfr. VIERECK, 1908, 415 e 419; VANDONI, 1964, 95; FRISCH, 1986, 30. Per AMELOTTI, 1955=1996, 338, n. 64, si tratterebbe della "dispensa da altre servitù militari". Le restanti 38 lettere che compongono la l. 5 sono completamente illeggibili, per quanto dal confronto con *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 7 e *P. Oxy. Hels*. 25, l. 2 si possa ricavare qualche altro elemento grammaticale.

[329] REA, in *P. Oxy*. XXVII, 2476. Cfr. *Berichtigungsliste* V, 82 = REA, 1963, 180; FRISCH, 1983, 215-216; ID., 1986, 50-51 e 61.

[330] Lo scambio vocalico tra αι ed ε è piuttosto frequente nei papiri di età romana. Per i numerosi riscontri nelle fonti, cfr. GIGNAC, 1976, 191-193.

5. νοῦ περὶ τῶ̣[ν δοθεισῶν δωρεῶν τῇ συνόδῳ, ὧν δὲ οὐσ]ῶ̣ν[331] ἀσυλείας[332], προεδρίας, ἀστρατί[ας], λιτουργιῶν δημοσίων ἀ̣[τ]ε̣λ̣ε̣ί[ας], ἀτελῆ ἔχειν ὅσα ἂ̣ν ἐπάγωντε[333],
6. χρίας[334] ἰδ[ίας[335] ἢ τῶν ἀγώνων ἕνεκα, μὴ κρίνειν, μὴ καθι]σ̣τ̣ά̣ν̣ε̣ιν [ἐ]γγυητάς, ἀνεισφο[ρ]ίας αὐτῶν[336], συνθυσία[ς, μὴ δέχεσθα]ι πρὸς ἀναγκην ξένους, μὴ
7. εἴ̣ργεσθα[ι μηδὲ ἄλλῃ τινὶ φρουρᾷ ? _____ _____ _] __ωθεὶς ἢ[337] θανάτῳ ὑ̣πευθυ̣νῃ.

## 2.3c: *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 1-2[338].

1. [Κεφάλαιον ἐκ διατάγματος θεοῦ Ἁδριανοῦ περὶ τῶν δ]ο̣θεισῶν τῇ
[συνόδῳ δωρεῶν[339], ὧν δὲ οὐσῶν ἀσυλείας, προεδρίας,
ἀ̣στρατίας, λειτουργιῶν δημοσίων ἀτελείας, ἀτελῆ ἔχειν ὅσα ἂν
ἐπάγωνται χρείας ἰδίας ἢ τῶν ἀγώνων ἕνεκα,]
2. [μὴ κρίνειν, μὴ καθιστάνειν ἐγγυητὰ]ς, ἀ̣ν̣ε̣ι̣σ̣φορίας αὐτῶ̣[ν, συνθυσίας,
μὴ δέχεσθαι πρὸς ἀνάγκην ξένους, μὴ εἴργεσθαι μηδὲ
ἄλλῃ τινὶ φρουρᾷ _____ _____ ___ ωθεὶς θανάτῳ ὑ̣πευθυ̣νῃ][340].

[331] Cfr. *BGU* IV, 1074, l. 3: ὧν δέ ε[ἰσι]ν κτλ. Il participio del verbo "essere" in genitivo si giustificherebbe per attrazione rispetto al precedente pronome relativo. Vd. il commento di REA alla l. 5 del papiro ossirinchita, in *P. Oxy.* XXVII, 172.

[332] Per lo scambio tra ι ed ει, frequentissimo nei papiri di età romana, vd. GIGNAC, 1976, 189-191.

[333] Si legga ἐπάγωνται. Cfr. FRISCH, 1986, 61.

[334] Vd. appena *supra*, n. 332.

[335] REA, in *P. Oxy.* XXVII, 2476, l. 6, preferisce leggere <ἐκ> χρείας ἰδίας κτλ. e propone la seguente traduzione: " … all that they earn from private business or from games", osservando che (p. 172), in questo caso, il beneficio dell'ἀτέλεια non era limitato ai soli beni professionali che gli artisti dionisiaci si portavano appresso nelle loro *tournées*.

[336] Diversamente REA, in *P. Oxy.* XXVII, 2476, l. 6, 165, non pone alcun segno di interpunzione tra μὴ καθισ[τ]άνειν ἐγγυητ[ά]ς e ἀνεισφορίας αὐτῶν; in relazione alla l. 6 del papiro ossirinchita, cfr. anche il suo commento a pag. 172. Per la più convincente lettura proposta da FRISCH, 1986, 50, vd. *supra*, 113, n. 324.

[337] Si tratta della lettura proposta da FRISCH, 1986, 61. Diversamente Rea: ]ωθεισ̣η θανάτῳ ὑ̣πευθυ̣ν̣ η (*vacat*). L'editore di *P. Oxy.* XXVII, 2476 così traduce: "…ed, or liable to the death penalty". Si vedano però, al riguardo, le osservazioni di FRISCH, 1986, 61: "Zwei Interpretationen scheinen möglich: 1) Zuwiderhandlungen gegen die Privilegien der Techniten werden mit der Todesstrafe bedroht (?). 2) Es handelt sich um ein weiteres Privileg, nämlich die Unanwendbarkeit der Todesstrafe".

[338] Cfr. FRISCH, 1986, 74-75 e 86.

[339] Rispetto alle due precedenti fonti, diversa appare la successione delle parole, con il complemento di termine in posizione attributiva; cfr. *BGU* IV, 1074, l. 3: … δο[θ]εισῶν δωρεῶν τῇ συνόδῳ.

[340] Vd. appena *supra*, n. 337. Il testo è per buona parte integrato sulla base del confronto con *BGU* IV, 1074, ll. 4-5 e *P. Oxy.* XXVII, 2476, l. 7.

> Estratto da un editto del divino Adriano in materia di privilegi concessi alla *synodos* (*sc*. dei *technitai*), vale a dire il diritto di *asylia* (= immunità personale), il diritto al posto d'onore, l'esonero dal servizio militare, l'esenzione dalle liturgie pubbliche (= dai tributi dovuti, direttamente o indirettamente, a Roma), l'esenzione dal pagamento del pedaggio sui beni che essi (*sc*. i *technitai*) eventualmente portino con sé per uso privato o per gli agoni, l'esonero dall'incarico di giudice di gara, l'esenzione dall'obbligo di prestare garanti (in caso di denuncia), l'esenzione personale dai tributi locali dovuti alla propria *polis* e il diritto di partecipazione ai sacrifici comuni, la dispensa dall'obbligo di fornire alloggio alle truppe straniere contro la loro volontà, il diritto di non essere imprigionati o in qualche altro modo essere presi in custodia …

I tre brani riportati sopra, escerpiti da tre papiri ossirinchiti risalenti alla seconda metà del III sec. d.C.[341], riproducono tutti, con minime varianti testuali, l'estratto (κεφάλαιον)[342] di un unico provvedimento di Adriano[343].

[341] Vale a dire i già citati *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 3-5, e *P. Oxy*. XXVII, 2476 [=*Pap. Agon*. 3], ll. 4-7, cui si aggiunge ora *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 1-2. Per la datazione di *BGU* IV, 1074 e di *P. Oxy*. XXVII, 2476, si fa rinvio a quanto già osservato *supra*, 35, n. 18, e 42, n. 41. *P. Oxy. Hels.* 25 risale al febbraio-marzo del 264 d.C.: trattasi di un'istanza con cui M. Aurelio Sereno chiede alle autorità di Ossirinco di essere ammesso al godimento dei privilegi che gli spettano in quanto neo-socio della sezione locale della *synodos* ecumenica dei *technitai*. Tale richiesta comporta la contestuale registrazione dei *beneficia* in favore dell'istante nell'archivio della *polis*. Il documento papiraceo, che sotto il profilo strutturale presenta rilevanti analogie con i coevi *BGU* IV, 1074 e *P. Oxy*. XXVII, 2476, riporta nella parte iniziale (ll. 1-9), come fonti giuridiche di riferimento, esclusivamente le costituzioni imperiali del II e III sec. d.C. – dal *diatagma* di Adriano all'*epistula* di Severo Alessandro – recepite in *BGU* IV, 1074, ll. 3-9 e in *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 4-13, senza citare l'*epistula* di Claudio che in tali fonti apre la serie dei provvedimenti premiali, rispettivamente, alle ll. 1-3 e 1-4. Per la traduzione in tedesco e il commento relativo a *P. Oxy. Hels.* 25, vd. FRISCH, 1986, 74-93.

[342] Cfr. *BGU* IV, 1074, l. 3: Κεφ[ά]λαιον ἐκ διατάγματος θεοῦ Ἁδριανοῦ περὶ τῶν δο[θ]εισῶν δωρεῶν τῇ συνόδῳ. L'aggettivo sostantivato (τὸ) κεφάλαιον in siffatto contesto indica il compendio delle clausole (*capita*) principali di una fonte normativa, segnatamente una costituzione imperiale, recepita in tale modo "parziale" per esigenze di sintesi. Cfr. *LSJ*, 944-945, *s.v*. Per quel che concerne la divisione in κεφάλαια degli atti normativi dell'autorità imperiale traditi nelle fonti, un interessante riscontro è offerto da *I. Smyrn.* 598. Si tratta di una petizione rivolta dagli artisti dionisiaci di Smirne (i cd. *technitai* di *Dionysos Braseus*) ad Antonino Pio (150 d.C.), contenente richiami ad estratti di *epistulae* di Adriano e corredata, in calce, della relativa *subscriptio* imperiale in latino. Cfr. ll. 22-23: ἄλλο κεφάλα[ιον κτλ.; l. 29: κεφάλα[ιον ἐκ τῆς ὑπὸ τοῦ κυρίου Καίσαρος Ἁδρια]νοῦ γραφείσ[ης ἐ[πιστολῆς τῇ ἱερᾷ θυμε]λικῇ συνόδῳ τῶν τεχνει[τῶν τῇ ἐν Σμύρνῃ] ἄλ]λο μέρος … Su questa fonte, vd. PLEKET, 1958, 70-71, doc. nr. 58; WOODWARD, 1959, 195-196; PETZL, 1974; WILLIAMS, 1976. Parimenti richiamata nella sintetica forma del κεφάλαιον è l'*epistula* indirizzata da Antonino Pio al *Koinon* dei Greci d'Asia (*D*. 27.1.6.8), costituzione che a sua volta contiene un rinvio alla previgente normativa adrianea confirmatoria degli onori e delle immunità di cui godevano filosofi, retori, grammatici e medici. Su questo provvedimento, vd. anche *infra*, 120, n. 358.

[343] Nell'ambito della vastissima bibliografia relativa al regno di Adriano, ci si limita in questa sede a segnalare, per un inquadramento di massima: VON ROHDEN, 1894b; OLIVER, 1949; ID.,

Tale disposizione normativa, individuata nel contesto delle fonti stesse col termine di *diatagma* (editto), elenca in modo analitico e dettagliato gli specifici *beneficia*[344] concessi dal *princeps* Antonino alla *synodos* ecumenica degli artisti dionisiaci.

Va preliminarmente osservato che nelle tre fonti papiracee prese qui in esame l'organismo associativo degli artisti dionisiaci è menzionato, semplicemente, col generico termine di *synodos*[345], senza alcun richiamo alla sua nomenclatura ufficiale. È ad ogni modo agevole, grazie al riscontro offerto dalla costituzione di Claudio riportata in *BGU* IV, 1074, l. 1 (…<τοῖς> ἀπὸ τῆς οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον ἱερονείκαις, στεφανείταις καὶ τοῖς τούτων συναγωνισταῖς …) ed in *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 1-2 (…τ]οῖς [ἀπὸ τῆς] οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον τεχνείταις, ἱερονείκαις σ[τεφανείταις καὶ τοῖς τούτων συναγωνισταῖς …), identificare nell'associazione dei "*technitai – hieronikai – stephanitai apo tes oikoumenes*" la destinataria del provvedimento adrianeo.

Questa compagine associativa[346], nel corso del II secolo d.C. aveva subito una significativa riorganizzazione strutturale[347], fino al punto di ricomprendere

1950; D'ORGEVAL, 1950, 205 sgg.; GARZETTI, 1960, 394 sgg., 423 sgg.; GRELLE, 1972; MAZZARINO, 1973, I, 316 sgg.; PALAZZOLO, 1974; SIRAGO, 1974, 141 sgg.; THORNTON, 1982; BOATWRIGHT, 1987 = 2000²; SYME, 1988; MAROTTA, 1988; PANI, 1991b, 280-285; LEVI, 1993; ID. 1994; GRANT, 1994; SCHAVONE, 1996, 16 sgg.. Si veda, da ultimo, GALIMBERTI, 2007, ove bibliografia aggiornata. Per le fonti epigrafiche, vd. WEBER, 1907. Cataloghi di costituzioni adrianee: HAENEL, 1857, 85-101; LAFOSCADE, 1902, 9-18; VAGLIERI, 1910; cfr. anche *FIRA* I², 428-435, nrr. 78, 79, 80, 81. In generale, per i documenti attinenti al principato adrianeo, vd. ALEXANDER, 1938; OLIVER, 1941a; ID., 1989; SMALLWOOD, 1966.

[344] L'elenco dei *beneficia*, di primo acchito, sembrerebbe avere un valore meramente esemplificativo, e non tassativo. Valgano al riguardo le osservazioni già svolte da MAROTTA, 1988, 119 (con n. 88 per la precedente bibliografia) in riferimento all'analogo *diatagma* di Adriano in favore dei *professores artium liberalium* recepito nel *caput* della celebre *epistula* di Antonino Pio al *Koinon* dell'Asia (*D*. 27.1.6.8) citata appena *supra*, n. 342.

[345] Cfr. *BGU* IV, 1074, l. 3; *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 5; *P. Oxy. Hels*. 25, l. 1. Nelle ultime due fonti, però, la restituzione testuale τῇ συνόδῳ, essendo posta in lacuna, si può evincere solo dal confronto col papiro berlinese.

[346] Per la pomposa nomenclatura ufficiale di cui la *synodos* ecumenica si fregiava alla fine del III sec. d.C., cfr. *BGU* IV, 1074, l. 14: [ἡ ἱερὰ μουσικὴ περιπολιστικὴ Αὐρηλιανὴ οἰκουμενικὴ μεγάλη σύνοδος τοῖς] ἀ[πὸ] τῆς [αὐ]τῆς συνόδου χαίρει[ν. ἡ ἱε]ρὰ μουσικὴ περιπολιστικ[ὴ] Αὐρηλιανὴ μεγάλη σύνοδ[ο]ς τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνείταις, ἱερονείκαις, στεφανείταις χαίρειν …; cfr. anche le ll. 19 e 24, nonché, con alcune varianti, le ll. 21 e 26. Vd. FRISCH, 1986, 36.

[347] Tale ristrutturazione dell'ente associativo, nell'ottica di una centralizzazione dei vertici dell'apparato amministrativo ed al tempo stesso di un controllo più stretto del fenomeno agonistico da parte dell'autorità imperiale, risalirebbe proprio all'epoca di Traiano o, al più tardi, di Adriano: cfr. JONES, 1928, 155; OLIVER, 1975, 127 e GEAGAN, 1975, 399; PICKARD-CAMBRIDGE, 1988², 297-299, con riferimenti alle fonti. I documenti papirologici presi in esame in questa sede attestano però l'esistenza di un organismo associativo di artisti dionisiaci su scala

le diverse *synodoi* locali preesistenti[348] in una vera e propria confederazione ecumenica riconosciuta dall'ordinamento giuridico romano e posta direttamente sotto il patronato imperiale[349], di pari passo con l'assimilazione dell'originario culto di Dioniso a quello del *princeps* di volta in volta al potere[350].

"internazionale" (ἀπὸ τῆς οἰκουμένης) già a partire dal regno di Claudio. Un interessante riscontro epigrafico è offerto da *Milet*, 382, nr. 156 = SMALLWOOD, 1967, nr. 373b (48 d.C.), fonte già presa in considerazione in relazione ai provvedimenti premiali di Claudio, e sulla quale cfr. AMELOTTI, 1955=1996, 339; MILLAR, 1977, 459; PICKARD-CAMBRIDGE, 1988², 297.

[348] Cfr. POLAND, 1934, coll. 2473-2558, sp. col. 2521: "Gewiss waren die Technitai auch zuhause in Ephesos, Milet, Smyrna, wo ja noch ein eigenartiges Sondercolleg bestand, Ankyra, Aphrodisias, Thyatira". Associazioni locali di artisti dionisiaci erano fiorenti anche a Nîmes (*Nemausus*) e ad Atene (*synodos* dei *technitai* devoti a *Dionysos Choreios*): quest'ultima, riportata in auge proprio da Adriano dopo un lungo periodo di oblio, svolgeva un ruolo significativo nella celebrazione dei Misteri Eleusini. Cfr. PLEKET, 1965, 335-336.

[349] Come si è già detto *supra*, 13 sgg., un'analogo processo di unificazione in un assetto strutturale "internazionale" e centralizzato di preesistenti organismi associativi locali aveva caratterizzato la storia della concomitante – per quanto di più recente formazione – *synodos* degli atleti sistici.

[350] Un significativo indizio di questo fenomeno è riscontrabile nella nomenclatura ufficiale della *synodos* ecumenica degli artisti dionisiaci, la quale, a partire dall'età traianea, in segno di lealismo nei confronti dell'autorità imperiale, avrebbe contemplato, accanto all'originario richiamo al patronato di Dioniso, anche il riferimento al nome del *princeps* regnante. Secondo GEAGAN, 1972, 147, "under the empire the use of the name of the emperor beside that of Dionysus in the title of a *synod* … appears to have been the prerogative of the oecumenical *synod* of *technitai*". Per i riscontri più antichi di tale doppio patronato nelle fonti epigrafiche, cfr. *IG* XIV, 2496; *SEG* 7, 825; JONES, 1928, 153-156, nr. 14 (fonti tutte di età traianea). Si veda anche *IGSK*, XI, 22 (Ephesos) = *BCH* IX, 1885, 124-127, A (142 d.C.), ll. 35-39: … τοῖς ἀπὸ τῆς οἰκουμένης περ[ὶ τὸν] / Διόνυσον καὶ αὐτοκράτορα Καίσαρα Τ(ίτον) [Αἴλιον] / ῾Αδριανὸν ᾽Αντωνεῖνον Σεβαστὸν Εὐ[σεβῆ] / τεχνείταις ἱερονείκαις στεφανείτα[ις καὶ] / τοῖς τούτων συναγωνισταῖς … Al riguardo, vd. POLAND, 1934, col. 2517; JORY, 1970, 239; CALDELLI, 1993, 98. Un altro elemento connotante la stretta connessione tra questo fenomeno associativo e il culto imperiale potrebbe essere individuato nella ricorrenza dell'attributo ἱερός ("sacro", nel senso di "consacrato/dedicato/votato all'imperatore") nella titolatura della *synodos* agonistica dei *technitai*. Per l'età di Antonino Pio, cfr., *e.g.*, *IG* II², 1350, ll. 2-6: … τῆς ἱερᾶς ῾Αδριανῆς ᾽Αντωνεί[ν]ης / θυμελικῆς περιπολιστικῆς μεγάλης συνόδου / τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον καὶ / Αὐτοκράτορα Καίσαρα Τίτον Αἴλιον ῾Αδριανὸν / ᾽Αν[τωνεῖνον] Σεβαστὸν Εὐσεβῆ νέον Διόνυσον … Si vedano ancora, sempre *e.g.*, *SEG* 6, 58 e 59; *IGR* III, 211; *LBW* 1619; *I. Sardis*, 13; *SEG* 15, 530; *Ankara*, 155, 128 e 166, 130: fonti nelle quali Adriano è onorato con l'epiclesi divina di *neos Dionysos*. Vd. GEAGAN, 1972, 146-147. Va però a tale riguardo osservato che, in relazione alla nomenclatura ufficiale dell'associazione ecumenica dei *technitai*, l'accostamento del nome del *princeps* regnante a quello di Dioniso, divinità tradizionalmente protettrice di questa categoria professionale, non sembra di per sé provare la pratica di un culto "attivo" dell'imperatore da parte della *synodos* stessa, ma potrebbe semplicemente essere motivato da formali esigenze di etichetta, di natura squisitamente ideologico-propagandistica o politico-diplomatica. A questa stregua, il riferimento al patronato imperiale nel nome dell'associazione rispecchierebbe solo la necessità di manifestare concretamente, con un doveroso atto d'omaggio e in un'ottica di continuità, il lealismo dei *technitai* nei confronti dell'autorità imperiale di volta in

Il *diatagma* adrianeo recepito nei tre papiri ossirinchiti risulta inoltre del tutto privo di riscontri all'occasione contingente che ne avrebbe giustificato l'emanazione; per tale fonte di produzione normativa a tutta prima non sembra quindi possibile avanzare un'ipotesi di datazione.

Dell'editto in questione viene riportata esclusivamente la parte normativa e dispositiva, consistente nel peraltro articolato elenco delle immunità e dei *beneficia* di cui avrebbero stabilmente goduto i membri della confederazione agonistica dei *technitai* a partire dall'età degli Antonini almeno fino alla fine del III sec. d.C.

Dell'atto normativo adrianeo è inoltre riprodotto nelle tre fonti papiracee solo un *excerptum*, verosimilmente ricavato da una copia che la sezione ossirinchita della *synodos* degli artisti dionisiaci era stata autorizzata ad eseguire dall'originale[351] ed a conservare nel suo archivio[352].

Per quel che concerne il valore normativo e precettivo di questa statuizione, la sua collocazione esplicita nella categoria dogmatica degli editti (*diatagmata*)[353] parrebbe conferirle, almeno formalmente, una portata applicativa e

volta al potere. Tale osservazione vale, *a fortiori*, anche per la supposta assimilazione – il più delle volte un accostamento in apparenza solo nominalistico – dell'imperatore ancora vivente alla divinità tradizionale nelle pratiche cultuali "istituzionali" delle *poleis* greco-orientali: cfr., al riguardo, CAMIA, 2009, 214.

[351] Sulle modalità di riproduzione "autentica" (*antigraphum*) dei documenti ufficiali in generale, ed in particolare delle fonti normative emanate dall'autorità politica romana, di cui i destinatari erano soliti richiedere copia alla cancelleria imperiale, si vedano le osservazioni svolte da WILLIAMS, 1976. Un esempio al riguardo, oltre che dalla già menzionata *I. Smyrn.*, 598 (vd. *supra*, n. 342), è offerto da *CIL* III, 411=*CIG* II, 3175=*ILS*, 338=*IGR* IV, 1397, ove sono riprodotte la petizione di *C. Sextilius Acutianus* di Smirne, in greco, e la conseguente *subscriptio* di Antonino Pio, in latino, con l'autorizzazione ad eseguire la copia di una costituzione di Adriano, andata perduta. Cfr. *FIRA* I², 435-436, nr. 82 (ove però non è riprodotta la parte iniziale dell'epigrafe, con l'istanza di *C. Sextilius Acutianus*); PLEKET, 1958, nr. 58, pag. 71, n. 6; WILLIAMS, 1975, 63-64; ID., 1976, 235.

[352] Si può ipotizzare che un esemplare del provvedimento originale, in latino, fosse conservato nell'archivio centrale imperiale presso il tempio di Apollo sul Palatino a Roma. Su questo Archivio (*Tabularium* o *Sanctuarium Caesaris*), definito da Svetonio (*Vesp*., 8,5) *instrumentum imperii pulcherrimum ac vetustissimum*, vd. in sintesi LAFAYE, 1892; SACHERS, 1932; ENSSLIN, 1949; ZIEGLER, 1949; MOMMSEN, in «Hermes», II, 1897, 122, nn. 2-3. Cfr. ancora *I. Smyrn*., 598, l. 2: [– ἐν τῷ] ἐν τῷ Παλατ[ί]ῳ ἱερῷ ᾽Απόλλων[ος] … Al riguardo, vd. PLEKET, 1958, 70-71, nr. 58; PETZL, 1974, 77 e 81. Una copia (*exemplar*) della statuizione adrianea in favore dei *technitai*, eseguita su autorizzazione dell'autorità imperiale (vd. appena *supra*, n. 351), era verosimilmente conservata anche presso l'archivio che l'associazione degli artisti dionisiaci aveva nella sede centrale di Roma (τὸ ἱερὸν ἐπὶ ῾Ρώμης τέμενος [τῶν] ἀπὸ τῆς οἰκουμένης τεχνειτῶν: cfr. *IGSK*, XI, 22 (Ephesos) = *BCH* IX, 1885, 124-127, A, ll. 17-18; *SEG* 4, 418; PICKARD-CAMBRIDGE, 1988², 319, nr. 15). Cfr. FRISCH, 1986, 28.

[353] Sugli editti imperiali, resta ancora un fondamentale punto di riferimento per gli studiosi il contributo di ORESTANO, 1936-1937=1998. Sull'argomento, si vedano anche KIPP, 1905, coll. 1947 sg.; WILCKEN, 1921, 124-158; ORESTANO, 1937=1962=1998 e, più di recente, BENNER,

un'efficacia giuridica che, a prima vista, sembrerebbero trascendere la dimensione limitata e circoscritta dei tipici provvedimenti premiali emanati *per epistulam* – in genere nella forma del *rescriptum* – dall'autorità imperiale in favore di determinate categorie di soggetti ed in relazione a specifiche occasioni contingenti[354].

Va ad ogni modo osservato che la veste edittale assunta dalla statuizione adrianea esaminata in questa sede non è, di per sè, anomala: si tratta infatti di uno strumento normativo in precedenza già ampiamente adottato dall'autorità imperiale, ad esempio, per confermare in blocco, con un unico provvedimento generale, tutti i *beneficia* già concessi dai *superiores principes* a determinate categorie di soggetti[355].

A tale riguardo, già da tempo la dottrina ha messo in luce l'esistenza di due tipologie diverse di editto. Com'è noto, per *edictum* deve innanzi tutto intendersi una statuizione di portata generale e di applicazione universale, ossia astrattamente applicabile a tutto il territorio delll'impero e destinata a durare nel tempo, consistente in un atto normativo emanato dal *princeps* di propria iniziativa e non per impulso di una specifica richiesta indirizzatagli dai sudditi.

È però attestato dalle fonti anche un secondo *genus* di *edictum*, avente una portata applicativa esclusivamente locale, in relazione ad un certo territorio, o riguardante determinate categorie di persone: in tal caso, la prescrizione dell'imperatore era sollecitata da petizioni che gli venivano rivolte "dal basso", ad esempio da comunità locali o da categorie professionali[356].

1975; WILLIAMS, 1975; MAROTTA, 1988, 17-19; SPAGNUOLO VIGORITA-MAROTTA, 1992, 114-126, ove ulteriore bibliografia. Sullo stile edittale e sui relativi formulari, vd. CAGNAT, 1898, 299; BENNER, 1975, 17 sgg. Per le attestazioni nelle fonti, cfr., *e.g*. *FIRA* I², nrr. 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 81, 88,89, 91, 94. Per quel che concerne la produzione edittale di Adriano (del quale si annoverano sette *edicta*), cfr. ORESTANO, 1936-1937=1998, 262 sgg.

[354] Dimensione che sembra ancora caratterizzare le *epistulae* indirizzate dai *principes* giulio-claudii e flavi alle associazioni agonistiche nel corso del primo secolo d.C. Appare infatti evidente che tali provvedimenti avessero un ambito di applicazione circoscritto, nonché un'efficacia ed una forza vincolante strettamente limitate alla sfera giuridica dei soggetti destinatari dei *beneficia* stessi.

[355] Tale prassi sembra essere stata inaugurata da Tito (cfr. Suet., *Titus*, 8, 1; Cass. Dio, 66, 19, 3), seguito da Domiziano (cfr. Cass. Dio, 67, 2, 1) e Nerva (cfr. Plin., *Ep*., 10, 58, 3 e 7-9). Vd. al riguardo SCARANO USSANI, 1992, 54-60; COPPOLA, 1994, 426-427. Per gli editti confirmatori di precedenti *beneficia* da parte di Vespasiano, cfr. *FIRA* I², nrr. 72 e 74. Valore di ratifica generale delle previgenti *constitutiones principum* doveva avere anche l'editto che Adriano, all'inizio del suo principato, aveva emanato in favore di filosofi, retori, grammatici e medici, riconoscendo loro significativi *privilegia* ed immunità fiscali: cfr. *D*. 27.1.6.8, già menzionato *supra*, 115, n. 342, e su cui vd. ancora *infra*, 120, n. 358. Sui provvedimenti premiali promulgati dal *princeps* antonino, vd. SCARANO USSANI, 1992, 60-61. Va altresì rilevato che, se di Adriano le fonti tramandano almeno sette editti (cfr. ORESTANO, 1936-1937=1998, 262 sgg.), i suoi successori avrebbero utilizzato l'*edictum* sporadicamente e solo in vista della concessione di *beneficia principalia* (cittadinanza, immunità, esenzioni tributarie), preferendo in genere adottare la forma rescrittuale. Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA-MAROTTA, 1992, 123.

[356] Su questi due tipi di editto, vd. WILLIAMS, 1975, 37 sgg., 44 sgg., e n. 16, per un elenco di provvedimenti edittali di applicazione locale e universale traditi su epigrafe. Sull'argomento, cfr.

In tale seconda tipologia di *edicta* è quindi agevole far rientrare anche il provvedimento ora in esame, che, pur avendo come beneficiari i membri di un ente associativo in età adrianea già caratterizzato da una struttura organizzativa confederativa e da una dimensione geografica meta-regionale, avrebbe avuto però senza dubbio un'applicazione locale e una "ricaduta" diretta, quanto al suo ambito di efficacia, nella sfera giuridico-amministrativa delle varie municipalità provinciali cui appartenevano i singoli soci della *synodos* agonistica. Le *boulai* a capo delle *poleis* d'origine dei beneficiari sarebbero state infatti obbligate ad adottare in loro favore la statuizione imperiale, concedendo le apposite *excusationes* ai soggetti privilegiati che ne avessero fatto richiesta e quindi "disapplicando" nei loro confronti una considerevole serie di *munera*, tributi, liturgie, gravami pubblici ed obblighi fiscali[357].

Lo stesso Adriano aveva utilizzato lo strumento edittale per promuovere ed incentivare con pubbliche concessioni altre categorie professionali, come quelle dei medici e dei *professores artium liberalium*[358]. Il *princeps* Antonino, infatti, non solo aveva ratificato tutti gli *honores* e le immunità di cui già godevano retori, grammatici e medici, ma aveva esteso tali notevoli *beneficia* anche ai filo-

MILLAR, 1977, 255 sgg.; MAROTTA, 1988, 17-19. Di portata solo locale dovevano essere il primo, il terzo e il quarto editto di Cirene, emanati da Augusto nel 7/6 a.C., con la previsione di norme giuridiche valide solo per la provincia: *FIRA* I², 404 sgg., 408, 409, nr. 68. Cfr. anche l'editto con cui Augusto regolò, tra il 17 e l'11 a.C., l'uso dell'acquedotto di Venafro (*FIRA* I², 400 sgg., nr. 67). È invece incerto se fosse di applicazione universale o locale l'editto augusteo sui privilegi agli Ebrei (Joseph. Fl., *Ant*., 16, 162-165). Di contro, sono senza dubbio inquadrabili nel secondo *genus* di editti i due provvedimenti emanati da Claudio a conferma delle concessioni fatte da Augusto ai Giudei Alessandrini e all'intero *ethnos* degli Ebrei dell'impero e ricordati da Giuseppe Flavio (*Ant.*, 19, 278-291). Cfr. al riguardo ORESTANO, 1936=1998, 72-73. Rientra nella categoria degli *edicta*, secondo l'interpretazione preferibile (cfr. COPPOLA, 1994, 419, n. 301), anche il provvedimento col quale, nel 75 d.C., Vespasiano intervenne a regolamentare i privilegi dei medici, dei filosofi e dei *magistri*, concedendo loro l'esenzione dall'obbligo dell'*hospitalitas* e dal pagamento delle imposte (*FIRA* I², 420-422, nr. 73): su questa fonte, vd. MAROTTA, 1988, 97, e n. 14, ove bibliografia; SPAGNUOLO VIGORITA-MAROTTA, 1992, 104, n. 98; COPPOLA, 1994, 414-426. Per un'analisi generale delle caratteristiche dei diversi atti a contenuto normativo attraverso cui si manifesta la volontà precettiva imperiale, cfr. SPAGUOLO VIGORITA-MAROTTA, 1992.

[357] Si veda ad esempio, in relazione alle fonti prese qui in esame, *BGU* IV, 1073.

[358] *D*. 27.1.6.8 (Mod. 2 *excusationum*): in riferimento alla statuizione adrianea, nel passo dei *Digesta* ricorre il termine διάταγμα. Cfr. MOMMSEN, 1887-88³, II, 1126-1129; MILLAR, 1977, 414, n. 16; REYNOLDS, 1978, 116; MAROTTA, 1988, 100-101, 118 sgg., sp. n. 87, con riferimenti bibliografici; SCARANO USSANI, 1992, 60, n. 107. Si veda anche *D*. 50.4.18.30 (Arcadius Charisius *l. sing. de muneribus civilibus*): *Magistris, qui civilium munerum vacationem habent, item grammaticis et oratoribus et medicis et philosophis, ne hospitem reciperent, a principibus fuisse immunitatem indultam et divus Vespasianus et divus Hadrianus rescripserunt.* Cfr. MAROTTA, 1998, 96; COPPOLA, 1994, 417-425. Va notato che sia il provvedimento di Vespasiano (cfr. COPPOLA, 1994, 419, n. 301) sia quello di Adriano, citati nel brano di Arcadio Carisio, in realtà non erano *rescripta*, ma *edicta*.

sofi, mostrando l'intenzione di seguire, nel campo della politica fiscale, la tradizione evergetica inaugurata da Vespasiano in favore degli intellettuali[359].

Nei tre papiri ossirinchiti presi in esame[360], Adriano è detto θεός, attributo che, com'è noto, è riconosciuto agli imperatori divinizzati *post mortem*; si potrebbe quindi ipotizzare che il *caput* del *diatagma* adrianeo in materia di *beneficia* in favore dei *technitai* sia stato escerpito non dal provvedimento originale, bensì da una successiva fonte di produzione normativa, verosimilmente una costituzione di Antonino Pio, che ne avrebbe recepito il contenuto in una fase "intermedia" della sua tradizione testuale[361].

Al riguardo, ci si potrebbe chiedere se le norme contenute nel *diatagma* adrianeo, dopo la morte del *princeps*, avessero di per sé conservato la loro forza vincolante, così da permanere in vigore, senza soluzione di continuità, nelle costituzioni dei suoi successori, fino ad essere poi recepite, in modo pressoché automatico, nelle fonti papiracee della fine del III sec. d.C.; oppure, se fosse stato necessario per i *technitai* ottenere, dai *principes* di volta in volta al potere, singoli provvedimenti confirmatori dei *beneficia* già concessi da Adriano.

Sotto questo profilo, è ormai opinione consolidata della dottrina, sulla scorta degli studi di Orestano[362], che gli atti normativi imperiali – ed in modo particolare gli editti – tendessero in generale a conservare il loro valore precettivo anche sotto i successori (salva, ovviamente, la possibilità di abrogazione espressa).

[359] Vd. al riguardo MAROTTA, 1998, 118 sgg.; COPPOLA, 1994, 434-437. Appare evidente la grande affinità tra le categorie professionali dei *professores artium liberalium* e dei *technitai*: l'incentivazione degli intellettuali, da una parte, e degli artisti dionisiaci dall'altra, nelle intenzioni del *princeps* Antonino doveva rientrare nel quadro di una strategia unitaria e coerente di promozione di tutte le più svariate manifestazioni del mondo culturale greco, tra le quali il teatro occupava senza dubbio un posto di primo piano. Nel contesto di tale strategia si può ipotizzare che Adriano intendesse ricomprendere un programma di riforma, o quanto meno di risistemazione non organica, vista la disomogeneità degli suoi numerosi interventi in materia, della previgente normativa premiale in favore degli "operatori" della cultura – intellettuali, professionisti della didattica, del sapere (fossero essi *magistri*, *retores*, *grammatici*, *philosophi*, *professores artium liberalium*) e dell'arte medica (*medici*) – al pari degli "operatori" dello spettacolo, vale a dire dei professionisti dell'arte scenico-musicale-teatrale (*technitai*) ed dello sport (*athletae*). Sotto questo profilo, non sembra per nulla azzardato affermare che anche l'editto adrianeo tradito nei papiri ossirinchiti, al pari di quello di cui rimane memoria in *D.* 27.1.6.8, debba essere a buon diritto considerato frutto significativo della politica culturale adrianea.

[360] Cfr. *BGU* IV, 1074, l. 3; *P. Oxy.* XXVII, 2476, ll. 4-5.

[361] Concorre ad avallare quest'ipotesi l'analogo esempio offerto dal già più volte citato *D.* 27.1.6.8, passo nel quale, in una sorta di incastro testuale a mo' di "scatole cinesi", è citata una costituzione di Commodo, al cui interno era stato inserito un *caput* di un'*epistula* di Antonino Pio al *Koinon* dell'Asia, la quale a sua volta riportava il contenuto dell'editto con cui Adriano, all'inizio del suo principato, confermava i benefici precedentemente accordati a filosofi, retori, grammatici e medici.

[362] Vd. ORESTANO, 1936-1937=1998, 219 sgg., sp. 244 sgg., 270 sgg.; ID., 1937b=1962=1998, 64 sg., 86 sgg. Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA-MAROTTA, 1992, 119, n. 174.

Va altresì considerato che, in relazione ai provvedimenti premiali, il costante susseguirsi delle conferme imperiali, in blocco o *singillatim*, dei vari *beneficia* già concessi dai *priores principes*, è ampiamente documentato dalle fonti letterarie, epigrafiche e papirologiche[363]. Con tale prassi[364], gli imperatori di volta in volta al potere sarebbero stati soliti assicurare ai diretti interessati – fossero essi città, comunità, associazioni o singoli –, spesso su loro espressa richiesta, la conservazione dei privilegi e dei benefici concessi dai loro predecessori. Essi avrebbero così risposto a una diffusa esigenza di continuità e stabilità normativa avvertita dai sudditi, promulgando statuizioni confirmatorie soprattutto in occasione del loro avvento al potere, o comunque in situazioni contingenti nelle quali la generale *rescissio* degli *acta* dei *priores principes* avrebbe inevitabilmente comportato anche la caducazione dei provvedimenti premiali precedentemente emanati[365].

[363] Vd., in relazione al periodo storico che va da Augusto agli Antonini, i numerosi riscontri offerti da SCARANO USSANI, 1992, 39-61. Cfr. però, al riguardo, ancora ID., 1992, 61: "…non è tuttavia impossibile pensare che, dopo Nerva, anche quando non fosse intervenuta una costituzione confirmatoria di portata generale, si tendesse, ovviamente qualora non temporanei, a considerarli [sc. i *beneficia* già concessi] sostanzialmente come perpetui e la conferma data solo se espressamente richiesta o necessaria per l'insorgere di qualche difficoltà". Sulla durata della validità dei *beneficia* nel diritto romano classico, vd. ORESTANO, 1936=1998.

[364] Si sarebbe trattato di un vero e proprio *mos*, almeno fino al principato di Tito: cfr. Aurel. Vict., *De Caes*., 10, 1; *Epit. De Cae*s., 10, 8. Al riguardo, cfr. SCARANO USSANI, 1992, 46-47. Per limitarsi ad alcuni esempi ricavabili dalle fonti qui esaminate, si vedano l'*epistula* di Vespasiano in *P. Lond*. III, 1178, ll. 32-36, e l'*epistula* con cui Claudio ratifica i privilegi accordati da Augusto all'associazione degli artisti dionisiaci, conservata in *BGU* IV, 1074, ll. 1-3 ed in *P. Oxy.* XXVII, 2476, ll. 1-4. Cfr. anche le *epistulae* confermatorie di Settimio Severo, dello stesso *princeps* associato a Caracalla e di Alessandro Severo, conservate, ripettivamente, in *BGU* IV, 1074, ll. 5-7, 7-8 e 8-9.

[365] Appare al riguardo significativo che, il più delle volte, una richiesta di conferma dei benefici già concessi fosse formulata dai soggetti interessati (*poleis*, *koina*, *synodoi*, *politeumata*) in occasione dei festeggiamenti per l'avvento al potere del nuovo *princeps*, ove non anche nei mesi immediatamente successivi, e che tale istanza – in genere formalizzata in un *libellus* o *psephisma* – venisse sottoposta all'attenzione dell'autorità imperiale per il tramite di un'ambasceria gratulatoria inviata *ad hoc* con una tangibile attestazione di ossequio e riconoscenza. In una tale circostanza dovette essere emanato da Tito il celebre editto generale a conferma dei *beneficia a superioribus concessa principibus* attestato dalle fonti: cfr. SCARANO USSANI, 1992, 54-55. Lo stesso dicasi per la costituzione di Adriano menzionata in *D*. 27.1.6.8 e per l'*epistula* di Settimio Severo recepita in *BGU* IV, 1074, l. 5-7, in *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 7-11, in *P. Oxy. Hels.* 25 ll. 3-5, ed in *P. Oxy*. XXXI, 2610, ll. 1-4: provvedimento, quest'ultimo, di cui si dirà tra breve. Infine, se si accetta l'ipotesi, formulata *supra*, 100 sgg., della sua datazione al 69 d.C., può essere fatta rientrare in tale tipologia anche la costituzione di Vespasiano tradita in *P. Lond*. III, 1178, ll. 32-36; tale statuizione, consistente in un atto di conferma (e non, come giustamente rilevato da ORESTANO, 1936=1998, 70-74, di rinnovazione) in blocco della normativa previgente in materia di *beneficia*, era stata resa presumibilmente necessaria dalla *rescissio actorum* con cui il capostipite della *gens Flavia* aveva abrogato e travolto i provvedimenti emanati in tale materia da Nerone, dei quali,

In relazione al *diatagma* adrianeo, va però, a questo punto, osservato che l'escerto recepito nelle fonti papirologiche della fine del III secolo d.C., con il suo analitico elenco di *beneficia* e di esenzioni in favore dei *technitai*, sembra rispecchiare un provvedimento ben più articolato e complesso. Lungi dal risolversi in una semplice costituzione confirmatoria di previgenti disposizioni normative[366], già di primo acchito la statuizione del *princeps* Antonino – o, almeno, lo scarno estratto che ne rimane – si presenta infatti come un atto normativo di ampio respiro, se non proprio di portata generale.

Ci si trova infatti di fronte ad una sorta di "testo unico" costitutivo – o, meglio, novativo – di rilevanti prerogative ed immunità, la cui "risonanza" nel tempo sarebbe stata tale da permettere a questa disposizione normativa di permanere pressoché inalterata, almeno fino alla fine del III secolo d.C., nella successiva regolamentazione in materia.

Al di là degli innegabili problemi testuali riscontrabili nelle fonti papiracee che ne tramandano memoria, dalla lettura di questo editto non solo traspare con estrema evidenza il grande favore di cui gli artisti dionisiaci dovevano godere presso Adriano, ma se ne trae addirittura l'impressione che, con tale incisivo intervento normativo, il *princeps* Antonino avesse inteso "rifondare" su nuove basi la previgente normativa concessoria ed in certo qual modo "riformare" la politica fiscale attuata dai suoi predecessori in favore della categoria professionale dei *technitai*[367].

ovviamente, non rimane traccia nelle fonti. L'atto normativo vespasianeo fa infatti rinvio all'antecedente "legislativo" claudiano, che viene considerato perdurante a tutti gli effetti.

[366] I provvedimenti meramente confirmatori, in genere in forma di *rescriptum per epistulam*, presentavano una formulazione molto sintetica e stereotipata. Cfr., *e.g.*, *P. Lond*. III, 1178, ll. 32-36 (*epistula* di Vespasiano): πάντα ὅσα ὁ [θεὸ]ς Κλαύδιος … συνεχώρησε καὶ αὐτὸς φυλάττειν [π]ροαιροῦμαι. L'intervento normativo di Vespasiano in favore degli atleti sistici era stato provocato da un'istanza dei diretti interessati; cfr. l. 35: αἰτησαμένοις ὑμεῖν. Si vedano anche le statuizioni severiane tradite nei tre papiri ossirinchiti già presi in esame.

[367] Il medesimo intento traspare dall'editto adrianeo tradito in *D*. 27.1.6.8: anche in questo caso, il provvedimento adrianeo cui l'*epistula* di Antonino Pio fa riferimento, non si limita a confermare in modo generico le τιμαί καὶ ἀτελείαι già in vigore, ma opera una esaustiva e puntuale specificazione vuoi delle categorie dei soggetti beneficiari, vuoi dei relativi *beneficia*. Cfr., al riguardo, MAROTTA, 1988, 100-101: "Tale concessione, davvero ampia, di immunità, secondo taluno non sarebbe altro che la conferma di precedenti privilegi. Tuttavia, questa lettura non è giustificata da un'analisi complessiva dell'editto adrianeo. Si parla – è vero – di conferma, ma è sancito il principio che l'immunità abbia carattere effettivamente generale, esonerando filosofi, retori, grammatici e medici da ogni obbligo, ogni *munus*, ogni *honor*". Si veda, ancora, COPPOLA, 1994, 435-436: "Questo ci induce dunque a credere che si debba proprio ad Adriano … un ulteriore incisivo intervento nel campo delle pubbliche concessioni agli intellettuali, concessioni che il Nostro non solo estese ai filosofi, bensì anche specificò in maniera minuziosa nel loro contenuto". Tali osservazioni si attagliano perfettamente anche al provvedimento adrianeo in favore dei *technitai* esaminato in questa sede.

Per comprendere i motivi che stanno alla base di questa peculiare scelta premiale, è allora necessario mettere in luce non solo il contesto storico e la temperie culturale nei quali essa si inquadra, ma anche, se possibile, l'occasione contingente che l'avrebbe provocata nonché, in ultima analisi, le strategie ideologiche e propagandistiche che avrebbero spinto il *princeps* Antonino a promuovere e incentivare gli artisti dionisiaci in tutte le loro più svariate articolazioni associative.

In una prospettiva più generale, le ragioni storiche e culturali di una tale strategia normativa possono apparire del resto fin troppo ovvie, se si considera che proprio sotto Adriano, *princeps* illuminato e filelleno, generoso mecenate e raffinato cultore delle lettere[368], senza alcun dubbio "tra i più larghi dispensatori di benefici"[369], le due principali confederazioni agonistiche, dei *technitai* e degli *athletai*, raggiunsero l'*akme* della loro espansione territoriale e della loro fortuna, ottenendo importanti riconoscimenti e ponendosi stabilmente sotto l'egida del potere imperiale[370].

Numerosi riscontri nelle fonti epigrafiche[371] attestano il rilevante ruolo svolto dalla "sacra" confederazione ecumenica degli artisti dionisiaci[372] nel cor-

[368] Cfr. Script. Hist. Aug., *V. Hadr*., 15, 10-11; 16, 8 (… *omnes professores et honoravit et divites fecit* …); 16, 10-11; Iuv., 7.1: *Et spes et ratio studiorum in Caesare tantum*. Sulla politica culturale perseguita da Adriano e sui rapporti del *princeps* Antonino con gli intellettuali del suo tempo, vd. in breve: GALIMBERTI, 2007, 155 sgg. In particolare, sul ruolo di primo piano svolto dagli uomini di lettere, e soprattutto dai sofisti, nell'ambito della cancelleria adrianea *ab epistulis Graecis*, vd. MAROTTA, 1988, 23-25, sp. n. 66 (con ampi riferimenti bibliografici); 100, n. 25.

[369] Cfr. SCARANO USSANI, 1992, 60, con n. 108, per un elenco dei numerosi provvedimenti premiali, sia concessori sia confirmatori di *beneficia* ai soggetti più svariati, emanati da Adriano. Sulla politica culturale adottata da Adriano e sul nuovo rapporto instaurato dal *princeps* Antonino con le province orientali grecofone, vd. MAROTTA, 1988, 98-101, sp. n. 25; COPPOLA, 1994, 434-437, con n. 342, ove bibliografia; cfr, da ultimo anche GALIMBERTI, 2007, 155-184.

[370] Per quel che concerne la confederazione ecumenica degli atleti sistici, si veda quanto è già stato detto *supra*, 9, n. 28, e 25-26, nn. 96-97, a proposito della concessione – solo promessa in un primo tempo da Adriano (*IG* XIV, 1054=*IGR* I, 149=*IGUR* I, 235), in seguito attuata da Antonino Pio (*IG* XIV, 1055=*IGR* I, 146=*IGUR* I, 236) – di una sede stabile nella capitale dell'impero, che la *synodos* degli *athletai* avrebbe ottenuto grazie ai buoni uffici di *M. Ulpius Domesticus* di Efeso.

[371] *SEG* 47, 222 (Atene); *IGSK*, XI, 22 (Ephesos) = *BCH* IX, 1885, 124-127; *LBW*, 1619=*MAMA* VIII, 418c (Aphrodisias); *LBW* 1618 = *MAMA* VIII, 418 = ROUECHÉ, 1993, nr. 88 (Aphrodisias); *I. Sardis* VII, 1, nr. 13 (Sardis); PETZL-SCHWERTHEIM, 2006 (Alessandria Troas); *IGR* III, 211 = *Ankara*, 27 (Ancyra); *IGR* III, 209 = *Ankara*, 128 = *SEG* 6, 59 = PICKARD-CAMBRIDGE, 1988², 318, nr. 14 (Ancyra); *IGR* III, 210 = *Ankara*, 130 (Ankyra); *IGSK*, XLIX, 65A (Laodikeia am Lykos); *Ann. Arch. Syr.*, 23 (1973), 47, 10; JONES, 1928, 157, 14 (Gerasa); *IG* XIV, 2496 = CALDELLI, 1997, 431, nr. 16 = *SEG* 47, 1527, 5 (Nemausus). Cfr. MILLAR, 1977, 459-460; PICKARD-CAMBRIDGE, 1953=1988, 297-301, 318-319, nr. 14, 319-320, nr. 15.

[372] Per la titolatura di questa *synodos*, che, come si è già detto, a partire dall'età traianea accanto a quello di Dioniso contempla il nome dell'imperatore regnante, cfr., *e.g*., *SEG* 7, 825 (Gerasa); *IGSK*, XI, 22 (Ephesos) = *BCH* IX, 1885, 124-127 (Nysa). In *IGR* I, 18 (Nemausus), la

so del II secolo d.C. e mettono in luce gli stretti rapporti di collaborazione che essa era riuscita a instaurare e a mantenere nel tempo con i *principes* Antonini. La significativa opera di intermediazione svolta da questo organismo associativo su scala internazionale si esplicava in modo peculiare nelle aree provinciali dell'impero – *in primis*, nell'Oriente ellenizzato – nel contesto delle relazioni diplomatiche che l'autorità politica romana intratteneva di prammatica con le *élites* alla guida delle municipalità locali.

L'attività della *synodos* degli artisti dionisiaci era inoltre funzionale alla propaganda imperiale, mirante a promuovere una vera e propria "strategia del consenso" in relazione al settore "sensibile" dell'intrattenimento popolare (*spectacula* ed *agones*) non solo a Roma, ma anche, se non soprattutto, nei territori provinciali e nelle aree più periferiche dell'impero[373].

Terreno elettivo di intervento per la *synodos* ecumenica era il variegato e complesso mondo dei *festivals* agonistici "alla greca" che in età imperiale erano proliferati[374] nelle più svariate località delle province greco-orientali e in alcuni centri ellenizzati dell'Occidente[375], e che lo stesso *princeps* Antonino, con il suo spiccato filellenismo e il suo interesse antiquario per le tradizioni municipali greche e panelleniche, aveva contribuito a rivivificare.

Adriano infatti aveva promosso ed incentivato numerose *panegyreis* locali[376],

restituzione, in lacuna, dell'intera titolatura è frutto di una proposta di POLAND, 1895, 20 e n. 123; cfr. CALDELLI, 1997, 432.

[373] Tale strategia era stata inaugurata da Augusto, con la (ri)fondazione dei *Sebasta* napoletani e dei *ludi Actiaci* nicopolitani; per l'età giulio-claudia, vd. CAVALLARO, 1984; cfr. anche, per l'*agon Capitolinus* istituito a Roma da Domiziano, CALDELLI, 1993, nonché EAD., 1997, per gli agoni "alla greca" nella *Gallia Narbonensis*.

[374] Questo fenomeno è stato definito da Louis Robert "*une explosion agonistique*": cfr. ROBERT, 1984, 38 = 1989, 712. Un'idea della varietà e della diffusione capillare delle manifestazioni agonali "alla greca" nelle province greco-orientali può essere tratta dalla lettura delle epigrafi onorarie agonistiche raccolte da MORETTI, 1953: cfr. 181-268, per le attestazioni di età imperiale. Sugli *agones* "alla greca" e sulla vita agonistica in età imperiale, vd., nello specifico: BOATWRIGHT, 1987=2000², 94 sgg. (regno di Adriano); CALDELLI, 1992, EAD., 1993; STIRPE, 2005.

[375] Sul peculiare caso dell'agone, verosimilmente *hieros*, istituito a *Nemausus* nel II secolo d.C., nonché sull'attività delle due *synodoi*, degli *athletai* e dei *technitai*, presenti in questa località della *Narbonensis* in qualità di "branche" locali delle rispettive confederazioni ecumeniche, vd. CALDELLI, 1997, sp. 439-444.

[376] Una rassegna analitica delle numerose manifestazioni agonistiche associate ad Adriano, con puntuali riscontri nelle fonti, è offerta da BOATWRIGHT, 1987=2000², 94 sgg., sp. 99, ove sono elencati ben ventun *agones* che possono essere ricondotti ad Adriano. Si consideri anche che, in svariate località d'Asia minore, tali *festivals* agonistici erano inquadrati nel contesto delle celebrazioni dedicate al culto di Adriano, divinizzato e assimilato a Dioniso. Si veda, ad esempio, il caso di Efeso, dove gli iniziati al culto dionisiaco avevano innalzato una statua di Adriano *synthronos* di Dioniso. Si vedano, ancora, le celebrazioni dell'*agon mystikos*, ad Ancyra (vd. *infra*, nn. 378 e 384), in onore del *princeps* filelleno, associato nel culto a Dioniso: cfr. *IGR* III, 209 = *Ankara*, 128 = *SEG* 6, 59 = PICKARD-CAMBRIDGE, 1988², 318, nr. 14, ll. 11-12, 25-26. A Side, Adriano

ne aveva create altre *ex novo*, non solo in Grecia[377], ma anche in area microasiatica[378], aveva riportato in auge antiche istituzioni poliadi[379] ed organismi associativi da tempo non più attivi[380].

era associato anche a Demerea. Ad Efeso, Smirne, Cizico e Tarso, gli *agones* in onore di Adriano dovevano essere connessi con il nuovo *status* di *neokoros* assunto dalla *polis*; per Efeso e Smirne si sarebbe trattato del secondo neocorato: cfr. BOATWRIGHT, 1987=2000, 100, n. 78. A Smirne e a Cizico, inoltre, furono costruiti o restaurati templi destinati al culto imperiale. Numerose località avevano istituito *ludi* anche in onore di Antinoo, eroicizzato *post mortem* (130 d.C.) e celebrato anch'egli con l'epiclesi di *neos Dionysos*: BOATWRIGHT, 1987=2000², 100, n. 80. Sulla stretta relazione tra la promozione delle tradizioni municipali greco-orientali attuata da Adriano in ambito religioso (ricostruzione di templi, dediche di altari e statue, assunzione di sacerdozi eponimi) e l'incentivazione del settore agonistico per mezzo del *revival* o dell'istituzione *ex novo* di numerosi *festivals* locali, che vantavano nella loro nomenclatura ufficiale il nome del *princeps* Antonino, cfr. le osservazioni di BOATWRIGHT, 1987 = 2000², 209. Sulla politica religiosa attuata da Adriano, vd. da ultimo GALIMBERTI, 2007, 123-154.

[377] Si veda, per tutti, il caso privilegiato di Atene che, unica tra le *poleis* greche, fu dotata da Adriano di ben quattro *agones hieroi* iselastici, tre dei quali di istituzione adrianea: gli *Hadrianeia*, gli *Olympieia* e i *Panhellenia*. Cfr. BOATWRIGHT, 1983; EAD., 1987 = 2000², 100, con n. 77. Adriano sarebbe intervenuto anche nel "ritoccare" la calendarizzazione dei *Panathenaia* ateniesi, spostando lo svolgimento di questi *ludi* dal periodo estivo a quello primaverile: cfr. GOUW, 2008. Più in generale, per la storia di Atene sotto Adriano, cfr. GRAINDOR, 1934; OLIVER, 1965; GEAGAN, 1979, 389-399. Per la partecipazione di Adriano ai Misteri Eleusini nel 124/125 d.C., vd. FOLLET, 1976, 113-114; cfr. BOATWRIGHT, 1987 = 2000², 101, n. 82, sulla *agonothesia* del *princeps* antonino al festival dionisiaco nel 124/125 d.C. Ad Atene e ad Eleusi si celebrava anche un festival in onore di Antinoo: vd. GEAGAN, 1972, 148-149; FOLLET, 1976, 109, con ulteriori riferimenti bibliografici. Per Antinoo assimilato a *Dionysos Choreios* ad Atene, cfr. OLIVER, 1941b; GEAGAN, 1972, 145-149; ID., 1979, 395.

[378] Adriano avrebbe istituito una serie di *mystikoi agones* in Galazia e Pamfilia. Cfr. BOATWRIGHT, 1987 = 2000², 101. Ad Ancyra, su iniziativa di Adriano sarebbe stato celebrato (il 6 dicembre del 128 d.C.) un *agon mystikos*, forse con la partecipazione dell'imperatore stesso, che nel 128 era stato iniziato ai Misteri eleusini ed aveva ottenuto l'*epopteia* (cfr. però al riguardo GEAGAN, 1972, 150, n. 31). In tale occasione, la fattiva collaborazione della *synodos* ecumenica dei *technitai* si sarebbe espressa nella rappresentazione scenica di motivi legati alla religiosità misterica. Cfr. *Ankara*, 127-128 e 130, sp. 128 (cit. *supra*, n. 376), *psephisma* in onore del primo *agonothetes* (cfr. ll. 8-12), *Ulpius Aelius Pompeianus*. In numerose località, poi, sarebbero stati celebrati *ludi* in occasione di una visita del *princeps* Antonino : cfr. BOATWRIGHT, 1987 = 2000², 102, nn. 83-88.

[379] Un esempio, per tutti, di incentivazione dei tradizionali *festivals* agonistici è offerto dai *Panathenaia* di Atene. Per la ripresa in chiave antiquaria di antichi giochi caduti in desuetudine, si veda l'esempio citato da BOATWRIGHT, 1987 = 2000², 101-102.

[380] Si veda, ad esempio, la *synodos* dei *technitai* devoti a *Dionysus Choreios* ad Atene, scomparsa dalle scene della *polis* da quasi duecento anni e riportata agli antichi splendori proprio da Adriano (cfr. GEAGAN, 1972, 149). Di fondamentale importanza per la ricostruzione della storia di questa *synodos* locale è un *corpus* epigrafico, molto frammentario, di *epistulae* adrianee indirizzate ai *technitai* ateniesi (*IG* II², 1105), riedito da Geagan nel 1972 (cfr. GEAGAN, 1972), con ulteriori apporti epigrafici (*IG* II², 4795, *SEG* 21, 507; cfr. *SEG* 30, 86). Doveva trattarsi di una *synodos* "mistica", vale a dire "an organization of technitai specifically devoted to the manteinance and performance of rites related to a specific localizated cult" (GEAGAN, 1972, 146), simile a

In quest'ottica trova una sua giustificazione anche la concessione di rilevanti prerogative e *privilegia* alla *synodos* ecumenica degli artisti dionisiaci che, al pari della concomitante *synodos* "internazionale" degli atleti sistici, contribuiva attivamente allo svolgimento ciclico degli innumerevoli *festivals* agonistici disseminati in tutto il territorio dell'impero, *in primis* mettendo a disposizione delle municipalità locali i *technitai* professionisti che, a vario titolo (in qualità di autori di teatro, attori, *mousikoi*…) e muovendosi tra le diverse sedi dei giochi in vere e proprie *tournées*[381], partecipavano assiduamente alle diverse competizioni in programma[382].

Il coinvolgimento diretto della confederazione ecumenica degli artisti dionisiaci nella dispendiosa e complessa "macchina" organizzativa delle manifestazioni agonistiche[383] è però apprezzabile anche sotto un altro, e ben più significativo, profilo.

Considerati, da un lato, l'apporto economico pressoché nullo del *princeps* – che non sovvenzionava mai a sue spese gli agoni[384], ma si limitava ad acco-

quelle devote a *Dionynos Kathegemon* a Pergamo e a *Dionysos Briseus* a Smyrna. Le *epistulae* adrianee indirizzate alla *synodos* ateniese lasciano intendere che Adriano avesse in animo di riorganizzare questo ente associativo, chiamato a svolgere la sua attività professionale anche, se non soprattutto, nel contesto delle celebrazioni dei Misteri Eleusini (*agon mystikos*). In tal senso potrebbe interpretarsi pure l'*epistula* adrianea indirizzata, con ogni probabilità, alla *synodos* ecumenica dei *technitai*, incisa su un'epigrafe rinvenuta nei pressi del teatro di Dioniso ad Atene: cfr. GEAGAN, 1972, 155-156; ID., 1979, 395. Sui rapporti tra Adriano e questa *synodos*, vd. anche OLIVER, 1974.

[381] Sotto questo profilo, doveva senza dubbio essere di fondamentale, per non dire di vitale importanza il *beneficium* dell'immunità che salvaguardava non solo la persona fisica dei *technitai* ma anche i beni che essi portavano con sé nelle loro *tournées*, visti gli innumerevoli rischi cui essi andavano incontro negli spostamenti da una *polis* all'altra.

[382] A questo riguardo, notevole doveva però essere anche il ritorno economico per la confederazione agonistica, visti gli ingenti premi in denaro che spettavano ai competitori vincitori dei numerosi ἀγῶνες χρηματίται ovvero θεματίται disseminati in tutto il territorio dell'impero. Ci si può rendere conto degli enormi guadagni ricavati dagli artisti dionisiaci più celebri nel corso della loro carriera agonistica leggendo le epigrafi onorarie di età imperiale pubblicate da MORETTI, 1953, 181 sgg.

[383] Particolarmente complesso era l'impianto strutturale degli ἀγῶνες ἱεροὶ καὶ στεφανῖται, che, a partire dalla stagione inaugurale delle grandi feste panelleniche dell'*archaia Periodos*, e via via fino all'età imperiale avanzata, con l'istituzione dei principali *certamina sacra more Graeco* da parte dei Romani (*in primis* i *Sebasta* di Napoli, gli *Actia* di Nicopoli, gli *Eusebeia* di Pozzuoli e i *Capitolia* di Roma), erano da considerarsi le manifestazioni più prestigiose del circuito agonistico internazionale. Nel contesto di questi agoni il programma delle competizioni era, in genere, tripartito, suddiviso in gare ginniche, equestri e musicali-teatrali. Cfr., in relazione all'*Agon Capitolinus*, CALDELLI, 1993.

[384] Questo sembrerebbe essere stato il caso dell'*agon mystikos* celebrato nel 128 d.C. ad Ankyra; cfr. *Ankara*, 128, ll. 10-12: … τὸν ἀγῶνα τὸν μυστικὸν δοθέντα ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος … In realtà l'offerta del *princeps* deve essere stata solo simbolica, visto che a sobbarcarsi tutte le spese era stato, in realtà, l'*agonothetes Ulpius Aelius Pompeianus*! cfr. *Ankara*, 128, ll. 13-16. Il contributo più significativo, sotto il profilo economico, da parte dell'autorità politica romana,

glierne "graziosamente" l'istituzione come atto d'omaggio alla sua persona[385] – e, dall'altro, le necessità pratiche manifestate dalle singole *poleis* greco-orientali, che si dovevano sobbarcare direttamente le ingenti spese per l'allestimento dei *festivals* agonistici, l'intermediazione della "sacra" *synodos* ecumenica dei *technitai* si esplicava precipuamente nella promozione di veri e propri interventi di "sponsorizzazione".

Le fonti epigrafiche hanno tramandato una nutrita serie di *psephismata* onorari con i quali la confederazione degli artisti dionisiaci sarebbe intervenuta direttamente nella gestione organizzativa dei *festivals* agonistici in area provinciale. Per mezzo di tali decreti, la *synodos* era solita celebrare, con tangibili manifestazioni di riconoscenza[386], le benemerenze di singoli *euerghetai* che, nel rivestire l'*agonothesia*, si erano prodigati con generosità nell'allestimento di questo o quel *festival* agonistico.

Non era raro che questi personaggi rivestissero a vario titolo incarichi di prestigio nell'amministrazione municipale o provinciale, ad esempio, nel contesto di organismi "regionali" a base etnica, come i *Koina*. Si trattava, in buona sostanza, di personaggi di alto livello, appartenenti alle *élites* cittadine, che, per mezzo della sponsorizzazione delle manifestazioni agonistiche nelle loro *poleis* d'origine, si mettevano in luce agli occhi dell'autorità imperiale e della collettività municipale cui appartenevano, sovrintendendo, in qualità di *agonothetai*, allo svolgimento dei giochi[387].

consisteva in genere non tanto nella sponsorizzazione degli agoni locali, quanto piuttosto nella costruzione o ricostruzione dei templi consacrati al culto imperiale, come era avvenuto a Smyrna. Cfr. BOATWRIGHT, 1987 = 2000², 94, n. 49.

[385] Segno tangibile dell'approvazione imperiale era, in questi casi, l'abbinamento dell'epiteto onorifico *Hadrianeia* alla nomenclatura ufficiale degli *agones*. Si vedano, ad esempio, gli *Hadrianeia* di Atene, gli *Hadrianeia* (*Koina Asias*) che si celebravano ad Efeso, gli *Hadrianeia* di Smirne, gli *Hadrianeia Philadelphia* di Alessandria, gli *Olympia Pythia Hadriana* di Tralles. Cfr. MORETTI, 1953, 275; BOATWRIGHT, 1987 = 2000², 94, n. 51. Nel caso degli *agones hieroi*, l'istituzione della manifestazione necessitava dell'approvazione imperiale, per il tramite di un decreto del senato romano: si veda il caso dei *Sebasta* partenopei (cfr. Cass. Dio, 55, 10, 9) e dei *Sebasta* di Pergamo (cfr. Cass. Dio, 51, 20, 9). Cfr. BOATWRIGHT, 1987 = 2000², 95, n. 56.

[386] Si trattava, in genere, della dedica di statue effigianti l'onorato, nonché dell'incisione su pietra degli stessi decreti onorari emanati dalla *synodos*, "doni" che, in entrambi i casi, venivano eretti nelle loro *poleis* d'origine, il tutto a spese della stessa confederazione agonistica. La *synodos* era anche solita inviare copie dei decreti onorari all'imperatore e al governatore della provincia, a mo' di attestazione ufficiale dei servigi resi dagli *agonothetai* che maggiormente si erano messi in luce per la loro generosità e capacità organizzativa. Sulle specifiche onorificenze decretate dalla *synodos* ecumenica dei *technitai* per *Titus Aelius Alkibiades* e *Ulpius Aelius Pompeianus* cfr. BUCKLER, 1924, 160: particolarmente preziosa doveva essere la corona d'oro destinata ad ornare la statua di *Titus Aelius Alkibiades* eretta nella sua città d'origine, Nysa.

[387] Tali personaggi appartenevano a un'*élite* che vantava un rapporto privilegiato con l'autorità imperiale: ne è un significativo indizio il fatto che tutti costoro fossero stati insigniti della *civitas Romana*. Per alcuni interessanti esempi di evergetismo locale connesso al culto imperiale e all'allestimento di giochi, cfr. anche BOATWRIGHT, 1987 = 2000², 95-98. Si veda sp.

Analogo era stato il caso di *T. Flavius Gerrenus*, ricordato in un'epigrafe di Gerasa di età traianea[388]. Più specificamente, per l'età adrianea, può essere menzionato il caso di *Ulpius Aelius Pompeianus*, originario del sud della Galazia[389], celebrato dalla *synodos* ecumenica per aver sovrainteso, come primo *agonothetes*, all'*agon mystikos* allestito in onore di Adriano nel 128 d.C. ad Ancyra[390].

Come si evince dal riscontro delle fonti epigrafiche, costui aveva rivestito gli incarichi di ἀρχιερεύς e di ἑλλαδάρχης, vale a dire Presidente[391] del κοινὸν

l'istituzione di un *agon thematikos* (i *Demostheneia*) interamente sovvenzionato da un privato benefattore ad Enoanda, con il beneplacito del *princeps*: tale notevole impegno economico era stato ricompensato con la concessione di uno speciale *status* di esenzione fiscale riconosciuto alla manifestazione agonistica e con un'immunità della durata di cinque anni, di cui avrebbe goduto l'*agonothetes*. Non è un caso che proprio i decreti onorari della *synodos* ecumenica dei *technitai* in favore di questi personaggi fossero uno degli strumenti più utilizzati da Adriano per incoraggiare e al tempo stesso gratificare, tramite una pubblica e concreta attestazione di gratitudine, la partecipazione economica delle *élites* locali all'allestimento dei giochi.

[388] Cfr. MILLAR, 1977, 459; PICKARD-CAMBRIDGE, 1988², 297.

[389] Sulla sua *polis* d'origine (una non meglio identificata *Neapolis* in Pisidia), cfr. BUCKLER-KEIL, 1926, 247. Del nome di suo padre, *M. Ulpius Pudens Pompeianus*, rimane traccia in uno *hieron* nei pressi di Antiochia di Pisidia. Cfr. RAMSAY, 1922, 163, n. 1; BUCHLER, 1924, 160, n.4.

[390] *IGR* III, 209 = *Ankara*, 128 = *SEG* 6, 59 = PICKARD-CAMBRIDGE, 1988², 318, nr. 14, ll. 8-10. Su questa fonte, vd. *supra*, nn. 376, 378 e 384; cfr. MILLAR, 1977, 459; PICKARD-CAMBRIDGE, 1988², 298. Un'ulteriore copia di questo *psephisma* è conservata in *IGR* III, 210 = *Ankara*, 130, anch'essa proveniente da Ankyra. Entrambe queste epigrafi sono la riproduzione di un provvedimento preso dalla *synodos* ecumenica dei *technitai* ad Atene e il cui originale era conservato nell'agora della *polis* attica. Cfr. BUCKLER, 1924; BUCKLER-KEIL, 1926. La designazione di *Ulpius Aelius Pompeianus* all'*agonothesia* dell'*agon mystikos* celebratosi nel 128 d.C. era stata fatta dalla *boule* di *Ankyra* (cfr. ll. 8-10). Un altro *Aelius Pompeianus*, e precisamente *Publius Aelius Pompeianus Paion*, cittadino di Side in Pamphylia e verosimilmente figlio del primo, è ricordato alle ll. 1-6 e 60-65 di uno *psephisma* emanato dalla *synodos* in onore di *Titus Aelius Alkibiades* (di cui si dirà tra breve), in qualità di estensore della proposta di conferimento delle onorificenze. Costui era un poeta di corte insignito di numerose vittorie nelle manifestazioni agonistiche (*poietes pleistoneikes*), *melopoies kai rapsodos theou Adrianou*, *theologos* del culto imperiale a Pergamo, il quale a sua volta aveva rivestito l'*agonotesia* di non meglio precisati agoni *Sebasta Pythia*. Su questo personaggio, cfr. BUCKLER, 1924, 160; MERKELBACH-STAUBER, 1998, 329. Non era raro che al vertice delle *synodoi* agonistiche si trovassero personaggi provenienti dalla stesse facoltose famiglie, che spesso si tramandavano di generazione in generazione gli incarichi direttivi e le *agonothesiai*.

[391] *IGR* III, 211 = *Ankara*, 27, ll. 13-14. Cfr. anche *IGR* III, 202. La funzione di *Helladarches*, in questo caso, dovrebbe equivalere a quella di *Galatarches*. Cfr. HEMER, 1989, 293, n. 48. Adriano, attuando una vera e propria ristrutturazione della confederazione ecumenica degli artisti dionisiaci, avrebbe riqualificato questo organismo in chiave religiosa, assegnandogli un ruolo centrale in relazione al culto imperiale e rendendolo funzionale alla sua politica di ellenizzazione della Galazia del sud, nel contesto delle relazioni politico-diplomatiche con il *Koinon* dei Galati. Cfr. RAMSAY, 1922, 162, n. 3: "Hadrian remodelled the Oecumenical Union of Dionysiac artists, with a religious service (of course imperial religion), and held a meeting at Ancyra …"; 163.

Γαλατῶν, organismo provinciale – a base etnica – preposto allo svolgimento delle celebrazioni connesse con il culto imperiale[392].

Ancora, e sempre in riferimento all'età adrianea, alcune fonti epigrafiche provenienti da Afrodisia in Caria[393] tramandano il verboso decreto onorario della confederazione ecumenica dei *technitai* per *Gaius Iulius Longianus*, poeta tragico originario della stessa Afrodisia, noto per aver tenuto pubbliche letture dei suoi poemi epici ad Alicarnasso[394].

A tale proposito, pur risalendo al regno di Antonino Pio (più precisamente, al 142 d.C. circa), desta un certo interesse il magniloquente *psephisma* onorario[395] in onore di *Titus Aelius Alcibiades*, *polites* di Nysa, emanato dalla *synodos* ecumenica degli artisti dionisiaci in occasione della celebrazione dell'agone penteterico dei *Sebasta Ephesia*[396].

Tale documento epigrafico, enfatico esempio dell'ampolloso stile asiano in voga nell'età degli Antonini, assume rilievo sotto due punti di vista. Innanzi tutto – aspetto, questo, che già da tempo è stato messo in luce dagli studiosi – esso attesta, per l'età antonina, l'esistenza di una "branca" romana della confederazione dei *technitai*[397], o meglio di una sorta di "quartier generale" della

[392] Cfr. HEMER, 1989, 293-294, n. 49. Per i rituali religiosi praticati dai *Koinon* dei Galati in relazione al culto imperiale, cfr. RAMSAY, 1922, 168 sgg.; per le relazioni diplomatiche instauratesi tra influenti membri dei *koina* di Galatia e d'Asia e le associazioni degli artisti dionisiaci a livello locale, si veda il caso di *IGR* IV, 1433, decreto della sacra *synodos* dei *technitai* e dei *mystai* di Dioniso *Briseus* (a *Smyrna*) in onore di *Marcus Aurelius Iulianus*: cfr. LEWARTOWSKI, 2003, 215, nn. 53 e 54.

[393] *LBW* 1619 = *MAMA* VIII, 418c; ROUECHÉ, 1993, 223-227, nr. 88: fonti databili al 127 d.C. Ad Afrodisia l'epigrafe in onore di *Longianus* era stata addirittura inglobata all'interno delle mura cittadine. Tale iscrizione era a sua volta una copia del decreto col quale la *polis* di Alicarnasso, nel conferire a questo personaggio la cittadinanza onoraria, aveva stabilito che le sue opere fossero conservate nella biblioteca pubblica e gli aveva dedicato statue di bronzo, erette nel santuario delle Muse e nel ginnasio degli *Epheboi*, accanto a quelle di Erodoto (cfr. *LBW* 1618a). Va però osservato che le benemerenze di questo poeta locale, celebrate nel decreto onorario della *synodos* ecumenica, non sembrano aver avuto a che fare con una *agonothesia*. I testi epigrafici in questione fanno infatti riferimento, in modo generico e un po' enfatico, all'estro poetico e alla facondia dell'onorato, alle eccezionali doti artistiche ed espressive con cui egli avrebbe dato lustro alla sua *polis* d'origine, accrescendo al contempo la fama (εὐδοξία) della confederazione degli artisti dionisiaci. Con ogni probabilità, a provocare l'intervento onorifico della *synodos* doveva essere stata una prestigiosa vittoria di *Longianus* in qualche festival agonistico.

[394] Cfr. *MAMA* VIII, 418b, ll. 2-4.

[395] *IGSK*, XI, 22 (Ephesos). Cfr. CLERC in *BCH* IX, 1885, 124-127 (doc. A); *SEG* 4, 418; PLEKET, 1973, 210-211, 225-227; MILLAR, 1977, 459; PICKARD-CAMBRIDGE, 1953=1988, 298-299, 318-319, nr. 15. Si tratta della copia del decreto onorario in favore di *Titus Aelius Alcibiades*, inviata dalla *synodos* a Nysa, città natale dell'onorato.

[396] Cfr. *IGSK*, XI, 22 (Ephesos), ll. 40-43. Su questo personaggio, vd. ROBERT, 1938.

[397] Cfr. *IGSK*, XI, 22 (Ephesos), l. 24: οἱ ἐπὶ Ῥώμης τεχνεῖται; alle ll. 70-77 è riprodotta in copia la parte iniziale del decreto (andato perduto) della *synodos* romana, di cui rimane solo la titolatura.

*synodos* che, proprio durante il regno di Adriano, si sarebbe stabilita ufficialmente nella capitale dell'impero per diretto interessamento o comunque con l'avallo dell'autorità imperiale[398].

In secondo luogo, risulta di per sé interessante la figura stessa dell'onorato, personaggio senza dubbio di spicco e facoltoso *euergetes*, come si evince dalle modalità concrete che egli mise in atto per manifestare sua eccezionale generosità verso la *synodos* stessa[399].

Dalla lettura dell'epigrafe di Nysa si può infatti inferire il notevole contributo materiale dato da *Titus Aelius Alcibiades* all'allestimento di sontuose processioni e manifestazioni festive mensili inquadrabili nel culto imperiale dedi-

[398] Questa è la tesi sostenuta da PLEKET, 1973, 210-211; 225, seguito da BOATWRIGHT, 1987 = 2000², 210. Cfr. sul punto PLEKET, 1958, 69, nr. 58; MERKELBACH, 1985, 137; CALDELLI, 1993, 98 e 135-136, nr. 26. Al riguardo, cfr. ancora CALDELLI, 1993, 98, con n. 203, che ipotizza però di anticipare all'età domizianeo-traianea lo stabilimento della sede principale della confederazione nella capitale dell'impero. Circa l'esistenza di una "branca" romana della *synodos* ecumenica degli atleti sistici già a partire dall'età claudiana, vd. *supra*, 27 sgg.

[399] Cfr. le ll. 16-23 del testo epigrafico. *Titus Aelius Alcibiades* aveva fatto importanti doni alla sede romana della *synodos* ecumenica: egli aveva ornato di "bellissimi libri" τὸ ἱερὸν ἐπὶ Ῥώμης τέμενος [τῶν] ἀπὸ τῆς οἰκουμένης τεχνειτῶν (ll. 16-18) e inoltre, fatto ancor più importante, aveva concesso alla *synodos* una sicura fonte di reddito tramite il costante sfruttamento delle entrate provenienti da un fondo che avrebbe lasciato in proprietà alla *synodos* stessa, permettendo la distribuzione delle relative cointeressenze una volta l'anno, in occasione della commemorazione del genetliaco dell'ormai divinizzato Adriano (ll. 18-23). Per tale incisivo intervento in favore della confederazione dei *technitai*, l'operato di questo personaggio può essere messo a confronto con la fondamentale attività di promozione svolta dal celeberrimo pancraziaste di origine efesina *M. Ulpius Domesticus*, che si era adoperato in prima persona affinché la *synodos* ecumenica degli atleti sistici ottenesse dall'autorità imperiale una sede ufficiale a Roma, promessa prima da Adriano e poi concessa da Antonino Pio. Non a caso, la *synodos* dei *technitai*, o meglio, gli esponenti del "quartier generale" di Roma, che sembrano agire come una sorta di organismo dirigente della confederazione ecumenica (cfr. l. 24: οἱ ἐπὶ Ῥώμης τεχνεῖται), rispondono alla generosità di *Aelius Alcibiades* tributandogli onori eccezionali, quali la nomina ad *archiereus* a vita della *synodos* stessa e una particolare posizione di preminenza nella *taxis* degli altri *archiereis* a capo delle singole articolazioni locali della confederazione (cfr. ll. 25-29: οἱ ἐπὶ Ῥώμης τεχνεῖται …ἐψηφίσαντο [καὶ ἀρχι]ερέα τε αὐτὸν διὰ παντὸς τοῦ αἰῶνος ἀ[πέδειξα]ν προτετειμῆσθαί τε ἠξίωσαν τῇ τά[ξει] τῶν ἄλλων ἀρχιερέων πρῶτον ταῖς διπ[τύχοις] [ἐ]νγραφόμεν[ο]ν …). Di pari rilevanza sono le iniziative onorifiche in favore di *Titus Aelius Alcibiades* (erezione di sue statue e *imagines* dorate nei templi dedicati agli Imperatori in Asia e nella *philosebastos* Nysa, diffusione degli *psephismata* onorari, su stele, nel tempio di Apollo a Efeso ed in tutti i centri della provincia d'Asia, *etc*.: cfr. ll. 45 sgg.). La delegazione della *synodos* ecumenica dei *technitai* presente ad Efeso in occasione della celebrazione dei *Sebasta Ephesia*, avrebbe statuito tali onorificenze con un apposito decreto, a quanto pare, "a nome proprio", ossia, come sembrerebbe di inferire dal testo, in rappresentanza dell'associazione locale dei *technitai* di Efeso: vd. al riguardo le osservazioni di PLEKET, 1973, 211. Va infine notato che, tra i *presbeis* che avrebbero dovuto consegnare a Nysa la copia dei suddetti decreti, figura anche il nome del già menzionato *Publius Aelius Pompeianus Paion*.

cato al *divus Hadrianus*[400], cerimonie religiose che sarebbero state demandate alla "branca" romana della *synodos* dei *technitai*.

Non ci si allontanerebbe dal vero se si ipotizzasse che questo facoltoso *sponsor* dei *technitai* di Roma fosse un personaggio ben introdotto negli ambienti della corte imperiale, parente stretto, se non addirittura figlio, di *P. Aelius Alcibiades*, a *cubiculo* di Adriano[401].

Se così fosse, il significativo impegno economico profuso da *T. Aelius Alcibiades* per la sponsorizzazione delle attività della confederazione ecumenica dei *technitai* nella capitale dell'impero sarebbe da mettere in relazione con la trasformazione della "branca" romana della *synodos* in un organismo precipuamente deputato alla celebrazione dei *sacra* connessi al culto degli imperatori divinizzati, a partire proprio da Adriano[402].

Questo sarebbe, di per sé, un rilevante indizio del controllo mediato ed indiretto operato dall'autorità imperiale sulla vita professionale e sulle multiformi attività dei *technitai* organizzati in associazione. Alle sostanziose *euerghesiai* destinate da *Titus Aelius Alcibiades* ai *technitai* di Roma sembra infatti presiedere un disegno più vasto, mirante alla creazione, nel centro dell'impero, di un organismo degli artisti dionisiaci non solo preposto alle celebrazioni del culto imperiale, ma anche reso funzionale alla propaganda imperiale e facilmente manovrabile dal potere politico romano, tramite lo strumento delle sovvenzioni economiche, demandate a personaggi organici agli ambienti di corte.

Per comprendere appieno i motivi che spinsero Adriano a promuovere la categoria professionale degli artisti dionisiaci con una vera e propria riforma le-

[400] Si vedano, in particolare, le ll. 29-34 della facciata A: [sc. *Titus Aelios Alcibiades*] ἐπεκόσμησε μὲ[ν] [τ]ὴν ἀθάνατον Ἁδριανοῦ μνήμην, ἐνδ[οξοτ]έραν δὲ τὴν σύνοδον ἀπέφηνεν ταῖς αὐτοῦ δωρεαῖς πομπάς τε πέμπουσα[ν] [με]γαλοπρεπῶς καὶ πολυτελεῖς ἱερομηνία[ς] [ἐ]πιτελοῦσαν … Dalla lettura della facciata B dell'epigrafe, che riproduce un decreto onorario promulgato dalla *polis* di Nysa in favore del suo illustre concittadino, si può evincere l'impegno economico profuso da *Titus Aelius Alcibiades* anche nel contesto amministrativo di questa municipalità locale: egli aveva infatti accettato a Nysa la *stephanephoria*, *dignitas* che certamente comportava la necessità di farsi carico di notevoli spese, ed inoltre aveva donato alle casse della *polis* una somma di tale rilevanza da permettere la trasformazione della sua *stephanephoria* in un incarico pressoché vitalizio (ll. 45-52). Infine, questo ricchissimo benefattore aveva contribuito attivamente al benessere economico dei suoi concittadini residenti a Roma, destinando una ulteriore somma di denaro al *collegium*, da lui fondato, dei cittadini di Nysa residenti nella capitale dell'impero (ll. 35-45).

[401] In relazione a questo funzionario imperiale, cfr. *CIG* 2947; *SEG* 1, 441; 2, 529; *PIR*², A 134; VON ROHDEN, 1894a. Vd. WEAVER, 1972, 82, n. 1.

[402] Si veda, alle ll. 70-77 dell'epigrafe, la titolatura della *synodos* romana: ἡ ἱερὰ Ἁδριανὴ Ἀντωνεινὴ περιπολιστικὴ θυμελικὴ μεγάλη νεωκόρος ἐπὶ Ῥώμης σύνοδος. Il titolo νεωκόρος, in genere riferito alle *poleis* dell'Asia Minore che, come Efeso o Smirne, avevano dedicato un tempio al culto imperiale, in questo caso è riferito all'associazione stessa, che a Roma avrebbe svolto funzioni di controllo sul santuario consacrato al culto dell'imperatore divinizzato. Cfr. BURRELL, 2004, 80.

gislativa, la cui evidenza emerge dalla lettura delle fonti papirologiche prese in esame, è però necessario aggiungere un'ultima tessera al variegato mosaico delle fonti che in modo purtroppo frammentario e disomogeneo tramandano la storia di questo organismo confederativo in età imperiale.

Se infatti, da un lato, alla luce delle considerazioni svolte, appaiono ormai evidenti sia il rapporto privilegiato che la *synodos* ecumenica dei *technitai* intrattenne con l'autorità imperiale nell'arco dei primi due secoli dell'era volgare, sia il suo significativo apporto alle manifestazioni connesse al culto imperiale a Roma come nelle aree provinciali, non vanno d'altro canto sottaciuti altri aspetti non meno rilevanti, come il grande potere di "contrattazione" raggiunto da questo organismo confederativo in sede diplomatica e la sua capacità di interloquire, su di un piano di parità, col potere politico romano ed al contempo con le *élites* alla guida delle municipalità locali.

Al pari – come si è già visto[403] – di organismi dotati di personalità giuridica di diritto pubblico (*poleis*, *koina*, *politeumata, ethne*) riconosciuti e tollerati dall'ordinamento giuridico romano, nell'ambito delle relazioni diplomatiche con l'autorità imperiale la confederazione degli artisti dionisiaci, di fatto, agiva come un vero e proprio "gruppo di pressione" volto alla salvaguardia ed alla promozione dei propri interessi corporativi, precipuamente in vista dell'ottenimento di significativi vantaggi economici e del mantenimento nel tempo dei numerosi e rilevanti *beneficia* e *privilegia* conquistati a far data dal principato augusteo.

Al riguardo, una testimonianza di estrema importanza è offerta proprio da una fonte epigrafica di età adrianea, che getta oggi una nuova luce sul mondo dell'agonistica di età imperiale e soprattutto, aspetto che qui maggiormente interessa, lascia emergere appieno la grande influenza esercitata dalla *synodos* ecumenica dei *technitai* sulle scelte operate dal *princeps* Antonino nel campo della promozione degli *agones* "alla greca".

L'epigrafe in questione[404], rinvenuta nell'agosto del 2003 ad Alessandria Troas (Turchia nord-occidentale), tramanda alla memoria tre *epistulae* adrianee, databili al 134 d.C.[405]. I tre provvedimenti, indirizzati alla associazione "itinerante" degli artisti dionisiaci[406], contengono diverse disposizioni normati-

[403] Vd. *supra*, 56 sgg., 89 sgg.

[404] Edizione, traduzione in tedesco e commento in PETZL-SCHWERTHEIM, 2006; su questa fonte, cfr. anche JONES, 2007 (con traduzione in inglese) e GOUW, 2008.

[405] La titolatura imperiale trascritta nel prescritto delle tre *epistulae* fa riferimento alla diciottesima *tribunicia potestas* di Adriano, databile tra il dicembre 133 e il dicembre 134 d.C. Dato che il *princeps* Antonino avrebbe emanato tali costituzioni dopo aver preso parte ai *Sebasta* di Napoli e partendo dal presupposto che i *ludi* partenopei, in età adrianea, si svolgevano tra la fine di agosto e quella di settembre, gli editori hanno ipotizzato che le tre costituzioni in questione risalissero ai mesi finali del 134 d.C. Cfr. PETZL-SCHWERTHEIM, 2006, 68-69; JONES, 2007, 145.

[406] Cfr. il testo epigrafico alle ll. 5-7 (1ª *epistula*) e alle ll. 58-59 (2ª *epistula*). La nomenclatura citata nel prescritto delle prime due *epistulae* adrianee tradite in questa fonte epigrafica

ve che, ancora una volta, sembrano articolate *ratione materiae*, in una sorta di "testo unico" coerente ed omogeneo, avente ad oggetto la grandiosa riorganizzazione strutturale e calendariale delle principali manifestazioni del circuito agonistico internazionale voluta dal *princeps* antonino[407].

Il contenuto della seconda *epistula* adrianea (ll. 57-84) desta particolare interesse ai fini della presente ricerca: con tale statuizione infatti il *princeps* Antonino operava una radicale revisione della τάξις τῶν ἀγώνων, ossia della successione diacronica – stagionale e ciclica – dei principali *festival* del circuito agonistico internazionale.

Le *panegyreis* elencate nel provvedimento, vuoi di antica vuoi di nuova istituzione, sono programmate secondo una calendarizzazione penteterica che ha il suo punto di inizio e snodo centrale nel più antico e blasonato degli agoni panellenici dell'*archaia Periodos* greca; in tale sistema calendariale, le *Olympia* rappresentano infatti il vero e proprio fulcro attorno a cui ruotano tutte le altre manifestazioni agonali[408], in un ciclo quinquennale regolamentato sin nei mini-

(σύνοδος θυμελικὴ περιπολιστικὴ τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνειτῶν ἱερονεικῶν στεφανειτῶν) può agevolmente essere ricondotta alla *synodos* ecumenica dei *technitai*, pur essendo priva dell'attributo "ἀπὸ τῆς οἰκουμένης" in genere ricorrente nelle fonti relative a questo ente confederativo. Vd. però la terza *epistula*, alla l. 86, ove la titolatura dell'associazione è riportata in forma sintetica: σύνοδος θυμελικὴ τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνειτῶν; su quest'anomalia, cfr. JONES, 2007, 145: "The third letter is addressed to a body called more briefly the «thymelic circulating union associated with Dionysos»; it seems likely that the title has simply been abbreviated, rather than that this is a different and lower-ranking body". Per la ricorrenza dell'epiteto "περιπολιστικὴ" ("itinerante", in riferimento ai continui spostamenti dei *technitai* da un *festival* agonistico all'altro) nella nomenclatura ufficiale della *synodos* ecumenica in età antonina, cfr., *e.g.*, *IG* II², 1350 (Atene); *CIG* II, 3476b = *IGR* IV, 1361 = *TAM* V, 2, 1033, ll. 1-3 (Thyatira); *IGSK*, XI, 22, ll. 73-74 (Ephesos). Vd. SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972, I, 58-59; POLAND, 1934, coll. 2517-2518; PICKARD-CAMBRIDGE, 1988², 301; CALDELLI, 1993, 97-100. Sull'argomento, cfr. da ultimo PETZL-SCHWERTHEIM, 2006, 27-33.

[407] Non è questa certamente la sede più opportuna per esaminare nel dettaglio questa fonte epigrafica, che fornisce preziose informazioni su alcuni interessanti aspetti pratici connessi all'effettivo svolgimento delle principali manifestazioni agonistiche del II secolo d.C. e permette di gettare nuova luce sull'avvicendamento ciclico dei più importanti e prestigiosi *certamina sacra more Graeco* dell'età imperiale. La prima *epistula* adrianea (ll. 1-56), ad esempio, permette di ricostruire i meccanismi tramite cui l'apparato organizzativo delle più importanti manifestazioni del circuito agonistico internazionale era finanziato a livello provinciale e locale, nonché il sistema di controllo esercitato dall'autorità imperiale sull'assegnazione dei premi in denaro che spettavano ai vincitori delle competizioni e delle sovvenzioni economiche (*syntaxeis*, ossia vitalizi in denaro) destinate esclusivamente agli *hieronikai*.

[408] L'istituzione adrianea di un ciclo penteterico completo di manifestazioni agonistiche (τάξις τῶν ἀγώνων), così come descritto alle ll. 61-71 della fonte epigrafica, prevedeva una successione calendariale di agoni che si sarebbe dovuta svolgere nell'arco degli anni 133-137 d.C. ed avrebbe avuto nelle *Olympia* il suo inizio e la sua conclusione: cfr. PETZL-SCHWERTHEIM, 2006, 69-85, sp. 83 con schema riassuntivo. Non è però dato sapere con certezza, sulla base delle fonti oggi note, se la riforma calendariale adrianea (che regolamentava solo la prima penteteride) sia stata nel suo complesso mantenuta in vigore anche dopo la morte del *princeps* Antonino. Una ri-

mi particolari[409].

Alle ll. 60-61 della fonte epigrafica si trova un interessante riferimento all'occasione contingente nella quale Adriano avrebbe preso tale provvedimento di riforma calendariale. Mentre si trovava a Napoli, verosimilmente in veste di *agonotheta* (presidente dei giochi), in occasione dello svolgimento dei *Sebasta* partenopei, il *princeps* aveva ricevuto una delegazione ufficiale da parte della *synodos* dei *technitai*, con una formale richiesta inerente al riassetto organizzativo e calendariale dei *ludi*[410].

Dal documento si evince che Adriano, prima di prendere una decisione definitiva in merito, aveva voluto sentire il parere e le richieste dei diretti interessati coinvolti in questa epocale operazione di riassetto strutturale e organizzativo del circuito agonistico internazionale: da una parte le *poleis* e gli organismi a base etnica – vale a dire i *koina* – che avrebbero dovuto, di fatto, sovvenzionare ed organizzare le manifestazioni agonistiche, dall'altra i *technitai* organizzati in associazione, vale a dire i professionisti dell'arte scenica, musicale e teatrale, che avrebbero dovuto parteciparvi.

Gli artisti dionisiaci, per mezzo di un'apposita ambasceria, avevano quindi preso parte al "tavolo delle trattative" da protagonisti e avevano rivestito un ruolo diplomatico di primo piano, da porsi sullo stesso piano di enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. In tale occasione, i rappresentanti della *synodos* ecumenica dei *technitai*, per mezzo di una petizione ufficiale, avevano senza dubbio promosso gli interessi della loro categoria professionale, esponendo al *princeps* i motivi di scontento derivanti dal precedente assetto calendariale, evidentemente ormai troppo caotico e disorganico.

Non è quindi da escludersi, anzi appare fortemente verosimile, che la legislazione adrianea in materia di concessione di *beneficia* ai *technitai* recepita nei papiri ossirinchiti sia inquadrabile in tale contesto storico e sia da mettere in stretta relazione proprio con l'attuazione del programma di radicale riforma calendariale del circuito agonistico internazionale collocabile negli anni intorno al 134 d.C.

sposta a tale quesito può essere data solo in relazione a casi isolati. Per i *Sebasta* partenopei, ad esempio, la perdurante sincronizzazione con il ciclo olimpico sembra confermata dal riscontro offerto da *P. Lond*. III, 1178, documento redatto nel 194 d.C. proprio in occasione della 149ª penteteride dei *ludi* partenopei.

[409] Ad esempio, la durata delle competizioni era fissata in un massimo di quaranta giorni ed era previsto, tra un agone e l'altro, l'intercalare di tempi "morti", più o meno lunghi, dai due ai quindici giorni, per permettere ai competitori di riposarsi e trasferirsi agevolmente da una sede agonale all'altra.

[410] Cfr. ll. 60-61: ὡς ἔδοξέ μοι τετάχθαι τοὺς ἀγῶνας, περὶ ὧν ἐν Νεαπόλει λόγοι καὶ ἀξιώσεις ἐπ᾽ ἐμοῦ ἐγένοντο, ὑμεῖν τε ἐδήλωσα καὶ πρὸ[ς] τ[ὰ] ἔθνη καὶ τὰς πόλεις, ἀφ᾽ ὧν πρεσβεῖαι περὶ τούτου παρῆσαν, ἐπιστέλλω …

In conclusione, merita di essere menzionata un'ultima fonte epigrafica che, pur risalendo agli inizi del regno di Commodo (180 d.C.), rispecchia senza dubbio una prassi consolidata nel tempo e riferibile anche all'epoca antonina.

L'iscrizione in questione[411] consiste in una lettera di rendiconto, con la quale *M. Ulpius Appuleius Eurikles*, in qualità di λογιστής (revisore dei conti) all'uopo incaricato da Afrodisia, comunica alle autorità della *polis* microasiatica il suo assenso all'allestimento dei *Lisimakeia*, manifestazione agonistica "a premi" (più precisamente, *mousikos agon talantiaios*) di istituzione testamentaria. L'intervento dei revisore era stato reso necessario dal timore che la copertura finanziaria derivante dal lascito del defunto *euergetes*, *Flavius Lysimakus*, non fosse sufficiente, con il conseguente rischio che se ne dovesse fare direttamente carico la municipalità locale.

A tale riguardo, il λογιστής dichiara di aver svolto le opportune verifiche contabili, di aver avuto ripetuti incontri di confronto con i rappresentanti della *synodos* (ἤδη καὶ τῶν ἀπὸ τῆς συνόδου πολλάκις ἐντυχόντων μοι), e di aver infine riscontrato la sufficiente copertura economica per l'allestimento dell'agone in questione, per il quale stabilisce egli stesso la calendarizzazione, sia nella ricorrenza ciclica, che dovrà essere penteterica – ossia quadriennale –, sia nella collocazione stagionale, dovendosi esso svolgere nel lasso di tempo intercorrente tra i *Balbilleia* di Efeso e i *Koina Asias* di Smirne.

In tale occasione, l'associazione degli artisti dionisiaci – da identificarsi, con ogni probabilità, più nella "succursale" dei *technitai* di Afrodisia che non nella confederazione *apo tes oukoumenes* – avrebbe quindi esercitato un vero e proprio "pressing" costante nei confronti del contabile, in una sorta di "trattativa sindacale" nella quale avrebbe difeso gli interessi economici della categoria professionale.

Il documento epigrafico offre una significativa testimonianza del grande potere raggiunto, nel II secolo d.C., da questo organismo associativo, vero e proprio "gruppo di pressione" in grado di influenzare, anche a livello locale, le scelte delle municipalità provinciali in merito all'istituzione ed all'allestimento di un nuovo *festival* agonistico. Ci si può facilmente render conto degli enormi interessi economici in gioco, se solo si dà una rapida scorsa all'elenco dei ricchi *athla* in palio ai *Lysimakeia*, una sorta di "listino-prezzi" che si è conservato su epigrafe[412]: i premi in palio, infatti, oscillano tra i 2.500 denarii per la vittoria nella recitazione tragica ed i 150 per il secondo posto nella rappresentazione della *archaia komodia*.

[411] *OGIS* 509; cfr. PICKARD-CAMBRIDGE, 1988², 299, 320, nr. 16a.
[412] Cfr. PICKARD-CAMBRIDGE, 1988², 321, nr. 16b.

Le fonti prese in considerazione mettono in luce, nel loro complesso, l'enorme favore di cui godevano presso il *princeps* Antonino[413] i *festivals* agonistici. Essi sono, a loro volta, una vera e propria "chiave di lettura" per comprendere da vicino le dinamiche della vita civica, religiosa, socio-politica e culturale delle *poleis* greche e microasiatiche e delle municipalità occidentali ellenizzate: attraverso la promozione di "riti" dalla forte valenza simbolica, come gli *agones* e i culti a lei dedicati, l'autorità imperiale attuava strategie propagandistiche facilmente percepibili dall'opinione pubblica provinciale e faceva in tal modo sentire la sua concreta presenza al fianco delle comunità greco-orientali, rafforzando al contempo i legami di fedele collaborazione con le classi dirigenti locali[414]. In questo contesto, la politica premiale attuata da Adriano in favore dei *technitai* – al pari degli *athletai* – rappresenta la giusta ricompensa per la fattiva opera di collaborazione prestata da quest'insostituibile organismo associativo nella diffusione, sin nei più remoti recessi delle province orientali, dell'immagine positiva del *princeps euergetes* e filelleno, garante della *pax Augusta*, dell'*homonoia* e dell'integrazione tra i popoli e le culture.

### 2.4. Provvedimenti dei Severi in favore della *synodos* dei *technitai*.

#### 2.4.1. Settimio Severo.

#### 2.4.1a: *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 5-7[415].

5. [ρ- _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ___ ἐπιστολὴ θεοῦ]
Σεο[υ]ήρου· ἦ[ν ε]ἰκὸς[416] ὑμᾶς τοὺ[ς] τὴν ἱερὰ[ν] σύ[ν]οδ[ο]ν νέμοντας ἐ[ν] τῇ

[413] Un ben diverso atteggiamento nei confronti delle manifestazioni agonistiche sembra aver avuto il suo immediato successore, Antonino Pio. Cfr. *IGSK*, XV, 1491 = *Syll*.³, 850, fonte sulla quale vd. BOATWRIGHT, 1987 = 2000², 98-99, con n. 73.

[414] Vd. al riguardo le osservazioni conclusive di BOATWRIGHT, 1987 = 2000², 103.

[415] Vd. FRISCH, 1986, 18-19, 31-32.

[416] A l. 5, ἦ[ν ε]ἰκὸς Frisch : …]ακος Viereck. Vd. FRISCH, 1983, 216; cfr. ancora ID., 1986, 31, per la ricorrenza nelle *epistulae* imperiali dell'espressione impersonale ἦν εἰκὸς (nel senso di "era naturale, c'era da aspettarsi che …"), reggente la subordinata infinitiva ὑμᾶς … ἡσθῆναι ἐπὶ + dat. (nel senso di "gioire per q.sa"). Si tratta di una formula retorica stereotipata che fa da premessa e al contempo introduce la motivazione del provvedimento imperiale, giustificato in questo caso da un decreto onorario emanato dalla *synodos* in occasione dell'ascesa al trono di Settimio Severo. La stessa espressione è riscontrabile, ad esempio, in REYNOLDS, 1982, nr. 17 (*epistula* confirmatoria di *dikaia* indirizzata da Settimio Severo e Caracalla alla *polis* di Aphrodisias), ll. 8-9: πάνυ τῶν εἰκότων ἦν … ὑμᾶς … [ἡσθῆναι …] καὶ … [ἐπιστεῖλαι διὰ] ψηφίσματος ὡς εἰδείημεν ὑμῶν τὴν εὐσέβειαν. Si veda anche REYNOLDS, 1982, nr. 25 = *CIG* 2743 (*epistula* con cui Decio e suo figlio Erennio Etrusco confermano ad Aphrodisias l'*eleutheria*

πατρίδι μου[417] ἡσθῆναι ἐπὶ τῷ εἰς ἐμὲ περιεληλυθέναι τὴν τῶν ὅλων κηδεμονίαν καὶ βασ[ι]λείαν <καὶ>[418] διὰ ψηφίσματο[ς] φανερὰ<ν>
6. [ποιῆσαι τὴν γνώμην ? ἣν ἔχετε πρὸς ἡμᾶς· εὐχαριστεῖν δὲ ἐπὶ τού]τοις[419] βουλόμενος, ὁπόσα εἴ[χ]ετε ἐξ ἀρχῆς [ὑ]πὸ τῶν πρὸ ἐμ[ο]ῦ αὐτοκρ[ατό]ρων δεδομένα ὑμῖν δίκαια καὶ φιλάνθρωπα, ταῦτα καὶ αὐτὸς φυλάττω, προσαύξειν ἐθέλων καὶ διὰ τιμῆς ἄγειν
7. [ἄνδρας μουσικοὺς καὶ ταῖς πρὸς τὸν Διόνυσον θρησκείαις ἀνακειμένο]υς. εὐ[τυχεῖτ]ε[420].

## 2.4.1b: *P. Oxy*. XXVII, 2476 [=*Pap. Agon*. 3], ll. 7-11[421].

7. … ἐπιστολ[ὴ θεοῦ Σεουήρου· ἣν ε]ἰκὸς[422] ὑμᾶς τοὺς τὴν ἱερὰν

e gli altri privilegi già concessi alla *polis* dai loro predecessori: 250 d.C.), ll. 8-9: εἰκὸς ἦν ὑμᾶς … ἡσθῆναι μὲν ἐπὶ τῇ καταστάσει τῆς βασιλείας τῆς ἡμετέρας θυσίας δὲ καὶ εὐχὰς ἀποδοῦναι δικαίας … Per una formula analoga, cfr. anche REYNOLDS, 1982, nr. 18 (*epistula* di Settimio Severo e Caracalla ad Aphrodisias, concernente la vittoria sui Parti, 198 d.C.), ll. 2-3: ἡσθέντας ὑμᾶς … σφόδρα ἔπρεπεν …

[417] Le parole ἐν τῇ πατρίδι μου mancano nelle altre tre fonti papiracee che riportano la costituzione severiana. Il riferimento alla πατρίς di Severo, *Leptis Magna*, ha fatto ipotizzare a VIERECK, 1908, 419, seguito da SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972, II, 52, che l'*epistula* in questione fosse indirizzata ad una succursale della *synodos* agonistica avente sede nella *polis* d'origine dell'imperatore; di diverso avviso è però FRISCH, 1986, 31, secondo il quale destinataria del provvedimento severiano sarebbe, in realtà, l'organismo centrale della "sacra" confederazione ecumenica dei *technitai*, che in età antonina avrebbe stabilito la sua sede principale a Roma; per πατρίς μου dovrebbe quindi intendersi la capitale dell'impero, patria "ideale" e politica del *princeps* e al contempo sede amministrativa e legale dell'ente associativo. In realtà, l'espressione ἐν τῇ πατρίδι μου, più che al participio che la precede (ὑμᾶς τοὺ[ς] τὴν ἱερὰ[ν] σύ[ν]οδ[ο]ν νέμοντας), sembrerebbe connettersi alla susseguente infinitiva soggettiva (ἡσθῆναι …). Se così intesa, essa farebbe quindi riferimento non tanto alla sede della *synodos* agonistica, quanto piuttosto ai festeggiamenti per l'ascesa al trono di Settimio Severo, che la "sacra" confederazione ecumenica dei *technitai* avrebbe organizzato proprio a Leptis Magna, città natale del nuovo *princeps*, per mezzo dell'emanazione di uno *psephisma ad hoc* con la previsione di specifici onori a lui riservati (come ad esempio l'erezione di una statua, la dedica di una corona d'oro, oppure la celebrazione di un'apposita *panegyris*), di cui si è ormai persa la traccia. Che poi *in loco* avesse effettivamente sede una "succursale" della *synodos*, incaricata di occuparsi dell'allestimento della manifestazione gratulatoria, non è da escludersi *a priori*, anzi, appare fortemente probabile.

[418] Alla l. 5, <καὶ> διὰ ψηφίσματο[ς] è integrazione proposta da J. Rea nel suo commento a *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 7.

[419] Alle ll. 5-6, la lacuna è integrata da Frisch sulla base del confronto con *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 8-9, *P. Oxy. Hels.* 25, l. 4 e *P. Oxy.* XXXI, 2610, l. 2. Alla fine della l. 5 il papiro riporta φανερὰ. Cfr. FRISCH, 1986, 32.

[420] Alla l. 7, la restituzione testuale è formulata da Frisch sulla base del confronto con *P. Oxy*. XXVII, 2476, ll. 10-11, e *P. Oxy. Hels.* 25, l. 5. Cfr. FRISCH, 1986, 32.

[421] Vd. FRISCH, 1986, 50-53, 61.

[422] Vd. FRISCH, 1983, 216; ID., 1986, 61; cfr. *supra*, n. 416.

8. σύνο[δον νέμοντας ἡσθῆναι ἐπὶ τῷ εἰς ἐμὲ περιεληλυθέ]ναι τὴν τῶν ὅλων κηδεμονίαν καὶ βασ[ιλείαν <καὶ> διὰ ψηφίσματος φα]νερὰν ποιῆσαι τὴν γνώ-
9. μην [ἣν ἔχετε πρὸς ἡμᾶς· εὐχαριστεῖν δ᾽ ἐπὶ τούτοις βουλό]μενος
[ὁ]π̣[ό]σ̣α εἴχετα[ι][423] ἐξ ἀρ[χ]ῆ̣ς ὑπὸ τῶν [πρὸ ἐμοῦ αὐτοκρατόρων] δεδομένα ὑμεῖν δίκαι-
10. α καὶ [φιλάνθρωπα, ταῦτα καὶ αὐτὸς φυλάττω, προσαύξειν ἐθέλω]ν καὶ διὰ τ[ι]μῆς ἄγειν ἄνδρας μουσικ[οὺς καὶ ταῖς πρὸς τὸν Διόνυσ]ο̣ν θρησκίαις ἀνα-
11. κι̣μέ̣[νους. εὐτυχεῖτε[424].

## 2.4.1c: *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 3-5[425]:

3. [ἐπιστολὴ θεοῦ Σεουήρου· ἣν εἰκὸς ὑμᾶς τοὺς τ]ὴ̣ν ἱερὰν σύ̣νο̣δ̣ο̣ν νέμοι̣[τας ἡσθῆναι ἐπὶ τῷ εἰς ἐμὲ περιεληλυθέναι τὴν τῶν ὅλων κηδε-μονίαν καὶ βασιλείαν <καὶ> διὰ ψηφίσματος φανερὰν ποιῆσαι τὴν γνώμην]
4. [ἣν ἔχετε πρὸς ἡμας· εὐχαριστεῖν δὲ] ἐπὶ τούτοι̣ς βου̣λ̣όμενος, ὁ[πόσα εἴχετε ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ αὐτοκρατόρω]ν̣ δ[εδομένα ὑμῖν δίκαια καὶ φιλάνθρωπα, ταῦτα καὶ αὐτὸς φυλάττω προσαύξε]ι̣ν̣ ἐ̣θ̣έ̣[λων καὶ διὰ τιμῆς]
5. [ἄγειν ἄνδρας μουσικοὺς καὶ ταῖς π]ρ̣ὸ̣ς̣ τ̣ὸ̣ν̣ Διόνυσον θρησκείαι[ς ἀνακειμένους]. ε̣[ὐ]τ̣υ̣χ̣ε̣ῖ̣τ̣ε̣.

## 2.4.1d: *P. Oxy*. XXXI, 2610 [=*Pap. Agon*. 5], ll. 1-4[426]:

1. [ ___ ἐπιστολὴ θεοῦ Σεουήρου· ἣν εἰκὸς ὑμᾶς τοὺς τὴν ἱερὰν σύνοδον νέμοντας ἡσθῆναι ἐπὶ τῷ εἰς ἐμὲ περιελη]-
2. [λυθέναι τὴν τῶ]ν̣ ὅ̣λων [κ]ηδεμ[ο]νία̣[ν καὶ βασιλείαν <καὶ> διὰ ψηφίσματος φανερὰν ποιῆσαι τὴν γνώμην ἣν ἔχετε πρὸς ἡμᾶς· εὐχαρι-στεῖν δὲ ἐπὶ τούτοις
βουλόμενος, ὁπόσα εἴχετε]

[423] Da leggersi εἴχετε.

[424] La restituzione testuale delle ll. 10-11 proposta da FRISCH, 1986, 61, si basa sulle integrazioni di J. W. B. Barns in *P. Oxy*. XXXI, 2610.

[425] Vd. FRISCH, 1986, 74-75, 86.

[426] Vd. FRISCH, 1986, 94-95. Il papiro, mutilo della parte iniziale, consta di una istanza di riconoscimento di privilegi presentata alla *boule* di Ossirinco da un artista dionisiaco di cui si è ormai persa l'identità. Il documento risale alla fine dei III sec. d.C.

3. [ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τῶν] πρὸ ἐμοῦ αὐτοκρ[ατόρων δεδομένα ὑμῖν δίκαια καὶ φιλάνθρωπα, ταῦτα καὶ αὐτὸς φυλάττω, προσαύξειν ἐθέλων καὶ διὰ τιμῆς ἄγειν ἄνδρας μουσικοὺς καὶ]
4. [ταῖς πρὸς τὸν] Διόνυσον θρησκ[είαις ἀνακειμένους. εὐτυχεῖτε. *vacat*? ]

*Epistula* del divino Severo. C'era da aspettarsi che voi, che fate parte della[427] associazione "sacra", proprio nella mia città natale[428] abbiate manifestato la vostra gioia per il fatto che la cura ed il governo sul mondo sono pervenuti nelle mie mani e abbiate espresso la vostra opinione nei nostri confronti con un decreto onorario. Da parte mia, volendovi ringraziare per questo, non solo anch'io confermo in blocco tutti i diritti ed i *beneficia* che voi avete dall'origine e che vi sono stati concessi dagli imperatori miei predecessori[429], ma addirittura ho intenzione di incrementarli[430] e così onorare uomini dediti all'arte delle Muse e votati al culto di Dioniso (quali voi siete). State bene.

## 2.4.2. Settimio Severo e Caracalla.

### 2.4.2a: *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 7-8[431].

7. θεῶν Σεουήρου κ[αὶ] Ἀντωνείνου· τοῖς ψηφί[σ]μασιν ὑμῶν κ[αὶ] πάνυ πεφροντισμένω[ς] ἐνετύχομεν ὡς μήτε ὑστερεῖν τι ὑμῖν τῶν ὑπαρχόντων δικαίων μή-

[427] Per il significato da attribuire all'espressione νέμειν τὴν σύνοδον ("essere socio della *synodos*"), cfr. FRISCH, 1986, 31, con riscontri nelle fonti.

[428] Cfr. *supra*, 138, n. 417.

[429] Cfr. *P. Lond.* 1912 = SMALLWOOD, 1967, nr. 370 (*epistula* di Claudio agli Alessandrini, 41 d.C.), ll. 57-59: … εἶναι βούλομαι βέβαια πάνθ' ὅσα ὑμεῖν ἐχαρίσθη ὑπό τε τῶν πρὸ ἐμοῦ ἡγεμόνων καὶ τῶν βασιλέων καὶ τῶν ἐπάρχων, ὡς καὶ [ὁ] θεὸς Σεβαστὸς ἐβεβαίωσε …; l. 67: … ἐπὶ τῶν πρὸ ἐμοῦ Σεβαστῶν … Cfr. anche *P. Lond.* III, 1178 (*epistula* di Vespasiano alla *synodos* degli atleti sistici, su cui vd. *supra*, 99 sgg.), ll. 34-36: … [εἰ]δὼς ὑμῶν τῶν ἀθλητῶν τὸ ἔνδοξον καὶ φιλότειμον πάντα ὅσα [θεὸ]ς Κλαύδιος αἰτησαμένοις ὑμεῖν συνεχώρησε καὶ αὐτὸς φυλάττειν [π]ροαιροῦμαι …

[430] Per un'analoga formula concessoria nei provvedimenti imperiali, cfr. le ll. 5-10 della già menzionata *epistula* con cui Claudio, nel 48 d.C., confermava ed al tempo stesso incrementava i *beneficia* già conferiti dai suoi predecessori e dal senato agli artisti dionisiaci (*Milet*, 381 sgg., nr. 156 = SMALLWOOD, 1967, nr. 373b): μεμνημένους ὑμᾶς, ὧν παρεσχόμην διαφυλάξας τὰ ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ Σεβαστῶν καὶ τῆς συνκλήτου δεδομένα δίκαια, ἀποδέχομαι καὶ πιράσομαι αὔξιν αυτὰ εὐσεβῶς διακιμένων ὑμῶν πρὸς τὸν ἐμὸν οἶκον. Su questa fonte, vd. AMELOTTI, 1955=1996, 339.

[431] Vd. FRISCH, 1986, 18-19, 32. Il provvedimento si colloca cronologicamente tra il 198 d.C. (inizio della correggenza di Caracalla e Settimio Severo) e il 209 d.C. (anno in cui viene chiamato alla correggenza anche Geta). Nonostante la lacunosità del testo, è abbastanza agevole comprendere il sintetico contenuto dell'*epistula*, nella quale si ribadisce enfaticamente che nessuno dei privilegi già in passato concessi alla *synodos* deve essere abrogato: cfr. FRISCH, 1986, 32.

8. [τε _____ _____ ? μήτε τι τῶν ἐκ παλαιοῦ νενομισμένων μήτε τι τῶν ἐπὶ τὸ] βέλ̣τειον[432] παρ[εσχημένων]. εὐ̣[τ]υχεῖτε. …

### 2.4.2b: *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 6-7[433].

6. [θεῶν Σεουήρου καὶ ̓Αντωνείνου· τοῖς ψ]ηφίσμασι ὑμῶ̣ν [κ]αὶ πάνυ π[εφροντισμένως ἐνετύχομεν ὡς μήτε ὑστερεῖν] τ̣ι ὑμεῖν τῶν ὑπ[αρχόντων δικαίων μήτε _____ ___ μήτε τι τῶν ἐκ] π̣αλαιοῦ ν[ενομισμένων _____ ]
7. [ _____ _____ _____ _ μήτε τι τῶν ἐπὶ τὸ] βέλτειον παρεσχημένων. [εὐτυχεῖτε.]

### 2.4.2c: *P. Oxy*. XXXI, 2610 [=*Pap. Agon*. 5], ll. 5-6[434].

5. [θέων Σεουήρου] κ̣αὶ ̓Αντωνίνου· τοῖ[ς ψηφίσμασιν ὑμῶν καὶ πάνυ περφροντισμένως ἐνετύχομεν ὡς μήτε ὑστερεῖν τι ὑμῖν τῶν ὑπαρχόντων δικαίων μήτε _____ ]
6. [μήτε ? ] τ̣ι τῶ[ν ἐ]κ παλαιοῦ γ̣[ε]γο̣[μισμένων _____ _____ ____ ? μήτε τι τῶν ἐπὶ τὸ βέλτιον παρεσχημένων. εὐτυχεῖτε. *vacat* ?

(*Epistula*) dei divini Severo e Antonino. Abbiamo letto con molta attenzione i vostri decreti onorari, di modo che non vi verrà meno nessuno dei diritti di cui già godete, né ---?, né alcuna delle prerogative tradizionalmente a voi riconosciute dai tempi antichi --- ?, né alcuno dei diritti che vi sono stati concessi per il miglioramento (del vostro *status* giuridico). State bene.

### 2.4.3. Alessandro Severo.

### 2.4.3a: *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 8-9[435].

8. … Θεοῦ [̓Αλε]ξάνδρου. ὅσα θεῷ ̓Αντωνείνῳ πατρὶ ἐμῷ[436] καὶ θεῷ <Σε>ουήρῳ[437] πάππῳ μου καὶ τοῖς ἄνωθεν προγόνοις ἐκρίθη περὶ ὑ-

[432] Alla l. 8, [βε]λτειον è un emendamento proposto da FRISCH, 1986, 32; il papiro sembra riportare βελλειον. Cfr. VIERECK, 1908, 415: ] .. λλειον παρ[.

[433] Vd. FRISCH, 1986, 74-75, 86.

[434] Vd. FRISCH, 1986, 94-95. Cfr. *supra*, 139, n. 426.

[435] Vd. FRISCH, 1986, 18-19, 32. L'*epistula* è databile tra il 222 e il 235 d.C.

[436] Com'è noto, Alessandro Severo, figlio di Giulia Mamea, era stato adottato dal cugino Elagabalo e associato al regno, col titolo di *Caesar*; era poi salito al trono all'età di quattordici anni, nel 222 d.C., in seguito ad una sommossa di pretoriani che aveva eliminato Elagabalo. Per motivi

9. [μῶν καὶ τῶν ? δεδομένων ὑμῖν δικαίων, πολλάκις ἀπεφηνάμην] ὅ̣τ̣ι̣ [κύρι]α εἶναι[438]. οἱ καθ᾽ ἑ[κάστην πα]νήγυριν ἀγωνοθέται πειθαρχήσουσιν[439].

## 2.4.3b: *P. Oxy*. XXVII, 2476 [=*Pap. Agon*. 3], ll. 11-12[440].

11. θεοῦ ᾽Αλεξάνδρου. ὅσα θεῷ ᾽Αντωνείνω]ι[441] πατρὶ ἐμῷ καὶ [θ]εῷ Σευήρῳ πάνπῳ[442] μ[ου καὶ τοῖς ἄνωθεν προγόν]οις ἐκρίθη περὶ ὑ[μῶ](ν)
12. κ[αὶ τῶν δεδομένων ὑμῖν δικαίων (?) ___ πολλάκις ἀ]π̣[ε]φηνάμην κύρια εἶναι. ο̣ἱ καθ᾽ ἑκ[ά]στην [πανήγυριν ἀγωνοθέτα]ι πιθαρ[χ]ήσουσιν.

## 2.4.3c: *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 8-9[443].

8. [θεοῦ ᾽Αλεξάνδρου· ὅσα θεῷ ᾽Αντωνείν]ῳ πατρὶ ἐμῷ καὶ θ̣εῷ Σευήρ[ῳ πάππῳ μοῦ καὶ τοῖς ἄνωθεν προγόνοις ἐκρίθ]η περὶ ὑμῶν καὶ τῶν [? δεδομένων ὑμῖν δικαίων _____ _____ πολλάκι]ς ἀπεφηνάμην ὅτι β[έβαια]

di continuità dinastica, in quest'*epistula* il *princeps* fa riferimento a suo padre adottivo, (Antonino) Elagabalo, e si dichiara nipote di Settimio Severo. In effetti, la nonna materna di Alessandro Severo, Giulia Mesa, era sorella di Giulia Domna, moglie del fondatore della dinastia severiana. Per il richiamo alla discendenza da Settimio Severo ed Elagabalo nella titolatura di Alessandro Severo, così come attestata dalle fonti epigrafiche, cfr., *e.g*., *ILS*, 479-480; *IGR* III, 53 e 54. Per i riscontri nelle fonti papirologiche, vd., *e.g*., *P. Fay*. 20 = *SB*, 11648, ll. 1-3: [Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Μεγάλου ᾽Αντωνίνου Εὐσεβοῦς υἱὸς θεοῦ] | [Σεπτιμίου Σευήρου Εὐσεβοῦς υἱωνὸς Μᾶρκος Αὐρήλιος Σευῆρο]ς | [᾽Αλέξανδρος Εὐσε]βὴς Εὐτυχ[ὴ]ς Σεβαστὸς …; cfr. anche *P. Oxy*. XVII, 2104. Vd. BURETH, 1964, 108-110. Sull'associazione di Alessandro ad Elagabalo, vd. ECK, 1995.

[437] <Σε>ουήρῳ è correzione di Viereck; il papiro riporta ουερω (*Verus*). Cfr. FRISCH, 1986, 32.

[438] Per la costruzione ὅτι + subordinata infinitiva, vd. MAYSER, 1970, II.1, 314; cfr. FRISCH, 1986, 32, 52-53. Vd. però *P. Oxy*. XXVII, 2476, l. 12, e *P. Oxy*. XXXI, 2610, l. 8: … πολλάκις ἀπεφηνάμην κύρια εἶναι. Cfr. anche la variante in *P. Oxy. Hels*. 25, l. 8 (ὅτι β[έβαια] …).

[439] La clausola esecutiva, riprodotta anche in *P. Oxy*. XXVII, 2476 e in *P. Oxy. Hels*. 25, l. 9 (ove si può leggere πειθαρχοῦσ[ιν] oppure πειθαρχόν[των] = πειθαρχούντων), compare solo nell'*epistula* di Severo Alessandro. Tale clausola era funzionale all'applicazione locale della disposizione imperiale: gli *agonothetai* preposti allo svolgimento delle singole manifestazioni agonistiche erano infatti incaricati di applicare e far rispettare le norme giuridiche in favore dei *technitai* che partecipavano alle singole competizioni in programma. Cfr. FRISCH, 1986, 33. Un interessante confronto può essere fatto, sotto questo punto di vista, con una fonte di recente scoperta già presa in considerazione *supra*, 133 sgg.: a chiusura della prima *epistula* del *dossier* rinvenuto ad Alessandria Troas, che Adriano indirizza alla *synodos* "itinerante" degli artisti dionisiaci nel 134 d.C., nel contesto di una minuta regolamentazione dei diritti e dei doveri dei competitori e dei giudici di gara, sono previste (ll. 28-32) le sanzioni da comminare ai trasgressori delle disposizioni imperiali in occasione della celebrazione dei *festivals* del circuito agonistico internazionale. Cfr. PETZL-SCHWERTHEIM, 2006, 34-66.

[440] Vd. FRISCH, 1986, 52-53, 61.

[441] Il nome è riportato nel testo con iota *adscriptum*.

[442] Da leggersi, ovviamente, πάππῳ.

[443] Vd. FRISCH, 1986, 74-77, 86.

9. [καὶ κύρια εἶναι. οἱ καθ᾽ ἑκάστην] πανήγυριν ἀγωνοθέται
πειθαρχόν[των ?][444].

### 2.4.3d: *P. Oxy*. XXXI, 2610 [=*Pap. Agon*. 5], ll. 6-8[445].

6. θεοῦ Ἀλεξάνδρου·
7. [ὅ]σα θεῷ Ἀντωνίνῳ πατρ[ὶ] ἐμῷ [καὶ θεῷ Σεουήρῳ πάππῳ μου καὶ τοῖς ἄνωθεν προγόνοις ἐκρίθη περὶ ὑμῶν καὶ τῶν ? δεδομένων ὑμῖν δικαίων _____ _____ _____ _____ _____ ]
8. πολλάκις ἀπεφηνάμην κύρια [ε]ἶ[ναι. οἱ καθ᾽ ἑκάστην πανήγυριν ἀγωνοθέται πειθαρχήσουσιν.] *vacat* ?

(*Epistula*) del divino Alessandro. Tutti i provvedimenti che sono stati adottati da mio padre, il divino Antonino, da mio nonno, il divino Severo, e dai precedenti imperatori[446] --- , in vostro favore e relativamente ai diritti a voi concessi, io ho spesso dichiarato che restano in vigore. In occasione di ciascuna manifestazione agonistica, gli *agonothetai* dovranno attenersi a tali disposizioni.

Nelle fonti papiracee appena elencate sono riportate in estratto, una di seguito all'altra, tre costituzioni imperiali promulgate dai Severi in favore dell'associazione degli artisti dionisiaci. Nella prima *epistula*[447], Settimio Severo ringrazia i *technitai* per le manifestazioni gratulatorie da costoro organizzate in occasione della sua ascesa al trono, confermando al contempo tutti i *beneficia* già concessi a questa categoria professionale dai suoi predecessori *ab origine* e quindi, verosimilmente, a far data dai provvedimenti premiali emanati da Ottaviano Augusto[448]. Parimenti

[444] Per le integrazioni al testo, piuttosto corrotto, delle ll. 8-9, vd. FRISCH, 1986, 86.

[445] Vd. FRISCH, 1986, 94-95. Cfr. *supra*, 139, n. 426.

[446] Cfr. *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], l. 8: … καὶ τοῖς ἄνωθεν προγόνοις ἐκρίθη … Il termine πρόγονοι va inteso non in senso letterale di "antenati", ma in quello di *superiores* o *priores principes*, ossia di "imperatori predecessori"; cfr., in tal senso, le osservazioni di AMELOTTI, 1955=1966, 353, nn. 136 e 355, sulla scorta di *PSI* XIV, 1422, col. II, ll. 26-30, e di *P. Lips*. 44, col. II, l. 5 e forse III, l. 2, ove il termine *parentes* è impiegato nella medesima accezione.

[447] *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 5-7 = *P. Oxy*. XXVII, 2476 [=*Pap. Agon*. 3], ll. 7-11 = *P. Oxy. Hels*. 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 3-5 = *P. Oxy*. XXXI, 2610 [=*Pap. Agon*. 5], ll. 1-4. Vd. la traduzione in tedesco ed il commento di FRISCH, 1986, 18-19, 31-32, 50-53, 61, 74-75, 86. Trattasi delle fonti già prese in considerazione in relazione ai provvedimenti premiali emanati da Claudio ed Adriano: ad esse deve ora aggiungersi *P. Oxy*. XXXI, 2610 [=*Pap. Agon*. 5], papiro ossirinchita del tardo III sec. d.C., di cui rimane solo la parte iniziale (per altro piuttosto lacunosa) e che tramanda alla memoria l'istanza di riconoscimento di privilegi avanzata da uno sconosciuto artista dionisiaco alle autorità di Ossirinco. Su questa fonte, che riporta esclusivamente le costituzioni dei Severi, vd. BARNS in *P. Oxy*. XXXI, 2610; cfr. FRISCH, 1986, 94-97.

[448] Cfr. *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], l. 1 = *P. Oxy*. XXVII, 2476 [=*Pap. Agon*. 3], l. 1.

confirmatorie[449] risultano essere anche la seconda *epistula*[450], attribuita a Settimio Severo e Caracalla, e la terza, risalente al regno di Alessandro Severo[451].

Circa la forma assunta dai tre provvedimenti severiani, la circostanza che anch'essi – al pari delle statuizioni di Claudio e Vespasiano tradite dai papiri ossirinchiti presi qui in esame –, si presentino come *epistulae*[452], e non come semplici *subscriptiones*[453], non appare un'anomalia, se si considera che l'autorità imperiale, per concedere benefici, privilegi ed esenzioni, poteva ricorrere tanto ai rescritti *per subscriptionem*, quanto alle *epistulae* vere e proprie[454].

[449] Dal tenore del primo provvedimento severiano tradito dai documenti papiracei, sembrerebbe potersi inferire che, oltre alla ratifica dei *privilegia* già concessi in passato alla *synodos* degli artisti dionisiaci, il *princeps* avesse in animo anche la contestuale concessione di nuovi privilegi, di cui però non rimane traccia nelle fonti. Cfr., *e.g.*, *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], l. 6: … προσαύξειν ἐθέλων …

[450] *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 7-8 = *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 6-7 = *P. Oxy*. XXXI, 2610 [=*Pap. Agon*. 5], ll. 5-6. Vd. la traduzione in tedesco ed il commento di FRISCH, 1986, 18-19, 32, 74-75, 86, 94-97. Che si tratti di un'*epistula* non dovrebbero esservi dubbi, per quanto nella scarna sinteticità delle fonti papiracee, in relazione a questo, come anche al susseguente provvedimento di Alessandro Severo, si trovino trascritti solo i nomi dei *principes* in questione, in caso genitivo, senza la menzione del termine ἐπιστολή, che qualifica *espressis verbis* la natura giuridica della prima costituzione di Settimio Severo. Tale termine si può, però, pacificamente intendere come sottinteso sia in questa, come anche nella successiva statuizione di Alessandro Severo. Va altresì notato che in *P. Oxy*. XXVII, 2476 non è stata trascritta la seconda *epistula* recepita nelle altre fonti, emanata da Settimio Severo in associazione con Caracalla.

[451] *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], ll. 8-9 = *P. Oxy*. XXVII, 2476 [=*Pap. Agon*. 3], ll. 11-12 = *P. Oxy. Hels.* 25 [=*Pap. Agon*. 4], ll. 8-9 = *P. Oxy*. XXXI, 2610 [=*Pap. Agon*. 5], ll. 6-8. Vd. la traduzione in tedesco ed il commento di FRISCH, 1986, 18-19, 32-33, 52-53, 61, 74-77, 86, 94-97.

[452] Per un'analisi delle caratteristiche formali e stilistiche delle *epistulae* ufficiali prodotte dalla cancelleria imperiale, documenti che nel loro formulario cerimonioso e stereotipato ricalcano i provvedimenti emanati dai sovrani ellenistici (WELLES, 1934, XXXV-C), cfr. SHERK, 1969, 186-209. In generale, sulle *epistulae* imperiali, si veda ARCARIA, 2000. Va però, al riguardo, rimarcata la difficoltà di operare un inquadramento dogmatico non solo delle *epistulae* di Claudio e Vespasiano precedentemente analizzate, ma anche, in generale, dei provvedimenti premiali in forma di *rescriptum* promulgati dall'autorità imperiale prima dell'avvento al potere di Adriano e delle sue riforme amministrative. La critica non è infatti concorde nel ricomprendere tali statuizioni nella categoria formale delle *constitutiones principum*, frutto, per altro, dell'elaborazione giurisprudenziale di età antonina e severiana. Sul punto, vd. MAROTTA, 1988, 19, n. 50, con riferimenti bibliografici.

[453] Per questo tipo di provvedimento (*rescriptum*), che assume la forma della *subscriptio* apposta direttamente in calce alle petizioni rivolte da soggetti privati all'autorità imperiale (*libelli*), in relazione alle fonti papiracee di età severiana, cfr. WILLIAMS, 1974. Sulla procedura di pubblicazione (*propositio*) delle *subscriptiones*, cfr. ancora D'ORS-MARTIN,1979; WILLIAMS, 1980; NÖRR, 1981. Si veda, da ultimo, ARCARIA, 2000, 4-5, n. 11, ove bibliografia.

[454] Sul punto, cfr. ARCARIA, 2000, 3, n. 9. Si veda ancora ID., 2000, 3-16, per le rilevanti differenze esistenti tra *epistulae* e *rescripta* (o meglio *subscriptiones*) e per la difficoltà di distinguere nelle fonti queste due tipologie di provvedimento. Sul punto, vd. anche, in generale, MAROTTA, 1988, 19-37.

Del resto, come è già stato osservato in precedenza, in riferimento a tali fonti di produzione normativa la scelta dell'*epistula* può trovare una sua giustificazione nella natura stessa delle relazioni diplomatiche che la confederazione ecumenica dei *technitai* era legittimata ad instaurare con i *principes* di volta in volta al potere, soprattutto in determinate occasioni ufficiali ed istituzionali, quali, ad esempio, i festeggiamenti per l'ascesa al trono dei nuovi regnanti. Non va infatti dimenticato che – almeno fino a che le fonti ne tramandano memoria, vale a dire fino alla fine del III secolo d.C. –, il peculiare *status* soggettivo privatistico connotante le *synodoi* agonistiche dei *technitai* e degli *athletai* non sarebbe stato affatto d'ostacolo a che tali enti associativi si presentassero al cospetto dell'autorità imperiale in veste di interlocutori "qualificati"[455], al pari di comunità o di organismi di diritto pubblico (*poleis*, *koina*), ovvero di soggetti politici di alto rango appartenenti vuoi alla burocrazia imperiale (magistrati o pubblici funzionari) vuoi alle *élites* municipali provinciali[456].

[455] Una prova del rapporto privilegiato che si instaurava di prammatica, sotto il profilo diplomatico, tra questi enti associativi e l'autorità imperiale è riscontrabile nel fatto che la risposta del *princeps*, con la concessione o la conferma dei *beneficia* richiesti, era provocata non da un semplice *libellus*, come in genere accadeva per le *preces* dei privati, ma da uno *psephisma*, un provvedimento decretale, previamente emanato dall'associazione in suo onore. La stessa prassi è riscontrabile nelle relazioni diplomatiche che l'autorità imperiale intratteneva con le *poleis* in ambito provinciale. Si veda, ad esempio, il caso di Afrodisia in Caria: da REYNOLDS, 1982, nr. 17 (*epistula* di Settimio Severo e Caracalla, già citata *supra*, 137, n. 416, ll. 10-11 (… ἐπιστεῖλαι? διὰ] | ψηφίσματος ὡς εἰδείημεν ὑμῶν τὴν εὐσέβειαν), si evince che la città, per mezzo di un'apposita ambasceria, aveva inviato ai *principes* un *psephisma* gratulatorio, espressione della sua *eusebeia* verso il potere politico romano, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria sui Parti. Tale atto normativo aveva inoltre la funzione di rendere edotta l'autorità imperiale circa l'allestimento di un apposito *festival*, verosimilmente organizzato in sinergia con le altre *poleis* della regione. Cfr., in questo senso, anche REYNOLDS, 1982, nr. 20 (*epistula* con cui Gordiano III conferma i *privilegia* concessi in favore di Afrodisia, 239 d.C.), ll. 5-6: … οὕτως διατεθῆναι ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ τῇ ἐμῇ ὡς ἐδηλοῦτε διὰ τοῦ πρός με ψηφίσματος, ἀνθ' ὧν δὴ καὶ ἀμειβόμενος … A tale proposito, può quindi applicarsi anche alle due grandi confederazioni agonistiche dei *technitai* e degli *athletai*, operanti su scala internazionale e poste sotto l'egida del patronato imperiale, la tesi sostenuta da WILLIAMS, 1986, 183, in relazione a *FIRA* I², nr. 82: secondo lo studioso – contrariamente a quanto ipotizzato da NÖRR, 1981, 24, n. 66 – le comunicazioni ufficiali tra l'autorità imperiale e le municipalità locali (*poleis*, *civitates*) avveniva esclusivamente *per epistulam*, senza il ricorso al *libellus*, strumento riservato alle istanze dei privati. Sul punto, cfr. MAROTTA, 1988, 21-22, n. 57. Vd. infine MILLAR, 1967, 10, in riferimento alla prassi secondo la quale, in occasione delle legazioni ufficiali presso la corte imperiale, la consegna degli *psephismata* da parte dei *presbeis* a ciò deputati era accompagnata dalla lettura di un apposito πρεσβευτικὸς λόγος. Cfr. Menand. Rhet., *Περὶ στεφανωτ.* (SPENGEL, 1856, 422-423): "Poi, chiederai di poter leggere il decreto (*to psephisma*). Che il tuo discorso non superi le 150 o 200 parole, al massimo".

[456] Cfr. CORIAT, 1997, 478 sgg., per alcuni casi in cui il *rescriptum* imperiale, per quanto indirizzato ad un soggetto privato, sia esso un notabile locale oppure il governatore della provincia o un altro funzionario imperiale, in realtà assume un'efficacia più ampia, potendo ben essere interpretato, se letto in connessione analogica con altre statuizioni regolanti la stessa materia (si veda,

Sotto il profilo contenutistico, i tre provvedimenti in questione, presentandosi come un unico "combinato disposto" di norme, possono essere considerati in modo unitario, a riprova della continuità e della coerenza con le quali si è espresso nel corso del tempo il favore dei Severi nei confronti della *synodos* dei *technitai*[457].

Tali statuizioni possono essere intese come applicazioni pratiche, sul piano "legislativo"[458], della grande attenzione riservata da Settimio Severo[459] e dai suoi discendenti al mondo provinciale di matrice orientale[460], ed al contempo

ad esempio, la dispensa dai *munera civilia* e *personalia* per determinate categorie di soggetti), come enunciato di un principio generale.

[457] La ricorrenza dell'epiteto Σεουηριανή nella titolatura della *synodos* agonistica può essere intesa come una spia della perdurante operatività del patronato imperiale, di cui quest'associazione doveva ampiamente godere ancora sotto i Severi. Per i riscontri nelle fonti, vd., *e.g.*, *IGSK*, LXVI (Pessinunte), 35: [- -].α ἱερᾶς μουσικῆς Σεουηριᾳ[νῆς συνόδου τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνειτῶν - -]; cfr. anche STRUBBE, 1984, nr. 32 (Pessinunte). Si veda pure, a tale riguardo, la titolatura ufficiale della *synodos* degli atleti sistici tradita in *P. Lond*. III, 1178, che ingloba ed esibisce, a mo' di titoli onorifici, i nomi di Adriano, Antonino Pio e Settimio Severo, a riprova della continuità nel tempo del lealismo manifestato da quest'organismo associativo nei confronti dell'autorità imperiale. Cfr. le ll. 2-3 e ll. 37-39 del papiro londinese.

[458] La "legislazione" imperiale di età severiana è stata fatta oggetto di un'accurata e sistematica analisi da CORIAT, 1997, che ha focalizzato la sua attenzione sulle tecniche legislative e sui metodi di creazione del diritto adottati dai Severi. Per una sintesi ed una valutazione di tale fondamentale contributo scientifico, cfr. MAROTTA, 2001. Circa gli aspetti che qui maggiormente interessano, in relazione alle motivazioni politiche e alle applicazioni normative della *liberalitas principis* e di quella che in età imperiale si atteggia alla stregua di una vera e propria "beneficial ideology" (cfr. NUTTON, 1978; MILLAR, 1983), si veda, in particolare, CORIAT, 1997, 459-573. Più in generale, sull'argomento cfr. anche SPAGNUOLO VIGORITA-MAROTTA, 1992. Per il ruolo svolto dalla giurisprudenza in relazione alla produzione normativa imperiale di età severiana, vd. spt. il contributo di MAROTTA, 2000; cfr. anche, da ultimo, la sintesi proposta da DE GIOVANNI, 2007, 81-93, spt. 81-83, n. 153, con ampi riferimenti bibliografici.

[459] Non è questa, ovviamente, la sede più opportuna per dar conto della vasta bibliografia relativa al principato di Settimio Severo e dei suoi discendenti; ci si limita quindi a segnalare, in modo estremamente sintetico, alcuni tra i contributi più significativi. Per un inquadramento generale dell'argomento, si vedano: HAMMOND, 1940; HAYWOOD, 1940; BARNES, 1967; GHEDINI, 1984; BIRLEY, 1988²; LETTA, 1991; GRANT, 1996; LEWIS, 1996; DAL COVOLO-RINALDI, 1999, 31 sgg.; CARRIÉ-ROUSSELLE, 1999; SCHETTINO, 2000; SPIELVOGEL, 2006. Cfr. da ultimo i riscontri bibliografici segnalati da DE GIOVANNI, 2007, 45-46, n. 20.

[460] Cfr. GRANT, 1996, 28 sgg.; CARRIÉ-ROUSSELLE, 1999, 49 sgg.; DE GIOVANNI, 2007, 47 sgg. In relazione a questo significativo aspetto del programma politico di Settimio Severo, si vedano, ad esempio, il sistematico reclutamento dei quadri dirigenti della burocrazia imperiale soprattutto dalla Siria e dall'Africa, la tendenza a conferire ad *equites* incarichi tradizionalmente appannaggio della classe senatoria, nonché la massiccia immissione in senato di sempre più numerosi esponenti delle *élites* provinciali, a discapito dell'elemento italico, ormai ridotto a un'esigua minoranza. Cfr. CHASTAGNOL, 1992, 126 sgg.; CRACCO RUGGINI, 1998, 223-375. Va inoltre ricordato che il fondatore della dinastia Severiana aveva concesso a molte comunità locali provinciali non solo significative esenzioni – con provvedimenti che di fatto le parificavano al trattamento di favore riservato, sin dal tempo di Nerva, alle città italiche, ad esempio nei confronti

come un'espressione significativa delle scelte politiche e normative per mezzo delle quali la dinastia severiana ha manifestato e propagandato la sua idea di *liberalitas* verso i sudditi[461].

A tale riguardo, esse sono agevolmente inquadrabili, sotto il profilo dogmatico, nel novero di quei provvedimenti che Coriat ha definito "décisions réglementaires"[462], ossia statuizioni per mezzo delle quali l'autorità imperiale esercita in concreto la sua vocazione alla *philantropia*/*beneficentia*, ed al tempo stesso dà voce e risposta ad un'esigenza di giustizia economica e sociale diffusamente avvertita dai sudditi[463].

del servizio postale imperiale – ma anche la cittadinanza romana, aprendo la strada a quel provvedimento generale, ascrivibile a suo figlio Caracalla, che sarebbe passato alla storia come *constitutio Antoniniana*. Sull'argomento, cfr. la sintesi proposta da DE GIOVANNI, 2007, 65-77, spt. 49-50, ove bibliografia. Un altro aspetto significativo del principato di Settimio Severo è individuabile nell'ossequio manifestato da questo *princeps* nei confronti della tradizione religiosa romana. A tale aspetto si connetteva il motivo propagandistico della *renovatio imperii*, che esaltava il capostipite della dinastia Severiana come erede di Romolo e novello Augusto, al tempo stesso rifondatore di Roma e garante di una nuova epoca di stabilità (cfr., ad es., Script. Hist. Aug., *V. Sev. Alex.*, 1-3). Non a caso, a questo riguardo, il programma politico-religioso attuato da Settimio Severo aveva trovato una delle espressioni più fastose e spettacolari nella celebrazione, nel 204 d.C., dei *ludi Saeculares*, che il *princeps* aveva volutamente iscritto nel solco della tradizione augustea, basandosi sul calcolo del *saeculum* di 110 anni inaugurato nel 17 a.C. da Ottaviano. Se poi si considera che i numi tutelari (*dii patrii*) di Settimio Severo, oggetto di particolare venerazione a Leptis Magna, erano Ercole e Libero-Dioniso (cfr. GUIDI, 1934; GRENIER, 1940; CAPUTO-GHEDINI, 1984, 14 sgg.; CAPUTO, 1987, I, 69), divinità al tempo stesso patrone delle due confederazioni ecumeniche degli atleti sistici e degli artisti dionisiaci, assume un suo peculiare significato anche la promozione della *synodos* dei *technitai* attuata dai Severi ed attestata dalle costituzioni prese qui in esame. Sui *ludi Saeculares*, cfr. HILD, 1900; BIRLEY, 1988², 156 sgg.; PAVIS D'ESCURAC, 1993; ZECCHINI, 2001; GORRIE, 2002.

[461] Su questo significativo aspetto, cfr. KLOFT, 1970; GUARINO, 1972; VEINE, 1976, 621-675, 754-774; SCARANO USSANI, 1992; CORBIER, 1992; CORIAT, 1997, 464-466, spt. 465, nn. 14-15.

[462] Cfr. CORIAT, 1997, 464: "Les décisions dites réglementaires ont pour trait commun d'édicter des règles de portée plus o moins générale sur un domaine déterminé de la vie juridique". Questo tipo di provvedimento vede come destinatari non solo singoli individui, ma anche, se non soprattutto, collettività locali più o meno rilevanti sul piano del diritto pubblico – *poleis*, corporazioni, associazioni professionali –, soggetti ed enti dei quali la statuizione imperiale definisce diritti ed obblighi. Dal punto di vista formale, la produzione normativa di età severiana vede un incremento dell'attività rescribente, che tende ad acquistare nel tempo un valore sempre più generale, fino a sostituirsi ai *responsa* giurisprudenziali. Sull'argomento, vd. WILLIAMS, 1974; CORIAT, 1985. In generale, sui *rescripta* imperiali, cfr. WILCKEN, 1920; HONORÉ, 1979; NÖRR, 1981; HONORÉ, 1994², 48 sgg.

[463] Nella produzione legislativa severiana, questa componente dell'ideologia imperiale coesiste con l'attività giurisdizionale vera e propria, esprimendosi in una serie di provvedimenti premiali (editti e rescritti) in materia economica e fiscale, consistenti per lo più in concessioni di immunità ed esenzioni da liturgie o in iniziative volte a tutelare alcune categorie di soggetti "deboli" dagli abusi perpetrati da funzionari o militari in occasione della esazione fiscale. Per una dettagliata rassegna di questo tipo di statuizioni, tradite soprattutto da fonti epigrafiche e papiracee, in relazione ai regni di Settimio Severo, Caracalla e Severo Alessandro, vd. CORIAT, 1997, 467-473;

In questa prospettiva, appare allora significativa la ricorrenza, nella prima *epistula* severiana[464], del binomio βασιλεία-κηδεμονία, termini che, per quanto senza dubbio mutuati dai formulari stereotipati in uso presso la cancelleria imperiale[465], rimandano chiaramente all'idea della regalità di matrice ellenistica ed alla sfera semantico-concettuale dell'evergetismo[466], che ne rappresenta un importante corollario[467]. L'operato del novello *princeps* evoca così, implici-

si veda, ancora, ID., 1997, 466-482, per l'inquadramento dogmatico di queste fonti di produzione. Gli aspetti "umanitari" della legislazione severiana, improntata alla salvaguardia dei diritti delle donne, dei minori di età e degli schiavi, sono stati messi in luce da LEWIS, 1996, sulla base dei riscontri offerti non solo dalle fonti di età giustinianea, ma anche dai documenti papiracei, a partire dai noti ἀποκρίματα (*P. Col*. VI, 123), pubblicati da WESTERMANN-SCHILLER, 1954.

[464] Cfr. *BGU* IV, 1074, l. 5: … ἠσθῆναι ἐπὶ τῷ εἰς ἐμὲ περιελη̣λυθέναι τὴν τῶν ὅλων κηδεμονίαν καὶ βασ[ι]λείαν …

[465] Si veda la ripresa, nelle successive *constitutiones principum*, del formulario utilizzato nella motivazione del provvedimento severiano (cfr. *supra*, 137, n. 416). Un uso della terminologia mutuata dall'area semantica della regalità di matrice ellenistica, adattata alle esigenze di divulgazione delle statuizioni imperiali nell'area grecofona dell'impero, è ad esempio riscontrabile in REYNOLDS, 1982, nr. 20 (Gordiano III: cfr. *supra*, 145, n. 455), ll. 5-6; cfr. anche REYNOLDS, 1982, nr. 25 (Decio), ll. 9-10: … ἠσθῆναι | μὲν ἐπὶ τῇ καταστάσει τῆς βασιλείας τῆς ἡμετέρας … Del resto, lo stile che caratterizza le *epistulae* imperiali del II e III sec. d.C. è, come noto, permeato di stilemi tipici della burocrazia cancelleresca e parimenti influenzato dai dettami retorici del tempo (arcaismo e atticismo); sulla segreteria *ab epistulis*, che tra Adriano e i Severi annovera numerosi sofisti, tra i quali, per l'età severiana, spicca il nome di *Aelius Antipater*, *ab epistulis Graecis* di Settimio Severo, cfr. MAROTTA, 1988, 23-25.

[466] Sull'evergetismo come espressione del potere imperiale, vd. VEYNE, 1976, 539-560, 658-660. Cfr. ancora CORIAT, 1997, 498, n. 100, per la connessione tra la nozione di *philanthropon*, di derivazione ellenistica, e la politica fiscale ed economica attuata dai Severi.

[467] Cfr. CORIAT, 1997, 479: " … les «libéralités» et les «bienfaits» de l'empereur, c'est à dire sa «philanthropie» et ses «évergésies», ces mots appartiennent au vocabulaire du discours idéologique de la monarchie hellénistique qui, fortifiant la tradition romaine du patronat et du protectorat, triomphe aux II^e^ et III^e^ siècle de l'Empire". Sull'utilizzo esplicito della terminologia legata alla sfera semantica della regalità ellenistica, vd. CORIAT, 1997, 479-480, n. 40, ove bibligrafia. Cfr., anche, in riferimento alla monarchia ellenistica, SCHUBART, 1937; LENGER, 1953; VEYNE, 1976, 771, n. 348; MUSTI, 1977, 288-307, sp. 292-294; DE ROMILLY, 1979, 215-230; CARLIER, 1984; ID., 1997; VIRGILIO, 1998, 107-176; ID. 1999, 93-105; ID. 2003², in particolare 65, n. 185, con indicazioni bibliografiche sul lessico in uso nelle cancellerie dei regni ellenistici; vd. infine LANDUCCI GATTINONI, 2003. In relazione all'età imperiale, vd. BELL, 1949, 31-37; KLOFT, 1970; VEYNE, 1976, 621-660; DE ROMILLY, 1979, 256-274; PIETANZA, 2004. Al riguardo, è significativo che un ritorno all'impiego di tale terminologia nei documenti ufficiali sia ascrivibile proprio alla dinastia severiana: a quanto è dato inferire dalle fonti ad oggi note, di una tale ripresa linguistica, che evidentemente rispecchia una precisa strategia propagandistica di Settimio Severo e dei suoi successori, non sembra trovarsi traccia nei provvedimenti degli imperatori precedenti. Cfr. sul punto BAZZANA, 2010, 156 sgg. In generale, si può però ossevare che l'utilizzo del termine *beneficium*/*philanthropon* nei provvedimenti premiali emanati dall'autorità politica romana a favore di singoli individui, gruppi o intere comunità è riscontrabile già a partire dalla fine dell'età repubblicana e dai primordi del principato augusteo. Per i *beneficia* concessi da Cesare, M. Antonio e Ottaviano, cfr. SCARANO USSANI, 1992, 5-6, 13-14 e 22 sgg. Un significativo esempio di tale politica evergetica è offerto dal dossier epigrafico di Seleuco di Rhosos, fonte sulla quale vd., da ultimo, RAGGI, 2006.

tamente, ed al tempo stesso realizza concretamente, la felice sintesi tra virtù etiche e politiche, incarnando concetti e valori che, fatti propri dalle strategie comunicative della propaganda imperiale, vengono dilatati al punto tale da ricomprendere non più un singolo regno, bensì tutta l'*oikoumene* assoggettata al "buon" governo romano[468].

Un tale "revival" di motivi tipici del pensiero politico ellenistico nelle *formulae* utilizzate dalla cancelleria severiana non sembra quindi esaurirsi in un pura e semplice "clausola di stile" dal mero sapore antiquario ma, riproponendo nelle *costitutiones principum* l'associazione tra "sovranità" e "cura", la rende attuale e condivisibile dai sudditi, fornendo, al contempo, una giustificazione ideologica ed un fondamento etico alle scelte politiche adottate dall'autorità imperiale, *in primis*, in campo finanziario e fiscale[469].

A questo riguardo, appare oltremodo interessante che l'universo semantico-concettuale della regalità ellenistica, evocato e presupposto dai provvedimenti premiali di età severiana, trovi il suo momento di massima espressione, e al tempo stesso la sua sintesi finale, nel celebre editto per mezzo del quale Severo Alessandro, appena salito al potere, nel 222 d.C. concede la (per altro parziale) remissione dal pagamento dell'imposta dovuta dai sudditi in occasione della sua ascesa al trono (*aurum coronarium*)[470].

In tale provvedimento, in cui vengono dettate le linee portanti del programma politico e amministrativo-finanziario del giovane *princeps*, la ferrea necessità dell'imposizione fiscale, gravante sulle *élites* alla guida delle municipalità locali provinciali, è controbilanciata dalle provvidenziali *philantropia* ed *euerghesia*[471] del sovrano che, come un padre premuroso[472], si prende cura dei suoi sudditi, garantendo loro un governo improntato alla moderazione, al risparmio e

[468] Si veda, a tale riguardo, il riscontro offerto da REYNOLDS, 1982, nr. 19, *epistula* indirizzata da Alessandro Severo alla *polis* di Afrodisia (224 d.C.), ove (ll. 3-4) la conferma dei δίκαια di cui gode questa municipalità locale è fatta rientrare in un principio etico più generale di buon governo, sintetizzato nel termine κηδεμονία, dichiaratamente propugnato dal *princeps* severiano ed applicato a tutti i sudditi dell'impero. Sulla teorizzazione operata dal pensiero politico-filosofico romano, soprattutto di matrice stoica (si veda, per tutti, il *De clementia* senecano), in relazione alle virtù appannaggio del buon *princeps* (*maiestas*, *clementia*, *tranquillitas*, *felicitas*, *providentia*, *pietas*), vd. SCARANO USSANI, 1992, 52, con nn. 81 e 82, ove bibliografia.

[469] Cfr. CORIAT, 1997, 479-482.

[470] *P. Fay.* 20 = *SB* 11648. Cfr. Script. Hist. Aug., *V. Sev. Alex.*, 32, 5. Su questo provvedimento, cfr. PRÉAUX, 1941, 123 sgg.; BOWMAN, 1967; OLIVER, 1978; CORIAT, 1997, 498-499; DE GIOVANNI, 2007, 61, n. 83, ove bibliografia. Circa la sua attribuzione all'ultimo *princeps* della dinastia severiana, vd. CRIFÒ, 1976, 761 sgg; OLIVER, 1989, 529-541; CORIAT, 1997, 498-499. Sull'attività normativa di Severo alessandro, vd., da ultimo, NASTI, 2006 e DE GIOVANNI, 2007, 59-65, che mette in luce gli aspetti contraddittori della politica economica e fiscale di Severo Alessandro.

[471] Cfr. *P. Fay.* 20, col. II, l. 16.

[472] Sulla connessione tra l'appellativo di *pater patriae* nella titolatura imperiale ed il motivo, di matrice ellenistica, del buon sovrano "padre" e protettore dei suoi sudditi, cfr. ALFÖLDI, 1971; CORIAT, 1997, 480-482; DE GIOVANNI, 2007, 60-61, con n. 83, ove bibliografia.

all'oculatezza, all'insegna di una tradizione che, asseritamente, fa rinvio agli illustri precedenti di Traiano e Marco Aurelio[473].

Una siffatta dichiarazione di principi, nella quale la propaganda imperiale, ancora una volta, mette in campo tutto l'armamentario dei concetti ideali e dei valori morali tipici della βασιλεία, con un'esibizione di *aretai* che vanno dalla "saggezza" (*sophrosyne*) al "buon ordine" (*kosmiotes*) e alla "padronanza di sé" (*enkrateia*)[474], è però, nella sua astrattezza, alla prova dei fatti destinata a fallire, manifestando tutta la sua incapacità a contrastare, con scelte concrete ed efficaci di politica economica e fiscale, quella "decadenza" (*to klinon*)[475] delle finanze dell'impero, che proprio Alessandro Severo dichiara di voler combattere.

Nel delicato e problematico passaggio dal II al III sec. d.C., epoca di transizione che presenta, *in nuce*, i germi di quella crisi politico-economica che travolgerà l'Impero nei secoli successivi[476], la politica evergetica attuata in campo fiscale dai Severi è così controbilanciata – in una prospettiva di realismo finanziario ed amministrativo rivelatore delle preoccupazioni in tal senso nutrite dall'autorità imperiale – dalla tendenza a limitare progressivamente, fino al paradosso di annullarlo del tutto[477], il novero dei soggetti legittimati all'esenzione da *munera publica*[478] e liturgie o aventi diritto alla dispensa dai gravosi *honores* cui erano ormai vincolate le classi dirigenti delle municipalità provinciali[479].

In tale temperie storica, nel contesto di un programma politico e amministrativo che, nelle aree provinciali dell'impero, mira al risanamento delle finanze locali in vista di un costante e adeguato gettito fiscale, può essere inquadrato anche l'invito al drastico taglio delle spese destinate dalle aristocrazie cittadine all'allestimento di feste e spettacoli: di tale suggerimento rimane traccia in un passo di Cassio Dione[480], che sembra, a sua volta, riecheggiare quell'auspicio ad un governo improntato alla massima oculatezza e parsimonia, soprattutto nella

[473] Cfr. *P. Fay.* 20, col. II, l. 3.

[474] Cfr. *P. Fay.* 20, col. II, ll. 20-21.

[475] Cfr. *P. Fay.* 20, col. II, l. 22.

[476] Vd., in relazione al provvedimento di Alessandro Severo, PRÉAUX, 1941.

[477] Come osserva CORIAT, 1997, 488, la restrizione più significativa concerne gli *honores*, il decurionato e i *munera* ad esso connessi. Cfr. ancora ID., 1997, 491, nn. 78 e 79.

[478] Sui *munera civilia* e *personalia* (non erano soggetti ad esenzione i *munera patrimonialia*) nel III sec. d.C., vd. CHARBONNEL, 1971, 57-70, 75-79, 164-167.

[479] Su questo aspetto, che involge le scelte politiche ed amministrative dell'autorità imperiale in materia di finanze municipali, cfr. CORIAT, 1997, 487-492.

[480] Cass. Dio, 52, 30, 4-5. Il passaggio dioneo è estrapolato dal celebre *excursus* dedicato al dibattito "costituzionale" sviluppato da Ottaviano e dai suoi due collaboratori Agrippa e Mecenate, che occupa buona parte del libro LII dell'opera dello storico severiano. Sul punto, cfr. MADULI, 2010, 160-162. Non va inoltre dimenticato che la critica agli eccessi dell'evergetismo nei territori provinciali è un *Leitmotiv* costante dell'età severiana: cfr. Cass. Dio, 76, 16, 3 e 77, 9, 7. Per il vivo interesse manifestato da Cassio Dione nei confronti della valenza politica ed ideologica rivestita da *ludi e spectacula* in età imperiale, vd. NEWBOLD, 1975.

gestione economico-finanziaria degli enti locali provinciali, che traspare tra le righe dell'editto di Severo Alessandro sull'*aurum coronarium*.

Nel passo in questione, tra i consigli ad Ottaviano Augusto che lo storico severiano mette in bocca a Mecenate in tema di amministrazione dei territori provinciali, si inserisce la proposta di limitare la concessione di un *privilegium* del tutto peculiare, il diritto alla pensione vitalizia (*sitesis athanatos*) di cui godevano i vincitori negli *agones hieroi kai stephanitai* (*hieronikai*), al fine di esentare le *boulai* a capo delle *poleis* provinciali dall'obbligo di mantenere a spese pubbliche, indistintamente, tutti gli atleti che avessero vinto nelle competizioni del circuito agonistico internazionale; per questi ultimi sarebbero infatti stati più che sufficienti i ricchi premi in denaro messi in palio nei numerosissimi *agones thematitai*.

Il novero dei legittimati agli *obsonia*, *privilegium* esclusivamente conseguente alle vittorie in quei *certamina sacra more Graeco* che avevano ottenuto tale peculiare *status* giuridico per diretta concessione imperiale[481], andava quindi ridimensionato, verosimilmente per evitare gli inevitabili abusi cui si prestava questo istituto; l'autorità imperiale avvertiva evidentemente, al tempo stesso, anche la necessità di risanare il *deficit* dei bilanci delle municipalità provinciali, depauperati dalle sempre più numerose istanze di accesso alla *sitesis* avanzate dagli *hieronikai* agli organi amministrativi delle loro *poleis* d'origine[482]. Alla stregua di tale riscontro, sembra così definirsi un *numerus clausus* di *agones hieroi* – i *Capitolia* di Roma, *in primis*, nonché, tra i più antichi e blasonati agoni panellenici, gli *Olympia* e i *Pythia* – una vittoria presso i quali poteva legittimamente essere fatta valere dagli aventi diritto per ottenere il mantenimento a spese dello Stato.

Appare del tutto evidente la lettura attualizzante cui induce il passo dioneo in questione, che sembra riflettere la concreta preoccupazione avvertita dai *principes* della dinastia severiana, nell'affrontare un grave problema finanziario che, evidentemente, non era più risolubile a livello locale[483].

Non è dato però sapere, allo stato attuale delle fonti, se i Severi – e soprattutto chi tra essi, per quanto la consonanza tematica con *P. Fay*. 20 potrebbe far

[481] Cfr. Plin., *Ep*., 10, 118-119, passo su cui vd. MADULI, 2010, 162, n. 19. In età imperiale, l'acquisizione dello *status* di *agon heros kai etephanites* era una graziosa concessione unilateralmente elargita dall'autorità imperiale, al punto tale che alcune manifestazioni agonistiche erano definite *dorea* del *princeps*. Cfr. MITCHELL, 1993, I, 224.

[482] Al riguardo, per avere un'idea della rilevanza economica raggiunta da questo fenomeno nella seconda metà del III sec. d.C., si veda il riscontro offerto da un cospicuo numero di documenti papiracei provenienti da Hermoupolis (*C. P. Herm*. 54, 55, 56, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 113), tutti risalenti al regno di Gallieno (266-268 d.C.), che tramandano memoria delle formali richieste avanzate dagli atleti *hieronikai* alla *boule* della loro *polis* d'origine, per ottenere l'erogazione della *sitesis* a loro favore. Vd. AMELOTTI, 1955=1996, 344-345, e nn. 88-90; MADULI, 2010, 162-163, e nn. 17 e 22. Cfr. ancora *supra*, 32-33, con n. 7.

[483] Vd. MADULI, 2010, 161-163, spt. nn. 13 e 21.

propendere per Alessandro Severo – abbiano mai promulgato un provvedimento *ad hoc*, come avrebbero in seguito fatto, a distanza di pochi decenni, Diocleziano e Massimiano, ormai sullo scorcio del III sec. d.C.[484]. Va da sé che una tale statuizione, mirante al drastico ridimensionamento numerico degli agoni "sacri" di istituzione imperiale, avrebbe ben potuto rappresentare la tappa iniziale di quella lenta, ma inesorabile, decadenza che, nei secoli a venire, avrebbe travolto il fenomeno dell'agonistica imperiale e, di conseguenza, il mondo delle confederazioni "ecumeniche" ad esso strettamente connesse.

Va però, al riguardo, osservato che il quadro che emerge dalle fonti epigrafiche sembra essere, almeno in parte, diverso da quello fin qui prospettato. Come attestano, *in primis*, le iscrizioni onorarie in lingua greca, la perdurante vivacità della vita agonistica in età severiana è in effetti desumibile dai frequenti riferimenti a svariati *certamina sacra more Graeco* istituiti dalle *poleis* greco-orientali in onore di Settimio Severo e dei suoi discendenti[485]: manifestazioni agonistiche certamente non estemporanee ma, a loro volta, inquadrabili nel

[484] Cfr. *infra*, 156 sgg.

[485] Si vedano, ad esempio, i *Sebereia*/*Seouereia*/*Seuereia*/*Seoueria* celebrati in numerose città dell'Asia in onore di Settimio Severo e Caracalla. Le fonti che ne tramandano memoria sono, per lo più, epigrafi commemorative di *agonothesiai* o di vittorie agonistiche. Cfr., *e.g.*, *IG* II², 2193, 2196, 2197, 2199, 2200, 2201, 2203, 2208, 2222, 2226, 2235, 2237, 3015 (Attica); *SEG* 26, 184 (Attica); 39, 189 (Atene); 39, 221a (Attica). Vd. ancora, sempre *e.g.*, *FD* III.1, 550 = MORETTI, 1953, nr. 81 (Delfi) e BEAN, 1965 (Side in Pamfilia), in relazione ai *Sebereia* di Kastabala; MORETTI, 1953, nrr. 80 (Afrodisia di Caria), relativamente agli *Augusteia Sebereia* di Nicomedia (cfr. ID., 1953, 237); 82 = *IGR* IV, 1761 (Filadelfia di Lidia), in riferimento ai *Seouereia Philadelphia ta megala* di Nicea; 85 (Laodicea di Siria), per un *Seouereios oikoumenikos pythikos agon* di Cesarea di Stratone (cfr. ID., 1953, 250-251); 87 = *FD* III.1, 555 (Delfi), in relazione ad agoni *Seuereia* di sede incerta; *IGR* IV, 1645 (Filadelfia di Lidia) e ROUECHÉ, 1993, nr. 70 = *MAMA* VIII, 521 (Afrodisia di Caria), ancora in riferimento ai *Seuereia* di Nicomedia. Gli agoni Σευήρεια, detti anche μεγάλα (cfr. *IG* II², 2197, 2200, 2201), in alcune località microasiatiche furono celebrati contestualmente ai Φιλαδέλφια, manifestazioni istituite per propiziare la riconciliazione tra Caracalla e Geta e quindi collocabili cronologicamente non oltre il 212 d.C. (cfr. *IG* II², 2201; MORETTI, 1953, nrr. 82 = *IGR* IV, 1761). Si veda, in particolare, *IG* II², 3169/70 = MORETTI, 1953, 263-268, nr. 90, epigrafe onoraria dell'araldo Valerio Eletto (cfr. *I. Oly.* 243), risalente agli anni 253-257 d.C., nella quale (ll. 21-23) sono menzionate le vittorie conseguite dall'onorato ai Σευήρεια di Nicomedia, città che per il suo lealismo si era guadagnata l'epiteto di Σευηριανή (cfr. BURRELL, 2004, 154-156, in relazione alla sua seconda *neokoria*), ed ai Σευήρεια Φιλαδέλφια di Nicea (Σεουήρεια Φιλαδέλφια τὰ μεγάλα), agone ἱερός … οἰκουμενικός. Su questi ultimi agoni, cfr. BOSCH, 1950, 82 sg., 90; MORETTI, 1953, nr. 82, 240-241. Per le attestazioni numismatiche, cfr., *e.g.*, MORETTI, 1953, 237 e 266; BURRELL, 2004, 156 (in riferimento ai Σευήρεια μεγάλα di Nicomedia). È altresì attestata dalle fonti l'esistenza di *Antoneina*/*Antonineia* in onore di Caracalla (da non confondersi con analoghe manifestazioni *Antonineia* per Elagabalo): cfr. BURRELL, 2004, 338; cfr. anche MORETTI, 1953, 266, in riferimento ad *Antoneinia Sebasta* di Bisanzio, commemorati su alcune monete dell'età di Severo Alessandro.

contesto delle celebrazioni religiose connesse al culto imperiale tributato dalle municipalità provinciali alla dinastia Severiana[486].

Per quel che concerne la Grecia continentale, appare poi interessante il caso rappresentato dagli *Olympia Commodeia* di Sparta[487]: istituito in onore di *C. Iulius Eurykles*, tiranno di Sparta e amico di Augusto[488], successivamente riorganizzato da Commodo come "(is)olimpico", sul modello dell'antico e blasonato agone panellenico, questo *festival* agonistico aveva infatti ottenuto proprio da Settimio Severo e Caracalla[489] – al pari delle *Panathenaea* rifondate da Adriano – il prestigioso riconoscimento del privilegiato *status* di "agon hieros iselastikos"[490].

[486] Sull'argomento, si veda, in generale, PRICE, 1984, 101-132. Sui *festivals* agonistici in età imperiale, cfr. anche MORETTI, 1954=1990; ROBERT, 1960; ID. 1984=1989; WÖRRLE, 1988; MITCHELL, 1990; WEISS, 1998; ROUECHÉ, 1993; vd. da ultimo BURRELL, 2004, 335, n. 20, per una critica all'ipotesi, sostenuta da molti studiosi, che l'istituzione di *agones hieroi* nelle *poleis* greco-orientali andasse sempre di pari passo con la concessione della *neokoria*. Si veda ancora EAD., 2004, 335-341, e sp. 337-339, per una rassegna delle numerose *poleis* – Nicomedia, Nicea, Tarso, Laodicea, Perinthos, Anazarbos, Cesarea di Cappadocia, Sardi, Mileto, Tralles, Filadelfia, Pergamo, Smirne, Efeso, Cizico, Antandros, Ancira – che avevano ottenuto la *neokoria* dai Severi ed al tempo stesso l'autorizzazione a celebrare *festivals* agonistici in loro onore. Esemplare, al riguardo, è il caso di Tarso, *neokoros* per la seconda volta sotto Commodo (cfr. BURRELL, 2004, 212-219): questa *polis* aveva allestito e celebrato ciclicamente, in una sorta di cumulo di manifestazioni encomiastiche finalizzato a ribadire nel tempo la sua lealtà ai *principes* di volta in volta al potere, una considerevole serie di agoni, dagli *Augusteia Aktia*, commemorativi di Ottaviano Augusto, agli *Hadriania Olympia*, in onore di Adriano, ai *Kommodeia Olympia*, inizialmente in onore di Commodo, poi di Settimio Severo (*Severeia Olympia*), ed infine di Caracalla (*Severeia Antoneina Olympia*). Cfr. ZIEGLER, 1985, 32; BURRELL, 2004, 337-338.

[487] Cfr. POLVERINI-MALAVOLTA, 1975-1977, 2050; SPAWFORTH, 1986; CARTLEDGE-SPAWFORTH, 2001, 173, con n. 15.

[488] Il nome originario della manifestazione spartana era Καισάρεια (καὶ) Εὐρύκλεια. Cfr. *CIG* 3208 = *IGR* IV, 1432; *IG* V.1, 71, 86, 168, 550, 603; MORETTI, 1953, 181, nr. 66. Questi agoni erano *ab origine* elencati tra gli *agones chrematitai* nelle epigrafi onorarie agonistiche: cfr. MORETTI, 1953, 219, nr. 75, ll. 11 e 15 (della seconda metà del II sec. d.C.), e *IGR* I, 153 = MORETTI, 1953, 228, nr. 79, ll. 33-34 (ca. 200 d.C.)

[489] Un caso simile a quello della manifestazione lacedemone è rappresentato dai Δεῖα Κομμόδεια di Laodicea, "agon hieros iselastikos" istituito in onore di Zeus, al cui culto era associato quello dell'imperatore. Abolito dopo la morte di Commodo, questo *festival* agonistico era stato rifondato da Settimio Severo, insieme all'istituzione di appositi *Antoneina*, nel contesto delle iniziative intraprese da questo *princeps* per riabilitare la memoria dell'ultimo sovrano Antonino. Cfr. MORETTI, 1953, 214, nr. 73. Va altresì notato che Laodicea aveva ottenuto la *neokoria* dai Severi, grazie alla dedica di due templi a Commodo e a Caracalla. Cfr. BURRELL, 2004, 337.

[490] Cfr. *IGR* IV, 1519 = MORETTI, 1953, 244, nr. 84, B, l. 17: [Εὐρύκλ]εια β΄, νῦν ἱερός. L'epigrafe in questione fu eretta a Sardi in onore del celeberrimo pancraziaste e pugile M. Aurelio *Demostratos Damas*, dirigente del *sympas xystos* (cfr. *P. Lond*. III, 1178, ll. 50 sgg.), personaggio di spicco appartenente all'*entourage* di Settimio Severo. Su questo atleta, cfr. MORETTI, 1953, 244-249; STRASSER, 2003; FLESCA, 2004-2005. Sullo *status* "iselastico" conferito a questo agone, cfr. JONES, 1940, 231-232; ROBERT, 1984=1989.

Non va inoltre dimenticato che, per quanto non siano desumibili dalle fonti ulteriori attestazioni di specifici *festivals* agonistici associati al culto dedicato a Severo Alessandro nelle tre *poleis* che da lui avevano ottenuto la *neokoria*[491], questo *princeps*, per altro, cultore della ginnastica e frequentatore, a Roma, dell'*Athenaeum*, aveva presieduto – se non, addirittura, istituito – un *agon Herculeus* nella capitale dell'impero[492].

Il rapporto di stretta collaborazione che, ancora in età severiana, sembra aver legato la *synodos* ecumenica degli artisti dionisiaci alla *domus* imperiale, nel contesto del culto tributato dalle *poleis* microasiatiche ai *principes* regnanti, emerge, però, con evidenza da una fonte epigrafica collocabile cronologicamente tra il 198 d.C. e il 209 d.C.[493]. L'epigrafe in questione commemora le *euergesiai* del filosofo[494] alessandrino *L. Septimius Trypho*, per due volte ἱερεύς del culto di Dioniso, ἀρχιερεύς a vita di *Dionysos Kathegemon*[495] e dell'imperatore Marco Aurelio Antonino (Caracalla) *neos Dionysos*[496], perso-

[491] Kaisareia in Cappadocia, Neokaisareia, Aigeai: cfr. BURRELL, 2004, 339.

[492] Vd. CALDELLI, 1993, 47-48. Cfr. Script. Hist. Aug., *V. Sev. Alex*., 27.9-10; 30.4; 35.2; 35.4: *agoni praesedit et maxime Herculeo in honorem Magni Alexandri*.

[493] *CIG* 6829 = *IGR* IV, 468; su questa fonte, vd. MERKELBACH, 1985.

[494] Non era raro che oratori e filosofi svolgessero un rilevante ruolo in campo diplomatico, come ambasciatori delle *poleis* da cui provenivano oppure, come sembra potersi evincere dal riscontro epigrafico nel caso di *L. Septimius Trypho*, in qualità di intellettuali membri dell'associazione dionisiaca, e al contempo sacerdoti del culto imperiale in area microasiatica. Si veda, ad esempio, il caso di Dione di Prusa, o di *M. Antonius Polemon* di Smirne, che aveva rivestito l'*agonothesia* nella sua *polis* d'origine in età adrianea, oppure, sempre in età adrianea, *Tiberius Claudius Piso Diophantos* di Efeso. Cfr. BURRELL, 2004, 333-335, per questi e per altri esempi di età saveriana. Vd. anche MILLAR, 1977, 491-506.

[495] Al pari di quello dedicato a *Dionysos Braseus*, di cui rimangono attestazioni di età antonina in relazione all'associazione degli artisti dionisiaci a Smirne (*I. Smyrn*., 598), nonché di quello avente per oggetto *Dionysos Chorios* ad Atene, rifondato da Adriano, anche il culto di *Dionysos Kathegemon*, che aveva il suo centro principale nella città di Pergamo (vd. BURRELL, 2004, 30-35, sulla terza *neokoria*, ottenuta dalla *polis* asiatica sotto Caracalla), era il contesto sacrale e religioso, probabilmente connesso ad un ἀγὼν μυστικός, nel quale si inseriva l'attività associativa della *synodos* dei *technitai*, di cui rimane traccia in *CIG* 6829 = *IGR* IV, 468. Doveva, verosimolmente trattarsi di un'associazione "mistica" di artisti dionisiaci iniziati al culto di Dioniso, una "branca", operante *in loco*, della "sacra" confederazione ecumenica dei *technitai* (cfr. MERKELBACH, 1985, 137, in relazione a l. 8: ἱερᾶς συνόδου), simile a quelle attive in età adrianea ad Atene e a Smirne. Va notato anche che *Dionysos Kathegemon* era il patrono della "branca" pergamena dell'associazione dei *technitai* già a partire dall'età ellenistica, come attestano le fonti epigrafiche provenienti da Teos, *polis* ove aveva sede il *koinon* dei *technitai* di Ionia ed Ellesponto. Cfr. POLAND, 1934, coll. 2482 sgg.; MERKELBACH, 1985, 137-138; PICKARD-CAMBRIDGE, 1988², 288 sgg. L'epigrafe infine riporta, alle ll. 15-25, i nominativi dei funzionari della *synodos* stessa (λογιστής, ἄρχων, γραμματεύς e νομοδ(ε)ίκτης). Sulle manifestazioni misteriche del culto imperiale a Pergamo, vd. BRENT, 1999, 234 sgg.

[496] Lo stesso epiteto era stato conferito dai *technitai* di Atene ad Adriano e, prima ancora, a Traiano, a Caligola, a Marco Antonio e a Mitridate del Ponto. L'associazione di Caracalla a Dio-

naggio di spicco che si è distinto per aver "abbellito" a sue spese il tempio pergameno dedicato al dio[497]. Appare oltremodo interessante che, nella parte iniziale dell'epigrafe onoraria[498], il nome della "sacra" associazione dei *technitai* sia associato a quelli di Settimio Severo e degli altri membri della *domus* imperiale.

Uno stretto collegamento tra l'attività della *synodos* ecumenica dei *technitai* ed il culto imperiale associato a *Dionysos Kathegemon*, perdurante fino alla fine del III sec. d.C., è riscontrabile infine, e non a caso, in una delle fonti papiracee oggetto della presente indagine: lo *psephisma* che ratifica la registrazione di *Aurelius Hatres* come *synodites* nella locale associazione dei *technitai* di Ossirinco, che a sua volta recepisce una copia dei provvedimenti imperiali posti a fondamento di tale atto giuridico, è infatti trasmesso alle autorità della *polis* munito dell'apposito sigillo "sacro" del dio, protettore per antonomasia degli artisti dionisiaci[499].

Infine, in età severiana la *synodos* dei *technitai* continua a svolgere un rilevante ruolo di intermediazione tra l'autorità imperiale e le *élites* provinciali che ancora si sobbarcano le ingenti spese per le *agonothesiai* dei numerosi *festivals* disseminati in tutti i territori dell'impero. Le fonti epigrafiche attestano la capillare presenza dei rappresentanti delle due confederazioni agonistiche dei *technitai* e degli *athletai* anche nel contesto di manifestazioni "a premi" sponsorizzate da piccole municipalità locali, che certo non avrebbero mai potuto contare sulla risonanza internazionale e sul concorso di pubblico di cui godevano i grandi *agones hieroi kai stephanitai* promossi dall'autorità imperiale.

Anche nel contesto di *panegyreis* dal respiro prettamente locale, come i *Demostheneia* di Oinoanda o i *Meleagria* di Balboura, risultano, ancora una volta, come in passato, operanti ed efficaci le strategie encomiastiche con le quali la *synodos* dei *technitai*, vero e proprio "gruppo di pressione" promotore degli interessi economici della categoria professionale che rappresenta, mira ad ingraziarsi i favori dei ricchi *euerghetai* che sponsorizzano i giochi.

Ne è un esempio una delle epigrafi[500] commemorative dell'operato di *Aurelius Thoantianos* II – nipote di Meleagro, fondatore dell'*agon skenikos kai thymelikos* di Balboura –, del quale vengono ricordati l'*agonothesia* a vita ed i sacerdozi. Le ll. 15-19 dell'iscrizione registrano le frequenti manifestazioni di

niso si inseriva così in una tradizione che affondava le sue radici in epoca ellenistica. Vd. GEAGAN, 1972, 145-147.

[497] *L. Septimius Trypho* avrebbe curato per primo il rifacimento della statua di Dioniso. Vd. l. 14: … τὸν Διόνυσον ἀνακοσμήσας ἐκ τῶν ἰδίων πρῶτος. Cfr. BURRELL, 2004, 32, per una critica alla tradizione storiografica secondo la quale, sulla scorta di Herodian., 4, 8, 3, e Cass. Dio, 77, 7 e 15, i Pergameni avrebbero dedicato il tempio di Dioniso a Caracalla nel 215 d.C., in occasione del conferimento della terza *neokoria* alla *polis*. Vd. CAGNAT in *IGR* IV, 468; cfr. anche *IGR* IV, 362 e 367.

[498] Cfr. *CIG* 6829 = *IGR* IV, 468, ll. 1-8.

[499] Cfr. *P. Oxy.* XXVII, 2476, l. 36: … τῇ ἱερᾷ τοῦ καθηγεμόνος ἡμ[ῶν Διονύσου] σφραγίδι … Cfr. anche *P. Oxy. Hels.*, 25, l. 33. Vd. MERKELBACH, 1985, 138.

[500] Cfr. MILNER, 1991, 57-60, n. 20.

riconoscenza espresse nei confronti di questo maggiorente locale dalla *synodos* dei *technitai* e dalla *polis* di Side, a testimonianza perpetua delle sue *euerghesiai*.

Non è da escludersi, ovviamente, che tale attestazione di gratitudine, con la quale l'associazione agonistica, o meglio la sua "succursale" di Side, ha avuto interesse ad onorare nel tempo il suo facoltoso *patronus*, abbia assunto la forma dello *psephisma*, non ultimo di una lunga serie di provvedimenti di tale tipo, emanati dalla confederazione ecumenica dei *technitai* nei primi tre secoli dell'era volgare.

La stessa figura dell'onorato ricalca, a sua volta, un "ideal-tipo" già preso in precedenza in considerazione: il ruolo svolto da *Thoantianos* II nell'allestimento dei giochi di Balboura ricorda infatti quello di altre figure di *sponsors* – si vedano i già citati esempi di *Ulpius Aelius Pompeianus* e di *Marcus Ulpius Appuleius Eurikles* – appartenenti alle classi dirigenti provinciali, che per le loro competenze in campo politico o per la professionalità acquisita in materia di gestione finanziaria venivano chiamati a collaborare con altre *poleis* in qualità di *agonothetai* (*editores ludorum*) o *loghistai* (*curatores civitatis*).

## 3. La legislazione imperiale riferibile ai *technitai* ed agli *athletai* dalla fine III sec. d.C. all'età giustinianea. La fine dell'agonistica di età imperiale.

Con le costituzioni della dinastia severiana, che fanno esplicito rinvio – in una sorta di "ring-composition" – alle precedenti statuizioni imperiali, si chiude la catena normativa inaugurata da Augusto e dai *principes* Giulio-Claudii in materia di *beneficia* ai *technitai*.

Successivamente alla costituzione di Severo Alessandro appena presa in esame, collocabile tra il 222 ed il 235 d.C., tra le fonti di produzione normativa specificamente rivolte alle associazioni agonistiche è possibile annoverare solo due rescritti, entrambi in latino e risalenti alla fine del III o agli inizi del IV sec. d.C., il primo dei quali, tradito su papiro, è indirizzato da Diocleziano e Massimiano *ad synodum xysticorum et thymelicorum*[501]. Il secondo provvedimento,

[501] *P. Lips*. 44 = *Chr. M*., nr. 381. Su questa fonte, vd. il commento di AMELOTTI, 1955=1996, 351-355, cui si rinvia per la riproduzione del testo (352-353), che in alcuni punti risulta corrotto e di difficile interpretazione; cfr. anche PICKARD-CAMBRIDGE, 1953=1988, 321; MILLAR, 1977, 461-462; CALDELLI, 1993, 100, n. 211. Destinataria del provvedimento dioclezianeo è un'associazione agonistica egiziana, avente verosimilmente sede ad Alessandria: si tratterebbe di una *synodos* mista, comprendente al suo interno sia atleti sia artisti dionisiaci (per la precisione, *thymelici*, ossia musicisti), sulla quale cfr. AMELOTTI, 1955=1996, 333-334 e 354, n. 138. Con tale costituzione, Diocleziano, da una parte, dichiara di volere *praerogativas integras inlibatas servare quas divorum parentorum* (da leggersi *parentium*) *Augg. constitutiones in suos quibusquae* (da leggersi *in suis quibusque*) *concedunt*, confermando in blocco la previgente normativa premiale; dall'altra, *ne sub specie coronarum* (ovvero, con il pretesto delle vittorie nei *certamina sacra*)

anch'esso attribuibile a Diocleziano e Massimiano e, per quanto riferibile ai soli *athletai*, analogo al precedente sotto il profilo contenutistico, è a sua volta riprodotto nel *Codex Iustinianus*[502].

Con tali disposizioni[503], recepite e fatte proprie da Giustiniano, l'autorità imperiale approda ad una definitiva regolamentazione in materia di concessione della *vacatio munerum civilium* ai vincitori negli *agones hieroi*[504], privilegio di cui questi soggetti, evidentemente, godevano da tempo e che Diocleziano dichiara di voler confermare[505]. Dal dettato normativo emerge però, chiaramente,

*declinandi munera civilia potestas omnibus detur*, l'imperatore statuisce – peraltro, su istanza della stessa associazione agonistica (*ad preces vestras dato scripto*) – che l'*immunitas a muneribus civilibus personalibus* spetti di diritto solo a coloro *qu[i] per omne te[m]pus aetatis suae certaminibus adfuisse* (*sic*!) *non nova corruptela et suscriptio* (da leggersi *subscripto*) *interveniente non minus quam …aras* (*sic*!) *certaminis nobilis retulerint*. Inoltre, per poter vantare un diritto all'esenzione, è necessario aver conseguito una vittoria o a Roma (verosimilmente nell'*agon Capitolinus*) o in un agone panellenico ovvero in un *certamen ex numine nostro*, ossia in una manifestazione agonistica estemporaneamente celebrata sotto il patronato imperiale, a sua volta comprendente una sezione dedicata alla commedia (*in quibus vel urbicae victoriam vel antiquae Graeciae vel ex numine nostro comoediae <vel> certaminis constitutam*, secondo la ricostruzione testuale proposta da AMELOTTI, 1955=1996, 353, n. 134). L'espressione *subscripto interveniente* sembra far riferimento all'uso, da parte degli imperatori, di attribuire vittorie non meritate o addirittura fittizie: cfr. MORETTI, 1953, nr. 79, ll. 14-15; AMELOTTI, 1955=1996, 353, n. 136.

[502] *Cod. Iust*. X, 54 (53), 1 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Hermogeni): *Athletis ita demum, si per omnem aetatem certasse, coronis quoque non minus tribus certaminis sacri, in quibus vel semel Romae seu antiquae Graeciae, merito coronati non aemulis corruptis ac redemptis probentur, civilium munerum tribui solet vacatio.*

[503] Le due costituzioni, pur non essendo datate, ad ogni modo sono ascrivibili agli anni 293-304 d.C., vista la menzione di Massimiano nel prescritto.

[504] Sui cosiddetti *agones hieroi kai stephanitai* (*certamina sacra atque coronata*), vd. quanto già detto *supra*, 5-6.

[505] *P. Lips*. 44 = *Chr. M*., nr. 381, ll. 4-6. Al riguardo, pur rientrando nel novero dei provvedimenti *ad personam*, è interessante il riscontro offerto da *C. P. Herm*. 119 *Verso* III = *Chr. W*., nr. 158, ll. 8-16, rescritto col quale, nel 267 d.C., grazie all'intermediazione del procuratore imperiale *Aurelius Plution*, *ducenarius* e ricco possidente di Hermopolis (cfr. *C. P. Herm*. 53 = *Chr. W*., nr. 39, ll. 9-11), Gallieno aveva esteso in via del tutto eccezionale ad un orfano, *Aelius Asklepiades*, detto anche *Neilos*, rampollo di una famiglia di celebri atleti, l'esenzione totale da *munera*, cariche e liturgie già in passato concessa dall'autorità imperiale agli antenati del giovane. Tale provvedimento fa esplicito riferimento a *beneficia* che i προγόνοι di *Aelius Asklepiades* avevano ottenuto in virtù della loro ἀρετή, ossia per meriti inerenti alla loro carriera agonistica. Si vedano le ll. 12-13 del papiro: Γεγενημένος γὰρ ἐκ γονέων … ἀ[νδρ]ῶν εὐδοκίμων κατὰ τὴν ἄθλησ[ιν] γενομένων … Su questa fonte, cfr. AMELOTTI, 1955=1996, 351, con n. 122; MILLAR, 1977, 457-458. Su *Aurelius Plution*, di cui rimane ampia traccia nei papiri ermopolitani (*C. P. Herm*. 53 = *Chr. W*., nr. 39; *C. P. Herm*. 59 = *Chr. W*., nr. 151; *C. P. Herm*. 77 e 78; *C. P. Herm*. 125 II = *Chr. W*., nr. 40), vd. WILCKEN, in *Arch. F. Pap*. 3 (1906), 545 sg.; STEIN, 1915, 122 e 160; MÉAUTIS, 1918, 173; AMELOTTI, 1955=1996, 327, n. 6; cfr. infine MILLAR, 1977, 470-471, e 506, n. 107, per i riscontri prosopografici. In particolare, si veda *C. P. Herm*. 125 II = *Chr. W*., nr. 40, documento che attesta la gratitudine espressa dalla *boule* di Hermopolis, per l'importante ruolo di in-

anche la volontà di porre un argine all'eccessivo numero di istanze di immunità presentate dagli *hieronikai* interessati[506] alle loro *poleis* d'origine[507], nonché ai consequenziali inevitabili abusi cui evidentemente si erano prestati i precedenti provvedimenti premiali. Sono così stabiliti, in modo restrittivo, i requisiti necessari per il godimento del privilegio accordato. I beneficiari di questa generale *vacatio munerum civilium* hanno l'onere di provare di aver effettivamente conseguito, al termine della loro carriera[508], almeno tre vittorie (*coronae*) nei più importanti *certamina sacra more Graeco* del circuito agonistico internazionale, di cui almeno una nei *Capitolia* di Roma o negli agoni panellenici. Infine, condizione essenziale per l'ottenimento del *beneficium* è l'aver gareggiato lealmente, senza corrompere gli avversari al fine di ottenere la vittoria con l'inganno (*merito coronati non aemulis corruptis ac redemptis*)[509].

Il quadro di riferimento storico-giuridico diventa, però, ancor più rarefatto a partire dal IV sec. d.C., laddove, a tutta prima, se relativamente scarse sono le previsioni normative e le testimonianze documentali direttamente o indiretta-

termediazione diplomatica tra la sua *polis* d'origine e l'autorità imperiale svolto da *Aurelius Plution* nella seconda metà del III sec. d.C.

[506] Cfr. AMELOTTI, 1955=1996, 350-351, in relazione alle attestazioni dei privilegi concessi agli *hieronikai* riscontrabili nelle fonti papiracee ed epigrafiche; vd. spt. n. 117, per la ricorrenza della formula ὁ δεῖνα τῶν ἱερονικῶν καὶ ἀτελῶν nelle fonti.

[507] Si veda, ad esempio, *P. Oxy*. I, 59, risalente al 292 d.C., interessante esempio di provvedimento applicativo dell'esenzione dai *munera* a livello locale. Su questa fonte, cfr. AMELOTTI, 1955=1996, 351: "Consiste in una lettera della βουλή di Oxyrhynchos allo stratego, in cui si comunica che un tale, scelto per prestare servizio presso la corte del prefetto ad Alessandria, ha reclamato l'esenzione in quanto ἱερονίκης; si è provveduto di conseguenza a nominare un sostituto".

[508] Ossia dopo aver gareggiato *per omnem aetatem*. Cfr. AMELOTTI, 1955=1996, 326; ID. 1957=1996, 84, in relazione alla clausola, desumibile ad esempio da *PSI* XIV, 1422, l. 29, per la quale i beneficiari debbono essere stati atleti ἐν ἀσκήσει καὶ πόνοις, vale a dire "in attività di servizio".

[509] Vd., sul punto, ancora AMELOTTI, 1955=1996, 351-355; MILLAR, 1977, 457; CALDELLI, 1993, 105, con n. 236; FRANCIOSI, 2007, 456-457; MADULI, 2010, 162-163, con n. 21. Va, per inciso, osservato che la costituzione dioclezianea, per quanto piuttosto rigorosa e restrittiva, evidentemente nel corso del tempo non era riuscita a porre un freno agli abusi, se è vero che, ancora a distanza di più di un secolo, i compilatori avvertono la necessità di recepire tale provvedimento nel *Codex Iustinianus*. Sulla scorta di Cass. Dio, 52, 30, 4-5, si può inoltre ipotizzare che già in età severiana una selezione in tal senso dei beneficiari fosse presumibilmente auspicata, *in primis*, dalle municipalità locali provinciali, oberate degli ingenti oneri economici relativi al finanziamento dei *ludi* e all'erogazione dei vitalizi (*siteseis*, *obsonia*) di cui godevano gli *hieronikai* una volta rientrati nelle loro *poleis* d'origine. Del resto, sempre a partire dall'età severiana, un'ulteriore restrizione al godimento di importanti privilegi da parte dei professionisti dello sport era rappresentata dalla limitazione dell'accesso alla *excusatio tutelae*, ancora una volta riservato ai soli atleti *hieronikai*. Cfr. *D*. 27.1.6.13 (Mod. 2 *excusationum*): *Ulpianus libro singulari de officio praetoris tutelaris ita scribit: Athletae habent a tutela excusationem, sed qui sacris certaminibus coronati sunt*. Vd. AMELOTTI, 1955=1966, 346-347; MILLAR, 1977, 457, n. 8; FRANCIOSI, 2007, 452-453. Cfr., da ultimo, ancora EAD., 2007, *passim*, per un *excursus* sulla legislazione tardoantica relativa al peculiare *status* giuridico degli atleti.

mente riguardanti gli atleti[510], nelle fonti ad oggi note non si registrano invece ulteriori riscontri riferibili ad interventi premiali in favore degli artisti dionisiaci, né come singoli né, tanto meno, come categoria professionale organizzata in associazione.

Potrebbe sembrare però troppo semplicistico dare una spiegazione a tale silenzio delle fonti facendo esclusivamente riferimento all'influenza esercitata dall'ideologia cristiana sull'autorità imperiale, per quanto sia innegabile che il Cristianesimo manifestasse sin da subito un atteggiamento di profonda avversione e di netta riprovazione nei confronti di *ludi* e *spectacula*, così come di tutte le espressioni culturali e religiose del mondo pagano, stigmatizzate alla stregua di deprecabili forme di idolatria, se non addirittura di vere e proprie manifestazioni demoniache[511].

In effetti, con l'avvento al potere di Costantino[512], e poi, via via, nel corso del IV secolo d.C., sembrerebbe essersi ormai consumata la parabola discen-

[510] I provvedimenti premiali emanati dall'autorità imperiale in favore degli *athletae* sembrano infatti trovare un ultimo, indiretto, riscontro in *P. Lips*. 66: tale documento papiraceo, proveniente da Hermopolis e risalente al 390 d.C., alle ll. 17-20 prevede l'esonero di un soggetto dall'obbligo di eseguire liturgie proprio in quanto atleta (ὡς ἀθλητής). Al riguardo, si vedano le conclusioni di AMELOTTI, 1955 =1996, 356-358. Sull'argomento, cfr. pure CALDELLI, 1993, 117-120, sp. 119, per due attestazioni epigrafiche di onorificenze – erezione di statue commemorative nella *Curia Athletarum* a Roma – conferite dall'autorità imperiale a singoli atleti nell'ultimo quarto del IV sec. d.C. (*CIL* VI, 10154 = *ILS* 5164: Valentiniano, Valente e Graziano, anni 367-75 d.C.; *CIL* VI, 10153 = *IG* XIV, 1106 = *ILS* 5165 = *IGUR* I, 245: Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, anni 384-92 d.C.). Ulteriori indizi, relativi alla sopravvivenza nel IV sec. d.C. dell'organismo associativo generale degli atleti sistici noto col nome di σύμπας ξυστός, sono desumibili da un passo di Ammiano Marcellino (21, 1, 4), che attesta il privilegio della porpora per il *xystarcha* in occasione delle cerimonie ufficiali, nonché da una discussa costituzione di Valentiniano, Valente e Graziano (*C. Th*. XIII, 3, 8 pr.), risalente al periodo tra il 368 e il 370 d.C. Su quest'ultima fonte di produzione, che avrebbe riconosciuto al σύμπας ξυστός di Roma il diritto ad un proprio medico, vd. AMELOTTI, 1955=1996, 357, n. 151. Sul punto, cfr. infine la sintetica rassegna di fonti proposta da FRANCIOSI, 2007, 464.

[511] È nota, al riguardo, denigratoria propaganda degli Apologisti del II e III secolo. Si veda, ad esempio, la fortissima ostilità di Tertulliano nei confronti di qualsivoglia svago profano connesso alle festività pagane e al mondo degli *spectacula* e dei *ludi*, considerati nel loro complesso manifestazioni del demonio. Cfr. *De spect*., 3, 2; 11; 18, 1-15; 22, 2-3; 23, 7, passi che gettano le basi per la successiva condanna dei pensatori cristiani nei confronti degli *agones*. Si veda ancora Tert., *Apol*., 38: *… spectaculis in tantum renuntiamus, in quantum originabus eorum, quas sciamus de superstitione conceptas, cum et ipsi rebus, de quibus transiguntur, praetersumus. Nihil est nobis dictu, visu, auditu cum insania circi, cum impudicitia theatri, cum atrocitate arenae, cum vanitate xysti*. Sull'argomento, vd. LUGARESI, 2008, *passim*; VENTRELLA MANCINI, 2012, 120-126, sp. 119, n. 138, per alcuni riscontri al pensiero dei Padri della Chiesa circa la *theatrorum turpitudo*. Vd. anche, sull'atteggiamento dei vescovi nei confronti degli spettacoli, delle gare e dei giochi, MARKUS, 1990=1996, 136 sgg.; in relazione al pensiero di S. Giovanni Crisostomo, autore di una *Homilia contra ludos et theatra*, cfr. PASQUATO, 1976.

[512] Pur rendendosi portavoce dell'opposizione della Chiesa cristiana nei confronti di *ludi* e *spectacula* – si veda, ad esempio, il I Concilio di Arles, convocato nel 314 d.C., in cui si sancisce

dente delle due confederazioni ecumeniche dei *technitai* e degli *athletai*, le cui sorti sarebbero state fatalmente legate alla lenta ma inesorabile decadenza delle manifestazioni agonali e spettacolari fino ad allora in voga nel mondo pagano[513].

È pur vero, d'altro canto, che nel corso del III e del IV sec. d.C. sopravvissero *festival* agonistici di grande prestigio[514] che, come i *Capitolia* di Roma[515],

una netta condanna per gli spettacoli e le corse equestri, nonché la pena della scomunica per i cristiani che pratichino il mestiere di auriga e di attore: cfr. VENTRELLA MANCINI, 2012, 118 –, Costantino non si sarebbe però spinto fino al punto di emanare un provvedimento generale abrogativo dei *certamina* atletici e teatral-musicali; statuizione che egli invece assunse nel 325 d.C., in forma di rescritto, nei confronti dei *munera gladiatoria*, e che fu recepita in *Cod. Iust*., XI, 44 (43). Cfr. GUALAZZINI, 1965, 44. Del resto, com'è noto, Costantino manifestò un atteggiamento di prudente condiscendenza, connotante il suo forte pragmatismo normativo, nei confronti di usanze inveterate e persistenti quali gli ancora frequentatissimi *ludi*, *circenses* e *agones* di impronta pagana, che ai suoi tempi continuavano a caratterizzare i *dies festi* di Roma e permanevano immutati da secoli e fortemente radicati nella mentalità popolare. Si veda *C. Th.* XVI, 10, 3, costituzione del 342 d.C. con la quale suo figlio Costante ordinava al prefetto urbano Catullino Filomazio di non abbattere i templi suburbani, poiché l'origine di *ludi*, *circenses* e *agones* era da ricercarsi in alcuni di essi, e da essi doveva essere garantita al popolo romano la "consuetudine degli antichi piaceri". Cfr. sul punto FRANCIOSI, 2003, 53-55, con n. 5, ove ulteriori riscontri bibliografici. In quest'ottica, forti dubbi suscita quindi la testimonianza di alcune fonti cristiane più tarde, come Gerolamo (*Chron. ad a. 331*: *edicto Constantini gentilium templa subversa sunt*) e Orosio (7, 28, 28: *edicto siquidem* [sc. *Constantinus*] *statuit citra ullam hominum caedem paganorum templa claudi*), per le quali il primo imperatore cristiano avrebbe ordinato con un editto la generale chiusura e distruzione dei templi pagani: al di là delle affermazioni di principio circa la necessità di estirpare definitivamente la *superstitio* del paganesimo, se effettivamente promulgata, tale disposizione non sarebbe stata infatti applicata con rigore né in ogni parte dell'impero, a dimostrazione della tolleranza e mitezza della legislazione costantiniana. Cfr. sull'argomento FRANCIOSI, 2003, 54-55, n. 4. Completamente destituita di fondamento sembra inoltre essere la notizia, tramandata da un passo della *Vita sancti Hypatii* di Callinico (33, 1), secondo cui sarebbe stato proprio Costantino ad abolire i Giochi Olimpici: sul punto, cfr. FARGNOLI, 2003, 121 e 129 sgg. Più in generale, sull'ambivalente modo di porsi di Costantino verso il mondo pagano, vd. DE GIOVANNI, 1982, spt. 95-99, 134-149; ID, 2007, 182-186, 190-193, 196-199, pagine queste ultime dedicate all'analisi della politica fiscale attuata da Costantino e della sua legislazione in materia di corporazioni professionali di pubblica rilevanza.

[513] In relazione al III sec. d.C., una critica a questa *communis opinio* è però argomentata da WEILER, 1988, 112-119; cfr. CALDELLI, 1993, 117, n. 278. Più nello specifico, per quel che concerne la fine delle Olimpiadi antiche, che la critica, a partire dal Biscardi (cfr. BISCARDI, 1981), poneva in connessione con un (peraltro solo supposto) specifico provvedimento abrogativo emanato da Teodosio I nel Natale del 393 d.C., si veda la ricostruzione del dibattito in dottrina proposta da FARGNOLI, 2003, 122-123, n. 14; in argomento, cfr. da ultimo ZUCCOTTI, 2008.

[514] Ne sono un esempio i Giochi Olimpici di Antiochia. Cfr. Liban., *Or*. 11, 269-270; Malal., *Chron*., 248, 5 sgg.; 283, 1 sgg. Su questi giochi e sulla loro organizzazione, vd. DOWNEY, 1937; ID., 1939; MORETTI, 1953, 177 e 268; PETIT, 1955, 123-144; JONES, 1981, 1478, n. 69; MILLON-SCHOULER, 1988, 61-76; cfr. anche FRANCIOSI, 2007, 465, n. 51. Sulla storia del *festival* antiocheno, dalle sue origini augustee a Commodo, vd. anche quanto già detto *supra*, 68-69, nn. 157-159.

[515] In una prospettiva più generale, va osservato che, almeno fino alla metà del IV sec. d.C., il calendario delle festività tradizionalmente celebrate nella capitale dell'impero attesta ancora la

non solo continuarono ad essere celebrati regolarmente, ma rappresentarono anche, sotto un profilo organizzativo, strutturale ed in senso lato culturale, uno scoperto modello di riferimento esemplare per agoni di nuova istituzione[516]. Non si dimentichi, inoltre, che, nel corso del III sec. d.C., imperatori come Elagabalo[517], Severo Alessandro[518], Gordiano III[519] ed Aureliano[520] sarebbero stati,

sopravvivenza di antiche feste pagane (*Lupercalia*, *Liberalia*, *Veneralia*, *Cerealia*) indissolubilmente legate a manifestazioni ludiche e spettacolari: si fa riferimento al calendario di Furio Filocalo, redatto nel 354 d.C. sotto Costanzo II, nel quale la successione dei *dies feriati* di istituzione cristiana (comprendenti il Natale e i *dies natales* di alcuni martiri, specie romani) è registrata in un settore a parte, il *Feriale Ecclesiae Romanae*, a riprova del fatto che, almeno a Roma, il calendario liturgico cristiano era tuttora inserito nel contesto di una vita civica ed istituzionale impostata su concezioni, ritmi e valori condivisi prevalentemente pagani, in relazione ai quali l'organizzazione e la fruizione popolare di feste, *ludi*, *circenses* e *agones* manteneva una sua posizione di preminenza. Cfr. BIANCHINI, 1986; CALDELLI, 1993, 118, n. 288; FRASCHETTI, 1999, 96-108; 294-298; FRANCIOSI, 2003, 53-54, n. 2.

[516] In relazione ai *Capitolia* di Roma, la cui esistenza – al pari della *Curia Athletarum* connessa a tale manifestazione – è attestata ancora alla fine del IV sec. d.C., vd. CALDELLI, 1993, 117-120, e sp. 117-118, per una breve rassegna di *certamina isokapetolia* istituiti nel corso del III sec. d.C. Per limitarsi alle fonti oggetto della presente indagine, basti citare *BGU* IV, 1074 [=*Pap. Agon*. 1], che alle ll. 16-17 attesta, per il 273 d.C. (regno di Aureliano), l'istituzione e la celebrazione della prima edizione del *festival* agonistico di Ossirinco, cui era stato dato il pomposo e magniloquente nome di *agon hieros eiselastikos oikoumenikos pentaeterikos skenikos gymnikos hippikos isokapitolios ton megalon Kapitolion*. Cfr. FRISCH, 1986, 37-39. Del resto, proprio i papiri ossirinchiti presi qui in esame stanno a dimostrare non solo che, sotto un profilo organizzativo, la *synodos* degli artisti dionisiaci agiva nel contesto delle manifestazioni agonistiche locali, come i *Capitolia* di Ossirinco, per il tramite dei suoi funzionari, rappresentanti legali legittimati ad emettere atti giuridici come i diplomi di affiliazione, ma anche che, sotto il profilo giuridico della permanenza in vigore delle norme nel tempo, la previgente legislazione in favore dei *technitai* era rimasta pienamente operante e veniva applicata ancora alla fine del III sec. d.C.

[517] Sull'ipotesi dell'istituzione di, per altro effimeri, agoni *Antoneinia Pythia en Rome* da parte di Elagabalo, vd. CALDELLI, 1993, 46-47, cui si fa rinvio per la ricostruzione del programma di questa manifestazione. Sulla "passione" di questo *princeps* per gli atleti di bella presenza, vd. CALDELLI, 2008.

[518] Vd. *supra*, 154, n. 492.

[519] In relazione all'*Agon Minervae*, fondato da Gordiano III alla vigilia della sua partenza per la spedizione contro i Persiani, nel 242 d.C., e celebrato probabilmente fino all'inizio del IV sec. d.C., vd. CALDELLI, 1993, 48-50. Con questo agone votivo, intitolato a *Minerva* / *Athena Promachos* in vista del buon esito dell'impresa contro i Persiani, Gordiano III avrebbe rifondato il *lustri certamen* già introdotto a Roma da Nerone. Cfr. Aurel. Vict., *De Caes*., 27, 7: *lustri certamine, quod Nero Romam induxerat, aucto firmatoque*. Proprio in relazione all'*agon Minervae*, se si accetta l'integrazione proposta da Moretti a *IGUR* I, 246 alle ll. A 16 e C 3 (cfr. l. B 19), tale fonte epigrafica può essere intesa come un'attestazione della perdurante attività della *hiera xystike peripolistike oikoumenike synodos*, che avrebbe preso parte all'allestimento dell'*agon gymnicus* in programma nel contesto di questa manifestazione. Cfr. CALDELLI, 1993, n. 221; sugli *Antoninia Phytia* e sull'*Agon Minervae*, vd. infine il contributo di ROBERT, 1970=1989.

[520] Sull'*agon Solis*, istituito a Roma da Aureliano nel 274 d.C. e ancora in vita all'epoca di Giuliano, vd. CALDELLI, 1993, 50-52.

a loro volta, promotori[521] della fondazione di nuovi *certamina more Graeco* a Roma[522].

Nel contesto di questi agoni, è ipotizzabile che i professionisti dello sport e delle arti scenico-teatrali abbiano continuato a svolgere un ruolo di primo piano almeno fino alla fine del IV sec. d.C., se non oltre, *in primis* partecipando attivamente come competitori alle gare in programma e risultando, in ultima istanza, percettori di reddito sotto forma di *praemia* od *obsonia*. Al riguardo, va peraltro osservato che, se si escludono i casi fortunati ed eccezionali dei *Capitolia* di Roma e, soprattutto, delle Olimpiadi di Antiochia – manifestazione agonistica, quest'ultima, di grande risonanza popolare sopravvissuta fino ad epoca assai tarda[523], e in relazione alla quale sono riscontrabili interessanti e significative attestazioni nelle fonti letterarie[524] –, nella stragrande maggioranza dei casi la partecipazione dei *technitai* e gli *athletai* ai *ludi* e ai *certamina* ancora celebrati in età tardoantica[525] si può ormai inferire solo indirettamente, od in via indizia-

[521] Sulle scelte operate dagli imperatori del III secolo nel campo dell'agonistica di tradizione greca dovette senza dubbio giocare un ruolo fondamentale la loro origine provinciale, che li rendeva particolarmente sensibili ad un fenomeno che, al pari delle manifestazioni tipiche della religiosità greco-orientale (*in primis*, il culto del dio Sole, importato a Roma da Elagabalo, nella forma del bolide-Sole di Emesa, e venerato anche da Aureliano), si inscriveva naturalmente, *ab origine*, nel loro orizzonte culturale. Cfr. CAVALLARO, 1984, 180-181, n. 86. Su questa tormentata fase della storia imperiale, senza alcuna pretesa di esaustività data la vastità del tema, si veda l'utile sintesi proposta da DE GIOVANNI, 2007, 53-122.

[522] In relazione alla vitalità delle manifestazioni agonali della capitale dell'impero nel IV secolo d.C., merita un cenno finale anche la rivitalizzazione dei *Capitolia* operata da Costanzo II, "nel quadro di quel processo di «rinnovamento ludico» con cui il figlio del cristiano Costantino volle restituire a Roma il fasto appannato dalla nascita di Costantinopoli" (così CALDELLI, 1993, 119).

[523] Le Olimpiadi antiochene sarebbero state abolite, ultime tra i *festival* agonistici antichi, solo nel 520 d.C. da Giustino.

[524] Uno spaccato della vivace vita agonistica della capitale siriaca, i cui Giochi Olimpici erano divenuti in età tardoantica la più importante manifestazione agonistica dell'Impero, è offerto, per il IV sec. d.C. dagli scritti di Libanio, la cui testimonianza è resa ancor più preziosa dalla quasi totale mancanza di informaioni inerenti ai *festival* del circuito agonistico internazionale sopravvissuti in questo periodo storico. Si vedano, *e.g.*, *Or.* 10, in relazione all'involgarimento che, a dire del retore, aveva travolto le competizioni atletiche. Nell'Epistolario, numerosi sono poi i riferimenti agli atleti chiamati a partecipare al festival antiocheno: cfr. *Ep*. 843, 1179-82, 1183, 1278-79. Sul punto, vd. DOWNEY, 1939, 428-429; FRANCIOSI, 2007, 465, n. 51.

[525] Nonostante la forte avversione della Chiesa, anche in età tardoantica *ludi* e *spectacula* continuavano senza dubbio ad occupare un posto di primo piano nella vita delle comunità civiche dell'impero. I gusti del pubblico si erano però orientati verso forme di intrattenimento assai diverse dalle competizioni agonistiche tradizionali di matrice greca, come ad esempio i combattimenti con le fiere (*venationes*) e le corse con i carri, per quanto continuassero ad essere apprezzati anche gli *athletarum certamina*, praticati ancora nel IV e nel V secolo. Si veda, al riguardo, una costituzione di Graziano, datata al 376 d.C. (*C. Th.* XV, 7, 3), con la quale l'autorità imperiale si pronuncia in favore di un revival dei *gymnici agones* in Africa (presumibilmente a Cartagine). Per quel che concerne le manifestazioni teatrali, nel favore popolare i generi drammatici tradizionali

ria, esclusivamente dalla sporadica menzione che di tali manifestazioni, spesso ormai saltuarie od estemporanee[526], viene fatta dalle fonti ad oggi note, oppure dai riferimenti ai professionisti dello sport e dello spettacolo contenuti nella legislazione post-classica e giustinianea[527].

(tragedia e commedia) erano stati soppiantati dal mimo e dal pantomimo, come attesta Liban., *Or*. 64. Cfr. MOLLOY, 1996; CASELLA, 2007; FRANCIOSI, 2007, 465-468.

[526] Un riferimento a celebrazioni estemporanee di manifestazioni agonali e spettacolari che, per quanto non paragonabili ai tradizionali *festival* agonistici di matrige greca, sembrano comunque chiamare in causa, quanto meno, gli attori professionisti, è ricavabile da due fonti di produzione normativa tardoantiche. Una costituzione riportata in *C. Th*. XV. 5. 2, emanata (sulla base dell'interpretazione più attendibile) tra il 392 e il 395 d.C., fa espresso divieto ai pubblici funzionari (*iudices*) di occuparsi dell'allestimento di *ludi theatrales*, *circensium certamina* e *ferarum cursus* di domenica e nei giorni feriali del calendario liturgico cristiano, da dedicarsi esclusivamente al Signore, a meno che non si debbano celebrare gli anniversari del genetliaco o le ricorrenze dell'ascesa al trono degli imperatori; vengono inoltre imposte ulteriori limitazioni all'elargizione di premi in oro, prerogativa che deve spettare solo ai consoli. Tale deroga verrà poi rimossa da una costituzione di Leone a Antemio, emanata nel 469 d.C. a Costantinopoli e recepita nel *Codex Iustinianus* (*Cod. Iust*. III, 12, 9 (11): nei *dies Deo dicati* non può esserci posto per la partecipazione a *obscaenae voluptates*, come il teatro, il circo o i *ferarum lacrimosa spectacula*; nel caso in cui la celebrazione liturgica si trovi a coincidere con i festeggiamenti per l'anniversario della nascita o dell'ascesa al trono del sovrano, queste ultime andranno differite. Sull'argomento, vd. FRANCIOSI, 3003, 57-58 e 62-63. Sulla politica religiosa di Teodosio I, cfr. LIZZI TESTA, 1996.

[527] Tracce della permanenza della pratica atletica ancora in epoca giustinianea sono desumibili dai numerosi passi del Digesto dedicati agli atleti. Si veda ad esempio *D*. 11.5.2.1 e 11.8.3 (il cui disposto è sostanzialmente ripreso in *Cod. Iust*. 3.43.1, costituzione datata al 529 d.C.), che sanciscono l'eccezionale liceità delle scommesse, consentite solo in relazione alle competizioni sportive, e che indirettamente confermano la permanenza ancora in età giustinianea delle gare di corsa, salto, lancio del giavellotto e della lotta, discipline tipiche dell'atletica tradizionale. Cfr. NARDI, 1987-1988=1991=1991. Sulla rilevanza dei passi relativi agli atleti desumibili dal Digesto, cfr. FRANCIOSI, 2007, 466-467; in senso opposto si era invece espresso AMELOTTI, 1955=1996, 357, per il quale tali riscontri "conservano certamente il valore di esemplificazione scolastica, ma non esigono un'importanza pratica". Al riguardo, va posto l'accento sul diverso trattamento giuridico riservato dalla legislazione tardoantica alle due categorie professionali degli atleti e degli artisti dionisiaci, ed al tempo stesso sulla ben diversa considerazione etico-sociale di cui i *technitai*, da una parte, e gli *athletai*, dall'altra, erano fatti oggetto in età post-classica e giustinianea. Se gli atleti erano esclusivamente di condizione libera (Ulpiano in *D*. 9.2.7.4: *ingenui solent certare*) e godevano di uno *status* giuridico privilegiato nonché di significative esenzioni, come ad esempio l'*excusatio tutelae* (*D*. 27.1.6.13), l'*excusatio civilium munerum* (*Cod. Iust*. X, 54 (53), 1), l'esonero dalla responsabilità per *iniuria* (*D*. 47.10.3.3; *D*. 9.2.10) e dalla responsabilità aquiliana (*D*. 9.2.7.4) in conseguenza di incidenti occorsi durante le gare, privilegi tutti giustificati dal fatto che essi gareggiavano *gloriae et virtutis causa* (*D*. 3.2.4 pr), gli attori e i ballerini di ambo i sessi (*scaenici*, *scaenicae*), viceversa, erano colpiti da *infamia*, in quanto esercitavano un'attività equiparata alla prostituzione (*ars ludicra*), ed erano fatti oggetto di un trattamento deteriore da una nutrita serie di costituzioni del IV e del V sec. d.C., in parte recepite anche da Giustiniano. Cfr. AMELOTTI, 1955=1996, 358, n. 157.

Del resto, è lecito dubitare che in età tardoantica fossero ancora attivi quegli organismi associativi, operanti su scala internazionale, cui gli atleti e gli artisti dionisiaci avevano continuato a fare riferimento, per la tutela di loro interessi e privilegi corporativi, almeno fino alla fine del III sec. d.C., rimanendo questa un'ipotesi, purtroppo, confinata tra le pure e semplici congetture, priva com'è di ulteriori appigli documentali[528].

Semmai, in relazione all'epoca tardoantica, dal riscontro delle fonti è ad ogni modo possibile desumere alcuni dati significativi, interpretabili come segnali di una lenta ma irreversibile crisi del fenomeno agonistico. Si vedano, ad esempio, a tale riguardo: la scomparsa, già dagli inizi del IV sec. d.C., di un'istituzione educativa fondamentale per le *poleis* greche e strettamente connessa alla pratica atletica quale era stata il ginnasio[529]; il sensibile cambiamento dei gusti del pubblico, ormai attratto più dalle *venationes* e dalle corse dei cavalli che dalle raffinate *performances* ginniche e musical-teatrali dei *festival* agonistici di tradizione ellenica[530]; il rarefarsi delle occasioni solenni di gara e la "laicizzazione" degli agoni; lo scadimento del livello qualitativo e l'involgarimento delle stesse competizioni atletiche; il minor valore economico dei *premia* messi in palio rispetto al passato, dovuto al contenimento della spesa pubblica da parte delle municipalità locali e al sempre minor numero di *sponsor* privati disposti a sobbarcarsi gli ingenti costi dell'allestimento delle manifestazioni agonistiche; la provenienza dei competitori da aree sempre più decentrate dell'impero e il peggioramento del loro *status* socio-economico[531].

[528] Nell'ottica dell'ideologia cristiana fatta propria dagli imperatori a partire da Costantino, si potrebbe, all'opposto, ipotizzare che ad un certo punto sia intervenuto un provvedimento abrogativo dei *privilegia* di cui le *synodoi* dei *technitai* e degli *athletai* avevano goduto fino alla fine del III sec. d.C., sulla falsariga della costituzione con la quale Graziano avrebbe revocato le immunità ai collegi sacerdotali pagani. Cfr. Zosim., 4, 36; Ambr., *Ep*. 17, 10; 57, 2. Sul punto, vd. CALDELLI, 1993, 120, n. 293. Del resto, a partire dal IV sec. d.C., i provvedimenti premiali dell'autorità imperiale, soprattutto sotto il profilo fiscale, avrebbero avuto come beneficiari pressoché esclusivi i rappresentanti del clero (chierici), esonerati in quanto tali da liturgie e *munera civilia*, per poter esercitare senza ulteriori costrizioni il loro ministero al servizio del Signore.

[529] Cfr. CAMERON, 1976, 215-217; PLECKET, 1996, 532.

[530] Per altro, va osservato che gli *athletarum certamina* di tradizione greca sin dall'età repubblicana erano apprezzati più dalle classi ricche e acculturate che non dalla *plebs* romana, che amava senza dubbio di più i combattimenti dei gladiatori e i giochi circensi. Cfr. FRANCIOSI, 2007, 443-444. Sulla grande popolarità dei *ludi circenses* e delle corse dei carri in età tardoantica, vd. CAMERON, 1976; FRANCIOSI, 2009.

[531] Doveva essere piuttosto frequente il fenomeno dell'indebitamento degli atleti professionisti, che erano costretti a far fronte a numerose spese per allenarsi e partecipare alle competizioni del circuito agonistico internazionale, andando così incontro a gravi conseguenze patrimoniali, quali l'esecuzione forzata e la pignorabilità dei premi da parte dei loro *sponsor*. Questo fenomeno sembra già in atto in età severiana: si veda, al riguardo, il rescritto di Severo Alessandro (233 d.C.) recepito in *Cod*. *Iust.* VIII, 16 (17), 5, che dichiara ammissibile la costituzione pattizia di pegno a

Vanno quindi individuate in una molteplicità di fattori diversi le cause storiche che, a partire dal tardo III secolo d.C., avrebbero indirettamente provocato la dissoluzione del fenomeno associativo legato al mondo dell'agonistica di matrice greco-orientale e che avrebbero, giocoforza, contribuito non solo alla progressiva ed inesorabile decadenza delle manifestazioni agonistiche *more Graeco*[532], ma anche, conseguentemente, all'inevitabile venir meno di quel ruolo di intermediazione politico-diplomatica tra l'autorità imperiale e le *élites* "benefattrici"[533] alla guida delle municipalità provinciali che era stato egregiamente svolto nei primi tre secoli dell'era volgare dalle confederazioni ecumeniche dei *technitai* e degli *athletai*, sia a livello locale sia presso la corte imperiale.

Al riguardo, uno dei fattori che senza dubbio maggiormente dovettero influire, in negativo, sul declino di tali enti associativi è di natura economica. È infatti ipotizzabile che, quanto meno nei territori provinciali, l'associazionismo agonistico abbia subito un drastico ridimensionamento a causa del generale declino del tenore di vita e della ricchezza urbane verificatosi a partire dalla fine del III sec. d.C. Tale fenomeno a sua volta avrebbe provocato la disgregazione delle *élites* cittadine ed il conseguente depauperamento delle risorse economiche precedentemente destinate dalle municipalità locali[534] all'allestimento ed al finan-

scopo di garanzia, avente ad oggetto i *premia* conquistati dagli atleti vittoriosi. Cfr., su questo aspetto, FRANCIOSI, 2007, 461-462. Sugli atleti quali mutuatari, vd. WACKE, 1978.

[532] In relazione alla progressiva decadenza delle Olimpiadi classiche, celebrate per l'ultima volta nel 393 d.C. ed in seguito cadute in desuetudine, si vedano le diverse cause messe in luce da FARGNOLI, 2003, 137-139. In argomento, cfr. WEILER, 1985-1986, 235 sgg., 259-260, e, da ultimo, ZUCCOTTI, 2008.

[533] Non va dimenticato che l'organizzazione, spesso costosa e complessa, dei *festival* agonistici si basava soprattutto sull'iniziativa economica di singoli evergeti che, tramite gli strumenti giuridici della *pollicitatio certaminis* o del lascito testamentario, talvolta facendo ricorso a vere e proprie fondazioni, mettevano a disposizione della collettività cittadina gli ingenti capitali necessari all'allestimento dei giochi ed al pagamento dei premi in palio. Un esempio della procedura inerente alla *pollicitatio certaminis* è ad esempio ricavabile da un passo del Digesto, tratto dal primo libro dei *responsa* di Ulpiano (*D*. 50.12.10), nel quale l'*edens certaminis* (ossia il fondatore, lo *sponsor* dei giochi) è una donna, una tal Septicia: costei aveva promesso alla sua *polis* d'origine il finanziamento di un *certamen* agonistico penteterico, a condizione che suo marito ne fosse istituito *praesidens* ed al contempo agonoteta. Su questi aspetti, vd. GUALAZZINI, 1965, 35-37, 39-43. Una significativa testimonianza dell'impegno economico profuso dalle classi dirigenti delle municipalità locali nel finanziamento di *ludi* e *spectacula* è offerta, per il quarto secolo d.C., da Libanio, che, nell'*Antiochikos* (*Or*. 11), composta e in parte pronunciata pubblicamente proprio in occasione dei Giochi Olimpici tenutisi nella capitale siriaca nel 356 d.C., tesse le lodi dell'evergetismo dei notabili (*bouleutai*) antiocheni, che fanno a gara nel farsi carico delle choregie relative all'allestimento di spettacoli teatrali e agoni ginnici per il benessere/intrattenimento della collettività civica. Cfr. Liban., *Or*. 11, 134-135.

[534] Sotto questo profilo, una voce non secondaria di spesa era quella relativa alle varie forme di remunerazione – premi in denaro, diarie per vitto e alloggio durante lo svolgimento dei giochi e pensioni vitalizie – che spettavano ai professionisti dello sport e dello spettacolo chiamati ad esibirsi in tali manifestazioni. Al riguardo, appare oltremodo significativo che, quanto meno a partire

ziamento degli ormai troppo costosi *festival* agonistici disseminati in tutto il territorio dell'impero[535].

Sotto questo profilo, il provvedimento con cui Diocleziano, alla fine del III sec. d.C., aveva limitato l'accesso alla *vacatio munerum civilium* ai vincitori in un *numerus clausus* di *agones hieroi* riconosciuto dall'autorità imperiale, sembra aver toccato solo tangenzialmente il grave problema del deficit di bilancio delle municipalità locali provinciali, ormai sempre più impoverite e vessate dall'oppressivo peso fiscale imposto dal governo centrale di Roma.

A tale riguardo, va però tenuto nella giusta considerazione anche un altro, e non meno significativo, fattore. La legislazione di ispirazione religiosa, con cui gli imperatori romano-crisitani, a partire da Teodosio I, avrebbero tentato, a più riprese, di sradicare i culti pagani e di destituire di valore i *dies festi* tradizionalmente ad essi dedicati, pur non arrivando a sancire espressamente, con specifici provvedimenti *ad hoc* – di cui per altro non rimane traccia nelle fonti – l'abolizione delle manifestazioni agonistiche *more Graeco*, indirettamente e *obliquo modo* ne avrebbe profondamente minato le fondamenta culturali e religiose. Essa infatti avrebbe contribuito a recidere quel legame indissolubile, che esisteva *ab origine*, tra la dimensione agonale e spettacolare delle *performances* atletiche e teatral-musicali e la componente cerimoniale e rituale tipica della *panegyris*, incentrata sul culto della divinità protettrice dei giochi, nella quale il

dalla fine del III sec. d.C., con un'accurata regolamentazione di oneri, entità e criteri di spesa in vista del risanamento degli ormai esausti bilanci cittadini, la legislazione tardoimperiale si sia posta il problema di ridimensionare le risorse economiche destinate all'allestimento di *ludi* e *spectacula*, nel caso in cui essi fossero stati organizzati a spese del pubblico erario. Tra le numerose costituzioni imperiali in materia *de expensis (publicorum) ludorum*, può essere menzionata una costituzione di Diocleziano e Massimiano (risalente agli anni 293-304 d.C.), ripresa in *Cod. Iust*. XI, 42 (41): con tale provvedimento, l'autorità imperiale imponeva agli enti locali di rispettare una certa priorità nelle spese pubbliche, approvando l'operato di un *praeses provinciae* che aveva ritenuto più urgente utilizzare per il rifacimento delle mura cittadine le somme inizialmente destinate ai *certamina*; una volta risolta tale emergenza, sarebbe stato comunque possibile celebrare il *solemne certaminis spectaculum*, *iuxta veteris consuetudinis legem*. Ad ogni buon conto, in relazione al finanziamento di *ludi* e *spectacula*, il *princeps* tendeva a favorire le iniziative dei privati, apparentemente con l'intento di assecondare la *voluptas volentium*, in realtà allo scopo di ridurre l'incidenza dei costi di tali manifestazioni, per altro ancora molto apprezzate dalle masse popolari (e di cui non si voleva negare la funzione politica), sulle casse delle municipalità locali. In tale direzione sembra muovere un provvedimento risalente al 376 d.C. ed indirizzato al proconsole dell'Africa Esperio (*C. Th*. XV, 7, 3 = *Cod. Iust*. XI, 41 (40), 1), con cui Valente, Graziano e Valentiniano incoraggiavano chi avesse migliorato l'allestimento di *gymnici agonis spectacula*, presumibilmente a Cartagine. Si vedano anche *C. Th*. XV, 9, 1 (a. 384); XXV, 5, 2 (a. 392/395); XV, 9, 2 (a. 409); *Cod. Iust.* I, 36, 1 (a. 465). Su questo aspetto, cfr. GUALAZZINI, 1965, 41-43, con ulteriori riferimenti alla legislazione tardoantica; FRANCIOSI, 2007, 465, n. 50.

[535] Vd., in relazione al fenomeno della crisi dell'atletica greca – ma il discorso vale anche per i professionisti della scena, vista l'indissolubile unitarietà delle manifestazioni agonali *more Graeco*, nei cui programmi erano previste competizioni ginniche, ippiche e musical-teatrali –, le considerazioni di PLECKET, 1996, 531-533.

programma delle competizioni era inserito in modo organico e senza la quale tutto l'impianto ideologico e culturale della manifestazione agonistica perdeva di senso.

A ciò si aggiunga un ultimo aspetto. Se si considera che, nel contesto dei prestigiosi *certamina sacra* di istituzione imperiale, a Roma come nelle più importanti *poleis* sedi del circuito agonistico internazionale nei primi tre secoli dell'era volgare, i quadri dirigenti delle confederazioni agonistiche dei *technitai* e degli *athletai* avevano svolto un ruolo di primo piano soprattutto in funzione del culto dedicato al *princeps* regnante, sotto il cui patronato si celebravano, *quinto quoque anno*, tali manifestazioni, si comprenderà agevolmente come la forzata "laicizzazione" del fenomeno agonistico, indirettamente provocata dalla legislazione tardo-imperiale in materia religiosa, abbia conseguentemente sancito la fine delle *synodoi* agonistiche, organizzazioni complesse aventi finalità non solo corporative ma anche cultuali-religiose, che proprio sul lealismo e sul rapporto privilegiato con l'autorità imperiale avevano per almeno tre secoli basato la loro durevole fortuna e prosperità.

III.

## Indice delle fonti citate.

*Sommario*

1. Autori. 2. Epigrafi, *ostraka* e papiri.

## 1. Autori.


Aelianus,
*Historia Animalium*,
11, 8, 6: 3, n. 3

Ambrosius,
*Epistulae*,
17.10: 164, n. 528
57.2: 164, n. 528

Ammianus Marcellinus,
21, 1, 4: 159, n. 510

Appianus,
*Bellum civile*,
1, 103: 46, n. 61

Aristoteles,
*Rhetorica*,
1405 a 23: 72, n. 173

Artemidorus,
*Onirocriticon*,
1, 26: 5,, n. 14
1, 62: 17,, n. 59

Aurelius Victor,
*De Caesaribus*,
4: 47, n. 64
4, 2: 64, n. 140
8, 2: 104, n. 286
8, 6: 102, n. 276
10, 1: 122, n. 364
15: 84, n. 212
27, 7: 161, n. 519

*Epitome De Caesaribus*
8, 1: 46, n. 57; 54, n. 86
10, 8: 122, n. 364
8, 5: 102, n. 276

*Codex Theodosianus*,
XIII,
3, 8 pr.: 159, n. 510

XV,
5, 2: 163, n. 526; 166, n. 534
7, 3: 162, n. 525; 166, n. 534
9, 1: 166, n. 534
9, 2: 166, n. 534

XVI,
10, 3: 160, n. 512

XXV,
5, 2: 166, n. 534

Callinicus,
*Vita sancti Hypatii*,
33, 1: 160, n. 512

Cassius Dio,
39, 30, 4: 4, n. 9
48, 52, 2: 4, n. 9
51, 1, 1-3: 3, n. 3
51, 1, 2: 7, n. 20; 33, n. 11
51, 18, 1: 3, n. 3
51, 19, 2: 3, n. 6
51, 20, 9: 7, n. 20; 128, n. 385
51, 22, 4: 3, n. 6
52, 30, 3-6: 14, n. 43
52, 30, 3-7: 33, n. 11; 34, n. 14
52, 30, 4-5: 150, n. 480; 158, n. 509
53, 1, 4-5: 3, n. 6
53, 1, 5: 3, n. 6
53, 12, 4: 80, n. 199

53, 17: 46, n. 61
53, 25, 1: 80, n. 199
54, 7, 4: 80, n. 199
54, 9, 2: 81, n. 202
54, 19, 8: 3, n. 6
54, 24, 5: 80, n. 199
54, 24, 6: 80, n. 199
55, 10, 9: 3, nn. 4, 5; 13, n. 42; 128, n. 385
56, 29, 2: 13, n. 42
59, 6, 5: 45, n. 54
59, 7, 9: 45, n. 54
59, 8, 2: 81-82, n. 204
59, 12, 2: 80, nn. 198, 199; 82, nn. 204, 207; 83, n. 209
59, 24, 1: 81, n. 204
59, 25, 1-5: 65, n. 142
59, 27, 2-3: 50, n. 72
59, 27, 2-6: 51, n. 72
60, 2, 1: 45, n. 54
60, 6: 57, n. 98
60, 6, 2: 13, n. 42; 57, n. 97
60, 8: 81, n. 203
60, 8-9: 64, n. 140
60, 8, 1: 83, n. 210
60, 8, 2: 83, n. 209
60, 10, 1: 45, n. 54
60, 17, 1: 45, n. 54; 46, n. 59
60, 17, 9: 47, n. 65
60, 19, 1: 65, n. 141
60, 19-23: 47, n. 64
60, 20: 62, n. 128
60, 21, 2: 45, n. 54; 48, n. 71; 51, n. 73
60, 21, 2-5: 52, n. 75
60, 21, 4-5: 47, n. 64; 53, n. 80
60, 21, 26: 53, n. 78
60, 22: 56, n. 94
60, 22, 1: 52, n. 76; 65, n. 144; 66, n. 148
60, 22, 2: 65, n. 141
60, 23: 56, n. 94; 62, n. 128
60, 23, 1: 52-53, nn. 75, 76, 78; 79
60, 23, 4: 49, n. 71; 57, n. 99
60, 23, 4-6: 57, n. 99
60, 23, 5: 57, n. 100
60, 23, 6: 57, n. 101; 65, n. 144
60, 24: 64, n. 140
60, 25, 5: 57, n. 101
60, 25, 7: 65, n. 146
60, 28, 7: 82, n. 206
60, 29, 1: 54, n. 86; 71, n. 167
60, 35, 2: 111, n. 316
62, 19-20: 85, n. 215
62, 21: 108, n. 305
63, 14: 108, n. 305
63, 20: 6, n. 18; 108, n. 305
65, 12, 1: 99, n. 263
65, 22, 1: 102, n. 276; 105, n. 291
65, 8, 4: 104, n. 285
66, 1, 1: 103, n. 280
66, 8, 2: 104, n. 285
66, 19, 3: 119, n. 355
67, 2, 1: 119, n. 355
76, 16, 3: 150, n. 480
77, 7: 155, n. 497
77, 9, 7: 150, n. 480
77, 17: 155, n. 497

Censorinus,
15: 4, n. 8
17, 11: 83-84, n. 212
18, 3 sgg.: 4, n. 8
18, 4: 13, n. 42

Cicero,
*De officiis*,
2, 26, 8: 88, n. 221
2, 27, 1: 88, n. 221

Clemens Alexandrinus,
*Protrepticon*,
2, 39, 8, 2-3: 3, n. 3

*Codex Iustiniani*,
I,
36, 1: 166, n. 534

III,
12, 9 (11): 163, n. 526

VIII,
16 (17), 5: 164, n. 531

X,
54 (53), 1: 12, n. 39; 18, n. 64; 157, n. 502; 163, n. 527
XI,
41 (40), 1: 166, n. 534
42 (41): 166, n. 534
44 (43): 160, n. 512

*Digesta*,
3.2.4: 15, n. 52; 17, n. 59; 163, n. 527
9.2.10: 163, n. 527
9.2.7.4: 17, n. 59; 163, n. 527
11.5.2.1: 163, n. 527
11.8.3: 163, n. 527
27.1.6.4: 39, n. 32
27.1.6.8: 115, n. 342; 116, n. 344; 119, n. 355; 120, n. 358; 121, n. 359; 121, n. 361; 122, n. 365; 123, n. 367
27.1.6.13: 18, n. 63; 158, n. 509; 163, n. 527
47.10.3.3: 163, n. 527
47.22.4: 74, n. 179
50.4.18.30: 120, n. 358; 99, n. 263
50.7: 69, n. 160
50.7.9.1: 69, n. 160
50.9.1: 39, n. 32
50.12.10: 165, n. 533

Eusebius,
*Chronicon*,
2, 156 Schoene: 3, n. 3

Eutropius,
5, 5, 1-2: 79, n. 197
7, 8, 16: 102, n. 276
7, 13, 2-9: 47, n. 64
7, 18: : 46, n. 57; 54, n. 86

Hieronymus,
*Chron. ad a. 331*: 160, n. 512

Herodianus,
3, 8, 10: 84, n. 212
4, 8, 3: 155, n. 497

Iuvenalis,
7.1: 124, n. 368

Josephus Flavius,
*Antiquitates Judaicae*,
15, 405: 50, n. 72
15, 406-407: 92, n. 233
15, 407: 50, n. 72
15, 403-409: 50, n. 72
16, 162-165: 120, n. 356
18, 88-90: 50, n. 72
18, 88-95: 50, n. 72
18, 91-95: 50, n. 72
18, 96-105: 50, n. 72
18, 106-108: 50, n. 72
18, 88: 50, n. 72
18, 140: 85, n. 215
19, 236-247: 93, n. 238
19, 276: 81, n. 203; 83, n. 210
19, 287-291: 92, nn. 232, 234; 120, n. 356
19, 288-289: 93, n. 238
19, 338 : 82, n. 207
19, 338-342: 85, n. 215
19, 351: 81, n. 203
19, 362: 81, n. 203
20, 6-14: 92, n. 233
20, 11: 92, n. 232
20, 11-14: 46, n. 58; 49, n. 72; 50, n. 72; 62, n. 124; 63, n. 132; 92, n. 233
20, 12: 93, n. 237; 93, n. 238
20, 13: 89, n. 222; 94, n. 239
20, 14: 93, n. 236
20, 104: 81, n. 203
20, 138: 81, n. 203
20, 145: 83, n. 209

*De bello Judaico*,
2, 206-213: 93, n. 238
2, 215 sgg. : 81, n. 203
2, 223: 81, n. 203
2, 247: 81, n. 203
3, 4: 47, n. 64
4, 601: 104, n. 286
4, 654: 102, n. 278
4, 656: 107, n. 302

4, 658: 102, n. 277; 106, n. 298
5, 461: 80, n. 200
7, 63: 102, n. 277; 106, n. 298
7, 97: 81, n. 203
7, 238-239: 80, n. 200

Libanius,
*Epistulae*,
843: 162, n. 524
1179-82: 162, n. 524
1183: 162, n. 524
1278-79: 162, n. 524

*Orationes*,
10: 162, n. 524
11, 134-135: 165, n. 533
11, 269-270: 160, n. 514
64: 163, n. 525

Licinius Lucullus,
*FGrHist* 185,
F 4: 82, n. 207

Livius,
7, 2, 3: 4, n. 9
7, 2, 13: 4, n. 9
7, 3, 1: 4, n. 9
25, 2, 10: 4, n. 9
33, 42, 1: 4, n. 9
38, 57, 5: 4, n. 9
39, 22, 1: 4, n. 9

Malalas,
*Chronographia*,
248, 5 sgg.: 160, n. 514
283, 1 sgg.: 160, n. 514
320-321: 68, n. 159
372 sgg.: 68, n. 159

Martialis,
4, 1, 7: 84, n. 212
10, 63, 3: 84, n. 212

Menander Rhet.,
*Περὶ στεφανωτικοῦ*,
422-423 Spengel: 145, n. 455

Orosius,
7, 6, 9: 47, n. 64
7, 28, 28: 160, n. 512

Philostratus,
*Vita Apollonii*,
4, 24: 108, n. 305
5, 7: 108, n. 305

Plato,
*Apologia Socratis*,
36 d 5-9: 33, n. 10

Plinius,
*Naturalis Historia*,
3, 3, 30: 100, n. 263
3, 119: 52, nn. 75, 77
5, 1, 11: 64, n. 140
5, 1, 14-15: 64, n. 140
6, 17, 47: 82, n. 207
6, 159: 83, n. 212
7, 49, 6: 83, n. 212
8, 160: 83, n. 212
10, 35: 46, n. 61
15, 83: 45, n. 57; 55, n. 91
33, 54: 65, n. 144

*Epistulae*,
10, 58, 3: 119, n. 355
10, 58, 7-9: 119, n. 355
10, 118-119: 6, n. 18; 34, n. 14; 151, n. 481

Plutarchus,
*Aristides*,
27, 2: 33, n. 10

*Galba*,
3: 64, n. 140
22: : 54, n. 86; 46, n. 57; 55, n. 91

Pollux,
3, 153, 7: 5, n. 12

4, 63: 10, n. 33

*Res Gestae Divi Augusti*,
9, 1: 3, n. 6; 14, n. 44
9, 1-2: 3, n. 6
22, 2: 3, n. 6

Seneca,
*Apocolokyntosis*,
1, 2: 111, n. 316

*De Beneficiis*,
1, 5, 2: 88, n. 221
1, 6, 1: 88, n. 221
2, 7: 88, n. 221

Scriptores Historiae Augustae,
*Vita Hadriani*,
15, 10-11: 124, n. 368
16, 8: 124, n. 368
16, 10-11: 124, n. 368
27: 5, n. 14

*Vita Severi Alexandri*,
1-3: 147, n. 460
27, 9-10: 154, n. 492
30, 4: 154, n. 492
32, 5: 149, n. 470
35, 2: 154, n. 492
35, 4: 154, n. 492

Solinus,
24, 4: 64, n. 140

Statius,
*Silvae*,
1, 4, 17: 84, n. 212
3, 5, 31 sgg. : 13, n. 42
3, 5, 92: 3, n. 4
4, 1, 37: 84, n. 212
5, 3, 231: 13, n. 42

Stephanus Byzantius,
s.v. ῎Ακτιον: 3, n. 3

Strabo,
4, 1, 1: 111, n. 316
5, 4, 7: 3, n. 4
7, 7, 6: 3, n. 3
14, 5, 6, 671: 81, n. 202

*Suda*,
s.v. ξυστάρχης: 95, n. 245

Suetonius,
*De Vita caesarum*,
*Augustus*,
18, 2: 3, n. 3
43, 1: 3, n. 6
45: 14, n. 43
98, 5: 3, n. 4; 13, n. 42

*Caligula*,
14: 50, n. 72
14, 3: 50, n. 72
15, 2: 45, n. 54
16: 82, n. 204
17, 1: 45, n. 54
22, 1: 81, n. 204
44: 47, n. 64; 65, n. 141

*Claudius*,
7: 45, n. 54
11, 2: 13, n. 42; 14, n. 45; 57, nn. 97, 98
14: 45, n. 54; 46, nn. 57, 59, 60; 49, n. 71; 51, n. 73; 54, n. 86; 71, n. 167
14, 1: 45, n. 54
16: 55, n. 91; 71, n. 168
17: 47, n. 64; 52, nn. 75, 76; 64, n. 140; 65, n. 144
17, 1: 65, n. 141
21, 2 : 83, n. 212
25, 3: 69, n. 160
45: 111, n. 316

*Domitianus*,
4: 84, n. 212
4, 4: 13, n. 42; 14, n. 45; 56, n. 96
4, 8-10: 4, n. 8

*Galba*,
7: 47, n. 64
7-8: 64, n. 140

*Nero*,
12: 13, n. 42
12, 3: 108, n. 305
12, 7 sgg.: 4, n. 7
20, 2: 13, n. 42
23: 108, n. 305
23, 1: 4, n. 10
25: 6, n. 18
40, 4: 13, n. 42

*Tiberius*,
41: 50, n. 72
66: 50, n. 72

*Titus*,
8, 1: 119, n. 355

*Vespasianus*,
4: 47, n. 64; 65, n. 141; 101, n. 272
6: 104, n. 288
6, 1-3: 104, n. 290
6, 2-3: 104, n. 285
6, 2-6: 104, n. 286
8: 101, n. 271; 103, n. 280
8, 5: 118, n. 352
9: 111, n. 316
12, 1: 99, n. 263
17: 99, n. 263
18: 99, n. 263

*Vitellius*,
2: 45-46, nn. 57, 59; 49, n. 71; 50, n. 72; 54, n. 86; 55, n. 91
3, 1: 51, n. 72
3, 3: 102, n. 276
7: 46, n. 57; 54, n. 86; 55, n. 91
15, 1: 104, n. 286
18, 1: 102, n. 276

Syncellus,
642, 17: 3, n. 3

Synesius,
*Epistulae*,
45: 72, n. 171

Tacitus,
*De vita Iulii Agricolae*,
13, 2-5: 65, n. 142
13, 4: 65, n. 142

*Annales*,
1, 49: 64, n. 140
2, 42, 21: 81, n. 204
6, 32, 3: 50, n. 72
6, 32, 3-4: 51, n. 72
6, 32, 4: 51, n. 72
6, 36-37: 50, n. 72
6, 41, 1: 50, n. 72; 81, n. 202
11, 3, 2: 51, n. 72
11, 9, 3: 82, n. 207
11, 11: 83, n. 212
11, 13, 1: 55, n. 91; 71, n. 168
12, 4: 55, n. 91
12, 4, 1: 51, n. 72
12, 5, 2: 51, n. 72
12, 11: 84, n. 212
12, 15-21: 82, nn. 206, 207
12, 31-37: 52, n. 76; 66, n. 148
12, 31-40: 47, n. 64; 65, n. 141
12, 55: 80, n. 200
12, 69, 3: 111, n. 316
13, 1, 3: 111, n. 316
13, 6-9: 85, n. 215
13, 7, 1: 80, n. 200; 85, n. 215
13, 7, 4: 80, n. 200
13, 32: 47, n. 64; 65, n. 141
13, 34-41: 85, n. 215
13, 37, 1-3: 80, n. 200; 85, n. 215
13, 37, 8: 80, n. 200
14, 20: 4, n. 7; 13, n. 42
14, 20-21: 108, n. 305
14, 20, 1: 4, n. 7
14, 21, 4: 4, n. 7
14, 23-26: 85, n. 215
14, 26, 1-2: 85, n. 215
14, 26, 15: 80, n. 200

14, 56 : 54, n. 86; 46, n. 57
15, 33 sgg.: 13, n. 42

*Historiae*,
1, 5: 82, n. 207
1, 9, 1 : 54, n. 86; 55, n. 91
1, 9, 52: 46, n. 57
1, 52, 4 : 54, n. 86; 55, n. 91
2, 2: 104, n. 287
2, 4: 80, n. 200
2, 55: 104, n. 289
2, 74: 104, n. 290; 106, n. 300
2, 76, 1: 106, n. 300
2, 78, 1: 106, n. 295
2, 79, 1: 103, n. 282
2, 79-80: 104, n. 286
2, 79-81: 105, n. 294
2, 81, 1-3: 80, n. 200; 104, n. 288
2, 81-82: 106, n. 299
2, 85-86: 104, n. 286
3, 66, 3-4: : 46, n. 57
3, 66, 4: 46, n. 59; 54, n. 86; 55, n. 91
3, 86, 1: 102, n. 276
4, 3, 3: 103, n. 280; 105, n. 292
4, 3-4: 102, nn. 277, 279
4, 6, 3: 102, n. 279; 105, n. 292
4, 11, 1: 103, n. 280
4, 38: 101, n. 272
4, 38, 1: 103, n. 280
4, 51, 1: 107, n. 301
4, 81, 1: 107, n. 301

Tertullianus,
*Apologeticum*,
38: 159, n. 511

Velleius Paterculus,
2, 123, 1: 3, n. 4; 13, n. 42

Vergilius,
*Aeneis*,
3, 274-280: 3, n. 3

Vitruvius,
6, 7, 5 (150-151): 15, n. 50

9, praef. 1: 6, n. 18

Zonaras,
11, 12: 108, n. 305

Zosimus,
1, 4, 3: 83, n. 212
2, 4: 84, n. 212
3, 4: 84, n. 212
4, 36: 164, n. 528

## 2. Epigrafi, ostraka e papiri[1]


*Acta Fratrum Arvalium*
104, n. 289

*Ankara*
27: 124, n. 371; 129, n. 391
127: 126, n. 378
128: 10, n. 33; 124, n. 371; 125, n. 376; 126, n. 378; 127, n. 384; 129, n. 390
130: 124, n. 371; 126, n. 378

*BCAR* 75, 1953/55, 73-78,
nr. 1: 97, n. 253

*BGU*
II, 644: 101, n. 266
IV, 1073: 15, n. 49; 18, n. 63; 32, n. 6; 35, nn. 17, 20; 36, n. 25; 37, n. 27; 112, n. 320; 120, n. 357
IV, 1074: 10, n. 33; 11, n. 35; 14, n. 43; 15, n. 49; 17, n. 56; 18, n. 63; 32-33, n. 6; 34, nn. 15, 16; 35 e nn. 17, 19, 21; 36, nn. 22, 23, 25; 37 e n. 30; 38; 39; 41, nn. 38, 39; 42 e n. 41; 43, nn. 45, 46; 44, n. 50; 45, n. 51; 47, nn. 65, 66; 48 e nn. 69, 70; 54, nn. 82, 84; 55, nn. 87, 90; 58, nn. 105, 107; 59 e nn. 109, 111, 112; 62, n. 123; 93, n. 236; 109, n. 308; 112, nn. 318, 320; 113, n. 322; 114, nn. 331, 339, 340; 115, nn. 341, 342; 116 e nn. 345, 346; 121, n. 360; 122, nn. 364, 365; 143, nn. 446, 447, 448; 144, nn. 449, 450, 451; 148, n. 464; 161, n. 516

*BMC*
107: 80, n. 201

*C. P. Herm*.
53: 157, n. 505
54: 33, n. 9; 33, n. 7; 34, n. 14; 151, n. 482
55: 33, n. 7; 151, n. 482
56: 33, n. 7; 151, n. 482
59: 157, n. 505
69: 33, n. 7; 151, n. 482
70: 33, n. 7; 151, n. 482
72: 33, n. 7; 151, n. 482
73: 33, n. 7; 151, n. 482
74: 33, n. 7; 151, n. 482
76: 33, n. 7; 151, n. 482
77: 33, n. 7; 151, n. 482; 157, n. 505
78: 157, n. 505; 33, n. 7
79: 33, n. 7; 151, n. 482
80: 33, n. 7
81: 33, n. 7; 81: 151, n. 482
94: 33, n. 7
113: 33, n. 7; 151, n. 482
119: 33, n. 7; 157, n. 505
121: 33, nn. 7, 8
125: 157, n. 505

*Chr. M*.
198: 35, n. 17
381: 12, n. 39; 156, n. 501; 157, n. 505

*Chr. W*.
39: 157, n. 505
40: 157, n. 505
151: 157, n. 505
156: 61, n. 119
157: 33, n. 9; 34, n. 14
158: 33, n. 7; 157, n. 505


[1] Per le sigle impiegate, vd. *infra*, 169-175 (*IV. Tavola delle abbreviazioni e bibliografia*).

*CIG*
I,
2743: 137, n. 416
2947: 132, n. 401
3180b: 13, n. 42
3208: 153, n. 488
5804: 16, n. 56
5913: 3, n. 4
6829: 154, nn. 493, 495; 155, n. 498

II,
2810b: 57, n. 98
3175: 118, n. 351
3476b: 134, n. 406

III,
5805: 3, n. 4, 5

*CIL*
I²,
247: 45, n. 57

II,
1423: 101, n. 271; 107, n. 304
1610: 100, n. 263

III,
356: 110, n. 313
411: 118, n. 351
7847: 82, n. 207
14191: 110, n. 313

VI,
930: 100, n. 266; 102, n. 274; 108, n. 305
2015: 46, n. 61
8642: 97, n. 253
10153: 159, n. 510
10154: 159, n. 510
29814: 40, n. 35

IX,
5847: 74, n. 182

X,
515: 5-6, nn. 14, 18
1481: 13, n. 42
1487: 3, n. 4
6638: 45, n. 57
8014: 111, n. 316
8038: 101, n. 266; 107, n. 304

XI,
5820: 3, n. 6

XIV,
2231: 46, n. 61

*CPGr*
II,
12: 101, n. 266

*CPJ*
II,
153: 47, n. 66; 92, n. 234
237: 101, n. 266

*FD*
III.1,
550: 152, n. 485
555: 152, n. 485

III.4,
326, fr. 2312: 62, n. 127

*FIRA* I²
15: 100, n. 266; 102, n. 274; 108, n. 305
67: 119, n. 353; 120, n. 356
68: 119, n. 353; 120, n. 356
69: 119, n. 353
70: 119, n. 353
71: 119, n. 353
72: 100, n. 263; 101, n. 266; 107, n. 304; 119, n. 355
73: 99, n. 263; 119, n. 353; 120, n. 356
74: 100, n. 263; 107, n. 304; 119, n. 355
76: 119, n. 353
81: 119, n. 353
82: 118, n. 351; 145, n. 455
88: 119, n. 353
89: 119, n. 353

91: 119, n. 353
94: 119, n. 353

*GIBM* IV,
794: 23, n. 88

*I. Ery.*
429: 12, n. 37; 32, n. 3

*I. Magn.*
180: 6, n. 18

*I. Napoli*, I
47: 5, n. 14
52: 3, nn. 4, 5; 7, n. 24
59: 68, n. 155

*I. Oly.*
56: 3, n. 4; 78, n. 195
231: 67, n. 153
243: 152, n. 485
431: 68, n. 156
436: 12, n. 40; 17, n. 57; 24, nn. 90, 91; 26, n. 97

*I. Sardis* VII, 1
13: 124, n. 371

*I. Smyrn.*
598: 115, n. 342; 118, nn. 351, 352; 154, n. 495
639: 110, n. 313

*IG* I³,
131: 33, n. 10

*IG* II²,
1105: 126, n. 380
1132: 36, n. 21
1350: 134, n. 406
2193: 152, n. 485
2196: 152, n. 485
2197: 152, n. 485
2199: 152, n. 485
2200: 152, n. 485
2201: 152, n. 485
2203: 152, n. 485
2208: 152, n. 485
2222: 152, n. 485
2226: 152, n. 485
2235: 152, n. 485
2237: 152, n. 485
3015: 152, n. 485
3169/70: 5, n. 141; 52, n. 485
4795: 126, n. 380

*IG* III,
1171: 95, n. 245

*IG* V.1,
71: 153, n. 488
86: 153, n. 488
168: 153, n. 488
550: 153, n. 488
603: 153, n. 488
669: 9, n. 28
1361: 62, n. 127

*IG* VII,
2413-2414: 11, n. 35; 36, n. 21

*IG* XII.1,
786: 111, n. 316

*IG* XIV,
729: 13, n. 42
737: 5, n. 14
739: 5, nn. 12, 14
747: 16, n. 56; 68, n. 157; 96, n. 249
748: 3, nn. 4, 5
748: 3, n. 5
755a: 68, n. 155
756: 110, n. 313
830: 5, n. 14
1035: 97, n. 250
1052: 9, n. 28; 25, n. 96; 73, n. 176
1054: 25, nn. 93, 96; 97, n. 250; 110, n. 311; 124, n. 370
1054a: 9, n. 28
1054b: 72, n. 172

1055: 9, n. 28; 25, nn. 93, 96; 26, n. 97; 72, n. 172; 73, n. 176; 97, n. 253; 110, n. 311; 124, n. 370
1102: 5, n,. 12, 14; 97, n. 252
1103: 97, n. 251
1104: 97, n. 252
1105: 27, n. 99; 28, nn. 104, 105; 72, n. 172; 97, n. 251; 110, n. 313
1106: 159, n. 510
1107: 72, n. 172; 97, n. 251; 110, nn. 311, 313
1109: 9, n. 28; 25, nn. 95, 96; 26, n. 98; 27, n. 99; 28, nn. 104, 105; 72, n. 172; 73, n. 176; 97, n. 251; 110, n. 313
1110: 9, n. 28; 25, n. 95; 73, n. 176; 97, n. 252
2414: 13, n. 42
2496: 117, n. 350; 124, n. 371

*IGR*
I,
18: 124, n. 372
146: 9, n. 28; 25, nn. 93, 96; 26, n. 97; 72, n. 172; 73, n. 176; 97, nn. 250, 253; 124, n. 370
147: 9, n. 28; 25, n. 96; 73, n. 176
149: 25, nn. 93, 96; 72, n. 172; 124, n. 370
149a: 9, n. 28; 97, n. 250
150: 9, n. 28; 25, n. 95; 25, n. 96; 27, nn. 98, 99; 28, nn. 104, 105; 72, n. 172; 73, n. 176; 97, n. 251; 110, n. 313
151: 9, n. 28; 25, n. 95; 73, n. 176; 97, n. 252
152: 97, n. 252
153: 5, n. 12; 97, nn. 251, 252; 153, n. 488
154: 97, n. 251
155: 27, n. 99; 28, nn. 104, 105; 72, n. 172; 110, n. 313
156: 72, n. 172; 97, n. 251; 110, n. 313
446: 16, n. 56; 68, n. 157
449: 3, nn. 4, 5

III,
53: 142, n. 436
54: 142, n. 436
61: 56, n. 94
81: 56, n. 94
202: 129, n. 391
209: 10, n. 33; 124, n. 371; 125, n. 376; 129, n. 390
210: 124, n. 371
211: 124, n. 371; 211: 129, n. 391
370: 6, n. 18

IV,
145: 83, n. 209
362: 155, n. 497
367: 155, n. 497
468: 154, nn. 493, 495; 155, nn. 497, 498
571: 110, n. 313
1361: 134, n. 406
1397: 118, n. 351
1432: 153, n. 488
1433: 130, n. 392
1519: 153, n. 490
1645: 152, n. 485
1761: 152, n. 485

*IGSK*
XI,
11A: 110, n. 313
11B: 110, n. 313
22: 10, n. 33; 117, n. 350; 118, n. 352; 124, nn. 371, 372; 130, nn. 395, 396, 397; 134, n. 406

XIV,
1089: 9, n. 28
1155: 9, n. 28

XV,
1491: 137, n. 413

XIX,
1: 72, n. 171

XXVII,
49: 56, n. 94

XLIX,
65A: 124, n. 371

LXVI,
35: 146, n. 457

*IGUR*
I,
26: 9, n. 28; 25, n. 96
199: 26, n. 98
235: 9, n. 28; 25, nn. 93, 96; 72, n. 172; 124, n. 370
236: 9, n. 28; 25, nn. 93, 96; 26, n. 97; 72, n. 172; 97, n. 253; 124, n. 370
237: 9, n. 28; 25, nn. 95, 96; 27, n. 99; 28, nn. 104, 105; 72, n. 172; 73, n. 176; 110, n. 313
238: 25, n. 95
243: 27, n. 99; 28, nn. 104, 105; 72, n. 172; 110, n. 313
244: 72, n. 172; 110, n. 313
245: 159, n. 510
246: 161, n. 519
249: 27, n. 99
250: 97, n. 253

*ILS*
88: 3, n. 6
202: 46, n. 63
208-209: 56, n. 93
229: 111, n. 316
233: 111, n. 316
241: 104, n. 289; 111, n. 316
244: 100, n. 266; 102, n. 274; 108, n. 305
247: 100, n. 266
253: 100, n. 266
338: 118, n. 351
340: 5, n. 14; 6, n. 18
479-480: 142, n. 436
5161g: 51, n. 73
5164: 97, n. 253; 159, n. 510
5165: 159, n. 510
6092: 101, n. 271
7211: 40, n. 35
9197: 82, n. 207

*LBW*
1618: 124, n. 371; 130, n. 393
1619: 130, n. 393
1620: 110, n. 313

*MAMA*
VIII,
418: 124, n. 371; 130, nn. 393, 394
418c: 110, n. 313
521: 152, n. 485

*Milet*
156: 56, n. 93; 58, nn. 103, 104; 86, n. 217; 89, n. 222; 117, n. 347; 140, n. 430
368: 7, n. 22

*O. Bodl.*
II,
566: 101, n. 266
1126: 101, n. 266

*O. Edfou*
I,
28: 101, n. 266

*O. Petr*.
126: 101, n. 266

*OGIS*
383: 82, n. 204
411: 80, n. 200
502: 110, n. 313
509: 136, n. 411
669: 111, n. 316

*P. Col*.
VI,
123: 148, n. 463
*P. Fay*.
20: 142, n. 436; 149, nn. 470, 471; 150, nn. 473, 474, 475; 151

*P. Fouad*
8: 105, n. 293

*P. Lips.*
44: 12, n. 39; 18, n. 64; 143, n. 446; 156, n. 501; 157, n. 505
66: 159, n. 510

*P. Lond*.
II,
282: 101, n. 266
436: 101, n. 266

III,
1178: 3, n. 4; 6, n. 18; 9, n. 29; 11, n. 35; 14, nn. 42, 46; 15, nn. 47, 48, 51; 16, nn. 53, 55; 19, n. 66; 21, nn. 72, 74; 23, n. 89; 24, n. 91; 26, n. 98; 27, n. 103; 28-29, n. 106; 29, n. 108; 32, n. 6; 34, nn. 15, 16; 35, nn. 19, 20; 36, nn. 23, 24; 37, nn. 29, 30; 38; 41, n. 37; 42; 46, n. 62; 47, n. 65; 48, nn. 68, 70; 54, nn. 82, 84, 58; 55, n. 90; 56; 59 e nn. 110, 113; 60, n. 114, 115, 116; 61, n. 118; 62, nn. 125, 126; 63, n. 136; 64, n. 137; 68, n. 156; 70, n. 162; 72, nn. 170, 172, 174; 73, n. 175; 75; 76, n. 188; 84, n. 214; 89, n. 222; 93, n. 236; 94 e nn. 242, 243; 95, nn. 243, 245; 96 e n. 249; 97, n. 254; 98 e n. 259; 100, n. 264; 102; 103; 106 e n. 296; 107; 109, n. 309; 110, nn. 310, 312; 122, nn. 364, 365; 123, n. 366; 135, n. 408; 140, n. 429; 146, n. 457; 153, n. 490

VI,
1912: 47, n. 66; 92, n. 234; 140, n. 429

*P. Oslo*
III,
85: 15, n. 49
*P. Oxy*.
I,
59: 158, n. 507

XII,
1413: 65, n. 143

XVII,
2104: 142, n. 436

XXVII,
2476: 10, n. 33; 14, n. 43; 15, n. 49; 32-33, n. 6; 35, n. 19; 38; 39; 41, n. 38; 42 e n. 41; 43, nn. 44, 45; 46; 44, n. 48; 45, n. 56; 47, n. 66; 48 e n. 69; 54; 55, nn. 87, 90; 56; 58, n. 107; 59, nn. 109, 111, 112; 93, n. 236; 112, n. 318; 113, nn. 321, 322; 326; 328; 114, n. 340; 115, n. 341; 116 e n. 345; 121, n. 360; 122, nn. 364, 365; 138, nn. 418, 419, 420; 142, nn. 438, 439; 143, nn. 447, 448; 144, nn. 450, 451; 155, n. 499

XXXI,
2610: 15, n. 49; 32-33, n. 6; 35, n. 19; 38; 39; 112, n. 320; 122, n. 365; 138, n. 419; 142, n. 438; 143, n. 447; 144, nn. 450, 451

XLIII,
3116: 15, n. 49

*P. Oxy. Hels*.
25: 10, n. 33; 15, n. 49 ; 32-33, n. 6; 35, n. 19; 38; 39; 60, n. 116; 112, n. 320; 113, nn. 322, 328; 115, n. 341; 116, n. 345; 122, n. 365; 138, nn. 419, 420; 142, nn. 438, 439; 143, n. 447; 144, nn. 450, 451; 155, n. 499

*Pap. Agon*.
1: 11, n. 35; 32, n. 6; 35 e nn. 17, 21; 36, n. 22; 37 e n. 30; 38; 39; 115, n. 341; 143, nn. 446, 447, 448; 144, nn. 449, 450, 451; 161, n. 516

2: 32, n. 6; 35, n. 17

3: 32, n. 6; 38; 39; 115, n. 341; 143, nn. 447, 448; 144, n. 451

4: 32, n. 6; 38; 39; 115, n. 341; 143, n. 447; 144, nn. 450, 451

5: 32, n. 6; 38; 39; 143, n. 447; 144, nn. 450, 451

6: 32, n. 6; 38

7: 33, n. 8

*PSI*
XIV,
1422: 143, n. 446; 158, n. 508

1433: 101, n. 266

*RPC*
I,
573: 80, n. 201
3855: 80, n. 201

*SB*
4224: 11, n. 35; 12, n. 37; 18, n. 63; 22, n. 82; 28, n. 105; 32, n. 3; 36, n. 21; 109, n. 308
3563: 101, n. 266
5225: 35, n. 17
11648: 142, n. 436; 149, n. 470
13039: 101, n. 266
14968: 101, n. 266

*SEG*
1,
441: 132, n. 401

2,
529: 132, n. 401

4,
418: 118, n. 352; 130, n. 395

6,
59: 10, n. 33; 124, n. 371; 125, n. 376; 129, n. 390

7,
825: 117, n. 350; 124, n. 372

16,
595: 97, n. 253

21,
507: 126, n. 380

26,
184: 152, n. 485

30,
86: 126, n. 380

37,
356: 78, n. 195

39,
189: 152, n. 485
221: 152, n. 485

47,
222: 124, n. 371
1527: 124, n. 371

*Syll.*³,
578: 72, n. 171
850: 137, n. 413
1073, 9: 95, n. 245

*TAM*
II,
587: 68, n. 159

V, 2,
1033: 134, n. 406

*WO*
773: 101, n. 266

IV.

## Tavola delle abbreviazioni e bibliografia.

*Sommario*

1. Tavola delle abbreviazioni. 2. Bibliografia.

## 1. Tavola delle abbreviazioni.

*Acta Fratr. Arv.*

*Acta Fratrum Arvalium quae supersunt. Restituit et illustravit* G. Henzen, Berolini 1874.

*Ann. Arch. Syr.*

*Annales archéologiques arabes de Syrie. Rev. d'archéol. et d'hist.*, Direction générale des antiquités et des musées de la République arabe syrienne, Damas, 1966 sgg.

*Ankara*

E. Bosch, *Quellen zur Geschichte der Stadt Ankara im Altertum*, Ankara, 1967.

*BCAR*

*Bollettino della Commissione Archeologica Comunale in Roma*, Roma 1877 sgg.

*BCH*

*Bulletin de correspondance hellénique*, Paris 1877 sgg.

*Berichtigungsliste*

*Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten*, *ed.* F. Preisigke, F. Bilabel, W. Pestman, H.-A. Rupprecht *et al*., Berlin-Leiden, 1922 sgg.

*BGU*

*Ägyptische Urkunden aus den Königlichen Museen zu Berlin*, *Griechische Urkunden*, Berlin 1895-1912.

*BMC*

*A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum*, London 1873 sgg. (rist. Bologna 1964).

*Chr. M.*, *Chr. W.*

L. MITTEIS-U. WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*. Erster Band: *Historischer Teil*; Erste Hälfte: *Grundzüge*; Zweite Hälfte: *Chrestomathie* von U. Wilcken, nn. 1-500. Zweiter Band: *Juristischer Teil*; Erste Hälfte: *Grundzüge*; Zweite Hälfte: *Chrestomathie* von L. Mitteis, nn. 1-382, Leipzig, 1912.

*GIBM*

*The Collection of Ancient Greek Inscriptions in the British Museum*, ed. by C. T. Newton, E. L. Hicks, G. Hirschfield, F. H. Marshall, I-IV, Oxford-London, 1874-1916.

*CIG*

*Corpus Inscriptionum Graecarum*, *ed.* A. Boeckh, J. Franz, E. Curtius, A. Kirchhoff et H. Roehl, Berolini, 1828-1877.

*CIL*

*Corpus Inscriptionum Latinarum,* Berolini, 1863 sgg.

*CPGr*

*Corpus Papyrorum Graecarum*, I. *I Contratti di baliatico*, ed. M. Manca Masciadri-O. Montevecchi, Milano, 1984, vol. I (Testo), vol. II (Tavole). II. *Il controllo della popolazione nell'Egitto Romano*, 1. *Le denunce di morte*, ed. L. Casarico, Azzate, 1985, vol. I (Testo), vol. II (Tavole).

*C. P. Herm.*

*Studien zur Palaeographie und Papyruskunde*, ed. C. Wessely, Leipzig 1901-1924. V. *Corpus Papyrorum Hermopolitanorum*, I, ed. C. Wessely, 1905.

*CPJ*

*Corpus Papyrorum Judaicarum*, I. ed. V. A. Tcherikover, 1957; II. ed. V. A. Tcherikover-A. Fuks, 1960; III. ed. A. Tcherikover-A. Fuks-M. Stern, Cambridge Massachusetts, 1964.

*DEAR*

E. DE RUGGIERO (a cura di), *Dizionario epigrafico di antichità romane*, Roma, 1895 sgg.

*DS*

*Dictionnaire des antiquités Grecques et Romaines d'après les Textes et les Monuments*, sous la direction de C. Daremberg et E. Saglio, Paris 1877-1919 (rist. Graz 1963).

*FD*, III

*Fouilles de Delphes.* III. *Épigraphie*, Paris 1929 sgg. III. 1, ed. É. Bourguet, 1929; III. 4. 1, ed. G. Colin, 1930; III. 4. 2, ed. R. Flacelière, 1954.

*FGrHist*

F. Jacoby, *Die Fragmente der griechischen Historiker*, Berlin-Leiden, 1923-1958.

*FIRA*

*Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, *ed*. S. Riccobono *et al*., I (*Leges*), II (*Auctores*), III (*Negotia*), Florentiae, 1940-1943 (*editio altera*: Florentiae, 1968).

*GIBM*

*The Collection of Ancient Greek Inscriptions in the British Museum*, Oxford 1874 sgg.

*Hell.*

*Hellenica. Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques*, publié par L. Robert, I-XIII, Limoges-Paris, 1940-1965.

*I. Ery*.
H. ENGELMANN-R. MERKELBACH, *Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*. 1-2. *Die Inschriften von Erythrai und Klazomenai*, Bonn 1, 1972 ; 2, 1973.

*IG*
*Inscriptiones Graecae*, Berolini, 1873 sgg.

*IG*, III
*Inscriptiones Graecae*, III. *Inscriptiones Atticae aetatis romanae*, *ed.* W. Dittenberger, *Partes* I-II, Berolini, 1878-1882.

*IG*, V.1
*Inscriptiones Graecae*, V.1. *Inscriptiones Laconiae et Messeniae*, *ed.* W. Kolbe, Berolini, 1913.

*IG*, VII
*Inscriptiones Graecae*, VII. *Inscriptiones Megaridis, Oropiae, Boeotiae*, *ed.* W. Dittenberger, Berolini, 1892.

*IG*, XII.1
*Inscriptiones Graecae*, XII. *Inscriptiones insularum mari Aegaei praeter Delum*, *fasc. 1*. *Inscriptiones Rhodi, Chalces, Carpathi cum Saro, Casi*, *ed.* F. Hiller von Gaertringen, Berolini, 1895.

*IG*, XIV
*Inscriptiones Graecae*, XIV. *Inscriptiones Siciliae et Italiae, additis Galliae, Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus*, *ed*. G. Kaibel, Berolini, 1890.

*IG* I³
*Inscriptiones Grecae*, I, *Editio tertia*, *Decreta et Tabulae Magistratuum*, ed. D. Lewis, Berolini, 1981.

*IG* II²
*Inscriptiones Grecae*, II, *Editio minor*, I-III, ed. J. Kirchner, Berolini, 1913-1940.

*IGSK*
*Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*, Bonn, 1972 sgg.

*IGSK*, XI
*Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*, 11-17. *Die Inschriften von Ephesos*, Bonn, 1979-1981. XI. ed. H. Wankel, Bonn, 1979.

*IGSK*, XIV

*Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*, 11-17. *Die Inschriften von Ephesos*, Bonn 1979-1981. XIV. ed. H. Engelmann-D. Knibbe-R. Merkelbach, Bonn, 1980.

*IGSK*, XV

*Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*, 11-17. *Die Inschriften von Ephesos*, Bonn 1979-1981. XV. ed. C. Börker-R. Merkelbach, Bonn, 1980.

*IGSK*, XIX

*Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*, 19. *Die Inschriften von Sestos*, ed. J. Krauss, Bonn, 1980.

*IGSK*, XXVII

*Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*, 27. *Die Inschriften von Prusias ad Hypium*, ed. W. Ameling, Bonn, 1985.

*IGSK*, XLIX

*Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*, 49. *Die Inschriften von Laodikeia am Lykos*, ed. Th. Corsten, Bonn, 1997.

*IGSK*, LXVI

*Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*, 66. *Die Inschriften von Pessinous*, ed. J. Strubbe, Bonn, 2005.

*IGR*

R. CAGNAT et alii, *Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes*, Paris, 1906-1927.

*IGUR*

L. MORETTI, *Inscriptiones Grecae Urbis Romae*, 1-4, Roma 1968.

*ILS*

H. DESSAU, *Inscriptiones Latinae selectae*, I-III, Berolini 1892-1916.

*I. Magn.*

O. KERN, *Die Inschriften von Magnesia am Maeander*, Berlin 1900.

*I. Napoli*

E. MIRANDA, *Iscrizioni greche d'Italia. Napoli*, I-II, Roma 1990-1995.

*I. Oly.*

W. DITTENBERGER-K. PURGOLD, *Die Inschriften von Olympia*, Berlin 1896 (rist. Amsterdam 1966).

*I. Sardis*

W. H. BUCKLER-D. M. ROBINSON, *Sardis* VII.1. *Greek and Latin Inscriptions*, Leyden 1932.

*I. Smyrn.*

G. Petzl, *Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*, 23-24. *Die Inschriften von Smyrna*, Bonn I, 1982 ; II, 1, 1987 ; II,2, 1990.

*LBW*

P. LE BAS-W. H. WADDINGTON, *Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure pendant 1834 et 1844. Inscriptions grecques et latines recueillies en Grèce et en Asie Mineure*, III, 1, Paris 1847-1877 (rist. Hildesheim 1972).

*LSJ*

H. G. LIDDELL-R. SCOTT, *A Greek-English Lexicon*, a cura di H. S. Jones-R. McKenzie, Oxford 1961[9].

*MAMA*

AA. VV., *Monumenta Asiae Minoris Antiqua*, Manchester 1928 sgg.

*Milet*

A. REHM, *Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen*, I, 3. *Das Delphinion in Milet*, Berlin 1914.

*O. Bodl.*, II

J. G. TAIT-C. PRÉAUX, *Greek Ostraca of the Roman and Byzantine Periods*, London, 1955.

*O.Edfou*

J. MANTEUFFEL, *Fouilles franco-polonaises, Rapports I. Tell Edfou 1937*. Chapître V: *Les papyrus et les ostraca grecs* (141-191), Le Caire, 1938.

*OGIS*

W. DITTENBERGER, *Orientis Graeci Inscriptiones Selectae*, I-II, Leipzig 1903-1905.

*O.Petr*.

J. G. TAIT, *Greek Ostraca in the Bodleian Library at Oxford and various other collections*, Parte III. *Ostraca in Prof. Sir W. M. Flinders Petrie's Collection at University College, London* (82-152, nn. 36-476), I, London, 1930.

*Pap. Agon.*

*Zehn agonistische Papyri*, ed. P. Frisch (Papyrologica Coloniensia, XIII), Opladen, 1986.

*PB*

W. PAPE-G. E. BENSELER, *Wörterbuch der griechischen Eigennamen*, I-II, Graz 1911 (rist. anast. Graz 1959).

*P. Fay.*

*Fayum Towns and their Papyri*, ed. B. P. Grenfell-A. S. Hunt-D. G. Hogarth, London 1900.

*PIR*

*Prosopographia Imperii Romani: saec. I, II, III*, ed. E. Klebs-H. Dessau-P. De Rodhen, Berolini 1897-1898.

*PIR²*

*Prosopographia Imperii Romani: saec. I, II, III*, *editio altera*, ed. E. Groag-A. Stein (editio altera), Berlin-Leipzig 1933 sgg.

*P. Lips.*

*Griechische Urkunden der Papirussammlung zu Leipzig*, ed. L. Mitteis, Leipzig 1906.

*P. Lond.*

*Greek Papyri in the British Museum*, ed. F. G. Kenyon-H. I. Bell, London, 1893 sgg.

*P. Lond.*, III

*Greek Papyri in the British Museum*, III, (nrr. 485-1331), ed. F. G. Kenyon-H. I. Bell, London 1907.

*P. Oslo*

*Papyri Osloenses*, Oslo. I. *Magical Papyri*, ed. S. Eitrem, 1925 (nrr. 1-6); II. ed. S. Eitrem-L. Amundsen, 1931 (nrr. 7-64); III. ed. S. Eitrem-L. Amundsen, 1936 (nrr. 65-200).

*P. Oxy.*

*Oxyrhynchus Papyri*, ed. B. P. Grenfell-A. S. Hunt et al., London 1898 sgg.

*P. Oxy. Hels.*

*Fifthy Oxyrhynchus Papyri*, ed. H. Zilliacus-J. Frösén-P. Hohti-J. Kaimio-M. Kaimio, Helsinki 1979 (Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum, 63).

*PSI*

*Papiri greci e latini, pubblicazioni della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto*, ed. G. Vitelli, M. Norsa et al., Firenze, 1912 sgg.

*RE*

*Paulys Real-Encyclopädie der classichen Altertumwissenschaft*, hrsg. von G. Wissowa, K. Kroll, K. Mittelhaus und K. Ziegler, Stuttgart-München 1893 sgg.

*RPC*

*Paris, Bibliothèque Nationale. Catalogue des Monnaies grecques*, Paris 1890-1893. I, *Le Rois de Syrie, d'Arménie et de Commagène*, 1890, ed. E. Babelon.

*SB*

*Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten*, ed. F. Preisigke, I, Strassburg 1915.

*SEG*

*Supplementum Epigraphicum Graecum*, Lugduni Batavorum 1923 sgg.

*Sel. Pap.*

A. S. HUNT-G. C. EDGAR-D. L. PAGE, *Selected Papyri*, III, London-Cambridge (Mass.), 1932-1941.

*Syll.*³

W. DITTENBERGER, *Sylloge Inscriptionum Graecarum*, 3ª ed., I-IV, Lipsiae, 1915-1924 (rist. Hildesheim 1960).

*TAM*

AA. VV., *Tituli Asiae Minoris*, Wien 1901 sgg.

*WO*

U. Wilcken, *Griechische Ostraka aus Ägypten und Nubien*, II, München, 1899.

## 2. Bibliografia[1]

### A_


ABBOTT-JOHNSON, 1926

F. F. Abbott-A. Ch. Johnson, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton.

ALEXANDER, 1938

P. J. Alexander, *Letters and Speeches of the Emperor Hadrian*, in «HSPh», XLIX, 141-177.

ALFÖLDI, 1971

A. Alföldi, *Des Vater des Vaterlandes im römischen Denken*, Darmstadt.

ALFÖLDY, 1966

G. Alföldy, *Notes sur la relation entre le droit de cité e la nomenclature dans l'empire romain*, in «Latomus», XXV, 37-57.

AMARELLI, 1989

F. Amarelli, *Trasmissione, rifiuto, usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani*, Napoli.

AMELOTTI, 1955=1996

M. Amelotti, *La posizione degli atleti di fronte al diritto romano*, in «SDHI», XXI, 123-156 = *Scritti giuridici* (a cura di L. Migliardi Zingale), Torino, 325-358.

ANDERSON, 1988

J. G. C. Anderson, *I confini orientali da Tiberio a Nerone*, in AA.VV., *Storia del mondo antico*, VIII. *L'Impero romano da Augusto agli Antonini*, (trad. it.), Milano, 408-440 (ed. or. Cambridge 1936).

ANEZIRI, 2003

S. Aneziri, *Die Vereine der dionysischen Techniten im Kontext der hellenistischen Gesellschaft. Untersuchungen zur Geschichte, Organisation und Wirkung der hellenistischen Technitenvereine* (Historia Einzelschriften, 163), Stuttgart.


[1] Per le sigle delle riviste, si rinvia all'*Année Philologique*.

ANGELI BERNARDINI, 1988
P. Angeli Bernardini, *Lo Sport in Grecia*, Bari.

ANGELI BERNARDINI, 1997
P. Angeli Bernardini, *Olimpia e i giochi Olimpici: le fonti letterarie tra lode e critica*, in «Nikephoros», X, 179-190.

ARCARIA, 2000
F. Arcaria, *Referre ad principem: contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica*, Milano.

AURIGEMMA, 1950²
S. Aurigemma, *Le Terme di Diocleziano e il Museo Nazionale Romano: 141 illustrazioni*, Roma.

**B_**

BARNES, 1967
T. D. Barnes, *The Family and Career of Septimius Severus*, in «Historia», XVI, 87-107.

BARRETT, 1980
A. A. Barrett, *Chronological Errors in Dio's Account of the Claudian Invasion*, in «Britannia», XI, 31-33.

BARRETT, 1991
A. A. Barrett, *Claudius' British Victory Arch in Rome*, in «Britannia», XXII, 1-19.

BARRETT, 1998
A. A. Barrett, *The Date of Claudius' British Campaign and the Mint of Alexandria*, in «CQ», N. S., XLVIII, 574-577.

BARZANÒ, 1980
A. Barzanò, *Il* dies imperii *di Vespasiano*, in «IURA», XXXI, 148-150.

BARZANÒ, 1988a
A. Barzanò, *Tiberio Giulio Alessandro, Prefetto d'Egitto (66/70)*, in «ANRW», II, 10, 1 (Politische Geschichte. Provinzen und Randvölker: Afrika mit Ägypten), 1988, 518-580.

BARZANÒ, 1988b
A. Barzanò, *Note per una reinterpretazione di Tac.,* Hist*., 2, 78*, «Aevum», LXII, 102-105.

BAZZANA, 2010

G. B. Bazzana, *The Q Concept of Kingship in Light of Documentary Papyri*, in *Light from the East. Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament* (Akten des internationalen Symposions vom 3.-4. Dezember 2009 am Fachbereich Bibelwissenschaft und Kirchengeschichte der Universität Salzburg), hgb. von P. Arzt-Grabner und Ch. M. Kreinecker, Wiesbaden, 153-168.

BEAN, 1965

G. Bean, *Side Kitabeleri*, Ankara.

BELL, 1949

H. I. Bell, *"Philanthrôpia" in Roman Period*, in *Hommages à J. Bidez et à F. Cumont*, Bruxelles, 31-37.

BICKERMAN, 1963

E. J. Bickerman, *La cronologia nel mondo antico*, (trad. it.) Firenze.

BLANCH NOUGUÉS, 2007

J. M. Blanch Nougués, *Régimen juridico de las fundaciones en derecho romano*, Madrid.

BLANCK, 1992=2008

H. Blanck, *Das Buch in der Antike*, München = *Il libro nel mondo antico* (trad. it. R. Otranto), Bari.

BECHTEL, 1917

F. Bechtel, *Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit*, Halle (rist. Hildesheim 1964).

BENNER, 1975

M. Benner, *The Emperor says. Studies in the Rhetorical Style of the Early Empire*, Göteborg.

BENGTSON, 1971

H. Bengtson, *Die Olympischen Spiele in der Antike*, Zürich-Stuttgart.

BENGTSON, 1979

H. Bengtson, *Die Flavier. Vespasian, Titus und Domitian. Geschichte eines römischen Kaiserhauses*, München.

BERNHARDT, 1980

R. Bernhardt, *Die Immunitas der Freistädte*, in «Historia», 29, 190-207.

BERNSTEIN, 1998
F. Bernstein, Ludi publici. *Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung der öffentlichen Spiele im republikanischer Rom*, Stuttgart.

BERNASETTI, 1941
G. Bersanetti, *Vespasiano*, Roma.

BERTI, 1927
A. R. Berti, *A study of the Emperors Galba, Otho and Vitellius, with special reference to their coins*, Berkeley.

BIANCHINI, 1986
M. Bianchini, *Cadenze liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni*, in «Atti dell'accademia Romanistica costantiniana», VI, Perugia, 241-253.

BIRLEY, 1988²
A. R. Birley, *Septimius Severus: The African Emperor*, London (rist. London 1999).

BISCARDI, 1981
A. Biscardi, *Una costituzione poco nota di Teodosio I*, in «Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana», IV, Perugia, 367 sgg.

BOAK, 1937
A. E. R. Boak, *The organisation of Guilds in graeco-roman Egypt*, in «TAPhA», LXVIII, 212-220.

BOATWRIGHT, 1983
M. T. Taliaferro Boatwright, *Further Thoughts on Hadrianic Athens*, in «Hesperia», LII, 173-176.

BOATWRIGHT, 1983 = 2000²
M. T. Taliaferro Boatwright, *Hadrian and the cities of the Roman Empire*, Princeton.

BONINI, 1981
R. Bonini, *Profili storico-costituzionali del principato di Vespasiano*, in «Atti del Congresso Internazionale di Studi Vespasianei. Rieti, settembre 1979», I, Rieti, 253-259.

BOSCH, 1950
C. Bosch, *Die Festspiele von Nikaia*, in «Jarhbuch für kleinasiatische Forschung», I, 80-99.

BOWERSOCK, 1969
G. W. Bowersock, *Greek Sophists in the Roman Empire*, Oxford.

BOWMAN, 1967
A. K. Bowman, *The Crown-Tax in Roman Egypt*, in «BASP», IV, 59-74.

BRADLEY, 1978
K. R. Bradley, *Suetonius' life of Nero: an historical commentary*, Bruxelles.

BRANDIS, 1897
C. G. Brandis, *Ein Schreiben des Triumvir Marcus Antonius an den Landtag Asiens*, in «Hermes», XXXII, 509-522.

BRASHEAR, 1993
W. M. Brashear, *Vereine im griechisch-römischen Ägypten*, Konstanz.

BRAUND, 1984a
D. C. Braund, *Rome and the Friendly King: the Character of the Client Kingship*, London-Canberra-New York.

BRAUND, 1984b
D. C. Braund, *Berenice in Rome*, «Historia» XXXIII, 120-123.

BRAVO BOSCH, 2009
M. J. Bravo Bosch, *Vespasiano y la concesión de ius Latii a Hispania*, in AA.VV., *Studi in onore di Antonino Metro* (a cura di C. Russo Ruggeri), I, Milano, 141-162.

BRENT, 1999
A. Brent, *The Imperial Cult and the Developement of Church Order. Concepts and Images of Authority in Paganism and Early Christianity before the age of Cyprian*, Leiden.

BRUNT, 1977
P. A. Brunt, *Lex de Imperio Vespasiani*, in «JRS», LXVII, 95-116.

BUCKLER, 1924
W. H. Buckler, *The Agora Resolution of the Stage Guild*, in «JHS», XLIV, 158-161.

BUCKLER-KEIL, 1926
W. H. Buckler-J. Keil, *Two Resolutions of the Dionysiac Artists from Agora*, in «JRS», XVI, 245-252.

BURETH, 1964
P. Bureth, *Les titulatures impériales dans les papyrus, les ostraca et les inscriptions d'Ègypte (30 a.C.-284 d.C.)*, Bruxelles.

BURR, 1955
V. Burr, *Tiberius Iulius Alexander*, Bonn.

BURRELL, 2004
B. Burrell, *Neokoroi: Greek Cities and Roman Emperors* (Cincinnati Classical Studies, n. s., 9), Leiden.

BUTTREY, 1980
T. V. Buttrey, *Documentary Evidence for the Chronology of the Flavian Titulature* («Beiträge für klassischen Philologie» 112), Meisenheim am Glan.

**C_**

CAGNAT, 1898
R. Cagnat, *Cours d'épigraphie latine*, Paris.

CALABI LIMENTANI, 1985
I. Calabi Limentani, *Epigrafia latina*, Milano.

CALDELLI, 1992
M. L. Caldelli, Curia athletarum*,* iera xystike synodos *e organizzazione delle terme a Roma*, in «ZPE», XCIII, 75-87.

CALDELLI, 1993
M. L. Caldelli, *L'*agon Capitolinus*. Storia e protagonisti dall'istituzione domizianea al IV secolo*, Roma.

CALDELLI, 1997
M. L. Caldelli, *Gli agoni alla greca nelle regioni occidentali dell'impero. La Gallia Narbonensis*, Roma.

CALDELLI, 2008
M. L. Caldelli, *Un atleta dimenticato e gli amori di Elagabalo. Nota su un mosaico di Puteoli*, in «MEFRA», 120/2, 2008, 469-473.

CAMERON, 1976
A. Cameron, *Circus Factions*, Oxford.

CAMIA, 2009

F. Camia, *Imperatori romani tra gli dei greci: riflessioni sull'associazione tra culto imperiale e culti tradizionali in Grecia a partire dalla documentazione epigrafica*, in *Obeloi. Contatti, scambi e valori nel Mediterraneo antico. Studi offerti a Nicola Parise*, a cura di F. Camia e S. Privitera, Paestum-Atene.

CANDILIO, 1979

D. Candilio e altri, *Museo Nazionale Romano: le sculture*, Roma.

CANTARELLI, 1915

L. Cantarelli, *La* Lex de Imperio Vespasiani, in «Studi Romani e Bizantini», Roma, 99-123.

CAPOGROSSI COLOGNESI, 2009

L. Capogrossi Colognesi, *La fisionomia del potere nell'età dei Flavi*, in L. Capogrossi Colognesi-E. Tassi Scandone (a cura di), *La* Lex de Imperio Vespasiani *e la Roma dei Flavi* (Atti del convegno, 20-22 novembre 2008), Roma, 3-10.

CAPUTO, 1987

G. Caputo, *Il teatro augusteo a Leptis Magna. Scavo e restauro (1937-1951)*, I-II, Roma.

CAPUTO-GHEDINI, 1984

G. Caputo-F. Ghedini (a cura di), *Il tempio di Ercole a Sabratha*, Roma.

CAREN, 1900

E. Caren, *Sebasta*, in *DS*, IV, 2, 1163.

CARLIER, 1984

P. Carlier, *La Royauté en Grece avant Alexandre*, Strasburg.

CARLIER, 1997

P. Carlier, *Basileus*, in *Der neue Pauly*, II, coll. 462-468.

CARRIÉ-ROUSSELLE, 1999

J.-M. Carrié-A. Rousselle, *L'empire romain en mutation. Des Sévères à Constantin (192-337)*, Paris.

CARTLEDGE-SPAWFORTH, 2001

P. Cartledge-A. Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta. A Tale of Two Cities*, London.

CASELLA, 2007
M. Casella, *Les spectacles à Antioche d'après Libanios*, in «Antiquité Tardive», 15, 100-105.

CAVALLARO, 1984
M. A. Cavallaro, *Spese e spettacoli. Aspetti economici-strutturali degli spettacoli nella Roma giulio-claudia*, Bonn.

CAVALLIERI MANASSE, 1992
G. Cavallieri Manasse, *L'imperatore Claudio a Verona*, in «Epigraphica», LIV, 9-41.

CAVENAILE, 1957
R. Cavenaile, *Le P. Mich 432 e l'honesta missio dei legionari*, in «Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni», II, Milano, 243-251.

CHARBONNEL, 1971 [1972]
N. Charbonnel, *Les "munera publica" au III^e siècle* (Tesi dottorale), Paris.

CHAPOT, 1904
V. Chapot, *La province Romaine proconsulaire d'Asie depuis ses origines jusqu'a la fin du haut-empire*, Paris (rist. anast. Roma 1967).

CHARLESWORTH, 1937
M. P. Charlesworth, *Flaviana*, «JRS», XXVII, 54-62.

CHARLESWORTH, 1939
M. P. Charlesworth, *Documents illustrating the Reigns of Claudius and Nero*, Cambridge (rist. 1951).

CHARLESWORTH, 1988a
M. P. Charlesworth, *Caligola e Claudio*, in AA.VV., *Storia del mondo antico*, VIII. *L'Impero romano da Augusto agli Antonini*, (trad. it.), Milano, 320-367 (ed. or. Cambridge 1936).

CHARLESWORTH, 1988b
M. P. Charlesworth, *La dinastia flavia*, in AA.VV., *Storia del mondo antico*, VIII. *L'Impero romano da Augusto agli Antonini*, (trad. it.), Milano, 527-570 (ed. or. Cambridge 1936).

CHASTAGNOL, 1992
A. Chastagnol, *Le Sénat romain à l'époque impériale. Recherches sur la composition de l'Assemblée et le statut de ses membres*, Paris.

CHILVER, 1957
G. E. F. Chilver, *The Army in Politics. A.D. 68-70*, «JRS» XLVII, 29-35.

CHRISTENSEN, 2007
P. Christensen, *Olympic Victor Lists and Ancient Greek History*, Cambridge.

CIMMA, 1976
M. R. Cimma, *Reges socii et amici populi Romani*, Milano.

COPPOLA, 1994
G. Coppola, *Cultura e Potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994.

CORBIER, 1992
M. Corbier, *Indulgentia principis. L'image et le mot*, in *Religio deorum. Actes del coll. intern. d'epigrafia, Culto y sociedad en Occidente (Terragona, 1988)*, Sabadell (Barcellona), 95-123.

CORIAT, 1985
J. P. Coriat, *La technique du rescript à la fin du Principat*, in «SDHI» LI, 319-348.

CORIAT, 1997
J. P. Coriat, *Le prince législateur. La technique législative des Séveres at les méthodes de création du droit impérial a la fin du principat*, Roma.

COSTABILE, 1987=2008
F. Costabile, *Lo status di Evander e Niger trierarchi a Regium Iulium*, in *Scritti catanzaresi in onore di Angelo Falzea* (Università degli Studi di Reggio Calabria. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro), 65-72 = Id., *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo*, II, 573-580.

CRACCO RUGGINI, 1976
L. Cracco Ruggini, *La vita associativa nelle città dell'Oriente greco: tradizioni locali e influenze romane*, in *Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le mond ancien. Travaux du VIe Congrès International d'Études Classiques*, réunis et présentés par D. M. Pippidi (Madrid, septembre 1974), Bucaresti-Paris, 463-491.

CRACCO RUGGINI, 1998
L. Cracco Ruggini, *Il senato fra due crisi (III-VI secolo)*, in E. Gabba (a cura di), *Il senato nella storia*, I, Roma, 223-375.

CRIFÒ, 1960
G. Crifò, *Cittadinanza*. a) *Diritto romano*, in *ED* VII, 127-132.

CRIFO, 1976
G. Crifò, *Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*, in «ANRW», II, 15, 708-789.

CROOK, 1951
J. A. Crook, *Titus and Berenice*, «AJPh» LXXII, 162-175.

CSAPO-SLATER, 1995
E. Csapo-W. J. Slater, *The Context of Ancient Drama*, Ann Arbor.

**D_**

DAL COVOLO-RINALDI, 1999
E. Dal Covolo-G. Rinaldi (a cura di), *Gli imperatori Severi: storia, archeologia, religione*, Roma.

DECKER, 1991
W. Decker, *Olympiasieger aus Ägypten*, in U. Verhoeven-E. Graefe (a cura di), *Religion und Philosophie um alten Ägypten. Festgäbe für Philippe Derchain*, Leuven, 93-105.

DECKER, 1997a
W. Decker, *Athleten*, in «Der Neue Pauly», II, 204-207, 1 Karte.

DECKER, 1997b
W. Decker, *Zur Vorbereitung und Organisation griechischer Agone*, in «Nikephoros», X, 77-102.

DECKER-THUILLIER, 2004
W. Decker-J.-P. Thuillier, *Le sport dans l'antiquité: Egypte, Grèce et Rome*, Paris.

DE GIOVANNI, 1982
L. De Giovanni, *Costantino e il mondo pagano*, Napoli.

DE GIOVANNI, 2007
L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma.

DE GIOVANNI, 2009
L. De Giovanni, *Il Principe e la legge: dalla* Lex de imperio Vespasiani *al mondo tardo antico*, in in L. Capogrossi Colognesi-E. Tassi Scandone (a cura di), *La* Lex de Imperio Vespasiani *e la Roma dei Flavi* (Atti del convegno, 20-22 novembre 2008), Roma, 219-230.

DEGRASSI, 1952
A. Degrassi, *I fasti consolari dell'Impero romano: dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo*, Roma.

DE MARTINO, 1972-1975²
F. De Martino, *Storia della costituzione romana,* I-VI, (ed. orig. 1951 sgg.), Napoli.

DE ROBERTIS, 1938
F. De Robertis, *Il diritto associativo romano: dai collegi della Repubblica alle corporazioni del Basso Impero*, Bari.

DE ROBERTIS, 1942
F. De Robertis, *Sulla efficacia normativa delle costituzioni imperiali*, Bari.

DE ROBERTIS, 1955=1981
F. De Robertis, *Il fenomeno associativo nel mondo romano: dai collegi della Repubblica alle corporazioni del Basso Impero*, Roma (rist. anast. dell'edizione originale, Napoli, 1955).

DE ROMILLY, 1979
J. de Romilly, *La douceur dans la pensée grecque*, Paris.

DE RUGGIERO, 1895a
E. De Ruggiero, *Actium*, in *DEAR*, I, 65-66.

DE RUGGIERO, 1895b
E. De Ruggiero, *Agon*, in *DEAR*, I, 363-365.

DE RUGGIERO, 1895c
E. De Ruggiero, *Agonotheta*, in *DEAR*, I, 365-366.

DE RUGGIERO, 1895d
E. De Ruggiero, *Augustalia*, in *DEAR*, I, 877-878.

DE RUGGIERO, 1900a
E. De Ruggiero, *Consul*, in *DEAR*, II.1, 679-861.

DE RUGGIERO, 1900b
E. De Ruggiero, *Constitutio*, in *DEAR*, II.1, 676-679.

DE RUGGIERO, 1900c
E. De Ruggiero, *Certamen*, in *DEAR*, II, 1 (C-E), 213-214.

DESIDERI, 1978
P. Desideri, *Dione di Prusa. Un intellettuale greco nell'Impero romano*, Messina-Firenze.

DE VISSCHER, 1938
F. De Visscher, *La condition juridique des nouveaux citoyens romains d'Orient*, in «CRAI», 24-39.

DE VISSCHER, 1944=1945=1949
F. De Visscher, *Le statut juridique des nouveaux citoyens romains et l'inscription de Rhosos,* in «AC», XIII, 11-35 = in «AC», XIV, 29-59 = in ID., *Nouvelles études de droit romain public et privé*, Milano, 51-107.

DIEM, 1960
C. Diem, *Weltgeschichte des Sports und der Leibeserziehung*, Stuttgart.

DIOSONO, 2007
F. Diosono, Collegia. *Le associazioni professionali nel mondo romano*, Roma.

D'ORGEVAL, 1950
B. D'Orgeval, *L'empereur Hadrien : oeuvre legislative et administrative*, Paris.

D'ORS-MARTIN, 1979
A. D'Ors-F. Martin, *Propositio Libellorum*, in «AJPh», C, 111-124.

DOWNEY, 1937
G. Downey, *Malalas on the History of Antioch under Severus and Caracalla*, in «TAPhA», LXVIII, 141-156.

DOWNEY, 1939
G. Downey, *The Olympic Games of Antioch in the Fourth Century A.D.*, in «TAPhA», LXX, 428-438.

DOWNEY, 1961
G. Downey, *A History of Antioch in Syria: from Seleucus to the Arab Conquest*, Princeton.

DREW-BEAR, 1984a

M. Drew-Bear, *Les archives du conseil municipal d'Hermoupolis Magna*, in «Atti del XVII° Congresso internazionale di Papirologia», III, Napoli, 808-813.

DREW-BEAR, 1984b

M. Drew-Bear, *Les conseillers municipaux des métropoles au III^e siècle après J.-C.*, in «CE», LIX, 315-332.

DREW-BEAR, 1988

M. Drew-Bear, *Les athlètes d'Hermoupolis Magna et leur ville au 3^e siècle*, in «Proceedings of the XVIII^th International Congress of Papyrology», II, Athens, 229-235.

DREW-BEAR, 1992

M. Drew-Bear, *La culture greque à Hermoupolis Magna*, in «Proceedings of the XIX^th International Congress of Papyrology (Cairo, 2-9 September 1989)», ed. A. H. S. El-Mosalamy, II, Cairo, 195-204.

DREW-BEAR, 1997a

M. Drew-Bear, *Guerre civile et grands travaux à Hermoupolis Magna sous Gallien*, in «Akten des 21. internationalen Papyrologenkongresses, Berlin 13-19.8.1995» (Archiv für Papyrusforschung Beiheft 3), hgb. B. Kramer, I, Stuttgart-Leipzig, 237-243.

DREW-BEAR, 1997b

M. Drew-Bear, *Hermoupolis la Grande: une métropole d'Égypte d'après les archives de son conseil municipal (266-268)*, in AA.VV., *L'Empire romain de 192 à 325*, «Pallas. Revue d'etudes antiques» (hors série), Toulouse, 127-130.

DUDLEY, 1959

D. R. Dudley, *The celebration of Claudius' British Victories*, in «University of Birmingham Historical Journal», VII, 6-17.

DUDLEY-WEBSTER, 1965

R. D. Dudley-G. Webster, *The Roman Conquest of Britain*, London.

DUFF, 1938

P. W. Duff, *Personality in Roman Private Law*, Cambridge.

**E_**

EBERT, 1980

J. Ebert (a cura di), *Olympia von den Anfängen bis zu Coubertin*, Leipzig.

EBERT, 1982

J. Ebert, *Zur Stiftungsurkunde der Leukophriena im Magnesia am Mäander*, in «Philologus», CXXVI, 198-216.

ECK, 1995

W. Eck, *Ein neues Militärdiplom für die misenische Flotte und Severus Alexander Rechtsstellung im J. 221/222*, in «ZPE», CVIII, 15-34.

ECK, 2009

W. Eck, *Vespasian und die senatorische Führungsschicht des Reiches*, in L. Capogrossi Colognesi-Elena Tassi Scandone (a cura di), *La* Lex de Imperio Vespasiani *e la Roma dei Flavi* (Atti del convegno, 20-22 novembre 2008), Roma, 231-257.

EGER, 1909

O. Eger, *Zum Ägyptischen Grundbuchwesen in römischer Zeit: Untersuchungen auf Grund der Griechischen Papyri*, Leipzig-Berlin.

EHRENBERG-JONES, 1955²

V. Ehrenberg-A. H. M. Jones, *Documents illustrating the reigns of Augustus and Tiberius*, Oxford.

ENSSLIN, 1949

W. Ensslin, *Tabularium*, in *RE*, XXIII, 2, coll. 1-5.

ENSSLIN, 1953

W. Ensslin, *Die Religionspolitik des Kaisers Theodosius des Grossen*, in *Sitzungberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse*, Heft 2, Munich.

**F_**

FABIA, 1903

Ph. Fabia, *L'adhésion de l'Illyricum à la cause flavienne. Examen critique du récit du Tacite*, «REA» 5 (1903), 329-382.

FABBRICOTTI, 1976

E. Fabbricotti, *Galba*, Roma.

FALCONE, 2003

G. Falcone, *Obligatio est iuris vinculum*, Torino.

FARGNOLI, 2003

I. Fargnoli, *Sulla "caduta senza rumore" delle Olimpiadi classiche*, in «RIDA», L, 119-154.

FASOLINI, 2006

D. Fasolini, *Aggiornamento bibliografico ed epigrafico ragionato sull'imperatore Claudio*, Milano.

FAYER, 1976

C. Fayer, *Il culto della dea Roma: origine e diffusione nell'impero* (Saggi e ricerche, 9), Pescara.

FERRILL, 1965

A. Ferrill, *Otho, Vitellius, and the Propaganda of Vespasian*, «CJ» LX, 267-269.

FINLEY-PLEKET, 1976

M. I. Finley-H. W. Pleket, *The Olympic Games: the First Thausand Years*, London.

FIRPO, 1986

G. Firpo, *L'imperatore Gaio (Caligola), i ΤΥΡΑΝΝΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ e Tolomeo di Mauretania*, in *Decima miscellanea greca e romana* (Studi pubblicati dall'Istituto italiano per la storia antica, 36), Roma, 185-253.

FLESCA, 2004-2005

C. Flesca, *Mosaico agonistico severiano a Regium Iulium* (con una nota epigrafica di F. Costabile), in «MEP», VII-VIII, 9-10, 329-346.

FOLLET, 1976

S. Follet, *Athènes au IIème et au IIIème siècle. Études chronologiques et prosopographiques*, Paris.

FORBES, 1955

C. A. Forbes, *Ancient Athletic Guilds*, in «CPh», L, 4, 238-252.

FÖSTER, 1892

H. Föster, *Die Sieger in den olympischen Spielen* (Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Gymnasiums zu Zwickau, Ostern 1892, Programm n. 545), Zwickau.

FOUCART, 1873

P. Foucart, *De collegiis scaenicorum artificum apud Graecos*, Paris.

FOUCART, 1892
P. Foucart, *Dionysiaci artifices*, in *DS*, II, 1, 246-249.

FRANCIOSI, 2003
E. Franciosi, *Dies festos nullis volumus voluptatibus occupari. Spettacoli e feste cristiane nella legislazione post-classica e giustinianea*, in «Il diritto giustinianeo fra tradizione classica e innovazione. Atti del convegno (Cagliari, 13- 14 ottobre 2000)», a cura di F. Botta, Torino, 53-67.

FRANCIOSI, 2007
E. Franciosi, Gloriae et virtutis causa*. Status sociale e giuridico degli atleti nel mondo romano*, in «Studi per Giovanni Nicosia», III, Milano, 437-468.

FRANCIOSI, 2009
E. Franciosi, Qui agitandi munus exercent*. Brevi note in margine a C. Th. 15.7.7*, in «Studi in onore di Remo Martini», II, Milano, 107-119.

FRASCHETTI, 1999
A. Fraschetti, *La conversione. Da Roma pagana a Roma cristiana*, Roma-Bari.

FREDERIKSEN, 1959
H. W. Frederiksen, *Puteoli*, in *RE*, XXIII, 2, coll. 2036-2060.

FRERE, 1978
S. S. Frere, *Britannia*, London.

FRERE-FULFORD, 2001
S. S. Frere-M. Fulford, *The Roman Invasion of A.D. 43*, in «Britannia», XXXII, 45-59.

FRIEDLÄNDER, 1922[10]
L. Friedländer, *Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von Augustus bis zum Ausgang der Antonine*, II, Leipzig.

FRISCH, 1983
P. Frisch, *Zu den Kaiserbriefen an die ökumenische Synode der dionysischen Künstler*, in «ZPE», LII, 215-218.

FRISCH, 1986
P. Frisch, *Zehn agonistische Papyri* (Papyrologica Coloniensia, XIII), Opladen.

**G_**

GAGÉ, 1934
J. Gagé, *Recherches sur les jeux séculaires*, Paris.

GAGÉ, 1936
J. Gagé, *Actiaca*, in «MEFRA» LIII, 37-100.

GAGÉ, 1952
J. Gagé, *Vespasien et la mémoire de Galba*, «REA» 54, 290-315.

GAGÉ, 1981
J. Gagé, *La mystique impériale et l'épreuve des "jeux". Commode-Hercule et "anthropologie" héracléenne*, in «ANRW», II, 17, 2, 662-683.

GAHEIS, 1899
A. Gaheis, *Claudius*, in *RE*, III, 2, coll. 2778-2839, nr. 256.

GALIMBERTI, 2007
A. Galimberti, *Adriano e l'ideologia del principato*, Roma.

GALLIVAN, 1978
P. A. Gallivan, *The Fasti for the Reign of Claudius*, in «CQ», N.S., XXVIII, 407-426.

GALLIVAN, 1979
P. A. Gallivan, *The Number of Consuls per Annum during the Reign of Claudius*, in «LF», CII, 1-3.

GALLIVAN, 1981
P. A. Gallivan, *The Fasti for A.D. 70-96*, «CQ», XXXI, 186-220.

GARDINER, 1910
E. Gardiner, *Greek Athletic Sports and Festivals*, London.

GARDINER, 1930
E. Gardiner, *Athletics of the Ancient World*, Cambridge.

GARNSEY-SALLER, 1982
P. Garnsey-R. Saller, *The Early Principate: Augustus to Trajan*, Oxford.

GARRIBBA, 2006

D. Garribba, *I diritti delle comunità della diaspora nel I sec. d.C.*, in M. B. Durante Mangoni-G. Jossa (a cura di), *Giudei e Cristiani nel I° secolo. Continuità, separazione, polemica*, Trapani, 67-104.

GARZETTI, 1960

A. Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini* (*Storia di Roma*, VI), Bologna.

GASPAR, 1900

C. Gaspar, s.v. *Olympia*, in *DS*, IV, 1, 172-196.

GEAGAN, 1972

D. J. Geagan, *Hadrian and the Athenian Dionysiac Technitai*, in «TAPhA», CIII, 133-160.

GEAGAN, 1975

D. J. Geagan, *A Letter of Trayan to a Synod at Isthmia*, in «Hesperia», XLIV, 396-401.

GEAGAN, 1979

D. J. Geagan, *Roman Athens: some aspects of life and culture. I. 86 B.C.-A. D. 267*, in «ANRW», II, 7, 371-407.

GEER, 1935

R. M. Geer, *The Greek Games at Naples*, in «TAPhA», LXVI, 208-221.

GERSTINGER, 1954a

H. Gerstinger, *Das „Faustkämpferdiplom" des Boxers Herminos alias Moros aus Hermopolis Magna (Pap. Graec. Londiniensis 1178)*, in *Leibeserziehung in der Kultur* (Festschrift hg. vom Institut für Leibeserziehung der Universität Graz), Graz, 48-63.

GERSTINGER, 1954b

H. Gerstinger, *Zum „Faustkämpferdiplom" des Boxers Herminos alias Moros aus Hermopolis Magna aus dem Jahre 194 n. Chr. (Pap. Graec. Londiniensis 1178)*, in «AAWW», XCI, 57-61.

GIGNAC, 1976

F. T. Gignac, *A grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods*, I. *Phonology*, Milano.

GHEDINI, 1984

F. Ghedini, *Giulia Domna tra Oriente e Occidente. Le fonti archeologiche*, Roma.

GHINATTI, 1998
F. Ghinatti, *Profilo di epigrafia greca*, Soveria Mannelli.

GLOTZ, 1917
Glotz, *Xystos*, in *DS*, V, 1, 1027-1031.

GOLTZ HUZAR, 1984
E. Goltz Huzar, *Claudius, the erudite Emperor*, «ANRW» II, 32, 1, 611-650.

GORRIE, 2002
Ch. Gorrie, *The Severan Building Programme and the Saecular Games*, in «Athenaeum» XC, 461-481.

GOUW, 2008
P. Gouw, *Hadrian and the Calendar of Greek Agonistic Festivals. A New Proposal for the Third Year of the Olympic Cycle*, in «ZPE» CLXV, 96-104.

GRAINDOR, 1934
P. Graindor, *Athènes sous Hadrien*, Cairo.

GRANT, 1994
M. Grant, *The Antonines. The Roman Empire in transition*, London-New York.

GRANT, 1996
M. Grant, *The Severans. The Changed Roman Empire*, London-New York.

GREENHALGH, 1975
P.A.L. Greenhalgh, *The Year of the Four Emperors*, London.

GRELLE, 1972
F. Grelle, *L'autonomia cittadina tra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli.

GRENIER, 1940
A. Grenier, *Hercule et les théâtres romaines*, in «Mélanges Radet», 636-644.

GROAG, 1929
E. Groag, *Zum Konsulat in der Kaiserzeit*, in «WS», XLVII, 143-146.

GRUEN, 1984
E. S. Gruen, *The Hellenistic World and the Coming of Rome*, I, Berkeley-Los Angeles-London.

GUALAZZINI, 1965
U. Gualazzini, *Premesse storiche al diritto sportivo*, Milano.

GSELL, 1928=1972
St. Gsell, *Histoire ancienne de l'Aphrique du Nord*, VIII, Paris (rist. Osnabrück 1972).

GUARDUCCI, 1970
M. Guarducci, *Epigrafia greca*, II, Roma.

GUARINO, 1972
A. Guarino, *Liberalità e parsimonia dei principi* (rec. a KLOFT, 1970), in «Labeo», 18, 398-402.

GUIDI, 1934
G. Guidi, *Di Patrii-Dis Auspicibus. Gli dei patrii di Settimio Severo*, in «Tripolitania», IV, fasc. 3-5, 4-10.

GURVAL, 1995
R. A. Gurval, *Actium and Augustus. The Politics and Emotions of Civil War*, Ann Arbor.

**H_**

HAENEL, 1857
G. Haenel, *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum, quae extra constitutionum codices supersunt*, Leipzig.

HALFMANN, 1986
H. Halfmann, *Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im römischen Reich*, Stuttgart.

HAMMOND, 1938
M. Hammond, *The Tribunician Day during the Early Empire*, in «MAAR», XV, 23-61.

HAMMOND, 1940
M. Hammond, *Septimius Severus, Roman Bureaucrat*, in «HSPh», LI, 137-173.

HARMON, 1978
D. P. Harmon, *The Public Festivals of Rome*, in «ANRW», II, 16, 2, 1440-1468.

HARRIS, 1964
H. A. Harris, *Greek Athletes and Athletics*, London.

HANSLIK, 1962
R. Hanslik, *Vitellius*, in *RE*, Suppl. IX, 2, coll. 1733-1739, nr. 7c.

HAYWOOD, 1940
R. M. Haywood, *The African Policy of Septimius severus*, in «TAPhA», 71, 175-185.

HELLEGOUARC'H, 1972²
J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la republique*, Paris.

HEMER, 1989
C. J. Hemer, *The Book of Acts in the Settings of Hellenistic History* («Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament», XLIX), Tübingen.

HENDERSON, 1908
B. W. Henderson, *Civil War and Rebellion in the Roman Empire, A.D. 69-70. A Companion to the Histories of Tacitus*, London.

HENDERSON, 1968
B. W. Henderson, *Five Roman Emperors. Vespasian, Titus, Domitian, Nerva, Traian: A.D. 69-117*, Roma (ed. anast.).

HENRICHS, 1968
A. Henrichs, *Vespasian's Visit to Alexandria*, in «ZPE» 3, 51-80.

HEUBNER, 1972
H. Heubner, *P. Cornelius Tacitus, Die Historien*, III, Heidelberg.

HILD, 1900
J. A. Hild, *Saeculares ludi*, in *DS*, IV, 2, 987-997.

HIND, 1989
J. G. Hind, *The Invasion of Britain in A.D. 43. An Alternative Strategy for Aulus Plautius*, in «Britannia», XX, 1-21.

HIRSCHFELD, 1893
G. Hirschfeld, *Aktion*, in *RE*, I, 1, coll. 1214-1215.

HOFFMANN, 1952
W. Hoffmann, *Polemo II, König von Pontus*, in *RE*, XXI, 2, coll. 1285-1287, nr. 3.

HOMO, 1949
L. Homo, *Vespasien: l'Empereur du bon sens (69-79 ap. J.-C.)*, Paris.

HONORÉ, 1979
T. Honoré, *Imperial Rescripts A.D. 193-305: Authorship and authenticity*, in «JRS», LXIX, 51-64.

HONORÉ, 1994²
T. Honoré, *Emperors and Lawyers*, London.

**J_**

JONES, 1928
A. H. M. Jones, *Inscriptions from Jerash*, in «JRS» XVIII, 144-178.

JONES, 1937 =1971
A. H. M. Jones, *The Cities of the Eastern Roman Provinces*, Oxford (2ª ed.).

JONES, 1940
A. H. M. Jones, *The Greek City from Alexander to Justinian*, Oxford.

JONES, 1981
A. H. M. Jones, *Il tardo impero romano. 284-602 d.C.* (trad it. E. Petretti), III, Milano (ed. orig. Oxford, 1964).

JONES, 2007
Ch. P. Jones, *Three New Letters of the Emperor Hadrian*, in «ZPE», 161, 145-156.

JORY, 1970
E. J. Jory, *Associations of actors at Rome*, in «Hermes», XCVIII, 224-253.

JOUGUET, 1911
P. Jouguet, *La vie municipale dans l'Égypte romaine*, Paris (rist. anast. Paris 1968).

JOUGUET, 1919
P. Jouguet, *Les βουλαί égyptiennes à la fin du III^e siècle après J.-C.*, in «Revue Egyptologique», Nouv. Ser., I, 50-80.

JOUGUET, 1940
P. Jouguet, *Vespasien acclamé dans l'hippodrome d'Alexandrie (Pap. Fouard I^er 8)*, in «Mélanges de Philologie, de Littérature et d'Histoire anciennes offerts à Alfred Ernout», Paris, 201-210.

JOUGUET, 1941-1942
P. Jouguet, *L'arrivée de Vespasien à Alexandrie*, in «Bulletin de l'Institut d'Egypte», XXIV, 21-32.

JULLIAN, 1896
C. Jullian, s.v. *Feriae*, in *DS*, II, 2, 1042-1073.

JÜTHNER, 1912
J. Jüthner, *Gymnastik*, in *RE*, VII, 2, coll. 2030-2085.

**K_**

KEIL, 1911
J. Keil, *Die Sinodos der ökumenischen Hieroniken und Stephaniten*, in «JÖAI», XIV, 123-134 (Beibl. c.).

KEIL-PREMERSTEIN, 1908
J. Keil-A.Von Premerstein, *Bericht über eine Reise in Lydien und der Südlichen Aiolis*, in *Denkschriften. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse*, LIII, 2.

KENYON, 1893
F. G. Kenyon, *A rescript of Marcus Antonius*, in «CR», VII, 10, 476-478.

KIENAST, 1966
D. Kienast, *Untersuchungen zu den Kreigsflotten der römischen Kaiserzeit*, Bonn.

KIPP, 1905
T. Kipp, *Edictum*, in *RE*, V, 2, coll. 1940-1948.

KLAFFENBACH, 1978
G. Klaffenbach, *Epigrafia greca*, (trad. it.) Firenze (ed. or. Göttingen 1957).

KLEE, 1918
T. Klee, *Zur Geschichte der gymnischen Agone an griechischen Festen*, Leipzig-Berlin (rist. Chicago 1980).

KLEIN, 1881
J. Klein, *Fasti Consulares inde a Caesaris nece usque ad imperium Diocletiani*, Leipzig.

KLOFT, 1970
H. Kloft, *«Liberalitas principis», Herkunft und Bedeutung-Studien zur Prinzipatideologie*, Colonia-Vienna.

KRAUSE, 1838
J. H. Krause, *Olympia, oder Darstellung der grossen olympischen Spiele, und der damit verbunderen Festlichkeiten*, Vien.

KRAUSE, 1842
J. H. Krause, *Certamina*, in *RE ("Ur"-Pauly)*, II Band, 280-286.

KUBITSCHEK, 1894
W. Kubitschek, *Aera*, in *RE*, I, coll. 606-666.

KUBITSCHEK, 1918
W. Kubitschek, *Aera*, in *RE*, Suppl. III, coll. 24-30.

KUBITSCHEK, 1928
W. Kubitschek, *Grundriß der antiken Zeitrechnung*, (Handbuch d. Altertumswiss. I, 7), München.

KÜBLER, 1900
B. Kübner, *Consul*, in *RE*, IV, 1, coll. 1131-1138.

**L_**

LAFAYE, 1892
G. Lafaye, *Tabularium*, in *DS*, V.2, 15-19.

LAFOSCADE, 1902
L. Lafoscade, *De epistulis (aliisque titulis) imperatorum magistratuumque romanorum quas ab aetate Augusti ad Constantinum graece scriptas lapides papyrive servaverunt*, Paris.

LÄMMER, 1986-87
M. Lämmer, *Die aktischen Spiele von Nikopolis*, in «Stadion» XII-XIII, 27-38.

LANDUCCI GATTINONI, 2003

F. Landucci Gattinoni, *Tra monarchia nazionale e monarchia militare: il caso della Macedonia*, in C. Bearzot-F. Landucci Gattinoni-G. Zecchini (a cura di), *Gli stati territoriali nel mondo antico*, Milano.

LANGENFELD, 1975

H. Langenfeld, *Die Politik des Augustus und die griechische Agonistik*, in AA.VV., *Monumentum Chiloniense, Studien zu augusteischen Zeit*. Kieler Festschrift für Erich Burck zum 70. Geburtstag, Amsterdam.

LANZA, 2009

C. Lanza, *"Sovranità", poteri e* Lex de imperio Vespasiani, in L. Capogrossi Colognesi-E. Tassi Scandone (a cura di), *La* Lex de Imperio Vespasiani *e la Roma dei Flavi* (Atti del convegno, 20-22 novembre 2008), Roma, 167-185.

LA ROCCA, 1992

E. La Rocca, *Claudio a Ravenna*, in «PP», XLVII, 265-314.

LAST, 1988

H. Last, *Il principato e l'amministrazione*, in in AA.VV., *Storia del mondo antico*, IX. *Evoluzione e declino dell'impero romano*, (trad. it.), Milano, 5-45 (ed. or. Cambridge 1936).

LE GUEN, 2001

B. Le Guen, *Les Associations de Technites dionysiaques à l'époque hellénistique*, I-II, Nancy.

LEHMANN, 1858

H. Lehmann, *Claudius und Nero und ihre Zeit*, Perthes (Gotha).

LENGER, 1953

M. Th. Lenger, *La notion de bienfait (philanthrôpon) royal et les ordonnances des rois lagides*, in «Studi in onore di V. Arangio-Ruiz», I, Napoli, 483-499.

LETTA, 1991

C. Letta, *La dinastia dei Severi*, in AA.VV., *Storia di Roma*, II. *l'impero mediterraneo*, 2. *I principi e il mondo*, Torino, 639-700.

LEVI, 1938=1978

M. A. Levi, *I principi dell'impero di Vespasiano*, in «RFIC» 16, 1-12 = Id., *Il tribunato della plebe e altri scritti su istituzioni pubbliche romane*, Milano.

LEVI, 1975
M. A. Levi, *I Flavi*, «ANRW» II, 2, 177-207.

LEVI, 1993
M. A. Levi, *Adriano Augusto. Studi e ricerche*, Roma.

LEVI, 1994
M. A. Levi, *Adriano. Un ventennio di cambiamento*, Milano.

LEVICK, 1978
B. Levick, *Antiquarian or Revolutionary? Claudius Caesar's Conception of His Principate*, in «AJPh», XCIX, 79-105.

LEVICK, 1990
B. Levick, *Claudius*, London.

LEVICK, 1999
B. Levick, *Vespasian*, London-New York.

LEVICK, 2009
B. Levick, *The* Lex de imperio Vespasiani*: the parts and the whole*, in L. Capogrossi Colognesi-E. Tassi Scandone (a cura di), *La* Lex de Imperio Vespasiani *e la Roma dei Flavi* (Atti del convegno, 20-22 novembre 2008), Roma, 11-22.

LEWARTOWSKI, 2003
E. Lewartowski, *Les membres des Koina sous le Principat (I^e^-III^e^ siècles): quelches exemples d'intégration dans la vie locale*, in M. Cebeillac Gervasoni-L. Lamoine (a cura di), *Les élites et leurs facettes: les élites locales dans le monde hellenistique et romain*, Roma, 207-221.

LEWIS, 1996
N. Lewis, *The Human Legislation of Septimius Severus*, in «Historia», XLV, 104-113.

LIEBENAM, 1900
W. Liebenam, *Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche*, Leipzig.

LIEBENAM, 1909
W. Liebenam, *Fasti Consulares Imperii Romani*, Bonn.

LIEBENAM, 1964
W. Liebenam, *Zur Geschichte und Organisation des romischen Vereinswesens: drei Untersuchungen*, Aalen (ed. or. Leipzig 1890).

LIERMANN, 1889

O. Liermann, *Analecta epigraphica et agonistica* (Dissertationes philologicae Halenses, X, 1), Halis Saxorum, Niemeyer.

LIESKER-SIJPESTEIJN, 1988

W.H.M. Liesker-P. J. Sijpesteijn, *Another First-Century Penthemeros-Certificate*, in «ZPE» LXXII, 75-78.

LIZZI TESTA, 1996

R. Lizzi Testa, *La politica religiosa di Teodosio I. Miti storiografici e realtà storica*, in «RAL», ser. IX, 7, 323-361.

LUCREZI, 1981

F. Lucrezi, *Vespasiano e le sue «partes»*, in «Labeo» 27, 259-263.

LUCREZI, 1982

F. Lucrezi, Leges super principem*. La monarchia costituzionale di Vespasiano*, Napoli.

LUCREZI, 1995

F. Lucrezi, *Aspetti giuridici del principato di Vespasiano*, Napoli.

LUCREZI, 2009

F. Lucrezi, *Il mito della* Lex de imperio Vespasiani, in L. Capogrossi Colognesi-E. Tassi Scandone (a cura di), *La* Lex de Imperio Vespasiani *e la Roma dei Flavi* (Atti del convegno, 20-22 novembre 2008), Roma, 157-166.

LÜDERS, 1873

O. Lüders, *Die dionysischen Künstler*, Berlin.

LUGARESI, 2008

L. Lugaresi, *Il teatro di Dio: il problema degli spettacoli nel Cristianesimo antico. II-IV secolo*, Brescia.

**M_**

MADULI, 2010

B. Maduli, *Nota in margine a Cass. Dio 51, 1, 2: la σίτησις ἀθάνατος come appannaggio esclusivo degli atleti vincitori negli ἱεροὶ ἀγῶνες*, in «Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico», III, 159-169.

MADULI, 2012
B. Maduli, *Per una cronologia dei* Sebasta *di Napoli*, in «RDE», II, 65-105.

MAGIE, 1905
D. K. Magie, *De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in Graecum sermonem conversis*, Leipzig.

MAGIE, 1950
D. K. Magie, *Roman Rule in Asia Minor to the end of the third century after Christ*, I-II, Princeton (rist. New York, 1975).

MAGIONCALDA, 1991
A. Magioncalda, *Lo sviluppo della titolatura imperiale da Augusto a Giustiniano*, Torino.

MALLOCH, 2005
S. J. V. Malloch, *The Claudian Fasti*, in «CR», N. S., 55, 626-627.

MANCIOLI, 1987
D. Mancioli, *Giochi e spettacoli*, Roma.

MANTOVANI, 2009
D. Mantovani, Lex «regia» de imperio Vespasiani. *Il* vagum imperium *e la legge costante*, in L. Capogrossi Colognesi-E. Tassi Scandone (a cura di), *La* Lex de Imperio Vespasiani *e la Roma dei Flavi* (Atti del convegno, 20-22 novembre 2008), Roma, 125-155.

MARKUS, 1990=1996
R. A. Markus, *The End of Ancient Christianity*, Cambridge = Id., *La fine della cristianità antica* (trad. it. C. Noce), Roma [da cui le citt.].

MAROTTA, 1988
V. Marotta, Multa de iure sanxit*. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano.

MAROTTA, 2000
V. Marotta, *Ulpiano e l'impero*, I-II, Napoli.

MAROTTA, 2001
V. Marotta, *La "legislazione" imperiale in età severiana*, in «SDHI», LXVII, 493-513.

MARSHALL, 1968
A. J. Marshall, *Friends of the Roman People*, in «AJPh», LXXXIX, 39-55.

MASON, 1974
H. J. Mason, *Greek Terms of Roman Institutions: a lexicon and analysis*, (American Studies in Papyrology 13), Toronto.

MAYSER, 1970
E. Mayser, *Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit. Mit Einschluß der gleichzeitigen Ostraka und der in Ägypten verfaßten Inschriften*, Band I. *Laut- und Wortlehre*. II Teil. *Flexionslehre*, Berlin (ristampa anastatica dell'edizione originale, Leipzig 1938).

MAZZARINO, 1973
S. Mazzarino, *L'Impero romano*, I-IV, Roma-Bari.

MCCRUM-WOODHEAD, 1961
M. Mc Crum-A. G. Woodhead, *Select Documents of the Principates of the Flavian Emperors. Including the Year of Revolution. A. D. 68-96*, Cambridge.

MÉAUTIS, 1918
C. Méautis, *Hermoupolis La Grande. Une métropole égyptienne sous l'empire romaine*, Lausanne.

MEIER, 1893
P. J. Meier, *Agones*, in *RE*, I, 1, coll. 836-867.

MELLOR, 1975
R. Mellor, *Thea Rome: The Worship of the Goddess Roma in the Greek World* (Hypomnemata, 42), Gottingen.

MELLOR, 1981
R. Mellor, *The Goddness Roma*, in «ANRW», II, 17, 2, 905-1030.

MERKELBACH, 1974
R. Merkelbach, *Zu der Festordnung für die Sebasta in Neapel*, in «ZPE», XV, 192-193.

MERKELBACH, 1985
R. Merkelbach, *Eine Inschrift des Weltverbandens der dionysischen Technitai (CIG 6829)*, in «ZPE», LVIII, 136-138.

MERKELBACH-STAUBER, 1998
*Steinepigramme aus dem griechischen Osten*, herausgegeben von R. Merkelbach und J. Stauber, I. *Die Westküste Kleinasiens von Knidos bis Ilion*, Leipzig.

MIE, 1888
F. Mie, *Quaestiones agonisticae imprimis ad Olympia pertinentes: commentatio*, Rostochii.

MILAZZO, 1989
F. Milazzo, *Profili costituzionali del ruolo dei militari nella scelta del Princeps: dalla morte di Augusto all'avvento di Vespasiano*, Napoli.

MILAZZO, 2003
F. Milazzo (a cura di), Ius controversum *e* auctoritas principis*: giuristi, principe e diritto nel primo impero* (Atti del Convegno Internazionale di Diritto Romano e del IV Premio "G. Boulvert", Copanello, 11-13 giugno 1998), Napoli.

MILLAR, 1967
F. Millar, *Emperors at Work*, in «JRS», LVII, 9-19.

MILLAR, 1977
F. Millar, *The Emperor in the Roman World*, London.

MILLAR, 1983
F. Millar, *Empire and City, Augustus to Julian: Obligations, Excuses and Status*, in «JRS», LXXIII, 76-96.

MILLAR, 1993
F. Millar, *The Roman Near East 31 B.C.-AD 337*, Cambridge Ma.-London.

MILLER, 2004
S. G. Miller, *Ancient Greek Athletics*, London-New Haven.

MILLON-SCHOULER, 1988
C. Millon-B. Schouler, *Les jeux olympiques d'Antioche*, in «Pallas», XXXIV, 61-76.

MILNER, 1991
N. P. Milner, *Victors in the Meleagria and the Balbouran Élite*, in «AS», XLI, 23-62.

MITCHELL, 1990
S. Mitchell, *Festivals, Games and Civic Life in Roman Asia Minor*, in «JRS», LXXX, 183-193.

MITCHELL, 1993
S. Mitchell, *Anatolia: Land, Men and Gods in Asia Minor*, I-II, Oxford.

MOATTI, 2007
C. Moatti, *Le contrôle des gens de passage à Rome aux trois premiers siècles de notre ère*, in C. Moatti-W. Kaiser (a cura di), *Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, Paris, 2007, 79-116.

MOLLOY, 1996
M. E. Molloy, *Libanius and the Dancers* («AWTS», 31), Hildesheim-New York.

MOMIGLIANO, 1931
A. Momigliano, *Vitellio*, in «SIFC» IX, 117-187.

MOMIGLIANO, 1932a
A. Momigliano, *L'opera dell'imperatore Claudio*, Firenze.

MOMIGLIANO, 1932b
A. Momigliano, *Osservazioni sulle fonti per la storia di Caligola, Claudio e Nerone,* in «RAL», ser. VI, 8, 293-336.

MOMMSEN, 1883²
*Res Gestae Divi Augusti. Ex monumentis Ancyrano et Apolloniensi iterum edidit Th. Mommsen*, Berolini.

MOMMSEN, 1887-88³
Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, I-III, Leipzig.

MOMMSEN, 1907
Th. Mommsen, *Constitutiones corporis munimenta*, in ID., *Gessammelte Schriften. Juristische Schriften*, III (rist. anast. Berlin-Dublin-Zurich, 1965), 286-289.

MONTEVECCHI, 1973
O. Montevecchi, *La papirologia*, Torino (rist. Milano 1998).

MONTEVECCHI, 1981a
O. Montevecchi, *Vespasiano acclamato dagli Alessandrini*, in «Atti del Congresso Internazionale di Studi Vespasianei. Rieti, settembre 1979», II, Rieti, 483-496.

MONTEVECCHI, 1981b
O. Montevecchi, *Vespasiano acclamato dagli Alessandrini. Ancora su P. Fouad 8*, in «Aegyptus», LXI, 155-170.

MONTEVECCHI, 1993=1998
O. Montevecchi, *La documentazione papiracea del III secolo d.C. Aspetti e problemi*, in «Aegyptus», LXXIII, 57-69 = *Scripta selecta*, a cura di S. Daris, 371-384.

MORETTI, 1953
L. Moretti, *Iscrizioni agonistiche greche*, Roma.

MORETTI, 1954=1990
L. Moretti, *Koina Asias*, in «RIFC» XXXII, 276-289 = Id., *Tra epigrafia e storia: scritti scelti e annotati*, Roma, 141-154.

MORETTI, 1957
L. Moretti, *Olympionikai, i vincitori negli antichi agoni olimpici*, (Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Memorie), VIII, 2, Roma.

MORETTI, 1970
L. Moretti, *Supplemento al catalogo degli Olimpionikai, i vincitori negli antichi agoni olimpici*, in «Klio», LII, 295-303.

MORETTI, 1977
L. Moretti, *La scuola, il ginnasio, l'efebia. Lo sport*, in AA.VV., *Storia e civiltà dei Greci*, VIII, *La società ellenistica. Economia diritto religione*, 469-490; 491-499.

MORETTI, 1987
L. Moretti, *Nuovo supplemento al catalogo degli Olimpionikai, i vincitori negli antichi agoni olimpici*, in «Miscellanea greca e romana», XII, Roma, 67-91.

MORFORD, 1985
M. Morford, *Nero's Patronage and Participation in Literature and the Arts*, in «ANRW», II, 32, 3, 2003-2031.

MURISON, 1993
C. L. Murison, *Galba, Otho and Vitellius: Careers and Controversies*, Hildesheim.

MUSTI, 1977
D. Musti, *Il regno ellenistico*, in R. Bianchi Bandinelli (a cura di), *Storia e civiltà dei Greci*, VII. *La società ellenistica. Quadro politico*, 229-316.

MUSTI, 2005a
D. Musti, *I Nikephoria e il ruolo panellenico di Pergamo*, in D. Musti (a cura di), *Nike: ideologia, iconografia e feste della vittoria in età antica*, Roma, 45-91.

MUSTI, 2005b
D. Musti, *Un bilancio sulla questione dei Nikephoria di Pergamo*, in D. Musti (a cura di), *Nike: ideologia, iconografia e feste della vittoria in età antica*, Roma, 93-147.

MUSTI, 2005c
D. Musti, *Isopythios, isolympios e dintorni*, in D. Musti (a cura di), *Nike: ideologia, iconografia e feste della vittoria in età antica*, Roma, 149-172.

**N_**

NARDI, 1987-1988=1991=1991
E. Nardi, *Monobolo & C.*, in «RAIB», LXXV, 15-34 = *Scritti in onore di A. Falzea*, IV. *Scritti vari*, Milano, 297-321 = Id., *Scritti minori*, I, Bologna, 701-722.

NASTI, 2006
F. Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro*, Napoli.

NEWBOLD, 1975
R. F. Newbold, *Cassius Dio and the Games*, in «AC», XLIV, 589-604.

NEWTON, 1901
H. C. Newton, *The Epigraphical Evidence for the Reigns of Vespasian and Titus* («Cornell Studies in Classical Philology», XVI), Cornell University, Ithaca New York.

NICOLS, 1978
J. Nicols, *Vespasian and the Partes Flavianae*, in «Historia Einzelschriften», Wiesbaden.

NÖRR, 1981
D. Nörr, *Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit*, in «ZRG», XCVIII, 1-46.

NUTTON, 1978
V. Nutton, *The Beneficial Ideology*, in *Imperialism in the Ancient World: the Cambridge University research seminar in ancient history*, ed. by P.D.A. Garnsey and C.R. Whittaker, Cambridge, 209-221, 338-343.

**O_**

OLIVER, 1941a
J. H. Oliver, *Documents concerning the Emperor Hadrian*, in «Hesperia», X, 361-370.

OLIVER, 1941b
J. H. Oliver, *Letter of Hadrian?*, in «Hesperia», X, 77-78, n. 33.

OLIVER, 1949
J. H. Oliver, *The Divi of the Hadrianic Period*, in «HThR», XLIX, 35-40.

OLIVER, 1950
J. H. Oliver, *Hadrian's Precedent, the alleged imitation of Philip II*, in «AJPh», LXXI, 295-299.

OLIVER, 1965
J. H. Oliver, *The Athens of Hadrian*, in A. Piganiol-H. Terrasse-R. Etienne, *Les empereurs romains d'Espagne. Actes du Colloque international du Centre National de la Recherche Scientifique, Sciences humaines, Madrid-Italica, 31.3-6.4.1964*, Paris 1965, 123-133.

OLIVER, 1974
J. H. Oliver, *Hadrian's Epistle to the Dionysiac Artists at Athens*, in «Ἀρχαιολογικὰ Ἀνάλεκτα ἐξ Ἀθηνῶν», VII, 118-199.

OLIVER, 1975
J. H. Oliver, *The Empress Plotina and the Sacred Thymelic Synod in Nemausus*, in «Historia», XXIV, 125-128.

OLIVER, 1978
J. H. Oliver, *On the Edict of Severus Alexander (P. Fayum 20)*, in «AJPh», XCIX, 474-485.

OLIVER, 1989
J. H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, edited by K. Clinton (Memoirs of the American Philosophical Society, 178), Philadelphia.

ORESTANO, 1936=1998
R. Orestano, *La durata della validità dei privilegia e beneficia nel diritto romano classico*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, III, Palermo, 473-487 = Id., *Scritti*, I, Napoli, 67-84.

ORESTANO, 1936-1937=1998
R. Orestano, *Gli editti imperiali. Contributo alla teoria della loro validità ed efficacia nel diritto romano classico*, in «BIDR», XLIV, 219-331 = Id., *Scritti*, I, Napoli, 99-213.

ORESTANO, 1937=1939=1998

R. Orestano, *Ius singulare e privilegium in diritto romano: contributo storico-dommatico*, (estr. da «Annali della r. Università di Macerata», XI), Tolentino, 5-105 = «Annali della Università di Macerata» (per cura della Facoltà Giuridica), XII-XII, 5-106 = Id., *Scritti*, I, Napoli, 309-513.

ORESTANO, 1937=1962=1998

R. Orestano, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali. Contributo alla teoria del diritto nel periodo romano classico*, Roma (ristampa stereotipa Torino 1962) = Id.,*Scritti*, I, Napoli, 215-308.

ORESTANO, 1968

R. Orestano, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, Torino.

**P_**

PALAZZOLO, 1974

N. Palazzolo, *Potere imperiale e organi giurisdizionali nel II secolo d.C. L'efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi*, Milano.

PANI, 1972

M. Pani, *Roma e i re d'Oriente da Augusto a Tiberio: Cappadocia, Armenia, Media Atropatene*, Bari.

PANI, 1991a

M. Pani, *Lotte per il potere e vicende dinastiche. Il principato tra Tiberio e Nerone*, in AA.VV., *Storia di Roma*, II. *l'impero mediterraneo*, 2. *I principi e il mondo*, Torino, 221-252.

PANI, 1991b

M. Pani, *Il principato dai Flavi ad Adriano*, in AA.VV., *Storia di Roma*, II. *l'impero mediterraneo*, 2. *I principi e il mondo*, Torino, 265-285.

PANI, 1993²

M. Pani, *Potere e valori a Roma tra Augusto e Traiano*, Bari.

PANI, 2009

M. Pani, *L'imperium del Principe*, in L. Capogrossi Colognesi-E. Tassi Scandone (a cura di), *La* Lex de Imperio Vespasiani *e la Roma dei Flavi* (Atti del convegno, 20-22 novembre 2008), Roma, 187-203.

PARETI, 1955
L. Pareti, *Storia di Roma e del mondo romano*, IV, Torino, 802-825.

PASQUATO, 1976
O. Pasquato, *Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo. Paganesimo e Cristianesimo ad Antiochia e a Costantinopoli nel IV secolo*, Roma.

PAVIS D'ESCURAC, 1993
H. Pavis d'Escurac, *Siècle et Jeux Séculaires*, in «Ktema», XVIII, 79-98.

PATRUCCO, 1972
R. Patrucco, *Lo sport nella Grecia antica*, Firenze, 1972.

PETIT, 1955
P. Petit, *Libanius et la vie municipale à Antiochie au IV^e siècle après J.-C.*, Paris.

PETZL, 1974
G. Petzl, *Urkunden der smyrnäischen Techniten*, in «ZPE» XIV, 77-87.

PETZL-SCHWERTHEIM, 2006
G. Petzl-E. Schwertheim, *Hadrian und die dionysischen Künstler. Drei in Alexandria Troas neugefundene Briefe des Kaisers an die Künstler-Vereinigung* (mit Beiträgen von G. Herdemann, E. Hübner und S. Schaff), Bonn.

PHILIPP, 1935
H. Philipp, *Neapolis*, in *RE*, XVI, 2, coll. 2112-2122.

PICKARD-CAMBRIDGE, 1988²
A. W. Pickard-Cambridge, *The dramatic festivals of Athens*, (ed. origin. 1953), Oxford.

PIETANZA, 2004
L. Pietanza, *Formulario dei benefici imperiali nei documenti del mondo greco*, in *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane*, VII, serie a cura di M. Pani, Bari, 279-293.

PIGANIOL, 1923
A. Piganiol, *Recherches sur les jeux romains* (Publication de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, XIII), Strasbourg.

PLEKET, 1958
H. W. Pleket, *The Greek Inscriptions in the "Rijksmuseum van Oudheden" at Leyden*, Leyden.

PLEKET, 1965
H. W. Pleket, *An Aspect of the Emperor Cult: Imperial Mysteries*, in «HThR», LVIII, 331-347.

PLEKET, 1973
H. W. Pleket, *Some aspects of the history of the athletic guilds*, in «ZPE», X, 197-227.

PLEKET, 1974=1988
H. W. Pleket, *Zur Soziologie des antiken Sports*, in «Mededelingen van het Nederlandsch historisch Instituut te Rome», XXXVI, 57-87 = Id., *Per una sociologia dello sport antico* (trad. it.), in P. Angeli Bernardini (a cura di), *Lo Sport in Grecia*, Roma-Bari, 31-77 [da cui le citt.].

PLEKET, 1975
H. W. Pleket, *Games, Prizes, Athletes and Ideology. Some Aspects of the History of Sports in the Graeco-Roman World*, in «Stadion», I, 49-89.

PLEKET, 1996
H. W. Pleket, *L'agonismo sportivo*, in S. Settis (a cura di), *I Greci: storia, cultura, arte, società*, I. *Noi e i Greci*, Torino, 507-537.

PLEKET, 2001
H. W. Pleket, *Zur Soziologie des antiken Sports*, in «Nikephoros», XIV, 157-212.

PLEKET, 2004
H. W. Pleket, *Einige Betrachtungen zum Thema "Geld und Sport"*, in «Nikephoros», XVII, 77-89.

POHLENZ, 1959=2005
M. Pohlenz, *La Stoa. Storia di un movimento spirituale*, (trad. it.), Milano (ed. orig. Göttingen 1959).

POLAND, 1895
F. Poland, *De collegiis artificum Dionysiacorum*, Dresden.

POLAND, 1909
F. Poland, *Geschichte des griechischen Vereinswesens*, Leipzig.

POLAND, 1934
F. Poland, *Technitai*, in *RE*, V, 1, coll. 2473-2558.

POLIAKOFF, 1995
M. B. Poliakoff, *Combat Sports in the Ancient World: Competition, Violence, and Culture*, New Haven.

POLVERINI-MALAVOLTA, 1975-1977
L. Polverini-M. Malavolta, *Ludi*, in *DEAR*, IV, 2005-2097.

PRÉAUX, 1941
Cl. Préaux, *Sur le déclin de l'Empire au III^e^ siècle de notre ère. A propos du P. Fayum 20*, in «Chronique d'Égypte», XVI, 123-141.

PRÉAUX, 1948
Cl. Préaux, *A propos des associations dans l'Égypte gréco-romaine*, in «RIDA», I, 189-198.

PRÉAUX, 1952
Cl. Préaux, *Le règne de Vitellius en Egypte*, in «Mélanges Georges Smets», Bruxelles, 571-578.

PREISIGKE, 1912
F. Preisigke, *Das Wesen der βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων*, in «Klio», XII, 402-460.

PRICE, 1984
S. R. F. Price, *Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor*, Cambridge.

PUCCI BEN ZEEV, 1998
M. Pucci Ben Zeev, *Jewish Rights in the Roman World: the Greek and Roman documents quoted by Josephus Flavius*, Tübingen.

**R_**

RAGGI, 2006
A. Raggi, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa-Roma.

RAMSAY, 1922
W. M. Ramsay, *Studies in the Roman Province Galatia*, in «JRS» XII, 147-186.

RAMSAY, 1941
W. M. Ramsay, *The Social Basis of Roman Power in Asia Minor*, Aberdeen (rist. Amsterdam 1967).

REA, 1963
J. Rea, *Additions and corrections to documentary papyri in* Ox. Pap. *Vol. XXVII*, in «JEA» 49, 180-181.

REISCH, 1893a
E. Reisch, *Agones*, in *RE*, I, 1, coll. 836-867.

REISCH, 1893b
E. Reisch, *Aktia*, in *RE*, I, 1, coll. 1213-1214.

REISCH, 1896
E. Reisch, *Athletai*, *Athlon*, in *RE*, II, 2, coll. 2049-2058.

REYNOLDS, 1978
J. M. Reynolds, *Hadrian, Antoninus Pius and the Cyrenaican Cities*, «JRS» LXVIII, 111-121.

REYNOLDS, 1982
J. M. Reynolds, *Aphrodisias and Rome: documents from the excavation of the theatre at Aphrodisias conducted by Professor Kean T. Erim, together with some related texts*, («JRS» Monographs, 1), London.

RICCI S., 1895
S. Ricci, *Athleta*, in *DEAR*, I, 744-757.

RICCI C., 1996
C. Ricci, Principes et reges externi *(e loro schiavi e liberti) a Roma e in Italia. Testimonianze epigrafiche di età imperiale*, in «RAL», ser. IX, 7, 561-592.

RICCI C., 2005
C. Ricci, *Orbis in urbe: fenomeni migratori nella Roma imperiale*, Roma.

RICCI C., 2006
C. Ricci, *Stranieri illustri e comunità immigrate a Roma: vox diversa populorum*, Roma.

RICHTER, 1992
B. Richter, *Vitellius, ein Zerrbild der Geschichtsschreibung*, Frankfurt am Main.

RIEKS, 1970
R. Rieks, *Sebasta und Aktia*, in «Hermes» XCVIII, 96-116.

RINGWOOD ARNOLD, 1927

I. C. Ringwood Arnold, *Agonistic Features of Local Greek Festivals*, New York.

RINGWOOD ARNOLD, 1960

I. C. Ringwood Arnold, *Agonistic festivals in Italy and Sicily*, in «AJA», LXIV, 245-251.

RIVES, 2009

J. B. Rives, *Diplomacy and Identity among Jews and Christians*, in C. Eilers (a cura di), *Diplomats and Diplomacy in the Roman World*, Leiden, 99-126.

ROBERT, 1937

L. Robert, *Études Anatoliennes. Recherches sur les inscriptions grecques de l'Asie Mineure*, Paris, 1937 (rist. Amsterdam 1970).

ROBERT, 1938

L. Robert, *Les Aelius Alcibiade de Nysa*, in Id., *Études épigraphiques et philologiques* (Bibliothèque de l'École des Hautes Études, Sciences Historiques et Philologiques, 72), Paris, 45-53.

ROBERT, 1960

L. Robert, *Inscription agonistique d'Ancyre, concours d'Ancyre*, in «Hellenica», 11-12, 350-368.

ROBERT, 1963

L. Robert, *Noms indigènes de l'Asie Mineure gréco-romaine*, Paris.

ROBERT, 1970=1989

L. Robert, *Deux concours grecs à Rome: Antoninia Pythia sous Élagabal et concours d'Athéna Promachos depuis Gordien III*, in «CRAI», 6-27 = Id., *Opera minora selecta*, V, Amsterdam, 647-668.

ROBERT, 1984=1989

L. Robert, *Discours d'ouverture*, in *Actes de VIIIe congrès international d'épigraphie grecque et latine à Athènes*, Athinai, 35-45 = Id., *Opera minora selecta*, VI, Amsterdam, 709-719.

ROEDER, 1959-1969

G. Roeder, *Hermopolis, 1929-1939: Ausgrabungen der Deutschen Hermopolis-Expedition in Hermopolis*, I-II, Hildesheim.

ROUECHÉ, 1993
Ch. Roueché, *Performers and Partisans at Aphrodisias in the Roman and late Roman Periods: a Study based on Inscriptions from the Current Excavations at Aphrodisias in Caria*, London.

RUSSO, 1985[6]
C. F. Russo, *Divi Claudii ΑΠΟΚΟΛΟΚΥΝΤΩΣΙΣ* (introduzione, testo critico, commento e traduzione), Firenze.

RYAN, 1993
F. RYAN, *Some Observations on the Censorship of Claudius and Vitellius, A.D.47-48*, in «AJPh», CXIV, 611-618.

**S_**

SACHERS, 1932
T. Sachers, *Tabularium*, in *RE*, IV, coll. 1962-1969.

SAGLIO, 1877a
E. Saglio, *Actia*, in *DS*, I, 1, 53-54.

SAGLIO, 1877b
E. Saglio, *Athleta*, in *DS*, I, 1, 515-521.

SAGLIO, 1877c
E. Saglio, *Augustalia*, in *DS*, I, 1, 561.

SAGLIO, 1887d
E. Saglio, *Certamina*, in *DS*, I, 2, 1080-1086.

SAGLIO, 1900
E. Saglio, *Sitesis*, in *DS*, IV, 2, 1357.

SALWAY, 1981
P. Salway, *Roman Britain*, Oxford.

SAN NICOLÒ, 1913-1915=1972
M. San Nicolò, *Aegyptisches Vereinswesen zur Zeit der Ptolemäer und Römer*, I. Teil: *Die Vereinsarten* (1913); II. Teil: *Vereinswesen und Vereinsrecht* (1915), München (rist. anast. 1972).

SAN NICOLÒ, 1927
M. San Nicolò, *Zur Vereinsgerichtsbarkeit im hellenistischen Ägypten*, in *Epitymbion H. Swoboda*, Reichenberg, 255-299.

SARGENTI, 1984
M. Sargenti, *Considerazioni sul potere normativo imperiale*, in «Sodalitas. *Scritti in onore di A. Guarino*», VI, Napoli, 2625-2651.

SARIKAKIS, 1965
Th. Sarikakis, *Ἄκτια τὰ ἐν Νικοπόλει*, in «AEph», XV, 145-162.

SCARAMUZZA, 1940
V. M. Scaramuzza, *The Emperor Claudius*, Cambridge-Oxford-London.

SCARANO USSANI, 1992
V. Scarano Ussani, *Le forme del privilegio.* Beneficia *e* privilegia *tra Cesare e gli Antonini*, Napoli.

SCARDIGLI, 2007
B. Scardigli, *Ostaggi-"ospiti" a Roma*, in S. Conti-B. Scardigli (a cura di), *Stranieri a Roma*, Ancona, 121-143.

SCHENK VON STAUFFENBERG, 1931
A. Schenk Von Stauffenberg, *Die römische Kaisergeschichte bei Malalas. Griechischer Text der Bücher IX-XII und Untersuchungen*, Stuttgart.

SCHETTINO, 2000
M. T. Schettino, *L'opposizione politica all'ascesa di Settimio Severo*, in M. Sordi (a cura di), *L'opposizione nel mondo antico*, Milano, 261-280.

SCHEID, 1988
J. Scheid, *Nouvelles données sur les avènements de Claude, Septime Sévère, Gordien III*, in «BSAF», 361-371.

SCHIAVONE, 1996
A. Schiavone, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Roma-Bari.

SCHRÖDER, 1927
B. Schröder, *Der sport im Altertum*, Berlin.

SCHUBART, 1937
W. Schubart, *Das hellenistische Königsideal nach Inschriften und Papyri*, in «Arch. F. Papyrusforschung», XII, 1-26

SCHULTEN, 1905
A. Schulten, *Dies imperii*, in *RE*, V, coll. 477-478.

SCHULTHEß, 1927a
O. Schultheß, Σιτηρέσιον, in *RE*, III, 1, coll. 382-388.

SCHULTHEß, 1927b
O. Schultheß, Σίτησις, in *RE*, III, 1, coll. 388-391.

SCHULZ, 1951
F. Schulz, *Classical Roman Law*, Oxford.

SCHÜRER, 1973
E. Schürer, *A History of the Jewish People in the time of Jesus Christ: 175 B.C.-A.D. 135*, I, Edinburgh (ed. origin. New York, 1961).

SELAND, 1996
T. Seland, *Voluntary associations in the graeco-roman world*, London-New York.

SEGRE, 1938
M. Segre, *Due lettere di Silla*, in «RFIC», LXVI (n.s. XVI), 253-263.

SHERK, 1969
R. K. Sherk, *Roman Documents from the Greek East. Senatus Consulta and Epistulae to the Age of Augustus*, Baltimore.

SHERWIN-WHITE, 1984
A. N. Sherwin-White, *Roman Foreign Policy in the East*, London.

SIJPESTEIJN, 1983
P. J. Sijpesteijn, *A Document concerning Registration of Deaths*, in «ZPE» LII, 282-284.

SIRAGO, 1974
V. A. Sirago, *Involuzione politica e spirituale nell'impero del 2. sec.*, Napoli.

SMALLWOOD, 1966
E. M. Smallwood, *Documents illustrating the reigns of Nerva, Trajan and Adrian*, Cambridge.

SMALLWOOD, 1967
E. M. Smallwood, *Documents illustrating the reigns of Gaius, Claudius and Nero*, Cambridge.

SPAGNUOLO VIGORITA-MAROTTA, 1992
T. Spagnuolo Vigorita-V. Marotta, *La legislazione imperiale. Forme e Orientamenti*, in AA.VV., *Storia di Roma*, II. *L'impero mediterraneo*, 3. *La cultura e l'impero*, Torino, 85-152.

SPAWFORTH, 1986
A. J. S. Spawforth, *A Severan statue-group and an Olympic festival at Sparta*, in «ABSA», LXXXI, 313-332.

SPAWFORTH, 1989
A. J. S. Spawforth, *Agonistic Festivals in Roman Greece*, in A. Cameron-S. Walker (a cura di), *The Greek Renaissance in the Roman Empire. Papers from the Tenth British Museum Classical Colloquium*, London, 193-197.

SPENGEL, 1856
*Rhetores Graeci*, *ex recognitione Leonardi Spengel*, III, Lipsiae.

SPIELVOGEL, 2006
J. Spielvogel, *Septimius Severus*, Darmstadt.

STÄHELIN, 1933
F. Stähelin, *Kaiser Claudius*, Basel.

STRASSER, 2003
J.-Y. Strasser, *La carriere du pancratiaste Markos Aurelios Demostratos Damas*, in «BCH», CXXVII, 251-299.

STEIN, 1915
A. Stein, *Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung Ägyptens unter römischer Herrschaft*, Stuttgart.

STEVENSON, 1988
G. H. Stevenson, *L'anno dei quattro imperatori*, in AA.VV., *Storia del mondo antico*, VIII. *L'Impero romano da Augusto agli Antonini*, (trad. it.), Milano, 470-501 (ed. or. Cambridge 1936).

STIRPE, 2005

P. Stirpe, *Concomitanze di feste greche e romane con grandi feste panelleniche tra l'età ellenistica e la prima età imperiale*, in D. Musti (a cura di), *Nike: ideologia, iconografia e feste della vittoria in età antica*, Roma, 227-280.

STOUT, 1954

S. E. Stout, *An Athlete's Reward*, in «CJ», XLIX, 8, 361-362.

STRUBBE, 1984

J. H. M. Strubbe, *Descriptive Catalougue and Bibliography of the Inscribed Monuments of Pessinus*, in J. Devreker-M. Waelkens, *Les Fouilles de la Rijskuniversiteit te Gent à Pessinonte* («Dissertationes Archaeologicae Gandenses», 22) Brugge, 216-244.

SULLIVAN, 1953

Ph. B. Sullivan, *A Note on the Flavian Accession*, «CJ», XLIX, 2, 67-70.

SULLIVAN, 1977

R. D. Sullivan, *The dinasty of Commagene*, in «ANRW», II, 8, 732-798.

SYME, 1988

R. Syme, *Journeys of Hadrian*, in «ZPE», LXXIII, 159-170.

SWAN, 2004

P. M. Swan, *The Augustan Succession: An Historical Commentary on Cassius Dio's* Roman History *Books 55-56 (9 B.C.-A.D. 14)*, Oxford.

**T_**

TAYLOR, 1931

L. R. Taylor, *The Divinity of Roman Emperor*, Middletown.

TAUBENSCHLAG, 1950=1959a

R. Taubenschlag, *Die Kaiserlichen Privilegien im Rechte der Papyri*, in «ZRG», LXX, 277-298 = Id., *Opera Minora*, II, Warszawa, 45-68.

TAUBENSCHLAG, 1950=1959b

R. Taubenschlag, *The law of the Associations in Greco-Roman Egypt*, in «RIDA», V, 509-514 = Id., *Opera Minora*, II, Warszawa, 521-526.

TAUBENSCHLAG, 1952=1959

R. Taubenschlag, *The imperial constitutions in the papyri*, in «JJP», VI, 121-142 = Id., *Opera Minora*, II, Warszawa, 3-28.

TAUBENSCHLAG, 1955
R. Taubenschlag, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri (332 B.C.-640 A.D.)*, Warszawa.

THIEL, 1938
J. H. Thiel, *Kaiser Claudius*, in «TG», 53, 1-32.

THOMPSON, 1971
W. E. Thompson, *The Prytaneion Decree*, in «AJPh», XCII, 226-237.

THONEMANN, 2004
P. J. Thonemann, *Polemo, son of Polemo (Dio, 59, 12, 2)*, in «EA», XXXVII, 144-150.

THORNTON, 1982
M. K. Thornton, *Hadrian and his reign*, in «ANRW», II, 2, 433-476.

TORTORIELLO, 2004
A. Tortoriello, *I fasti consolari degli anni di Claudio*, Roma.

TOUTAIN, 1904
J. Toutain, *Ludi publici*, in *DS*, III, 2, 1362-1378.

TOWNEND, 1961
G. B. Townend, *Some Flavian Connections*, in «JRS», LI, 54-62.

TURNER, 1954
E. G. Turner, *TIBERIVS IVLIVS ALEXANDER*, in «JRS», XLIV, 54-64.

**V_**

VAGLIERI, 1910
D. Vaglieri, *Hadrianus*, in *DEAR*, III, 607-640.

VANDONI, 1964
M. Vandoni, *Feste pubbliche e private nei documenti greci*, Milano.

VANELLA, 1965
G. Vanella, *L'adventus di Vespasiano nei suoi aspetti giuridico-costituzionali*, Napoli.

VENINI, 1977
P. Venini (a cura di), *C. Svetonio Tranquillo, Vite di Galba, Otone e Vitellio*, Torino.

VENTRELLA MANCINI, 2012

C. Ventrella Mancini, *Tempo divino e identità religiosa. Culto, rappresentanza, simboli dalle origini al VIII secolo*, Torino.

VENTURINI, 1996

C. Venturini, *I «privilegia» da Cicerone ai romanisti*, in ID., *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa.

VENTURINI, 2009

C. Venturini, *Note in tema di* «Lex de imperio Vespasiani» *e di trasfigurazioni successive*, in L. Capogrossi Colognesi-E. Tassi Scandone (a cura di), *La* Lex de Imperio Vespasiani *e la Roma dei Flavi* (Atti del convegno, 20-22 novembre 2008), Roma, 205-217.

VEYNE, 1976

P. Veyne, *Le Pain et le Cirque. Sociologie historique d'un pluralisme politique*, Paris.

VIERECK, 1908

P. Viereck, *Aktenstücke zum griechisch-römischen Vereinswesen*, in «Klio», VIII, 413-426.

VIRGILIO, 1998

B. Virgilio, *Basileus. Il re e la regalità ellenistica*, in S. Settis (a cura di), *I Greci. Storia, cultura, arte e società*, 2.III, Torino, 107-176.

VIRGILIO, 1999

B. Virgilio, *Re e regalità ellenistica negli affreschi di Boscoreale*, in «Studi Ellenistici», XII, Pisa-Roma, 93-105.

VIRGILIO, 2003²

B. Virgilio, *Lancia, Diadema e Porpora. Il re e la regalità ellenistica*, («Studi ellenistici», XIV), Pisa.

VOLTERRA, 1951=1991

E. Volterra, *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in «Studi in onore di Antonio Cicu», II, 643-672 = Id., *Scritti Giuridici*, II: *Famiglia e successioni*, Napoli, 229-256.

VOLTERRA, 1971

E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, Firenze.

VON ROHDEN, 1894a
P. Von Rohden, *Aelius*, in *RE*, I, col. 490, nr. 19.

VON ROHDEN, 1894b
P. Von Rohden, *Aelius*, in *RE*, I, coll. 493-520, nr. 64.

VON WOESS, 1923
F. Von Woess, *Das Asylwesen Ägyptens in der Ptolemäerzeit und die spätere Entwicklung: eine Einfürhung in das Rechtsleben Ägyptens besonders der Ptolemäerzeit* (mit einem Beitrag von E. Schwartz), München.

**W_**

WACE-MEGAW-SKEAT, 1959
A. J. B. Wace-A. H. S. Megaw-T. C. Skeat, *Hermopolis Magna, Ashmunein: the Ptolemaic Sanctuary and the Basilica*, Alexandria.

WACKE, 1978
A. Wacke, *Athleten als Darlehensnehmer nach römischem Recht*, in «SDHI», XLIV, 439-452.

WALTZING, 1895-1900
J. P. Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jousq'à la chute de l'Empire d'Occident.* I. *Les collèges professionnels considérés comme associations privées;* II. *Les collèges professionnels considérés comme institutions officielles*; III. *Recueil des Inscriptions grecques et latines relatives aux Corporations des Romains*; IV. *Indices. Liste des colléges connus, leur organisation intérieure, leur caractére religioux, funéraire et public*, Louvain.

WEAVER, 1972
P. R. C. Weaver, Familia Caesaris. *A Social Study of the Emperor's Freedmen and Slaves*, Cambridge.

WEBER, 1907
W. Weber, *Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus*, Leipzig.

WEGENER, 1948=1985
E. P. Wegener, *The βουλή and the Nomination to the ἀρχαί in the μετροπόλεις of Roman Egypt*, in P. W. Pestman (cur.), *Textes et études de papyrologie grecque, démotique et copte* (Papyrologica Lugduno-Batava, XXIII), Leiden, 62-115.

WEILER, 1985-1986
I. Weiler, *Der "Niedergang" und das Ende der antiken Olympischen Spiele in der Forschung*, in «GB», 12/13, 235-263.

WEILER, 1988
I. Weiler, *Zu "Krise" und "Niedergang" der Agonistik im dritten nachchristlichen Jahrhundert*, in AA.VV., *Krise, Krisenbewusstein, Krisenbewältigung. Ideologie und geistige Kultur im Imperium Romanum während des 3. Jahrhunderts*, Halle, 112-119.

WEISS, 1998
P. Weiss, *Festgesandtschaften, städtisches Prestige und Homonoiaprägungen*, in «Stadion», XXIV, 59-70.

WELLES, 1934
C. B. Welles, *Royal Correspondence in the Hellenistic Period. A Study in Greek Epigraphy*, New Haven-London-Oxford-Prague.

WENGER, 1953
L. Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien.

WESTERMANN-SCHILLER, 1954
W. L. Westermann-A. A. Schiller, *Apokrimata. Decisions of Septimius Severus on Legal Matters*, New York.

WEYNARD, 1909
R. Weynard, *Flavius*, in *RE*, VI, 2, coll. 2623-2695, nr. 206.

WILCKEN, 1894
U. Wilcken, *Antiochos IV von Kommagene*, in *RE*, I, 2, coll. 2490-2491, nr. 40.

WILCKEN-VIERECK, 1908
U. Wilcken-P. Viereck, *Papyrus-Urkunden. P. Lond. III. BGU IV*, in «Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete», IV, 526-568.

WILCKEN, 1920
U. Wilcken, *Zu den Kaiserreskripten*, in «Hermes», LV, 1-42.

WILCKEN, 1921
U. Wilcken, *Zu den Edikten*, in «ZRG», XLII, 124-158.

WILLIAMS, 1974
W. Williams, *The Libellus Procedure and the Severian Papyri*, in «JRS», LXIV, 86-103.

WILLIAMS, 1975
W. Williams, *Formal and Historical Aspects of two new Documents of Marcus Aurelius*, in «ZPE», XVII, 37-78.

WILLIAMS, 1976
W. Williams, *Two Imperial Pronouncements Reclassified*, in «ZPE», XXII, 235-245.

WILLIAMS, 1980
W. Williams, *The Publication of Imperial Subscripts*, in «ZPE», XL, 283-294.

WILLIAMS, 1986
W. Williams, *Epigraphic Texts of Imperial Subscripts: a Survey*, in «ZPE», LXVI, 181-207.

WOODSIDE, 1942
M. St. A. Woodside, *Vespasian's Patronage of Education and the Arts*, «TAPhA», LXXIII, 123-129.

WOODWARD, 1959
A. M. Woodward, rec. a H. W. Pleket, *The Greek Inscriptions in the "Rijksmuseum van Oudheden" at Leyden* (Leyden 1958), in «JHS», LXXIX, 194-196.

WÖRRLE, 1988
M. Wörrle, *Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien*, Munich.

WYCHERLEY, 1957
R. E. Wycherley, *The Athenian Agora*, II, *Literary and Epigraphical Testimonia*, Princeton.

**Z_**

ZANCAN, 1939
P. Zancan, *La crisi del Principato nell'anno 69 d.C.*, Padova.

ZECCHINI, 1987
G. Zecchini, *I confini occidentali dell'impero romano: la Britannia da Cesare a Claudio*, in «CISA», XIII, 250-271.

ZECCHINI, 2001
G. Zecchini, *Feste e identità: dai* ludi Saeculares *ai natali di Roma*, in A. Barzanò (a cura di), *Identità e valori: fattori di aggregazione e fattori di crisi nell'esperienza politica antica*, Roma, 195-208.

ZGUSTA, 1964
L. Zgusta, *Kleinasiatischen Personennamen*, Prag, 1964.

ZIEBARTH, 1896
E. Ziebarth, *Das griechische Vereinswesen*, Leipzig.

ZIEGLER, 1949
K. Ziegler, *Palatium*, in *RE*, XVIII, 2, coll. 5-81.

ZIEGLER, 1985
R. Ziegler, *Städisches Prestige und kaiserlische Politik*, Düsseldorf.

ZIEHEN, 1937
L. Ziehen, *Olympia*, in *RE*, XVII, 2, coll. 2520-2536, nr. 1.

ZIEHEN, 1939
L. Ziehen, *Olympieia*, in *RE*, XVIII, 1, coll. 1-187.

ZUCCOTTI, 2008
F. Zuccotti, *Sul venir meno delle Olimpiadi antiche*, in «Rivista di Diritto Romano» VIII, 65-79.